Informazioni su questo libro

Si tratta della copia digitale di un libro che per generazioni è stato conservata negli scaffali di una biblioteca prima di essere digitalizzato da Google nell'ambito del progetto volto a rendere disponibili online i libri di tutto il mondo.

Ha sopravvissuto abbastanza per non essere più protetto dai diritti di copyright e diventare di pubblico dominio. Un libro di pubblico dominio è un libro che non è mai stato protetto dal copyright o i cui termini legali di copyright sono scaduti. La classificazione di un libro come di pubblico dominio può variare da paese a paese. I libri di pubblico dominio sono l'anello di congiunzione con il passato, rappresentano un patrimonio storico, culturale e di conoscenza spesso difficile da scoprire.

Commenti, note e altre annotazioni a margine presenti nel volume originale compariranno in questo file, come testimonianza del lungo viaggio percorso dal libro, dall'editore originale alla biblioteca, per giungere fino a te.

Linee guide per l'utilizzo

Google è orgoglioso di essere il partner delle biblioteche per digitalizzare i materiali di pubblico dominio e renderli universalmente disponibili. I libri di pubblico dominio appartengono al pubblico e noi ne siamo solamente i custodi. Tuttavia questo lavoro è oneroso, pertanto, per poter continuare ad offrire questo servizio abbiamo preso alcune iniziative per impedire l'utilizzo illecito da parte di soggetti commerciali, compresa l'imposizione di restrizioni sull'invio di query automatizzate.

Inoltre ti chiediamo di:

+ *Non fare un uso commerciale di questi file* Abbiamo concepito Google Ricerca Libri per l'uso da parte dei singoli utenti privati e ti chiediamo di utilizzare questi file per uso personale e non a fini commerciali.

+ *Non inviare query automatizzate* Non inviare a Google query automatizzate di alcun tipo. Se stai effettuando delle ricerche nel campo della traduzione automatica, del riconoscimento ottico dei caratteri (OCR) o in altri campi dove necessiti di utilizzare grandi quantità di testo, ti invitiamo a contattarci. Incoraggiamo l'uso dei materiali di pubblico dominio per questi scopi e potremmo esserti di aiuto.

+ *Conserva la filigrana* La "filigrana" (watermark) di Google che compare in ciascun file è essenziale per informare gli utenti su questo progetto e aiutarli a trovare materiali aggiuntivi tramite Google Ricerca Libri. Non rimuoverla.

+ *Fanne un uso legale* Indipendentemente dall'utilizzo che ne farai, ricordati che è tua responsabilità accertati di farne un uso legale. Non dare per scontato che, poiché un libro è di pubblico dominio per gli utenti degli Stati Uniti, sia di pubblico dominio anche per gli utenti di altri paesi. I criteri che stabiliscono se un libro è protetto da copyright variano da Paese a Paese e non possiamo offrire indicazioni se un determinato uso del libro è consentito. Non dare per scontato che poiché un libro compare in Google Ricerca Libri ciò significhi che può essere utilizzato in qualsiasi modo e in qualsiasi Paese del mondo. Le sanzioni per le violazioni del copyright possono essere molto severe.

Informazioni su Google Ricerca Libri

La missione di Google è organizzare le informazioni a livello mondiale e renderle universalmente accessibili e fruibili. Google Ricerca Libri aiuta i lettori a scoprire i libri di tutto il mondo e consente ad autori ed editori di raggiungere un pubblico più ampio. Puoi effettuare una ricerca sul Web nell'intero testo di questo libro da `http://books.google.com`

Digitized by Google

20
3
252
BIBLIOTECA NAZIONALE
CENTRALE • FIRENZE •

Digitized by Google

Digitized by Google

Digitized by Google

DELL' UNICO PRINCIPIO

E

DELL' UNICO FINE

DEL

DIRITTO UNIVERSALE

DI

GIOVAN BATTISTA VICO

TRADUZIONE

DI

CARLO SARCHI.

MILANO

TIPOGRAFIA DI PIETRO AGNELLI.

MDCCCLXVI.

Digitized by Google

Digitized by Google

DELL' UNICO PRINCIPIO

E DELL' UNICO FINE

DEL DIRITTO UNIVERSALE

Digitized by Google

20. 3. 252

Digitized by Google

DELL'UNICO PRINCIPIO

E

DELL'UNICO FINE

DEL

DIRITTO UNIVERSALE

DI

GIOVAN BATTISTA VICO

—

TRADUZIONE

DI

CARLO SARCHI.

MILANO
TIPOGRAFIA DI PIETRO AGNELLI.

—

MDCCCLXVI.

Digitized by Google

Digitized by Google

PREFAZIONE DEL TRADUTTORE

Il libricciuolo da noi tradotto con ogni diligenza per quanto meglio abbiam saputo, e cui umilmente offriamo al pubblico Italiano, contiene racchiusa in ristretta mole una vasta e potente dottrina, essendovi magistralmente e con metodo veramente scientifico dichiarate le più alte verità, che riguardano ed alla contemplazione ed alle operazioni. L'uomo che questo scritto vorrà attentamente meditare vi troverà i migliori conforti nelle sciagure e i disinganni, che conturbano ed amareggiano ogni umana vita, e per questa meditazione egli vedrà eziandio andar dileguandosi quei penosi dubbi, da cui son travagliate le menti più salde, allorchè dansi a considerare le tante contraddizioni delle umane vertenze, i dolorosi spettacoli offertici dalla storia, le miserie, che si aggravano sovra tanti infelici, la lentezza di ogni miglioramento, le resistenze che attaversano i più

Digitized by Google

equi e provvidi consigli. E nel pensiero del nostro Vico penetrando, d'ogni lato gli s'offriranno prove luminosissime, atte a convincerlo che al governo delle cose umane è preposta, non la forza sprovveduta di ragione, non il cieco caso, ma l'instancabile Provvidenza, l'assoluta Bontà del Sommo Iddio, la quale rifulge nelle successive evoluzioni delle umane società, non meno che nell'ordine degli spazii celesti, e nelle splendide produzioni della natura.

Nel *Proloquio*, che dà principio al presente libro, ci narra il Vico come da gran tempo era travagliata la sua mente dalle opposizioni di quei tanti, che dai tempi ov'ebbe principio la filosofia fino all'età nostra vanno ostinatamente negando l'intervento della divina Provvidenza nelle condizioni umane, volendole sottoposte ad una sorda e cieca fatalità, e non vedendo in esse altra cosa se non il regno della violenza e dell'astuzia. Sovra ciò meditando assiduamente il nostro filosofo, gli s'offerse ad un tratto un luogo del dottissimo Varrone, in cui questi alla *Formola della Natura*, cioè alla naturale ed effettiva concatenazione delle cose, fa corrispondere l'idea di un Sommo Iddio, creatore dell'Universo, per la cui Provvidenza ogni singola parte del creato trovasi appostata nel luogo più confacente e migliore.

Convinto il Vico che la divina Provvidenza estendesi all'uomo ed alle intelligenze come al mondo materiale, ne conchiuse che la contemplazione dei fatti umani doveva chiaramente dimostrare esser dessi dalla Bontà divina sapientissimamente governati, e che perciò non potevano in alcun modo sussistere le opinioni degli scettici, ad ogni ora ripetute dagli spiriti inavvertiti e leggieri.

Egli riconobbe adunque che per raggiungere la verità

Digitized by Google

non doveva il filosofo andar rivolgendo gli arbitrarii concetti della propria mente, ma bensì ricorrere all' attento studio delle spontanee manifestazioni delle forze insite nel genere umano, alla disamina della serie dei fatti umani quale l'ha ordinata Iddio Ottimo Massimo, che per essa, non meno che per quella dei fatti naturali, manifesta gli attributi della sua Provvidenza.

A chi vuole intraprendere un simile studio appare in prima l' Uomo, formato di animo e di corpo, quello a questo sovrastante, questo cogl' indefiniti e fluttuanti moti del senso, quello pensando *stabili concetti*, facendo *perpetue* le risoluzioni del vario e sempre vagante volere, e riducendole perfino al grado *di obblighi inviolabili* e *di sagrosante promesse*; l' Uomo, infine, inclinato a ricercare *il Vero*, ad operar *l' Onesto*, e ad effettuare *il Bello*.

Laonde alle argomentazioni degli scettici ha voluto il nostro Vico contrapporre le spontanee tendenze dell' umana natura quali si palesano nei successivi sviluppi della società. Imperocchè in tutte le forme sotto le quali dispiegasi l' umana sociabilità, veggonsi esercitate tutte le compagnevoli operazioni sotto l' imperio dell' idea *del Dovere e del Diritto*, la quale emana dalle profondità dell' umana coscienza, e sempre e dovunque assume la direzione delle corporee utilità.

Il libro *De universi juris principio et fine uno* è di tutte le opere del Vico quella, ove, a nostra sentenza, trovasi esposta la sua dottrina in modo più sistematico e generale. Nei libri susseguenti rimase ingombrata la sua mente dal-

Digitized by Google

l'ingente mole dei fatti speciali, ch'egli voleva ridurre sotto alle sue formole, applicandovi a tutta forza le sue etimologiche induzioni. Ai tempi del Vico erano ancora ignorati dai dotti gli antichi idiomi dell'India e della Persia, e tenebre oscurissime velavano le egiziane antichità; perciò non potevano riuscir probabili ed avverate le sue arditissime ipotesi. Mancavagli (come mancherebbe tuttavia anche al presente, dopo le tante scoperte della moderna filologia) una face atta a rischiarare la ricostruzione da lui tentata del mondo dell'antichità, quale egli si produsse nei tempi anteriori ai racconti della storia: ardua impresa, ch'egli sperava condurre a buon fine per via d'induzioni tratte dall'ingegnosa interpretazione delle tradizioni poetiche, e dal confronto di alcuni vocaboli di poche favelle. Perciò il suo genio ardentissimo andò sempre maggiormente inciampando quando più volle addentrarsi nei particolari, e di ciò fan prova le mal fondate ipotesi, di cui abbondano quei suoi scritti, e di cui è riboccante la *Scienza nuova.* Ma nel suo Trattato *De antiquissima Italorum sapientia ex linguae latinae originibus eruenda,* come nel presente libro, appoggiatosi al sagace ragguaglio di alcuni vocaboli, e di parecchie tradizioni, egli seppe ristringere il campo delle sue investigazioni, e riuscì pertanto ad aprire agli studii filosofici una via non mai calcata, quella dell'accurata disamina delle esterne manifestazioni dell'umana attività, mostrando in tal guisa, che siccome disaminansi i naturali fenomeni quando si vuol ricercare le leggi che reggono il mondo materiale, debbesi ugualmente, ogni arbitraria considerazione tralasciando, osservare e sagacemente disaminare i fatti sociali, quali spontaneamente si producono,

Digitized by Google

per indurne di poi le naturali e proprie disposizioni delle umane Società.

Sono le favelle la propria ed adeguata manifestazione dell' umano intelletto; per esse le più intime e sottili sue operazioni fansi permanenti e visibili, e possono dar luogo a precisa disamina, a determinati ragguagli ed a fondate generalizzazioni. Sovra l' attento studio di alcuni latini vocaboli fondò il Vico la dottrina esposta nel precitato suo Libro *de Antiquissima Italorum sapientia*, e vi seppe rinvenire una compiuta e non arbitraria Metafisica in ogni sua parte ben connessa, e conforme alle più rette, alle più universali umane direzioni (1).

E chi porrà mente al valore scientifico del metodo indicato dal Vico ed alla sua efficacia per dare alla Psicologia un carattere di positività, e di scientifica esattezza, chi vorrà, in pari tempo, valutare il sommo pregio delle verità raggiunte dall'esimio nostro filosofo in questa nuova e sicurissima via, non potrà trattenersi dal sorridere, sovvenendogli alcuni moderni decantatissimi libri, i cui autori vantavano i nuovi metodi da essi ritrovati, promettendo di ottenerne il rinnovamento della Filosofia, in mercè di ciò ch' essi nominavano *l' osservazione diretta dei fatti interni*, i quali dovevano essere direttamente disaminati e classificati, nell'atto istesso ove venivano ad affacciarsi alla mente inattiva del paziente osservatore.

(1) In leggendo quell' Opera, fu tanta l' ammirazione dell' autore, in allora ancor giovane, della presente Traduzione, ch' egli intraprese nel 1831 di farne, in lingua francese una versione, cui non ebbe pertanto l' ardimento di rendere di pubblica ragione.

Digitized by Google

Non di passo men sicuro procedette il nostro Vico nella meditazione del presente Libro. Lo studio di alcuni vocaboli, il testo di qualche legge, parecchi passi dei più autorevoli romani Giureconsulti, un picciol numero di fatti storici instancabilmente disaminati da tutti i lor lati ed in ogni più minuta lor circostanza, gli bastarono a rinvenire le leggi fondamentali, alle quali ubbidiscono le umane Società nel loro progressivo sviluppo. Le considerazioni del nostro Vico fissaronsi principalmente sugli Annali e sulle leggi dei Romani, e ciò a buon diritto, per la parte tanto preponderante avuta dal Romano Imperio sovra i destini del mondo antico e del mondo moderno. Ma in istudiando le successive trasformazioni della Romana civiltà, egli seppe trarne le più leggittime generalità, e nello spettacolo delle leggi romane fattesi sempre più miti ed umane, della romana plebe giunta grado a grado a svincolarsi dagli strettissimi legami che l'oppressavano, di quell'orgoglioso Patriziato, dopo la più tenace resistenza condotto ad abbandonare l'una dopo l'altra ogni ragione della sua oppressiva superiorità, egli ci fa ravvisare le generali condizioni di tutte le Plebi e di tutte le Aristocrazie. Ed egli ci convince esserci tali stupende trasformazioni prova luminosissima che al governo delle cose umane è preposta la divina Provvidenza, ai cui decreti vengono inconscienti a concorrere gli uomini anche più perversi, per essere le loro prave inclinazioni da Lei rivolte all'universale vantaggio, venendo i loro atti ad agevolare il lento ma continuo miglioramento delle condizioni dei popoli.

Pertanto il Vico spande una nuova ed inattesa luce sovra la Romana Storia, anticipando, ed anzi di gran lunga oltre-

Digitized by Google

passando i più celebrati lavori degli autori, che dopo lui, e spesse volte le di lui idee audacemente usurpando, ne hanno intrapresa la rinnovazione. E benchè fosse più alto lo scopo ch' egli voleva raggiungere, ogni qual volta gli occorrono i documenti del gius Romano, egli spande sovr' essi tutto il chiarore della sua mente, spiegando difficoltà, che avevano trattenuto i più rinomati interpreti, e vivificando in ogni sua parte la giuridica dottrina, col ravvicinarla di continuo alle politiche condizioni del popolo Romano. Imperocchè egli ad evidenza dimostra che le leggi ed il modo onde vengono interpretate ed eseguite, sono il perpetuo riflesso dello stato politico dei popoli, e delle ragioni effettualmente stabilite tra i varii Ordini che compongono la civil società.

A nostra sentenza, il punto essenziale della Dottrina ordinatasi con tanta potenza nella mente del Vico, è la conciliazione da lui intrapresa della *Ragione* e dell'*Autorità*, quando prima di lui quei due elementi delle umane operazioni erano stati sempre considerati dai filosofi, dagli storici e dai Giureconsulti come genericamente opposti, e perpetuamente contrastanti.

Qui fa d' uopo avvertire che il vocabolo *Autorità* viene usato dal Vico in un senso tutto proprio, più generale dell' ordinaria sua significanza, ma che comprende i varii sensi ond' egli è comunemente ricevuto; il qual nuovo significato sarà da noi in appresso ampiamente dilucidato, onde poterne dedurre conseguenze rilevantissime. Basterà al presente l'avvertire che le successive manifestazioni dell' Autorità equivalgono, nella lingua del nostro filosofo, alla

Digitized by Google

continuata serie delle sociali transformazioni e degli umani progressi.

Il genere umano è naturalmente provveduto di compagnevoli istinti; questi per gradi si sviluppano, sempre allargandosi e sempre migliorando; perciò gl' instituti ed i legali provvedimenti successivamente prodottisi fannosi sempre più equi ed umani, fino a raggiungere nelle loro positive effezioni quei medesimi concetti, ai quali tardi ed a stento pervennero i filosofi coi più astrusi raziocinii.

Laonde non la riflessione ed i discorsi della mente, ma una forza attiva e creatrice insíta nell'uomo, produsse spontaneamente la storica successione di quelle instituzioni, di quelle leggi, che meglio corrispondevano alle effettive condizioni delle umane Società. Adunque nelle idee del Vico alle filosofiche disquisizioni prevale l' effettiva e spontanea produzione dei fatti politici, quale ce la dimostra la storia. Ma egli non intende però che tale preminenza del fatto politico e dell'istorico elemento debba ostare all'uso leggittimo delle discorsive disquisizioni, nè inciampare l' andamento dei popoli verso uno Stato sempre più largo, e dove sempre più trionfi l' equità. Imperocchè egli considera che *la Ragione* e *l'Autorità* indissolubilmente congiunte aiutansi a vicenda e concorrono amendue alla perfezione del viver civile. Nè forse giunge inopportuno di qui ricordare, come in ben altro modo, e con mire del tutto opposte all' intento del nostro filosofo, siensi prodotte le insidiose teorie della famosa *Scuola istorica* tedesca, le quali troppo giovarono ai nemici dell' umanità col coprire i più gravi abusi del manto delle scientifiche induzioni, e col fare orrevole la più incomportabile disuguaglianza, quando, in

Digitized by Google

fatto, quei giuridici sistemi offrivano la teoretica corrispondenza delle politiche violenze del 1814 e del 1815.

Ella è cosa tutta propria dell' età nostra il vedere menti ingegnosissime adoperarsi a tutta possa per difendere in nome della scienza ogni avanzo d' istituzioni decadute e fattesi incompatibili colle condizioni della moderna civiltà. In Germania, più che in ogni altra parte, la più vasta erudizione è venuta in aiuto degli aristocratici interessi. Ivi vollero provare i giureconsulti che le invecchiate leggi, le quali in gran parte d'Europa conservano tuttora tanti avanzi del gius feudale, sono leggittima e necessaria espressione del proprio genio dei popoli germanici. Ed a più lontane regioni rivolgendoci, ritroviamo negli Stati Uniti d' America aver fondata i naturalisti sovra una mentita essenziale differenza dell' organismo delle varie razze umane il diritto e chi sa? forse anche il dovere di mantenere i miseri neri in istato di perpetua schiavitù!

E qui viene in acconcio il ricordare che nel presente libro il nostro Vico ha provato irrefragabilmente non risultar punto le feudali costumanze dall' indole speciale di una qualsiasi razza, ma corrispondere bensì a un dato grado dell' umana civiltà. Imperocchè all' atto dell' invasione delle provincie del Romano Imperio, il modo di possedere i conquistati fondi, e di trasmetterne ereditariamente il dominio venne unicamente determinato dai rozzi concetti e dalle patrie usanze delle genti conquistatrici, in tal guisa formandosi quel complesso di ragioni che costituisce *il gius feudale.*

Pertanto dopo dodici secoli anche oggidì mantengonsi siffatte leggi in gran parte d' Europa, in mezzo a uno stato politico fondato sovra basi al tutto diverse. E se, d' altra

Digitized by Google

parte, vogliamo considerare la Romana civiltà, vediamo al contrario esser state rapidissime le evoluzioni della plebe, ed in uno spazio di pochi secoli essersi trasformata la Romana legislazione, condotta in quel breve tempo dalla durezza della legge delle XII Tavole e dalla crudeltà delle giuridiche costumanze che l'han preceduta al gius Pretorio, che facevasi gradatamente sempre più mite; quindi giungendo all'umanità, all' equità delle Leggi imperiali, ed infine alla legislazione Giustinianea rispettata anche al presente come uno dei più splendidi monumenti del genio umano. Poterono adunque le feudali ragioni illese mantenersi in mezzo alle tante cagioni, che ne dovevano procurar la rovina. Esse seppero resistere all'influenza dei Comuni, i quali erano fondati sovra principii opposti a quelli della Feudalità, di quei Comuni, che nella barbarie del medio Evo furono il fonte da cui derivarono tutti gli elementi della moderna civiltà. Nè valse l' introduzione della stampa a contrastare al mantenimento delle feudali costumanze, nè tampoco il Risorgimento delle nobili discipline, e la Riforma religiosa avvenuta nel secolo XVI, nè le tante conquiste del sapere umano, nè la crescente importanza delle classi mercantili ed industriose. Anche gli atroci supplizi dei tempi più barbari poterono durare fino agli ultimi anni del secolo passato, quando all'incontro, alle romane memorie ricorrendo, osserva il Vico che l' acerba ed estrema forma di supplizio imposta *more majorum*, ai tempi del Re Tullo era stata pacatamente ricevuta dal popolo, nè aveva eccitato alcun senso di repulsione, abbenchè colui a cui sovrastava quel gastigo fosse quell' Orazio, quell' Eroe, a cui doveva Roma la sua salvezza; ma venuti i tempi di Cicerone, quell' istesso supplizio sollevava l' universale indegnazione, come lo dimostrano le

Digitized by Google

parole di quell'Oratore tratte dalla sua difesa di C. Rabirio, per le quali egli veementemente accusa il Tribuno T. Attio Labieno di voler far rivivere *quelle aborrite formole fattesi viete, non solo per le tenebre della vetustà, ma eziandio per lo splendore della Romana libertà.* Non saremmo perciò in diritto di conchiudère da simili sconfortanti ragguagli, che nei tempi moderni fu condotta con arte sapientissima la difesa dei vecchi abusi, conservati con più tenace ed inflessibile ostinazione, che quella dispiegata dai Claudii, dagli Scipioni, e dai Fabii in pro delle loro vacillanti ragioni? Soccombette in pochi secoli la maggioranza del patriziato romano, ma la moderna aristocrazia seppe mantenere illesi i più effettivi elementi della sua preminenza, in ciò aiutata dagli accorti consigli e dalle sottili teorie di scaltrissimi ingegni, che anche al presente riescono tutto giorno a ravvolgere in mezzo a densissime tenebre le più evidenti verità, perciò destramente giovandosi di ogni forma della moderna libertà. Senza che, non potrebbesi supporre che una forza potentissima ed ignota all'antichità sia venuta nei tempi moderni a coadjuvare al mantenimento dei vecchii abusi?

Ma egli è mestiere ritornare alla esposizione delle idee fondamentali del presente libro, dalla quale ci siam lasciati tampoco traviare.

Alla divina ASEITÀ, alla divina Essenza, che racchiude e concentra ogni divino attributo, fa corrispondere il nostro Vico nell'uomo, fatto alla divina simiglianza, una facoltà, per cui manifestasi ogni sua attività, e da cui si diparte ogni

Digitized by Google

sua imperativa determinazione: ella è da lui nominata *Auctoritas*, AUTORITÀ, vocabolo ch' egli fa derivare dal greco αὐτός, *il proprio, il desso*, volendo con ciò significare *la sostanziale unità* dell' umana natura, principio di ogni umana attività, tanto dell' *attività cognitiva*, quanto della *pratica ed operativa*. Quella sovrana facoltà, in cui concentransi, secondo il Vico, tre elementi indivisibili, *la cognizione*, *la volontà* e *la possanza*, con Dio comunicando, ne deriva ogn' immediata percezione del mondo intelligibile e del mondo sensibile, e quindi ella somministra alla *cognizione* la materia dei riflessivi concetti, ed alla *volontà* quella degli operativi consigli.

All' *autorità* riporta adunque il Vico la produzione di tutte le politiche e giuridiche instituzioni, per le quali viene a manifestarsi effettivamente il genio compagnevole dell' uomo. Vengono desse a prodursi per successive evoluzioni, le quali con ampiezza sempre maggiore si dispiegano, dando luogo in cadauna di esse a quelle esterne e positive determinazioni, che meglio si confanno alle presenti condizioni. In tal guisa l' uomo alle sole sue forze ridotto, e privo d' ogni estranea assistenza, dispiega *la monastica* (solitaria) *autorità;* il Padre di famiglia, a cui compete il governo dei figliuoli e dei clienti, che compongono *la società famigliare*, possiede *l' autorità economica;* la pubblica Podestà investita della balía di reggere la civil società esercita *l' autorità politica o civile.*

L' autorità non va mai disgiunta *dalla ragione*, ch' è uno dei suoi intrinsechi ed inseparabili attributi. Perciò ella non contrasta alla ragione, anzi di continuo sen giova, sempre allargando e perfezionando le proprie determinazioni, affine

Digitized by Google

di togliere in esse le contraddizioni, che tanto alla mente umana repugnano. Perchè è proprio della *mente*, della *riflessione*, del *discorso*, il coordinare, il migliorare, l'allargare le instituzioni, come spetta all'*autorità*, alla facoltà creatrice e superiore, di spontaneamente costituirle. Vuolsi pertanto avvertire che tal distinzione è dottrinale e non assoluta ed effettiva, perchè non vanno mai disgiunte le umane facoltà. È ugualmente ufficio della mente, della ragione, sempre la verità delle politiche condizioni considerando, di somministrare le provvide e prudenti esecuzioni, le larghe ed eque interpretazioni, con ciò preparando ogni nuova politica e giuridica espansione, dando luogo agli ulteriori progressi, e togliendo ogni adito ai violenti contrasti. Laonde non produconsi i dissidii fra la *ragione* e l'*autorità*, fra la teoria giuridica, e le leggi positive, fra la volontà dei popoli ed i politici ordinamenti, che quando forme sprovvedute di effettiva utilità vengono fuor di tempo mantenute ed osservate, volendole alcuni pochi ostinatamente mantenere, con disvantaggio dell'universale. E dimostra il nostro Vico qualmente a coloro che hanno l'incarico d'interpretar le leggi, com'eziandio a quelli che nei pubblici uffici, dai più alti ai più infimi, rappresentano la pubblica Podestà, spetti di provvedervi con savie interpretazioni, e con esecuzioni prudentissime.

Osserva il Vico essere universal costume degli uomini di collegare l'esercizio dei legali doveri colle idee di Religione e col culto degli Dei, e non essersi giammai prodotte le leggi senza una religiosa consagrazione, che ne accrescesse grandemente la validità; la qual sanzione suprema andò ognor rivestendo forme migliori, dando luogo a

Digitized by Google

concetti più meditati e più alti, e riponendosi finalmente nella santità d' Iddio purissimamente adorato nei suoi divini attributi.

A chi studierà attentamente l' aureo lavoro del nostro Vico non potranno sfuggire le tracce evidenti delle precauzioni impostegli dalle estreme difficoltà dei suoi tempi. Esempii recentissimi, rigori ognor presenti gli consigliavano di fermare il suo pensiero nelle più alte generalità, schivando ogni aperta e determinata conchiusione, il cui menomo indizio lo avrebbe esposto a gravi pericoli. A ciò vuolsi ascrivere l' introduzione di buon numero di prudenti espressioni, com' eziandio la rattenutezza con cui venne da lui esposta la gravissima sua dottrina *dell' Autorità*, ch' è a nostra sentenza il concetto fondamentale del suo Libro. Riesce adunque opportuno di dare a quell' argomento un qualche sviluppo, e di trarne quelle immediate e legittime conseguenze, che meglio ci sembreranno rispondere all' originario pensiero del nostro filosofo.

L' Autorità dell' uomo ritrae immediatamente dalla Ragione divina, di cui egli è partecipe, la percezione di ogni reale ed obbiettiva esistenza, quella del Sommo Iddio e quella della sensibile Natura, l'uomo dalla divina comunicanza derivando il principio di ogni cognizione, e quello di ogni operazione.

Laonde l'*autorità* diparte *alla mente* la materia dei suoi concetti, *alla volontà* gli elementi dei suoi consigli. E ben vuole dimostrare il Vico che *la mente* e *la volontà* ritraggono amendue da un fonte comune il principio della loro attività,

Digitized by Google

quando ci afferma: *essere genericamente nelle cose della cognizione, come in quelle dell'operazione uno ed eguale l'assentimento, abbenchè nelle une e nelle altre debbano esser diversi i metodi della dimostrazione.* E se questo comun principio dell' umano assentimento fosse stato avvertito dal Kant, non avrebbe quell' impareggiabile analizzatore dell' umano pensiero, nei suoi libri della *Critica della Ragione pura*, e *della Critica della Ragione pratica*, trattato in modo al tutto indipendente le leggi che reggono la cognizione e quelle che governano le operazioni, presentandole come due mondi assolutamente divisi, e di cui non era nemmen tentabile l' armonial congiunzione. E tutte le menti versate negli studii filosofici sanno quanto sieno gravi, e teoricamente e praticamente, le conseguenze di quel funestissimo distacco.

Spariscono cotali pericoli, svaniscono gli ostacoli ad un' armonia creduta sì lungamente impossibile, per chi può penetrare la dottrina del nostro gran Vico, giungendo ad imbeversi delle idee da lui meditate, le quali altresì completamente si accordano colle universali credenze del genere umano.

La Mente adunque è lo strumento datoci per ordinare, rischiarare, generalizzare gli elementi, che le sono perpetuamente somministrati da una facoltà superiore, nè punto le compete il renderne ragione e lo stabilirne la legittimità. Laonde l'uomo distoglie la Mente dal suo precisissimo ufficio, e le impone un lavoro a cui ella trovasi disadatta, quando la vuol adoperare a giudicare dei principii stessi della cognizione, ed a allegar le prove della loro adequazione alla realtà. Perciò non possono cotali ricerche ricevere alcuna soluzione, imperocchè la Mente destinata ad elaborare le verità

Digitized by Google

revelatele da quella facoltà superiore, che constituisce l'umana unità ed è dal Vico nominata AUTORITÀ, non può, i suoi naturali limiti oltrepassando, per le proprie sue forze nè rinvenirle, nè giustificarle. Adunque volere appoggiare alla *riflessione*, al *discorso* tali impossibili inquisizioni equivale al richiedere a un senso un ufficio diverso da quello a cui egli è destinato, al ricorrere *all'udito* per averne le sensazioni *del tatto*, o ad una qualsiasi macchina speciale per trarne i servigi di un ordigno ad un tutt' altro uso destinato. Ed il persistere a ricercare in quella impossibil via una irreperibile soluzione, è una vera assurdità scientifica, simigliante alle vane ricerche in cui si consumano quelle sviate menti, di scientifico criterio sprovvedute, che vanno ognora tentando, nella Matematica, nella Meccanica, nella Chimica, lo scioglimento di problemi di provata insolubilità. E quando lo scettico ostinerassi a dirsi incapace di decidere ed affermare una qualsiasi verità, dubitando di non passar la vita in mezzo a perpetue illusioni, e credendo che alle modificazioni del suo senso potrebbero non corrispondere effettive realtà, al certo basterebbe, senza proseguire disputazioni già troppo esauste, fondandosi sul comun sentire degli uomini, ricordargli che nella vita sociale vengono amaramente compianti quali esseri infelicissimi, e spesse fiate relegati fuori di ogni umano consorzio, quegli sciagurati, nei quali il sentimento della realtà si è fatto ottuso al segno di lasciargli illudere perpetuamente dalla loro subbiettività, e di toglier loro il potere di distinguere le proprie fantasticazioni dalle vere ed effettive impressioni destate in essi dagli obbietti esterni.

Imperocchè quei sofismi vengono ad ogni passo contrad-

Digitized by Google

detti da tutte le operazioni umane, tanto da quelle che di per sè e fuori d'ogni previo consiglio si producono, che da quelle che sono effetto di meditate deliberazioni. Non potrebbe la mente umana concepire una favella, che si accordasse colle dottrine scettiche o materialistiche: ad ogn'istante occorrerebbe *il sustantivo*, quel sostegno indivisibile d'infinite qualificazioni, la cui serie, anche completissima, mai giungerebbe ad esaurire *l'idea sostanziale*, che lo costituisce; sovverrebbe *la persona* con un carattere ancor più determinato di sostanziale indivisibilità, ed incontrerebbesi *il verbo* ad esprimere l'azione indeterminata, assoluta, ed a significare un concetto, al quale non possono giungere le percezioni dei sensi. Nè può ugualmente concepirsi l'esistenza di un qualsiasi compagnevol consorzio, che non rispetti diritti ed obbligazioni, e del pari non v'ha scettico alcuno, che ogni giorno, e le mille volte, non riconosca quelle medesime realtà da lui come mere illusioni rigettate quando s'immerge nelle filosofiche considerazioni. Perciò racchiude un senso profondissimo, un'alta ed utilissima verità quel motto del Vico, per cui egli vuole che il romano Giureconsulto imbevuto della dottrina da lui insegnata, pervenga a quella *costanza*, a quella salda e perfetta *coerenza*, a cui aspirava il greco Sapiente, cioè ALLA PIENA CONCORDANZA DELLE SENTENZE DELL'INTELLETTO, E DELLE DETERMINAZIONI DELLA VOLONTÀ.

La denominazione di *Circolo*, usata dal Vico a significare le successive evoluzioni dell'umana civiltà, ha dato luogo a gravissimi sbagli, facendo accusare il nostro filosofo, cosa in vero stranissima, di aver disconosciuta l'umana per-

Digitized by Google

fettibilità, e di aver creduto che il genere umano non giungesse ad uno stato più perfetto, che per tosto abbandonarlo, ricadendo per una nuova barbarie al punto istesso donde si era mosso. Ma il Vico ha usato il vocabolo *circolo* nel preciso suo senso geometrico; imperocchè il *circolo* non è una curva, ma è bensì lo spazio contenuto dalla linea che lo circonda. Per un' abusione di parole vien dato comunemente il nome di *circolo* a ciò che, rigorosamente parlando, dovrebbe nominarsi *circonferenza di circolo*, e questa, non il circolo, fa ritorno come tutte le curve chiuse al punto donde s'è dipartita. Laonde con tutta convenienza ha significato il Vico per quel vocabolo la continua espansione dell' umana sociabilità, che operasi per successivi sviluppi, come se partendo da un punto centrale, ella andasse continuamente allargandosi per una serie di circoli concentrici, sempre conservando i proprii originarii caratteri. Ed il Vico compie la sua idea, figurando che le società operino ogni loro evoluzione avendo sempre innanzi agli occhi il prospetto d'Iddio Ottimo Massimo, i cui perfettissimi attributi sono il Tipo da esse assiduamente contemplato. Abbiamo perciò l'Idea la più esatta, la più perfetta dell'umano progresso, e lo vediamo procedere per gradi successivi, sempre conservando le pristine sue condizioni. Ben corrisponde altresì un simil modo di considerare gli sviluppi delle umane società con quelli della natura organica, ove in tutti gli esseri considerati nelle più ampie lor diffusioni sempre ritrovasi il nativo embrione, portato a maggior ampiezza, ma sempre conservando i suoi originarii principii. Persistono in tal modo quelle primitive condizioni, quei principii fondamentali, elemento essenziale e constitutivo di ogni società, e brilla

Digitized by Google

ad ogni istante il TIPO perfettissimo, al quale si rivolgono gli umani voleri.

Vanno adunque sempre allargandosi gli umani consorzi: dalla compagnia del padre, dei figliuoli e dei clienti, i quali formavano *la società famigliare,* venne esteso il consorzio alla compagnia della *Tribù,* della *Gente,* delle famiglie da un medesimo ceppo diramate: ebbersi dipoi *le civili società* composte di parecchie Genti o Tribù, e ristrette per lo più nel recinto di picciole terre.

Queste picciole società rette da proprie leggi, costituirono, ognuna dappersè, un tutto indipendente ed individuo; allargossi di poi quel circolo compagnevole, quando parecchie individue società si ridussero sotto a un comune Imperio. Accomunaronsi pertanto le più essenziali credenze; fecersi comuni le speranze, comuni i sensi dell' umanità, comuni gl' interessi, comuni principii inspirarono le legislazioni, per comuni sforzi compironsi le più utili imprese, e si estesero sempre in più gli obblighi della comune fratellanza. Ed abbiam diritto di sperare che farassi sempre più intima ed efficace la congiunzione spirituale dei popoli inciviliti, in modo da tirarsi addietro poco a poco le civilizzazioni più restíe, le quali sentiransi sempre più sopraffatte dalla natural preminenza delle nazioni più civili ed umane, quella cioè che risulta dalla maggior sapienza e dal più alto sentimento dell' unità degli umani interessi.

Una differenza essenzialissima sussiste tuttavia tra il modo onde intende il Vico l'umano *progresso,* alle effettive condizioni delle umane società conformandosi, e quello ond' esso in forma tanto arbitraria e sconnessa si presenta alle menti di coloro, che lo vanno comunemente predicando. Abbiam

Digitized by Google

veduto come *il progresso* rappresenti pel Vico una perpetua evoluzione, che gradatamente si compie con effetti sempre maggiori e più atti a crescere la somma dei sociali vantaggi, ma coll' assoluta necessità di riprodurre costantemente gli originali principii, elementi incancellabili della sociabilità, fondamentali condizioni di ogni umana compagnia. Ma quel grande concetto presentasi per lo più alle menti inavvertite, come un andamento tutto meccanico, ove il solo tempo collega i passi susseguenti con quelli che gli han preceduti, senza alcuna intima, propria ed organica dipendenza e collegazione. Il Vico ci mostra le umane società intente a contemplare un Tipo di assoluta perfezione, verso il quale sono sempre dirette le loro operazioni, ed afferma l'esistenza di leggi primordiali insíte negli animi umani, le quali sempre si sviluppano e sempre sussistono. Ma a coloro che si attengono alla volgare nozione di quell'indefinito progresso, appariscono gli uomini inoltrantisi, privi di direzione, in una oscura e sconosciuta via; oltrechè l' equivocità dei vocaboli induce a far tenere per miglioramento ogni passo novellamente percorso, anche quando egli conduce a rovinare. Quindi non avrebbe più luogo la prudenza; più non tratterrebbero le morali obbligazioni; la condotta dei più importanti negozi sarebbe abbandonata alla sconsigliata ventura, seguendo i ciechi impulsi degl' imprudenti e dei malvagi. Di più, ogni fatto dei nostri antecessori viene, in forza di un tal concetto, considerato sotto un aspetto spregevole, e la bisogna compitasi jeri giudicasi disennata rispetto a quella dell'indomani. Mentre al contrario colla formola del Vico rimane reverenda la memoria dei nostri maggiori, perchè ritroviamo nelle loro creazioni l' identità dei

Digitized by Google

fondamentali principii da noi rispettati, reputandoci in dovere di condurle a maggior estensione, ed a miglior efficacia.

La religiosa reverenza dei maggiori ci occorre ad ogni passo nelle umane tradizioni, ed abbiam veduto che dessa nulla toglieva alla rapidità e all' importanza delle civili transformazioni. Ma oggi giorno in mezzo alle volgarissime declamazioni, che in tutta Europa van smisuratamente celebrando le presenti condizioni, in nome del moderno *progresso* è tenuta in nessun conto l' antichità, e sono neglette ed anche spregiate le nobili discipline, alimento di quegli uomini eccelsi, che fiorirono nei tempi ove la civiltà italiana si diffuse con tanto splendore per tutta Europa. A dispetto dell' universal costume dell' umanità, fansi contennevoli i padri; laonde non deve recar sorpresa, se i giovani alunni, che ancor siedono sulle panche delle pubbliche scuole, arrogansi il diritto d' intervenire ad ogni occorrenza con romorose dimostrazioni. Non però son più rapidi e decisivi i veri miglioramenti; non si abbassano pertanto le barriere, che dividono i diversi ordini civili; non prorompono perciò gli affetti della universal fratellanza, e ben di rado ed a malo stento rivolgonsi le menti alle miserie della classe più numerosa ed ai mezzi di mitigarle o di esaurirne le fonti. I vecchi abusi trovano sempre vigili i loro acerrimi difensori, ed ogni qualvolta un prudente e savio governo introduce effettivi miglioramenti, quei medesimi, che s' intitolano adoratori del Progresso, contrastano a tutta possa ai più benefici provvedimenti.

Nei primi capitoli del presente libro, a quei sovraccen-

Digitized by Google

nati principii, fondamento di ogni civil società, appoggiossi il Vico per dedurne leggi universalissime da poter applicarsi all'intiera Repubblica del genere umano, alla qual deduzione egli contrappose, nel seguito dell'Opera, la storica serie dei successivi sviluppi dell'umana sociabilità, mostrando come la divina Provvidenza abbia per evoluzioni sempre più ampie condotto gli uomini a raggiungere quelle leggi istesse da lui idealmente dimostrate.

E qui giova avvertire che lo studio dei fatti, consigliato dal Vico come il vero metodo da seguirsi nelle filosofiche e politiche ricerche, non esclude in alcun modo la legittimità della qui ricordata deduzione. Imperocchè quando non arbitrariamente, ma dagli stessi fatti viene la mente a raccogliere quelle verità, elementi essenzialissimi della sociabilità, ella può con tutta sicurezza ritrarne per continuate deduzioni le massime particolari atte ad ogni speciale applicazione, e formarne uno scientifico sistema. Ma deve un tal sistema, il riportato esempio del nostro Filosofo seguitando, reggere in ogni sua parte al perpetuo cimento della disamina dei fatti, ai quali, s'esso esattamente avrà corrisposto, avrassi la prova che ne sono legittime le conseguenze, e che non venne introdotto in esso verun arbitrario elemento.

Nei suoi primi capitoli adunque, e quelle ideali leggi esponendo, il nostro Vico proclama ogni più alta ed utile verità, sia rispetto ai doveri della privata coscienza, com'eziandio a quelli che han riguardo alla vita sociale. Egli proclama *esistere tra gli uomini una constitutiva uguaglianza derivata da Dio, unico principio da cui procede il genere umano;* e vuole che *l'uomo sia fatto per comunicare sociabilmente la verità, e per accomunare le utilità.* E trat-

Digitized by Google

tando del modo con cui debbansi accomunare le utilità, egli riproduce la teoria di Aristotile *sulla Giustizia distributiva e commutativa* (Etica Nicom. Lib. V, c. 6, 7 e 8), importante argomento, cui tenteremo dilucidare con una Nota speciale (1).

Passando al Gius penale, egli tutto lo fonda sovra l'effetto prodotto dalla colpa nella coscienza del delinquente, e sulla personale infelicità, ch' egli per essa si è direttamente preparata: avvertendo essere una l'origine dei due vocaboli *pœna* e *pœnitere*, ed in tal guisa indicando che nel pentimento consiste l' essenzial carattere di ogni penalità. Pertanto non dimentica il Vico voler spesse volte le condizioni della civil società che intervenga la pubblica Podestà ad imporre i gastighi, ed a proporzionargli agli occorsi delitti.

Alla vita sociale corrispondono, secondo il Vico, assoluti doveri di continua cooperazione, di reciproca assistenza e di stretta fratellanza, i quali direttamente derivano dal fatto stesso del compagnevol consorzio, e dagl' infiniti benefizi, che ne raccolgono coloro che ne sono partecipi. Sono adunque strettissimi i vincoli della cittadinanza, nè hanno alcun limite i mutui doveri dei cittadini, non meno che quelli che gli obbligano inverso la patria comune. Non poco dissentono da questi principii le idee di alcuni moderni, che riguardano ogni singolo cittadino come un centro proprio ed indipendente, e limitano strettamente i patrii doveri escludendo quasi del tutto i mutui congiuntivi ufficii dei cittadini, o non lasciandogli sussistere che come conse-

(1) Vedi la nota alla pagina 309.

Digitized by Google

guenze di doveri religiosi indipendenti dalle cittadinesche ragioni. Cotali teorie sono in gran parte provenute dagl'Inglesi, nazione presso la quale le sociali condizioni non poco si scostano da quelle delle altre società europee. Per ricordarne con un esempio l' essenzial differenza, ritrovansi presso agl' Inglesi le parocchie tra sè divise e non congiunte dal legame del *Comune,* non esistendo in quel colto e potente popolo fra gli abitatori di una città quel particolar legame, che gli fa partecipare ad una vita *comunale,* da cui risultano comuni carichi e comuni vantaggi. A siffatti costumi d' isolamento e d' individua indipendenza, non è meraviglia che corrispondano le politiche teorie; ma queste, la Dio mercè, malamente allignerebbero nelle contrade ove i molti avanzi dell' antica civiltà hanno impresso profondamente l'uso ed il bisogno di più stretti consorzi.

Passando il nostro Vico ad esaminare lo sviluppo istorico delle società, egli ad ogni passo fa riconoscere quali politici elementi meglio concorrano, e quali maggiormente contrastino all' universale miglioramento, offrendoci profonde analisi, che ci fan penetrare gl' intrinsechi elementi delle varie forme dei politici governi. La lotta perpetua del Patriziato e delle Plebi, accuratamente studiata nelle Romane storie, gli presenta l' azione simultanea di due contrastanti forze inerenti in ogni umana società, e condizione assoluta di ogni socievole progresso. Quegli elementi inimici vengono nondimeno condotti tutto giorno dalla forza istessa delle cose ad andare operativamente congiunti, e scendono di continuo a pacati e comuni accordi. Imperocchè gli assoluti contrasti, le irremediabili opposizioni incontransi soltanto nel campo della teoria; ma nella realtà, ad ogni istante

Digitized by Google

ci occorrono le composizioni, e gli accordi, mostrandoci il mondo sociale, come quello della natura, ad ogni ora equilibrate le forze opposte per l'azione di una forza superiore, che le congiunge e le rivolge a compire insieme un' opera comune. Per lo più basta il sentimento del comun bisogno a produrre i necessarii e comuni consensi delle varie classi della Società, ma sopravvenendo profondi e straordinarii dissidii, ad essi pon fine l'azione energica della pubblica Podestà, fattasi per universal volere ed a comune salvezza giudice ed arbitra suprema delle civili discordie.

Niuno, a nostra sentenza, ha più profondamente del Vico dimostrato la propria natura, le ingenite tendenze del patriziato. Egli ci fa vedere che incominciarono i patrizi coll'essere imbevuti della persuasione di una lor *naturale ed effettiva superiorità* sovra i plebei. I romani patrizi tenevansi per figli degli Dei, ed anzi per Dei mortali, e quindi ostinatamente respingevano i plebei da ogni comunicanza delle religioni, dei connubii, dei pubblici comandi, e delle civili ragioni. Erano *Viri* i patrizi, eran *uomini* i plebei. E qui giova osservare che s'era dei patrizi la *Virtù* (Virtus), la qualità di *Viri*, simbolo delle violenti disposizioni più atte a difendere la loro assoluta preminenza, dai *plebei* fu originato il nome dell' *Umanità (Humanitas)*, rimasto ancor oggi a significare i sensi più larghi della reciproca amorevolezza e dell' universal fratellanza.

Vuole il patriziato la stretta osservanza d' immobili costumanze, invocando la reverenza dovuta a leggi consagratissime, a fine di mantenere il gius antico, espressione della sua preminenza. Richiede la plebe l' ugual Ragione, l' *Equità*, perciò fondandosi sovra i principii del gius naturale, che

Digitized by Google

più ampio ed umano oltrepassa la legge effettiva sotto il cui impero non trovan luogo i nuovi bisogni.

La *Legge Agraria* è, secondo il Vico, un fatto di remotissima antichità, che ha preceduto ogni altro politico provvedimento, ed è perfino anteriore alla fondazione delle politiche società. Imperocchè fino dai tempi remotissimi, quando la Società era ristretta all'unione delle originarie Tribù composte delle famiglie da un medesimo ceppo diramate (*le Genti Maggiori*), a quel provvedimento bisognò che ricorressero i Padri, per ricondurre i clienti, colla concessione di più miti ed eque condizioni, a ripigliare le opere cui avevano tralasciate, perchè più comportar non potevano la gravezza delle pristine ragioni. Ci ricorda egli altresì essersi rinnovato quel conflitto ogni qual volta più non volevano le plebi assoggettarsi alle condizioni imposte dall'avarizia dei patrizi, nè mai essersi pacati quei contrasti, se non coll' allargarsi quelle condizioni e migliorarsi lo stato delle plebi.

Le ragioni che sussistono tra coloro a cui tocca la materiale esecuzione del lavoro, e quelli che lor son preposti, o per ereditarii diritti, o perchè ad essi appartiene l' intellettual direzione delle opere, vengono determinate quotidianamente in modo spontaneo e pacatissimo (come lo abbiamo accennato parlando delle reciproche condizioni dei varii ordini sociali). Occorrono pur talvolta circostanze dove, o per ostinarsi la classe superiore a ributtare eque e moderate richieste, o per essere i lavoratori incitati da spiriti malvoglienti e faziosi, sorgano accanitissimi i contrasti, e ne conseguitino pericolose turbolenze. La pubblica Podestà dimostrandosi, com' è naturale suo ufficio, provveditrice dell' universale interesse, scansa per lo più

Digitized by Google

i mali effetti di simili umori, col mantener vivi gl' impulsi della pubblica attività, per la quale crescono ognora i procacci, e per essi la retribuzione delle opere. E occorrendo talvolta in un determinato luogo, o sovra una speciale industria, un qualche particolare sconcerto, ne riesce facile l'allievamento, quando i sofferti danni vengono direttamente ripartiti sovra tutte le parti del corpo sociale, nè in altro modo potrebbe riuscir men sensibile all'universale quel danno particolare che tosto o tardi sovra tutti si riversa, tanto è intima la congiunzione del corpo sociale, e tanto son consentanee tutte le parti di esso. Senza che le più volte gli opportuni impulsi ed i savi provvedimenti bastano dappersè a ridurre le cose alla consueta e regolare lor condizione.

Vuolsi pertanto ammirare la sagacità del Vico per aver penetrato la somma gravità di quell' argomento, preponendolo ad ogni qualsiasi politica considerazione. Perchè non ha saldi fondamenti un politico stato, se non si fonda sugli interessi delle classi più numerose, ed è sopratutto da considerare la condizione degli agricoltori in quelle contrade, ove i villici ancor si dibattono contro le peggiori conseguenze del sistema feudale. A tale erano, prima del 1789, i coltivatori francesi, nè si appagarono che quando ebbero ottenuto il dominio di una parte ragguardevole dei poderi.

Alle cose Romane ritornando, l' acerbità delle prime leggi contro i debitori, l' ostinazione colla quale le difesero i patrizi, come facevano altresì per ogni lor particolar vantaggio, le arti occulte, con cui cercavano di attraversare ai plebei ogni via alla ricchezza, le usucapioni e le mille forme dell'aristocratica prepotenza, per le quali facevasi incertissima

Digitized by Google

la possessione dei fondi dei plebei; la misteriosa ed incerta Giurisprudenza, tutto quel complesso di pretensioni e di fatti, arti perpetue delle aristocrazie, trovansi esposte dal nostro Vico con grande profondità. E sono da notarsi queste sue parole. « Per altro le leggi di Gius privato fatte » durante la libera Repubblica, sono quasi tutte *Tribunizie*, » e tutte favoreggiavano le popolari ragioni, perchè *egli è* » *costume dei deboli di richiedere contro ai potenti l' ugual* » *Ragione, com' egli è voto comune dei potenti che non v' ab-* » *biano leggi.* E perciò dobbiamo tenere per massima co- » stante e regolatrice che LE LEGGI TRIBUNIZIE SONO SEMPRE » INCITATE DA UNA QUALCHE INGIUSTIZIA DEI POTENTI, O FURON » FATTE PER ATTRAVERSARE UNA QUALCHE INIMICA ED OCCULTA » MENA DELLA POTENZA ».

Laonde le classi che trovansi poste in un grado d' inferiorità vogliono giungere, a grado a grado, a farsi partecipi dei sociali vantaggi. Nulla ciò toglierebbe ai Patrizi, i quali anzi raccolgono ogni buon frutto della migliorata condizione del popolo, mentre ridonda in grave lor nocumento ogni suo discapito. Ma ella è essenza dello spirito dei Patrizi di non fare alcun conto perfino della propria utilità, quando non è dessa di esclusiva lor pertinenza. Che che vogliansi gli sprezzatori delle umane ragioni, la Società, dagli alti agl' infimi gradi, forma come una lunga catena, che tutti ci stringe, nè può da alcuno essere disserrata. In ogni singolo rifulge lo stato dell' universale, e cresce ogni individual potenza con quella di tutti. Tanto possono i capitani, quanto valgono i militi; e coloro, che son preposti a dirigere od a governare le utili opere d' una società, tanto più onore, tanto maggior profitto ne raccolgono, quanto

Digitized by Google

in quelli che gli assecondano son maggiori l'industria ed il buon volere. Questi più si dispiegano colà donde son discacciate l'ignoranza e la povertà, e dove tutti, grandi e piccioli, sono a tal grado pervenuti, che si sentano FIGLI TUTTI D'UN SOLO RISCATTO, e tutti partecipi dei doni d'Iddio, quelli dell'animo, come quelli del corpo. Ci ricorda il Vico aver detto Socrate *ch' è la scienza una virtù, e ch' è l' ignoranza d' ogni colpa cagione.* A ciò puossi aggiungere con verità essere il mal volere e l'ignoranza (ed è pure effetto d'ignoranza il mal volere) la vera ed effettiva cagione della povertà, mentre il buon volere col riunire gli sforzi, la scienza coll'ordinargli e dirigergli, aprono fonti perenni d'ogni più abbondante ricchezza.

Le Società politiche essendo istoricamente le une dalle altre provenute, e rimontando i lor primi passi a tempi anteriori alle storiche tradizioni, non possono le loro origini dar luogo a fondate ricerche. Ma osservò il nostro Vico che anche nei tempi storici si son costituite nuove politiche società, ed eziandio in tempi modernissimi, e che queste posson dar luogo a considerazioni, le quali confermano i principii da lui ritrovati. Tali sono quelle nuove politiche società, che spontaneamente si formano, quando, per ostare ad un comun pericolo, riunisconsi alcuni pubblici Governi, e congiungendo le comuni forze formano con nuove e più estese ragioni un nuovo corpo politico. Ad esempio di tali collegazioni, egli cita nella storia antica la Lega degli Achei, e nei tempi moderni quelle delle Repubbliche Svizzere e degli Stati Uniti d'Olanda. A queste

Digitized by Google

ravvicina egli eziandio le leghe e le alleanze a fin di guerra conchiuse, le quali danno pur luogo a nuovi caratteri di comando e di ubbidienza. Pochi sviluppi furon dati dal Vico a quell' incominciato studio, dal quale senz' alcun dubbio gravissime conseguenze avrebb' egli dedotte; nè di ciò maraviglieremo, pensando che il Vico scriveva in Napoli, e sotto al sospettosissimo governo dei Vice-re spagnuoli, uno dei peggiori del mondo.

Ed invero sarebbe cosa desiderabile in quell' ordine d' idee continuando, che le politiche considerazioni si rivolgessero eziandio allo studio di quei molti compagnevoli consorzi, che vengono a prodursi quando alcuni uomini riuniscono i loro sforzi per proseguire un qualche comun vantaggio, o per opporsi ad un sovrastante pericolo, cui non potrebbero in altro modo sfuggire.

Anche in mezzo a quelle particolari società, a quelle speciali compagnie, dispiegasi liberamente la natura sociale dell' uomo, e vedonsi sorgere in esse, in modo tutto spontaneo, quelle forme di reciproca dipendenza che meglio al comune interesse si confanno. Ed, a nostra sentenza, se quelle spontanee forme fossero studiosamente considerate, non poco allargherebbesi il campo delle politiche osservazioni, state finora ristrette alle sole forme dei politici governi, la cui fallace identità ricopre spesse volte condizioni diversissime. Al genere qui accennato possono riferirsi quegli straordinari consorzi, che formansi tra i militi, quando stretti di assedio, o lontani dai patrii soccorsi, e privi di ogni esterna assistenza, fondano ogni lor speranza sulla propria virtù; tali sono eziandio le imprese marinaresche, le condotte per lunghi e perigliosi viaggi, le compagnie dei mercatanti, ed altre in-

Digitized by Google

numerevoli. E forse chi attentamente disaminasse le ragioni che in simili consorzi si stabiliscono, ricoglierebbe elementi preziosissimi, che non picciolo ajuto somministrerebbero a chi volesse rintracciare le leggi generali e necessarie alle quali viene ad ubbidire ogni manifestazione dell' umana sociabilità; applicando allo studio dei civili governi quelle deduzioni più generali, sarebbero da rigettare quelle forme politiche che troppo ad esse contrastassero, e che perciò apparirebbero esser prodotte dall' arbitrarietà e dall' artifizio. Imperocchè le Società politiche non differiscono genericamente dalle altre sociali congiunzioni, nelle quali dispiegasi la natura compagnevole dell' uomo, essendo soltanto di tutte le più ampie, e quelle che, per abbracciare l'universalità degli umani interessi e delle umane ragioni, più posson contribuire all' umana felicità. Laonde se quelle forme son migliori, che più sono alla natura umana consentanee, troveremo dover meglio ad essa corrispondere quelle condizioni della reciproca subordinazione, che si producono più spontaneamente, e con più d' indipendenza da ogni teoretica presunzione. E qui ci occorrono quei due elementi, che ritrovansi in ogni espansione dell'umana attività: la *natura* e l'*arte*, la *spontaneità* e l' *artifizio*, le vive, naturali e feconde creazioni dell' *animo*, le riflesse, artifiziali e sterili combinazioni della *mente*, il che ci riconduce ai principii metafisici, cui abbiamo dianzi esaminati, intorno all' azione reciproca della facoltà creatrice, ch' è nell' uomo sovrana, e della mente, ch' è l' elemento puramente ordinatore delle creazioni di essa.

E forse fin d' ora le ragioni dei surriferiti speciali consorzi considerando, potrebbesi ritrarne alcune condizioni di non dubbia generalità: L' UNITÀ, *la libertà e la piena im-*

Digitized by Google

putabilità del COMANDO; il CONSIGLIO, *il consultivo concorso, dei più prudenti e dei più autorizzati fra i compagni; l'* UBBIDIENZA *volentiermente* CONSENTITA *e mantenuta dalla general* CONFIDANZA.

Due sommi italiani, il Macchiavelli ed il Vico, fecero delle romane storie il subbietto delle loro meditazioni, e sovr' esse fondarono la lor politica dottrina; ognun d' essi un altro metodo seguendo e proponendosi un fine diversissimo. Entrambi primi s' introdussero nella via da essi gloriosamente percorsa, e procurarono all' Italia il vanto di aver creata la politica filosofia, per avere l' uno e l' altro rischiarato ambo gli aspetti di essa con nuova e splendidissima luce. Imperocchè due sono gli elementi, che nei fatti politici si offrono alla meditazione del filosofo: da una parte l' uomo; dall' altra la concatenata serie dei fatti storici. L' uomo dispiega la sua attività in mezzo al conflitto degli avvenimenti, e gli modifica in un modo o provvido, o disastroso, riuscendo utile e benefico s' egli mostrasi giusto, prudente ed animoso; disutile e nocivo se ingiusto, temerario e dappoco. Adunque le virtù politiche ed i vizi, che a quelle si contrappongono, possono essere in sè stesse considerate, ed allora offresi la storia come il campo ove dispiegansi le libere tendenze dell' umana attività. Di tal natura furono le considerazioni, a cui si rivolse il luminoso ed acutissimo ingegno del Macchiavelli, e ricolse una dottrina, che non sarà mai lodata a sufficienza, purchè si voglia tralasciare alcuni suoi speciali concetti, cagionati dai suoi tempi confusi e travagliatissimi.

Appare, dall' altra banda, il modo con cui le forze insite nella società umana vengono successivamente a svilupparsi

Digitized by Google

per tutte le fasi delle sue progressive evoluzioni. Ed a ciò rivolgendo il Vico il suo genio incomparabile, tutto si diede a penetrare le naturali condizioni del viver sociale, ricercando l'intimo spirito degli Ordini, delle instituzioni, delle leggi, studiandone le necessarie transformazioni, ed in quei fatti collettivi rinvenendo una prepotente invincibil forza, contro alla quale indarno vogliono contrastare le individue volontà.

E chi considererà attentamente questi due aspetti della Storia riflettendo alla dualità qui brevissimamente accennata, ravviserà in quell' argomento il perpetuo problema dell' esistenza del libero arbitrio dell' uomo, di fronte all' immutabilità degli eterni dettami d' Iddio, perpetua antitesi, i cui ambo contrarii termini sono in modo ugualmente assoluto ed invincibile creduti e confermati dall' umana coscienza e dal comun sentire di tutti, ad entrambi appoggiandosi fermissimamente le universali istintive credenze. Inconcussa pertanto rimane nell' animo umano la doppia credenza dell' azione esercitata dalla Provvidenza divina sul governo dell' umanità, e della piena libertà, colla quale l' uomo concorre a secondarla, od imprende audacemente di combatterla. Imperocchè la legge del dovere, dalla mano di Dio profondamente impressa nell' animo dell' uomo, non può non armoniosamente corrispondere colla legge che governa lo sviluppo del genere umano, benchè non valga la mente umana a scernere chiaramente la corrispondenza e la congiunzione di questo doppio aspetto del Fas divino.

Laonde quelle virtù, che sono all' uomo di guida in mezzo al tumulto degli avvenimenti, di gran passo lo con-

Digitized by Google

ducono a secondare liberamente i generali decreti della Provvidenza. Coloro adunque, che preposti al governo dei Popoli procedono in ogni lor operazione seguendo i lumi della lor coscienza, all'uopo dimostrandosi giusti, prudenti ed animosi, vedono ogni lor retto consiglio favorito ed aiutato dalla forza istessa delle cose, d'ora in ora crescendo nelle lor mani la possa, e ad essi d'ogni parte concorrendo i consensi e gli aiuti. Ai quali contrastando i malvagi, veggono ammucchiarsi d'ogn'intorno gli ostacoli, sollevarsi le resistenze, ed ogni forza giacere nelle lor mani inoperosa od impotente; quando però non avvenga che, tratti dal proprio lor interesse a favorire le utili e necessarie tendenze, essi, per usare le parole del Vico, concorrano inconscienti ai consigli della Provvidenza, la quale, come dice magnificamente S. Agostino, VOLENTES DUCIT, NOLENTES TRAHIT, blandamente conduce chi seguita volenteroso la via da Lei tracciata, e violentemente trascina chiunque imprende di resistere ai suoi Decreti.

Parigi, addì 31 agosto 1865.

Digitized by Google

DELL' UNICO PRINCIPIO

E

DELL' UNICO FINE

DEL

DIRITTO UNIVERSALE

INDIRIZZATO AL CHIARISSIMO UOMO

D. FRANCESCO VENTURA

REGIO CONSIGLIERE

ED UNO DEI DUE INQUISITORI DI GIUSTIZIA

Digitized by Google

Attico. Tu credi adunque che non dall'Editto del Pretore, come usasi per lo più al presente, nè dalle XII Tavole, come lo facevano i nostri antecessori, ma bensì più addentro e dalla INTIMA FILOSOFIA abbiasi a ritrarre la scienza giuridica?

Cic. *lib. I delle Leggi.*

Atticus. *Non ergo a Praetoris Edicto, ut plerique nunc, neque a XII Tabulis, ut superiores, sed penitus et* INTIMA PHILOSOPHIA *hauriendam Iuris disciplinam putas?*

Cic. lib. I de Legib.

Digitized by Google

PROLOQUIO DELL' OPERA

Sei mesi son già decorsi, dacchè, o FRANCESCO VENTURA, favorito dalla vostra presenza, ed attorniato da buon numero di uomini e dotti e prestantissimi, io mi arrischiai ad esporre con pubblico discorso l'argomento del presente lavoro, ch'io vo, da ben venti due anni assiduamente meditando, volendo in esso proporre l'UNICO PRINCIPIO che forma il constitutivo fondamento di ogni dimostrata cognizione delle cose divine ed umane. Ed a guisa di quel dipintore, che stavasi appiattato ad ascoltare ciò che altri dicesse dell'opera sua, a quel cimento mi esposi per volere anch'io conoscere qual giudizio farebbero i dottissimi miei uditori di un'impresa stata già tante volte senz'alcun frutto tentata da uomini virtuosissimi. Quando ebbe fine la mia Dissertazione,

OCCASIONE DELLO SCRIVERE.

DE OPERE PROLOQUIUM

Cum sex ante mensibus Dissertationem publice haberem, cui cum satis multis aliis doctissimis atque amplissimis viris te habui, FRANCISCE VENTURA, *in corona, eâque operis argumentum duos supra viginti annos mecum animo versati proponerem de* UNO PRINCIPIO *in quo universa divinarum atque humanarum rerum notitia demonstrata constaret; id egi, ut de re a tot tantisque viris frustra tentata, uti pictor ille sub pergula, a doctis hominibus ecquaenam fierent judicia, sciscitarer. Quod postquam disserui, amplissimus vir, Cajetanus Ar-*

SCRIBENDI OCCASIO.

Digitized by Google

Gaetano Argenzio, vostro Zio materno, Presidente del Consiglio Napoletano, uomo la cui sola ricordanza agguaglia ogni amplissima lode, ch'è impareggiabile per la memoria, l'ingegno ed il giudizio, versatissimo nelle greche e latine lettere, celebrato per la molta lettura, i profondi concetti e lo scrivere elegantissimo, che nella divina ed umana ragione, e pubblica e privata, avanza di scienza ed avvedutezza ogni altro giureconsulto dell'età nostra, quell'uomo in somma, egregio e singolare, apertamente in mezzo ai miei uditori dichiarò, che nel mio Discorso io aveva dimostrato le parti dell'oratore, del filosofo e del giureconsulto. Nè cosa alcuna poteva essermi più gradita, perchè difatti con ogni mio studio io aveva procurato di apparire con quel triplice aspetto, volendo però che la filologia, principale ornamento dell'arte oratoria, fosse alla filosofia sottoposta, ed ogni cosa pesando alla rigorosa bilancia della Filosofia avanti di giovarmene per fondare i principii della giurisprudenza. Ed appresso, venni a casa vostra a visitarvi, come ciò ben sovente mi accade, spintovi allora dalla brama di rendervi le dovute grazie non solo della sofferenza da voi avuta nello stare tutt'un'ora il mio discorso benignamente ascoltando, ma dell'assidua attenzione eziandio che vi compiaceste prestare alle cose da me trattate. Ivi, nel ragionar meco delle cose da me proposte, novella prova faceste di quel consiglio acutissimo, col quale solete dimostrarvi nel Foro delle più dubbie cause sagacissimo conoscitore, e nella vostra casa, in mezzo agli uomini sapientissimi che la frequentano, savio e giudizioso scernitore delle cose

gentius, Consilii Neapolitani Praeses, Avunculus tuus, quem appellare, laudasse sat est, virum memoriâ, ingenio, judicio, singularem, in graecis latinisque literis adprime versatum, lectione, meditatione, stylo multissimum, et omnis divini atque humani juris, publici privatique tum scientia, tum solertia nostrae memoriae facile principem, id judicium palam omnibus protulit, me super eo argumento disseruisse, uti oratorem, philosophum et jurisconsultum oportebat; quo nullum sane aliud evenire mihi optatius poterat: namque ea ipsa tria omnino praestare conatus eram, ut philologiâm, qua oratores ornantur maxime, philosophiae submitterem, ejusque severâ trutinâ expenderem, eaque ratione Jurisprudentiae Principia statuminarem. Deinde, quum domum tuam veni (soleo enim saepe), sed tum maxime officii caussâ, ut tibi gratias agerem, nedum quod aequo animo, sed attentissimo quoque me perpetuam illam horam disserentem audiveras; tu illo acri judicio, quo et aequitatis summe ancipitis momenta in foro exactissime pensas, et inter sermones, quos cum doctissimis hujus Civitatis viris, qui tuam frequentant domum, de argumentis sive amoeniorum, sive adeo severiorum disciplinarum institutos habes, vera, digna, utilia rerum sa-

Digitized by Google

più vere e più degne, che maggiormente in quegli amichevoli colloquii risaltano, fra i tanti argomenti, che vanno di continuo succedendosi, ora piacevoli ed ameni, ora gravi e severi. Voi dunque mi ammoniste ch' io dovessi accingermi a dirozzare e forbire l'incominciato lavoro, compiendolo siccome lo vuole la propria natura delle trattate verità, le quali quando sono disposte nell'ordine dovuto, sembrano l'una dall'altra naturalmente derivare; e di più aggiungeste, che da quei principii, dai quali, al dir vostro, io già tante cose di divina ed umana erudizione e vere e nuove aveva dedotte, altre innumerevoli conseguenze all'occhio della vostra mente si affacciavano, le quali non erano per anco da me nè prevedute, nè sospettate. E perciò, fondatomi sul giudizio del vostro prestantissimo zio, e spinto dall'autorità vostra, che tanto vale appo di me, non meno per la vostra dottrina e degnità, che pei ricevuti benefici, mi risolvei a trattare l'impreso argomento con maggior profondità ed estensione, e ad indirizzare a voi il mio lavoro.

CAGIONI DELLO SCRIVERE.

Nella giurisprudenza vanno sempre congiunte la ragione e l'autorità, e nell'applicare le leggi ai fatti, vuolsi d'entrambe tenere ugual conto. Consiste la ragione nella necessaria naturale concatenazione delle verità, siccome deriva l'autorità dal volere del legislatore. La filosofia ricerca le cagioni necessarie delle cose; la storia ci fa conoscere i varii e successivi voleri; adunque tre sono le parti che concorrono a costituire la giurisprudenza: la filosofia, la storia, ed una certa arte di accomodare ingegnosamente il diritto ai fatti.

pientissime discernis ac judicas; me admonuisti, ut incoeptum opus erudirem expoliremque: etenim ex ipsa verorum natura, quae si rite et ordine disponantur, alia seruntur ex aliis; te jam ante animo prospicere affirmabas, ex iisdem principiis, quibus me tam multa et nova et vera de divinae et humanae eruditionis scientia confecisse dicebas, innumera et vera et nova sequutura, quae ne ipse quidem suspicari, nedum providere unquam possem. Quapropter amplissimi Avunculi tui judicio confirmatus, tua auctoritate, qua apud me et doctrina et dignitate et beneficiis plurimum potes, impulsus, de eo argumento altius latiusque ad te scribere statui.

SCRIBENDI CAUSSAE.

Jurisprudentia omnis ratione et auctoritate nixa est: atque ex iis condita jura factis accommodare profitetur: ratio naturae necessitate, auctoritas jubentium voluntate constat: philosophia necessarias rerum caussas vestigat: historia voluntatis est testis: itaque jurisprudentia universa coalescit ex partibus tribus, philosophiâ, historiâ, et quadam propria arte juris ad facta accommodandi.

Digitized by Google

Appo gli Ateniesi, i filosofi insegnavano τὰ πρῶτα, cioè i principii del diritto, e seguivano le massime della loro respettiva setta, allorquando ragionavano della virtù, della giustizia, delle leggi, dello stato, dei doveri del sapiente, le quali cose formano una delle parti della filosofia. È *dottrina civile* la Filosofia quando tratta dello Stato e delle Leggi, ed essa, per mezzo delle altre sue dottrine circa alla virtù ed alla giustizia, viene a raggiungere la *dottrina morale*, di cui sono obbietto le perturbazioni morali ed i loro opportuni rimedii, cioè le virtù, ed i doveri del vivere umano che ne derivano. Amendue vanno comprese nella comune appellazione di *cose umane*, e come il ruscello dalla sorgente deriva, così i principii di quelle dalla *filosofia divina* si dipartono, la quale c' insegna le verità che riguardano a Iddio, all'animo umano, alla mente, vita dell'animo; alla ragione, occhio della mente; alle idee, lume della mente; ed ugualmente ci ammaestra nella verità e nell' eternità delle cose spirituali in modo da assodare e perfezionare la nostra ragione, onde compiutamente realizzare il saldo e grave Esemplare del vero Sapiente. Laonde Aristotile dice a ragione, nelle sue *Etiche*, doversi dalla Filosofia divina ritrarre i principii della dottrina civile; e stabilivano altresì i filosofi che gli argomenti della Metafisica formassero la seconda e più sublime parte della filosofia, dando ad essi il nome distintivo di *cose divine*. La Sapienza adunque abbraccia la cognizione di amendue quelle scienze; perciò ella è diffinita dai fi-

Apud Athenienses τὰ πρῶτα *sive principia juris Philosophi docebant convenienter suis cujusque sectae dogmatis, disserendo de virtute, de justitia, de legibus, de republica, de constantia sapientis; quae una philosophiae pars est: et quatenus agit de republica, de legibus,* doctrina civilis *appellatur, quae per doctrinam de virtute, de justitia, tanquam per surculum, a* doctrina morali *progignitur; quae de animi perturbationibus, earumque remediis, de virtutibus, atque inde profluentibus vitae officiis agit: et tum haec, tum illa* rerum humanarum *appellatione complectebantur; quarum notitia, veluti ex fonte rivus, ex* divina philosophia *defluit, quae de Deo, de animo humano, de animi vita nempe mente, de mentis oculo nimirum ratione, de ejus oculi lumine sive de ideis, earumque rerum omnium veritate atque aeternitate docet ad ipsam rationem perficiendam confirmandamque, unde ipsius constantia sapientis existit. Quare Aristoteles in* Ethicis *doctrinae civilis principia recte ait a divina philosophia esse repetenda: namque haec metaphysices argumenta Philosophi alteram philosophiae partem statuebant, et* rerum divinarum *nomine significabant: ex qua utraque rerum cognitione efflorescit* sapientia, *quae proinde ab*

Digitized by Google

losofi *la cognizione delle cose divine ed umane*, e Platone la nomina con eleganza *la perfezionatrice dell'uomo*, perchè dessa perfeziona ambe le parti dell'uomo interiore, la mente colla verità, l'animo colla virtù, illuminando la prima parte la seconda, e consistendo in entrambe la sapienza. Perciò vengon detti *sapienti* tanto coloro che si danno alla contemplazione delle altissime verità, quanto quelli che con buone leggi fondano gli Stati sulla verità e sulla giustizia, e gli reggono sempre rimirando alla giustizia ed alla verità.

Prammatici erano detti coloro, che possedevano ed insegnavano la storia delle leggi, degl' intervenuti giudizi, e di tutto il diritto positivo dell'Attica.

Non conobbero i Greci l'arte giuridica, ma gli Ateniesi avevano in suo luogo la rettorica, e giovavansene gli Oratori, per trattare acconciamente le cause vertenti sul fatto, le quali sono massimamente oratorie. Ed occorrendo talvolta alcune cause ove fossero implicati principii giuridici, volgevansi gli Oratori ai Filosofi per rintracciarne i principii del diritto, siccome ai Prammatici dirigevansi eziandio, quando era lor mestieri conoscere le leggi e gl'intervenuti giudizi, che ai bisogni delle cause si prestavano; quindi, rivestito il tutto di ogni più splendido ornamento dell' arte rettorica, non era da loro ricercato quel Diritto che più al vero si conformava, ma bensì quello che meglio corrispondeva ai fatti ed al bisogno di ogni singola causa. E perciò Ugo Grozio illustra in gran parte la sua dottrina dell' interpretazione coi precetti dei rettori che trattano *degli stati delle cause*.

ipsis rerum divinarum atque humanarum notitia *definitur, et a Platone eleganter* hominis consummatrix *est appellata, utpote quae ambas hominis interioris partes, mentem veritate, animum virtute perficiat; quarum prior in posteriorem influit, et ex qua utraque constat sapientia; et* sapientes *dicti tum qui altissimarum rerum contemplationi sunt abditi, tum qui virtute et justitia respublicas recte legibus fundant, vel consiliis administrant.*

Qui Pragmatici dicebantur, latarum legum, rerumque judicatarum, omnisque Attici juris conditi tenebant ac tradebant historiam.

Certa autem juris ars Graecis nulla, sed ejus loco Atheniensibus rhetorice fuit, qua Oratores caussas, quae facto constant et oratoriae sunt maxime, propria facultate agebant: quae autem jure continentur, eas ipsi a Philosophis principia juris, a Pragmaticis pro caussarum temporibus leges et res judicatas edocti, ex rhetoricae artis praeceptis ita agebant, ut jus non tam ex vero, quam pro cujusque caussae studio ad facta accommodarent. Quamobrem Hugo Grotius doctrinam de Interpretatione *magna ex parte Rhetorum praeceptis, quae* de statibus caussarum *tradunt, illustrat.*

Digitized by Google

Da simili condizioni di gran lunga si discosta il costume dei Romani. Nei principii della libera Repubblica, l'altezza di animo a cui s'innalzavano i Romani in forza dei saldi lor costumi, disponeva gli animi alle virtuose operazioni con efficacia uguale a quella di una qualsiasi Dottrina morale; la pietà verso la patria, per cui anteponevano il bene della Repubblica ad ogni privato vantaggio, aggiunta alla pratica degli affari dello Stato la quale acquistavasi coll'esercizio di molti e varii civili carichi, compensava la cognizione teorica della civil dottrina, ed il rispetto degli Dei, pel quale, come rettamente lo avverte Plutarco, furono non meno che per la loro possanza celebrati, rispondeva, in quanto alle effettive conseguenze, alla metafisica dei Greci. I patrizi tenevano tra loro segreta la scienza delle leggi, del gius patrio e delle giuridiche costumanze, ed imbevuti eziandio di ogni buon abito del viver discreto e costumato, e avendogli l'esercizio della podestà ammaestrati nella civile prudenza (ciò che teneva lor luogo della teorica cognizione dei principii giuridici), alle occorrenze delle singole cause sapevano adattare ingegnosamente le disposizioni giuridiche, ed in tal maniera nell'unico romano giureconsulto trovavansi congiunti il *Filosofo*, il *Pragmatico*, ed il *Rettorico* dei Greci.

Tiberio Coruncanio fu il primo, che, nella libera Repubblica e poco innanzi alla prima guerra Punica, si desse ad ammaestrare i giovani patrizi nell'arte d'interpretare Ragione *(a)*, e coll'andar del tempo

Longe aliter res se apud Romanos habuit: quibus principio in republica libera animi altitudo, ad quam moribus ipsis erigebantur, pro doctrina morali erat ad virtutis constantiam comparandam; patriae pietas, ex qua rempublicam omnibus privatis rebus habebant potiorem, cum ipsius reipublicae usu conjuncta per multas et varias magistratuum functiones, civilis doctrinae eruditionem pensabat; et Deorum religio, qua ut maxime ita et imperio, uti recte Plutarchus existimat, floruerunt, iis methaphysicen Graecorum reponebat. Patricii legum omnisque patrii juris, morisque eruditionem sibi arcanam servabant: eoque pacto bonis animi artibus imbuti, et in civili prudentia usu reipublicae exculti (quae iis principiorum juris loco erant), iidem ipsi et juris conditi notitiam, et ejus ad caussas accommodandi solertiam habebant, et in uno Jurisconsulto Romano Philosophus, Pragmaticus *et* Rhetor *Graecorum confusi erant.*

Sed in republica libera paullo ante primi belli Punici tempora Tiberius Coruncanius primus juris interpretandi artem patricios juvenes

(a) Nè dopo ch'ebbe incominciato Coruncanio a professare Giurisprudenza, ad altri

Digitized by Google

si produsse la *Giurisprudenza*, la quale fu *dottrina tutta romana*, ignorata dai Greci. La professarono i Romani, non con ambizione oratoria, ma con sapiente gravità; non coll'usare le seduzioni dell'eloquenza, ma col pesare scrupulosamente le minute circostanze dei fatti, e ragguagliargli alla legge con concisa eleganza; *rigida* dimostratasi la Giurisprudenza ai tempi della Repubblica, ove strettamente attenevasi alla Ragion civile, *benigna* in quelli del Principato, nei quali alla Ragion naturale si conformava. I Giureconsulti furono nominati *i Sapienti dei Romani* siccome leggesi nella *Istoria del diritto* di Pomponio; ed i termini adoperati da Ulpiano per diffinire la Giurisprudenza, si adattano perfettamente alla diffinizione della Sapienza, purchè si avverta esserne il senso, appo i Romani, molto più ristretto che presso ai Greci, intendendo i Romani per *cose divine* soltanto le loro cose sacre, cioè le religioni e le cerimonie degli Dei, e principalmente *la Divinazione*, e ristringendo egualmente il senso di *cose umane* alle leggi e costumanze, che presso di loro reggevano le cose non religiose, tanto pubbliche che private; laonde, la Giurisprudenza abbracciava la cognizione di ogni diritto divino ed umano, quale era stato dai Romani determinato ed espresso. A compire la surriferita diffinizione della Giurisprudenza vuolsi aggiungere essere ella *la scienza del Giusto e dell' Ingiusto*, per significi-

docere coepit (1), *et temporis progressu* Jurisprudentia *extitit* doctrina propria Romanorum *Graecis ignota: quam non oratorio ambitu, sed sapienti gravitate, non ullis eloquentiae lenociniis, sed ipsis rerum momentis ad jus quam brevissime et pari elegantia pensitatis*, in republica libera rigidam, *et ex ratione civili*, sub Principatu benignam, *et ex ratione naturali professi sunt: et Jurisconsulti* sapientes Romanorum *appellati, ut apud Pomponium in historia juris; et Jurisprudentia ab Ulpiano* (2) sapientiae *definitione descripta; sed sensu a Graecis longe diverso, utpote quo* rerum divinarum *nomine, res sacrae nempe Deorum religiones et caeremoniae, ac* divinatio *potissimum*, humanarum *autem res profanae tum publicae, tum privatae continentur; ita ut Jurisprudentia sit omnis divini humanique juris a Romanis conditi notitia; addito*

veniva quella dottrina comunicata se non ai figliuoli degli uomini più illustri, come lo attesta Cicerone, nel libro *dell'Oratore* indirizzato *a Bruto*, dicendo: *perchè adunque fu sempre cosa bella ed onesta l'insegnare il Gius civile, e perchè furono le case dei più illustri uomini animate dalla frequenza dei discepoli?*

(1) *Neque enim, postquam a Coruncanio Jurisprudentiam profiteri coeptum est, ea nisi clarissimorum filiis virorum tradebatur, teste Cicerone in* Oratore ad Brutum; *ibi:* cur igitur Jus civile docere semper pulchrum fuit, hominumque clarissimorum discipulis domus floruerunt?

(2) *In l.* 10. *D. de Just. et Jur.*

Digitized by Google

care che debbano i Giusperiti possedere eziandio l'arte di accomodare ed adattare ingegnosamente il diritto ai bisogni delle singole cause.

Fu dottrina propria dei Giureconsulti la ricerca *delle origini e della proprietà delle parole*, e dessa qual *fiaccola luminosa* ci guida nella interpretazione del *Gius volontario*. Perciò vediamo tanto affaticarsi i Giureconsulti ad investigare le etimologie dei vocaboli, come a cagion di esempio, quelle di *servo, testamento, mutuo, stipulazione, furto, interdetto* ed altre innumerevoli. Ritrovasi in fine del libro dei Digesti il Titolo speciale: *de Verborum significatione;* i cinque libri *dei Legati* espongono soltanto la vera e propria significanza delle parole, ed in generale, la prima parte dei varii Titoli dei Digesti tutta è occupata dalla disamina e dalla spiegazione delle parole dell' Editto.

Appo i Greci, la etimologica interpretazione faceva parte degli studii della Filosofia; il Cratilo di Platone tratta filosoficamente delle origini dei vocaboli; Aristotile fa della interpretazione dei vocaboli una parte della sua Logica; e gli stoici spessissime volte spiegavano la natura delle cose coll' analizzare il senso delle parole.

I Grammatici distaccarono quella dottrina dalla Filosofia, e per la lunga loro possessione qual cosa lor propria la rivendicarono considerandola, per quanto spetti alla storia delle parole, come sottoposta all' autorità dei fatti e del costume. Vuolsi avvertire, che parlando dei Grammatici, mi attengo alla descrizione fattane da Fab. Quinti-

insuper justi et injusti scientia, *ut significet, eos ipsos qui juris cognitionem habent, et juris ad caussas accommodandi solertiam habere quoque.*

Et propriam quoque fecerunt Jurisconsulti doctrinam de verborum originibus et proprietate, *quae praecipua* juris voluntarii fax *est. Unde videmus Jurisconsultos tantopere sollicitos in vestigandis verborum etymis, ut* servi, testamenti, mutui, stipulationis, furti, interdicti *et aliorum innumerum; in* Digestorum *calce perpetuus Titulus prostat de* Verborum significatione: *quinque de* legatis *libri nihil aliud quam de propria significatione verborum agunt: et universim cujusque tituli* Digestorum *pars prior in expendendis verbis* Edicti *explicandisque occupata.*

Ea autem doctrina apud Graecos principio philosophiae et rationi subjecta erat: unde Platonis Cratilus *de verborum originibus agit: Aristoteles interpretationem verborum suae logices partem facit; et Stoici saepissime per verborum notationes rerum naturam explicabant.*

A Philosophia eam doctrinam Grammatici discerpsere, et longa quasi possessione fecere suam, et tanquam historiam verborum ad auctoritatem retulere. Grammaticos autem accipio, quales Fab. Quintilianus (1) *sua tempestate fori Romani princeps descripsit, qui omnes*

(1) *Lib. I. Inst. Orator. cap. V.*

Digitized by Google

liano, stato al suo tempo il Principe del Foro Romano, il quale voleva ritrovare nei Grammatici la piena notizia di tutti gli autori che avessero scritto in una lingua dotta di qual vogliasi scienza od arte, la qual notizia fosse fondata altresì sovra la cognizione delle materie e discipline da quegli autori trattate; e questi ricevono ora volgarmente il nome di Critici od Eruditi. Laonde vediamo a vicenda i Grammatici esser versati nelle cose della Giurisprudenza, ed i Giureconsulti in quelle della Grammatica. Perciò Carlo Sigonio, luminare della romana erudizione, scrisse dottamente *sul diritto romano, italico e provinciale*, come fece eziandio Paolo Manuzio *sulle Leggi Romane*, e Giusto Lipsio sulla Legge delle XII Tavole; Angelo Poliziano aggiunse le sue *lezioni al Codice delle Pandette Fiorentine*, ed Antonio da Lebrizia diede un *Indice degli errori di Accursio*. Molti altri tralasciandone, rammenterò Marco Antonio Mureto che insegnò pubblicamente in Roma la Giurisprudenza, e di cui non puossi decidere s'egli abbia da annoverarsi fra gl'Interpreti del Diritto o fra i Grammatici. Ed alla banda dei Giureconsulti volgendoci, troviamo Francesco Ottomano che commentò le Orazioni di Cicerone, Antonio Goveano che scrisse sulle Commedie di Terenzio, e Barnabà Brissonio, che trattò delle Formole dei Romani; il libro intitolato: *Adversarii* di Adriano Turnebo figurerebbe nelle Biblioteche accanto alle letterarie *Osservazioni* del gran Cujaccio, se questi nelle sue opere legali non si fosse mostrato il Principe dei Giureconsulti. Ci attesta Svetonio che Tiberio Cesare, il quale si dimostrava religioso osservatore della lingua latina, stando per pubblicare un editto *sulla*

auctores, qui de quavis arte vel disciplina in aliqua docta lingua scripsere, ex ejus artis vel disciplinae scientia enarrare sint gnari, qui nunc Critici *aut* Eruditi *vulgo dicuntur. Hinc videmus in Jurisprudentiae rebus Grammaticos tantopere, et in Grammaticae Jurisconsultos vicissim, et promiscue esse versatos, ut Carolus Sigonius, fax Romanae eruditionis,* de Jure Romano, Italico et Provinciarum, *Paullus Manucius* de Romanis Legibus, *Justus Lipsius* de lege XII Tabb. *libros edidere; Angelus Politianus* Codici Florentino suas lectiones *adscribit, Antonius Nebrissensis* Accursianorum errorum Indicem *contexit: et, ut alios praeteream, Marcus Antonius Muretus publicus Romae Antecessor Juris, haud internoscas, inter Juris Interpretesne, an inter Grammaticos numeretur. Contra Franciscus Hotomanus* Commentarios *in* Ciceronis Orationes, *Antonius Goveanus in* Terentii Comoedias, *Barnabas Brissonius de* Formulis Romanorum *scripsere; et magni Cujacii* Observationes, *si is juris Interpretem nunquam professus esset, cum* Adversariis *Hadriani Turnebii in tua bibliotheca composuisses. At Tiberius Caesar, Suetonio teste, latini sermonis religiosus, cum de* Strena *propositurus*

Digitized by Google

Strenna, e volendo schivare la grecità di quel vocabolo, consultò tutti i Grammatici perchè vi supplissero con una voce propriamente latina, la quale non rinvenutasi, Atejo Capitone, capo di una delle due grandi sette della Giurisprudenza, pel solito suo assentire biasimato da Tacito, gli affermò potersi usare il nuovo vocabolo; ma Pomponio Marcello, posto da Svetonio fra i più illustri Grammatici, soggiunse: *Gli uomini, o Cesare, gli puoi bene, a tua posta, fregiare della cittadinanza, i vocaboli non mai.* Aulo Gellio, grammatico elegantissimo, dalla sua provincia si diparte, quando nelle sue *Notti* imprende ad esaminare molte ed importanti questioni di romana Giurisprudenza (*a*). E perciò punto non ci scosteremo dal vero, affermando che la dottrina della significanza delle parole forma parte integrante della filosofia del Diritto.

Ulpiano diffinisce sì fattamente il Gius civile: *quello che dal gius naturale e dal gius delle genti in tutto non si discosta, nè in tutto gli ubbidisce, e qualche cosa vi aggiunge.* Cioè a dire, allorquando dal gius naturale si discosta, egli è puramente civile, (riguarda all'utile di una singola civile società); e quando gli ubbidisce, egli viene ad allargarsi alla generalità del gius naturale istesso. Ma abbiam veduto altresì, che non ebbe alcun luogo fra i Greci la dottrina dell' interpretar le leggi, e se qualche cosa ne appare, essa si confonde colla Rettorica, mentre all' incontro, fra i Romani, la Giurisprudenza fu il corollario della Prudenza civile.

esset edictum, verbi veritus graecitatem Grammaticos omnes consuluit, quodnam proprium pro eo latinum reponeret: cumque non suppeteret, Atejus Capito unius sectae Jurisconsultorum princeps ex solita assentatione, quam Tacitus in eo notat, id ei licere respondit: at Pomponius Marcellus, a Suetonio inter claros Grammaticos recensitus, subjecit: Hominibus, Caesar, Civitatem dare potes, verbis non potes. *Quare A. Gellius Grammaticorum ocellus suam exornat Provinciam, quum in suis* Noctibus *tot tamque illustres Juris Romani quaestiones proponit* (1). *Quamobrem ex vero confici potest doctrinam de verborum significatione propriam philosophiae juris partem fuisse.*

Jus autem civile idem Ulpianus definit (2), quod neque in totum a jure naturali vel gentium recedit, nec per omnia ei servit, sed partim addit, partim detrahit: *quare quantum a jure naturali recedit, jus civile est; quantum ei servit, naturale: at vidimus legum interpretandarum doctrinam Graecis nullam, et si quae esset, eam esse Rhetoricam, Romanis autem eam fuisse civilis prudentiae corollarium.*

(*a*) Terenzio Varrone, che fu chiamato il più dotto dei Romani, scrisse, come grammatico, alcuni libri *delle cose divine ed umane.*

(1) *Quin Terentius Varro appellatus* doctissimus Togatorum, *pro suo* Grammatici *jure* Rerum Divinarum et Humanarum libros *sane quamplurimos scripsit.*

(2) *L.* 6. *D. de Just. et Jure.*

Digitized by Google

Niun autore, per quanto io sappia, ha impreso finora a studiare il Gius Romano col ragguagliarlo alle condizioni politiche di Roma; del qual argomento proposi un saggio, sono tredici anni, nel mio libro *della Ragione degli studii del nostro tempo.*

È cosa poco sicura il voler ritrarre i principii del Gius naturale dagli scritti di quei Giureconsulti, i quali, datisi primi all'interpretare, considerarono unicamente la Ragion civile; ed abbenchè, sotto ai Principi, si avesse rispetto alla Ragion naturale, nondimeno anche allora, la interpretazione fondavasi principalmente sulla Ragion civile, siccome già lo abbiamo indicato nel precitato libro, e qui più estesamente tenteremo di dichiararlo. Da ciò è avvenuto, che mentre le altre discipline hanno i lor principii bene riconosciuti ed assicurati, presso i Giureconsulti tanti intoppi s'incontrino nella diffinizione del Gius naturale, tanti inciampi ci soprattengano nella sua divisione, e tanti impedimenti ci attraversino nella spiegazione delle sue proprietà, e principalmente della sua immutabilità, difficoltà ben conosciute da chiunque abbia avuto la menoma superficial contezza della giurisprudenza. E perciò Ugo Grozio avverte, che in niuna parte del Gius romano abbiano tanto errato i Giureconsulti, quanto in quella che tratta dei modi dell'acquistare il dominio, cui dicono esser stati introdotti dal Gius naturale.

Ella è smania degli spiriti ingegnosi il volere che i principii giuridici sieno stati dedotti dai dogmi di una qualche setta di filosofi, ma in fatto

De jure autem Romano ex ratione civili interpretando, qui doctrinam consignarit, hactenus legi neminem: nos eo de argumento tredecim ab hinc annis tentamen proposuimus in libro de nostri temporis Studiorum ratione.

At principia juris naturalis ex Jurisconsultorum scriptis eruere intutum, qui principio leges ex ratione civili sunt interpretati: et quanquam sub Principibus ex ratione naturali id praestiterint, tamen id ipsum ex civili ratione fecerunt, ut in eo libro de Ratione studiorum *indicavimus, et in his latius exequemur. Quare factum, ut cum ceterarum disciplinarum principia proponantur maxime explorata, apud Jurisconsultos in definitione juris naturalis tot salebrae, in ejus divisione tot scopuli, in ejus proprietatibus explicandis, et potissimum immutabilitate, tot offenduntur difficultates, quot omnes norunt, qui jurisprudentiam summis, ut dicunt, labiis attigere: quare Hugo Grotius in nulla juris Romani parte tantopere errare Jurisprudentes notat, quam in ea quae agit de modis acquirendi dominii, quos a jure naturali dicunt introductos.*

Ex Graecorum autem aliqua Philosophorum secta deducere, unde ea principia vere deducta non sunt, id sane est ingeniorum delicias

Digitized by Google

non è punto ammissibile una cotal deduzione, per non aver giammai quei filosofi riportato al governo ed alle leggi degli Ateniesi le loro idee intorno alla giustizia ed alle leggi; nè possono quindi i principii del Gius Romano derivare da una qualche setta filosofica, donde, per mezzo delle leggi attiche, sarebbersi, seguendo il comun racconto, introdotti nella Legge delle XII Tavole.

Coloro che, le massime dei Filosofi allegando, dall'una all'altra trapassano per ispiegare le ragioni del Gius Romano, giungono a conchiusioni del tutto incoerenti e deformi, e perciò in quegli eruditi commentarii ritrovansi alla rinfusa tante ragioni di filosofi tra sè contrastanti, e tante testimonianze con molta acutezza ed in gran copia ammassate, le quali in modo inimicissimo ed implacabile si combattono e contraddicono.

Le cagioni di quella diversità e di quei contrasti ricercando, avvertii che dessi provenivano dal non aver potuto finora la Giurisprudenza essere ridotta ad un unico Principio, e dall'essere invece stata considerata come sottoposta a più principii tenuti di natura diversa, cioè *alla ragione* ed *all' autorità*, come se l'autorità unicamente dal capriccio dipendesse, nè vi fosse in essa alcuna parte di ragione. È questa la vera cagione del perpetuo contrasto della filologia e della filosofia, perchè da una banda, i filosofi non hanno mai indagate le ragioni dell'autorità, e dall'altra, quando occorrono ai filologi i dogmi dei filosofi, per quanta ne sia l'importanza, vengono da essi considerati sotto il solo aspetto di semplici fatti istorici.

facere: nam nulli unquam philosophi de justitia, de legibus accommodate ad Atheniensium rempublicam et leges disseruere: unde per leges Atticas, quas narrant in XII Tabb. translatas, principia juris Romani ab aliqua philosophorum secta deduci possent.

Qui vero alia ex aliis, prout ad explicandas juris Romani rationes e re visum fuerit, philosophorum dogmata afferunt, ii sane uni formae nec pedem nec caput reddunt: unde legimus in istis eruditis legum commentariis tot philosophorum rationes cum rationibus, tot testimonia cum testimoniis quam acute et copiose, tam infense et implacabiliter conflictari.

In cujus dissidii et inconstantiae caussas inquirens, eam tandem esse animadverti, quod pluribus atque aliis non uno eodemque principio Jurisprudentiam niti hactenus putavere, nempe ratione *et* auctoritate, *quasi auctoritas ex libidine nasceretur, nec rationis pars quaedam esset, ex qua ipsa caussa universim philologiae et philosophiae dissidium factum est; neque philosophi auctoritatum rationes unquam investigarunt, et philologi vel ipsa philosophorum dogmata tanquam historias spectant.*

Digitized by Google

Laonde gli antichi interpreti del Diritto appagatisi delle sole filosofiche considerazioni (per essere in quei tempi ignota la Filologia), nelle cose che dalla storia dipendevano, interpretavano il Gius romano, usando quella operazione ch' è chiamata *regola di falsa posizione;* e quindi per la molta sottigliezza d'ingegno dispiegata nel rintracciare il principio dell' equità, in mezzo all' ammasso di casi speciali innumerabili, essi hanno meritata la qualificazione data da Ugo Grozio a quegl' interpreti, cui chiama: *autori ottimi a consultare quando si trattasse di far nuove leggi, anche quando si dimostrano cattivi interpreti delle leggi esistenti.*

Gl' interpreti più recenti, sedotti dalle delizie delle lettere umane, e ributtati dalla filosofia dei loro tempi, la quale non riteneva il menomo sentore di quell' eleganza avuta da essi in sì gran pregio, vollero piuttosto, valendosi dell' aiuto della Filologia, darsi a purgare la storia del Gius Romano dalla ruggine della barbarie, che ricercarne la filosofia.

Il solo Antonio Goveano, che al vanto di essere Filosofo perspicacissimo aggiungeva la dottrina d'esimio Filologo, avrebbe forse un' altra via seguitata. Ma gli studi della Giurisprudenza, nella quale egli si dimostrò interprete felicissimo, non furono per lui che un passatempo ed un bel modo di ricrearsi lo spirito; e forse Giacomo Cujace avrebbe avuto cagion di temere di perdere il primato fra gli eleganti interpreti del Diritto, se Goveano avesse seriamente rivolto l' animo alla Giurisprudenza. Ma occupatosi soltanto di alcune piccole parti del gius Romano, egli trascurò quei saldi principii che risultano dal gius naturale delle genti.

Hinc antiqui Juris Interpretes sola philosophia contenti (nam ea aetate philologia ignota erat) jus Romanum pro regula, ut dicunt, falsi thematis, quantum ad Historiam Romanam attinet, sibi interpretandum sumpsere; et per innumeras minutas factorum species propositas tanta callent solertia indagandi aequi boni naturam, ut ii vero sint, qui ab Hugone Grotio dici mereant, optimi condendi juris auctores, etiam tunc cum conditi mali sunt interpretes.

Rursum Interpretes recentiores, humaniorum literarum deliciis capti, philosophiam omnem abhorruere, quod ea suae aetatis, quam elegantiam sermonis deosculabantur, nullam omnino saperet: itaque Philologiae adjumentis magis Historiam Romani juris situ a barbarie obducto purgarunt, suoque veritatis nitori restituerunt, quam Philosophiam investigarunt.

At unus Antonius Goveanus, acutissimus philosophus et philologus perinde eximius, his ambobus praesidiis tantum instructus ad jurisprudentiam accessit, et joco ac relaxandi animi caussâ leges Romanas tanta felicitate interpretabatur, ut Jacobus Cujacius de suo elegantium Juris Interpretum Principatu metueret, si Goveanus serio ad jurisprudentiam animum appulisset. Sed is aliquot Romani juris minutas partes legit; principia, quae jure naturali gentium constant, neglexit.

Digitized by Google

All'incontro, Ugo Grozio, gravissimo filosofo e filologo eccellente, tralascia la ragion civile dei Romani, tutto nel Gius naturale internandosi, per formarne quel compiuto sistema che gli merita il nome di Giureconsulto del genere umano. Ma quando pongonsi i suoi principii al rigoroso cimento di una Critica esatta, trovansi le sue ragioni più probabili e verisimili, che necessarie ed invincibili.

Mancandoci pertanto quelle salde ragioni, udiamo tutto giorno replicare gli argomenti di Carneade, il quale il pro ed il contro minutamente bilanciando, mette in forse se nelle faccende umane si possa riscontrare la giustizia, com'eziandio sentiamo ripetere le ragioni addotte da Epicuro, ed anche quelle del *Principe* di Nicolò Macchiavelli, *del Cittadino* di Tommaso Hobbes, e del *Teologo politico* di Benedetto Spinosa. Abbiam veduto di recente Pietro Bayle proporre nel suo gran Dizionario Storico, scritto in lingua francese, che *la giustizia ai tempi ed ai luoghi variatamente adattandosi, abbia a valutarsi in ragione della privata utilità; che soltanto dai deboli è invocata l'equità, ma per chi sta in Signoria,* siccome dice Tacito, *ciò è più equo, ch'è più efficace.* E raccolti insieme tutti i ragionamenti di tal fatta, viensi d'ogni parte a conchiudere che l'umana società col timore si raffrena, e che le leggi altra cosa non sono se non un mezzo dalla Podestà ritrovato a signoreggiare la sciocca moltitudine.

Adunque avremo in prima a stabilire esservi un Diritto vero ed eterno, da tutti, sempre, e dovunque accettato. La Metafisica è la dottrina che

Contra Hugo Grotius, gravissimus philosophus et philologus praestantissimus, jus civile Romanorum omittit, ac jus naturale gentium tantum tractat, de quo systema ejusmodi absolvit, quo Jurisconsultus generis humani *appellari meretur: sed si ejus principia ad exactae Criticae trutinam expendantur, magis probabiles verisimilesque, quam necessariae sunt et invictae rationes.*

Quare adhuc Carneadem de justitia, an sit in rebus humanis, *aequis momentis in utramque partem dissertare, adhuc Epicurum, Nicolaum Machiavellum de* Principe, *Thomam Obbesium de* Cive, *Benedictum Spinosam in* Theologo Politico, *et nuper Petrum Baylœum in magno* Dictionario *gallice conscripto, illa obtrudere vulgo audias,* jus utilitate aestimari, temporique locoque servire: imbecillos postulare jus aequum; *at* in summa fortuna, *ut Tacitus ait,* id aequius, quod validius. *Ex quibus colligunt et concludunt,* metu contineri societatem humanam; *et* leges esse potentiae consilium quo imperitae multitudini dominetur.

Igitur principii loco statuendum esset, Jus aeternum verum, ac proinde inter omnes, et semper et ubique jus: aeternam verorum scien-

Digitized by Google

c' insegna l'eterna scienza delle verità, la quale viene diffinita: *la Critica della verità*. La sola Metafisica può dunque dimostrare l'esistenza del Diritto, in modo da toglierci lo sciagurato arbitrio di metterne in dubbio la giustizia; e da quella Filosofia potremo trarre principii giuridici universalmente e concordemente creduti. Essa ci sarà un eterno regolo, col quale potremo misurare quanto al gius naturale delle genti abbia tolto od aggiunto il gius civile Romano, ed avremo pertanto la piena e ben disaminata cognizione dei principii di quel diritto.

Laonde immenso destossi in me il desiderio di tentare, se coll' aiuto della Metafisica si potessero stabilire i principii della Giurisprudenza, in modo da farne perfettamente concordare ogni dimostrazione. Due volumi, recentemente in lingua francese pubblicati, promettevano in sul frontispizio d'insegnare la Giurisprudenza per una via e con un metodo alla mia brama confacenti, ma in realtà essi si raccomandano piuttosto per esser ivi ricordati alcuni anteriori altrui ritrovamenti, che per nuove e proprie verità, senza chè, quei libri potrebbero giovare ad ammaestrare gli studiosi nella Ragion privata, ma non mai a guidare chi volesse filosoficamente meditare le leggi e le politiche società.

Finalmente leggendo un giorno il libro *de Civitate Dei* di S. Agostino, mi occorse un luogo di Varrone, (uomo, che per filosofia ed erudizione meritò il nome di dottissimo, e del più dotto de' Romani) dov' egli dice, PRINCIPIO DELLO SCRIVERE.

tiam, quam Criticam veri *definiunt, Metaphysica explicat. Ea una igitur posset jus demonstrare, de quo tibi adimeretur infelix arbitrium dubitandi, an sit justum: ac proinde ea esset philosophia, ex qua juris principia accersenda essent, in quae omnes amice constanterque convenirent: atque ea esset regula aeterna, qua metiri possemus, quantum juri naturali gentium jus civile Romanum addiderit, quantum detraxerit, et sic principia juris civilis Romani haberemus explorata.*

Hinc ingens desiderium animum incessit, an Metaphysicae ope Jurisprudentiae principia ejusmodi statui possent, in quae omnia demonstrata congruerent. Nam quae duo ingentia volumina gallice conscripta nuper edita Jurisprudentiam docere hac via et ratione in frontispicio magnifice pollicentur, re ipsa id praestant magis methodo, qua aliena inventa apposite ad memoriam concinnantur, quam qua nova vera inveniantur ad scientiam; praeterquamquod magis privati juris consultum, quam philosophum legum et reipublicae gnarum formant.

Tandem cum D. Augustinum de Civitate Dei *obiter versarem* (1), *occurrit Varronis locus, qui philosophia et eruditione elogium meruit, quo appellaretur* doctissimus, *et* Romanorum doctissimus; *ubi ait, quod* SCRIBENDI INITIUM.

(1) *Lib. IV, cap.* 31.

Digitized by Google

che se avesse avuto l'autorità di proporre al popolo romano gl'Iddii da adorarsi, lo avrebbe fatto *seguitando* LA FORMOLA DI NATURA, cioè proponendo un Dio unico, incorporeo, infinito, e non innumerevoli Deità figurate sotto forma d'idoli. Illuminata la mia mente da quella lettura, si portò di sbalzo alle seguenti conchiusioni: Dunque il Diritto naturale è la formola, è l'idea del vero, la quale ci dimostra il vero Iddio. Dunque il vero Iddio, Principio della vera Religione, è ugualmente Principio del vero Diritto, e della vera Giurisprudenza. E non perciò incomincia, nel primo suo Titolo, *il Codice delle Costituzioni Imperiali*, dove la Giurisprudenza cristiana ebbe il suo perfetto e solenne compimento, a porsi sotto la consecrazione *della Divina Trinità e della Fede Cattolica?* Dunque la vera Giurisprudenza è la vera cognizione delle cose divine ed umane. La Metafisica è quella dottrina che insegna la critica del Vero, perchè essa insegna la vera cognizione d'Iddio e dell'uomo. Conchiusi, alla per fine, che non dagli scritti o dai detti dei pagani filosofi debbansi dedurre i principii della Giurisprudenza, ma dalla vera e diretta cognizione della natura umana, la quale è originata dal vero Iddio.

A quel Lume attentamente e per gran tempo rivolto, riconobbi, per lunghe e serie meditazioni, le seguenti verità:

ARGOMENTO DEL LIBRO.

Tre sono gli elementi di ogni scienza divina ed umana: *la Cognizione, la Volontà, la Possanza;* n'è unico principio *la Mente*, n'è occhio *la Ragione*, n'è Lume *Iddio*.

si sibi potestas facta fuisset Deos populo Romano colendos proponendi, eos ex FORMULA NATURAE *proposuisset; nempe unum, incorporeum, infinitum, non innumeros, et sub idolis: ex quo loco tanquam nova luce obortâ mens illustrata id intellexit: Igitur jus naturale est formula, est idea veri, quae verum nobis exhibet Deum. Igitur verus Deus, ut verae religionis, ita veri juris, verae jurisprudentiae principium est. Iccircone Jurisprudentia Christiana, quae tota ad* Cod. Constitutionum Imperialium *celebratur, auspicia sumit a titulo de* Summa Trinitate et Fide Catholica? *Igitur Jurisprudentia vera est divinarum atque humanarum rerum vera notitia; metaphysica autem est, quae veri Criticam docet; nam docet veram Dei hominisque cognitionem; igitur confeci ad extremum, non ex Ethnicorum scriptis, dictisve, sed in vera humanae naturae cognitione, quae ex vero Deo orta sit, Jurisprudentiae principia deducenda.*

Hinc ad hoc lumen multum et diu, sedulo serioque applicitus cognovi tandem:

SCRIBENDI ARGUMENTUM.

Omnis divinae atque humanae eruditionis elementa tria, Nosse, Velle, Posse, *quorum principium unum* Mens, *cujus oculus* Ratio, *cui lumen praebet* Deus.

Digitized by Google

Il Lume divino è da me diffinito: *l'Eterna Verità*, e finchè io n'abbia data la dimostrazione, abbiasi questa diffinizione per meramente nominale.

Ora, questi tre elementi di cui conosciamo l'esistenza, e che sappiamo esser nostri, con un grado di evidenza eguale a quello con cui abbiamo il sentimento del nostro proprio vivere, gli svolgeremo da un unico subbietto, del quale non possiamo in alcun modo dubitare, cioè dal proprio nostro pensiero. E per maggior facilità, io divido in tre parti tutta questa trattazione, dimostrando:

METODO OD ORDINE SEGUITATO.

Nella prima di esse, che da Dio emanano i principii di tutte le scienze:

PARTI DELL'ARGOMENTO

Nella seconda, che il Lume divino, pei tre elementi da noi discorsi, penetra tutte le scienze, e dopo averle congiunte con stretta ed intima connessione, l'una ver l'altra le dirige, e tutte a Dio, lor comune origine, le rivolge.

Nella terza, che i principii da noi proposti ci saranno un criterio pel quale, i varii argomenti del sapere umano discorrendo, quelli saranno da noi riconosciuti per veri, che coi nostri principii concorderanno, e quelli, all'incontro, saranno come falsi rigettati, che troveransi ad essi ripugnanti.

Nella cognizione delle cose divine ed umane, tre cose saranno da me considerate: l'*Origine, il Circolo* (l'espansione progressiva dal centro alla circonferenza), *la Constanza*, ossia l'intima e stabile coerenza, mostrando:

Per l'*Origine*, come tutte da Dio provengano:

Divinum lumen *definio verum aeternum; quae, tantisper dum demonstravero, nominis definitio habeatur.*

Nunc haec tria elementa, quae tam existere, et nostra esse, quam nos vivere, certo scimus, una illa re, de qua omnino dubitare non possumus, cogitatione explicemus: quod quo facilius faciamus, hanc universam tractationem divido in partes tres:

SCRIBENDI RATIO SIVE ORDO.

In quarum prima omnium scientiarum principia a Deo esse:

ARGUMENTI PARTES.

In secunda divinum lumen, per haec tria, quae proposuimus, elementa, omnes scientias permeare, easque omnes unâ arctissimâ complexione colligatas alias in alias dirigere, et cunctas ad Deum ipsarum originem revocare:

In tertia quicquid usquam de divinae humanaeque eruditionis principiis, scriptum dictumve sit, quod cum his principiis congruerit, verum; quod dissenserit, falsum esse demonstrabimus.

Atque adeo de divinarum atque humanarum rerum notitia haec agam tria, de Origine, *de* Circulo, *de* Constantia: *et ostendam,*

Origine, *omnes a Deo provenire;*

Digitized by Google

Pel *Circolo*, come nella loro progressiva espansione tutte verso Iddio s'indirizzino:

Per la *Constanza*, come dall'azione continua d'Iddio sieno tutte nelle originarie lor condizioni mantenute e conservate.

E come tralasciando l'idea d'Iddio, l'uomo, da perpetui abbagli abbacinato, incappa in continui errori.

Avanti d'introdurre le proposte considerazioni, mi bisognerà discutere le intime proprietà di due vocaboli; ed appresso, dalla divina Filosofia cinque verità desumendo, le proporrò anticipatamente in guisa di lemmati.

DEFINIZIONI DEL VERO E DEL CERTO.

Vi sono due vocaboli: *Vero* e *Certo*, di cui è mestieri distinguere la diversa significanza (*a*), siccome tutti distinguono *il Falso* ed *il Dubbio;* imperocchè tanto si scosta il *Falso* dal *Dubbio*, quanto il *Certo* dal *Vero*. Se queste due cose non si avessero per diverse e distinte, ne conseguiterebbe, che molte cose *vere* mostrandosi talvolta *dubbie*, esse riuscirebbero alla volta e *dubbie* e *certe*, e come, all'incontro, moltissime cose *false* vengono tenute per *certe*, desse sarebbero insieme e *false* e *vere*.

Il *vero* nasce *dalla conformità della mente coll'ordine delle cose*, ed il *certo* è prodotto dalla *coscienza assicurata dalla dubitazione*. Appellasi ed è *Ragione* quella *conformità coll'ordine delle cose;* perciò se è eterno l'ordine delle cose, è *eterna la Ragione* la quale ci porge l'eterna Verità; se l'ordine delle cose contemplate è di tal

Circulo, *ad Deum redire omnes;*

Constantia, *in Deo omnes constare:*

Omnesque eas ipsas praeter Deum lapsus esse et errores.

Quae tria ut praestem, principio duûm verborum proprietates excutiam; deinde ex divina Philosophia quinque vera desumam, et lemmatum loco in antecessum proponam.

DEFINITIONES VERI ET CERTI.

Duo verba sunt Verum *et* Certum, *quae distingui oportet* (1), *uti* falsum *omnes distinguunt a* dubio: *quare quantum distat a dubio falsum, tantum distet a vero certum: quae duae res, nisi statuantur aliae, cum multa vera sint dubia, ea essent dubia et certa simul; et contra cum innumera falsa pro certis habeantur, ea falsa simul et vera essent.*

Verum *gignit* mentis *cum* rerum ordine conformatio: Certum *gignit* conscientia dubitandi secura. *Ea autem conformatio cum ipso ordine rerum est et dicitur* ratio; *quare si aeternus est ordo rerum*, ratio *est* aeterna, *ex qua verum aeternum est: sin ordo rerum non semper,*

(*a*) Come lo abbiamo fatto nel libro *Dell'antichissima sapienza degl'Italiani ricercata nelle origini della lingua latina*, il qual libro abbraccia *la Metafisica*.

(1) *Uti nos praestitimus in I libro* De Antiquissima Italorum Sapientia ex linguae latinae originibus eruenda, *qui* Metaphysicam *complectitur*.

Digitized by Google

natura da non sussistere in ogni tempo, in ogni luogo e per tutti, ne avremo soltanto *una ragione probabile*, nelle cose che spettano all' ordine cognitivo, ed una *ragione verisimile* in quelle che vogliono un' operazione. Siccome è essenza del *vero* la *Ragione*, così sarà elemento intrinseco del *certo* l'*autorità*, tanto quella suggeritaci dal nostro proprio senso, che chiamasi αὐτοψία, quanto quella intimataci dai detti altrui, la quale nominasi specialmente *autorità*, nascendo da entrambe la *persuasione*. Ma quell'autorità è anch'essa soggetta alla ragione, perchè sarà vera o falsa la persuasione, secondo che veri o falsi saranno i suggerimenti dei proprii sensi, o le asserzioni dei detti altrui; ed alla falsa persuasione si riportano tutti i così detti *pregiudizi* (*a*).

I Lemmi sono i seguenti:

I. Esistono due generi di cose sommamente diverse: la sostanza intelligente, e la sostanza corporea, e l' uomo è di entrambe constituito. ASSUNTI METAFISICI.

II. La Mente, per mezzo d' idee chiare, giudica la verità delle cose, i sensi sono apposti all' uomo a fargli discernere, colle rapide ed immediate indicazioni del piacere e del dolore, le cose giovevoli dalle nocive; ma la realtà del piacere e del dolore è pur giudizio della Mente istessa.

III. Le occasioni delle cose non sono punto le cagioni di esse. I corpi, e le cose che ne dipendono, come i sensi, sono le occasioni per

non ubique, non omnibus constet, tunc in rebus cognitionis ratio probabilis, *in rebus actionis* ratio verisimilis *erit. Ut autem* verum *constat* ratione, *ita* certum *nititur* auctoritate, *vel nostrâ sensuum, quae dicitur* αὐτοψία, *vel aliorum dictis, quae in specie dicitur* auctoritas; *ex quarum alterutra nascitur* persuasio. *Sed ipsa auctoritas est pars quaedam rationis: nam si sensus non falsi sint, vel aliorum dicta sint vera,* persuasio vera *erit; sin sensus, aut dicta falsa, erit* persuasio *quoque* falsa, *ad quam omnia, quae dicuntur* praejudicia, *revocantur* (1).

Lemmata vero sunt, quae sequuntur:

I. Duo summa rerum genera summe diversa existere, substantiam intelligentem et substantiam corpoream; et ex utraque constare hominem. ASSUMPTIONES METAPHYSICAE.

II. Mente per perspicuas ideas vera rerum dijudicari: sensus autem a natura homini inditos, ut brevibus ac praesentibus voluptatis dolorisve notis utilia, et noxia vitae discernat; sed de voluptatis et doloris veritate ipsius mentis esse judicium.

III. Occasiones non esse caussas rerum: corpora autem, et quae sunt corporis, uti sensus, esse occasiones per quas eternae rerum ideae

(*a*) E come l'autorità genera la *persuasione*, così la ragione necessaria produce *la scienza*, e la non necessaria fa nascere *l'opinione*.

(1) *Et uti auctoritas* persuasionem, *ita ratio necessaria* scientiam, *non necessaria* opinionem *gignit*.

Digitized by Google

le quali vengono eccitate nelle menti le idee eterne delle cose; ma le cose sfuggevoli e caduche come i corpi, e ciò ch' è di essi, non possono generare ciò ch'è eternamente al corpo soprastante. Per ignorare questa verità, dimostransi gli uomini ingrati verso Iddio; ha provveduto la bontà divina, che ad ogni occorrenza il senso con tanta opportunità, tanta prontezza e tanta vivacità affacciasse alla mente l' idea della cosa che l'ha esteriormente commosso, che a mala pena possono gli uomini separare le azioni simultanee, ma al tutto diverse, del senso e della mente, quindi vengono a confondere le cose caduche con le cose eterne, nè a più distinguere i mari dai cieli.

IV. Unico, in genere, è il nostro assentire, pel quale e nelle cose della contemplazione, ed in quelle della operazione siamo condotti ad aderire alle verità di cui abbiamo la chiara percezione, con quella differenza però, che compete ad amendue le cose. Imperocchè, quando l'uomo viene a negare l'assentimento a un dovere prescrittogli, egli è a ciò condotto per trovarsi sopraffatto da una qualsiasi perturbazione dell'animo, che gli toglie la chiara veduta di quel suo rigoroso dovere; ma sedato quel turbamento, e rinfrancato l'animo, l'uomo del mal fatto si pente: ciò che punto non avviene pegli sbagli occorsi nell'ordine della cognizione, come p. e. nelle cose geometriche, perchè le linee non commuovono in noi affetti, che possano conturbarci l'animo, e perciò il nostro assentimento tutt'altro si dimostra nelle cose cognitive, ed in quelle che risguardano le operazioni ed i doveri della vita.

in mentibus excitentur: at fluxa, uti corpora, et quae sunt corporis, uti sensus, quid aeternum supra corpus gignere non posse: prae cujus veri ignoratione homines in Deum ingratos agere; qui, quia prae summa sua bonitate ad quamvis sensus occasionem tam tempori, tam exprompte, tanta praesentia ideam rei, quae extrinsecus sensum movet, mentibus exhibet, res quae sunt summe diversae, idem putant, et fluxa aeternis ac vere maria coelo miscent.

IV. Unum esse genus assensionis, et quo rebus contemplandis, et quo rebus in vita agendis, perspicue, ut tamen utrarumque fert natura, demonstratis assentimur. Nam qui officio faciendo non assentitur, is perturbatione aliqua animi id perspicue faciendum non cernit: quare ubi perturbatio sedata sit, et animus eâ sit defoecatus, hominem poenitet prave facti: quod quia in geometricis rebus ex. gr. non evenit, quia linearum nulla sunt studia sive affectus nulli, quibus perturbari homines possint, iccirco in iis ac in vitae officiis faciendis diversum assensionis genus esse videtur.

Digitized by Google

V. E finalmente egli è necessario, che alla idea somministrata alla mente dall' obbietto, corrisponda adequatamente l' obbietto medesimo.

La cognizione del vero Iddio fu il Principio fondamentale stabilito dalla nuova Giurisprudenza, in un tempo, quello di Costantino il Grande, nel quale i più perspicaci ingegni dei Greci e dei Latini avevano meditata profondamente la natura divina, in ciò tanto superando le ricerche dei Filosofi, quanto lo spirito avanza il corpo di purezza e di rapidità. Quei sommi ingegni altri non furono che i Padri della Chiesa, i quali corressero ed emendarono la sapienza degli antichi, non col seguitare i principii di una qualche setta di Filosofi, ma col riscaldarla al fuoco dello zelo e della carità. Vediamo adunque se quel Principio ci permetterà d' introdurre, di avviare, e di conchiudere una vera Εγκυκλοπαιδείαν (Enciclopedia), ciò significando una disciplina veramente *compiuta*, veramente *universale*, veramente *inattaccabile*, quale, al dire degli Eruditi, dovrebbe essere la Giurisprudenza giusta la diffinizione d' Ulpiano, onde quella salda ed inconcussa coerenza, quella *Constanza* a cui aspirava, nell' ordine scientifico e dottrinale, il Greco sapiente, possa, con ben altra gravità ed efficacia, essere raggiunta ed effettivamente esercitata dal ROMANO GIURECONSULTO.

V. Et postremum, quantum rei de objecto perspicua idea exhibet menti, tantundem esse in objecto necesse est.

Videamus modo an, cum nova Jurisprudentia Principii loco statuat, cognitionem Summi Numinis, a quo tempore (nam Costantini M.) acutissima Graecorum Latinorumque ingenia (Ecclesiae nempe Patres qui soli gentium sapientiam ab Sapientia aeterna correctam et emendatam nullis sectarum studiis, sed unanimi diligentia et charitate in sinu foverent) in Divinae Naturae meditatione ferverent maxime; ac de ea tanto castius ac sublimius philosophis, quanto spiritus corpore puritate et mobilitate praestat, dissererent; videamus, inquam, an hoc Principium nobis incipere, circumducere et absolvere possit veram ἐγκυκλοπαιδείαν, *hoc est* disciplinam *vere* rotundam, *vere* universam, *vere* sine offensione (1), *cui Jurisprudentiam, uti Ulpianus definierat, respondere Eruditi scribunt: unde multo gravius, quam Graeci Sapientis in omni doctrina, perinde ut vitâ, f[illegible]tur* ROMANI JURISPRUDENTIS CONSTANTIA.

---

(1) *Ut interpretatur Guilielmus Budaeus in l.* I. *de Just et Jure.*

Digitized by Google

Digitized by Google

DELL' UNICO PRINCIPIO

ED

UNICO FINE

DEL DIRITTO UNIVERSALE

Premesse le discorse cose ad introdurre il nostro argomento, passeremo quindi a dimostrare esser divina l'origine di ogni dottrina divina ed umana, col provare che da Iddio provengono i principii delle scienze, ciocchè formava la prima parte del sopraccennato Discorso, la quale, se brevissima nelle parole, era nondimeno assai piena di cose.

DA DIO DERIVANO I PRINCIPII DELLE SCIENZE.

L'uomo è composto di corpo e di mente. Il corpo e le cose che al corpo pertengono, come i sensi, che sono cose finite, dividono l'uomo

DE UNO UNIVERSI JURIS PRINCIPIO ET FINE UNO.

His ita praeparatis, omnis divinae atque humanae eruditionis divinam originem sive Principia scientiarum a Deo esse demonstremus, quae nostrae Dissertationis pars prima, *uti verbis brevissima, ita rebus uberrima fuerat.*

PRINCIPIA SCIENTIARUM A DEO.

Homo ex corpore et mente constat (1)*: et uti corpore, et iis quae sunt corporis, uti sensus, quia finitae res sunt, homo a ceteris omnibus*

(1) *Lem. I.*

Digitized by Google

da ogni altr'uomo, e perciò circa le cose sensibili, tanti sono gli uomini, quante le opinioni. Ma la mente lo fa posseditore di alcune comuni nozioni di eterna verità, nelle quali egli cogli altri uomini partecipando, viene con essi a congiungersi; tali sono, per esempio, le seguenti proposizioni: *non ha attributi ciò che non ha l'esistenza; il tutto è maggiore della parte; ogni uomo brama felicità.* Imperocchè, il nulla non comporta nè azione, nè passione; giammai il tutto ritrovasi minore della sua parte, od eguale ad essa; giammai vogliono gli uomini essere infelici, e vorrebbero anzi non essere, che vivere nell'infelicità. Ma queste nozioni della verità non potrebbe l'uomo averle cogli altri uomini comuni, se non avesse comune con essi anche l'idea dell'ordine; per questa idea, ed in essa, può l'uomo ragguagliare al nulla gli attributi dell'ente, adeguare e misurare un tutto colla parte di esso, conoscere esservi nei beni una rispettiva gradazione, che gli fa più o meno desiderabili, ed essere la felicità sovra ogni altro bene desiderabilissima. Tali verità sono eterne, siccome or'ora lo abbiam dimostrato. Havvi dunque l'idea dell'ordine eterno; dessa non è immagine corporea perchè il corpo ch'è cosa che sfugge e non dura, ed è sfuggevole per essere corpo, non può produrre cosa eterna e superiore al corpo. Il corpo finito, e le cose finite tengono gli uomini appartati e disgiunti; ma l'idea dell'ordine eterno gli unisce ed accomuna, ed in fatto, nelle tre verità surriferite concordemente convengono Greci e Barbari, Chinesi ed Eu-

In forza dell'idea dell'ordine conosciamo le verità reali.

hominibus dividitur; quapropter de sensilibus rebus tot opiniones, quot homines: ita mente quasdam communes aeterni veri notiones habet, per quas cum aliis hominibus communicat et unitur — uti non entis nulla sunt attributa; totum est majus sua parte; omnes felicitatem desiderant: *nunquam enim nihil aliquid facit, aut patitur: nunquam totum est sua parte minus, vel parti par; nunquam homines desiderant esse infelices, qui, ut ne sint infelices, potius optant non esse. — Sed homo eas veri notiones cum ceteris hominibus communes habere non posset, nisi ideam ordinis* (1) *cum iisdem haberet quoque communem, ex qua, per quam et in qua mens attributa entis cum nihilo confert; totum cum parte dirigit et commetitur; bonorum aliud alio praestantius intelligit, omniumque praestantissimum agnoscit esse felicitatem: atqui ea vera sunt aeterna, uti mox demonstravimus, igitur idea ordinis aeterni est: ea autem non est corporis simulacrum, quia corpus, quod est fluxum, et quia corpus est fluxum, aliquid supra corpus et aeternum non potest gignere* (2)*: et corpus finitum, et finita homines dividunt; et per eam ordinis aeterni ideam homines inter se communicant et uniuntur; atque in ea tria vera Graeci et Barbari, Europaei*

Vi ordinis cognoscimus vera rerum.

(1) *Definit.* Veri. (2) *Lem. III.*

Digitized by Google

ropei. Due sono i generi che abbracciano assolutamente le cose tutte: mente e corpo. Non è del corpo l'idea dell'Ordine eterno; ella è dunque idea della mente. Non è idea di mente finita, perch'ella unisce tutti gli uomini, tutte le intelligenze. L'idea dell'ordine eterno è dunque idea di mente infinita. La Mente Infinita è Iddio; dunque l'idea dell'ordine eterno dimostra simultaneamente queste tre verità: esservi Iddio; esser egli Mente Infinita, ed esserci egli autore delle verità eterne da noi contemplate. D'altra parte, all'idea chiara di un obbietto da noi percepita, corrisponde necessariamente l'obbietto medesimo. In forza dell'idea dell'ordine eterno tutti gli uomini convengono costantissimamente nelle tre racconte verità, e queste ci porgono i Principii, la prima *della Metafisica*, la seconda *della Matematica*, la terza *dell'Etica*, i quali ci sono suggeriti dall'idea dell'ordine eterno che procede da Iddio. Dunque da Iddio procedono i principii di quelle scienze (*a*).

et Sinenses peramice conveniunt. Duo autem omnino sunt omnium genera rerum, aut mens, aut corpus: idea ordinis aeterni idea corporis non est; igitur idea mentis est: mentis finitae non est, quia omnes homines atque adeo omnes intelligentias unit; igitur idea ordinis aeterni est idea mentis infinitae. Mens infinita Deus est; igitur idea ordinis aeterni haec tria nobis unâ operâ demonstrat, et Deum esse, et mentem unam infinitam esse, et Auctorem nobis aeternorum verorum esse. Aliunde quantum perspicua idea de objecto nobis refert, tantundem in objecto esse necesse est (1)*: per ideam ordinis aeterni omnes homines in illa tria aeterna vera constantissime conveniunt: ex iis autem unum* Metaphysicae, *alterum* Matheseos, *tertium* Ethices *principia sunt: ea principia nobis refert idea ordinis aeterni, quae a Deo est: igitur earum scientiarum principia sunt a Deo* (2).

(*a*) Dalla qual dimostrazione deduconsi eziandio queste conseguenze:

IV. Da Iddio provenendoci i Principii delle scienze, essere conseguenza del nostro V Lemma, che anche alle scienze ideali, alle costruzioni mentali debbano corrispondere le respettive realtà; e che in Dio son contenuti eziandio i Principii di ogni realtà.

V. Essere Iddio la prima verità.

VI. Essere Iddio la prima verità, ed in quanto all'essenza, ed in quanto alla cognizione.

VII. Essere dunque un'istessa cosa la Prima Verità Metafisica e la Prima Verità Logica.

(1) *Lem.* V.

(2) *Ex qua ipsa demonstratione haec quoque alia confluuntur:*

IV. Et ex eodem Lem. V, ut nobis a Deo sunt Principia Scientiarum, quando Scientiae sunt idearum, ut ita dicam, syntaxes et ideae, mentalia, ut dicunt, sunt rerum verba; in Deo quoque esse ipsarum rerum Principia.

V. Et Deum esse Primum Verum.

VI. Et Deum esse Primum Verum tum in essendo, ut dicunt, tum in cognoscendo.

VII. Itaque Primum Verum Metaphysicum et Primum Verum Logicum, unum idemque esse.

Digitized by Google

Era *seconda parte* del nostro *Discorso* intorno ai Principii del Diritto, la dimostrazione *del Circolo divino* di ogni divina ed umana erudizione, ovvero *del Lume divino*, cui abbiamo diffinito e dimostrato essere eterna verità, il quale dal centro in ogni dove irradiando, penetra tutte le scienze pei tre elementi da noi noverati: *Cognizione, Volontà, Possanza,* e tutte con istretto vincolo congiunte le une ver l'altre dirigendo, tutte a Iddio lor comune origine le rivolge.

Ricorrendo al principio testè dimostrato, sarà di ciò nei seguenti Capitoli discorso, per una conseguitanza di ragioni le une dalle altre perpetuamente dedotte.

I. Da Iddio provengono i principii delle scienze.

Della Natura di Iddio Ott. Mass.

II. Iddio, come nelle sue Confessioni lo diffinisce S. Agostino, come lo dimostra la divina Filosofia, e lo professa la nostra Religione, è *Infinita Possanza, Cognizione* e *Volontà.*

Pars secunda *universae nostrae* Dissertationis *de Juris principiis erat, omnis divinae atque humanae eruditionis* divinum circulum *demonstrare, sive* divinum lumen, *quod aeternum verum definivimus et nuper demonstravimus, per tria, quae numeravimus elementa,* Nosse, Velle, Posse, *scientias omnes permeare, easque arctissimo nexu constrictas alias in alias dirigere, et cunctas ad Deum ipsarum originem revocare.*

Id ex principio nuper demonstrato per sequentia Capita necessariâ rationum consecutione alia ab aliis perpetuo illata ostendemus.

I. Principia scientiarum a Deo.

De Natura Dei Opt. Max.

II. Deus, ut Divus Augustinus in Confessionibus *definit, Philosophia divina demonstrat, et nostra Religio profitetur, est,* Posse, Nosse, Velle infinitum.

VIII. Essere eterni ed immutabili gli obbietti delle scienze, per essere dessi sempre uniformi, ciò che equivale al dirgli conformi all'Ordine Eterno delle cose, al quale Ordine Eterno si appoggiano i Principii delle scienze.

IX. Finalmente essendo l'Ordine l'essenza del *Bello,* allorchè le scienze trattano dell'Eterna Verità, vi contemplano simultaneamente l'Eterna Bellezza, laonde se è agli uomini connaturale la brama del Vero, lo è eziandio quella del Bello, e consistendo *il Bello Eterno* in ciò che chiamasi *l' Onestà,* l'armoniosa compostezza *dell'animo,* ne abbiamo per ultima conseguenza esservi nell'uomo una forza ingenita, che spontaneamente ed in un atto medesimo lo porta verso il Vero e verso l'Onesto.

VIII. Et Scientias esse de aeternis et immutabilibus, quantum sunt de semper uniformibus, quod idem est ac de rebus Ordini Æterno conformibus; quo aeterno rerum ordine stant Principia Scientiarum.

IX. Postremo, quando Pulchrum *ordine constat, idem est Scientias circa Æternum Verum ac circa Æternum Pulchrum versari: unde hominibus ut veri, ita pulchri omnibus est ingenitum desiderium: cumque* pulchrum aeternum *sit, quae* Animi *vocatur* Honestas, *conficitur ad extremum, homini esse ingenitam vim, quâ una eâdem operâ et ad verum et ad honestum quodque suâpte naturâ feratur.*

Digitized by Google

III. Costituiscono questi tre elementi un *Ente Vero ed Unico*, nel quale risplende la natura divina detta dai Teologi di *Aseità*, ed ognuno di quei tre elementi trovasi sempre nei due altri implicato e congiunto (*a*).

IV. Iddio per la divina sua natura può ciò che vuole; egli conosce il suo Ente ineffabile; vuole ed ama il suo Ente perfettissimo.

V. Eterno è dunque l'*Ente* divino, la divina *Aseità;* il suo potere massimo è *Onnipotenza;* la sua Cognizione veracissima è *Sapienza infinita;* la sua volontà ottima è *Bontà Suprema.*

VI. È somma sapienza l'*Ordine eterno delle cose*, pel quale Iddio per *vie semplicissime* regge le cose tutte; facilissime sono queste vie per averle aperte una mano Onnipossente, e tutte sono ottime, perchè conducono a Iddio, supremo Bene.

VII. Risplende nel mondo creato la *semplicità* per l'unica legge di direzione che tutto produce e governa; manifestasi la *facilità* nell'ordinamento di tutte le cose fondate sovra lo spontaneo concorso di esse; dimostrasi la *bontà* nella potenza insita in cadauna cosa di cooperare alla sua conservazione per un proprio e continuo *sforzo;* e quando pel separamento, corrompimento e distruzione della corporal natura in forza

III. Haec tria unum sunt Verum esse: *in quo maxime eminet Divina quam Theologi dicunt* Aseitatis *natura: et quodque eorum trium semper est cum aliis duobus complicatum* (1).

IV. Hac divina natura Deus quantum vult, tantum potest: noscit suum esse ineffabile: vult, amat, diligit suum esse perfectissimum.

V. Hinc Dei esse *aeternum est, et* Aseitas; *Dei* posse *maximum*, Omnipotentia; *ejus* nosse *veracissimum*, Sapientia infinita; *ejus* velle *optimum*, summa Bonitas.

VI. Summa autem sapientia est Ordo rerum aeternus, *quo Deus per* simplicissimas vias *cuncta regit; quae viae, quia ab omnipotentia patefiunt, facillimae sunt; et quia ad Deum summum bonum ducunt, sunt omnes optimae.*

VII. Simplicitas *elucet, quod una directionis lege facit, regitque cuncta:* facilitas *manifestatur, quod ipsarum sponte rerum disponit cuncta:* bonitas *ostenditur, quod omnibus rebus a se creatis quemdam* conatum, *quoddam* ingenium *indit se conservandi: et quando per corporeae naturae vitia, quibus dividitur, atteritur et corrumpitur, singula*

(*a*) Perchè è essenza di cadauno di quei tre elementi la Mente Infinita, che abbiamo dimostrata essere Iddio; e divisi o congiunti quei tre elementi sono l'unico Iddio.

(1) *Quia quodque eorum trium est Infinita Mens, quam* Principio *esse demonstravimus Deum: quare quodque eorum trium Deus est; et ob id ipsum ea tria simul, sunt unus Deus.*

Digitized by Google

dei vizi suoi propri, non possono le singole cose nella lor individua specie mantenersi, la divina Bontà giovandosi di quei vizi medesimi tutte nel loro genere le conserva.

VIII. La sapienza d' Iddio, che produce a lor tempo le cose tutte, chiamasi *Divina Provvidenza.*

IX. Le vie della Provvidenza sono *opportunità, occasioni, accidenti;* e l'uomo suol nominare *opportunità* le cose che gli occorrono conforme ai suoi desiderii; *occasioni* quelle che oltre alla sua speranza gli accadono; *accidenti* quelle che contro ogni sua credenza gli avvengono. Quindi in questo senso, può essere accettata la sentenza di Platone, che *l'opportunità* (detta volgarmente *Fortuna*) signoreggi le cose di questo mondo.

Dell' Incorrotta natura dell' Uomo.

X. Ma l' uomo di animo e di corpo è composto, ed è *cognizione, volontà e possanza;* essendo egli composto di animo e di corpo, dall' animo e dal corpo gli deriva la sua possanza; l' animo per essere spirituale, non è da luogo alcuno circonscritto, mentre il corpo, per le corporali sue condizioni, trovasi posto fra limiti terminati; adunque, egli è *una Cognizione, una Volontà, una Possanza finita che tende verso l' Infinito.*

XI. Iddio è l' Ente infinito; perciò l' uomo vuole congiungersi con Iddio; perciò da Iddio procede l' umana natura; perciò l' uomo viene da Dio.

XII. La superiorità dell'uomo sovra ogni altro animale non consiste

quaeque in sua specie conservari non possunt, divina Bonitas per ipsarum vitia rerum erumpit, et conservat in suo quaeque genere cuncta.

VIII. At Dei Sapientia, quatenus suo quaeque tempore cuncta promit, Divina Providentia *appellatur.*

IX. Divinae Providentiae autem viae sunt, opportunitates, occasiones, casus: *opportunitates si* optato, *occasiones si* praeter spem, *casus si* praeter opinionem. *Quo sensu, si cum Platone dixeris, opportunitatem esse rerum humanarum dominam, uti vulgo dicunt* Fortunam, *non plane erraveris.*

De natura l'ominis integra

X. Homo autem constat ex animo et corpore (1): *et est* nosse, velle, posse; *et quidem posse tum animo, tum corpore, quia utroque constat; et quia animus loco incircumscriptus, nam spiritalis; et corpus, quia corpus est, terminatum; hinc est* nosse, velle, posse finitum, quod tendit ad Infinitum.

XI. Atqui ens infinitum Deus: igitur homo vult cum Deo uniri; igitur a Deo est naturae humanae principium: igitur homo est a Deo.

XII. Homo est omnium animantium praestantissimus; non autem

(1) *Lem. I.*

Digitized by Google

in una maggior *possanza* corporea, perchè non pochi animali in gagliardìa lo sorpassano; non la produce tampoco una *bramosìa* più veemente, imperocchè quelle forme della bramosìa, che chiamansi *appetiti*, sono nei bruti più prepotenti, siccome nei lupi la voracità, nei passeri la lascivia, l'ira nei leoni. La superiorità dell'uomo gli proviene *dalla cognizione;* dunque l'uomo avanza ogni altro animale in causa della *Ragione.*

XIII. Richiederebbe adunque l'ordine della natura, quale, come fu da noi dimostrato, lo ha disposto la suprema sapienza d'Iddio, che la ragione, origine di ogni superiorità dell'uomo, comandasse alla volontà.

XIV. Era tale *l'incorrotta natura umana* data da Iddio al primo padre Adamo, la quale, per l'aiuto divino, era in tal modo equilibrata che non l'agitasse alcun tumulto dei sensi, ed esercitasse libera e pacata signoria sovra i sensi e gli appetiti.

XV. Dunque nell'uomo incorrotto, la ragione, mercè la divina assistenza era la stessa umana natura armoniosamente ordinata; la volontà era incorrotta libertà della retta natura; la possanza era la facile e non contrastante obbedienza di quella natura.

XVI. E durando l'uomo in quello stato, avrebbe in tal modo condotto la vita, che la sua parte superiore, la Ragione, dolcemente imperando, la parte inferiore, la Volontà, senz'alcun contrasto obbedisse.

eo quod possit; *nam sunt bruta animantia homine longe, et perquam longe potiora: non eo quod* cupiat; *nam bruta animantia habent quamdam cupiditatis imaginem, quam* appetitum *dicunt, vehementiorem humanâ; ut lupi ingluviem, passerculi salaciam, leones iram. Igitur praestat eo quod* noscat: *homo igitur praestat ceteris animantibus* ratione.

XIII. Naturae igitur ordo, quem summâ Dei sapientiâ comparatum esse demonstravimus (1), *postularet, ut humana ratio, quae in homine praestantissima est, voluntati imperaret.*

XIV. Haec est natura hominis integra, *qua primus omnium parens Ada a Deo creatus est, Divino auxilio ita comparata, ut nullo sensuum tumultu agitaretur, sed et in sensus et in cupiditates liberum pacatumque exerceret imperium.*

XV. In homine igitur integro ratio erat ipsa natura humana ita divino auxilio comparata; voluntas erat integra ejus naturae rectae libertas; potentia erat ejusdem naturae rectae facilitas.

XVI. Igitur homo in eo statu si perstitisset, ita vitam omnem traduceret, ut quod in ipso esset praestantius, nempe ratio, *suaviter imperaret; quae inferior esset, nempe* voluntas, *sine tumultu pareret.*

(1) *Cap. VI et VII.*

Digitized by Google

XVII. Secondo la diffinizione da noi proposta, la Verità è ciò ch'è conforme all'ordine delle cose; di più abbiam dimostrato essere eterno l'ordine delle cose, e manifestar desso l'eterna Verità. Abbiamo ugualmente dimostrato, essere *la cognizione* carattere distintivo dell'uomo. Dunque, col contemplare ed amare Iddio con purezza di animo, quale Eterno Vero, ed Eterno Bene, ed a cagione di quell'Eterno Bene, d'Iddio, portare al genere umano ogni fraterna affezione, realizzavasi pienamente il concetto della retta umana natura.

Definizione dell'onestà.

XVIII. A tal perfezione giungerebbe *l'incorrotta onestà naturale,* perchè lo stato conforme alla natura ottima nominasi, in quanto al corpo, *onestà, compostezza, bellezza del corpo,* e riguardo all'animo, *onestà* e *compostezza dell'animo,* la quale è detta da Platone bellezza della virtù, qualificandola gli stoici di *stato alla natura umana conveniente*

Il qual le parti in nobil modo unisce;

e l'onestà segue i passi della verità, siccome la volontà va seguitando le orme della mente; e come la mente giunge a possedere una qualsiasi eterna verità allorquando è la sua nozione conforme coll'ordine eterno delle cose, parimente la volontà giunge all'onestà naturale quando concorda coll'ordine eterno delle cose.

XIX. E tali invero sarebbero le condizioni *dell'Eroica sapienza:*

XVII. Definivimus Verum *esse, quod rerum ordini conformatur* (1); *et aeternum rerum ordinem esse demonstravimus; et quod aeternus rerum ordo monstrat aeternum verum* (2): *et demonstravimus esse hominis maxime proprium* nosse (3). *Igitur homo integer contemplatione Veri aeterni, nempe ipsius Dei ex mente pura, et amore aeterni boni ex puro animo, et diligentiâ universi generis humani prae aeterno bono, Deo, rectam naturam humanam celebrabat.*

Honestas definitur.

XVIII. Haec esset naturalis honestas integra; *nam conformitas cum natura optima, ut in corpore vocatur* corporis honestas, corporis pulchritudo, *ita in animo dicitur* animi honestas; *Platoni autem* pulchritudo virtutis, *et Stoicis appellatur* humanae naturae conveniens, *quum ut in corpore, ita in animo*

Singula quaeque locum teneant sortita decenter;

et honestas ita veritatis pedisequa est, uti est pedisequa mentis voluntas: et uti aeterna quaeque veritas est cum aeterno rerum ordine conformatio mentis, ita honestas naturalis est cum aeterno rerum ordine conformatio voluntatis.

XIX. Haec vere heroica sapientia *esset; aeterna vera naturae fa-*

(1) *Def. Veri.* (2) *Principio.* (3) *Cap. XII.*

Digitized by Google

conoscere con naturale facilità le verità eterne, operare con ognuno ed in ogni cosa con somma e franca libertà, parlare sempre veracemente, e vivere, con sommo diletto dell' animo, in modo alla ragione conforme.

XX. Vivendo sì fattamente, raggiugnerebbesi sulla terra *l' umana beatitudine.*

XXI. Ma l' umana natura creata incorrotta da Iddio, sendosi per colpa dell'uomo inviziata, la ragione è sopraffatta dalla volontà, la quale con ogni suo sforzo imprende di contrastare alla ragione. Della umana natura corrotta.

XXII. La volontà che signoreggia la ragione è *concupiscenza;* la ragione schiava della concupiscenza è *errore;* la volontà che contrasta alla ragione è *perturbazione dell'animo.*

XXIII. La φιλαυτία, l'amore di sè medesimo, per cui l' uomo di sè stesso soverchiamente si compiace, genera *la concupiscenza;* il temerario consiglio pel quale l'uomo giudica le cose, avanti di averle a sufficienza esaminate e discorse, fa nascere *l'errore;* la ferocia della corrotta natura che maggiormente s'irrita ed inacerba, quando più l'uomo le compiace e l'accarezza, produce la *perturbazione dell'animo.*

XXIV. La *concupiscenza* viene eccitata dalle cose di cui sentiamo difetto, cioè dalle cose finite; ella è eccitata pei sensi, i quali al corpo appartengono. Le cose del corpo dal corpo son mosse; dunque la concupiscenza è eccitata da cose finite corporali.

cilitate cognoscere, et in omnibus et cum omnibus summa libertate et agere, et loqui vera, et cum animi voluptate vivere convenienter rationi.

XX. Haec in terris esset humana beatitudo.

XXI. Natura igitur humana recta a Deo creata, hominis vitio *corrupta est, ut voluntas rationi dominaretur, et contra rationem suam potentiam exerceret.* *De natura Hominis corrupta.*

XXII. Haec voluntas dominans rationi est cupiditas; *haec ratio serviens cupiditati,* error; *haec voluntatis potentia contra rationem exercita,* animi perturbatio.

XXIII. Cupiditatem *gignit* φιλαυτία, *sive amor sui ipsius, quo nos nostri delicias facimus:* errorem *gignit* judicii temeritas, *qua de rebus judicamus, antequam eas habeamus plane exploratas:* animi perturbationem *gignit* corruptae naturae ferocia, *quam dum palpas irritas, et hoc magis irritas, quo magis palpas.*

XXIV. Cupiditas *excitatur rebus, quarum inopia laboramus; igitur rebus finitis: excitatur autem per sensus, qui corporis sunt: quae autem corporis sunt a corpore moventur; igitur cupiditas excitatur rebus finitis corporeis.*

Digitized by Google

XXV. Quindi i sensi dati all'uomo a preservamento della vita, quando l'uomo gli solleva ad essere arbitri e giudici della verità delle cose, sempre gli riescono ingannevoli; perciò la ragione, allorchè va seguitando il giudizio dei sensi, disconosce la vera significanza delle cose.

XXVI. La schiavitù della Ragione regina, la signorìa della volontà suddita, la ribellione degli affetti contro alla Ragione, e tutto quello sconvolgimento delle cose smosse violentemente dal luogo al quale con tanta convenevolezza le ha il loro ordine naturale destinate, tutti quei disordini costituiscono *la turpitudine* dell'animo corrotto.

XXVII. In quella sapienza dei sensi consiste *l'umana stoltezza.*

XXVIII. Siffatta *disconoscenza della verità è il fonte d'onde sgorgano tutte le miserie umane.*

XXIX. Ma siccome le cose corporee sono apprese e pigliate dal corpo, e dal corpo ritenute,

Chè null'altro che il corpo è tocco e tocca;

il corpo è quello che comunica all'animo la bruttura che nominasi *concupiscenza;* questa si fa socia e compagna la *fantasia,* altra bruttura dell'animo ugualmente dal corpo originata, la quale, coll'affacciare all'animo ogni sensibile immagine, ne commuove ed esalta sì fattamente gli affetti, che aiutandosene la concupiscenza, viene ad assaltar la ragione, a combatterla ed a superarla.

XXV. Hinc sensus a Deo homini inditi, ut vitam tuerentur (1), *sumpti sunt arbitri judicesque, qui vera rerum disceptent et judicent: atqui sunt fallacissimi; igitur ratio, quae sensuum judicium sequitur, vera rerum ignorat.*

XXVI. Haec rationis reginae servitus, haec subditae voluntatis dominatio, haec affectuum in rationem rebellio, atque adeo haec omnia extra suum quaeque locum, quem ex aeterno rerum ordine decenter sortita erant, est animi corrupti turpitudo.

XXVII. Haec sensuum sapientia est stultitia humana.

XXVIII. Haec ignorantia veri *est* scaturigo omnis humanae infelicitatis.

XXIX. Cum enim quae corpore constant, corpore apprehendantur, corpore teneantur;

Tangere enim, et tangi, nisi corpus, nulla potest res;

cupiditas, quae est animi labes a corpore contracta, animi quoque labem aliam contractam a corpore sociam sibi ascivit, Phantasiam, *quae suis imaginibus, quas per sensuum occasiones depingit, affectus animi movet et armat, quibus cupiditas rationem aggreditur, oppugnat ac dejicit.*

(1) *Lem. III.*

Digitized by Google

XXX. Quindi nasce l'odio immortale degli stolti inverso lor medesimi; quindi in coloro che sono tenuti dal volgo per beati, quell'ansia perpetua di correre, senza mai posarsi, dall'uno in l'altro corporale diletto; quelle smodate allegranze, che tosto in doglienza si trasmutano; le vuote speranze, gli ardenti e malagurosi desiderii, i vani timori, ed i tardi pentimenti, ed infine quei tanti che fattisi, per la loro stoltezza, tormentatori di lor medesimi (*Heautontimorumenones,*) con istudio instancabile tutto giorno procacciano di più aspramente martoriarsi.

XXXI. La *concupiscenza*, come lo abbiam detto, è incitata dalle cose finite corporali, dalle utilità che si riportano al corpo. In conseguenza del peccato originale contratto dal genere umano, per la caduta di Adamo nostro primo padre, il fallace giudicio dei sensi toglie la mente dell'uomo dalla pura contemplazione dell'eterna verità, e lo conduce ad agognare quelle cose che sempre tramutano, e sempre gli fuggono; il tempestoso turbine degli affetti distorna l'animo dalla pura e pietosa adorazione del vero Nume, lo gitta in braccio all'idolatria dei sensi, lo allontana dall'onestà dell'animo, e lo introduce nell'ingannevol via che conduce alle corporee utilità.

Abbiamo con ciò la confermazione *dei principii della storia sacra:* Adamo creato da Dio; originariamente incorrotto; per propria sua colpa decaduto.

XXX. Hinc stultis illud est aeternum odium sui, et vel in iis qui vulgo beati videntur, de corporis voluptatibus in voluptates nunquam cessans sui fuga: hinc illa effusa gaudia abeuntia tandem in luctus; hinc spes inanes; hinc vota misera; hinc vani timores; hinc serae poenitentiae; hinc postremo illi stultitiae Heautontimorumenones, *qui de se ipsis sumunt perpetuas poenas.*

XXXI. Cupiditas, ut dixi, excitatur rebus finitis corporeis (1); *hae autem sunt corporis utilitates: igitur humanum genus originis vitio per primi parentis Adae lapsum contracto a contemplatione aeterni veri ex mente pura, ad fluxa suspicienda ex fallaci sensuum judicio traductum est, et a pietate Summi Numinis ex puro animo ad diligenda sensuum idola perturbato affectuum turbine correptum; atque adeo ab animi honestate ad corporis utilitates sectandas transversum actum.*

Atque habes principia Sacrae Historiae *demonstrata, Adamum a Deo creatum; naturâ integrum, suo vitio lapsum.*

(1) *Cap. XXIV.*

Digitized by Google

XXXII. Son questi i tre punti fondamentali di tutta la Teologia, od ecco dimostrati i fondamenti della Teologia revelata.

Principio di ogni umanità.

XXXIII. Ma l'uomo dovunque egli volga lo sguardo non può perdere la veduta d'Iddio, perchè da Dio vengono tutte le cose, e ciò che da Dio non procede non sussiste, non è; laonde a ognuno è concesso di vedere in tutte le cose *la luce d'Iddio*, se non pel riflesso, almeno per la refrazione dei suoi raggi; quindi l'uomo non può fallire senza ch'egli segua una qualche immagine della verità, nè peccare se non è condotto da qualche apparenza di bene

Forza della verità.

XXXIV. Laonde, nell'uomo corrotto non sono del tutto spenti i semi della verità, e questi coll'aiuto d'Iddio, valgono *a fargli dispiegare una forza che contrasta alla corruzione della natura.*

Ragione umana.

XXXV. Nell'uomo corrotto, la Ragione è quella forza ch'egli dispiega per avviarsi penosamente alla verità, mentre, nell'uomo incorrotto, ella con tutta facilità ed a gran passi alla verità perveniva; perchè nell'uomo incorrotto era potenza, ciò ch'è ora fiacchezza ed imperfezione, ed era piena libertà della retta natura, ciò ch'è ora inciampata e vacillante libertà della natura corrotta.

Della virtù.

XXXVI. Da quella forza della verità (*vis veri*), essenza dell'umana ragione, deriva la *virtù* (virtus) e deriva eziandio il nome di essa.

Virtù dianoetica.

Scienza.

XXXVII. La forza della virtù adoperata a vincere l'errore è la *virtù dianoetica*, ovvero la virtù discorsiva, cognitiva; ella è *scienza*, come la Matematica, allorchè adopera unicamente la via delle dimostrazioni;

XXXII. Atqui haec tria sunt fundamenta omnis Theologiae revelatae: igitur habes principia revelatae Theologiae demonstrata.

Principium omnis Humanitatis.

XXXIII. Sed homo Deum aspectu amittere omnino non potest suo; quia a Deo sunt omnia; et quod a Deo non est nihil est: nam Dei lumen *in omnibus rebus, nisi reflexu, saltem radiorum refractu cernere cuique datur. Quare homo falli nequit, nisi sub aliqua veritatis imagine; vel peccare nequit, nisi sub aliqua boni specie.*

Vis veri.

XXXIV. Hinc aeterni veri semina *in homine corrupto non prorsus extincta; quae gratiâ Dei adjuta* conantur contra naturae corruptionem.

Ratio humana.

XXXV. Haec vis veri *est* ratio in homine corrupto, *quae fuit* veri facilitas *in integro; quia homini integro erat ad verum potentia, quae nunc corrupto est infirmitas; quia rectae naturae ad verum erat libertas integra, quae naturae corruptae est libertas labefactata.*

De virtute.

XXXVI. Ab hac vi veri, *quae est humana ratio*, virtus *existit et appellatur.*

Virtus Dianoetica.

Scientia.

XXXVII. Vis veri, quae errorem vincit, est virtus Dianoetica, *seu virtus cognitionis, quae si tota demonstratione constat, est* Scientia, *ut*

Digitized by Google

ella è *Arte*, come la Grammatica e la Frenaria, quando non procede che per via di precetti; ella è propriamente *Sapienza*, quando si fonda in parte sulle dimostrazioni, ricorrendo, per l'altra parte, al consiglio, alla spontanea avvedutezza, come la Medicina e la Giurisprudenza, ovvero quando usa in parte i precetti, e provvede pel soprappiù col prudente ed avveduto consiglio, come la Politica, l'Oratoria e la Poetica. La forza del vero volta a raffrenare gli affetti, è la *Virtù Etica*, che riguarda alle operazioni, e nominasi *Morale*.

Arte. Sapienza. Virtù Etica.

XXXVIII. La Forza del vero è *virtù morale imperfetta* quando, raffrenando gli affetti, non ammansa, non attutisce l'innata ferocia che gli ha generati; e vuole S. Agostino che fosse di tal natura la virtù dei Pagani. Ma quando la forza della verità fa guerra alla concupiscenza ed all'amore di sè, alla φιλαυτία, che n'è il principio generatore, ella è la *virtù Cristiana*, la quale conduce l'uomo a riporre ogni suo diletto nel disprezzo e nell'abbassamento di sè medesimo; ella chiamasi *Umiltà* ed è *fondamento di ogni cristiana virtù*.

Dei Pagani. Dei Cristiani.

XXXIX. La Mente quando sotto l'impulso della virtù si affatica ad investigare la verità, nè si tien paga senza averne compita la disamina, chiamasi *Prudenza;* l'animo quando virtuosamente raffrena la libidine, è *Temperanza;* la disposizione dell'animo raffermato e rinfrancato dalla virtù, e fatto inaccessibile ad ogni temenza, nominasi *Fortezza*.

Le tre parti della virtù

Mathesis; si tota praeceptis, est Ars, *ut Grammatica, Frenaria; si partim demostratione partim consilio, ut Medicina, Jurisprudentia, vel partim praeceptis partim consilio, ut Imperatoria, Oratoria, Poëtica, proprie* Sapientia *est appellanda. Vis veri, quae affectus refrenat, est* Virtus Ethica *sive actionis, quam* Moralem *dicunt.*

Ars. Sapientia. Virtus Ethica.

XXXVIII. Vis veri, quae affectus refrenat, affectuum tamen parentem ferociam non cicurat, est Virtus moralis imperfecta, *ut D. Augustinus* (1) *eam vult esse* Ethnicorum. *Vis veri, quae cum cupiditate pugnat, et ejus genitrice,* φιλαυτία, *est* Virtus Ethica Christiana, *qua homo sui delicias in sui contemptum abjectionemque convertit, vocaturque* Humilitas, omnium Christianarum virtutum fundamentum.

Ethnicorum. Christiana.

XXXIX. Virtute impulsa mens, ut in vero vestigando adlaboret, nec in eo nisi explorato acquiescat, dicitur Prudentia: *virtute animus a libidine coërcitus,* Temperantia: *virtute confirmatus et expeditus animi affectus adversus terrores, dicitur* Fortitudo.

Virtutis partes tres.

(1) *L. 4 contra Julianum, cap. 3. T. X. Edit. Paris.* 1679. *Epist. CLV ad Macedonium; alias LII et CCXVII; alias CVII ad Vitalem, Sermone CLVI; alias XIII de Verbis Apostoli, T. V Edit. cad. De Spiritu et Litera, cap.* 27 *et* 28. *T. X in eadem Edit. De Civit. Dei l.* 5, *cap.* 12; *l.* 10. *cap.* 4; *l.* 19. *cap.* 10, 20 *et expressius cap.* 25. *T. VII in eadem Edit. et alibi.*

Digitized by Google

Divina origine della virtù.

XL. La virtù possiede quella proprietà di origine divina per la quale *le tre parti di essa sono un' unica e viva cosa che costituisce la vera virtù,* perchè vanno quelle tre parti indivisibilmente congiunte, cadauna di esse trovandosi sempre nelle due altre contenuta e ravvolta. Imperocchè, alla prudenza è sempre compagna la fortezza, la quale mantiene nell'uomo lo sforzo perseverante di proseguire la ricerca della verità, e di non restare finchè ne riesca compiuta l'investigazione; vi ha nella prudenza anche la temperanza, a trattenere dalle impossibili od inopportune ricerche, e a ricordare che l'ignorare alcune cose è talvolta sapienza. Nella temperanza ritrovasi la prudenza a suggerire di non spingere troppo oltre l'astinenza delle cose utili, per non pregiudicare alla conservazione della vita, e perciò è divina l'origine della Medicina, perch'è fondata su questa eterna verità; e v' interviene anche la fortezza per farci durare nella moderazione dei corporali diletti. Nella fortezza ritrovasi la prudenza, per dirigere la forza e provvedere ch'ella sia sempre per cause oneste adoperata: ha luogo anche la temperanza, per risparmiare i vinti ed impedire gli eccessi della vittoria.

Vera virtù.

XLI. Dunque *non vi può essere virtù solitaria* ed isolata; non iscorgesi una virtù, senza il corteggio delle altre sue compagne; le virtù isolate a malo stento sussistono, e quelle poche *meritano appena,* come lo dice S. Agostino, *di ottenere il nome di virtù.*

Grazia divina.

XLII. La virtù che sola merita il nome di vera virtù, e che, per essere vera virtù, tutte le altre trapassa, non è dell'uomo. Ella è virtù

Virtutis divina origo.

XL. Virtus divinae originis proprietatem obtinet (1)*: namque* hae tres ejus partes una sunt vera virtus; *et quaeque earum semper est cum aliis duabus complicata. Etenim in prudentia et fortitudo inest, ut in vero vestigando laboret, nec in eo nisi explorato acquiescat; inest et temperantia, qua quaedam ignorare sapientia est. In temperantia et prudentia inest, ne quis ad exitium usque sui utilibus vitae rebus abstineat: quare* Medicinae *origo divina; nam ab hoc vero aeterno dictata: inest et fortitudo, ut sustineat a voluptatibus temperare. In fortitudine et prudentia inest, ut pro honesto pugnet; inest et temperantia, qua victores nolint perdere, quos possunt servare, victos.*

Virtus vera.

XLI. Igitur nulla virtus solitaria, *et ubi ex vero una, ibi omnes Comites adsunt: solae enim virtutes vix est, ut cum Divo Augustino* (2) *loquar, ut* nomen virtutum mereantur.

Divina gratia.

XLII. Virtus autem, quae una vera, et, quia vera, omnes virtutes

(1) *De qua Cap. III.* (2) *Epistola CLXVII; alias XXIX, ad Hieronymum cap.* 3, *n.* 11, *et cap.* 4, *n.* 14. *T. II in Edit. Paris.*

Digitized by Google

d'Iddio, ed è quella *grazia divina*, che illuminando *di sua luce* i Cristiani, dimostra chiaramente le diritte operazioni, destando nell'uomo *quell'invincibile assentimento, genericamente uno*, pel quale vengono da lui accettate e le verità scientifiche e le verità morali.

E ciò compie la dimostrazione *dei principii della Morale Cristiana.*

XLIII. La forza della verità, o la Ragione umana, è *virtù* quando *contrasta alla concupiscenza*, ed è *Giustizia* quando *indirizza e pareggia le utilità;* in ciò consistendo l'unico Principio e l'unico Fine del Diritto Universale. Della Giustizia.

XLIV. Le utilità che muovono la concupiscenza sono cose corporali: la misura comune, il regolo dei corpi, è la *misura* detta volgarmente *proporzione*, la quale è doppia, come pel nostro argomento lo dimostra la Matematica, essendo *aritmetica*, o semplice; e *geometrica*, o composta. La proporzione aritmetica dice, che il *dieci* sta col *sei*, come il *sei* sta col *due*, perchè il numero *quattro* esprime l'eccesso tanto del *sei* sopra il *due*, quanto del *dieci* sopra il *sei*. È proporzione geometrica quella ove dicesi, che l'*uno* sta col *tre*, come il *quattro* sta col *dodici*, perchè nei due termini, il minor numero forma la terza parte del maggiore. *L'equo, quale egli risulta dalla misurazione, tale deve esser accettato per giusto dalla elezione*, perchè nelle cose della cognizione, come in quelle della vita operativa, è, ge- Che il diritto è di Natura.

praestat, non hominis: sed Dei virtus *est*, Divina gratia, *quae suo* lumine *Christianis perspicue recta vitae agenda demonstrat; et efficit ut* uno genere assensionis invictae *et rebus contemplandis et rebus in vita agendis assentiamur* (1).

Atque habes Moralis Christianae Principia *demonstrata.*

XLIII. Quae vis veri, seu ratio humana virtus *est* quantum cum cupiditate *pugnat, eadem ipsa est* Justitia quantum utilitates *dirigit et exaequat, quae est unum universi Juris Principium, unusque Finis.* *De Justitia.*

XLIV. Utilitates autem quae cupiditatem cient, corpore constant: communis corporum mensura seu regula est commensus *vulgo dicta* proportio, *quam Mathesis pro nostro argumento demonstrat duplicem,* arithmeticam *seu* simplicem, *et* geometricam *seu* comparatam. Arithmetica *proportio est, qua ex. gr. uti* decem *se habent ad* sex, *ita* sex *se habent ad* duo; *quia per eundem numerum quatuor* sex *excedit duo, et a decem exceditur. Proportio* geometrica *est, qua uti ex. gr.* unum *se habet ad* tria, *ita* quatuor *ad* duodecim; *quia utrobique minor numerus est triens cujusque assis.* At quod est aequum dum metiris, idem est justum quum eligis; *quod in rebus cognitionis et in rebus ac-* *Jus esse in Natura.*

(1) *Ex Lem. IV.*

Digitized by Google

nericamente, uno ed eguale l'assentimento, abbenchè nelle une e nelle altre debbano essere diversi i metodi della dimostrazione. Adunque, siccome rispetto alla cognizione, l'*equo*, l'eguale, è chiaramente dimostrato quando risulta da un'adequata matematica operazione, così, riguardo all'azione, allorchè l'animo è scevro di perturbazioni, nè è corrotto da alcun mal costume nazionale (e così, per esempio, dovrebbesi recusare uno Spartano, uso ad approvare gli ascosi furti dei fanciulli ed a riguardargli come prova di sagace ingegnosità), il giusto, dico, gli apparrà con chiarezza non meno evidente. Per tutti sussiste con evidenza la nozione di una uguaglianza misuratrice delle fugaci utilità; dunque naturalmente il diritto è *l'utile pareggiato, fatto uguale,* seguendo *quella norma eterna della misurazione*, nominata dai Giureconsulti *equità* (*æquum bonum*), la quale è fonte di ogni naturale diritto.

Cosa sia l'equità.

L'uomo è naturalmente socievole.

XLV. L'uomo, che in mercè delle comuni nozioni dell'eterna verità può cogli altri uomini comunicare, è altresì dotato da Dio di espressiva favella, colla quale, pel corpo, e giovandosi di quel corpo medesimo, che, per esser finito, tiene gli uomini appartati e divisi, egli giunge ad accomunare i concetti della verità e della ragione. Dunque l'uomo è formato dalla natura, per coltivare ed onorar la società del vero e della ragione. Ed abbenchè le utilità del corpo sollevino l'animo a segno di spingere talvolta gli uomini a usare la forza per impossessarsi di esse, nondimeno tale è la forma data all'uomo da Dio, che gli affetti dell'a-

tionis, modo utraeque sint pro natura sua demonstratae, unum sit genus assensionis (1). *Igitur uti aequum cognitionis est demonstratum, ubi id recta matheseos methodo confectum sit; ita justum actionis, ubi animus sit perturbationibus defoecatus, nec ullo pravo gentis more corruptus (uti ex. gr. Spartanus non sit, qui a puero celata furta ad ingeniorum solertiam probari viderit), justum, inquam, ei est planissime demonstratum. Haec autem fluxarum utilitatum aequalitas aeterna inter omnes constat: igitur jus est in natura* utile *aeterno commensu* aequale: *quod Jurisconsultis dicitur* aequum bonum, *fons omnis naturalis juris.*

Æquum bonum quid?

Hominem esse natura socialem.

XLV. Praeterea homo, quem vidimus per communes veri aeterni notiones cum ceteris hominibus communicare (2), *a Deo vi fundendi sermonis praeditus est, quo per corpus, et ipsius ope corporis, quod finitum homines dividit* (3), *possit cum aliis rationem et verum communicare: igitur homo natura factus ad societatem veri, rationisque colendam. Et quanquam corporis utilitates animi affectus cient, quibus homines de ipsis utilitatibus pugnant* (4); *tamen homo ita est a Deo*

(1) *Lem. IV.* (2) *Principio.* (3) *Principio.* (4) *Cap. XXXI.*

Digitized by Google

nimo nel volto gli si manifestino, mostrandosi or lieto, or mesto, ora di un'altra maniera; e da un' altra parte, egli è condotto a conformare il proprio aspetto a quello di coloro, che seco lui conversano, arridendo ai ridenti, e dogliendosi cogli afflitti. Ed è prima manifestazione dell' umanità quella *vicendevole umana commiserazione*, da essa derivando *l' assistenza che gli uomini a vicenda si porgono.* Ed invero non solo per la ragione e per la loquela l'uomo dai bruti differisce, ma eziandio pel volto. Le bestie hanno la *faccia*, non il *volto*, e consegue dalle racconte cose, che la natura non ha fatto l' uomo perch' egli, a guisa di belva, solitario godesse le cose utili, ma bensì perchè cogli altri uomini le comunicasse. Nato principalmente per comunicare sociabilmente la verità e coltivare la ragione, egli è fatto ugualmente per accomunare le utilità, in ciò seguitando la verità e la ragione. Il seguitare la verità e la ragione nell' accomunare le utilità non è altra cosa, che l'adoperare la misurazione da noi discorsa, in ciò consistendo *l'equità.* Dunque l'uomo è destinato dalla natura a comunicare cogli altri uomini le utilità, seguitando le regole determinate dall' equità; la società è la comunanza delle utilità; l' equità è il diritto della natura; dunque l'uomo è naturalmente sociabile.

Umanità e parti di essa.

XLVI. Non sono per sè stesse nè disoneste, nè oneste le utilità, ma è disonesta la loro disuguaglianza, ed onesto l' adeguamento di esse. L'utilità del corpo, per essere del corpo, è cosa che svanisce e non

L' utilità è occasione, l'onestà è cagione del diritto

fabricatus, ut internos animi affectus vultu laeto, moesto aliove significet, et alienis vultibus conformet suos, ut ridentibus arrideat, moerentibus moereat: quae prior humanitatis pars est, *nempe* hominem hominis misereri; *quam excipit* posterior *illa*, hominem homini opem ferre. *Atqui homo non solum ratione et sermone, sed vultu quoque a brutis animantibus differt; bestiae enim* faciem *habent*, vultum *non habent: igitur homo natura factus, non ad suas solius, ut ferae bestiae, sed ad communicandas cum aliis hominibus utilitates. Atqui natus imprimis est ad societatem veri rationisque colendam* (1)*: igitur factus ad communicandas utilitates ex vero et ratione: utilitates autem ex vero et ratione sunt quae demonstrato commensu constant* (2)*, nempe aequum bonum: igitur homo natura factus ad communicandas cum aliis hominibus utilitates ex aequo bono: societas est utilitatum communio; aequum bonum est jus naturae: igitur homo est naturâ socialis.*

Humanitas et ejus partes.

XLVI. Utilitates ex se neque turpes neque honestae, sed earum inaequalitas est turpitudo, aequalitas autem honestas: utilitas corporis,

Utilitas, Occasio, Honestas est caussa juris

(1) *Cap. XIX.* (2) *Cap. eod.*

Digitized by Google

e dell' umana società.

dura, ma è eterna l' onestà, per essere sua essenza l' eterna verità, la mente. Le cose caduche e sfuggevoli non possono generare cosa eterna, nè possono produrre ciò ch'è ad esse superiore; perciò altra cosa è l'*occasione*, ed altra la *cagione*, distinzione fondamentale non avvertita da Ugo Grozio, quando ha trattato quest'argomento. Dunque l'utilità non fu madre del diritto, e non lo furono nemmeno nè *la necessità* nè *il timore* nè *il bisogno*, come piacque di dirlo ad Epicuro, al Macchiavelli, all'Obbesio, allo Spinosa ed al Bayle; l' utilità fu soltanto l' occasione per la quale gli uomini, sociali e compagnevoli per propria lor natura, ma pel peccato originale divisi, deboli e bisognosi, vennero a costituirsi in società ed a soddisfare ai lor compagnevoli e naturali impulsi.

L'utilità è la necessità occasioni della società umana.

Alla sovraccennata distinzione gravemente vengono ad accordarsi le seguenti parole di Pedio, riportate da Ulpiano: *ogni qualvolta viensi con una legge ad introdurre un qualche partito, ciò ci porge buona ed opportuna occasione di estendere gli effetti di quella legge alle altre cose, che alla medesima utilità corrispondono.* L'uomo fu creato per contemplare ed onorare Iddio, la pietà verso Iddio portandolo ad unirsi amorevolmente cogli altri uomini; tale era lo stato dell' incorrotta onestà. Ma disgiunti gli uomini dal peccato originale, più non furono mossi dalla pristina incorrotta onestà, la quale tutta nell'animo consisteva ed era mossa dalla pietà verso Iddio; quindi L'USO E LA NECESSITÀ furono buone occasioni di cui si valse la divina Provvidenza per ricondurre

et societatis humanae.

quia corporis, fluxa; honestas autem aeterna, quia aeterno vero constat, et quidem mente constat (1)*: fluxa aeternum non possunt gignere, nec corpora, quid supra corpus* (2)*:* occasio *autem* caussa *non est; quod Hugo Grotius in hac disputatione, cujus est cardo, non vidit: non igitur utilitas fuit mater juris et societatis humanae; sive ea sit* necessitas, *sive* metus, *sive* indigentia, *ut Epicuro, Machiavellio, Obbesio, Spinosae, Baylaeo adlubet: sed occasio fuit, per quam homines naturâ sociales, et originis vitio divisi, infirmi et indigi ad colendam societatem, sive adeo ad celebrandam suam socialem naturam raperentur.*

Utilitas et Necessitas occasiones humanae societatis.

Igitur id gravissimum ejus exemplum est, quod, Ulpiano (3) *referente, Paedius ait:* quotiens lege aliquid unum vel alterum introductum est, BONA OCCASIO est, cetera, quae tendunt ad eandem utilitatem, lege supplere. *Homo erat factus ad Deum contemplandum colendumque, et ad ceteros homines ex Dei pietate complectendos, quae erat honestas integra* (4)*: bonae igitur occasiones fuere* USUS *et* NECESSITAS (5)*, quibus*

(1) *Cap. XIX.* (2) *Lem. III.* (3) *In l. Nam ut ait Paedius* 11, *D. de legibus.* (4) *Cap. XVIII.* (5) § *Sed et Jus quidem, vers. jus autem gentium Inst. de Jur. natur. gent. et civili.*

Digitized by Google

gli uomini alle condizioni della vita compagnevole e sociale, lo che si produsse *sotto l'impulso delle cose stesse* (per usare l'elegante espressione di Pomponio), cioè in forza della propria e spontanea tendenza delle cose, perchè gli uomini, per l'original peccato divisi, perduta quella pura ed intiera onestà che tutta dall'animo proveniva e a Dio s'indirizzava, abbenchè fossero in gran parte corrotti, pur ritenevano un qualche avanzo della innata onestà vivendo in essi il sentimento dell'equa distribuzione delle utilità corporali.

Abbiamo pertanto a conchiudere, che siccome il corpo non è la cagione, ma l'occasione per cui nella mente umana viene a promuoversi l'idea del vero, parimente l'utilità corporale non è la cagione, ma bensì l'occasione che viene a eccitare nell'animo umano la volontà del giusto.

XLVII. L'uomo conosce l'equo ed elegge il buono; laonde il Diritto naturale si fonda sull'elezione del buono riconosciuto per equo.

Definizione del Gius naturale.

XLVIII. Questo Diritto, di cui è essenza l'eterna verità, è dai Latini nominato sapientemente *Fas*, vocabolo derivato da *Fatum*, che significa l'ordine eterno delle cose, diffinito da S. Agostino DECRETO E QUASI VOCE DELLA MENTE DIVINA, manifestazion divina, per la quale Iddio fa conoscere all'uomo e gli prescrive l'Eterna Giustizia, da ciò provenendo l'immutabilità del Diritto. Perciò, siccome le false opinioni avute dal volgo sulle dimensioni dei corpi celesti, apparendogli il sole coll'estensione di pochi piedi, e le stelle con sembianza di piccioli lumicini, nulla

Fas o Diritto naturale immutabile.

Divina Providentia (1), rebus ipsis dictantibus, *ut eleganter ait Pomponius* (2), *hoc est ipsarum sponte rerum homines originis vitio dissociatos, non ex honestate integra, quae ex animo tota erat, prae Dei pietate, quia non integros, sed ex aliqua honestatis parte, nempe ex corporis utilitatum aequalitate, quae magna et bona parte corruptos ad colendam societatem retraheret.*

Quamobrem concludendum, uti corpus non est caussa, sed occasio, ut in hominum mente excitetur idea veri (3); *ita utilitas corporis non est caussa, sed occasio, ut excitetur in animo voluntas justi.*

XLVII. Aequum cognoscitur, bonum eligitur; igitur Jus naturale est ex electione boni, quod aequale cognoveris.

Juris naturalis definitio.

XLVIII. Hoc jus, quia aeterno vero constat, FAS *sapienter Latinis dictum a* Fato, *hoc est aeterno rerum ordine; quatenus D. Augustinus definit,* SANCTIO *et* VELUTI VOX DIVINAE MENTIS (4), *qua Deus homini justum aeternum fatur et dictat: unde hoc jus immutabile manet. Quare uti falsae vulgi persuasiones, quibus putant solem bipedalem, stellas exigua lumina, nihil quicquam demutant ingentem syderum*

Fas seu Jus naturale immutabile.

(1) § *Sed naturalia quidem jura, Inst. eod. tit.* (2) *In l. 2, § Novissime, D. de Orig. Jur.* (3) *Lem. III.* (4) *De Civ. Dei lib. V, cap. 9.*

Digitized by Google

tolgono all'immensa magnitudine degli astri, dimostrata per invincibili ragioni dall'Astronomia, così nè le perturbazioni degli animi, nè i costumi stravaganti delle genti barbare non possono invalidare il natural Diritto di cui abbiamo dimostrato essere essenza l'eterna ragione.

Ed in quei casi ov'egli sembra cambiare, ivi cambiano bensì i fatti, non mai il diritto. Quando un uomo improvvisamente assaltato vedesi minacciata la vita, nè potendo in altro modo salvarsi, uccide l'ingiusto assalitore, in un simil fatto, non vi ha propriamente *omicidio*, havvi bensì *la pena* di cui l'uccisore grava nella solitudine l'ingiusto assaltatore, ciò operando in forza di un diritto di superiorità uguale a quello pel quale, nella civile Società, la pubblica Podestà condanna nella persona l'uomo colpevole di capitale delitto. Ed allorchè un meschino a cui manca ogni roba, invola per nutricarsi quanto gli bisogni a sostentarsi per un giorno la vita, ivi non c'è *furto*, perchè non vi è fine di *lucro*, ma evvi l'uso di quel patto, di cui avremo tosto a parlare, il quale è fondamento della società dell'Equo, stabilita tra gli uomini dalla natura.

La natural cognazione fondamento dell'umana società.

XLIX. Afferma il Giureconsulto Florentino essere fondamento di ogni umana società la cognazione, la consanguinità della nostra compagnevole natura, dicendo: *Avendo la natura fra di noi introdotto una cognazione, un legame di sanguinità e parentela, ella è cosa nefanda che gli uomini vengano tra di loro ad insidiarsi.* Ma *l'insidiare è nuocere sotto coperta di false dimostrazioni,* e da questa cognazione una

magnitudinem, quam Astronomia invictis rationibus demonstrat; ita vel perturbationes animorum, vel barbararum gentium absurdi mores nihil quicquam jus naturae demutant, quod aeterna demonstravimus constare ratione.

Et si quandoque mutari videtur, ibi non jus, sed facta mutantur: *ut quum quis vitae impetitus, cum aliter eam servare non possit, injustum aggressorem occidit; ibi* non *est* homicidium, *sed* poena, *quam is jure superioris de aggressore injusto in solitudine sumit; non aliter ac civilis Potestas capitis reum capite plectit in civitate: et qui subripit aliquid, unde in rerum omnium inopia victitet, seu vitam dietim sustentet; ibi* non *est* furtum, *non enim animo lucrandi facit; sed est* pacti usus, *quo inter homines* societas aequi boni *a natura ipsa fundata est, de qua mox dicemus.*

Fundamentum humanae societatis socialis naturae cognatio.

XLIX. Fundamentum autem omnis humanae societatis Florentinus (1) *statuit socialis naturae nostrae cognationem:* Cum inter nos, *inquiens,* cognationem quandam natura constituat, consequens est hominem ho-

(1) *In l.* 1, *D. de Just. et Jure.*

Digitized by Google

ben altra conseguenza avremo a dedurre, quella cioè che *l'uomo è in dovere di giovare all'uomo attenendosi al vero.*

Questa cognazione dell' umana natura è quella INTIMA FILOSOFIA dalla quale cercò Cicerone di ritrarre i principii della Giurisprudenza, cosa da lui non però ottenuta.

La Metafisica è madre della Giurisprudenza.

Consiste questa COGNAZIONE DELLA NATURA UMANA nella comune origine di tutti gli animi umani, che tutti provengono da un istesso ed unico Principio: Iddio; ed in quella eziandio dei corpi umani che tutti da Adamo lor padre comune derivano; e sì fattamente, come lo disse Cicerone, gli uomini tutti sono uniti dai legami della parentela e della consanguinità.

L. Ma abbiamo veduto eziandio aver la natura formato gli uomini ad oggetto di comunicarsi a vicenda tanto la ragione e la verità, quanto le utilità, dovendo operarsi la comunicanza di queste, secondo i principii dell'equità i quali sono anch'essi determinati dalla verità. Perciò l' istessa natura sociale dell' uomo dà luogo a una *doppia società reale,* l'una del *Vero,* l'altra dell'*Equo.*

Della naturale doppia reale società; l'una della verità; l'altra dell'equità.

LI. È legge della prima di queste società: *Operisi con buona fede,* ciò che altra cosa non significa se non: *Vivasi secondo la verità;* sovra la qual legge è fondato tutto il Diritto naturale; laonde nel gius romano l' espressione *buona fede* vien spesse volte adoperata a significare il diritto naturale medesimo.

Leggi delle due Società.

mini insidiari nefas esse. *Atqui* insidiari *est per* falsa nocere: *tu igitur ex contrario conficias,* hominem homini per vera juvare fas esse.

Atque haec est INTIMA PHILOSOPHIA, *nempe* naturae humanae cognitio, *ex qua Cicero* (1) *conabatur Jurisprudentiae principia repetere; non praestitit tamen.*

Metaphysica Jurisprudentiae parens.

Haec autem COGNATIO NATURAE *est, qua ab uno Principio, nempe Deo, humani animi ortum habent: quod supra demonstravimus* (2), *et ab uno omnium parente Ada humana corpora prognata sunt, ut supra demonstravimus quoque* (3): *ita ut omnes homines sint, ut dicebat Cicero* (4), *naturâ consanguinei.*

L. Sed vidimus (5) *homines naturâ factos ad communicandum cum aliis tum rationem et verum, tum utilitates ex aequo bono, sive adeo ex vero ipso. Hinc ex ipsa hominis sociali natura duplex existit* naturalis Rerum societas, *altera* Veri, *altera* Æqui boni.

De duplici rerum societate, naturali, altera Veri, *altera* Æqui boni.

LI. Prioris societatis lex est: BONA FIDE AGITO, *quod idem sonat, ac* ex vero vivito: *qua lege stat omne jus naturale: unde in jure Romano passim* bona fides *pro* ipso jure naturali (6) accipitur.

Utriusque societatis leges.

(1) *Lib. I de legib.* (2) *Cap. XI.* (3) *Cap. XIV.* (4) *In lib. de Rep.* (5) *Cap. XLV.* (6) *Ut l. Bona fides* 57. *D. de Reg. Jur. Leg.* 1, § 1. *D. de act. empt.*

Digitized by Google

Veracità.

Due sono i capi principali di questa legge, l'uno di essi prescrive la verità del detto, che dicesi *Veracità*, l'altro comanda la verità del fatto, la quale con propria e confacente espressione può esser nominata *diligenza* (sedulitas), e consiste nell'azione scevra di dolo. I Romani hanno espresso elegantemente il primo punto colla formola: *È ciò conforme alla sentenza dell'animo tuo?* e l'altro con quella: *Vada lungi il mal dolo.*

Diligenza.

Dal primo capo di questa legge nasce, per l'uomo che interroga altrui, il diritto di ottenere una risposta conforme alla verità, da questo capo derivando eziandio il dovere di escludere nei detti la menzogna, e nelle orazioni i trabocchelli, i cavilli, gli arzigogoli ed ogni sottigliezza di parole. Raccomanda anche coi nemici la generosità, e vuole che le vittorie vengano francamente combattute, e non frodolentemente derubate.

Fede.

Verità fondamento della Giustizia.

Nella *verità del detto* è contenuta *la fede, il rispetto della cosa promessa*, cui Cicerone stabilisce per *fondamento della universale giustizia*, ma per le ragioni da noi discorse, egli avrebbe dovuto, con Democrito convenendo, porre *la verità* qual fondamento di ogni giustizia, e qual madre della fede e di ogni altra virtù.

Per l'altro capo di quella legge viene condannata *la frode, l'insidia, la calunnia, il dolo*, il quale ritrovasi ogni qual volta l'uomo altro fa ed altro infinge, secondo la diffinizione riportata da Cicerone, il quale l'attribuisce a Gallo Aquillio autore delle formole sopra il dolo.

Veriloquium.

Sedulitas.

Ejus legis duo sunt summa capita, alterum quo jubetur Veritas dicti, *quae* Veriloquium *dicitur; alterum quo jubetur* Veritas facti, *quae proprie appellanda esset* Sedulitas, *quae est* gestio rei sine dolo; *Romani Jurisconsulti eleganter prius caput concepere illâ formulâ:* EX ANIMI TUI SENTENTIA? *posterius alterâ illâ:* DOLUS MALUS ABESTO.

Ex priori hujus legis capite sciscitanti percunctantive jus est, ut sibi verum dicatur: et hoc caput prohibet ab omni dicto mendacia, omnes orationum decipulas, omnes cavillos, omnes scrupulositates, subtilitatesque verborum; et vel cum hostibus generositatem commendat, et rapere non furari victorias.

Fides.

Veritas fundamentum Justitiae.

Dicti veritate *continetur* Promissi fides, *quam Cicero statuit* Justitiae universae fundamentum: *sed per haec quae nunc dicimus, is multo rectius fundamentum omnis Justitiae cum Democrito ipsam et fidei et omnium aliarum virtutum matrem statuisset* Veritatem.

Posteriori legis capite damnatur omnis fraus, insidia, calumnia, dolus, *qui admittitur, quum aliud agitur, aliud simulatur, uti ipse ejus formulae auctor Gallus Aquilius apud Ciceronem* (1) *definit.*

(1) *De Offic. III.*

Digitized by Google

Come l'abbiamo in addietro dimostrato, la Società *dell' equo* deriva da quella *del vero*. Due sono le leggi che la reggono. La prima a tutti comanda *di astenersi dalle altrui cose*, e *di non ledere alcuno*. Anticamente *ledere* significava *rapire*, perciò questa legge proibisce ogni violenza, ogni sopruso, ogni turpe guadagno, ogni lucro con danno altrui procacciato.

Ledere.

Procede da questa legge, usando l'elegante denominazione del Grozio, *l'obbligo della padronanza* pel quale chiunque ritiene la cosa altrui ha obbligo di restituirla al padrone.

Obbligo della padronanza.

Vuole la seconda legge una più perfetta virtù, obbligando gli uomini ad usare nelle lor vicendevoli ragioni ogni atto di amorevolezza e di benvoglienza, dalla qual legge procedono due diritti, l'uno dell'*estrema necessità*, che fa lecito all'uomo di usare, per suo nutrimento, la roba altrui, quando non gli occorra un altro modo di sostentarsi la vita; l'altro *dell' innocua utilità* che dà all'uomo licenza di usare e perfino di abusare della cosa aliena, senza l' altrui consenso, ogni qual volta torni a suo pro quell'uso o quell' abuso, senza che ne possa riportare alcun danno il padrone dell'usata cosa.

Legge della reciproca benvoglienza.

Legge della estrema necessità.

Legge della innocua utilità.

Colui che pienamente con quella legge si conforma, merita il nome di *uomo dabbene*, di uomo ad altrui profittevole, quale era dai Romani diffinito il Giudice, che, in giudicando, posto in non cale ogni suo privato interesse, tutto si adopera per l'utile altrui.

L'uomo dabbene.

Societas aequi boni *ex societate veri nascitur*, *ut supra demonstravimus* (1), *ejusque duae sunt leges: prior quae jubet* alieni abstinentiam, *et edicit omnibus*, laedi neminem: *priscis autem* laedere *significabat* rapere; *quare omnem vim*, *omnem injuriam*, *omnem turpem quaestum*, *omne lucrum cum aliena jactura damnat*.

Laedere

Ex hac lege nascitur obligatio dominii *ita eleganter a Grotio appellata; qua quicumque alienum tenet, debet id domino restituere.*

Obligatio dominii.

Posterior lex est perfectioris virtutis, *quae dictat* homini hominis diligentiam, *sive ut homo homini bene velit: ex qua lege sunt illa* duo jura, *alterum de* apice necessitatis, *quo licet mihi*, *te invito*, *de tuo victitare*, *si nulla mihi aliunde exhibendae et sustentandae vitae copia suppetat: alterum de* innocua utilitate, *quo licet mihi*, *te invito*, *tua re uti*, *sive adeo abuti*, *qui usus abususve mihi sit utilis*, *tibi nullum afferat detrimentum*.

Lex de mutua hominum diligentia.

Lex summae necessitatis.

Lex innocuae utilitatis.

Ex hac lege postremo est Vir bonus, *vir aliis utilis*, *qualem* Judicem *definiebant Romani*, *qui in judicio nihil suà caussà*, *sed omnia caussâ alienâ facit*.

Vir bonus.

(1) *Cap. XLIII-XLV.*

Digitized by Google

La verecondia custode del gius naturale.

La *verecondia*, di cui parleremo più avanti, queste leggi custodisce. Il diritto naturale tutto si fonda sovra la verecondia, ed essa n'è l'essenziale elemento. A tutti largisce Natura la verecondia, ma quel sentimento prevale massimamente nei giovinetti, dei quali lo stesso Epicuro confessa essere l'indole di maggior purezza, al punto di volere che l'infanzia serva di regola alle altre età, in quanto alla determinazione dei fini che l'uomo si propone nei beni desiderati, come lo diremo nel Libro II. E Giovenale disse con verità ed eleganza *Natura per tutelare i fanciulli aver lor data la verecondia.*

Tre principii del diritto derivanti dalla cognizione e dalla cognazione.

LII. Dalla natura umana, di cui è attributo la cognizione, e la cognazione della verità, come innanzi abbiam detto, procede il primo precetto del Diritto, quello del *Vivere onestamente*, la cui osservanza obbliga l'uomo perfino in mezzo alla solitudine, imperocchè il dovere di conformarsi coll'ordine eterno delle cose apparisce qual *verità* alla mente che lo conosce, e qual *onestà* all'animo che lo elegge. Dall'originaria cognazione dell'umana natura derivano in appresso due altri precetti: *non ledere alcuno* ed *a ognuno attribuire quanto gli spetta;* i quali precetti obbligano l'uomo in ogni umana società, valendo il secondo nelle società fondate sull'uguaglianza, ed il terzo in quelle dove ha luogo la disuguaglianza, come trattando di entrambe più avanti dimostreremo.

Quali sono i principii della scienza della legislazione.

LIII. Abbiamo dimostrato da Dio provenire, ed essere in noi medesimi riposti i principii delle scienze. Egli è adunque da maravigliarsi se

Pudor custos juris naturalis.

Has leges custodit Pudor, *de quo infra* (1). *Pudore autem universum jus naturale conspersum est, eoque solo totum consistit* (2). *Pudorem cuique natura attribuit, et pueris maxime, quibus vel ipse Epicurus integriorem fatetur esse naturam, ut pueritiam ceterarum aetatum regulam de bonorum finibus statuat, ut II Libro dicemus. Unde Juvenalis pudorem pueris a* natura tutorem datum *et eleganter et vere dixit.*

Ex cognitione et cognatione naturae tria juris praecepta.

LII. Ex natura hominis, cujus est proprium nosse (3) *et verum nosse* (4), *uti supra diximus, est primum juris praeceptum,* honeste vivere, *quo tenetur homo etiam in solitudine: quod quae conformatio cum aeterno rerum ordine est menti* verum *quum eam cognoscit, et ipsa est animo* honestum *quum eam eligit* (5). *Ex* cognatione *autem* naturae *sunt duo reliquà,* alterum non laedere, *et* suum cuique tribuere, *quibus homo tenetur in omni humana societate, secundo in omni societate aequali, tertio in omni societate inaequali de qua utraque paullo inferius dicemus.*

Quae sunt legitimae scientiae principia.

LIII Et demonstravimus (6) *scientiarum principia a Deo esse et in nobis esse. Mireris igitur eruditissimos istos viros, qui haec tria esse*

(1) *Latissime Lib. II, Pars. II, cap. III.* (2) § 1. *Instit. de fideicom. heredit.* (3) *Cap. XII.* (4) *Cap. XVII.* (5) *Cap. XLIV.* (6) *Principio.*

Digitized by Google

vedansi uomini eruditissimi sostenere che le tre massime da noi riportate sieno bensì precetti giuridici, precetti del gius, in quanto egli equivale al giusto, ma non abbiano ad essere avute come assiomi giuridici od assiomi del gius, nel suo significato di Giurisprudenza. Ed appoggiano appunto la loro argomentazione al fatto, da essi riconosciuto, avere la Natura istessa introdotto ed impresso negli animi umani quei principii che sono: κοινὰς καὶ φυσικὰς ἐννοίας, in ciò ragionando come se la Giurisprudenza fosse un' arte fondata sovra soli precetti, e non stabilita eziandio, siccome abbiam detto di sopra, sovra dimostrate verità; e come se i principii di essa si dovessero desumere da sorgente posta fuori dell' uomo, quando, all' incontro, la loro inerenza nell' umana natura è quella che lor somministra l'autorità, per cui vengono ricevuti quai principii di ogni legislazione.

LIV. La società del *Vero*, ed eziandio quella dell'*Equo*, per proprietà che la divina origine ne dimostra, sono di tal natura che si trovano a vicenda l'una nell'altra contenute. Laonde la società del Vero è essenziale elemento di quella dell' Equo. Imperocchè, nelle contrattazioni, colui che interrogato del vero prezzo di una cosa, risponde bugiardamente, e fortemente lo accresce, toglie al compratore un bene grandissimo, la libertà dell'arbitrio, di cui egli userebbe se conoscesse il vero prezzo. E reciprocamente sussiste la società dell'equo in quella del vero, perchè quegli che, interrogato, bugiardamente risponde, invola a chi lo interroga la verità, ch'è d'ogni bene il maggiore.

La società della verità sussiste in quella dell' Equità e reciprocamente.

praecepta juris seu justi, non axiomata juris sive Jurisprudentiae contendant et disputent, ob id ipsum, quod agnoscant, eas esse quasdam a natura insitas, et quasi consignatas animis nostris κοινὰς καὶ φυσικὰς ἐννοίας; *quasi Jurisprudentia esset Ars quaedam quae solis praeceptis et non demonstratione quoque constaret, de qua diximus supra* (1), *ita ut ejus principia homini essent sumenda foris; cum ob id ipsum, quod sint quedam communis naturae notiones, sunt legitimae scientiae principia, ut demonstravimus* (2).

LIV. Et veri *et* aequi boni *societas ex divinae proprietate originis* (3) *ita est comparata, ut utraque in altera contineatur: et quidem in societate aequi boni inest veri societas; nam in commerciis is qui sciscitanti verum rei pretium, id mentiens intendit, et impensius aequo auget, is ei subripit ingens bonum, nempe arbitrii libertatem, qua uteretur, si verum precium nosset. Contra in societate veri societas aequi boni subest; nam qui percunctanti verum celat, maximum ei subripit bonum, veritatem.*

Societas veri in societate aequi boni inest, et vicissim.

(1) *Cap. XXXVII.* (2) *Principio.* (3) *Cap. II.*

Digitized by Google

La verità fonte di ogni diritto naturale.

LV. Perciò la verità è il principio d'ogni diritto naturale. Spesse volte nel gius Romano la *verità* è ricevuta per *equità*, come eziandio per *giustizia*, ed è di uso volgare, ma di assai sapiente origine, quell'espressione che ritrovasi in Terenzio, di *vere vivere*, vivere con verità, per vivere in modo alla retta natura convenevole, volendo Terenzio con ciò significare quali avessero ad essere le vere ragioni che debbono esistere tra padre e figliuolo, toccando a quello di dimostrare al figliuolo ogni amorevolezza, ed essendo dovere di questo di prestar in ciò credenza al padre. E ciò corrisponde col detto di Varrone, che fu origine del mio scrivere, essere l'idea del vero LA FORMOLA DELLA NATURA, che introduce nell'animo umano il Diritto naturale coll'obbligo di conformare ad esso le umane operazioni.

Che sia vivere con verità.

Principio e fine unico della Giurisprudenza e della Morale cristiana.

LVI. La Società umana è fondata sulla cognazione della nostra natura, la qual cognazione, rispetto agli animi, deriva immediatamente da Dio, e, riguardo al corpo, proviene ugualmente da Dio, creatore di Adamo padre comune di tutti gli uomini. Dunque la cristiana Giurisprudenza, e la morale cristiana hanno un medesimo principio ed un fine medesimo, imponendo entrambe ad ogni Cristiano l'obbligo della carità verso tutti gli uomini, in rispetto a Dio.

Il *suum*.

LVII. Ciò ci conduce a considerare quanta sia l'estensione del *suo*, delle cose cioè che all'uomo propriamente pertengono; perchè essendo obbietto della mente il *vero*, ed obbietto dell'animo il *buono*, estendesi

Verum fons omnis juris naturalis.

LV. Hinc verum *est omnis juris naturalis principium. Quare saepe in jure Romano* verum *sumitur pro* aequo bono (1) *sive adeo pro* justo (2), *et est locutio vulgaris latina, sed origine satis sapienti, ut apud Terentium* (3) vere vivere *pro vivere convenienter rectae naturae, ut pater ostendat filio quanti eum pendat, et filius illi credat, quae aequum est, filium credere patri. Atque hoc illud est quod dicebat Varro, et nobis haec scribendi initium fecit,* FORMULAM NATURAE *esse ideam veri, quae nobis dictet jus naturale.*

Vere vivere quid?

Jurisprudentiae et Moralis christianae principium e finis idem.

LVI. Societas humana in cognatione Naturae fundata est: quae cognatio quantum animorum est, protinus est a Deo, ut diximus (4); *quantum sanguinis est, ab Ada communi omnium parente, qui a Deo quoque creatus est* (5), *ac proinde etiam a Deo est. Igitur principium et finis Jurisprudentiae christianae omnino idem, quae jubet Christiano in omnes homines prae Deo charitatem.*

Suum.

LVII. Et hinc quoque prospectare licet Suum *quam longe lateque pateat; cum enim* verum *sit objectum mentis,* bonum *objectum animi;*

(1) *Princ. Inst. de ingen.* (2) *L. Sed si vir, D. de donat inter vir. et uxor.* (3) *In Heautontimorumenone Act. I. Sc. I.* (4) *Cap. XI.* (5) *Cap. XIV.*

Digitized by Google

il *suo* a tutte le cose della mente, a tutte quelle dell'animo, e tutte le abbraccia in quanto si riferiscono alle sociali ragioni, ed ai doveri imposti dall'umana società.

LVIII. È Eterna Verità della Mente Eterna l'ordine eterno delle cose, l'Eterna Ragione, allorquando essa prefigge alla mente il Vero eterno; ella è Eterna Giustizia della Eterna Volontà, quando comanda all'animo l'Equità, e comanda in modo assoluto *di attribuire ad ognuno il suo*, dovendosi ricevere il *suo*, in quella estesa significanza che abbiamo or ora accennata; e ciò vien diffinito, *la costante e perpetua*, cioè *eterna*, *volontà di attribuire a ciascuno quanto gli spetta.* Diffinizione della Giustizia.

LIX. Che la *Verità* e l'*Equità* imposte all'uomo dalla Giustizia, sieno il doppio fondamento di ogni società, ce lo insegna Scipione Africano, quando interviene in un dialogo di Cicerone, allegato da S. Agostino, dichiarando che *senza giustizia non può durare veruna civile società.* Ciò è pure confermato da Aristotile col suo assai grave esempio dei ladroni, tra i quali se la distribuzione della preda non si facesse seguendo alcuna ragione di equità, non potrebbe mantenersi quella lor società ad ingiusto fine formata, e di tal verità ne somministra Cicerone un altro arguto esempio, mostrandoci che se in un corpo animato, un solo membro traesse a sè l'intiero nutrimento a tutti i membri destinato, verrebbero essi a languire ed a mancare, e presto soccomberebbe l'intiero corpo, e con esso anche l'ingorda parte. La Giustizia fondamento di ogni società.

suum *complectitur omnia quae sunt mentis, omnia quae sunt animi, quatenus aliqua colendae societatis humanae obligatione afficiantur.*

LVIII. Sed ordo rerum aeternus, Æterna Ratio, quatenus dictat aeternum verum menti, est Æternae Mentis Æterna Veritas; quatenus jubet aequum bonum voluntati, est Æternae Voluntatis Æterna Justitia, et jubet, qua amplitudine mox vidimus, Suum cuique: *et definitur* constans et perpetua, *hoc est*, aeterna voluntas suum cuique tribuendi (1). *Justitiae definitio.*

LIX. Cumque et verum *et* aequum bonum *sit duplex fundamentum omnis societatis* (2); *cumque id dictet ipsa justitia* (3), *merito Scipio Africanus, apud Ciceronem, referente Augustino* (4), *docet* sine justitia nullam stare posse civilem societatem: *quod firmat Aristoteles exemplo satis gravi latronum, qui nisi ex aequo praeda distribuatur, in ea quanquam injuriae societate non perstant; et Cicero altero exemplo satis acuto membri in corpore animanti, quod si alimenta aliis quoque membris distribuenda ad se cuncta corripiat, contabescentibus aliis, totum corpus, et cum corpore se quoque corrumpit.* *Justitia omnis societatis fundamentum.*

(1) *Leg.* 10. *D. de Just. et Jure.* (2) *Cap. XLV.* (3) *Cap. Superiori.*
(4) *De Civ. Dei lib. II, cap.* 21.

Digitized by Google

Della doppia società tra persone di pari e dispari condizione.

LX. Ogni Società è comunicanza delle utilità, e questa ha luogo fra persone uguali o disuguali. Laonde perchè venga operata quella comunicanza debbono a ciò concorrere almeno *due utilità* e *due persone*, od essendovi tal volta una sola utilità, dessa due volte si ripiglia affine di essere ragguagliata a due persone. Perciò in ogni misurazione di tal genere quattro termini si ritrovano, come abbiam veduto nella proporzione geometrica. Ciò avviene egualmente nella proporzione aritmetica, la quale quando è composta di tre numeri, anche in essa vien replicato il numero che serve di regola e di congiunzione agli altri due. Ma fa d'uopo avvertire, esser qui necessaria una distinzione, la quale al Grozio è sfuggita, cioè che ove trattisi di persone riguardate come uguali, ivi alla parità delle persone conseguita l'uguaglianza delle cose, ed allora operasene il ragguaglio colla proporzione aritmetica; e dove, all'incontro, vi è disparità di persone, ivi quella disparità conduce alla disuguaglianza delle cose, le quali hanno perciò a misurarsi per la proporzione geometrica perchè ne risulti l'equo ragguaglio, e ciò per dovere agguagliarsi le cose rispetto alle persone, e non le persone rispetto alle cose.

Ogni qualsiasi Società è di doppia condizione, ed è uguale e disuguale.

Ella è disuguale fra i genitori ed i figliuoli, fra la Podestà civile e i sudditi, fra Iddio e gli uomini.

De duplici societate aequali *et* inaequali *personarum.*

LX. Societas autem omnis est utilitatum communicatio, eae autem utilitates communicantur aut inter aequales, aut inter inaequales. Hinc in ea communicatione duae *minimum* utilitates, duae *minimum* personae *considerantur, aut saltem una utilitas comparate ad duas personas replicata: nam in* omni commensu quatuor *omnino spectantur; quod de* geometrico *est exploratum:* arithmeticus *autem quanquam tribus numeris constet, tamen numerus, qui est regula reliquorum duum, replicatur. Sed hac in re hoc magni momenti discrimen, quod Grotium fefellit, est advertendum, quod ubi personae considerantur ut pares, ibi personarum aequalitas secum trahit rerum aequalitatem, ac proinde* commensu simplici *comparantur: at ubi personae considerantur ut impares, ibi inequalitas personarum secum trahit inaequalitatem rerum, ac proinde* commensu duplici *comparandae, ut eo pacto aequalitas constet; idque ex ea ratione, quia res hominum, non homines rerum caussâ comparati* (1).

Omnis societas *omnino duplex,* inaequalis *et* aequalis.

Inaequalis *est inter parentes et liberos, inter potestatem civilem et subditos, inter Deum et homines.*

(1) § *fin. Inst. de jur. natur. gent. et civili.*

Digitized by Google

Cotal Società prendendo il nome dalla parte principale di essa, nominasi *Reggimento, Governo.*

Nella Società ch'esiste fra Iddio e gli uomini è fuor d'ogni misura il debito degli uomini verso Iddio, che dal nulla ci ha creati e dal nulla per la sua azione conservatrice ad ogni momento ci preserva. Per un tanto dono della Potenza, della Sapienza e della Bontà infinita, dev'essere infinita verso di Lui la nostra onoranza, affine di significare e la nostra debolezza, e la fede, cioè la protezione divina.

Perchè è infinito il nostro debito rispetto a Dio.

Chè sia l'onoranza?

È uguale la Società tra fratelli, parenti, amici, concittadini, ospiti, e quegli stranieri coi quali non ci lega verun patto speciale (*hostes,* vocabolo che deriva dal verbo antico *hostire,* contraccambiare, donde il proverbio di Plauto: *Par pari referto, hostimentum est,* rendi pan per focaccia, ciò è giusto contraccambio).

Manca a questa Società il nome generico; potrebbe egli esprimersi per *Sodalizio,* ma nella propria espressione di quella parola, nella quale è implicata l'idea di *libertà,* perchè *sodes* significa propriamente *si audes,* se ti aggrada, nel senso preciso di *liberamente.* Ma le varie specie del genere diconsi *consanguinità, cognazione, amicizia, concittadinanza, gentilità* (fra persone di una stessa gente ed origine), *ospitalità, ostilità,* e quando alla universalità degli uomini si estende, *umanità.*

Il sodalizio è libera società.

LXI. Abbiamo dimostrato come, rispetto alla giustizia, debbansi adoperare le due misurazioni, per via delle proporzioni aritmetica e geometrica.

Della doppia proporzione.

Haec societas a potiori parte dicitur Regimen.

In hac Dei hominumque societate homines debent immensum Deo, qui nos creavit ex nihilo, et singulis momentis conservans tuetur a nihilo; quod infinitae potentiae, sapientiae et bonitatis est munus: quare infinito est a nobis honore, qui est nostrae infirmitatis et alienae fidei, seu protectionis significatio, prosequendus.

Cur debemus immensum Deo?

Honor quid?

Æqualis *societas est inter fratres, cognatos, amicos, cives, hospites, hostes, qui ab antiquo verbo* hostire, *(aequare) dicti sunt, unde Plautinum proverbium:* Par pari referto, hostimentum est.

Haec societas generis nomine caret: tu diceres sodalitatem, *sed acceptione propriâ, qua significat* libertatem; *nam* sodes *proprie significat,* si audes, *eodem sensu quo* libere. Species *autem dicuntur* consanguinitas, cognatio, amicitia, civitas, gentilitas *inter eos ejusdem gentis seu nationis,* hospitium, hostilitas, *et inter homines omnes* humanitas.

Sodalitas libera societas.

LXI. Quantum ad jus attinet, duplicem commensum *demonstravimus,* arithmeticum *et* geometricum.

De duplici commensu.

Digitized by Google

Nell'esempio da noi citato della proporzione *aritmetica*, il numero *sei* misura, a guisa di *braccio*, le quantità ragguagliate, pigliando due volte il numero *quattro*, la prima togliendolo al *dieci*, la seconda aggiungendolo al *due*, ed in tal modo coll'eccesso del primo numero supplendo al difetto dell'altro, viene a formare il secondo numero *sei*. Perciò a questa operazione si ricorre ogni qual volta vuolsi adeguare le cose senza aver riguardo alla disparità delle persone, le quali si tengono per pari, e pertanto questa misurazione prevale nelle *commutazioni*.

Nell'esempio da noi riferito della proporzione geometrica, le quantità *tre* e *dodici* hanno per lor *terza parte*, *uno* e *quattro*, numeri tra loro distanti e disuguali. Perciò a questa proporzione debbesi ricorrere, quando nel ragguaglio di due cose vuolsi tener conto della disparità delle persone. Pertanto, come lo insegna Aristotile, essa ha luogo nelle *distribuzioni*, ove si ha riguardo alla *dignità delle persone*; ed in ciò Aristotile è immeritamente ripreso da Grozio, il quale non avverte la distinzione che abbiam fatta, desumendola dalla disuguale condizione delle persone alle quali si riferiscono le due misurazioni.

Del diritto rettorio ed equatorio.

LXII. È obbietto *del gius equatorio* di uguagliare le utilità adoperando la proporzione aritmetica per l'attribuzione di ciò che spetta ad ognuno, di ciò ch'è nominato specialmente *il suo* da' Giureconsulti; quindi

In arithmetico *commensu numerus* sex (1), *qui est instar* ulnae *per numerum* quatuor *replicatum, dirigit majorem numerum* decem *cum minori numero* duo; *et quantum a* decem *demit, tantum* duobus *addit, et ita excedentem numerum et excessum redigit ad aequalitatem, et ex excessu et defectu* sex alterum *efficit. Quare haec proportio unice spectat aequalitatem duarum rerum, nihilque attendit inaequalitatem personarum, quas ut aequales considerat; ac proinde in* commutationibus *obtinet.*

In geometrico commensu asses, tria *et* duodecim (2) *faciunt* trientes, unum *et* quatuor. *Hinc haec proportio praecipue spectat inaequalitatem personarum, quae duarum rerum inaequalitatem exaequat; ac proinde regnat in* distributionibus, *in quibus* dignitas personarum *attenditur, ut docet Aristoteles, quem immerito Grotius reprehendit; quia discrimen non advertit, quod sumsimus ex utriusque commensus natura.*

De Jure rectorio et aequatorio.

LXII. Utilitatis aequalitas arithmetico commensu *electa, est* Jus aequatorium (3), *quod Jurisconsulti in specie dicunt* suum; *et est omnis*

(1)-(2) Ut insistam, exemplis *Cap. XLIV*, ad quae assume *Cap. LX*.
(3) Sunt vocabula quae Grotius ex graecis latina reddit.

Digitized by Google

l'uguale misurazione è materia di ogni Giustizia equatrice, detta volgarmente *commutativa*, la quale è *fonte di ogni restituzione*, prevalendo in ogni Società fondata sull'uguaglianza: perchè quando alcuni compagni, messa in comune quantità disuguali di danaro, non riportano porzioni uguali del lucro conseguito, ciò non avviene, come è sembrato al Grozio, in forza di una disuguaglianza determinata per una proporzione geometrica; in un simil caso, non ha alcun luogo la disuguaglianza, per non essere ivi punto considerata la degnità delle persone, ma soltanto la quantità del danaro somministrato. I sovraccennati compagni hanno ottenuto di fatto porzioni uguali, che possono determinarsi per la proporzione aritmetica, imperocchè ogni compagno ottiene quella porzione che gli tornerebbe, s'egli avesse messo solo quella pecunia nel negozio intrapreso.

La determinazione della utilità *per via di proporzione geometrica* costituisce il *Gius rettorio*, ed ha riguardo a ciò ch'è nominato *merito* dagli Eruditi, e *degnità* dai Giureconsulti; egli è materia di ogni *Giustizia rettrice*, detta volgarmente *distributiva;* e *provvede a tutte le collazioni di degnità*, intervenendo in *ogni Società disuguale;* e perciò quando un Padre di Famiglia fa un testamento, egli agisce in virtù di un diritto di superiorità, e quasi di sovrana podestà, come a suo luogo lo dimostreremo, avendo in esso riguardo al merito delle persone, cosa parimente non avvertita dal Grozio.

LXIII. È uffizio della Giustizia rettrice il far corrispondere *le dignità ai meriti dei soggetti*, od in quanto alle persone stesse, od in quanto alle cose rispetto però alle persone. Della Giustizia rettrice ed equatrice.

Justitiae aequatricis *vulgo* commutativae *materies*, fons omnis restitutionis; *et obtinet in omni* societate aequali: *socii enim, qui inaequales pecuniae partes in commune contulerunt, non auferunt lucri partes aequales commensu comparato, ut Grotio videtur, quo dignitas personae, non pecunia attenditur, sed auferunt aequales commensu simplici, quo pecunia non personae dignitas eos exaequat; nam tantum quisque aufert, quantum, si eam pecuniam ei negotiationi solus posuisset.*

Utilitatis aequalitas geometrico commensu *destinata, est* Jus rectorium, *Eruditis* meritum, *Jurisconsultis* dignitas *dicta, et est omnis* Justitiae rectricis, *vulgo* distributivae, *subjectum;* scaturigo omnis dignationis; *et regnat in omni* societate inaequali. *Paterfamilias enim jure superioris, et cujusdam summae potestatis, ut suo loco demonstrabimus, condit testamentum, in quo dignitatem personarum considerat: quod item Grotius non animadvertit.*

LXIII. Justitia rectrix *est ratio, quae* afficit aliqua dignitate merita subjectorum, *sive circa personas ipsarum, sive circa res, personarum tamen intuitu.* *De Justitia rectrice et aequatrice.*

Digitized by Google

La Giustizia equatrice riguarda alle cose, e procura che sieno giustamente operate, dovendo sotto la parola *operare* intendersi *l'acquistare,* il *conservare, l'alienare,* e chiamansi *diritti* le azioni corrispettive, come *la libertà, la tutela, la padronanza, l'usufrutto, l'azione,* ed altre innumerevoli specie comprese in quel medesimo genere.

Diritto potestativo.

La Giustizia equatrice determina tutte le *rivendicazioni* e le *intimazioni,* provvedendo alle restituzioni che ne debbono conseguire. Imperocchè ogni qual volta noi veniamo a ripetere *(condicimus)* ciò ch'è a noi dovuto, noi rivendichiamo in un certo modo un nostro diritto; ed il rivendicare una nostra cosa, è un dichiarare *(condicere)* che colui che ritiene la cosa nostra è verso noi debitore della possessione di essa.

La rivendicazione trovasi nella ripetizione e reciprocamente.

Diritto degnatorio.

La Giustizia *rettrice* comparte i gastighi ed i premii, gli aggravii e gli onori, ed eziandio quei diritti nominati dai Giureconsulti *Beneficii giuridici,* come i diritti di consanguinità, di agnazione, di cittadinanza, di grado, ed altri consimili. Essa attribuisce le successioni rispetto ai diritti del sangue, ossia della degnità; e dispensa gli uffici e gli onori, secondo i diritti cittadineschi, ossia secondo il grado.

Diritto penale.

L' elegante denominazione data nelle sue Etiche da Aristotile ai delitti, nominandogli *contratti involontarii,* non deve punto far credere, che il diritto del castigare spetti alla Giustizia equatrice. Imperocchè in questa specie è impropria appellazione il dire *che i rei debbano, paghino, scontino le pene,* come se col non soddisfare ad esse, venisse

Justitia aequatrix *est ratio aliquid* juste agendi; *et sub* agendi *verbo intelligas* acquirere, conservare, minuere (1); *atque ad hanc relata,* jura *dicuntur*, libertas, tutela, dominium, ususfructus, actio, *et alia innumera ejus generis.*

Jus pro potestate.

Justitia aequatrix *omnes* vindicationes *et* conditiones *dictat, et utrarumque alteris aliquid restitui jubet: etenim quum condicimus quod nobis debetur, jus nostrum quodammodo vindicamus; et quum rem nostram vindicamus, ab ejus rei possessore possessionem quodammodo nobis deberi condicimus.*

Vindicatio inest conditioni et vicissim.

Justitia autem rectrix *poenas, praemia, onera honoresque et jura, quae Jurisconsulti appellant* Juris beneficia, *distribuit; ut jura sanguinis, adgnationis, civitatis, ordinis, et his similia; et ex sanguinis vel dignitatis juribus tribuit successiones; ex juribus civitatis, vel ordinis, munia honoresque dispensat.*

Jus pro dignitate.

Neque poenas *ad justitiam aequatricem pertinere putes, quod Aristoteles in Ethicis* delicta involuntarios contractus *eleganter appellet: id enim in hac specie improprie dicitur, ut et illa* reos debere, pendere, solvere poenas; *quasi si non solverint, aliquid alienum proprie*

Quod jus poenarum?

(1) *L.* 41, *D. de Legib.*

Digitized by Google

ritenuto qualche cosa di altrui pertinenza, e se, all' incontro, soggiacendo il reo al meritato gastigo, la parte offesa ne ricovrasse quel *suo*, di cui l'ha privata l' altrui delitto. Ma quando l'uom dice *esser dovute le pene*, egli riferisce il supposto debito ad un *suo* preso in modo più largo ed esteso ed in un senso generico, reputando per parte offesa la civil società, alla quale compete il dovuto risarcimento. Perciò, la Podestà civile può giustamente, quale giuridica ripetizione, esigere i dovuti gastighi, fondandosi sul consenso dato dal reo alle leggi che sono la base della società, leggi da lui infrante per la perpetrazione dell'imputato delitto.

La Giustizia è rettrice quando interviene nelle cose di pubblico interesse, ed equatrice quando si adopera in quelle d'interesse privato.

Per qual ragione i testamenti faccan parte del gius pubblico.

Non s'oppone a questa distinzione l'esempio del padre di famiglia, il quale nel fare i legati ha riguardo ai meriti. Imperocchè, come lo abbiam detto, il testamento del padre di famiglia è un atto dov'egli manifesta un diritto di superiorità, quasi di sovrana Podestà, e l'atto del testare si produce con un certo carattere di pubblica ragione. Perciò, nelle leggi romane il testamento è riportato al *gius pubblico*, e non già, come si è comunemente creduto, a motivo dell'approbazione di cui lo riveste la pubblica autorità, perchè dessa interviene ugualmente per validare tutti i diritti spettanti alla utilità privata, i quali dalla civil podestà ricevono ogni loro efficacia; ma il Testamento è di gius pubblico, per essere, in un certo modo, la Famiglia un piccolo Stato, di cui è Principe il Padre, siccome lo Stato figura una grande famiglia

retineant; sin penderint, suum, *quo laesus ob alienum crimen caret, per sontis poenam expleatur: sed dicuntur* poenae deberi *appellatione* sui *generali, nempe deberi societati civili; ita ut civilis potestas eas juste exigere possit, ut juris ipsi quaesiti, cum reus in ejus societatis leges consenserat, quum in reipublicae leges, quibus fundata est, crimen admittere deliberaverat.*

Justitia rectrix *in* publicis, aequatrix *in* privatis *rebus obtinet.*

Qua ratione testamenta pars juris publici.

Neque obturbat, quod paterfamilias in legando merita spectet. Nam, ut diximus, pater jure superioris, immo quodam summae potestatis jure condit Testamentum, *cujus factio habet quandam juris publici speciem: quae est ratio cur* juris publici *in Romanis legibus esse dicatur* (1), *non quod vulgo putant, quia publica auctoritate probatum est* (2); *nam omnia jura privata utilitate, ob hanc rationem, sunt publica auctoritate: sed est juris publici, quia familia quaedam parva respublica est, cujus paterfamilias princeps, uti respublica est quaedam*

(1) *L.* 3. *Qui testam. fac. poss.* — *l.* 1, *in vers. secundo ad. l. Falcid.* (2) *L. Verbis legis* 120. *de verb. signif.*

Digitized by Google

di cui è Padre e signore il Principe. Perciò col testamento il Padre di famiglia *lega* la famiglia all'Erede, come il Principe *lega* pei suoi mandamenti il pubblico governo, ed in questo senso viene da me interpretato quel capo della Legge delle XII Tavole *uti paterfamilias super pecunia tutelave rei suae* LEGASSIT, ciò che sarà più avanti chiarissimamente dimostrato. Per le stesse ragioni anche *la Tutela* è considerata nelle leggi romane come cosa *di gius pubblico*, perchè il diritto da essa conferito è un *diritto rettorio*. Perciò a Roma ai tempi della libera Repubblica, tutte *le adozioni* facevansi per legge *Curiata*, ed anche al presente *l'arrogazione* ha luogo in forza di un editto del Principe; le *comunità* ed i *collegii* dipendono dal gius pubblico, perchè hanno carattere di proprio e particolare reggimento.

E le tutele.

Le adozioni, le comunità, i collegi.

Nè con ciò, d'altra parte, contrasta, che le podestà civili nel formare e pubblicar le alleanze e nel condurre le guerre abbiano in mira di provvedere *alla cosa sua*, (da ciò derivando, nel *Gius Feciale*, l'espressione di *ripetere le cose* per pubblicare la guerra); imperocchè, nelle alleanze e nelle guerre le Podestà intervenienti si hanno per uguali, e ciò vien confermato dal proprio senso del nome dato agl'inimici, il vocabolo *hostes* implicando l'idea di *parità*.

Per qual ragione le guerre sono di diritto privato.

LXIV. Il gius *rettorio* ed il gius *equatorio*, che entrambi formano la Giustizia, se dottrinalmente debbon distinguersi, non vanno però disgiunti nelle occorrenze della vita. Così, da una parte, i cittadini os-

magna familia, cujus princeps est pater vel dominus. Quare paterfamilias in testamento familiam heredi legat, *uti Princeps in mandatis legat rempublicam; atque ita interpretor caput illud Leg. XII Tabb.* uti paterfamilias super pecunia tutelave rei suae LEGASSIT, *quod apertissime inferius demonstrabimus: atque ob has rationes* Tutela *quoque Legibus Romanis* publici juris *dicitur* (1); *quia* jus rectorium *est; quare in republica libera omnis* adoptio *lege Curiata, nunc Principis rescripto* Adrogatio *peragitur; et* familiae *omnes et* collegia *sunt juris publici pars; quia regimen continent.*

Et tutelae.

Adoptiones, familiae, collegia.

Nec officit vicissim quod Potestates civiles in foederibus pangendis et indicendis, gerendisque bellis spectant suum; *unde in* Jure Foeciali *bellum indicere,* res repetere *dicebatur: nam in ea re ut aequales spectantur, et rem ipso nomine confirmant, quo* hostes *aequales appellant.*

Qua ratione bella sunt juris privati.

LXIV. Sed et jus rectorium *et* aequatorium, *et ex quoque eorum duum Justitia doctrinae caussa distinguuntur, at vitae usu non separantur: ideo enim cives aequo jure inter se agunt, quia regimen eos*

(1) *L. 8. de tutel. l. ex sententia 29. de testam. Tutor.*

Digitized by Google

servano nei vicendevoli loro commerci le Leggi dell'equità, perchè la pubblica autorità nel dovere gli mantiene; dall'altra, l'autorità esercitata dalla Podestà civile, fondasi sovra il *comune e spontaneo consenso* dei cittadini medesimi; imperocchè, tutti gli uomini sono condotti all'esercizio *dell'equità* dalla Ragione che lor comanda *la Verità*, il qual comando è fondato sul legame della cognazione che tutti gli riunisce, e sulla lor constitutiva uguaglianza, di cui non possiamo in altro modo render ragione, se non col riportarla a Dio unico ed originario principio dal qual procede il genere umano.

Il gius rettorio, il gius equatorio, e la Giustizia che da entrambe proviene dottrinalmente distinte, praticamente congiunte.

La giustizia *rettrice* si ritrova nella giustizia *equatrice*, e reciprocamente nella *rettrice* rinviensi eziandio *l'equatrice*. Dove regna la giustizia rettrice, ivi rimane salda fra i sudditi l'eguaglianza; e quando viene a cessare quell'uguaglianza, soccombe parimente l'autorità rettrice; dove vivono più uomini di condizione uguale, vedonsi tosto ricorrere ad un'autorità rettrice; dove intervengono parecchi uomini che possedano un eguale e sovrano grado di potenza, tosto tra loro si stabiliscono ragioni di egualità. Così tutti gli eslegi (le moltitudini che bestialmente senz'alcun legame di leggi vivevano) vennero a comprendere esservi tra loro una certa costitutiva cognazione, ed a derivarne un gius naturale, che secondo l'equità gli governasse. Così i Principi sovrani quando tra loro guerreggiano, tosto si riconoscono *hostes*, cioè *eguali*.

La Giustizia rettrice sussiste nella Giustizia equatrice, e reciprocamente.

LXV. Siccome *la Virtù universale* stimola la Prudenza, la Temperanza e la Fortezza a combattere le concupiscenze, parimente *l'uni-*

Della Giustizia universale.

in officio continet; et ideo civilis Potestas subjectos regit, quia subjecti communi sponsione (1) *in eam potestatem consenserunt: et homines universi ideo* aequum bonum *facere tenentur, quia* verum *ratione dictat; et ideo dictat, quia inter homines* cognatio quaedam *et* aequalitas constituta, *quam sane non aliam homines intelligere possunt, quam quod omnes ex uno naturae principio a Deo creati sunt* (2).

Jus rectorium et aequatorium et cujusque Justitiam doctrinae caussâ distingui, vitae usu non separari.

Et justitia rectrix *in* aequatrice, *in* rectrice *inest* aequatrix. *Ubi rectrix justitia regnat, ibi aequalitas inter rectos celebratur; et ubi exuitur aequalitas, rectrix tandem extinguitur. Ubi plures aequales statim rectricem, ubi plures summi statim aequatricem agnoscunt. Sic exleges intellexerunt omnes inter se cognationem quandam constitutam; ac proinde jus naturae, quod illos ex aequo bono regeret; et Principes summi statim ac bella gerunt, se agnoscunt* hostes, *hoc est*, aequales.

Rectrix in aequatrice inest, et contra.

LXV. Ut Virtus universa *prudentiam, temperantiam, fortitudinemque impellit, ut cum cupiditatibus pugnent; ita* Justitia universa *pru-*

De Justitia universa.

(1) *L.* 1. *D. de legib.* (2) *Cap. XI.*

Digitized by Google

versal Giustizia comanda alla Prudenza, alla Temperanza ed alla Fortezza di provvedere alla discreta direzione delle utilità, ricorrendo alla Prudenza perchè ognuno procuri di ministrare le utilità con discernimento ed avvedutezza; alla Temperanza per distogliere l'uomo da ogni illecito e rapace guadagno, e alla Fortezza affinchè contrasti ad ogni ribalderia e ad ogni impresa tentata per togliergli le cose sue.

Della colpa, del dolo, dell'ingiuria.

LXVI. La prudenza perdona alla colpa *A)*: la temperanza condanna il dolo *B)*: la fortezza *C)* l'ingiuria (l'atto ingiusto) *D)* vendica *E)*.

A). Come lo dimostra l'elegante formola deprecatoria dovunque usitata: *chi più sa, più perdona.*

L'eccezione del dolo introdotta per la verecondia.

B). Il sentimento che accompagna questa virtù è *la Verecondia*, vero fondamento d'ogni diritto naturale. Perciò è tanta l'estensione data dai legislatori all'*eccezione del dolo*, che viene opposta agli attori quando richiedono l'eseguimento di una pattuazione intervenuta, dimandando, con danno dei convenuti, la roba altrui, o quando avendola di già ottenuta, la vogliono ingiustamente ritenere.

C). Con dovere di essere adoperata a propria salvezza, e non ad ingiusta offensione.

D). Laonde la giustizia delle guerre si misura alle ingiurie patite, e l'ingiustizia agli atti violenti ed ingiusti spontaneamente commessi.

L'ingiuria, l'ingiustizia, io la riduco tutta a due termini: *l'offesa* ed *il danno*; *l'offesa*, che tocca *le persone*, come le battiture, le ferite, le uccisioni; *il danno* che intacca *le cose*.

dentiae, temperantiae, fortitudini jubet ut utilitates dirigant: prudentiae jubet ut quisque sciens prudens tractet utilia; edicit temperantiae ne lucrum faciat alieni; permittit fortitudini ne per flagitium perdat sua.

De culpa, dolo, injuria.

LXVI. Prudentia ignoscit culpae A): *temperantia damnat dolum* B): *fortitudo* C) *injuriam* D) *vindicat* E).

A) *Ut docet illa apud omnes ferme gentes elegans deprecandi formula;* quo magis cognoscis, eo facilius ignoscas.

Exceptio doli a pudore dictata.

B) *Cujus virtutis proprius est* pudor, *quo universum jus stat naturale: unde tam late patet* exceptio doli, *quae obtinet adversus omnes actores, qui aut volunt cum reorum jactura locupletari, aut injuriâ locupletiores sunt facti* (1).

C) *Quae est ad salutem non ad injuriam comparata.*

D) *Unde justitia bellorum acceptis, injustitia datis ultro injuriis aestimatur.*

Injuriam *autem revoco omnem ad* malum *et* damnum: malum *hominibus, ut verbera, vulnera, caedes;* damnum *rebus datur* (2).

(1) *L. Jura naturae* 206, *de reg. Jur.* (2) *Ut. in tit. Jur. ad l. Aquiliam.*

Digitized by Google

E). Ma la fortezza è giusta imputatrice dei danni occorsi; ella ributta le offese, e così conserva o ripete *le cose sue.*

LXVII. Dan luogo a perdonanza *l'errore, la fortuna, la necessità,* e vogliono a misventura attribuirsi.

Della perdonanza, della pena, dell' imputazione.

Meritan gastigo *la malizia, il dolo, la tracotanza: la malizia* che procura l'altrui male; *il dolo,* che carpisce il disonesto guadagno; *la tracotanza*, che tiene in non cale il comun sentire e le generali costumanze.

Soggiacciono *all'imputazione, la pigrizia, la trascuranza* e *lo scialacquo,* pei quali fannosi gli uomini *disutili* e *dannaggiosi,* essendo i lor contrarii *operosi e massai.*

Non può pertanto la prudenza perdonare a coloro, che peccano per errore, fortuna o necessità, quando volenterosi cadono nell'errore, ed incorrono nei fortunosi eventi, ovvero quando da per sè al giogo della necessità si sottopongono, come avviene ai briachi, agli amanti, agl'iracondi, i quali mostransi di breve insania compresi. E vieppiù indegni di perdonanza sono coloro, che pel lungo abito di scellerata vita fattisi sordi ad ogni umano costume, sono ormai al malvagio operare trascinati da una quasi invincibil necessità.

LXVIII. Chi pecca, cade per ignoranza: ciò lo insegna Socrate, il quale vuol parimente *che in un qualche modo abbia la scienza ad essere risguardata come una virtù.* Imperocchè chi dopo diligente esame venisse a riconoscere chiaramente la verità, non solo dalla colpa si

Peccasi sempre per ignoranza.

E) *Fortitudo autem damna imputat, mala reponit, et sic conservat aut repetit* suum.

LXVII. Veniae *locum facit* error, fortuna, necessitas, *quae sunt* infelicitati *tribuenda.*

De venia, poena, imputatione.

Poenae *locum facit* malitia, dolus, audacia: malitia *malum dat aliis;* dolus *sibi turpe lucrum captat;* audacia *communis sensus vel moris pudorem abjicit.*

Imputationi *locum facit* inertia, negligentia, luxus: *ex quibus sunt homines* nequam, *damnosi; quibus contrarii sunt homines* frugi, *utiles.*

Non tamen prudentia ignoscit errore, fortuna vel necessitate peccantibus, qui ultro in errorem inciderint, vel in fortunae se casum dederint, vel sponte sua in necessitatem redacti sint, ut ebriis, amantibus, iratis, qui pro brevi insania correptis habentur; nec iis qui longa scelerum consuetudine ita humanos exsurdaverunt mores, ut jam ipsis sit ferme peccandi necessitas.

LXVIII. Et omnes vel dum peccant, ignorantes peccant: quod Socrates docuit, uti et scientiam esse quanque virtutem: *quia si quis perspicue exploratum verum nosset, nedum non peccaret, sed recte*

Omnes ignorantes peccare.

Digitized by Google

distorrebbe, ma anzi studierebbesi di rettamente operare. Ed aggiungeva, in guisa di esempio, il medesimo Socrate che niuno può essere nè liberale, nè magnifico, se non conosce la ragione del collocare i benefici, o dello spendere con magnificenza.

E ciò verrà ad ogni debil mente con evidenza dichiarato, col figurarsi due sciagurati, che giacciano amendue sitibondi e da maligna febbre travagliati. Se all'uno di essi proibisse il medico di bere, predicendogli se disubbidisse un'immancabil morte; mentre accanto all'altro fosse collocata gran copia di gelate bevande appostate in una macchina di tal forma e con tale argomento costrutta, che il malato coi propri occhi vedesse soprastare alla macchina una mannaia che troncherebbe immantinente il capo a chi accostasse le labbra all'orlo del vaso; di quei due uomini, quale azzarderebbesi a bere?

Ignoranza specifica.

L'uomo pecca adunque per ignoranza. Alcuni fansi colpevoli per *l'ignoranza specifica*, nominata dai Giureconsulti *ignoranza del fatto*, e colpano per isconsideratezza, perchè, nel ricercare il vero, abbastanza non si travagliarono a farne compiuta l'investigazione, e questi sono meritevoli di perdonanza. Quando l'uomo, procurata con ogni studio l'opportuna ricerca, è pertanto caduto in errore, egli deve esser tenuto per *sventurato*, non per *colpevole*, e merita ogni misericordia; è di tal natura il caso di Edippo congiuntosi maritalmente con Giocasta, ignorando ch'ella gli fosse madre. Errano alcuni per disconoscere il *sentir comune*, che puossi diffinire la comune prudenza di una città o di un popolo, pel quale l'uomo segue o fugge ciò che i suoi concittadini

Ignoranza del sentir comune.

ageret: neque vere liberalis, ex. gr., aut magnificus est, idem docebat, qui ignorat aut beneficii collocandi, aut magnifici sumptus rationem.

Quod infirmioribus animis eo exemplo firmaveris, si duo acque maligna febri laborantes misere sitiant; alteri medicus edicat, ne bibat, alioqui mortem certo praedicit; alteri gelida lautissime apponantur in machina ita constructa, ut si labra labro vasis admoveat, oculis cernat securim sibi caput obtruncaturam; uter istorum biberit?

Omnes igitur peccant ignorantes: at errantes peccant vel ex ignorantia speciei, *quam Jurisconsulti dicunt* ignorantiam facti, *et peccant ex temeritate, quia in vero vestigando non laborarunt, donec exploratum haberent, et hi merentur veniam; nam si id fecerint, et tamen peccatum sit, ea ignorantia non* reum, *sed* miserum *facit; ut Œdipum, qui cum ignorata matre Jocasta uxore ducta concubuit, qui merentur misericordiam: vel* errantes *peccant ex* ignorantia sensus communis; *quem definire possis, communem tuae civitatis vel nationis prudentiam, qua id sequaris aut fugias, quod omnes tui cives vel gentici sentiunt*

Ignorantia speciei.

Ignorantia sensus communis.

Digitized by Google

o connazionali reputano, di comun consenso, convenevole o fuggibile. Una cotal mancanza è qualificata di *colpa ampia* dai Giureconsulti, ed hassi quasi in concetto di *dolo*. Altri peccano deliberatamente, per *ignoranza generica*, cioè per disconoscere l'Eterna Ragione da essi non consideratamente riguardata, e peccano per lasciar dichinare il loro giudicio alla stolta *sapienza dei sensi*. Falso è perciò il detto di Medea: *Video meliora, proboque; deteriora sequor:*

Ignoranza generica.

. . . . il mio dover conosco e veggio;
Pur approvo il migliore, e seguo il peggio.

a meno che prendasi la parola *vedo* (video) nel suo precisissimo significato, vale a dire in un senso assai più leggiero di quello di *cerno*. Ricevuto in tal guisa quel detto, ciò tornerebbe a dire: *io vedo in mezzo alle tenebre della passione, ma non giungo a cernere al chiarore della verità*. Hassi dunque a rivolgere quella sentenza: *Quando discerno distintamente il meglio, non mi avviene di appigliarmi al peggio*, e ciò è stato a sufficienza dichiarato coll'esempio dei due malati.

Coloro che alle superfluità ed alle delizie si abbandonano, peccano *per ignoranza di sè;* per ignorare le proprie condizioni, essi sen vanno correndo in mezzo agli ozi ed alle morbidezze, quel *sè* rintracciando, che da essi mai ravvisato perpetuamente lor fugge. I negligenti ed inconsiderati peccano *per ignoranza delle cose loro*, disconoscendo quante e quali elle sieno, mentre era lor dovere di conoscerle e riguardarle.

Ignoranza di sè.

Ignoranza delle cose proprie.

sequendum, vel fugiendum: hanc Jurisconsulti vocant culpam latam, *et quasi* dolum *censent. Deliberati peccant ex* ignorantia generis, *seu rationis aeternae, quam certe perspectam non habent; et peccant, quia* sapientiâ sensuum, *quam nos supra* (1) *stultitiam definivimus, judicant. Quare falsum illud Medeae;*

Ignorantia generis.

. . . . . *Video meliora, proboque,*
Deteriora sequor:

nisi verbum video *cum suo momento accipiatur, quo id verbum verbo* cerno *levius est; nam per affectuum tenebras* video, *non in veri luce* cerno: *igitur invertenda sententia*: si cerno meliora, deteriora non sequor: *quod nos duum febri aegrotantium exemplo firmavimus. Qui vero in delicias et vitae luxus effusi sunt, peccant ex* ignorantia sui, *qui, quia se ipsos ignorant, se per ocia et per sensus delicias quaerunt:* negligentes *autem et* incauti *peccant ex* ignorantia suarum rerum, *quas suas esse ipsos scire oportebat.*

Ignorantia sui.

Ignorantia suarum rerum.

(1) *Cap. XXVII.*

Digitized by Google

Delle pene nelle due società della Verità, e dell'Equità.

LXIX. E perciò appunto, che tutti i colpevoli fallano per ignoranza, vuole imperiosamente il diritto naturale che lor sovrastia la competente pena, quando trascorsero ad offendere altrui, o ad intaccare sè stessi col tenere un qualche disonesto portamento. E ne conseguita ch'essi vengano dappersè ad imporsi il meritato gastigo; ma, ripugnando all'uomo di farsi autore della propria infelicità, sarà più vero il dire esser tratti i colpevoli a farsi necessarii ministri della pena a cui gli condanna l'Eterna Ragione, l'Eterna Giustizia, Iddio. Acconcissimamente dassi il nome di *pena* a quel genere di gastigo, derivandolo da *pœnitendo*, ovvero *dalla conscienza del malvagio operare*, la quale altra cosa non è, se non la vergogna *dell'aver misconosciuto il vero*, perchè alla misconoscenza del vero va congiunto un carattere di *disonestà*. La parola *conscienza* è anch'essa voce di sapientissima origine, imperocchè *scire*, sapere, è conoscere la verità, e *conscire* è participare con altri la cognizione di essa. Laonde, quando la mente e l'animo, i quali amendue *all'elezione* unitamente concorrono, vengono a conoscere il vero, l'animo fassi *conscio* di sè medesimo, *conscio* cioè della propria mente, *conscio* della propria ragione; e siccome *la conscienza della diritta operazione* è il premio della ricognizione della verità, collocato da Dio nell'onestà, così *la conscienza dell'azione malvagia* è il gastigo della sconoscenza del vero, riposto da Dio nella disonestà. Adunque puossi dire con verità ed eleganza, Iddio essere di quella pena imponitore, qual Reggitore della Società del Vero e della Ragione,

Quale sia propriamente la pena.

Coscienza.

Elezione.

De pœnis in utraque societate rerum.

LXIX. Et omnes peccantes ob id ipsum quod omnes ignorantes peccant, jure naturali necessario poena manet, sive ii in alios, sive adeo in se ipsos aliquid turpe admiserint (1); *et hoc jure poenam ipsi rei de se sumunt: sed quia nemo est qui miser fieri velit* (2), *verius est, ut ipsi rei sint necessarii hujus generis poenarum ministri, quas de ipsis sumit Æterna Ratio, Justitia Æterna, Deus* (3). *Hoc autem* poenae *genus est omnium maxime proprium a* poenitendo *dictum, nempe* prave facti conscientia, *quae nihil aliud est nisi* ignorati veri pudor, *quantum ex ignoratione veri* turpitudo *conflata est.* Conscientia *autem sapientissimae originis vox est:* scire *enim est verum noscere;* conscire *est cum alio verum noscere: unde ubi mens cum animo noscit verum, in quo utroque* electio *posita est, tunc* animus *est* sibi *hoc est suae menti* conscius, *suae* conscius *rationi: et uti* recte facti conscientia *est veri agniti praemium a Deo in ipsa* honestate *collocatum* (4), *ita* conscientia prave facti *est veri ignorati poena in ipsa turpitudine a Deo posita. Itaque et eleganter et vere dicere possis hanc esse poenam, quam*

Propria poena quae?

Conscientia.

Electio.

(1) *Cap.* XXX. (2) *Principio.* (3) *Cap. LVIII.* (4) *Cap. XVIII.*

Digitized by Google

della qual Società abbiamo già in addietro ragionato, mostrando che l'uomo giunge per essa a comunicare non solo cogli altri uomini, ma eziandio con tutte le intelligenze, e perfino coll'istesso Iddio, per essere Iddio Ragione Infinita, e per esser l'uomo della Ragione partecipe. Come già lo abbiam detto, alla Società del Vero sta congiunta anche quella dell'Equo, ma volendo io discorrere ciò che si riporta a quel determinato genere di pene, mi attengo a considerare, nella Società dell'Equo, ciò che spetta particolarmente a quella del Vero. Giusta la malignità del fatto, è più o men grave la pena. Imperocchè, a coloro che *peccano per errore*, è bastevol pena la ricognizione del vero da essi disconosciuto, ed è lor castigo la vergogna dell'aver errato. Coloro che peccano *deliberatamente*, serbando tutta volta un qualche rispetto dell'Eterna Ragione, i quali sono nominati da Aristotile *incontinenti*, e le cui colpe son dette *sanabili* da Platone, sono gastigati con più acute punture della conscienza. Ma in quanto a coloro, che per malvagio costume o per mal genio peccando, non ritengono alcun senso di vergogna rispetto all'Eterna Ragione, (i quali sono chiamati *intemperanti* da Aristotile, e le cui colpe sono dichiarate *insanabili* da Platone), è lor gravissimo gastigo *l'intorpidita e stupida conscienza*, od il quasi total *spegnimento di ogni senso umano*. I Filosofi escludono questi perdutissimi uomini dal genere umano e dall'umana Società, annoverandogli tra i bruti, e perciò

Scala delle pene.

Gl' inconvenienti.

Gl' intemperanti.

sumit Deus, utpote rector societatis veri et rationis, de qua supra (1); *qua homo nedum cum ceteris hominibus, sed cum omnibus Intelligentiis, atque adeo cum Deo ipso communicat, ut supra demonstravimus quoque* (2) *quantum Deus est Æterna Ratio infinita, homo autem est* particeps rationis. *Et uti supra* (3), *ita et heic societate veri societatem aequi boni inesse velim: sed in societate aequi boni, quantum ad hoc genus poenae attinet, societatem veri considero. Sed pro facti pravitate haec poena levior est graviorve. Nam qui* ex errore peccant, *iis ipsa veri, quod ignorabant, agnitio poena est; itaque poena est pudor ipsos errasse: qui autem* deliberati peccant, *sed cum aliqua Rationis aeternae verecundia, qui Aristoteli* incontinentes, *et quorum* culpae *Platoni* sanabiles *dicuntur; hi stimulis conscientiae acrioribus puniuntur: qui vero ex prava consuetudine sive prava natura peccant, sine ullo Rationis aeternae pudore, quos* intemperantes *Aristoteles, et quorum* culpas immedicabiles *Plato dicit, hi gravissime plectuntur ipsius* conscientiae stupore, *seu* morte quadam sensus humani: *ex qua isti perditissimi homines a Philosophis ex hominum genere et societate eximuntur, et inter brutas bestias numerantur:*

Gradus poenarum.

Qui incontinentes?

Qui intemperantes?

(1) *Cap. L. et LI.* (2) *Principio.* (3) *Cap. LIV.*

Digitized by Google

puossi dire con argutezza ch'è lor gastigo *il trovarsi fuori dell'umanità relegati.*

Ma quando per l'effetto di una forza estrinseca, soggiacciono i malfattori ai meritati gastighi, ciò ha luogo in nome e per l'autorità della Società dell'Equo; non lo esige una naturale assoluta necessità, ma lo vuole un bisogno contingente, cioè a dire lo consiglia l'utilità illuminata e diretta dalla natural ragione, non lo comanda in modo necessario e diretto la natural ragione.

Nella società dell'equo sono le pene ad ogni delinquente adeguate. Havvi *pegl'ignoranti* la confessione ingenua del peccato, e la vergogna, fonte di ogni purificazione. *I maliziosi, purchè si possa sperarne il miglioramento,* incorron pena atta a correggergli; ma quando sono al tutto perduti, ad essi soprastà una pena severa, la quale possa essere altrui *di esempio*, affinchè continuando quei mali uomini la vita, non vadano sempre peggiorando; è quello il solo vantaggio che possa lor compartire la civil Società, giovando ugualmente quell'esempio a distornare altrui dalle azioni consimili. *I neghittosi, gl'imprudenti, i trascurati, quelli che si danno a vita sfarzosa e dilicata* da per sè danneggiandosi, da per sè si castigano, quando colle *usucapioni* e le *prescrizioni* per lor colpa incorse, vedono menomarsi gli averi ed i diritti, come se gli gravasse una multa imposta a lor gastigo. Gl'ingiuriosi, che hanno altrui danneggiato, scontano la pena, in città, colle catene e la carcere, al di fuori, con servitù di guerra. Così quando i temerarii operano gli atti violenti ed

Le usucapioni e le prescrizioni sono multe apposte sovra i negligenti.

ita ut acute dixeris, hanc poenam esse quandam deportationem humanitatis.

Sed quas poenas de peccantibus sumunt alii, sunt poenae quae in societate aequi boni *irrogantur, quas sumere naturâ oportet, naturâ autem non est necesse; h. e. utilitas naturali ratione adjuta suadet; non ipsa ratio naturalis urget necessario, ut sumantur.*

Et in societate aequi boni omnes peccantes poena manet; ignorantes *quidem ingenua ipsius peccati confessio et pudor; unde sunt omnes purgationes. At vero* malitiosos *manet, si* meliores sperentur, *poena commoda ut emendentur; si* perditi *prorsus sint, manet poena severa,* exemplum; *ut ne vivendo ex pessimis pejores fiant: quam unam iis respublica tribuere potest utilitatem, quae est et aliis utilis, ut exemplo deterreantur;* inertes, incauti, negligentes, luxuriosi, *quae damna ipsi sibi faciunt, rerum suarum, suorumque jurium mulctâ per* usucapiones *et* praescriptiones *puniuntur;* injurii *quae damna dedere aliis vel domi nexu et carcere, vel foris servitute belli dant poenas. Atque adeo* temerarii *injurias faciunt* (1); fortes *poenas reposcunt* (2): *nam qui*

Usucapio et Praescriptio negligentium mulctae.

(1) *Cap. LXVIII.* (2) *Cap. LXVI.*

Digitized by Google

ingiusti, vogliono i forti che intervengano i meritati gastighi. Imperocchè è temerario chi uccide un non condannato cittadino, e ponsi solo a contrastare alla legge, comun volere di tutti i cittadini, combattendo, semplice privato, la civil società. Ma questa, alla propria *Fortezza*, cioè all'imperatoria sua autorità ricorrendo, lo condanna nella persona. Reprimono i Forti parimente ogni violenza di guerra, riportando su gl'ingiusti assalitori i danni delle scorrerie e dei guasti, e le offese delle battaglie e delle uccisioni; ed in tal guisa le terribili conseguenze delle guerre obbligano i temerarii a cedere al diritto dei valorosi.

La Giustizia particolare ed universale dottrinalmente distinte, sono in realtà una cosa sola.

LXX. Abbiamo detto che la Giustizia equatrice, e la Giustizia rettrice eziandio, sono a vicenda l'una nell'altra contenute; comunemente è ciascuna di essa considerata qual particolar giustizia, ma, giusta l'anteriore nostra definizione, per esser vera virtù e quindi venire dalle altre virtù accompagnata, ella deve essere Giustizia universale, come dianzi si è veduto. E reciprocamente, nel mentre che, secondo la denominazione di Aristotile, ella si dimostra qual *Giustizia architettonica*, ed impera alle virtù che le sono sottoposte, a guisa dell'architetto che giovasi delle arti sue subalterne, ed è chiamata dalle scuole *virtù legale* perchè la sua azione tant'oltre si estende quanto quella delle leggi istesse; nel mentre ch'ella risiede nell'animo della Podestà civile, e prescrive tutte le virtù che conducono ad un viver civile beato; in quell'atto istesso ella governa qual particolar Giustizia l'animo del

civem indemnatum occidit temerarius est, qui unus cum lege ac proinde cum omnium civium voluntate, et privatus cum republica pugnat, quae sua fortitudine, nempe imperio, *ei capitis poenam reponit: et belli injurias fortes per damna direptionum vastationumque, per mala praeliorum et cladium animadvertunt; per quae bellorum detrimenta temerarii fortium juri cedunt.*

Justitia particularis et universa, doctrinâ aliae, reipsa idem.

LXX. Justitia, sive aequatrix, seu rectrix, quarum utramvis in altera inesse diximus (1) *et vulgo quaeque earum particularis habetur, ut sit vera virtus, qualem supra definivimus, quae omnes virtutes comites habeat* (2), *Justitia universa sit oportet, ut vidimus supra* (3): *et vicissim Justitia* Architectonica, *quam dicit Aristoteles, quae ut Architectus ancillantibus artibus, ita inferioribus virtutibus imperat, et quam eleganter Scholae appellant* legalem, *quia tantum, quantum leges, porrigitur, quae sedet in animo Potestatis civilis, et jubet omnibus virtutibus quae conducunt ad civilem beatitudinem; ea ipsa est particularis in animo Sapientis, quae omnium virtutum officia imperat*

(1) *Cap. LXIV.* (2) *Cap. LXI.* (3) *Cap. LXV.*

Digitized by Google

Sapiente, e gli comanda tutte quelle virtuose operazioni che assicurano la pace della vita privata. E come mai? Perchè è una la Verità, una la Ragione eterna che la impone; uno il vero Bene; una l'elezione eterna che ad esso ci spinge, una l'eterna Giustizia ed uno Iddio.

Genesi del dominio, della libertà, della tutela.

LXXI. La prudente assegnazione delle utilità, ovvero l'assegnazione con ragione eseguita, e non persuasa dalla concupiscenza, genera *il dominio, la padronanza;* l'uso temperato delle cose utili genera *la libertà,* che consiste nel modo equabile di adoperare le cose; la forza, dalla virtù dell'animo (Fortezza) governata, produce *l'incolpata tutela.*

Tre fonti del diritto volontario.

LXXII. *Il dominio, la padronanza,* è il diritto che ha l'uomo di disporre, *a sua posta,* del suo avere; *la libertà* è quello di vivere *a suo grado; la tutela* quello di assicurarsi, *com'egli voglia,* la persona e gli averi.

Fonte unica del diritto necessario.

LXXIII. Ma tutte queste cose debbon operarsi in modo misurato ed equabile, ed a ciò la sola Ragione ad ognuno la necessaria misura somministra, avvegnachè *gli avari e gli scialacquatori* sono naturalmente schiavi e non padroni; coloro che *usano sfrenata libertà,* od *i licenziosi,* sono anch'essi in condizione non di libertà, ma di schiavitù; e quelli che *per loro sicurtà ricorrono a mezzi ingiusti ed eccessivi,* non sono forti, ma violenti o temerarii.

Ordine del nascimento ovvero natura della padronanza, della libertà e della tutela.

LXXIV. La *padronanza,* la *libertà,* la *tutela* sono nell'uomo ingenite, ma si sono prodotte giusta le occasioni e le occorrenze. Così, a speciale esempio, sussisteva giuridicamente la libertà avanti che nasces-

ad privatae vitae tranquillitatem. Quid ita? Quia unum verum, una aeterna Ratio, quae id dictat; unum verum bonum, una aeterna Electio quae id jubet; una aeterna Justitia, unus Deus.

Dominii, libertatis, tutelae genesis.

LXXI. Prudens utilitatum destinatio, hoc est destinatio facta ratione, non cupiditate suadente, gignit dominium; *temperatus utilium usus gignit* libertatem, *quae in aequabili rerum usu consistit; vis fortitudine recta gignit* inculpatam tutelam.

Tres Juris voluntarii fontes.

LXXII. Dominium *est jus disponendi de re,* ut velis; libertas *est jus vivendi,* ut velis; tutela *est jus tuendi te et tua,* si velis.

Juris necessarii fons unus.

LXXIII. Sed omnia haec aequabiliter, cum modo omnia: quem modum omnibus una adhibet Ratio (1)*: namque* avari, luxuriosi *naturâ sunt mancipia, non domini: immodice liberi seu* licentiosi *sunt naturâ servi non liberi: qui* injuriis tuentur, *non sunt naturâ fortes, sed violenti vel temerarii.*

Ordo nascendi, seu natura dominii, libertatis, tutelae.

LXXIV. Dominium, libertas, tutela *sunt homini ingenita, et per occasiones nata; ut in specie* libertas juris *ante bella erat quidem, sed*

(1) *Cap. XLIV.*

Digitized by Google

sero le guerre, ma introdottasi la schiavitù colle catture fatte sui nemici, lo stato alla schiavitù contrapposto venne ad essere riconosciuto, ed a ottenere un nome distintivo. La divisione dei campi condusse ugualmente alla ricognizione dell' anterior padronanza dei poderi, e perciò vuole il Giureconsulto che tal divisione gli abbia *distinti*, non però *constituiti ed introdotti*. Parimente la tutela, la protezione di sè medesimo, esiste potenzialmente nell' uomo fino dal suo nascimento; i primi indizi se ne dimostrano fin dall'infanzia, ed ella gradualmente con forza maggiore si manifesta, seguendo lo sviluppo dei sensi, e l'autorità che lor deriva dall' esser sempre vie meglio ammaestrati. Cresciuti gli anni, il *volere* produce la *libertà*, di cui scorgesi già viva la brama negli adolescenti, sendo quell'età agitata dagli sciolti e veementissimi affetti dell'animo, i quali, quando non sono gagliardamente imbrigliati, creano un Regno alla concupiscenza. Finalmente coll' avanzar degli anni, sviluppatasi la cognizione, si va raffermando nell'uomo la Ragione, la quale, a guisa di ubbidita signora, modera l'autorità dei sensi e raffrena la libertà degli affetti.

LXXV. La *tutela dei sensi*, e *la libertà degli affetti*, costituiscono dunque quel naturale diritto nominato *prius*, primario, dagli antichi interpreti, e dagli stoici *primi naturali diritti*. La signoria della Ragione, l' equilibranza degli affetti, l'autorità tutelare del consiglio, formano quel Diritto naturale detto *secondario* dagl'Interpreti, e *conseguenze della natura* dagli stoici. Ha creduto Ugo Grozio esser falsa

Il Gius naturale anteriore e posteriore degl' Interpreti è una cosa stessa che i *primi principii di natura*, e *conseguenze di natura* degli stoici.

servitute per bellicas captivitates introducta agnita est, et nomen accepit (1). *Sic dominia rerum soli per divisionem agrorum agnita sunt: quare ab Jurisconsulto dominia divisione non* introducta, *sed* distincta *esse dicuntur* (2). *Sic ex* potentia *statim nascendo existit* tutela *sui, quae eminet in pueritia, et geritur sensuum judicio et auctoritate, quos pueri habent acerrimos: adcrescente aetate ex* voluntate *existit* libertas *quae eminet in adolescentia et solutis animi affectibus agitatur, qui in ea aetate omnes sunt maxime vehementes; at si effrenentur creant Regnum cupiditati: tandem per aetatem explicata cognitione confirmatur in homine ratio, quae sensuum tutelae et affectuum libertati tanquam domina moderatur.*

LXXV. Itaque tutela sensuum *et* affectuum libertas *sane sunt* Jus naturale, *quod antiqui Interpretes appellant* prius, *et Stoicis dicuntur* prima naturae; dominium rationis, affectuum aequalitas, tutela consilii *est* Jus naturale, *eorundem antiquorum Interpretum* secundarium *quod dicunt; et* naturae consequentia *Stoicorum: quae duo (quia Hugo Grotius bina falso putaverit; ex quo errore factum, ut hanc ipsam*

Jus naturale prius *et* posterius *Interpretum eadem quae* prima naturae *et* naturae consequentia *Stoicorum.*

(1) *Princ. Inst. de libert. et l. 3. D. de Just. et Jure.* (2) *L. 5. D. eod.*

Digitized by Google

questa binaria divisione, ed abbenchè egli abbia da per sè dimostrato il niun fondamento della sua critica, coll' usare egli stesso nel corso del suo esimio trattato *de Jure belli et pacis* quella divisione introdotta dagli antichi interpreti e da lui teoricamente rigettata, noi pensiamo, pertanto, di dover confermare la prefata distinzione, meritando altresì questo argomento che ricorriamo ai principii da noi già discorsi e stabiliti.

Iddio Ottimo Massimo, per l' Infinita sua potenza, sapienza e bontà creò l'uomo a sua simiglianza, dandogli per *la sua potenza l'essere*, per la sua *sapienza il conoscere*, e *per la sua bontà il volere*, col quale l'uomo vuole il suo *essere* ed il suo *conoscere*, volendo, cioè, la perfezione della sua natura.

Da questo terzo beneficio d' Iddio, si producono due parti del diritto naturale, l'una per la quale l' uomo vuole *essere*, e l'altra per la quale egli vuol *conoscere*. Laonde, con ardore uguale, per non dir più vivo, bramano gli uomini di sapere, quanto di essere; ed immensamente dell' imparar cose nuove si dilettano, massime quando presto le imparano; perciò tanta dolcezza ci recano gli arguti motti. Il trovarci ingannati, il cadere in errore tanto c' incresce, che niuna grave rimembranza più acerbamente ci travaglia, quanto quella di essere rimasti pure una volta delusi. Le gare degl' ingegni più che qual si voglia altro contrasto, si dimostrano veementi ed accanite; ed avvien spesse volte che gli uomini incorrano volontaria morte, spinti più dalla voglia del sapere, che dalla speranza di conseguirne fama ed onoranza.

juris naturalis divisionem antiquorum Interpretum, quam judicio reprehendit, usu tamen ejus eximiae tractationis de Jure belli et pacis *amplectatur); res digna est, quam ex iisdem nostris principiis paullo altius repetamus.*

Deus Opt. Max. infinita sua potentia, sapientia et bonitate creavit ad sui similitudinem hominem, et potentiâ *dedit ei* esse, sapientiâ nosse, bonitate velle, *quo vult suum* esse, *suumque* nosse, *sive adeo suae naturae perfectionem.*

Ex tertio hoc Dei beneficio existunt duae Juris naturalis partes; altera qua homo suum vult esse, *altera qua suum vult* nosse. *Unde homines aequo ferme studio, ne dicam acriori, scire, quam esse desiderant; et impense delectantur, quum aliquid novi discunt, et potissimum quum brevi discunt; quare tantopere acuta dicta delectant: aeque summe iis dolet decipi, errare labi, ut nihil firmius recordentur, quam ubi semel offenderint: quin ingeniorum contentiones omnium acerrimas exercent; et sciendi cupiditate prae doctrinae gloria passim et facile vitâ cedunt.*

Digitized by Google

In quella parte che all'*essere* corrisponde, sono contenuti quei diritti chiamati dagli stoici *primi naturali diritti*, i quali riguardano la vita umana in quelle cose che le son comuni cogli altri animali; e quei filosofi in tal forma quei diritti diffiniscono: potenza data da Dio all'uomo nell'atto di sua creazione, per essergli di tutela, e proteggergli la vita. A ciò hassi ad aggiungere, che la Provvidenza divina, nel dare all'uomo la vita, lo ha in pari tempo dotato di una forza corporale destinata alla protezione di essa. Tali facoltà, tali diritti riceverono il nome di *primi naturali diritti*, perchè *fin dal suo nascere* l'uomo gli possiede e gli conosce, ammaestrandolo i rapidissimi, anzi istantanei avvertimenti dei sensi, coi caratteri *del piacere e del dolore*, a ricercare le cose giovevoli alla vita ed a schivar le nocive, onde conservarsi il proprio *essere;* ed ugualmente trovandosi impedito di conseguire le cose utili, o buttato a forza verso le nocive, egli sentesi spinto ad opporre *la forza alla forza*, quando altro mezzo non gli occorre di ottenere le une, e di sottrarsi alle altre; e quando, per esser mortale, non può l'uomo nell'attuale sua specie perdurare, lo spinge Natura, come ogni altro essere animato, a conservare il suo *essere in genere*.

Vita dell'uomo, comune cogli animali.

Quella parte del diritto naturale viene pure diffinita *il diritto insegnato dalla natura ad ogni essere animato;* e ciò, generalizzato dai Metafisici, è da essi riportato all'azione della bontà divina, per la quale ogni cosa creata mantiensi nella perfetta originaria sua condizione. I fisici, tal concetto discorrendo, lo riferiscono nei loro assiomi alla na-

Che sia pei Metafisici il diritto naturale dei Giureconsulti.

Che sia egli pei Fisici.

Illa parte, qua homo vult suum esse, continentur quae Stoicis dicuntur Prima Naturae, *quae respiciunt vitam hominis cum ceteris animantibus communem; eaque Philosophi isti definiunt, quibus Deus, ut hominem creat, eum suae ipsius tutelae commendat, qua suum* esse *tueatur; quibus addas, quod cum esse a Divina Omnipotentia datum sit, ab eadem Omnipotentia* vis *ei* corporis *indita est, qua suum* esse *tueatur; atque ea appellant* Prima Naturae; *quia homo* nascendo ea doctus *est, nempe brevissimis, immo praesentibus sensuum notis* voluptate *et* dolore, *vitae utilia sequi, declinare noxia, ut suum sibi* esse *conservet* (1); *quod si prohibeatur utilibus, urgeatur in noxia, nec aliter illa assequi, haec declinare possit,* vim vi propulset: *cumque homo, quia mortalis, in sua specie perdurare nequit, is, ut animantia cetera,* in genere *servare suum* esse *ab ipsa natura instigatur.*

Vita hominis cum brutis communis.

Atque haec juris naturalis pars definitur (2), Jus quod natura omnia animantia docuit: *quod Metaphysici ex universo genere tradunt, Divinae bonitatis participationem, qua creata quaeque suas perfectiones custodiunt: Physici vero in suis* axiomatis *sic enunciant: naturalem*

Jus naturale Jurisconsultorum quid Metaphysicis?

Quid Physicis?

(1) *Lem. II.* (2) *Ab Ulpiano in l.* 1. § 3. *Jus naturale, D. de Just. et Jure.*

Digitized by Google

tural legge del moto, per la quale ogni cosa si sforza di perdurare nella sua specie, quando essa non venga tolta alle sue condizioni da una forza o da uno sforzo più potente. Ma noi, nella nostra Metafisica, alle cose inanimate ed ai bruti abbiam dinegato lo sforzo, il conato, ed alle ragioni fisiche, per le quali i Fisici ed i Meccanici dicono, insieme col volgo, gli sforzi, i conati dei corpi, abbiamo opposto, essere dessi semplici moti, riportando lo sforzo, il conato, alla sola Mente, la quale del libero arbitrio provveduta, può *substare*, sussistere potenzialmente, (secondo la sapiente espressione dei Latini attestataci dal detto di Terenzio: *Metuo, ut substet hospes*), ed *il moto può egualmente sussistere e stare nello sforzo*, perciò il Gius naturale primario non può estendersi ai bruti, nella qual sentenza sembrano concordare i Latini, i quali col nome di *brutum* significavano ogni cosa sprovveduta di forza, *quidquid est sine vi*.

Che sia *substare*.

Significazione di *brutum*.

Da quel diritto deriva la licenza data all' uomo di respingere l' ingiuria e la violenza in difesa del suo corpo, ed eziandio ne provengono la congiunzione del maschio e della femmina, e la procreazione e l'educazione dei figliuoli. (*a*)

motus legem, qua in sua quidque specie nititur perdurare, nisi vi, seu conatu majore de suo statu dejiciatur. Sed nos in nostra Metaphysica *rebus inanimis et brutis omnem conatum abnegavimus, physicisque rationibus, qui corporum conatus Physicis et Mechanicis cum vulgo dicuntur, ipsos esse motus contendimus, et conatum uni menti attribuimus, quae libero arbitrio praedita potest* substare, *ut sapienter Latini loquuntur, testimonio Terentii:*

Substare quid?

Metuo, ut substet hospes;

eoque pacto potest motum subsistere *et* stare in conatu; *et ita* Jus naturale prius *est brutis omnino incommunicatum: unde Latini fortasse quidquid est* sine vi, brutum *dixere.*

Brutm quid?

Ex hoc igitur jure descendit, ut ob nostri corporis tutelam vim et injuriam propulsemus (1); *et maris et foeminae conjunctio, liberorum procreatio, educatio* (2) (3).

(*a*) E se la Natura nella protezion dei fanciulli sembra aver usato minor diligenza che in quella dei bruti, avvegnachè i fanciulli ricercano le più volte quelle cose che lor sono nocive, e godono nel pericolare, a ciò nondimeno Ella largamente supplisce colla vita sociale, alla quale ha destinato gli uomini. Perciò, in quella età, sono i fanciulli dal vigile governo dei genitori assicurati, e l'educazione una chiara ed evidente prova ci somministra della compagnevol natura dell' uomo, perchè compiuta nei bruti col tempo dell'allattare, ella si estende per l' uomo fino alla giusta età di ragione.

(1) *L. Ut vim, D. de Just. et Jure.* (2) *Dicta l.* 1. § *Jus naturale, D. eod.*
(3) *Et si puerorum tutelam Natura non tam diligenter quam brutorum gerere videatur, qui ut plurimum noxia amant, et praecipitibus delectantur; id tamen*

Digitized by Google

Ma in quella parte del diritto per cui l'uomo vuole il suo *conoscere*, la quale forma la vita propria e particolare dell'uomo, che in altra cosa non consiste se non nell'esercizio della sua facoltà di conoscere, ivi son contenuti i diritti nominati dagli stoici *alla natura confacenti e consentanei*, i quali spettano alla vera vita dell'uomo; volendogli descrivere, l'uom gli significherebbe col dire, che dessi si riportano a quelle azioni che sono operate in modo convenevole alla Natura, in quello cioè che conviene alla vita sociale, e per le quali vien conservata la vera vita umana, quella di cui sapientemente parlò Terenzio, dicendo, che laddove nè il padre in alcun modo dimostra al figliuolo l'affetto che gli porta, nè il figliuolo presta credenza al padre, *ivi non si vive veramente*, cioè non si vive in modo conforme alla verità e alla ragione, non si vive con vita sociale o compagnevole. E quando rinveniamo un simile motto in un autore comico, ne abbiamo argomento di credere che ciò fosse presso i Romani una volgare e frequente espressione.

Vita propria dell'uomo.

Che sia il vivere veramente.

Cotal parte del Diritto è quella che Giustiniano ha diffinita *ciò che la natural ragione fra gli uomini costituisce, ed è presso tutte le genti con ugual diligenza mantenuto.*

E come la vita dell'uomo di gran lunga avanza in eccellenza *la vita dei bruti*, similmente *alla parte posteriore del diritto è subordinata la prima parte di esso.* Quando Pompeo impedito da una burrasca d'incamminarsi

Illa autem parte qua homo vult suum nosse, *quae est* vita hominis propria, *et nihil aliud est quam* nosse, *hac parte, inquam, continentur, quae iisdem Stoicis dicuntur* Naturae consequentia *sive* consentanea, *quae ad veram hominis vitam spectant; et describuntur, quae homo agit humanae naturae convenienter, sive convenienter vitae sociali, quibus vera hominis vita conservatur, ex qua sapientia Terentius* (1) *dixit, quod ubi nec pater ostendat filio, quod eum diligat, nec filius credat, quae aequum est, patri,*

Vita hominis propria.

Ubi id fit, ibi non vere vivitur:

non vivitur ex vero et ratione, non vivitur socialiter: quod cum Comici dictum sit, arguit ita vulgo locutos esse Romanos.

Vere vivere quid?

Haec pars definitur a Justiniano, quod naturalis ratio inter omnes homines constituit, et apud omnes gentes peraeque custoditur (2).

Cumque vita hominis *longe praestantior sit* vita bruti, *proinde* haec pars posterior juris naturalis priori dominatur; *ut quod Pompejus ad bellum proficisci tempestate impeditus olim dixerat*, navigare est ne-

supplet vitâ sociali, ad quam homines fecerat, ut supra demonstratum; nam ea aetate a parentibus reguntur: itaque id ipsum probat hominis socialem naturam, ut educatio, *quae in brutis lactando, in hominibus justa rationis aetate terminetur.*

(1) *Cap. LV.* (2) § 2. *Inst. de Jure natur. gent. et civ.*

Digitized by Google

La forza è il constitutivo elemento di ogni diritto naturale.

alla guerra disse: *Egli è necessario ch' io faccia vela, non è necessario ch' io viva*, egli proclamava questa legge generale: *essere necessario il retto operare, non essere necessario il vivere;* e siccome per protegger la nostra vita materiale, ci ha la divina Onnipotenza di forza corporale provveduti, parimente per tutelare la nostra vita razionale, la divina Sapienza ci ha somministrata la forza della verità, in mercè della quale viene a prodursi *la virtù*, nome che significa ed esprime la forza in essa raccolta.

Sue divisioni.

LXXVI. Diremo adunque, opponendoci alla sentenza del Grozio, che la divisione del diritto nelle due parti discorse, è di un uso frequente ed utilissimo; vuole il Grozio *che praticamente a nulla giovi la divisione del diritto naturale in primo ed in posteriore, introdotta dagli antichi interpreti*, quando, al contrario, ella corrisponde esattamente alla divisione introdotta dagli stoici sotto nome *di primi diritti di natura* e *di diritti alla natura confacenti*, divisione frequentemente usata dal Grozio medesimo, e sovra la quale quel Giureconsulto del genere umano, fondò tutto il suo esimio trattato del *Diritto della guerra e della pace*. L'uso di essa ha altresì per conseguenza, che sorvenendo nei fatti giuridici un qualsiasi contrasto fra le due parti del Diritto, la parte posteriore vien sempre a prevalere alla prima.

Elogio di Grozio.

Gius naturale primario, ἀδιάφορον.

Imperocchè la natura insegnando all' uomo quella parte del diritto naturale, che si riferisce alla sua specifica e generica conservazione, lo ammaestra per la via dei sensi, i quali, in sè stessi, non sono nè buoni, nè cattivi, buoni essendo in chi saviamente gli adopera, e cat-

cesse, vivere non est necesse; *ex genere hominibus hoc jus edicit*, recta agere est necesse, vivere non est necesse; *et uti ad tuendam hanc* brutam vitam *ab Omnipotentia vi* corporis *praediti sumus, ita ad tuendam* vitam *nostram* rationalem *a Divina Sapientia vi* veri *praediti sumus, ex qua* virtus *existit, ut supra diximus, et est appellata* (1).

Omne jus naturale vi constat.

Ejus divisionis usus.

LXXVI. Igitur haec juris naturalis in duas hasce partes divisio usum habet quam maximum, contra quam sentit Grotius, qui dicit, eam Interpretum divisionem Juris naturalis in prius et posterius usum habere nullum, *cum habeat eumdem numero, quem habet divisio Stoicorum in* prima naturae, *et* naturae consequentia, *a qua ipse* Generis humani *Jurisconsultus praeclarissimam de* Jure belli *et* pacis *tractationem instituit; usus autem is est, ut in utriusque juris contentione posterius priore potius sit.*

Elogium Grotii.

Jus naturale prius ἀδιάφορον.

Nam illam juris naturalis partem, qua natura conservationem sui, suique generis docet, sensibus et affectibus docet, qui uti ex sese neque boni neque mali sunt, sed cui uti scit, boni, cui uti nescit, mali; ita

(1) *Cap. XXXVI.*

Digitized by Google

tivi in chi ne usa con imprudenza. Perciò, quella parte del diritto nell'autorizzare gli atti che ne derivano, gli autorizza in un senso piuttosto tacito e permissivo, ch'espresso ed imperatorio; ciò che vuol dire, che la ragione non interviene se non col non proibire quelle azioni lasciando che si eseguiscano. Ma la parte posteriore del Diritto può vietare le cose fatte lecite in virtù dei diritti racchiusi nella parte primaria, ed a questi contraddire e contrapporsi, fondandosi sull'onestà; come avviene pei doveri insegnati dai filosofi pagani circa *l'umanità, la liberalità, e la beneficenza*; e dai Cristiani, *sull'amore dovuto per pietà verso Iddio perfino agl'inimici; sulla sofferenza delle ingiurie,* e *sul celibato*, i quali, sono senza dubbio, di più eminente virtù.

In quale dei due diritti regni la Filosofia.

LXXVII. Adunque *il gius naturale primario, i primi diritti di natura, formano la materia di tutto il diritto volontario*; e dove l'uomo meno contentandosi del lecito, meno appagandosi di usare l'avuta licenza, più nelle cose a sua posta commesse considererà l'onesto, e riguarderà al dovere impostogli, maggiormente brilleranno nel gius volontario i caratteri della giustizia.

Materia e forma di ogni diritto volontario.

Ma la *seconda parte* del diritto mai si presenta col carattere permissivo; ella *inibisce* o *comanda*, e ciò che da essa è vietato o prescritto, è assolutamente *immutabile*, per esser dettato dall'eterna Ragione.

È immutabil principio del diritto naturale posteriore, che le cose lecite per natura possano esser vietate dalla legge, ma non può far la legge ch'elle non sieno naturalmente permesse.

et haec juris pars justum dictat sensu magis negante, quam ajente, hoc est, quod ratio non improbet, sed permittat, quae dictet: quae prioris partis permissa pars posterior vetare potest, iisque contraria honesta praecipere; ut in iis, quae Philosophi Ethnici docent de humanitatis, liberalitatis, beneficentiae officiis, *et Christiani de* inimicorum diligentia ex Dei pietate, *de* patientia injuriarum *et* coelibatu, *quae omnia procul dubio sunt eminentioris virtutis.*

In quo regnum habet Philosophia?

LXXVII. Itaque jus naturale prius, *sive* prima naturae est omnis juris voluntarii materies, *et quantum ea propius ad licita vel honesta accesserit, tantum jus voluntarium minus aut magis justitiae laude celebratur.*

Omnis juris voluntarii materies et forma.

At juris naturalis pars altera *non permittit, sed aut* vetat *aut* praecipit, *et quod praecipit vetatve, omnino* immutabile *est, quia est a Ratione aeterna dictatum.*

Atque ex hoc jure naturali posteriore immutabile prius est, quia naturae licita vetari lege possunt; sed lege fieri non potest, ut per naturam non liceant.

Digitized by Google

Perchè come il gius naturale primario, od i primi diritti di natura, costituiscono *la materia* di ogni diritto volontario, così il diritto naturale posteriore, od i diritti consentanei alla natura, ne somministrano *la forma*, la quale quando viene del tutto a scomparire, spariscono parimente ed a nulla si riducono i diritti volontari. Quindi Ulpiano diffinisce il gius civile *quello che nè in tutto dal gius naturale si diparte, nè in tutto gli acconsente; talvolta aggiungendovi, e talvolta da esso detraendo;* e da ciò proviene quel detto fattosi volgare, *essere la Ragione l'anima del diritto*, e perciò gl'Italiani traducono *Jus* per *Ragione.*

Eterno carattere di ogni diritto naturale.

LXXVIII. Qui l'uomo vede, anzi chiarissimamente discerne l'eterno distintivo carattere di ogni diritto naturale. Imperocchè quei *diritti primitivi di natura*, che formano *il diritto naturale primario*, ricevono *dai diritti che son detti conseguenti, convenienti, confacenti alla Natura*, cioè *dal diritto Naturale posteriore, quell'incancellabil carattere d'immutabilità*, che per sempre gli fa leciti e gli autorizza.

Rigore eterno del diritto naturale.

LXXIX. Ne consegue eziandio *l'immutabilità del diritto naturale*, la quale debbesi intendere eterna, ed avere quella inflessibilità chiamata con eleganza, *rigore*, dai migliori autori di morale cristiana. Quando il diritto naturale posteriore appone al diritto primario, o volontario, l'incancellabil sua impronta, fansi invariabili i fluttuanti voleri, ed assume il gius volontario *il carattere dell'immutabilità.*

LXXX. La qual cosa non può non essere riconosciuta per vera da

Quare uti jus naturale prius, seu prima naturae sunt omnis juris voluntarii materies; ita jus naturale posterius seu naturae consequentia sunt omnis juris voluntarii forma, *quae si prorsus absit, jura voluntaria nulla sunt. Itaque Ulpianus* (1) Jus civile *definit*, quod neque in totum a jure naturali recedit, nec per omnia ei servit; sed partim addit, partim detrahit: *et vulgatum illud* anima juris Ratio: *et Itali sapienter* Jus *vertunt* Ragione.

Nota omnis juris naturalis aeterna.

LXXVIII. Hinc vides, imo cernis notam omnis juris naturalis aeternam: nam iccirco priora naturae *in homine* jus naturale sunt prius, *quia a* naturae consequentibus, *seu* naturali jure posteriore hanc immutabilitatis notam accipiunt, *ut per naturam semper sint licita.*

Juris naturalis rigor aeternus.

LXXIX. Indidem juris naturalis immutabilitatem, *quam meliores Moralis Christianae auctores* rigorem *eleganter appellant, aeternam intelligis: quando jus naturale posterius, qua nota* immutabilitatis *signat prius, seu voluntarium, id in* ratione voluntarii immutabile *statuit.*

LXXX. Quod fateri verum omnes necesse est, qui de Divina Gratia

(1) *L. 6. D. de Just. et Jure.*

Digitized by Google

tutti coloro, che seguitando circa *alla Grazia divina* i migliori Teologi, dicono con S. Agostino, che *Iddio coll'immutabilità dei suoi decreti assicura la libertà del nostro arbitrio;* e sovra quell'istessa ragione dovrebbero fondare i proprii principii della Giurisprudenza cristiana.

Proprii principii della Cristiana Giurisprudenza.

LXXXI. *Lo spirito della legge* e *la ragione di essa* sono cose di gran lunga dissimili, abbenchè vengano spesse volte a confonderle gli inavvertiti. *Lo spirito della legge* significa *il volere del legislatore; la ragione della legge è la conformità della legge col fatto.* Possono mutare i fatti, e può variar ugualmente lo spirito della legge, od il volere del legislatore, ma non può cambiare la conformità della legge col fatto, nè quindi la ragione di essa. Mutandosi i fatti, può *cessarne* la ragione; ella può starsene inoperosa *(ociari)* come lo dicono elegantemente gl'Interpreti, ma non può giammai mutarsi o convertirsi nel suo contrario. Lo spirito della legge riguarda all'utilità e ne asseconda le vicende; la ragion della legge, la quale vuol essere al fatto conforme, riguarda all'onestà, ch'è cosa eterna.

Spirito delle leggi e *ragione* delle leggi.

LXXXII. La ragione della legge è quella che *la fa esser vera.* Il *vero* è proprio e perpetuo carattere del diritto necessario; *il certo* è proprio e perpetuo attributo del diritto volontario, ritenendo egli pertanto *una qualche impronta di verità*, come risulta dalla diffinizione del gius civile data da Ulpiano e da noi dianzi riportata; *della*

Il *vero* ed il *certo* delle leggi.

cum melioribus sentiunt post D. Augustinum (1), *qui saepe docet*, Deum suo immutabili decreto nostram arbitrii libertatem tueri; *atque hac ratione Jurisprudentiae Christianae propria principia docerent.*

Jurisprudentiae Christianae proprio principia.

LXXXI. Quamobrem mens legis *et* ratio legis, *quae a non satis acutis confunduntur, res sunt longe aliae:* mens legis *est* voluntas legislatoris; ratio legis *est* conformatio legis ad factum: *facta mutari possunt, et mens legis, seu voluntas legislatoris mutatur: conformatio autem legis ad factum mutari non potest, unde nunquam ratio legis mutatur: quare mutatis factis, ratio* cessare *potest, ut eleganter antiqui Interpretes dicunt,* ociari *potest, sed in contrarium mutari, in contrarium verti non potest. Mens legis spectat ad utilitatem, qua variante variatur; ratio legis, cum sit ad factum conformatio, spectat ad honestatem* (2), *quae aeterna est.*

Mens *legum* et ratio *legum.*

LXXXII. Ratio autem legis eidem dat esse verum (3); Verum *autem est proprium ac perpetuum adjunctum juris necessarii:* Certum *vero est proprium et perpetuum juris voluntarii attributum, sub aliqua*

Verum *legum* et Certum *legum.*

(1) *Lib. V de Civ. Dei, cap. X, et Lib. VII, cap.* 30 *T. VIII in Edit. Parisiensi* 1679. — *Lib. III de Trinitate, cap.* 4 *T. VI in eadem Edit. De Correptione et Gratia, cap.* 8, *n.* 52 *T. X in eadem Edit.* (2) *Ex definitione honestatis supra proposita, Cap. VIII.* (3) *Ex definitionibus* Veri Certique *supra allatis.*

Digitized by Google

Il *certo* è parte del *vero*.

qual parte di verità impossessandosi i Legislatori, vi aggiungono *il certo*, ovvero l'autorità della determinata legge, onde obbligare gli uomini ad osservarla, quando a ciò non sarebbero bastevoli lo spontaneo rispetto, e la naturale verecondia; le quali cose ci danno la ragione dell'Ulpianea diffinizione. Perciò, anche sotto a tutte le finzioni legali, che tutte nel diritto volontario si ritrovano (non comportandole il diritto naturale per essere generoso e verace), sussiste sempre un elemento di verità introdotto dalla ragione. Laonde abbiamo il celebrato detto d'Ulpiano, *la legge è dura, ma ella è scritta*, il quale altra cosa non significa che *la legge è* CERTA (ha l'autorità legale), *ma non è del tutto vera*, per esservi una qualche ragione che non la lascia *esser del tutto conforme alla verità*.

Il certo proviene dalla *autorita*, il vero dalla *ragione*.

LXXXIII. Si conchiuderà pertanto, che il *certo* proviene *dall'autorità*, come il *vero* dalla *Ragione*, ma l'autorità non può del tutto alla ragione contrastare, perchè le leggi che alla ragione si opponessero, non sarebbero più leggi, ma legali mostruosità. Dietro i quali principii potrassi spiegare con chiarezza e facilità la proposizione del Giureconsulto Giuliano: *non esser possibile il render ragione di tutti i provvedimenti stabiliti dai nostri maggiori*. Ma al detto di Giuliano fa d'uopo ravvicinare le parole di Nerazio, che, nel Digesto, immediatamente lo seguono: *Perciò non bisogna ricercare le ragioni dei vigenti provvedimenti; altrimenti rovinerebbero molte cose certe (certe*, sì, ma non *vere*, volendo con ciò significare molti ordinamenti positivi, politici

L'autorità parte della ragione.

Certum est pars *Veri*.

tamen veri parte, *ut Ulpianus nuper jus civile definivit* (1): *quam* veri partem *Legislatores arripiunt, ut* certo *teneant ea ex* parte verum *auctoritate, quod hominum pudore tenere non possunt, quae est ejus Ulpianeae definitionis ratio. Quare vel omnibus fictionibus, quae omnes juris voluntarii sunt (nam jus naturale est generosum et verax) subest aliquod verum ratione dictatum. Quin ejusdem Ulpiani celebre illud*, durum est, sed scriptum est, *tantundem sonat*, certa lex est, sed vera prorsus non est; *at aliqua tamen ratio, eam veram omnino esse non sinit*.

Certum *ab auctoritate*, verum *a ratione*.

LXXXIII. Unde conficias certum ab auctoritate *esse, uti* verum a ratione, *et auctoritatem cum ratione omnino pugnare non posse; nam ita non leges essent, sed monstra legum. Ex quibus et perspicue et facile illud Juliani explicaveris, firmantis* (2) non omnium eorum quae a majoribus nostris constituta sunt, rationem reddi posse; *modo cum Juliano componas Neratium* (3); quia alioquin multa ex iis quae certa sunt *(non vera)* subverterentur. *Uterque igitur ait*, rationem naturalem *ab aucto-*

Auctoritas pars rationis.

(1) *Dicta l.* 6. *D. de Just. et Jure.* (2) *L. Non omnium, D. de legib.*
(3) *La l. seq.*

Digitized by Google

e giuridici). Accordansi amendue nel dire, esser cosa fuor di proposito il voler rintracciare nell' autorità la ragion naturale; perchè ciò che abbiamo in essa a ricercare si è *la ragion civile*, ossia la comune utilità, la quale è necessario e sostanziale elemento di ogni legge, ed eziandio di quelle ove i Legislatori si sono maggiormente inspirati del diritto naturale, come lo abbiam indicato nella nostra Dissertazione *della ragione degli studii del nostro tempo*. La ragion civile nel provvedere alla pubblica utilità, pel fatto di quel provvedimento medesimo, la fa della ragion naturale partecipe; essa non può pertanto essere in tutto alla ragione conforme, imperocchè anche volendo ella estendere a tutti l'equità, non può impedire che occorrano talvolta dei casi pei quali vengano taluni ad essere esclusi dalla generale equità.

Quindi la ragione civile è parte della ragion naturale.

LXXXIV. È legale *Prammatico* chi conosce *le determinate disposizioni delle leggi;* è *Filosofo legale* colui che nelle leggi considera *la verità* ed è di essa imbevuto. Laonde presso ai Romani, la più recente lor Giurisprudenza aveva per massima, che saper le leggi non è punto il conoscerne *le parole, ma il sentirne bensì la possanza e la forza.*

Pragmatico legale, Filosofo legale.

LXXXV. Dagli argomenti discorsi hassi a conchiudere, che ogn' interpretazione del diritto positivo, fatta secondo i principii dell'equità si comporti riguardo alla interpretata legge, come si comporta il diritto posteriore rispetto al primario. È dessa una più universal ragione alla quale è subalternata la ragione del diritto positivo, a lei spettando di estendere la volontà del legislatore, e d'imporre la forma giuridica ad una nuova fattispecie.

Fondamento di ogni interpretazione.

ritate requirere esse importunum: requiras igitur ab auctoritate rationem civilem, *hoc est, communem utilitatem, quam legibus omnibus aliquam subesse necesse est* (1); *vel quum Legislatores jus naturale dictant, ut nos in nostra Dissertatione* De nostri temporis studiorum Ratione *indicavimus: quae ratio civilis cum dictet publicam utilitatem, hoc ipso pars rationis naturalis est; non tota autem ratio est, quia ut utile dictet omnibus aequum, aliquando aliquibus iniqua est.*

Hinc ratio civilis pars rationis naturalis.

LXXXIV. Qui tenet certa *legum,* Pragmaticus *legum est; qui tenet* vera *legum,* Philosophus *legum est. Hinc in Jurisprudentia nova apud Romanos* scire leges non est verba legum tenere, sed earum potestatem et vim (2).

Pragmaticus legum et Philosophus legum.

LXXXV. Ex dissertatis illud conficitur, quod omnis ex aequo bono interpretatio juris conditi, ad jus quod interpretatur, ita se habet, ut jus naturale posterius ad prius: et est universalior ratio, quae rationem juris conditi sub se habens, voluntati Legislatoris indit in nova facti specie formam juris.

Omnis interpretationis fundamentum.

(1) § *fin. de Just. et Jure.* (2) *L. Scire leges, D. de Legibus.*

Digitized by Google

Laonde i diritti naturali posteriori sembrano derogare specialmente ai diritti primarii, quando in realtà più gravemente gli confermano, perchè i diritti posteriori sono quegli stessi diritti primarii portati a maggior ampiezza, in mercè delle *buone occasioni* di cui parlava Pedio.

Ogni interpretazione tratta dall'equità è di più universal ragione.

Perciò, nell'interpretazione delle leggi vuolsi sempre considerare la ragione universale, ancorchè essa sembri mancare nel caso speciale; e mancando in una legge l'universal ragione, dobbiamo da quella legge discostarci per ubbidire a quella più universal ragione. Sono inver di te obbligato in forza di un mutuo; di poi, tu hai meco pattuito di non ripeterlo. La prima obbligazione del mutuo cede a quella del patto posteriore, la quale è genericamente più larga, perch'è obbligazione fondata sulla verecondia, sull'onore, dai quali trae ogni sua giuridica forza anche la primaria obbligazione del mutuo, parte di un tutto più esteso e più generico.

Le cose speciali nel gius civile si riferiscono alle generalità del gius naturale.

Ella è massima assai ripetuta, *che alle cose generali venga derogato per cose speciali*, ma chi vorrà consideratamente avvertire riconoscerà che le cose speciali del gius civile si riferiscono alle generalità del gius naturale, più ampie che le generalità del gius civile. Imperocchè *i Privilegi* sono restrizioni del gius civile, ma sono eziandio sviluppi e conseguenze del diritto naturale, perchè non senza un qualche merito viene statuito che debbasi escludere alcuno dalla generale uguaglianza giuridica, sciogliendolo dalle leggi che obbligano gli altri cittadini.

Quare jura necessaria posteriora prioribus derogare in speciem videntur; re autem ipsa gravius confirmant; quia posteriora sunt ipsa jura priora, quae per bonas occasiones, *quas dicebat Paedius* (1), *magis explicantur.*

Omnis interpretatio ex aequo bono est ex universaliori ratione.

Hinc in legibus interpretandis ratio universa spectari debet, quanquam in aliqua specie deficere videatur: at si ipsa ratio universa deficiat, tunc ab ipsa lege recedemus vi universalioris rationis. Tibi tenor ex mutuo; deinde non petere pactus es: mutui obligatio pacti obligationi cedit, quae est ex genere latior, nempe obligationi pudoris, ex qua obligatio mutui suam juris vim habet, et cujus pars quaedam est.

Specialia jure civili sunt generalia juris naturalis.

Et quod vulgo dicitur, generalibus per specialia derogari, *si recte animadvertatur, quae specialia sunt juris civilis, sunt generalia juris naturalis, juris civilis generalibus latiora.* Privilegia *enim sunt juris civilis quidem restrictiones, sed explicationes juris naturalis: non enim sine aliquo merito irrogantur, ut quis jure ceteris aequo eximatur, et solvatur legibus, quae omnes tenent.*

(1) *Cap. XLVI.*

Digitized by Google

E genericamente, tutte le restrizioni che vengono introdotte a limitare gli effetti del diritto positivo sono produzioni della ragione naturale; ed all'incontro, tutte le disposizioni che provengono unicamente dalla ragion positiva, perciò appunto ch'ella è ragion positiva, cioè per essere prodotte quelle disposizioni dalle formole legali, sono altrettante strettezze che opprimono la Ragion naturale, costituendo quel *gius rigido*, che all'equità naturale si contrappone.

Le restrizioni del gius civile sono ampiazioni del Gius naturale, e reciprocamente.

E più è universale la Ragione, più a Dio si avvicina.

Più sono universali i Diritti, più a Dio si avvicinano.

Quando *il patrimonio, l'eredità, lo Stato* vengono considerati in un certo modo come personificazioni, sono dessi mere finzioni, ma quando gli riguardiamo come ragioni universali, ci appariscono quali generi di cose reali, e sono perciò massimamente veri.

Sotto qual rapporto sono finzioni il patrimonio, l'eredità e lo stato.

LXXXVI. Siccome le tre principali virtù sono un'unica virtù, e cadauna di esse trovasi colle due altre congiunta, siccome la doppia Giustizia particolare rettrice ed equatrice è Giustizia unica ed universale, siccome è una sol cosa la forza del vero, ed una l'umana Ragione, similmente *la padronanza, la libertà, la tutela*, purchè sieno dirette dalla ragione, ottengono la medesima proprietà di origine divina, quella cioè dell'unificazione, tutte e tre in una sola di esse consistendo, ed ognuna di esse sempre rimanendo nelle due altre raccolta. Laonde, *nella padronanza* vi è la libertà e la tutela; *nella libertà* ritrovansi la tutela e la padronanza, come rinvengonsi *nella tutela* e la libertà e la padronanza.

Divina origine della padronanza, della libertà e della tutela.

Et ex genere restrictiones omnes juris conditi sunt productiones juris naturae; et omnes juris conditi, qua talis, hoc est legitimarum formularum productiones, sunt juris naturalis angustiae, quae jus rigidum condunt, quod aequitati naturali adversatur.

Restrictiones juris civilis sunt ampliationes juris naturalis, e vicissim.

Hinc quo ratio est universalior, propius accedit ad Deum.

Jura universaliora Deo propiora.

Et Patrimonium, Haereditas, Respublica *sunt fictiones, quantum iis personas quasdam inducimus; sed uti rationes universae sunt rerum genera, et quia genera maxime vera.*

Qua ratione patrimonium, hereditas, respublica sunt fictiones.

LXXXVI. Sed ut omnes virtutes una est, et quaeque trium semper est cum aliis duabus complicata (1), *ut duplex Justitia particularis rectrix et aequatrix una Justitia universa est* (2), *et quaeque earum semper est cum aliis duabus complexa* (3): *et Virtus et Justitia una; una vis veri, una humana ratio est* (4); *ita* dominium, libertas, tutela *modo sint ratione recta hanc eandem proprietatem divinae originis obtinent* (5), *uti ea tria unum sint, et quodlibet eorum trium sit semper cum aliis duobus connexum; ita ut in* dominio *et libertas et tutela;*

Dominii, libertatis, tutelae divina origo.

(1) *Cap. III, at praecipue Cap. XL et Cap. XLI.* (2) *Cap. LXIV.*
(3) *Cap. LXX.* (4) *Cap. XLIII.* (5) *Cap. LXXV.*

Digitized by Google

Perchè il padrone è moderatore ed arbitro di ogni suo avere, e lo può a sua posta assicurare contr'ogni violenza ed ingiuria; chi è libero è padrone della sua libertà, e la può, a suo talento, giuridicamente difendere e tutelare contr'ogni ingiusta e violenta impresa; e chi tutela giuridicamente una cosa, deve essere e libero e padrone (*a*).

Tre sorgenti di tutte le repubbliche.

LXXXVII. Ogni politica Società è nata dalla *padronanza*, dalla *libertà* e dalla *tutela*.

Dell'autorità.

LXXXVIII. Imperocchè *l'autorità* è il secondo dei due essenziali elementi che constituiscono *la padronanza*, *la libertà*, e *la tutela*, ed è eziandio il secondo dei due fondamentali principii di ogni diritto e di ogni Giurisprudenza, dei quali è primo constitutivo elemento *la Ragione*.

Contrassegno dell' autorità.

LXXXIX. È origine di quel vocabolo la voce greca αὐτός, il che è però negato da alcuni eruditi fondatisi sull'autorità di Dione, scrittore

in libertate *et tutela et dominium; in* tutela *et dominium et libertas contineantur. Quare qui dominus est, is rei suae est moderator et arbiter, eamque adversus vim et injuriam tueri potest, si velit: qui liber est, dominus est saltem suae libertatis, eamque a vi et injuria tueri, si velit, jure potest: qui rem jure tuetur, liber et dominus sit oportet* (1).

Omnium Rerumpublicarum fontes tres.

LXXXVII. Ex dominio, libertate, tutela *omnes Respublicae ortae.*

De auctoritate.

LXXXVIII. Nam ex dominio, libertate, tutela *constat* auctoritas, *quae erat alterum a* ratione *omnis juris et omnis jurisprudentiae Principium.*

Auctoritatis notatio.

LXXXIX. Dicta a verbo graeco αὐτός, *quamquam sint Eruditi qui*

Idea di quest'Opera.

(*a*) Finora fondandoci sovra Principii derivati dalla Ragione, abbiamo descritta *la Repubblica del Genere umano*, la forma di essa, gli ordini, la società, i negozii, le leggi, le colpe, le pene, e quei razionali principii seguitando, abbiamo esposto la scienza del Diritto Universale. Avremo susseguentemente a dimostrare, qualmente fino dalle primi Origini dell' Umanità, *la Grande Società del Genere umano*, guidata dalla Divina Provvidenza, ed appoggiatasi alle costumanze delle genti, e pertanto all'autorità, si condusse a raggiungere quell'istessa Repubblica, cui, seguendo un metodo metafisico ed ideale, abbiamo per ottima dimostrata. Ed avremo a descrivere com'ella ad un tal fine sia pervenuta in mezzo ai penosi tirocinii delle utilità e delle necessità umane, in mercè delle *occasioni* somministrate dallo spontaneo sviluppo delle cose stesse, perciò fondandoci sulle testimonianze della Filologia, sottoposte alla rigorosa disamina della Filosofia.

Idea hujus Operis.

(1) *Hactenus* Ratione *descripsimus* Generis Humani Rempublicam, *ejusque formam, ordines, societates, negotia, leges, peccata, poenas, et scientiam in ea tractandi juris universi exposuimus: deinceps, ut* haec magna Generis Hnmani civitas, *ab suis usque primis Humanitatis originibus,* Divina Providentia *moderante, moribus gentium ac proinde* auctoritate *fundata, ad hanc ipsam* Rempublicam Universam, *quam modo quodam metaphysico, sive in Idea, qua licuit, optima designavimus; per varia* utilitatum *et* necessitatum humanarum *rudimenta, sive adeo per* ipsarum sponte rerum *oblatas* occasiones *perducta sit, Philologiae testimoniis ad Philosophiae examen revocatis describemus.*

Digitized by Google

greco, il quale ha osservato che non avevano i Greci una parola corrispondente al vocabolo latino *auctoritas*. Ma una simil ragione è del tutto assurda, ed è distruggitrice di ogni dottrina etimologica; in tal guisa ragionando, si verrebbe a negare l'origine greca ed ebraica delle molte voci latine derivate dal greco, e delle non poche che provengono dall'ebraico, perciò soltanto che mancavano ai Greci ed agli Ebrei le parole che a quelle voci corrispondono. Presso ai Greci αὐτός ha lo stesso significato, avuto presso ai Latini da *proprium, suum ipsius*. Il terenziano Fedria dice in questo senso « *Credo essere sempiterna la vita degli Dei, perchè sono lor proprj i piaceri;* ciò significando non esser dessi, come quelli degli uomini, dal volere d'Iddio precariamente ottenuti. Orazio chiamò il vero onore *l'alloro proprio* della virtù, perch'esso non dipende da popolar favore, e Giulio Cesare, nel libro *de Bello gallico* chiama *propria* una vittoria che l'inimico non gli può strappar di mano; la qual parola Dionisio Petavio nelle sue note dice non esser latina, in ciò poco senso di latinità dimostrando.

XC. L'autorità naturale, (dando al vocabolo *autorità* un'altra significazione che quella attribuitagli dai Romani scrittori, storici, politici e Giureconsulti, ma una significazione però dalla quale è derivato il senso dato a quella parola da quegli scrittori), è adunque in ogni uomo *la possessione da lui avuta della propria cognizione, della propria volontà,* Dell'autorità naturale.

negant, quod Dio (1) *graecus scriptor dicat, Graecis non esse vocabulum, quod latino* auctoritati *respondeat: quae ratio plane absurda est, et omnem etymologiae doctrinam convellit: ita namque quamplurima latina verba graecam, satis multa hebraeam non haberent originem, quia Graecis et Hebraeis verba non sint quae iis latinis respondeant.* Αὐτός *autem graecis significat quod latinis* proprium, suum ipsius: *qua significatione Phaedria Terentianus inquit:*

> *Ego vitam Deorum propterea sempiternam arbitror,*
> *Quod voluptates eorum propriae sint;*

non ut nostrae hominum, quas habemus precarias a Deo: et Horatius in Lyricis verum honorem dixit propriam *virtutis* laurum; *quia verus honor a populari aura non pendet: et Jul. Caesar* de Bello Gallico, *victoriam, quam ei hostis e manibus eripere non posset,* propriam *appellavit: quod verbum Dionysius Petavius in* notis *non latinum, sed is vero non latine notat.*

XC. Auctoritas igitur naturalis significatione alia sane, quam apud Romanos Historicos, Politicos, Jurisconsultos, sed ex qua fluxit illa apud Romanos Historicos, Politicos, Jurisconsultos, est ipsum cujusque De auctoritate naturali.

(1) *Histor. lib. LV.*

Digitized by Google

della propria possanza, la qual *possanza* è tanto dell'animo quanto del corpo, per esser l'uomo composto di animo e di corpo. L'autorità può dunque essere diffinita: *la possessione della nostra umana natura da noi in tal modo tenuta, che non possa da niuno esserci tolta.* Imperocchè può un uomo uccidere un altr'uomo, lo può ugualmente caricare di strette e pesanti catene, ma vuole la condizione della natura umana, che quell'uomo oppresso da durissimi legami, purch'egli viva, non valga cosa veruna a togliergli nè la cognizione, nè la volontà, nè lo sforzo, cioè, la forza virtuale ed incorporea.

Nuovo nome dell' autorità naturale.

XCI. Per la novità dell'argomento, ed a cagione di quella scarsità delle parole lamentata da Lucrezio, mi sia lecito di nominare quest'autorità: *autorità naturale.*

Origine divina dell' autorità naturale.

XCII. Quest' *autorità* possiede la proprietà di origine divina di distinguersi, sempre una rimanendo, in tre elementi: *cognizione, volontà e possanza* dell'animo e del corpo, i quai tre elementi costituiscono l'unità dell'umana natura; cadauno di essi sempre rimanendo cogli altri congiunto, in tal modo che l'uomo più uomo non sarebbe se un solo ne venisse a mancare.

Per essa l'uomo è il sovrano di tutta la natura mortale.

XCIII. E ciò eziandio ci presenta l'imagine del Divino Autore: *l'Autorità* è nell'uomo ciò ch'è in Dio l'*Aseità.* Per la sua Aseità Iddio è il sovrano dell'intiera natura, per la sua Autorità l'uomo è il sovrano di ogni natura mortale.

nosse, velle, posse; *et quidem* posse *tum animo, tum corpore, quia utroque constamus* (1)*: et definiri potest,* nostra humanae naturae proprietas, *per quam nemo eam nobis eripere potest. Hominem enim occidere quis potest, arctissime vincire potest; sed hoc rerum ordine ita comparato, nullo pacto fieri potest, quin homo vivus vinctusque noscat, quin velit, quin conetur.*

Auctoritatis naturalis novum nomen.

XCI. Propter rerum novitatem, ut cum Lucretio dicam, et verborum egestatem hanc mihi liceat auctoritatem naturae *appellare.*

Auctoritatis naturae divina origo.

XCII. Et haec auctoritas divinae originis (2) *proprietatem obtinet, quod ea una tribus his constat,* nosse, velle *et* posse *animo et corpore, quae tria una sunt humana natura: et quorum trium quodlibet semper est cum aliis duobus conjunctum, quorum unum si desit, homo non est.*

Ex ea homo in omni natura mortali summus.

XCIII. Sed et in eo Divini Auctoris simulacrum refert: quod talis est haec in homine auctoritas, qualis Aseitas *in Deo* (3)*: Aseitate Deus est in omni natura summus: hac auctoritate homo est in omni natura mortali summus.*

(1) *Cap. X.* (2) *Cap. III.* (3) *Cap. V.*

Digitized by Google

XCIV. Imperocchè, *dalla cognizione*, cagione dell'umana preminenza, è derivata la Signoria di cui Iddio, appena creato Adamo, concesse all'uomo l'esercizio; *dalla volontà* emerse e si produsse l'umana libertà, quando gli altri esseri mortali, privi di arbitrio, soggiacciono a servitù; e quella preminenza dell'umana natura originò il diritto di tutela esercitato dall'uomo per difendersi da tutta la natura mortale. E perciò anche *l'autorità* procede *dalla Ragione.*

Anche l'autorità è nata dalla ragione.

XCV. Adunque Brenno, il condottiere dei Galli, fondavasi sul vero, quando diceva ai Romani: *la legge della Possanza esser stata fra i mortali la più antica e la prima;* ma per ignoranza, o per arrogante reticenza, egli non aggiunse il punto essenziale di quell'argomento, *dovere una tal legge essere imposta da natura più eccellente e superiore.* Perciò il motto di Tacito *che in sovrana condizione ciò è più equo che a maggior potenza si appoggia,* hassi a cambiare come segue: *ove signoreggia una superiore, cioè più eccellente natura, ivi è Diritto il piacere del più potente;* ed in questo senso gloriavasi Solone, il più sapiente dei Greci, di aver grandi cose operate coll'*accoppiare a pari giogo la forza ed il diritto,* cioè di aver adoperato la sua potenza per dar leggi agli Ateniesi.

Dall'autorità di natura nasce l'autorità giuridica.

Prima legge prodottasi tra i mortali.

XCVI. Gli antichi Romani nominavano *auctoritas* il diritto di padronanza detto al presente *proprietà,* come ciò riscontrasi nei due capi dell'*Usucapione,* della legge delle XII Tavole: *sia biennio l'uso e l'au-*

Ogni diritto volontario è nominato autorità.

XCIV. Nam ex cognitione, *qua homo ceterae naturae mortali praestat* (1), *hominis in omnem naturam mortalem dominium fluxit, quod Deus Adae protinus creato permisit: ex* voluntate *libertas extitit; cetera mortalia, quia arbitrii cassa, serviunt: ex ipsius humanae naturae praestantia jus tutelae ortum, qua homo se adversus omnem naturam mortalem tueretur. Atque adeo ex* ratione auctoritas *ipsa orta est.*

Et ex ratione auctoritas ipsa orta.

XCV. Verum igitur dicebat Romanis Brennus (2) *dux Gallorum* primam inter mortales legem *natam esse* Potentiae; *sed aut barbarus ignorabat, aut incivilis, quod totius rei caput erat, reticuit,* a natura praestantiori dictatam. *Quare Taciti illud,* in summa fortuna id aequius, quod validius, *ita commutandum:* in summa sive praestanti natura jus esse quod placet potentiori, *uti Solon sapientissimus Graeciae,* Vim jusque parili copulans jugo, *se magna praestitisse, hoc est sua potentia leges Atheniensibus dedisse gloriabatur.*

Ex auctoritate naturae auctoritas juris.

Prima lex inter mortales nata.

XCVI. At vero dominium vulgo nunc proprietas *appellatur, quae priscis dicebatur* Auctoritas: *ut ex duobus leg. XII Tabb. capitibus*

Omne jus voluntarium auctoritas dicta.

(1) *Cap. XII.* (2) *Apud Plutarch. in Camillo.*

Digitized by Google

torità del fondo, cioè *la proprietà di un fondo acquistisi per biennia possessione. Contro il forestiero* (hostem) *sia eterna l'autorità;* cioè *per la possessione di un fondo romano non venga giammai un forestiero ad acquistare il diritto di proprietà.* Spesse volte nelle leggi romane, sono detti *Auctores* coloro dai quali ci proviene il diritto di padronanza. Anche la *volontà* ritrovasi volgarmente significata presso ai Latini col vocabolo *Auctoritas; Quid mihi auctor es ut faciam?* Che vuol egli ch'io faccia? *La tutela dei pupilli,* la quale, da questa origine, vien diffinita: « *forza e possanza* » *ha per constitutivo elemento l'autorità,* spettando al tutore di proteggere i pupilli in ogni occorrenza, e di difendergli da ogni giuridica insidia con personale ed immediata assistenza.

Prima originaria acquisizione dei diritti.

XCVII. *L'autorità* di cui abbiam finora ragionato, è assolutamente la prima giuridica acquisizione dell'uomo, ed ha preceduto di gran lunga il possesso di ogni altro diritto; e per esser nata insieme coll'uomo, ella può dirsi essere in lui *nativa* e *connaturale.*

Dell'autorità monastica.

XCVIII. La prima giuridica *autorità* avuta dall'uomo nella solitudine, può esser nominata *monastica*, o *solitaria.* Qui intendo ugualmente per solitudine, ed i luoghi frequentati, ed i disabitati, quando ivi l'uomo assaltato e minacciato nella persona, non possa ricorrere al soccorso delle leggi, in tal modo che in quell'istante, sia per lui di niun effetto la protezione della civil Società. E ciò espone gravemente Ci-

de Usucapione; usus et auctoritas fundi biennium esto; *hoc est, bienni possessione proprietas fundi acquiratur:* Adversus hostem aeterna auctoritas esto; *hoc est, nunquam hostis possessione fundi Romani proprietatem acquirat: et passim in Legibus Romanis* Auctores *dicti, a quibus dominii caussam habemus.* Voluntas *vulgo Latinorum* auctoritatis *vocabulo significata:* quid mihi auctor es, ut faciam? *quid me vis facere.* Tutela pupillorum, *quae ab hac origine* vi et potestate *definitur,* tota auctoritate constat: *quam tutor praesens pupillo praesenti in re praesenti praestat, eumque tuetur, ne in actu rei circumveniatur* (1).

Prima originaria jurium acquisitio.

XCVII. Atque haec auctoritas, *de qua hactenus disseruimus, est prima originaria omnium omnino jurium acquisitio, quam, quia cum hominibus nata est, possis appellare* cognatam *vel* nativam.

De auctoritate monastica.

XCVIII. Primam vero juris auctoritatem, *licet appellare* monasticam, *seu* solitariam, *quam homines in solitudine habent. Solitudinem heic accipio loca aeque celebrata ac deserta: modo ibi homo in vita impetitus legum praesidium implorare non possit, ita ut ei eo temporis*

(1) *Tot. tit. Jur. de Auctor. Tutor.*

Digitized by Google

cerone nelle seguenti parole: *egli sarebbe stato da ingiusta violenza sopraffatto, avanti di poter essere giustamente assistito.*

XCIX. Per tale sua monastica autorità, l'uomo divien sovrano nella solitudine; e quando, assalito, gli bisogna proteggere la persona, conscio della preminenza avuta sovra l'assalitore, per superarlo nel sentimento della giustizia, lo uccide in ciò esercitando un diritto di superiorità o di sovranità.

Per l'autorità monastica l'uomo è sovrano nella solitudine.

C. Da questo diritto di tutela fondato sovra la superiorità naturale nacque *il diritto delle Genti*, che puossi diffinire *il diritto della forza*. Siccome *la tutela* è quel diritto che primo nella vita dell'uomo si manifesta, così *nella vita del Genere umano*, cioè nella *Storia*, appare prima di ogni altro *il Diritto delle Genti*, di cui è essenza *la tutela*.

Del diritto delle genti maggiori.

Diffinizione del gius delle genti.

Che sia la storia.

Io divido il Diritto delle Genti in diritto delle *Genti maggiori*, ed in quello delle *Genti minori*. Nomino *Genti maggiori* quelle che vivevano avanti la formazione delle civili società e l'instituzione delle leggi. In tal guisa Saturno, Giove, Marte, Mercurio, Ercole (*a*) e gli altri Dei noverati dalla Mitologia, sono nominati *Dei delle genti maggiori*, per essere creduti i più antichi. Ma coll'appellazione di *genti minori*, io voglio significare le nazioni già pervenute alla condizione di civili Società o di politici governi, nominandosi ugualmente Dei delle genti minori

Divisione del diritto delle genti.

Che sieno le genti maggiori.

Dei delle genti maggiori.

Che sieno le genti minori.

articulo respublica nulla sit: quod Cicero sic graviter explicat, ante ci injusta poena luenda sit, quam justa repetenda.

XCIX. Atque ex hac auctoritate monastica homo in solitudine summus est: eâque injustum aggressorem ob sui praestantioris hominis tutelam, quia aggressori justitiâ praestat, jure superioris occidit.

Auctoritate monastica homo in solitudine summus.

C. Ex hac tutela naturae praestantioris natum est Jus gentium; *quod definire possis* Jus violentiae: *et ut in hominis vita Jus omnium primum* tutela *existit, ita in* Vita generis humani, *quae* Historia est, *Jus gentium, quod tutelâ totum constat, primum omnium ortum habuit.*

De jure majorum gentium.

Juris gentium definitio.

Historia quid?

Juris gentium divisio.

Id divido in jus majorum gentium et gentium minorum. Majores *autem* gentes *appello ante civitates fundatas et leges positas; uti Saturnus, Jupiter, Mars, Mercurius, Hercules* (1), *aliique, quos Mythologia enumerat,* Majorum gentium Dii *appellantur, quia Deorum antiquissimi habiti sunt.* Minores *vero accipio* gentes *post civitates constituas et regna condita, uti* Minorum gentium Dii *dicti sunt a civitatibus con-*

Majores gentes quae?

Dii majorum gentium.

Minores gentes quae?

Minorum gentium Dii.

(*a*) Sarebbe più esatto il nominare Ercole l'Eroe delle Genti Maggiori, e dimostriamo in questo Libro che *Ercole è comun carattere dei primi fondatori delle genti:* laonde ciascuna delle primitive genti ebbe il suo Ercole.

(1) *Tu rectius dixeris,* Herculem, majorum gentium Heroëm, *quem in his Libris demonstramus, esse characterem eorum qui primi gentes fundarunt: unde* primae gentes suum quaeque Herculem habuere.

Digitized by Google

quelli che, come Quirino, furono consagrati da politiche società ed imitarono i Romani quella distinzione col dare il nome di *Patrizi delle genti maggiori* a quelli che discendevano dai Padri eletti da Romolo, e col chiamare *Patrizi delle Genti Minori* i discendenti dei Padri, aggiunti al Senato dagli altri Re o da Bruto.

Patrizi delle genti maggiori.

Patrizi delle genti minori.

Mancipazioni, usucapioni, vindicazioni, usurpazioni, mancipj.

Il diritto delle genti maggiori consisteva nel costume da essi avuto dell'usare privatamente la forza, onde gli uomini che fuori di ogni legge vivevano, pigliavano manescamente le cose che loro abbisognavano (*usu capiebant*) (*a*) adoperando la forza per conservarsele. Quindi *mancipia* erano le cose materialmente con forzosa mano pigliate; *nexi* erano i debitori effettivamente legati, *obbligati;* erano vere e reali le *mancipazioni*, le *usucapioni*, le *vindicazioni;* vere le *usurpazioni*, ovvero i rapimenti ad oggetto di avere a sua posta e di usare le cose rapite. Così le *uxores usurariae*, le femmine che stavano a posta dei viri, ma sulle quali questi non avevano ancora il diritto di podestà, *usurpavano il trinoctium*, cioè impedivano ai viri per tre successive notti l'uso della lor persona, a fine di non passare diffinitamente alla lor mano, ovvero nella lor podestà, pel diritto dell'annua occupazione. I

Nessi obbligati.

secrati, ut Quirinus: *cujus divisionis fuit imitatio quaedam illa Romanorum, qua dicti* Patricii majorum gentium *qui ex Patribus lectis a Romulo*, Patricii minorum gentium *qui ex Patribus per sequentes Reges aut a Bruto conscriptis orti sunt.*

Patricii majorum gentium.

Patricii minorum gentium.

Mancipatio, usucapio, usurpatio, vindicatio, mancipia. Nexi, obligati.

Jus autem majorum gentium est Jus privatae violentiae, quo homines exleges quidque sua manu capiebant, usu capiebant (1), *vi tuebantur; suum* usum *seu possessionem* rapiebant, *et sic vi sua reciperabant: unde erant* mancipia *res vere manu captae:* nexi *debitores vere* obligati; *verae* mancipationes, usucapiones, vindicationes, usurpationes, *seu* usus *sive possessionis* raptiones; *uti* uxores usurariae, *quae in possessione erant, non in potestate virorum*, trinoctium usurpabant, *hoc est tres perpetuas noctes usum sui rapiebant viris, ne in eorundem manum seu*

(*a*) *Imperocchè la primitiva usucapione si esercitò sovra le cose proprie*, o sovra quelle cose che poste nella universale comunanza, erano alla balìa di chiunque le volesse far sue, ed era di tal natura *il primo genere della padronanza*, che diciamo esser nato coll'uomo. Di poi venne ciascuno ad appropriarsi le cose pel lungo lor uso, e fu in tal guisa constituito *il secondo genere della padronanza*, quale si è fino a noi conservato. Donde, diceva il Giureconsulto Ermogeniano avere il Diritto delle Genti *determinato* ma non *constituito* le padronanze.

(1) *Nam* prima usucapio fuit rerum suarum, *nempe quae in communione positae communiter erant cujusque, sive* ex primo dominii genere, *quod cum homine natum dicimus; deinde longo usu factae sunt cujusque suae*, ex dominii genere secundo, *ex quo postea mansere. Unde Hermogenianus dicebat, jure gentium* distincta, *non* acquisita, *dominia.*

Digitized by Google

giudizi erano *duelli*, ovvero combattimenti di due persone uguali, per non esservi *un terzo* a troncare, qual sovran giudice, la contesa, e ad impedire l'uso della forza. Le *vindicazioni* si facevano con vero manesco azzuffamento, (perchè venire alle mani è propriamente *pugnare*), e *vindiciae* eran le cose realmente per la forza conservate. Le azioni personali erano effettive *conditiones* e da ciò i patti ebbero di poi il nome di *condizioni*, ch'è loro rimasto, così chiamandosi massimamente quei *patti*, che sottopongono l'eseguimento della cosa pattuita a qualche eventualità, e sospendono l'obbligazione. Della qual cosa si ritrova un bellissimo vestigio nel cap. *de Judiciis* della legge delle XII Tavole: ENDO VIA *rem uti paicunt orato; siccome strada facendo avranno il creditore ed il debitore pattuito, così facciasi la giuridica richiesta.*

Duelli.

Congiungimento delle mani.

Vindiciae.

Condizioni.

Donde i patti si nominano condizioni.

E quelle *condizioni* avevano veramente luogo in un modo reale ed effettivo: i debitori quando negavano un debito, o ne cessavano il pagamento, tratti a forza dai creditori, col laccio appeso al collo, *condibant*, ossia *insieme* s'incamminavano alle case di questi, per ivi, *nervo nexi*, legati con vincoli, quitare il lor debito colla prestazione dell'opera personale; quando non riusciva ai creditori di condur seco la persona dei debitori, alle lor case ritornavano seco portando la cosa lor dovuta, o, non rinvenendola in quantità bastevole, pigliavansi delle cose del debitore quella che meglio gli appagasse. Il *legame* che avvinchiava quei disgraziati nominavasi *Fides*, il qual vocabolo significa eziandio la corda del terzo tuono della cetra. Ne rimasero le locuzioni

Fede.

potestatem anni usucapione transirent. Judicia duella *erant, sive singularia certamina inter duos aequales, quia* tertius *non erat judex superior, qui controversias vi adempta dirimeret.* Vindicationes *per veram manuum consertionem* (manus *enim* conserere *pugnare est*) *peragebantur: et* vindiciae *erant res vere per vim servatae. Actiones autem personales erant verae* conditiones; *unde* pacta, *sed alia significatione postea* conditiones *mansere dicta, et maxime illa quae rem in fortunae casum dant et obligationem suspendunt. Cujus rei bellissimum vestigium extat eo cap. Legis XII Tabb.* de Judiciis: ENDO VIA rem uti paicunt orato (1). *Uti in via creditor et debitor pacti sint, jus postulato.*

Duella.

Manus consertio.

Vindiciae.

Conditiones.

Unde pacta conditiones vocata?

Per veras autem conditiones *creditores cum debitoribus qui aut inficiarentur debitum aut cessarent, obtorto collo tractis suam* condibant, *seu* simul ibant *domum, ut ibi operis suis* nervo nexi *debita exsolverent; si autem creditores non poterant cum debitore, tunc vel cum re sibi debita, et si ejus copia neque erat, cum debitoris re alia, qua sibi satisfacerent, condibant domum.* Fides *autem dicebatur* nervus, *quae nunc quoque tertiae inflexionis citharae chordam significat: unde*

Fides.

(1) *Ex lectione Hotomani.*

Digitized by Google

Implorare la fede.

Donde ricevere in fede. Condictiones.

implorare fidem, implorar la fede, per *implorare potentiam*, implorare la podestà, *ricevere in fede*, per *accogliere sotto il proprio comando, sotto il proprio potere*. Le *conditiones* furon dette in appresso *conditiones* e vennero a significare la solenne denunzia del giorno nel quale dovesse il debitore o soddisfare al debito, o comparire in giudizio. Perciò gli antichi usavano *condicere* nel senso di *denunziare*, e quella trasformazione delle prische, violente *condizioni* in giuridiche *denunzie*, fu introdotta dal diritto *delle genti minori*, cioè venne in uso dopo la fondazione delle civili Società; il che sarà da noi più ampiamente dimostrato insieme ad altri argomenti, cui abbiamo fin ora brevemente toccati.

Dell' autorità economica.

CI. Ma i primi uomini, avuti certi i concubiti, *quell'autorità monastica* tramandarono ai figliuoli, *come a parte di lor medesimi*, ed i Filosofi di comune consenso stimarono ciò esser stato fondamento della Società famigliare od economica. I Latini, tra le vecchie loro locuzioni, ripostiglio di spontanea e profonda Filosofia, avevano quella di *particeps meus* per significare *il mio figliuolo*, donde derivò il seguente capo della Legge delle XII Tavole: *Uti paterfamilias super pecunia tutelave* REI SUAE *legassit, ita jus esto; come il padre di famiglia abbia comandato* ALLA COSA SUA *circa gli averi e la tutela, tale sia la ragione*, dove i figli di famiglia sono nominati *Cosa sua*, passando in essi in tal qualità i diritti della *suità* paterna.

Il figliuolo partecipe del padre.

Figlio cosa del padre.

I padri sovrani della famiglia.

CII. Da ciò nacque *l' autorità economica* ovvero *famigliare*, per la

Implorare fidem.

Recipere in fidem unde? Condictiones.

mansere locutiones, implorare fidem *pro* implorare potentiam; recipere in fidem *pro* recipere sub imperium, recipere in potestatem. *Conditiones postea dictae* condictiones *a solenni denunciatione diei, qua debitori solvendum, aut in judicio sistendum esset.* Denunciare *enim prisci dicebant* condicere: *quod* ex jure minorum gentium, *hoc est post civitates fundatas originem habuit, ut nos infra haec perstrictim enumerata latius ostendemus.*

De Auctoritate oeconomica.

CI. Sed primi homines hanc monasticam auctoritatem concubitu certo protulerunt in filios, tanquam in suas ipsorum partes, *quod fundamentum Societatis oeconomicae Philosophi communi calculo statuunt: ex qua Philosophiae penu Latini in priscis locutionibus habent*, particeps meus (1) *pro eo quod nunc dicitur* meus filius. *Atque inde in leg. XII Tabb. illud* caput *influxit: Uti* paterfamilias super pecunia tutelave REI SUAE legassit ita jus esto; *ubi filii familias veniunt appellatione* rei suae: unde porro *suitatis* jura profluxere.

Filius particeps patris. Filius res sua patri.

Patres in familia summi.

CII. Hinc auctoritas oeconomica *seu* familiaris *orta est, qua* patres

(1) *Terent. Heautontim. Act. I, Sc. I.*

Digitized by Google

quale *i Padri sono nella famiglia sovrani. La libertà dei figliuoli* sta in balía dei padri, e quindi ebbesi il padre il diritto di vendere il figliuolo. I figliuoli sono compresi nel novero *delle acquisizioni*, ed Aristotile gli nomina sapientemente *strumenti animati dei genitori*, da ciò derivando il *diritto del peculio*. I padri hanno *la tutela dei figliuoli* come di *cosa lor propria*, e con ogni altra lor cosa la possono *legare*, la possono lasciare ad altri imperativamente, come ogni altra cosa del loro avere.

Estesasi alla famiglia l'autorità solitaria, il *cujusque suum*, ossia la padronanza esercitata da un ciascuno sulle cose sue proprie, venne a comprendere la *pecunia*, l'avere pecuario, per essere la pastorizia, *pecuaria*, la più antica delle arti. La *pecunia*, trattandosi di persona viva, dicevasi, rispetto al padre, *patrimonio*; rispetto al defunto, essa nominavasi *eredità*, da *herus*, padrone. La *famiglia*, nella quale venne a confondersi la libertà di ogni singolo, è così detta dai *famigli*, dai *clienti* che compivano l'opera famigliare della coltivazione dei campi: è carattere constitutivo della famiglia *l'accomunanza delle domestiche utilità*, e coloro che sono di tale accomunanza partecipi, erano nominati *liberi* per distinguergli dai *nexi* di cui abbiamo poc'anzi ragionato. La *paterna podestà* abbracciava la tutela di ogni singolo, e si estendeva fino al diritto di adoperar la forza sovra i figliuoli, quando ciò al padre facesse d'uopo per mantener illesa la famiglia, ond'ebbe origine il diritto di vita e di morte avuto sovr'essi dai padri.

Pecunia.

Patrimonio.

Eredità.

Che sia la famiglia

Diritto di vita e di morte sui figliuoli.

CIII. Le famiglie furono adunque un primo e picciolo abbozzo dei civili governi. Di quel loro originario carattere rimase un ragguardevol

La famiglia primo abbozzo dei civili governi.

in familia summi: libertas filiorum *stat in arbitrio parentum; unde patrifamilias distrahendi filii jus fuit; in* acquisitionibus filii *sunt, ut scite Aristoteles appellat*, animata instrumenta parentum: *unde* peculii *jus derivatum; parentes habent* tutelam filiorum *tanquam* rei suae, *quam aliis testamento* legare, *mandare possunt.*

Solitariâ auctoritate in familiarem prolata, cujusque suum, *seu dominium suarum cujusque rerum prolatum est in* pecuniam; *nam vetustissima artium* pecuaria; *quae etiam viventis* patrimonium *a* patre, *defuncti* hereditas *ab* hero *dicta est: et ex libertate singulorum* familia *orta dicta a* famulis, *seu* clientibus, *qui agrorum culturâ rem faciebant familiarem: estque* utilitatum domesticarum communio: *quam communionem qui habent dicti* liberi, *ut differrent a* nexis, *quos superius diximus: et ex singulorum tutelis* patria potestas *facta est, quantum est jus filios coërcendi, quo pater familiam tueatur; unde patribus* jus *ortum* vitae et necis in filios.

Pecunia.

Patrimonium.

Hereditas.

Familia quid?

Jus vitae et necis in filios.

CIII. Et ita familiae *primulum rerumpublicarum rudimentum fuere; cujus vestigium belle integrum mansit in* testamentis, *quae* patresfa-

Familiae primum rerumpublicarum rudimentum.

Digitized by Google

vestigio nei testamenti cui i Padri di famiglia *ordinano* e *stabiliscono*, siccome i Principi sovrani *stabiliscono* le leggi, *ordinano* la cosa pubblica. Usasi di un comune vocabolo per significare che i Padri di famiglia *legano* l'eredità, e che i Principi *legano* lo Stato, quando ad altri ne confidano il governo. Siccome *il Legato*, nello stato affidatogli, rappresenta il Principe, così *l'erede* rappresenta nell'eredità il padre di famiglia defunto. Ha forza di legge il bene-placito del Principe, e del pari ha forza di legge la volontà del testatore espressa nel testamento. Sovranamente, con signorile autorità, non in virtù delle leggi, ma in forza del diritto naturale, con un atto della nuda sua volontà, egli trasporta ad altri la padronanza dei suoi averi; laonde i legati son concepiti con quelle formole: *sumito, capito*, che si chiamano vendicatorie, e con sembianza di sovrana podestà il testatore sancisce nel testamento le pene, pei legati nominati *condannatorii*.

I testamenti dimostrazione del famigliare governo.

CIV. Ma oltre alle famiglie, furono le Clientele un secondo abbozzo dei civili governi, ed in cagione di esse furono di Ottimati i primi governi che sulla terra si stabilirono.

Clientele secondo abbozzo del civil governo.

Le cose qui da me proposte sembreranno al certo stranissime all'intiera Repubblica degli Eruditi, tanto a motivo dell'opinione da tutti i Filosofi costantemente professata *che furono le famiglie l'unico fondamento dei civili governi*, quanto per l'universale tradizione della storia che si accorda a dire che fosse *la Monarchia il primo degli umani Reggimenti*.

Testamentum specimen imperii familiaris.

milias condere, ordinare, *uti Principes summi* condere leges, ordinare rempublicam *dicuntur: et promiscuo vocabulo patresfamilias* hereditatem, *Principes* rempublicam, *quum eam aliis mandant*, legare *dicuntur: et uti* legatus *in republica legata Principem, ita* heres *in hereditate defunctum patremfamilias refert, seu, ut vulgo dicunt, repraesentat; et uti quicquid Principi placet legis habet vigorem, ita quicquid testator testamento jubet*, jus esto: *tanquam Princeps summus legibus solutus jure naturali nuda voluntate rerum suarum in alios transfert dominium: unde legata formulis illis concepta* sumito, capito, *quae* vindicationis *appellantur; et tanquam potestas summa legatis, quae* damnationis *dicuntur, sancit in testamento poenas.*

Alterum clientelæ.

CIV. Sed praeter familias clientelae *rudimentum rerumpublicarum fuere alterum, ex quibus omnium primae in terris respublicae natae Optimatium.*

Sed quae heic aio, universae eruditorum reipublicae mira omnino esse videantur; tum quia Philosophi omnes constanter affirmant, Respublicas a Familiis tantum fuisse inchoatas; *tum quia* Historia universa *tradit*, primum inter mortales Regium nomen fuisse.

Digitized by Google

Fu cagionato quel comune errore *dalla separazione della Filosofia e della Filologia* (a), per la qual disgiunzione mancano alla storia i proprii suoi originarii incominciamenti, che altra cosa non debbono essere, se non *i fatti avvenuti nei tempi oscuri.* I quali fatti ricercando, giungerebbesi a purgare *il tempo favoloso* dai falsi comenti dei Poeti, ed *il tempo istorico* troverebbe esplorate le remote cagioni di quegli effetti, dai quali prendon principio gli storici racconti, ove, varcato appena il limitare della storia, tosto ci occorrono già stabiliti i civili governi, fondate le Monarchie, riconosciuti i diritti della pace e della guerra, distinti gli ordini civili, ubbiditi i Magistrati e le leggi; come se tutti gli elementi del viver civile si fossero ad un tratto introdotti tra i mortali; da ciò nascendo una intiera confusione, per la quale le cose vere trovansi alla rinfusa colle false frammischiate.

La storia manca ancora dei suoi incominciamenti.

Ciò sarà da noi estesamente dimostrato nel nostro secondo Libro, ove imprenderemo a trattare *la Storia del tempo Oscuro* per servire, in alcun modo, di fiaccola al Diritto Universale delle Genti. Ma al presente di ciò soltanto sono a pregare e Voi, a cui queste carte indirizzo, e gli altri Eruditi, che vogliate, per ora, serbare in memoria le cose da me accennate, la qual grazia non può esser facilmente negata a chi la richiede.

Allorquando gli uomini numerosissimi vivevano senz'avere nozione alcuna di leggi, comportò la corrotta natura umana, che fosse in essi cancellato il senso della religione del sommo Iddio. La sfrenata libidine ad incerti concubiti gli spingeva, e perchè incerti, spesse volte

Descrizione dello stato eslege.

Huic communi errori locum fecit Philosophiae *et* Philologiae *distractio* (1); *ex qua factum, ut Historia nondum sua hactenus haberet principia, quae non alia sane forent, quam* res gestae temporis obscuri, *unde* tempus fabulosum *falsis poëtarum commentis executeretur, et* tempus historicum *haberet exploratas praeteritas caussas, a quarum effectibus sua sumit exordia: quae respublicas fundatas, ac regna condita, pacis bellique jura, ordines, leges, magistratus tamquam e vestigio inter mortales nata nobis in ipso sui limine proponit; quamobrem vera falsis sine ullo delectu commiscet.*

Historia nondum sua habet principia.

Id nos in nostra Historia Temporis Obscuri, *quae universi Juris gentium quaedam* fax *erit, Lib. II praestare conabimur: in praesenti id solum tantisper tu omnesque alii Eruditi teneatis, quaeso, quod, nisi fallor, postulanti haud facile negare possitis.*

In statu exlegi corrupta natura tulit, ut innumeri omnem summi Numinis religionem exuerent; effreni libidine incertos, et quia incertos

Status exlegis specimen.

(a) Lamentata nel nostro Proloquio.

(1) *De qua diximus in Proloquio.*

Digitized by Google

nefandi. Conducevano nell'ozio una disutil vita, pascevansi, come lo dice Orazio nell'Arte poetica, *di sozze* vivande, e lasciavano insepolti i cadaveri, abbandonati in preda ai corvi ed ai cani. Ma fu necessaria cosa, che alcuni di quegli uomini, mossi dalla vergogna della incerta e nefanda venere, e delle brutte vivande, da quella vagabonda moltitudine si dipartissero. Fu antichissima, presso gli Occidentali, *la Divinazione*, di cui erano elemento principalissimo *gli Auspicii*, siccome, nell'Oriente, poco tempo dopo il Diluvio, ebbero i Caldei *la Matematica*, ovvero l'Astrologia giudiciaria. Il volo degli uccelli fu da essi qual *Nume*, qual segno di un voler superiore, risguardato; gli occhi al Cielo rivolti quel volo contemplando, lo chiamaron *divino*, dal vocabolo δίος, la cui origine è ai Greci ed ai Latini comune, come lo mostra la parola *Diespiter;* e da ciò prese nome la *Divinazione*, che fu tenuta presso le genti per parte principalissima del Gius divino. Perciò egli è necessario, che quegli uomini nell'insigne loro ruvidezza si figurassero di essere in comunicanza cogli Dei col mezzo degli Auspicii, e di riceverne gli avvisi; quindi dietro gli auspicj guidandosi, dovettero venire ad occupare i campi, ad avere fisse le residenze, e ad onorare ognuno nella sua *ara* gli Dei in mezzo ai consagrati boschi (lucos). E vuolsi avvertire, che il vocabolo *lucus* non si trova giammai usato presso ai Latini, senza che vi sia congiunto un senso di religione e di culto divino. Ella fu pertanto necessaria cosa che quei *sinceri zelatori di una falsa religione*, non più vaganti ed errabondi, ma *in fisse residenze stabiliti*,

La vergogna generatrice di ogni diritto divino ed umano.

Donde abbia presso le Genti incominciato il Gius divino.

Prima religione esercitata nei consacrati boschi e nelle are.

etiam nefarios concubitus celebrarent; desides vitam omnem inertem viverent: et victu foedo, *quem de ipsis dicit in* Arte *Horatius, cadavèra inhumata relinquerent canibus corvisque voranda. At hercule aliquot fuisse necesse quoque est, qui pudore illius incertae et nefariae veneris et foedi victus commoti, de media illa erronum multitudine se proripuerint: et quando* Divinatio *antiquissima inter Occidentales est, quae* auspiciis *potissimum constat, uti* Mathematica *seu Astronomia judiciaria brevi post Diluvium nata apud Chaldæos in Oriente; necesse est ut avium volatus Numen falso putarint, quos quia de caelo observabant, a verbo* δίος *originis Graecis Latinisque communis, ut vox* Diespiter *docet,* Divinum *appellarunt; unde et ipsa* Divinatio *dicta, quae Juris Divini potissima pars apud gentes habita est: eâque ratione necesse est ut in illa insigni ruditate per auspicia Deos se consulere crediderint; auspicato certas sibi sedes agrosque occuparint; et per* lucos *in* ara *quisque sua Deos coluerint; unde nunquam a Latinis* lucum *sine religione, aut* ara *aliqua appellatum reperias. Hinc etiam necessario factum quod isti* falsi pii, *ut qui non vagi et erronei, sed certis sedibus* haerentes *certas indidem quoque sibi uxores conjunge-*

Pudor omnis divini humanique Juris parens.

Jus divinum unde coepit apud gentes.

Prima religio lucis arisque *habita.*

Digitized by Google

si unissero con proprie e determinate mogli, e così con certezza i figli generassero, in seguito, non più d'incerti e disonesti congiungimenti, ma di solenne connubio, e di giuridico maritaggio. Occupati i campi con auspiciali cerimonie, e con intenzione di perpetua residenza, e divisigli con termini e chiusure, era forza che contenti al suo si dessero i lor possessori ad industremente coltivargli. In simili nuove condizioni, fattisi certi i padri, certi i figliuoli, certe le mogli, fu necessaria cosa eziandio che nascesse fra quelle genti l'*umanità, humanitas,* la quale propriamente è così detta da *humandis mortuis*, *dall' inumazione dei morti.* Spinti dal bisogno di assicurar le persone e le famiglie, vennero a congiunger *con travi* le abitazioni, ad avvicinar le casuccie, e così a mano a mano, si formarono *i casali,* e si costituirono *le genti maggiori.* Ma egli è da avvertire che il vocabolo *gentes*, per propria e naturale significanza, esprimeva appo i Romani una schiatta virile in più famiglie diramata.

Origine del connubio, della patria podestà, della divisione dei campi.

Dell'umanità.

Congiunzione delle travi.

Casuccie.

Casali.

Genti.

Laonde, in mezzo a tutta quella moltitudine che viveva senza leggi, e fuori d'ogni umana condizione, quei soli, che tocchi da pia persuasione mossa in essi da falsi religiosi concetti (ciò che in uno stato di profonda ignoranza e di estrema rozzezza doveva facilmente avvenire), quei soli, dico, dovettero incominciare a riverire gli Dei; conducendogli la lor pietà a dimostrarsi *prudenti* pel lor continuo consigliarsi colle Deità, per mezzo delle auspiciali cerimonie; *temperanti* per l'uso della casta Venere; *forti* per l'assidua coltivazione degl' indomiti campi. In tal guisa, quella falsa religione degl' Iddii produsse quelle fondamentali, abbenchè imperfette, virtù in quegli *Ottimi*, che dalla parola *Virtus* eb-

False religioni non nate da un falso sentimento.

Virtù conseguenza della religione.

Viri Ottimi.

rent; certos sibi filios susciperent, qui connubium, seu jus nubendi citra nefas habebant: captos auspiciis agros, quia ibi manere perpetuo debebant, terminisque positis divisos, contenti quisque suo, eos industrii colerent: et cum certi essent patres, certi filii, certae uxores, inter ipsos necessario Humanitas *primum nata, quae proprie ab* humandis mortuis *dicta est: eaque ratione sui suorumque tutelae* tigna *junxisse*, casas *collocasse necesse est: unde sensim* pagi *constructi*, *et* majores gentes *conditae* (1); *sed* gentes *nativa significatione et propria, quam rectà Romani recepere, ut significarent virilem stirpem in plures familias divisam.*

Origo connubii, patriae potestatis, divisionis agrorum.

Humanitatis.

Tigna juncta.
Casae.
Pagi.

Gentes.

Proinde ex universa illa multitudine exlegi hi soli ex falsa persuasione *(quae in illa summa rerum imperitia et ruditate ipsis facillima probatu fuit) falsi pii,* Deos observarent; *et quia pii*, prudentes *sibi visi, qui eosdem per auspicia consulerent;* temperati, *qui castam venerem colerent;* fortes *qui indomitos agros culturae subigerent; ita ut ex Deorum falsa religione videas has imperfectas virtutes inter eos ortas, qui* optimi *et a* virtute *dicebantur* Viri, *quibus respondent*

Falsae religiones non falso natae.

Ex religione virtutes.

Optimi viri.

(1) *L. 5. D. de Just. et Jure.*

Digitized by Google

bero il nome di *Viri*, al quale risponde il greco vocabolo di Ἥρως, donde venne forse ai Latini quello di *Heri*, Signori. E dessi erano coloro che potevano *esser nominati dal nome del Padre*, dai quali ebbero l'origine *i veri Patrizi delle genti maggiori*, perciò appunto che avevano comune la schiatta, la Gente, ovvero la stirpe virile. Da essi fu costituito il Diritto delle Genti maggiori, al quale puossi convenevolmente riferire la greca denominazione di ἡρωικόν, Eroico (*a*), ovvero, in altri termini,

Padri.

I veri Patrizi delle genti maggiori.

Graecorum Ἥρως, *unde* Heri *fortasse Latinis dicti: atque ii ipsi erant qui* patris nomine cieri *possent; ex quibus veri* majorum gentium Patricii *oriebantur: indidem ii qui* gentem, *seu communem virilem stirpem haberent: a quibus* Jus majorum gentium, *quod cum Graecis proprie* ἡρωικόν *appellares* (1), *nempe antiquiorum ante civitates fun-*

Patres.

Veri majorum gentium Patricii.

(*a*) *Uno dei perpetui argomenti di quest' Opera.*

È eroico tutto l'antico gius dei Romani e pubblico e privato.

Egli è argomento quasi di continuo in questi Libri discorso, che il Gius romano antico è stato tutto *Diritto eroico* in ogni sua parte, e perfino in quelle, che finora furon credute esser state propriamente *Romane*. È eroico, ovvero poetico il primo governo avuto dai Romani col nome di Regno; *i Romani Quiriti* sono gli Eroi Romani; è gius eroico *quel gius dei Quiriti*, in forza del quale, a simiglianza degli antichi Eroi, i Patrizi romani ricusavano alla plebe ogni comunicanza degli *auspicii, dei campi, delle leggi, dei connubii, dei comandi, dei sacerdozii*. Erano eroiche le clientele, in tal forma ordinate ch'era dovere degli Eroi l' insegnare il *fas Deorum*, il volere degli Dei, agli uomini ai quali davan ricetto nei loro asili; quindi fu *eroico* eziandio il *Gius arcano* dei Romani, *eroica la prisca rigida Giurisprudenza*, eroico il *Jus optimum* ovvero il Diritto dei Romani Quiriti, eroico quel Gius dei forti Romani, pel quale venne il Romano imperio ad allargarsi nel Lazio, nell'Italia, e nelle Provincie; erano eroiche *le nozze dei Romani*, eroici *quei matrimoniali contratti* che dicevansi *coëmptiones*, ed *eroica* era perfino quella parte del Diritto, reputata per cosa tutta particolare dei Romani, *la patria podestà*; era eroica *la perpetua tutela delle femmine*, eroica *l' età giuridica dei Romani*, eroiche *le suità, le agnazioni, le gentilità*; eroiche *le usucapioni, le stipulazioni, le mancipazioni, e tutti gli atti legali*. Ed anzi furono *eroici tutti gli antichi co-*

I Romani eroi delle genti.

(1) Unum ex perpetuis hujus Operis Argumentis.

Et sane per hos utrosque libros, id veluti perpetuum argumentum *disseritur*, omne Jus Romanum antiquum, *in omnibus ejus partibus, vel iis ipsis in quibus hactenus Romanorum proprium putatum est, id* omne Jus heroicum *fuisse. Heroicum sive poëticum* Romanum Regnum; Romanos Quirites, *heroës Romanos*; Jus Quiritium, *Jus heroicum, ex quo* Patres Romani, *ut prisci heroës*, auspicia, agrum, jus, connubia, imperia, sacerdotia plebi habuere incommunicata; *heroicas* clientelas, *in quarum parte erat, ut heroës docerent ad sua asyla receptos homines Fas Deorum: unde Romanis mansere clientelae, per quas Patricii plebejos docerent jura; ac proinde* Jus arcanum Romanum *heroicum quoque: heroicam* priscam Jurisprudentiam rigidam, *heroicam* antiquam severitatem poenarum, Jus optimum, *sive Jus Romanorum Quiritium, Jus Fortium Romanorum heroicum, quo in Latium, Italiam, Provincias Romanum Imperium prolatum est; heroicas* Romanorum nuptias, uxorum coëmptiones; *heroicam ipsam, quam Romanorum dicunt propriam* patriam potestatem, perpetuam foeminarum tutelam *heroicam; heroicam* justam Romanorum aetatem, suitatem, adgnationes, gentilitates *heroicas; heroicas* usucapiones, stipulationes, mancipationes, *ac proinde omnes* actus legitimos; *atque adeo* priscos omnes Romanos mores *fuisse heroicos: quibus apud alias gen-*

Heroicum Jus omne antiquum Romanorum qua publicum qua privatum.

Romani gentium Heroës.

Digitized by Google

furon da essi fondate quelle costumanze per le quali governavansi le genti più antiche avanti lo stabilimento delle civili Società, e dopo di averle consagrate cogli auspicii, e raffermate coll'autorità del Gius divino, passarono in appresso ad inaugurare coll'inumazione dei morti il *diritto* umano.

Il Gius umano derivò dal gius divino.

Pertanto puossi comprendere dalle racconte cose, come venne ad introdursi *la seconda originaria acquisizione della universalità dei diritti*, prodottasi per *la divisione e la limitazione dei campi*, in forza *del diritto delle genti maggiori*. Per essa mutossi del tutto la natura della padronanza, avvegnachè mentre in addietro i campi erano oggetto di collettivo dominio, come quello avuto dal popolo, a ragion di esempio, nel Teatro, le Terme e lo Stadio, di poi, fattasi l'anzidetta divisione, fu costituita la particolare padronanza, in mercè della quale ogni singolo è e rimane possessore e padrone delle cose proprie.

Seconda originaria acquisizione di diritti.

Cambiamento della natura della padronanza.

datas, ortum habet: quae initio facto per auspicia a Jure divino, *sepulturis* jus humanum *ab humandis mortuis condere instituerunt.*

A Jure divino humanum profluit.

Per hanc narrationem tu huc interea retuleris, secundam originariam *omnium omnino* jurium acquisitionem, *quae per* agrorum divisionem *terminis positis* jure majorum gentium *facta est, qua rerum dominium naturam mutavit, ut quando terrarum prius erat dominium ejus simile, quod habet populus theatri ex. gr. thermarum vel stadii; deinde ea distinctione factum est dominium, quo res sunt et manent singulorum.*

Secunda originaria jurium acquisitio.

Natura dominii mutatâ.

stumi romani. Ed all'incontro, negli altri popoli eransi spente le eroiche costumanze, in mezzo alle forme diversissime dei loro governi: *nella popolare repubblica*, quale l'avevano i Greci; *nella Monarchia* che reggeva i Siciliani ed i popoli dell'Oriente; *negli Stati di Ottimati*, ovvero Eroici, sia *misti*, come quello dei Cartaginesi, sia *puri*, come quelli che reggevano gli Spagnuoli, i Galli ed i Britanni. Perciò soggiacquero tutti quei popoli alla signoria dei Romani, ed essendo ridotti i loro paesi alla condizione di romane provincie, fu conseguenza della romana vittoria la perdita del loro proprio e nazionale Gius Ottimo. Intanto i Romani, soli nel mondo, avevan serbate le eroiche costumanze, in Roma coll'osservanza delle leggi, al di fuori coll'esercizio della militare virtù, ed anzi prevalse al di fuori la loro virtù, perchè in Roma, coll'osservanza delle leggi, prevalevano le prische eroiche costumanze. Per aver saputo conservare la Ragione eroica, stata comun carattere di tutte le genti, seppero i Romani far di quella ragione una cosa tutta lor propria, una cosa tutta Romana; ed in mercè di quella custodia della ragione eroica, in mercè di quei lor proprii costumi, furono i Romani gli Eroi delle genti.

tes sive ab ipsa forma rerumpublicarum *vel* libera, *ut inter Graecos, vel* monarchica; *ut inter Siculos et Orientales, jamdiu resolutis; aut rebuspublicis Optimatium, sive* Heroicis Regnis, *vel* ex libertate mixtis, *ut Carthaginiensium, aut* meris, *ut Hispanorum, Gallorum, Britannorum, in ditionem potestatemque Romanam venientibus, et in provincias redactis, ac proinde* omnibus suo cujusque jure optimo per victorias mulctatis, *soli ferme in Orbe terrarum Romani heroicos mores legibus domi, virtute foris, et ideo virtute foris, quia legibus domi, custodiere;* eâque custodiâ communia heroum jura fecere propria; *et quia custodiendo fecere propria*, Romani heroës gentium fuere.

Digitized by Google

Quanto lungamente abbiano vissuto gli uomini fuori di ogni legal condizione in mezzo ad un'estrema abbondanza della popolazione, ne sia prova l'avere i Romani sotto i Re, che regnarono ben dugencinquant' anni, presa una ventina di terre o di castelli, quando nondimeno il loro imperio, come lo riporta sant'Agostino nel libro *de Civitate Dei*, non si estendeva oltre a un tratto di circa venti miglia romane, di un buon terzo più brevi dei nostri.

Gli oziosi adunque più non ritrovando i frutti spontanei della terra in quantità bastevole a nutricargli, fu cosa necessaria che sovvenisse ai deboli la industria del raccogliere a malo stento durante la state, negli spazi incolti, le cose al vivere necessarie, e quelle tenere in serbo per la vernata. E per lo contrario, dovevano i più gagliardi, e, come vuol natura, i più violenti, una simil fatica disdegnando, portarsi audacemente a depredare le colture degli Ottimi, od a rapire ai più deboli le cose da essi raccolte e conservate.

Ma gli Ottimi, non dalla disonesta venere infievoliti, ed anzi fattisi più gagliardi col lavorare i campi, vieppiù inanimiti dal concorde aiuto della lor gente (donde avevano il nome di *Ottimi*, ovvero di *fortissimi*, perchè gli antichi usavano *bonus* nel senso dato di poi a *fortis*, adoperando reciprocamente *fortus* in quello avuto in seguito da *bonus*) per difendere e tutelare i loro averi, facilmente uccidevano i violenti e temerarii, quando gli coglievano in atto di rubare, in mezzo ai luoghi ARAti. In tal guisa, l'autorità, l'imperio cui essi originariamente eser-

Gli Ottimi, i fortissimi.

Quod autem is status exlex diu perdurarit in insignem generis humani frequentiam, argumento sit, quod Romani sub Regibus, qui ad ducentos quinquaginta annos regnarunt, ad viginti urbes oppidaque cepere; nec tamen, ut Divus Augustinus De Civitate Dei (1) *refert, ultra quam viginti milliaria nostris tertio ferme breviora Imperium protulere.*

Igitur cum inertibus copia non tanta esset de terrae sponte natis victitandi, necesse est, ut ex ea ipsa multitudine impia et nefaria infirmos subierit industria, qui vitae necessaria aestate vix et aegre, per quae manserunt inculta, legerent, ei in hyemes asservarent, contra robusti ac violenti, ut natura fert, feriati vel Optimorum culta furari auderent, vel lecta sive adeo asservata ab infirmioribus rapere.

Sic Optimi, *qui venere propudiosa non resoluti, culturâ agrorum exerciti, gentis factione feroces; ac proinde* optimi *seu* fortissimi *dicti (nam priscis* bonus *qui nunc* fortis, *uti* fortus, *qui nunc* bonus *erat) facile violentos ac temerarios ob suarum rerum tutelam in furto intra*

Optimi, fortissimi.

(1) *L.* 3, *cap. XV. T. VII Edit. Paris.* 1679.

Digitized by Google

citavano nelle *lor case* ed in mezzo ai suoi, venne, pel diritto della tutela, ad estendersi *al di fuori* eziandio sugli estranei.

Estensione dell' Imperio.

Commossi *dalla fama* di tanta virtù, quei deboli che si vedevano sopraffatti dai violenti, la forza istessa delle cose gli spinse a ricovrarsi *nei sagri boschi* e *presso alle are* degli Ottimi. Il cambiamento intervenuto nella natura della padronanza dei poderi, dettava e determinava le leggi sotto alle quali essi venivano a collocarsi: avevano gli Ottimi ad *assegnare* i campi da essere con assiduo lavoro fecondati; per reggere lor vita, coloro ch' eransi presso agli Ottimi ricovrati, gli dovevano colla lor opera coltivare, rimanendo tenuti eziandio di prestare agli Ottimi il loro ossequio in cambio del ricevuto beneficio. Tale fu l'origine *delle Clientele;* n'era distintivo carattere *l'assegnazione* per la quale i Clienti erano *addetti* ai campi che avevano a coltivare. Due erano le parti del dovere dei Clienti verso agli Ottimi, in rispetto alla lor qualità di *Patroni: le opere, e l'ossequio.* I *Patrizi,* ovvero quelli che potevano nominare con certezza i loro Padri, avevano i poderi, gli auspicii, la schiatta, i connubii, i sacri boschi, le are; di ciò nulla avevano i clienti. Laonde, in tutta la Storia vedonsi piene di clienti la Spagna, l'Africa, la Britannia, l'Italia, la Grecia, e massimamente la Gallia e la Germania.

Carattere delle clientele.

Assegnazione; parti del dovere dei clienti: le opere, l'ossequio.

Addetti.

E quello è *l'Asilo* chiamato da Livio: *consiglio antico dei fondatori* (a) *ARAta* (1) *deprehensos occidebant: et ita imperium* domi *inter suos ortum* (2) foris *tutelae quoque jure in alienos prolatum est.*

Antichissimo diritto degli asili.

Imperium prolatum.

Ad eam virtutis famam *exciti infirmi, ubi injuriis premebantur a violentis, ad* lucos *et* aras *Optimorum confugisse haec natura rerum sic comparata suadet; a quibus in eas leges recipi ipsius dominii mutata natura dictabat, ut quando in agros Optimorum proprios salutis caussâ confugissent, quos Optimi* assignassent *ipsis,* colerent *agros, suisque operis vitam sustentarent, pro quo* beneficio *praeterea* obsequium *praestarent Optimis: et ita* clientelae *ortae, quarum propria* assignatio, *qua clientes colendis agris erant* addicti; *et partes duae,* operae, obsequiumque, *quae clientes debebant Optimis, tanquam* Patronis: *et* Patricii, *hoc est, qui patres certos nomine ciere possent, haberent agrum, auspicia, gentem, connubia, lucos, aras; clientes nihil horum haberent. Unde in Historia universa vides Hispaniam, Africam, Gallias maxime et Germaniam, Britanniam, Italiam Graeciamque scatere* clientibus.

Clientelarum proprietas.

Assignatio, partes opere et obsequium.

Addicti.

Atque id est Asylum, *quod Livius dicit,* vetus urbes condentium

Asylorum jus antiquissimum.

(a) E furono queste le prime *Are;* quindi Are furono nominate le prime Terre, come sarà detto in appresso.

(1) *Quae primae omnium* Arae *fuerunt: unde primae urbes* Arae *appellatae, ut latius infra.* (2) *Cap. CII.*

Digitized by Google

datori delle Città, ma per le ragioni qui brevemente accennate, e che saranno più estesamente dimostrate nella *Storia del tempo Oscuro*, noi stimiamo che Livio si sarebbe più alla verità accostato, se lo avesse nominato *antico diritto*, o sia *vecchia costumanza dei fondatori delle Terre*.

E sì fattamente furono *le Clientele il secondo abbozzo* dei civili Governi, di gran lunga più determinato ed espresso che quello delle famiglie, per aver desso dato luogo a più estese ragioni di comando e di obbedienza. Sovra quest'antichissimo diritto delle genti, erano fondate le Clientele allorquando furono ricevute da Romolo, siccome, nella di lui Vita, lo riporta Plutarco; il qual diritto, col progresso dei costumi, ebbe presso ai Romani molte successive trasformazioni, e sotto gli altri Re, e nel corso della popolare Repubblica.

Gius Ottimo, gius fortissimo.

Ed è quello *il Gius Ottimo*, nominato *Gius fortissimo* nell'originaria sua significanza, avuto dagli Ottimi, dai Fortissimi, sui campi, cui i clienti, non per sè, ma pegli Ottimi coltivavano; e quando tentavano di sottrarsi all'imposto lavoro, *obbligati (nexi)* in forza della legge delle opere, erano dagli Ottimi avvinti con istretti legami, ed a viva forza ricondotti alle consuete operazioni. Perciò la *fides*, in senso proprio *la corda, il legame* (nervus), fu il primo nome della Podestà e dell'Imperio, e ne rimasero le locuzioni, che dianzi abbiam notate, di *fidem implorare*, implorare la Podestà, *recipere in fidem*, accogliere sotto l'Imperio.

Fides, primo nome dell'Imperio e della Podestà.

Ed ecco quel celebre *Jus nexi* nato gran tempo avanti la fondazione di Roma. Perciò giustamente disse il Maggioraggio, che il capo della legge delle XII Tavole, *de nexis*, non proveniva dalle leggi di Solone,

consilium; *sed per haec quae nunc sic perstrictim innuimus, latius in* Historia Temporis Obscuri *exequemur*, vetus urbes condentium jus *multo verius dixisset.*

Et ita clientelae, alterum *a familiis expressius rerumpublicarum* Rudimentum *fuit; utpote quae ordines imperandi, et parendi longe ampliores induxere: quas Romulus, ut Plutarchus in ejus* Vita *refert, ab hoc antiquissimo gentium Jure recepit; deinde Romani sub Regibus aliis, et in republica libera moribus transformarunt.*

Jus optimum, Jus fortissimum.

Fides primum Imperii et Potestatis vocabolum.

Atque id est Jus Optimum *nativa significatione appellatum* Jus Fortissimum, *quod Optimi, Fortissimi habebant agrorum, quos clientes non sibi colebant, sed Optimis: et si detrectarent, ex lege operarum* nexi *ab Optimis* nervo *constringebantur: et ita* fides *proprie* chorda, nervus, *fuit* primum nomen potestatis et imperii: *unde locutiones, quas diximus, mansere,* fidem implorare, *implorare potestatem;* recipere in fidem, *recipere sub imperium* (1).

Idque est celebre Jus nexi *multo ante Romam conditam natum. Quare Majoragius* (2) *merito ait cap. legis XII Tabb.* de nexis *ex*

(1) *Cap. C.* (2) *Lib. I, Miscell.* 8.

Digitized by Google

perchè Livio chiama *nexi* i debitori, parlando di tempi che han preceduto la pubblicazione delle XII Tavole. A ciò si ha da aggiungere, che pel modo crudele onde il *jus nexi* era dai Padri esercitato contro le plebi, furono Atene e Roma, prima di quella legge, da fieri e ripetuti contrasti conturbate.

Il *Gius nexi* è di antichissima origine.

Imperocchè, vuole la Natura istessa, che i Clienti finalmente venissero ad avere gravemente a noia la lor condizione; e che più non comportando di dover sempre a pro di altrui coltivare i campi, le loro forze congiungessero per liberarsi di tali strettezze. *Le plebi* cominciarono adunque a farsi vive, ed a sollevarsi contro *gli Ottimati.* Allora in mezzo alle sedizioni ed ai pubblici turbamenti, s'introdussero le contrapposte appellazioni, fino ad oggi conservatesi, di *Ottimati* e di *Plebe*, significando col nome di *Ottimati* coloro che vogliono mantenere le presenti ed attuali condizioni politiche, e con quello di *plebe* gl'impigliatori di novità; a Repubblica quieta, vien detta bensì *plebe* la moltitudine, ma l'opposta setta è qualificata col nome di *Padri.*

Quando si sien usati i termini di *Plebe* e di *Ottimati.*

Quando quelli di *Plebe* e di *Padri.*

CV. Per questa occasione, i Padri, già naturalmente disposti alla sociabile compagnia, vennero tosto a proclamare tra di essi l'uguaglianza dei diritti, e la forza istessa delle cose gli spinse a stabilire *l'ugual diritto del reciproco uso e del vicendevole godimento* dei *patrimonii*, delle *famiglie* e delle *patrie podestà*, accomunandone le ragioni, come se ad una sola persona le avessero trasportate. Laonde, tratti tanto dalla speciale convenienza del partito, quanto dalla speranza di mostrarsi più formidabili col formare un sol tutto

Cagione ed occasione dei civili Governi.

Solonis legibus non fuisse translatum, cum a Livio ante XII Tabb. nexi narrentur debitores: quibus addas ob jus nexi *a* Patribus *saeviter in* plebes *exercitum uti Romae, ita Athenis ante eam legem saepe turbatum.*

Jus nexi *antiquissimae originis.*

Sed et natura fert ejus status tandem clientes pertaesum esse, ut aliis semper colerent agros, suas junxisse vires, atque ita primum plebes *extitisse, quae consurrexere contra* Optimates: *unde etiamnum* Optimatium *et* plebis *vocabula obtinent, ubi turbis et seditionibus respublicae motae sunt; atque* Optimates *dicuntur, qui stant pro status tutela,* plebs *quae res novas molitur; quando* republica quieta *multitudo quidem* plebs, *sed illi* Patres *vocantur.*

Quando dicantur plebs et Optimates?

Quando plebs *et* Patres?

CV. Per hanc occasionem Patres jam natura sociales (1) *statim aequum jus agnoverunt, et* aequi *inter se* juris fruendi *caussâ sua* patrimonia, *suas* familias, *suas* potestates patrias rebus ipsis dictantibus (2) *in commune* tanquam in unam personam *contulere: namque*

Rerumpublicarum caussa et occasio.

(1) *Cap. XLV.* (2) *Cap. XLVI.*

Digitized by Google

Prima apparizione dell'Ordine civile, e primi Re.

delle singole forze di cadauno, costituirono un *Ordine*, destinato a viemmeglio contrastare alle commozioni della plebe. A regger quell' Ordine quello tra i Padri fu scelto, che maggiormente per la forza del corpo e la fierezza dell' animo i compagni superava. In tal guisa si produsse sulla terra il *nome Regio*, e volle la natura delle cose, che all' origine, quelli fossero promossi alla Regia preminenza, i quali nella prestanza del corpo e nel vigore dell' animo agli altri soprastavano.

Che sia la Repubblica.

CVI. Da cotal collazione di tutti i diritti trasportati da ogni singolo all' universalità, nacquero le Repubbliche. Perciò la Repubblica deve diffinirsi: *l' accomunanza di ogni civile utilità;* ella è eziandio nominata spesse volte *civitas*, civile o politica Società.

La Repubblica è la più ampia delle universalità giuridiche.

Prima universalità giuridica, il suo; seconda, il patrimonio, l'eredità; terza la Repubblica.

CVII. La Repubblica, la civile o politica Società, lo Stato, forma adunque la *terza giuridica universalità*, ed è di gran lunga la più estesa. Imperciocchè, la prima universalità riferivasi *al suo* dell' uomo singolare, essendo comprese in quel concetto di *suo* tutte le cose che avevan riguardo alla padronanza, alla tutela, alla libertà della singola e particolar persona; fu di più ampia ragione la seconda giuridica universalità, la qual consisteva *nel patrimonio* del vivente padre di famiglia, *nell' eredità* del defunto, ed abbracciava gli averi, le libertà, le tutele dei figliuoli, le opere e gli ossequii dei clienti. Ma di tutte è più ampia la civil Società, perchè comprende i patrimonii, le libertà, e le podestà di tutti i padri, alle quali cose aggiungendosi ogni bene della vita civile. Perchè, senza di essa, gli uomini oziosi ed empii, ad incerta

Ordo civilis primum in terris natus, et primi Reges.

tum ad speciem, tum ad terrorem Patres se in ordinem direxere, *ut plebis motibus obsisterent: et ita* ordo *natus; quem, qui inter ipsos proceritate corporis, animique ferocia emineret, regeret: et ita* regium nomen *principio in terris ortum; et* primi Reges *ipsa corporis dignitate et animi praestantiâ ex hac rerum natura ipsa extitere.*

Respublica quid?

CVI. Ex ea collatione *omnium ab omnibus jurium extitere Respublicae. Quapropter* Respublica *definiatur*, omnium civilium utilitatum communio; *quae* Civitas *quoque et passim appellatur.*

Respublica amplissima Universitas juris.

Prima Universitas juris, suum; secunda patrimonium, hereditas; tertia respublica.

CVII Estque tertia, et quidem omnium amplissima, Universitas juris; *namque* suum *erat cujusque hominis singuli universitas juris, qua continebantur omnia quae in ejus dominio, libertate, tutela erant* (1); patrimonium *autem patrisfamilias viventis*, hereditas *defuncti est universitas juris amplior, quae peculia, libertates, tutelas filiorum, operas et obsequia clientum complectebatur* (2): respublica *omnium amplissima est, ut quae omnium patrum patrimonia, libertates et potestates sub se habet, et cuncta civilis vitae continet bona. Nam sine ea fundata homines desides impii sine ulla religione in in-*

(1) *Cap. XXX.* (2) *Cap. CIII.*

Digitized by Google

venere abbandonati, la lor robustezza in atti ingiuriosi violentemente adoperando, vivrebbero di rapine, toglierebbero agl'industriosi il frutto del loro lavoro, assalterebbero ed ucciderebbero chiunque lor contrastasse. In tal modo vivrebbero tra loro gli uomini a guisa di feroci lupi, e forse in breve tempo spegnerebbesi il genere umano. Perciò, dispose la *Divina Provvidenza* che condotti dalla forza istessa delle cose, e sollecitati da spontanee naturali tendenze, emergessero *gli Ottimi*, e, per contrastare ai violenti, fondassero le clientele; che appresso, tra loro ristrettisi, constituissero un Ordine per meglio opporsi alle sedizioni delle plebi, ed in quella lor collettiva possanza confidatisi, stabilissero le leggi, affinchè, per temenza di esse, venissero gli uomini ad obbedire alla Ragione, e facessero succedere alla ingiuria l'equità, e l' operosa industria alla stupida ignavia, accostumandosi, all' esempio dei Padri, a temere e riverire gl' Iddii. Ed in tal guisa per la religione degli Dei vennero le leggi ad essere più saldamente raffermate. Da siffatte buone disposizioni dell'animo nacquero tutti gli esercizi più acconci a procurare i comodi e le utilità della vita umana, onde *gli uomini* aiutandosi a vicenda, *fossero l'uno inver l'altro come tanti Iddii.* Perciò tutte quante le cose, private, pubbliche, profane, sacre, tutti i diritti, i comodi, i beni di cui gode la vita civile, debbon essere riportati all'acquisto della politica Società, e tutti sono in essa racchiusi. Laonde, siccome quando vogliamo significare il complesso delle cose *(rerum)* nella Natura, ci occorre il

Le leggi originate dalla virtù, confermate dalla Religione.

Tutti i beni della vita umana son dovuti alla Repubblica.

certam venerem more ferarum effusi; violenti et injuriis validi, de industriorum partis ex rapto viverent; et in reluctantes caedibus grassarentur, et sic homines hominibus lupi *essent, et brevi fortasse genus humanum exhausissent. Quare* Divinâ Providentiâ (1) *factum ut* rebus ipsis dictantibus (2), *et ipsius corruptae naturae sponte* Optimi *provenissent, qui clientelas contra violentos fundarunt* (3), *et ad plebium turbas in ordinem se direxere* (4), *cujus potentia freti* (5) *leges dictarent, quarum metu homines deinceps occlusa libidine rationi servirent, et pro injuria aequitatem, pro socordia industriam intenderent, et Optimorum exemplo consuefierent metuere et vereri Deos: et ita Deorum religione leges gravius confirmatae. Ex quibus bonis animi artibus omnia opificia nata sunt, quae humanis commodis, usibusque inservirent, et sic* homines essent hominibus *veluti* Dii. *Quapropter res omnes privatae, publicae, profanae, sacrae, omnia jura, commoda, bona, quibus civilis vita fruitur, reipublicae sunt accepto referenda: atque in republica cuncta continentur. Itaque ut in natura appellatione* rerum

Leges virtute ortae, religione confirmatae.

Omnia humanae vitae bona debentur reipublicae.

(1) *Cap. XLVI.* (2) *Cap. eod.* (3) *Cap. CIV.* (4) *Cap. eod.* (5) *Cap. eod.*

Digitized by Google

concetto dell'Universo, che nominiamo *Mondo*, il quale racchiude le cose tutte; similmente, al viver civile, ed a significare il generico ed universale complesso di tutte le cose *(rerum)* che lo compongono, corrisponde l'appellazione di *Respublica, della cosa pubblica,* della Civil Società, onde hanno i Latini l'espressione di *rerum potiri, essere in possesso delle cose,* per acquistare il Principato; quella di *rerum dominus,* padrone delle cose, per indicare il *Principe*, e di *rerum arbitrium,* arbitrio delle cose, per la *Signoria.*

Significanza del vocabolo *res.*

Siccome dall'andamento simultaneo dei corpi, (da *coëundo, comeundo, andare insieme*) deriva la propria ed originaria significanza del *Comitium, comizio,* il quale è *il corpo della Repubblica,* così pel consenso degli animi si forma e si produce *l'animo* della Repubblica, al quale ben corrisponde l'elegante definizione di Papiniano: COMUNE SPONSIONE, *consenso obbligatorio* della civil Società, cioè volontà dell'equo diritto vivamente sentita, nominandosi *legge* l'espressione di quella volontà. L'*autorità civile* è *Mente* di quest'*animo,* e la Giustizia architettonica, di cui tratteremo in appresso, è *Ragione* di questa *Mente.* Sta a governo di questa Mente, di quest'animo la civil Podestà, la quale figura la *Persona della Repubblica, della pubblica Società*, la cui *vita* forma *la pubblica salvezza*, in essa raccogliendosi ogni pubblico bene.

Corpo della Repubblica.

Animo.

Mente.

Ragione.

Persona. Vita. Salvezza.

CVIII. Nella genesi delle Società civili, *il dominio eminente* (*a*) è originato dal complesso dei diritti di dominio e di padronanza di tutti i

venit hoc Universum, *quod dicitur* Mundus, *et quicquid in Mundo est; ita in re civili appellatione* rerum *venit* respublica, *unde illa apud Latinos* rerum potiri *adipisci principatum*, rerum dominus *Princeps*, rerum arbitrium *dominatio.*

Rerum appellatio.

Ut ex coitione corporum, quae principio a coëundo, comeundo, comitium *proprie dicta est,* reipublicae corpus; *ita ex consensione animorum reipublicae coaluit* animus; *qui a Papiniano* (1) *eleganter* communis reipublicae sponsio *definitur, hoc est omnium civium aequi juris voluntas; quae quicquid vult* lex *communiter appellatur: hujus animi* mens *est* civilis auctoritas: *hujus mentis* ratio *est* justitia architectonica, *de qua inferius dicemus: hanc mentem, hunc animum gerit Potestas civilis, quae est* Persona reipublicae, *cujus* vita *est* salus publica, *et in ejus salute vitae omnium continentur.*

Reipublicae corpus, Animus.

Mens. Ratio. Persona. Vita. Salus.

CVIII. In rerumpublicarum genesi ex dominiis omnium dominium

(*a*) Chiamato con eleganza *dominio sovrano* dai Teologi morali e dai Politici; egli dovrebbe esser detto, con latinissima ed acconcia espressione, *dominium civile,* cioè dominio avuto dalla civil società, ovvero dalla Repubblica, sovr'ogni avere dei privati.

(1) *In l.* I. *D. de legibus.*

Digitized by Google

cittadini; *la libertà civile* è derivata dalla libertà di tutti; la *sovrana Podestà* è provenuta dal congiungimento delle particolari podestà di tutti i Padri.

Del dominio eminente, della civil libertà, e della Sovrana Podestà.

La podestà civile possiede, a comun vantaggio, il dominio eminente sugli averi e le persone dei cittadini, il quale deve anteporsi ad ogni privato diritto.

Godono i cittadini *della civil libertà* quando hanno proprie le leggi, proprii i Magistrati, propria la pubblica Tesoreria.

La Sovrana Podestà consiste nel diritto di usare la forza ed anche di adoperare le armi, per impedire qualsiasi nociva impresa, al di dentro coi giudizi, gastigando perfino nella persona i cittadini colpevoli e dannaggiosi; al di fuori colle guerre, raffrenando i forestieri violenti ed ingiuriosi.

Materia di tutto il gius pubblico.

CIX. Spettano al *dominio eminente* le recensioni degli ordini, le imposizioni delle gravezze, e quindi il governo della pubblica Tesoreria, in ciò il governo del padre di famiglia simigliando, quando in forza del suo diritto di padronanza, comparte ai servi i respettivi uffici, assegna le operazioni e raccoglie ogni masserizia.

Fiorisce *la libertà civile* quando i premii, i gastighi, gli onori vengono compartiti per la ragion geometrica, cioè coll'avere rispetto ai meriti ed alle degnità dei cittadini.

Dalla *Sovrana Podestà* provengono le leggi, i magistrati, i giudizi,

De Dominio eminenti, civili libertate et summo imperio.

eminens (1), *ex singulorum libertatibus* libertas civilis, *ex cunctis patrum potestatibus* summum imperium *ortum est.*

Dominium eminens *potestas civilis communis boni caussâ in rebus et personis civium exercet, omni jure privato potius.*

Libertas civilis *est, qua cives suas habent leges, suos magistratus, aerarium suum.*

Imperium summum *est jus cogendi animadvertendique etiam gladio in noxios cives domi judiciis; in exteros injurios foris bello.*

Universi juris publici materies.

CIX. Dominio eminenti *continentur recensiones ordinum, indictiones tributorum, atque adeo omne aerarium. Paterfamilias enim dominicae potestatis jure servis ministeria attribuit, operas indicit et eorum peculia aufert.*

Civilis libertas *celebratur, si praemia, poenae, honores, onera geometrico commensu dispensentur, hoc est pro civium meritis ac dignitate.*

A summo imperio *proveniunt leges, magistratus, judicia, arma,*

(1) *Quod Theologi morales dicunt, et Politici eleganter,* dominio sovrano; *latinissime autem, et maxime proprie,* dominium civile *dicendum esset, nempe* dominium civitatis, *seu reipublicae in rebus privatorum.*

Digitized by Google

le armi, le fortificazioni, i presidii, le guerre, le alleanze, le quali cose formano *la materia di tutto il gius pubblico.*

Dell'autorità civile.

CX. Sono constitutivi elementi dell' *autorità civile* il dominio eminente, la libertà civile, e la Sovrana Podestà.

Divina origine dell' autorità civile.

CXI. L'autorità civile possiede la proprietà, di origine divina, della unificazione dei tre suoi elementi, trovandosi cadaun di essi nei due altri implicato, in tal forma, che venendo uno di essi a mancare, tosto scomparirebbe il civil governo, nè altra cosa rimarrebbe che il simulacro di esso.

Della Giustizia architettonica.

La Giustizia architettonica: Nel sapiente,

Nella famiglia,

Nella civil Società;

CXII. La Giustizia architettonica è la ragione dell' Autorità, stata da noi diffinita *mente civile;* imperocchè, siccome nel *sapiente* la ragione comanda a tutte le virtù, affine di ottenere la pace dell' animo (e perciò è nominata da Aristotile *virtù universale,* da Platone *Giustizia Regina,* e la sua autorità è detta da Crisippo *legge Regina*), siccome nella famiglia, per far in essa regnar la pace, la Ragione prescrive ad ogni famigliare virtù le corrispondenti operazioni, similmente, nella civil Società, per conseguire la felicità civile, la ragione comanda l'esercizio di ogni virtù civile. Laonde i filosofi la nominano con eleganza, *Giustizia architettonica, perchè a lei si aspetta d' innalzare l' edificio della civile felicità*, facendo concorrere al *compimento* di esso ogni virtù civile. Con qualche eleganza la nominano le scuole *virtù legale,* perchè *dall' animo del legislatore* movendosi, ella trapassa

arces, praesidia, et bella ac foedera. Atque haec est omnis publici juris materies.

De auctoritate civili.

CX. Ac dominio eminenti, civili libertate et summo imperio constat civilis auctoritas.

Auctoritatis civilis divina origo.

CXI. Et civilis auctoritas in eo refert divinae proprietatem originis (1), *quod haec tria unum sunt, et quodque eorum trium semper est cum aliis duobus complicitum; ita ut si unum eorum desit, non vera respublica sit, sed reipublicae simulacrum.*

De Justitia architectonica.

Justitia architectonica: In sapiente,

In familia,

In civitate;

CXII. Auctoritatis, quam mentem civilem definivimus (2), *ratio est* Justitia architectonica: *nam uti ratio in* Sapiente *omnibus virtutibus imperat ad animi tranquillitatem, quae Aristoteli* virtus universa, justitia regina *Platoni: unde ejus imperium* lex regina *Crysippo dicta* (3) *et in* familia *jubet ob ipsius tranquillitatem omnium familiarium officia virtutum; ita in* civitate *ad ejus beatitudinem imperat omnium civilium virtutum officia: unde* Justitia architectonica *eleganter Philosophis appellata, quia* civilis felicitatis imperat opus, a virtutibus civilibus faciendum; *nec ineleganter in scholis* legalis *dicta est, quia* legislatione *in* animo legislatoris *extat; qua imperat* pru-

(1) *Cap. III.* (2) *Cap. CVII.* (3) *L. 2, § Sed et philosophus, D. de leg.*

Digitized by Google

e si manifesta *nella legislazione.* Ad ogni singola virtù volgendosi, ella dà ad ognuna l'impulso e la legge; comandando *alla prudenza,* col far cognite a tutti le leggi dei respettivi ordini cittadineschi, affinchè possa ognuno riuscir degno del grado compartitogli; *alla temperanza,* col vietare gli smodati dispendii, col mantenere inviolati i maritaggi, e collo stabilir le leggi dei criminali giudizii; *alla fortezza* col prescrivere le leggi militari, e finalmente *alla Giustizia, particolare rettrice* ed *equatrice,* col pubblicare ogni opportuna legge sulle altre parti del gius pubblico e privato.

Comanda alla prudenzia.

Alla temperanzia,

Alla fortezza,

Alla Giustizia particolare.

La *legge regina,* la *legge sovrana* di quella Giustizia è *la salvezza della Pubblica Podestà,* come nei popolari governi è *legge suprema la salvezza del popolo.*

Sua legge regina.

CXIII. Sotto un altro aspetto eziandio, la Repubblica, lo Stato, viene a riprodurre l'immagine d'Iddio: in ogni sua manifestazione l'autorità dell'uomo si dispiega a simiglianza della divina Aseità: l'autorità naturale ond'egli è provveduto gli fa estendere a tutta la natura mortale la sua sovranità; l'autorità monastica lo fa sovrano nella solitudine; l'autorità economica fa nella famiglia Sovrano il Padre, e l'autorità politica fa Sovrana nello Stato la Podestà civile. Lo Stato è cosa universale e generica, perciò, siccome il sommo Iddio signoreggia sovranamente l'Universo, così nello Stato, ch'è anch'esso qualche cosa di universale, tutto soggiace alla Podestà civile, e non vi ha cosa che sia ad essa superiore; laonde a niuno ella rende ragione fuorchè al solo Iddio. Iddio,

La podestà civile imagine d'Iddio.

Simiglianza.

I.

dentiae, *legibus ordinum, ut quisque sit gnarus, ac proinde dignus ordine, quo censetur; imperat* temperantiae, *legibus sumptuariis, connubialibus et legibus publicorum judiciorum; imperat* fortitudini, *legibus militaribus, ac postremo imperat ipsi* peculiari justitiae, *sive* rectrici *sive* aequatrici, *legibus ceteris, quas fert de reliquo jure universo seu publico seu privato.*

Imperat prudentiae. Temperantiae, Fortitudini, Justitiae peculiari.

Hujus Justitiae lex regina, *seu summa, est* salus publicae potestatis, *ut in* populari *illa* suprema lex, populi salus esto.

Ejus lex regina.

CXIII. Et Respublica in eo quoque imaginem Dei refert, quod ut Deus Ascitate est in omni natura summus (1)*; unde homo auctoritate naturali est in omni natura mortali summus* (2)*; auctoritate monastica est in solitudine summus* (3)*; pater auctoritate oeconomica est in familia summus* (4)*, ita auctoritate civili est in civitate potestas civilis summa. Cumque respublica quid universum sit* (5)*, ut Universo summus Deus praeest, ita potestas civilis in republica omnia infra se, nihil habet superius: quamobrem uni Deo, praeterea reddit rationem*

Civilis potestas Imago Dei.

Similitudo. I.

(1) *Cap. III.* (2) *Cap. XCIII.* (3) *Cap. XCIX.* (4) *Cap. CII.* (5) *Cap. CVII.*

Digitized by Google

II. per l'assoluta sua libertà, fisso nella sua eterna ragione, ad essa immutabilmente aderisce (ciò che indusse il Poeta a finger Giove soggetto al *Fato*) (a), ed alla divina simiglianza, la Podestà civile obbedisce alla propria ragione, alla propria sua legge, senz'esservi obbligata da alcuna forza, ed in ciò operando per atto spontaneo di sovrana libertà. Ma quandochè la Podestà civile dalla ragione eterna, ovvero dal diritto naturale si discosta, essa ritrova *nella propria coscienza il giudizio divino* che la condanna. Ed il nostro ragguaglio continuando,
III. siccome in Dio, Ottimo Massimo, sono, come lo abbiam detto, una sola ed istessa cosa *la Possanza* e *la Volontà*, similmente nella civil Podestà sono una cosa istessa la Possanza e la Volontà, la quale nominasi *Im-*
IV. *perio*. Le cose tutte per *la divina Possanza* si producono; dall'*eterna*
V. *ragione* ogni cosa creata la sua perfezione deriva, e dalla *Infinita Bontà*
VI. ricevon gli uomini i loro meritati guiderdoni; parimente dalla sovrana Podestà proviene ogni altro potere pubblico o privato; le forme legali da essa concepite valgono a conferire alle convenzioni private il carattere della giustizia e della legalità, e dalla sua degnazione procede ogni de-
VII. gnità ed ogni giuridico beneficio. Di più, siccome Iddio, secondo la parola del Poeta, *modera col cenno l'universo* (nutu temperat orbem), siccome
VIII. la sua presenza beatifica gli uomini, alle lor menti la verità sommini-

II. *nemini. Et uti Deus summa libertate qua fruitur, suae aeternae rationi immutabiliter haeret, quare poëtae Jovem* Fato *subiectum fingunt* (1); *ita civilis potestas per summam ab omni coactione et vi libertatem, suae ipsius rationi, nempe legi a se latae paret* (2): *at rationi aeternae, nempe juri naturali inobsequens* divino conscientiae
III. judicio *damnatur. Et uti Dei Opt. Max. potestas et voluntas unum idemque sunt, ut diximus* (3), *ita civilis potestatis voluntas et pote-*
IV. *stas una, quae* Imperium *appellatur. Et uti ex* divina potentia *res*
V. *omnes existunt: ab ejus* aeterna ratione *singula quaeque creata suas*
VI. *habent perfectiones; et ab ejusdem* infinita bonitate *homines habent sua merita: ita ab hac summa Potestate sunt ceterae omnes potestates, sivae publicae sive privatae; a quaque forma, quam legibus concipit, singula quaeque induunt juris seu justi formas; et ab ejus digna-*
VII. *tione sunt omnia juris beneficia et dignitates. Praeterea uti Deus, ut Poëta inquit,*

. . . . . , nutu temperat orbem,

VIII. *suâque praesentiâ verum exhibet menti et beat homines; unde pulcher-*

(a) Nella qual favola anche gli stoici hanno involuto il loro dogma *della Necessità*.

(1) *Sive adeo Stoici suum de* Necessitate *dogma hâc fabulâ involvere (Vide Not. ad Cap. XXII, § 4, Part. II Lib. II).* (2) *L. Digna vox, C. de legib.*
(3) *Cap. IV.*

Digitized by Google

strando (onde si ha quella bellissima espressione dei Latini *nisi quid Dii respiciant* per significare se Iddio non aggrazia, non favoreggia) similmente il cenno, l'assistenza della Podestà sovrana, introduce ogni giuridica validità negli atti che al suo cospetto si compiono, da ciò venendo la qualificazione di *giusti* data ai testamenti fatti davanti ai Comizi che a tal fine con speciale consagrazione si adunavano, ciò significando che gli atti testamentarii ricevevano dai Comizii un particolar carattere di solennità. E finalmente, siccome Iddio il proprio verbo di Eterna ragione alle menti umane favellando, introduce in esse il *fas*, il diritto immutabile di natura, chiamato da Varrone *formola di natura*, similmente la Podestà civile col manifestare, pel suo verbo, un suo *comando*, produce il gius necessario, provenendo da *jussu* comando, la propria e speciale appellazione di *jus* data alla formola verbale con cui vengono espresse le giuridiche disposizioni. IX.

CXIV. Il comando è atto proprio della Signoria, ciò lo dimostra la formola usata a Roma ai tempi della popolar Repubblica, nel proporre le leggi: *Vogliate, comandate Quiriti;* ed è atto signorile tanto *il comandare*, quanto *il vietare*. Questo *atto di signoria* ch'io chiamerò *giuridico*, si applica a quelle cose *che possono essere e comandate e vietate, senza che a ciò contrasti la Natura*, potendosi diffinire in tal modo *il diritto puramente civile*. *Gius civile puro.*

CXV. L'autorità, in quell'accezione che significa il signoril potere o la balía di statuire il diritto, è *il Principio di ogni universal diritto puramente civile*. *Principio del gius civile.*

rima illa Latinorum locutio, Nisi quid Dii respiciant; *pro, nisi Deus fortunet, sospitet: ita summa Potestas suo nutu, sua praesentia actibus, qui apud eam geruntur, jus inducit: unde* testamenta calatis comitiis justa, *hoc est maxime erant solemnia. Postremo uti Deus mentibus hominum* suum *aeternae rationis* verbum *fando*, fas *dictat* (1), *jus naturae immutabile, quae est* formula naturae *Varroni; ita Potestas civilis quicquid verbo suo jubet, necessarium jus dicit, quae verborum formula in specie et proprie* jus *a* jussu *appellatur*. IX.

CXIV. Jubent *autem non nisi* Domini; *quod in republica populari docet formula illa legum rogandarum*, Velitis, Jubeatis, Quirites; *et dominorum uti* jubere *ita rursum* vetare *est. Hoc* dominium, *uti ita dicam*, juris *est de* rebus quae naturâ non improbante et juberi et vetari possunt; *quod* Jus civile merum *definire quis possit*. Jus civile merum.

CXV. Auctoritas *hac acceptione, qua significet hoc dominium sive arbitrium condendi juris, est* Principium juris mere civilis universi. Juris civilis principium.

(1) *Cap. XLVIII.*

Digitized by Google

Jurisditio e Jurisdictio.

CXVI. In tale accezione, ha due parti *l'autorità del Gius civile;* e

« Dovendo adoperar segni novelli,
Ad esprimer l'essenza delle cose »

nomineremo, con qualch'eleganza, la prima di esse *Jurisditio,* volendo con quel vocabolo significare *l'autorità potestativa del far le leggi*, perchè fondasi sovr'essa *il potere avuto dalla Podestà civile di costituire, a sua posta, la ragion civile.* Passando quindi la Podestà civile all'atto dell'esprimere le leggi, e perciò la sua potestativa autorità effettuando, viene a prodursi la seconda parte di quell'autorità, a cui daremo l'appellazione di *Jurisdictio,* e che può od esercitarsi direttamente dalla sovrana Podestà, od essere delegata per suo comando ad un Potere ad essa sottoposto.

Cagioni del diritto positivo, certo

CXVII. Abbiamo detto in addietro, provenire dalla ragione *la verità* della legge, e *la certezza* di essa dall'autorità; mostreremo adunque *le cagioni* che produssero tanto la *Jurisditio* (la potenziale giuridica autorità), quanto il gius *certo* e *positivo* per essa stabilito. Attenendosi al gius naturale, i diritti che risguardano *i dominii, le libertà e le tutele* (e comprendo nella appellazione *della libertà,* in ragion del contrario, anche *l'obbligazione*) produconsi esteriormente, e sono a sufficienza significati qualunque sia il modo adoperato dall'uomo per esprimere l'interna intenzione dell'animo (la quale esterna significanza è voluta dalla propria natura dell'umana società, le menti umane separate dai corpi, non avendo tra loro alcuna diretta comunicanza), nè a quelle espressioni altra sanzione abbisogna, che quella del solo natural rispetto dell'uomo per la verità. Ma perdutosi il natural rispetto, fu necessario il

Jurisditio et Jurisdictio.

CXVI. Hac acceptione Juris civilis auctoritas *duas habet partes, quarum altera, quando*

. . . . . *necesse est*
Indiciis monstrare recentibus abdita rerum;

Jurisditio *eleganter dici potest; estque* dominium quod Potestas civilis habet juris mere civilis: *quod quum dictat, altera* auctoritatis *pars est quae* Jurisdictio *appellatur, sive ipsa summa Potestas id dictet, sive ejus imperio, subsumma.*

Caussae certi juris.

CXVII. Diximus supra Verum *legis ratione,* Certum *legis auctoritate constare* (1): *igitur* jurisditionis *et* certi *ab ea conditi* juris *eae* caussae *fuere: quod* dominia, libertates, tutelae (libertatis *appellatione e contrario* obligationem *quoque accipio) jure naturali quazumque animi destinatione sufficienter significata existunt (id enim dictat humanae societatis natura; nam mentes humanae, quibus corporibus*

(1) *Cap. LXXXII.*

Digitized by Google

ricorrere a mezzi materiali. Sorse a tal uopo, avanti ogni stabilimento di civile governo ed ogni instituzione di leggi, *il diritto delle genti maggiori* il quale materialmente e colla forza si esercitava; in allora, per avere le cose, bisognava *manescamente afferrarle;* il conservarne ed assicurarne *l' uso*, richiedeva la perpetua adesione del corpo alle cose medesime, nè senza adoperar *la forza* potevano ricuperarsi le cose involate. Fondatosi, in appresso, l'ordine dei Patrizi, nacque la Podestà civile, la quale ebbe per principale oggetto di togliere per l'avvenire ogni uso della forza; ella non poteva perciò confidar gran fatto sulle leggi naturali, *vere sì*, ma la cui operazione facevasi *incerta* per la fede fugace degli uomini, e doveva far altresì poco conto dei loro sensi di rispetto e di verecondia. Laonde la Podestà civile *a sè sola ritrasse ogni forza*, in tal guisa adoperandosi, che poche volte di usarne le bisognasse per raffrenare o punire i renitenti, ed assicurare agli altri il quieto esercizio delle private bisogne. A tal fine adunque, essa rivestì *di forme corporee determinate* e *certe* ogni privata convenzione spettante *al dominio, alla libertà, alla tutela* (le quali forme nominansi giuridicamente *modi* e *caussae*, quasi *cavissae*, perchè *cavent*, cautelano, onde di frequente *le leggi*, e parimente i Giureconsulti vengono detti *cautelare* (cavere) quando prescrivono alcune determinate e *giuridiche formole verbali*), ed a quelle determinate forme dovettero i cittadini conformare i loro infiniti od informi voleri, e quindi con sincerità e convenienza, e non più con arti frodolenti o temerarie, poterono

La forza riserbata alla podestà civile.

Forme, modi, cause giuridiche. Perchè sien dette cause.

dividuntur, aliae celantur ab aliis) (1); *et solo veri pudore continentur* (2). *Sed pudore exuto,* jure maiorum gentium, *h. e. ante respublicas constitutas et leges positas ea* manu capere, usu, *sive corporis perpetua rebus adhaesione obtinere*, vi *reciperare necesse erat* (3). *Hinc* Potestas civilis *ideo ex* Patrum ordine *nata, ut omnem in posterum violentiam extingueret, haud freta* veris naturae, *sed* incertis *ob hominum temeritatem, et ob eorundem fluxam fidem parum fidens pudori;* sibi uni vim *servavit, ita ut pauca publice vi tractaret, coërcitiones nimirum et poenas, quo in privatis rebus agendis ea ratione ceteris quies esset: atque ob id ipsum* dominii, libertatis, tutelae *rebus privatim agendis* certas *induxit* corporeas formas, *quae in jure* modi *et* caussae *appellantur, quasi* cavissae *quia* cavent; *unde passim* leges *aeque ac Jurisconsulti* cavere *dicuntur, quum* certis verborum formulis *aliquid juris* concipiunt; *ad quas formas cives suas infinitas sive informes voluntates conformarent, qui sedulo serioque, non fraude nec*

Vis servata potestati civili.

Formae, modi, caussae juris. Cur caussae dictae.

(1) *Cap. Principio.* (2) *Cap. LXVI.* (3) *Cap. C.*

Digitized by Google

acquistare, *conservare* ed in altri *trasportare* i proprii diritti, nelle quali tre operazioni trovasi contenuta ogni manifestazione del gius privato. Ed operando sì fattamente, giunse la civil Podestà a far *certi* e *pacati*, mercè l'introduzione del gius civile, quei diritti che naturalmente *veri* ma *incerti*, erano divenuti *certi* ma *violenti* in forza del gius delle genti maggiori. E perchè potesse mantenersene pacato l'esercizio, la Podestà civile, nello stabilire le leggi, ebbe riguardo, giusta le parole di Teofrasto, a quei casi che occorrono il più delle volte, ἐπὶ τὸ πλεῖστον, non agli straordinari e rarissimi, a quelli che avvengono ἐκ παραλόγου, per eccezione, in picciol conto tenendo quelle rare volte ove il vero non s'incontrasse e badando soltanto ai casi più frequenti e consueti, pose in non cale quelli che una o due volte possono accadere. Ma per provvedere eziandio a tal difetto, condizione imperfetta ma necessaria della legge, ha permesso la civil Podestà che l'interpretazione venisse ad emendar la legge, od a supplire ad essa. *Laonde*, dice Pomponio, *avviene naturalmente, che, fatte le leggi, ne sia desiderata l'interpretazione.* Così la pubblica Podestà, che al nascer della civil società, aveva ricevuto le ragioni dei *dominii*, delle *libertà*, delle *tutele*, assicurate, dalla banda dei Padri, con modo *certo*, ma *violento*, e ricevute, da quella della plebe, con sentimenti *veri* bensì, ma *incerti*, il braccio della sua civile autorità adoperando, tolse ogni violenza, levò ogni incertezza, e fatto ad esse subentrare la necessità e la solennità del gius civile, distribuì largamente ai cittadini diritti

Il gius naturale vero ma incerto; il gius delle genti maggiori certo ma violento; il gius civile certo e pacato.

L'interpretazione fatta necessaria dal gius naturale.

Il Gius civile alla forza sostituì la giuridica necessità, all'incertezza la solennità delle forme, affine di mantenere il natural rispetto e la Verità.

temere jura *sibi* parare, conservare, *vel in alios* transferre *vellent; queis tribus rebus omne juris privati negocium celebratur* (1). *Eaque ratione jura, quae naturâ* vera *quidem sunt, sed* incerta, *jure majorum gentium* certa *sed* violenta, *jure civili* certa *praestitit et* pacata; *et ut pacata essent, de iis, quae* ἐπὶ τὸ πλεῖστον *accidunt, ut Theophrastus loquitur, non quae* ἐκ παραλόγου *jura constituit* (2), *parvi pendens an quandoque vera non essent; et solum curans quae frequenter et facile eveniunt* (3), *quae semel aut bis accidunt contemnit* (4); *quod legis vicium quidem, sed necessarium supplendum, sive emendandum interpretationi permisit* (5). *Unde Pomponius ait*, naturaliter fieri ut legibus latis interpretatio desideretur (6). *Et ita civilis Potestas quae in reipublicae genitura* dominia, libertates, tutelas *acceperat a patribus* certa *sed* violenta, *a plebe* vera *sed* incerta, *quasi* brevi manu auctoritatis civilis, *omni vi adempta, omni incertudine sublata, et pro iis inducta juris civilis necessitate et solemnitate, in cives* certa *et* civilia,

Jus naturale verum, sed incertum; gentium certum, sed violentum; civile certum et pacatum.

Interpretatio jure naturali necessaria.

Jus civile pro vi necessitatem, pro incertitudine solemnitatem induxit, ut pudorem et verum, qua licet, custodiat.

(1) *L. final. D. de leg.* (2) *L. 3 et L. 4. D. cod.* (3) *L. 5. D. cod.* (4) *L. 6. D. cod.* (5) *L. 10 cum tribus seqq. D. cod.* (6) *L. 2, § His legibus, D. de orig. Juris.*

Digitized by Google

certi e *civili*, cioè fondati sulla verecondia, in essi introducendo ugualmente buona e gran parte della verità e dell'onestà del Diritto naturale.

CXVIII. Per sì fatta metamorfosi, per così dire, *del dominio*, *della libertà* e *della tutela*, per la quale i diritti passarono dalla violenza alla moderazione, si produsse un Gius *civile* che fu *comune ad ogni politica Società*, perchè vuol natura, che la medesima ragion delle cose da noi considerata, in tutti i popoli ugualmente operando, tutti dal diritto delle genti maggiori al diritto civile gli conducesse. *Gius civile comune.*

CXIX. *Dopo la prima originaria acquisizione* di ogni diritto, cui abbiam detta essere agli uomini *connaturale* e *congenita*, dopo *la seconda*, stabilita dal diritto delle genti maggiori, per la quale i Padri vennero a distinguere i poderi con appostati limiti ed augurali cerimonie, ebbe luogo questa *terza* originaria acquisizione introdotta dal gius civile. *Terza acquisizione originaria del diritto.*

CXX. Per effetto di sì fatta *giuridica autorità*, ogni diritto di privata utilità proviene e dipende dall'autorità pubblica: però il testamento e la tutela, oltre a questa ragione ch'è a tutti gli altri diritti comune, vengono detti atti di gius pubblico per altra ragione lor propria, cui abbiamo di anzi dimostrata. *Tutti i diritti di privata utilità derivano dall'autorità pubblica.*

CXXI. Tutte le ragioni private a questi tre capi principalissimi si riducono: *il dominio, la libertà, l'azione.* Il *dominio* (di cui sono parti *gli usufrutti*, e le altre *personali servitù*, i diritti prediali rivendica- *Dominio, libertà, tutela materia del gius privato.*

seu verecunda refudit, atque distribuit: eoque pacto ex bona et magna parte iis juris naturalis verum et pudorem reposuit.

CXVIII. Atque hac dominii, libertatis, tutelae *metamorphosi, ut ita dicam, qua ex violentis juribus in modesta sunt commutata, extitit* Jus civile omnium civitatum commune, *quod omnibus populis, qui a jure majorum gentium sub juris civilis auctoritatem concesserunt, ipsa rerum, quam disseruimus, natura dictat, una eademque ratione evenisse.* Jus civile commune.

CXIX. Et post primam originariam *omnium jurium* acquisitionem, *quam hominibus* cognatam *diximus, et* naturae (1), *et* alteram *jure majorum gentium introductam, qua Patres agrorum, quos auguriis ceperant, dominia terminis positis distinxere* (2); *haec est* tertia *originaria acquisitio jure civili introducta.* Tertia originaria jurium acquisitio.

CXX. Atque haec ipsa auctoritas juris *est, qua omnia jura privata utilitate sunt publica auctoritate: nam testamentum et tutela praeter hanc rationem, quam habent cum omnibus juribus aliis communem, aliâ propriâ, quam supra diximus* (3), *juris publici esse dicuntur.* Jura omnia privata utilitate, publica auctoritate.

CXXI. Et jura privata omnia ad haec tria summa capita revocantur: Dominium *(cujus partes sunt* ususfructus, *et aliae* servitutes Dominium, libertas, tutela juris privati materies.

(1) *Cap. XCVII.* (2) *Cap. CIV.* (3) *Cap. LXIII.*

Digitized by Google

bili per azione confessoria, come cose di proprio dominio; il diritto di *pignoramento*, d'*ipoteca*, pel quale possiamo ripetere qual cosa nostra le cose con tal forma assicurate, contro qualsiasi possessore di esse; e *la possessione*, da noi nel patrimonio noverata); *la libertà* (nella quale comprendo *la potestà* e *l'obbligazione)* e l'*azione;* ma le azioni altra cosa non sono, se non mezzi stabiliti antecipatamente dalle leggi per assicurare la tutela delle cose nostre.

Azioni, tutele delle cose nostre.

Divina origine del gius privato.

CXXII. *Il Dominio, la Potestà, l'Obbligazione, l'Azione* possiedono la proprietà di unificazione segno della origine divina; per essa tutte si noverano nel nostro *Patrimonio*, tutte si ritrovano riunite nella nostra *libertà*, tutte danno luogo alle *azioni*, tutte costituiscono l'unità *del patrimonio* del vivente, e *dell'eredità* del defunto; e venendo una di quelle cose a difettare, manca il diritto, o nella somma delle cose, cioè nella loro *universalità*, o nelle *singole* parti. Mancando *il dominio*, in modo che il richiedente apparisca non essere padre, padrone o creditore, manca, per diritto naturale, la potestà, l'obbligazione, l'azione; mancando la *libertà*, come accade nel servo ridotto legalmente in servitù, o per fatto di guerra, o per atto della civil giustizia, mancano parimente il dominio, la potestà, l'obbligazione e l'azione, e ciò pel diritto naturale, pel diritto delle genti, e pel diritto civile. Se *l'azione* diviene inefficace, per essere da qualche eccezione impedita, vien meno il dominio, la potestà, l'obbligazione, pel diritto naturale e pel diritto

personales, *et* praediorum jura, *quae confessoria actione ut res nostri dominii vindicantur; jus pignoris, hypothecae, quas ut res nostras adversus quemvis possessorem persequimur; et* possessio *ipsa, quam in nostro patrimonio numeramus):* libertatem *(sub qua omnem* potestatem obligationemque *complector), et* actionem; *actiones autem nihil aliud sunt, quam rerum nostrarum legibus praeformatae tutelae* (1).

Actiones, tutelae ostrarum rerum.

Juris privati divina origo

CXXII. Et Dominium, Potestas, Obligatio, Actio *divinae originis proprietatem obtinent* (2), *ut* omnia *in* patrimonio nostro *numerentur;* omnia *sint* in nostra libertate; *de* omnibus *proditae sint* actiones; *omniaque unum sint* patrimonium *viventis, defuncti* hereditas: *et horum trium si unum desit, sive in summa, hoc est, in ipsa rerum* universitate, *sive in* singulis *rebus, jus deest: si desit* dominium, *quod nempe quis pater, dominus, creditor non sit, jure naturali deest potestas, obligatio, actio: si* libertas *desit, ut in servo, qui bello interna quoque justitia justo captus est, dominium, potestas, obligatio, actio jure naturali, jure gentium et civili deest: si* actio *sit* inefficax, *quia*

(1) *L. final. D. legibus.* (2) *Cap. III.*

Digitized by Google

delle genti, reggendosi soltanto, nominalmente, in forza del diritto civile.

CXXIII. Le cose finora discorse sono comuni al diritto civile di qualsiasi popolo. Ma in mezzo a quel gius civile generale, è celebre il Gius dei Romani Quiriti, quale si svolge negli atti legittimi enumerati da Papiniano. Gli eruditi interpreti, i quali con sì numerosi commenti hanno illustrato il gius romano, molte pagine hanno riempito per dimostrare che quel diritto è un proprio ritrovato dei Romani, mentre, se son vere le cose da noi esposte, vennero i Romani ad appropriarsi quel diritto, per fatto non *d'invenzione*, ma *di custodia*, ciò che avremo a spiegare più distesamente nel nostro secondo Libro. Imperocchè, da principio, il Governo dei Romani fu uno Stato di Ottimati, misto dell'elemento regio, come ciò sarà da noi con saldi argomenti confermato; i Romani Quiriti altra cosa non erano che Patrizi; Romolo era dell'ordine dei Patrizi, e dei Patrizi il Principe, il quale, in fra gli Dei collocato, ebbe il nome di *Quirino*, dall'asta, nominata *Quiri* dai Sabini, ch'egli con tanto valore adoperava. Simil genere d'arme era comune a tutti i guerrieri Patrizi, e ciò era costume dei Romani ed era eziandio, come lo attesta Omero, generale usanza dei tempi eroici. E perciò Bellona, ch'è l'istessa Minerva, ovvero la Mente e lo spirito della Guerra, tipo del viver guerresco dei Patrizi, fingesi astata

Del diritto dei Romani Quiriti.

La Republica Romana fu in origine uno Stato di ottimati, misto dell'elemento monarchico.

I Romani Quiriti sono i Patrizi.

L'Asta arme dei patrizi.

Bellona, Minerva, mente e spirito della Guerra.

aliqua exceptione elidatur, dominium, potestas, obligatio jure naturali et jure gentium deest, et jure tantum civili sustinetur.

CXXIII. Haec quae hactenus disseruimus sunt cuique juri civili communia. Sed ex hoc ipso jure civili communi est celebre Jus Quiritium Romanorum, actibus legitimis, *quos Papinianus enumerat, agitatum* (1); *quodque* eruditi omnes Romani Juris interpretes *tantopere excoluerunt, ut eorum commentariorum utramque paginam implere videatur; quodque putant esse Romanorum proprium* inventione; *cum, si quae hactenus diximus vera sunt, Romani id non* inventione, *sed* custodia *proprium sibi fecerunt, ut latissime Lib. II explicabimus. Etenim Romana Respublica principio Optimatium naturâ fuit, Regno mixta, quod graviter mox firmabimus; et* Romani Quirites *non alii quam* Patres *fuere: ex ordine enim Patrum, patrumque Princeps fuit Romulus, qui inter Deos relatus, a* Quiri *hasta Sabinis dicta, qua valebat,* Quirinus *est appellatus; quo teli genere viri patricii in bellis utebantur, uti et Romanis in moribus erat, et Homerus de ipsis heroicis temporibus testatur. Quare Bellona, quae eadem est Minerva, nempe* belli mens et ingenium, *cujus historia patricii in bello sunt* (2),

De jure Quiritium Romanorum.

Romana Respublica principio optimatium, regno mixta. Quirites Romani Patres.

Hasta genus teli Patriciorum.

Bellona, Minerva mens et ingenium belli.

(1) *In. l. Actus legitimi, D. de reg. Juris.* (2) *Ut nos de Poëseos origine, Lib. II, dicemus.*

Digitized by Google

Quiriti Romani armati di asta.

dai Poeti. Adunque i Romani Quiriti, sono *i Romani armati di asta.* Quindi *il Gius de' Quiriti* non è altra cosa, che il Gius delle Genti maggiori, cioè quel gius proprio e particolare dei Padri, soli fondatori delle Genti; il qual diritto, stato in prima, avanti lo stabilimento delle leggi, costumanza di violenza giustamente esercitata, venne in appresso, toltane ogni violenza ed ogni materialità, ad assottigliarsi col rivestire forme più gentili ed umane, ed a metter capo nel *Gius civile dei Quiriti*, ovvero *dei Patrizi romani.*

Gius de' Quiriti favola del gius delle Genti.

CXXIV. In quei tempi, che possono nominarsi *l'adolescenza del genere umano,* età in cui nell' uomo ferve maggiormente *la fantasia*, e fu perciò *il secolo dei Poeti*, in quei *tempi* negletti dalla Storia e fuori d'essa relegati, sotto nome di *eroici* e *favolosi,* i primi fondatori delle civili Società *al diritto di effettiva violenza delle Genti maggiori*, sostituirono le *imitazioni della violenza.* Perciò, *la mancipazione* per la quale si compiono tutti *gli atti leggitimi,* si solennizzava colla benigna simbolica tradizione di una funicella (nexus); *l'usucapione* più non era un' assidua corporea adesione, ma si dimostrava colla possessione, la quale procurata in principio con atto materiale, poscia per la sola disposizione dell' animo si conservava; *l' usurpazione* più non consisteva in un atto di rapina, ma dava luogo ad una modesta appellazione, che chiamasi volgarmente *citazione; l'obbligazione*, più non era l'effettivo costringimento dei corpi, ma riducevasi ad un legame puramente ver-

Imitazioni della violenza: La Mancipazione,

L' Usucapione,

L' Usurpazione,

L' obbligazione,

Quirites Romani Hastati.

hastata *a poëtis fingitur. Itaque Romani Quirites sunt* Romani Hastati. *Quamobrem* Jus Quiritium *nihil aliud est quam jus majorum gentium, hoc est jus proprium patrum, qui uni gentes fundarant* (1), *quod quia nondum erant leges positae, principio justae violentiae mos fuerat: qui mos deinde, omni vi adempta et corpulentia, in graciles formas attenuatus in Republica legibus fundata* (2) *abiit in* Jus civile Quiritum, *seu* Patrum Romanorum.

Jus Quiritium Romanorum Fabula Juris gentium.

CXXIV. Et in illa quadam generis humani adolescentia, *quae aetas in homine* phantasiâ *plurimum pollet, quare et id* seculum Poëtarum *fuit, et omne id* tempus *in Historia* heroicum *seu* fabulosum *excurrit* (3), *primi rerumpublicarum fundatores* jus majorum gentium *in quasdam* imitationes violentiae *commutarunt; ut* mancipatio, *qua omnes ferme* actus legitimi *transiguntur, liberali nexus traditione;* usucapio *non corporis adhaesione perpetua, sed possessione principio quidem corpore quaesita, deinde solo animo conservata;* usurpatio *non usus rapina quadam, sed modesta appellatione, quam vulgo nunc* citationem *dicunt;* obligatio, *non ultra corporum nexu, sed certo verborum ligamine;* vindicatio *per simulatam manuum consertionem te vim,*

Imitationes violentiae: mancipatio, Usucapio, Usurpatio, Obligatio, Vindicatio, manus consertio,

(1) *Cap. CIV.* (2) *Cap. CXIII.* (3) *Lib. II, de Poëseos origine.*

Digitized by Google

bale. La simbolica conserzion delle mani, e l'atto di simulata forza detto *festucario* da Gellio, manifestava *la vindicazione*, e finalmente, lasciato in disparte ogni altro esempio, la *condizione*, ovvero l'azion personale, si esercitava con un semplice atto di *denunzia*, e non più colla gita simultanea del creditore col debitore, nè col trarsi seco il creditore la cosa dovuta, o col riportarsene un'altra in contraccambio. In tal guisa, e con siffatte imitazioni della violenza, sembrava *il Gius dei Romani Quiriti* rappresentare la favola del gius delle genti; e queste, e non altre, sono le favole nominate assai eruditamente da Giustiniano: *le favole del gius antico*. Le cose qui racconte danno luogo a gravemente conghietturare che il naturale poetico simboleggiare dei tempi eroici fosse cagione della tradizione tramandataci dai Poeti, la quale ci riporta che Orfeo ed Amfione, *Eroi* e *Poeti*, furono i primi fondatori delle città.

Rivendicazione, conserzione delle mani.

Condizione.

Atti simbolici del *gius antico*.

Mito di Orfeo e di Amfione.

CXXV. Queste simboliche finzioni considerando, possiamo misurare la distanza frapposta tra il gius civile, e *quello delle genti maggiori*, e riconoscere qualmente dalla *verità della violenza* egli sia venuto ad accostarsi al *gius naturale*, cioè al *verecondo rispetto della verità*.

Simboli pei quali il gius civile si avvicinò alla verità.

CXXVI. Qui occorrerà del certo al leggitore il bisogno di chiedere, per qual ragione fra tutte le nazioni sieno soli i Romani a porgerci testimonianza del diritto delle genti maggiori. Diverse sono le cagioni di un tal fatto. La prima di esse è la maravigliosa magnanimità di Romolo nel fondare Roma sul confine di quel regno potentissimo degli Etruschi, che dava il nome a tutto quel mare, detto dai Latini mare

Perchè dai Romani sia principalmente attestato il gius delle genti Maggiori.

quam Gellius appellat festucariam; *tandem, ut alia omittam,* conditio, *sive actio personalis non itione creditoris cum debitore, vel cum re debita vel cum re alia, sed sola denunciatione peragerentur: et sic per haec violentiae imitamenta* Jus Quiritium Romanorum *quandam* Juris gentium *fabulam agere videbatur: quas et non alias, ut hactenus sunt interpretati, Justinianus satis erudite* Juris antiqui Fabulas *vocat. Quae sic enarrata gravi conjecturae faciunt locum, ut his de caussis primos urbium fundatores et* Heroës *et* Poëtas *Orpheum et Amphionem ipsi Poëtae tradiderint* (1).

Conditio.

Fabulae juris antiqui.

Orphei et Amphionis mythologia.

CXXV. Sed per ejusmodi fabulas vides, jus civile quo longius a jure majorum gentium *abscedit, nempe a* veritate violentiae, *eo propius accedere ad* jus naturale, *hoc est ad* veri pudorem.

Per quam fabulam jus civile propinquat vero.

CXXVI. Sed heic certe illud quaeras: cur Romani uni ex omnibus nationibus testimonium majorum gentium juris perhibeant? Quia mira Romuli magnanimitas Romae condendae in potentissimi Ethruscorum Regni confinio, quod universo mari infero ad fretum usque Siculum

Cur Romani juris majorum gentium testes praecipui?

(1) *Lib. II de Poës. orig.*

Digitized by Google

di sotto, il quale fino ai lidi della Sicilia si estende, e nel collocare la nuova città nel bel mezzo di quelle tante picciole, ma molto gagliarde Repubbliche di Ottimati, di cui abbiam notato con S. Agostino il numero assai ragguardevole. A ciò vuolsi aggiungere quell'invitta fortezza dispiegata dalla gente Romana nel difendere al di fuori la sua libertà, e la costanza dei romani Patrizi nel mantenere, al di dentro, *il loro Gius dei Quiriti* col saperlo ugualmente difendere, e contro la tirannide, e contro la libertà popolare. La superiorità avuta dai Romani nelle guerre contro le altre Repubbliche d'Ottimati, ci dà argomento di credere ch'essi parimente gli avanzassero nella civil sapienza; perciò ebbero la fortuna di estendere su tutto l'Orbe l'obbedienza della Romana Signoria, in virtù del diritto delle genti, ossia per guerre giustamente intraprese e sostenute. Tali adunque furono le occasioni occorse ai Romani patrizi, delle quali opportunamente giovandosi, seppero meglio di ogni altra nazione custodire con somma diligenza il trasformato *diritto delle genti maggiori*, stato, nei tempi più antichi, quel *diritto di privata violenza*, in mezzo al quale nacquero i civili governi fondatisi onde por fine alle violenze, tramutando le violenti costumanze giuridiche dei tempi antichi in quelle simboliche *imitazioni della violenza* da noi in addietro ricordate. Ma l'uso della forza soppresso al di dentro in mercè delle introdotte leggi, venne riportato al di fuori pel *diritto delle genti minori*, che può esser diffinito: *diritto della pubblica violenza*, fondandosi quel diritto sovra un complesso di costumanze che costituiscono ogni guerresca giustizia, la quale, in ogni lor guerra fu

I Romani degni, pel diritto delle genti, della Signoria dell'Orbe.

nomen dabat, et inter innumeras minutas quidem sed fortissimas Optimatium respublicas, quot supra (1) *cum D. Augustino vidimus, et invicta gentis Romanae fortitudo adversus servitutem foris, et acris Romanorum Patrum* sui Quiritium Juris *custodia adversus tyrannidem et plebis libertatem domi, in qua ceteros aliarum rerumpublicarum Optimates superasse argumento est, quod Romana gentes omnes subegerit; unde est felicitas consecuta, ut terrarum Orbis jure gentium nempe per justa bella victus Romano Imperio universus paruerit; eae occasiones praestitere, ut Romani Patres praeter ceteras nationes* jus gentium majorum, *seu* jus privatae violentiae (2), *ex quo respublicae primum ortae, in illa quae nuper memoravimus* (3) violentiae imitamenta *conversum diligentissime custodierint; et vim domi ademptam, foris* jure minorum gentium *prolatam, quod definire possis* jus violentiae publicae, *in quo stat omnis justitia bellorum, iidem Romani in omnibus ferme bellis summa sanctitate servarint: et ita super quo*

Romani jure gentium digni orbis imperio.

(1) *Cap. CIV.* (2) *Cap. C.* (3) *Cap. CV.*

Digitized by Google

dai Romani santissimamente osservata. Quel medesimo diritto, che aveva prevaluto nelle private ragioni, e dal quale provenne la istituzione dei civili governi, fu quello cui seguirono i Romani nell'estendere il loro Imperio, come avremo più estesamente a dimostrarlo nel Libro II. E se avessero potuto giovarsi con ugual vantaggio di quelle occasioni i Campani, i Numantini od i Cartaginesi, soli popoli dai quali, come lo attesta Cicerone in una delle sue Orazioni *sulla legge agraria*, ebbe Roma a temere di essere sopraffatta, avrebbesi *il Gius dei Padri Campani, Numantini* o *Cartaginesi.*

La legge agraria prima legge politica.

CXXVII. Ma per riporre fin d'ora le semenze di quell'argomento cui avremo più ampiamente a svolgere nel Libro II, dimostrando essersi la Romana repubblica cresciuta ed allargata in forza di quelle medesime leggi che furon fondamento del suo civile edificio, ci sarà d'uopo qui ricordare ciò che abbiam detto dianzi, circa le prime secessioni, avvenute perchè più non vollero assoggettarsi i clienti (nexi) all'obbligo di coltivare i campi a pro degli Ottimi. Allora per la prima volta, da una banda, sollevaronsi le plebi, e dall'altra, gli Ottimi in un sol corpo si congiunsero per meglio opporsi allo sforzo dei sollevati clienti e nacquero in tal modo anche gli Ordini patrizii. Al certo, in quel frangente ove i Padri, per iscansare i sanguinosi conflitti, si piegarono a richiamare le plebi, l'intervenuto accordo dovette fondarsi sovra una qualche equa condizione, nè questa (per essere i Forti strettissimi risparmiatori degli averi per propria virtù acquistati), in altra

jure civilia Imperia primum orta, super eodem ipso Imperium Romani protulere, ut latius Lib. II demonstrabimus. Si autem has occasiones, aut Campani, aut Numantini, aut Carthaginienses, a quibus solis Roma servitium metuit, ut Cicero in una Agraria *testatur, nacti essent, ab una earum gente* Jus Patrum Campanorum, *aut* Numantinorum, *aut* Carthaginiensum *haberemus.*

Prima lex civilia agraria.

CXXVII. Sed ut heic semina disseram ejus Argumenti, quod Libro II copiosius tractabimus, Romanam Rempublicam, super quibus legibus primum fundata est, super iisdem ipsis auctam esse et amplificatam, recolendum heic quod supra diximus (1), *nexos tandem pertaesos semper Optimis colere agros, primas ab iis secessiones fecisse: et ita plebes primum coortas, quibus Optimos in ordinem confertos obstitisse. et ita ordines primum quoque coortos esse. Certe in eo temporum articulo, ut Patres citra caedem revocarent plebem, aliqua conditione aequa oblata id egisse necesse est: eam autem non aliam invenias (quando fortes sunt parcissimi sui, quod virtute sibi pepere-*

(1) *Cap. CIV in fine.*

Digitized by Google

Prima legge agraria.

cosa potè consistere, se non nella licenza data ai clienti di *coltivare per sè i campi*, con l'obbligo, in contraccambio del ricevuto beneficio, di pagare ai Padri un *censo*, ovvero un *tributo*, intiero però rimanendo ai Padri il *jus nexus;* ed in tal guisa, ebbersi i plebei *a titolo oneroso* quei campi, di cui conservavano i Padri il superior dominio. Questa legge *Agraria* fu la prima delle leggi fondamentali che hanno constituito le civili Società. In fatti, la legge agraria non figura nella storia romana, come le altre leggi, sotto il nome determinativo dell'oggetto e della ragione del deliberato provvedimento, come quelle *del connubio dei padri, della comunicanza del Consolato, della comunicanza del Sacerdozio*, la qual ragione seguendo, sarebbesi nominata *legge della divisione dei campi;* ella si produsse col nome di *agraria*, con un vocabolo volgare e tutto proprio, ciò ch'è indizio di remota antichità. Per quella legge adunque, i Padri concessero alla plebe quella forma di dominio nominata *bonitaria* dagli antichi interpreti. Ma accadendo spesse volte che i Padri discacciassero ingiustamente dai campi i plebei, senza che perciò a questi fosse aperta una qualsiasi via ad un legale ricorso, fu necessaria cosa che per simili cagioni sollevate, le plebi di bel nuovo si appartassero. Richiamate nuovamente dai Patrizi, voleva la natura delle cose, che fosse ad esse offerta un'altra equa ed opportuna condizione, nè questa altra poteva essere che la concessione fatta ai plebei del libero dominio, *(jure optimo)* di quei campi ch'eran già stati loro assegnati dagli Ottimi. La quale nuova condizione dovette avere il carattere dell'assoluta padronanza, in tal

Il dominio bonitario nato colla istituzione della civile Società.

Seconda legge Agraria.

Agraria prior.

runt), quam, ut clientes colerent agros sibi; *pro quo beneficio plebei patribus aliquid* census *vel* tributi *simile penderent, integro apud Patres ipsos* nexus jure *manente; et ita plebei haberent sibi* agros sub onere, *Patres autem* agros optimo jure. *Haec prima legum, quae in Republica natae sunt et qua ipsae Respublicae sunt fundatae* (1), Agraria, *quae in* Historia Romana *non ut aliae, quemadmodum de* connubio patrum, *de* communicando consulatu, *de* communicandis sacerdotiis, *ita de* dividendis agris, *sed proprio et vulgari vocabulo, ut res vetustissima primum prodit: eaque lege* Dominium, *quod antiqui Interpretes dicunt* bonitarium, *a Patribus plebi est constitutum. At enim quia Patres saepe injuriâ plebeios de agris dejicerent, pro quibus nulla iis actio prodita erat; ex iis caussis novas secessiones a plebibus factas necesse est; easque revocatas quoque natura fert aliâ apposite aequa conditione data, quam non aliam comminiscare, nisi* ut plebei jure optimo sibi haberent agros, *quos iis* Optimi *assignassent, ut si*

Dominium bonitarium cum republica natum.

Agraria posterior.

(1) *Plutarch. in Thes.*

Digitized by Google

modo che ne derivasse il diritto di ricuperarla per la *rivendicazione*, ogni qual volta venissero ad esser disturbati nella lor possessione, usando a tal uopo la consagrata formola del: *dico esser mio questo fondo per gius Ottimo*, il qual nome cambiossi di poi in quello di *gius dei Quiriti*. Rimase però ai Padri, in tutta la sua integrità, il diritto del nesso (jus nexus) contro ai debitori, diritto esercitato poscia contro i Plebei in ragione dei prestiti usurarii; rimase eziandio il costume, che ad ogni traslazione di proprietà (mancipii) andasse simbolicamente congiunta l'effettiva tradizione di una catena o di una funicella (nexus), e ciò fu di poi riportato nella legge delle XII Tavole, QUI NEXUM FACIET MANCIPIUMQUE, espressioni che ricordano il prisco gius degli Ottimi. Mostreremo nel Libro II in qual modo i Romani (*a*) nell'allargare il loro Imperio nel Lazio, nell'Italia, e nelle Provincie, abbiano stabilito, quando, quella legge antichissima che reggeva le clientele, ed obbligava col nesso i clienti ad eseguire le opere ad essi assegnate, quando, le due leggi agrarie, introducendo tal volta la prima, che lasciava soltanto ai lavoratori il diritto bonitario, e tal volta la

Perchè alla mancipazione fosse congiunta la tradizione del nesso.

Leggi fondamentali sulle quali si appoggiò l'accresciuto Imperio dei Romani.

eorum possessione caderent, vindicatione conservarent, ea formula. Aio hunc fundum meum esse ex jure optimo, *quae postea Romanis fuit*, ex jure Quiritium, *jure tamen nexus apud Patres integro contra debitores manente, quod postea in plebeios foenore exercuere: mansit tamen, ut cum traditione mancipii traditio nexus conjungeretur: quod postea in leg. XII Tabb. perlatum est:* QUI NEXUM FACIET, MANCIPIUMQUE; *idque in usurpationem prisci Optimorum juris. Super* lege clientelarum *de* operis nexorum, *et super hac* duplici agraria, *priore nempe de* dominio bonitario, *et posteriore de* dominio ex jure optimo, *Romanos Imperium in Latium, Italiam, Provinciasque protulisse in ejus Historia Lib. II observabimus* (1), *qui pro harum trium legum*

Cur in mancipatione nexus traditio?

Super tribus legibus Romanum Imperium fundatum et auctum.

(*a*) Ma poscia, per quella dimostrazione, abbiamo rinunziato a riscorrere tutta la Storia Romana, per avere avvertito che gli argomenti trattati in questi libri, ci avevan già condotto ad esporre a sufficenza i principali moventi degli avvenimenti politici di quella Repubblica, cioè a dimostrare le cagioni più efficaci dello sviluppo, della stabilità e del corrompimento di essa, i quai cambiamenti avvennero in forza del diritto Romano medesimo, e secondo il modo con cui egli fu con osservanza mantenuto e custodito, ovvero con trascuranza lasciato snervarsi e rilasciarsi; e quegli argomenti vennero in tal modo chiariti, che leggermente potrà ognuno eseguire da per sè il soprappiù. Le cose qui sopra promesse si ritroveranno, altresì, al Cap. CCXVII di questo Libro.

(1) *Sed postea abstinuimus pro his principiis Historiam Romanam percurrere: cum animadverteremus, in his Libris ejus reipublicae praecipua momenta, seu potissimas caussas sive auctus, sive status, sive corruptionis, ex vi ipsa Romani Juris sive custoditi, sive laxati, quantum sat est, expendisse, ut quivis ex sese id ipsum facile praestare possit: quare quod heic polliciti sumus, lege Cap. CCXVII hujus Libri.*

Digitized by Google

seconda che lor concedeva il dominio assoluto dei campi *ex jure Optimo*, e mostreremo eziandio, qualmente ai vinti l'una o l'altra di queste tre leggi applicando, abbiano lor lasciato o l'assoluta padronanza dei campi, *jure optimo*, od il dominio bonitario di essi, o gli abbiano talvolta sottoposti anche all'obbligo di coltivare le terre senz'altro profitto ricavarne, che quanto lor bastasse a sostentarsi la vita.

Del Gius Ottimo dei Romani.

Il Gius Ottimo originato dal diritto delle genti, e conservato nel Gius romano.

CXXVIII. Laonde puossi vedere apertamente che il *Gius Ottimo*, il quale fu finora creduto cosa propria e particolare dei Romani, fu, al contrario, *originato dal Gius delle genti, e conservato nel gius Romano.* Ogni libero popolo fra i suoi diritti lo noverava, ma i Romani, in forza del *conservato* diritto delle genti, in forza cioè del diritto della vittoria, ne spogliarono i popoli soggiogati, a sè attribuendone il beneficio. Ciò chiaramente dimostra Cicerone nell'Orazione sovra i *Responsi degli Aruspici*, quando dice: *In questa città, o P. C., sono molte le case, ed io non so se la maggior parte di esse sia posseduta in virtù del gius ottimo; ma la lor possessione si fonda nondimeno sul diritto privato;* del qual diritto egli passa tosto ad enumerare le specie: *diritto ereditario, diritto di compra*, ecc., ed in quel luogo di Cicerone, per quella distinzione del gius Ottimo dal gius privato dell'eredità, della compra ecc., si ritrova un riguardevol vestigio dell'antichissimo diritto delle genti. La spiegazione del passo di Cicerone qui sopra ricordato ritrovasi assai direttamente dimostrata nelle usanze mantenutesi presso agli spagnuoli, nazione nelle vecchie sue costumanze tenacissima, presso alla quale, anche ai nostri giorni, si mantiene quel *jus opti-*

jure victis vel jus optimum agrorum, vel dominium bonitarium, vel tantum culturam, qua se sustentarent, relinquebant.

De Jure optimo Romanorum.

Jus optimum juris gentium origine, juris Romani custodiâ.

CXXVIII. Hinc perspicue palam cernis. Jus Optimum, *quod hactenus Romanorum proprium putatum est, esse* juris gentium origine (1), juris Romani custodiâ; *id namque quisque populus liber inter suos habebat: Romani autem juris gentium* custodia, *hoc est jure victoriae victis populis ademere, et sic inter suos conservarunt. Quod plane demonstrat Cicero* De Haruspicum Responsis, *ubi inquit:* Multae sunt domus in hac Uurbe, P. C., atque haud scio, an pene cunctae jure optimo, sed tamen jure privato: *cujus species mox enumerat* jure hereditario, jure nexus mancipii, *etc., ubi antiquissimi juris gentium illustre vestigium agnoscitur, cum distinguat* jus optimum *a* jure privato hereditatis, nexus mancipii, *etc. Quem Ciceronis locum pro hac tanta antiquitate nulli rectius, quam Hispani, gens ejus, quod semel placuit, gravissima, explicarent, apud quos in hacc usque tempora*

(1) *Cap. CIV. Sic optimi.*

Digitized by Google

mum delle case, come lo attesta l'Otalora nel suo libro de *Hispanorum nobilitate;* imperocchè gli Spagnuoli nominano SOLAR CONOCIDO la casa posseduta con diritto di assoluto dominio; essi danno al *Patrizio* l'appellazione di HOMBRE DE SOLAR CONOCIDO, e qualificano di SOLARIEGA (vocabolo che significa eziandio il fondo posseduto con pienezza di diritto) *la Casa o la famiglia patrizia.*

Le due ragioni del Gius Ottimo dei Romani: Diritto plenissimo,

Di due ragioni è il Gius Ottimo quale lo ebbero i Romani; per la prima di esse, egli è *plenissimo*, e gli Eruditi quasi indovinando si sono nel vero imbattuti, quando nell'interpretare un passo dell'Orazione di Cicerone sulla legge Agraria ov' egli diffinisce i poderi *optimi juris: quelli che sono totalmente immuni*, dicono a ragione ciò voler dire, che simili poderi sono immuni *d'ogni servitù e di ogni gravezza di debito o di tributo*, aggiungendo esser quella la condizione dei poderi *Alaudiali*, ovvero, per conformarmi al corrotto lor dire, *Allodiali*, ciò che significa *beni posseduti con plenissimo diritto*. Era di tal ragione il Gius Ottimo dei fondi posseduti dai Patrizi avanti l'istituzione del censo fatta da Servio Tullio, per effetto del quale venne imposta una gravezza a cui soggiacevano perfino i poderi dei Padri. Consisteva la seconda *ragione* del gius ottimo nel suo carattere *di assoluta certezza* perch'egli derivava da quel gius *fortissimo* delle genti maggiori, che mantenutosi originalmente per effetto di una forza ognor presente, al quale toltogli in appresso per le leggi l'uso della forza, subentrarono l'autorità e la necessità del gius civile. Nella quale acce-

Diritto certissimo.

hoc jus optimum domorum *perdurat, quod dicunt, ut Otalora* de Hispanorum nobilitate *testatur*, SOLAR CONOCIDO: *et* patricium *definiunt* HOMBRE DE SOLAR CONOCIDO, *et* patriciam gentem *vel* familiam *appellant* SOLARIEGA.

Juris optimi Romanorum proprietates duae: Jus plenissimum,

Juris autem optimi inter Romanas recepti sunt proprietates duae; *altera qua est* plenissimum, *quod Eruditi quasi divinantes verum fatentur, quum* praedia optimi juris, *quae Cicero in* Agraria *definit*, quae immunia prorsus sunt, *recte interpretantur* ab omni servitute et obligatione pignoris ac tributo, *et explicant, praedia* Alaudalia, *vel, ut corrupte loquuntur*, Allodialia, *quod tantundem est ac si dicas*, bona plenissimo jure; *qui hac proprietate optimi juris agri fuere Patrum, antequam Servius Tullus censum instituisset, quo etiam Patrum agros oneri census subjecit. Altera* proprietas *juris optimi est*, ut sit quam certissimum, *quod jus* optimum, *jus* fortissimum *majorum gentium fuerat* (1), *postea, vi per leges adempta, in juris civilis auctoritatem necessitatemque mutatum est* (2): *qua acceptione Romanorum fundi*

Jus certissimum.

(1) *Cap. CIV.* (2) *Cap. CXVII.*

Digitized by Google

zione erano di gius ottimo i fondi romani, per essere ai posseditori sempre aperta la via alla legale rivendicazione, ma non già nella prima significanza, perchè quei fondi rimanevano sottoposti alla gravezza del Censo ed al gius dei Quiriti.

Il Gius dei Quiriti corrisponde al Gius Feudale.

CXXIX. Il *Gius dei Quiriti* era quasi *un Gius feudale* dei Romani. Imperocchè *le clientele* conservate ai Padri da Romolo portavano una doppia e reciproca condizione: dovevano i Padri ammaestrare i clienti nei civili doveri, e sovr'essi estendere la legal protezione; dovevano i Clienti prestare in contraccambio ai patroni il loro ossequio. Quell'*ossequio* era identicamente *l'omaggio del gius feudale*, nominato (ciò che al nostro discorso ben corrisponde) dai più colti interpreti *legame personale*. Piuttosto che di voler derivare il vocabolo *homagium*, quasi *hominis agium*, dal greco ὁμόω, *giuro*, sarebbe meglio di ricavarne l'origine dall'esercizio del diritto del nesso, pel quale gli Ottimi a forza *menavano* (agebant) i nessi alle opere da essi tralasciate. Presso ai Romani, come *nei feudi*, erano due gli elementi dell'ossequio dovuto ai patroni: *l'onoranza* e *la fede* (*fides*, legame), la quale, nominata *fedeltà* nella lingua feudale, consisteva nell'obbligo di prestare *le opere ai patroni*. In conseguenza di quella fede, e lungo tempo dopo lo stabilimento della popolar libertà, soggiacevano i plebei all'obbligo di militare a proprie spese pel pubblico servigio, la qual cosa nominata nel gius Romano *opera militare*, chiamasi nel gius feudale

L'ossequio e l'omaggio sono una cosa medesima.

Etimologia di omaggio.

Onoranza e fede elementi dell'ossequio e dell'omaggio.

Servizio militare.

sunt juris optimi, utpote de quibus reivindicationis formula prodita erat (1): *nam acceptione priori non sunt, quia* census *oneri et* juri Quiritium *subjecta.*

Jus Quiritium quoddam Jus feudale Romanorum.

CXXIX. Nam jus Quiritium *quoddam* jus feudale Romanorum *fuit: etenim* clientelae *a Romulo Patribus sunt permissae, quibus Patres commissos sibi clientes docere jura, et in caussis tueri debebant; clientes vicissim patronos obsequio prosequi. Id* obsequium *in* jure feudorum *dicitur* homagium, *quod apposite ad rem nostram*, hominii nexum, *cultiores ejus juris Interpretes dicunt; et rectius, quam a verbo graeco* ὁμόω, juro, *dictum quasi* hominis agium, *ab exercitio juris nexi, quo optimi nexos invitos agebant ad operas quas detrectassent: cujus obsequii, ut in* feudis, *erant etiam apud Romanos partes duae:* honor *erga patronos et* fides, *quae in re feudali* fidelitas *appellatur, nimirum de* operis patrono praestandis: *ex qua fide etiam publice et diu post libertatem populo assertam plebei de suo aere militarunt; quae* opera militaris *jure Romano, jure autem feudorum dicitur* militare servitium.

Obsequium idem ac homagium.

Homagii etymon.

Eaedem obsequii ac homagii partes, honor et fides.

Servitium militare.

(1) *Cap. CXXVII in fine.*

Digitized by Google

militar servizio. Quel *jus nexi* fu con tutta ostinazione conservato dai Padri contro ai plebei, nè vi rinunziarono, se non in seguito delle turbolenze e dei sollevamenti della plebe. D'altra parte, senza la tradizione della funicella, simbolo del nesso, non poteva aver luogo, *jure optimo*, l'alienazione dei fondi romani; perchè quel *nexus* era il segno dal quale constava, che il compratore succedeva al venditore nell'assegnazione del fondo Patrizio, *la tradizione del nesso venendo quasi a significare il perpetuo assentimento dei Padri all'alienazione dei fondi Romani*, come al presente nell'alienazione dei feudi vien richiesto l'assentimento dei *Signori*. Nè potevano utilmente obbligarsi i Romani senza che nelle loro reciproche convenzioni intervenisse la pubblica autorità, e perciò Papiniano novera *fra gli atti leggitimi* l'*Acceptilazione*, per la quale tolgonsi gli obblighi delle stipulazioni. Laonde i giudizii dei Pretori fondati sull'equità naturale non intaccavano nè alteravan punto l'autorità delle leggi dei Romani Quiriti, ed i *dominii bonitari* erano della medesima natura avuta al presente nelle faccende beneficiarie dalle così dette *Tenute dei Feudi*, la cui possessione si appoggia unicamente al fatto.

Che significasse la tradizione del nesso nelle mancipazioni.

Il gius dei Quiriti più stretto che il feudale.

Dominii bonitari, Tenute dei Feudi.

Da questa descrizione delle clientele vedesi adunque esser elle state ben altra cosa che quelle *scintille*, le quali, al dire dell'Ollendorpio, potrebbero in un qualche modo aver dato principio allo stabilimento dei feudi; bensì dalle clientele e dai feudi delle genti maggiori prese origine il Gius civile comune, e quindi ne derivò eziandio il gius civile Romano. E quando i barbari venuti dalla Germania e dalle altre settentrionali regioni ebbero invasa l'Europa e riposto ogni diritto nella

Il Gius romano è provenuto dai Feudi; non i Feudi dal Gius Romano.

Hoc jus nexi *Patres in plebem usque ad ejusdem turbas et secessiones obstinavere. Sed et fundi Romani sine* nexus traditione *alienari jure optimo non poterant:* nexus *enim erat signum quod emptor venditori in assignatione fundi Patrum succederet, ita ut* nexus traditio perpetuus esset Patrum assensus in Romanorum fundorum alienationibus, *qualis hodie in feudorum alienationibus* Seniorum *assensus est. Quin sine auctoritate ne utiliter quidem obligabantur: namque* acceptilatio *in* actibus *legitimis a Papiniano numeratur: qua stipulationum obligationes tolluntur. Hinc Praetores sua aequitate naturali nihil jus Romanorum Quiritium demutabant: itaque talis naturae erant* bonitaria dominia, *quales hodie sunt in re beneficiaria, quae dicuntur* Tenutae feudorum, *quae meri sunt facti.*

Quorsum traditio nexus in mancipationibus?

Jus Quiritum feudis adstrictius.

Dominia bonitaria Tenutae feudorum.

Igitur vides non has esse scintillas *quasdam, ut Oldendorpius dicit, ex quibus feuda initium coepissent; sed ex clientelis, et majorum gentium feudis Jus civile commune, ac proinde Romanum quoque sumpsisse exordia. Et postquam a Germania aliisque Septentrionum plagis*

Jus Romanum ex feudis, non ex Jure Romano feuda.

Digitized by Google

forza manesca, ritornando quelle medesime cagioni da noi qui sopra racconte, ricomparvero ed *i feudi* ed *i duelli;* nè per tanto s'introdusse come lo crede il Grozio un nuovo Diritto delle genti, ma, ciò ch'è più vero, ricomparve, però con qualche modificazione, il diritto antichissimo delle Genti Maggiori.

Col diritto della violenza ricompariscono i Duelli ed i Feudi.

Quiriti, *appellazione della Podestà civile dei Romani.*

CXXX. L'appellazione *di Quiriti* usata nei Comizii significava la Podestà civile dei Romani. Nei tempi ove la Romana Repubblica era un governo di Ottimati temperato dalla Monarchia, davasi ai Patrizi il nome di Quiriti; introdotta in appresso, ma tuttavia non bene assodata, la popolare Repubblica, quel nome di Quiriti aveva *una doppia e profonda significanza:* la prima *di potenza,* la seconda *di libertà;* la prima quasi dimostrando che nei soli Quiriti risiedesse ogni pubblica autorità; la seconda solennemente autenticando la possessione *del diritto dei Quiriti* ottenuta dai plebei. Ma raffermatosi il popolar governo, l'appellazione di Quiriti fu conservata dai Patrizi in ricordanza del Gius antico.

Il Pretore ministro del Gius dei Romani Quiriti.

CXXXI. In principio, la presenza dei Padri nei Comizi dimostrava ch'essi davano il loro quasi signorile assentimento agli atti leggitimi, come, a ragion d'esempio, in occasione dei testamenti, ove l'intervenzione dei Padri nei Comizi era di legale necessità. Cresciutosi in appresso il popolo, e con esso la quantità delle private faccende, fu creato il Pretore Romano a provvedere *alla ministranza* ed *alla custodia* del Diritto, cose state spesse volte confuse dagli Eruditi, ma che sono

Il Pretore ministro e custode del Diritto Romano.

barbari Europam invasere, a quibus omne jus in vim et manum collatum est, iisdem recurrentibus caussis quas supra exposuimus, et duella *et* feuda, *atque adeo aliud Jus gentium, Grotius* (1) *putat, sed rectius antiquissimum Jus majorum gentium, sed aliqua in parte mutatum rediit.*

Duella e feuda cum Jure violentiae recurrunt.

Quirites appellatio potestatis civilis Romanorum.

CXXX. Itaque summa Potestas civilis Romanorum appellabatur Quirites, *qua appellatione in comitiis utebantur; et in republica Optimatium Regno mixta* Patres *significavit; sed asserta libertate, nondum autem constabilita,* duplex arcanum *continebat; unum* potentiae, *quasi soli Quirites publicas res juberent; alterum* libertatis, *quasi plebei jus Quiritium jam acquisivisse publica confessione testaretur. Sed libertate confirmata, eam Patres in antiqui juris usurpationem adhibuere.*

Praetor Juris Quiritium Romanorum minister.

Praetor minister et custos Romani Juris.

CXXXI. Sic principio ipsi Patres in comitiis hunc quasi Seniorum assensum legitimis actibus praestabant: quando testamenta calatis comitiis *condebantur, ubi Patrum praesentia jus erat. Aucto populi et rerum numero, Praetor Romanus dictus* minister *et* custos juris, *quae duo confunduntur, quae sunt longe alia: nam quantum* juris minister

(1) *Lib. II de Jure bell. et pac. cap. VIII, I, 2.*

Digitized by Google

pertanto diversissime. Qual preposto alla prestazione, alla ministranza del Diritto, il Pretore interveniva negli atti leggitimi dei cittadini per introdurre in essi l'autorità del Diritto dei Romani Quiriti, senza la quale gli atti dei cittadini rimanevano privi di ogni legale efficacia.

Figura la pubblica Ragione la presenza della Podestà civile.

CXXXII. La presenza del Pretore figurava la pubblica Ragione, siccome nei tempi anteriori era dessa rappresentata nei Comizi dall'assistenza dei Padri, e nei tempi vieppiù remoti, il Gius de' Quiriti era nei Comizi figurato dai Padri radunati con nome di Quiriti. Di poi manifestavasi la ragione dei Quiriti quando il Pretore, al suo Tribunale seduto, rivestiva del legal carattere gli atti dei Cittadini giusta il diritto dei Quiriti; e giova al nostro argomento di rammentare specialmente quell'atto nominato *cessione giuridica* (in jure cessio). Ed in tale accezione il Giureconsulto Paulo diffinisce autorevolmente il *Jus: quel luogo scelto dal Pretore per dire ragione, alla maestà dell'Imperio ed alle antiche costumanze riguardando.* Diremo a suo luogo eziandio in qual modo il Pretore fosse di nome e di fatto il custode del Diritto Romano.

Del gius pubblico dei Quiriti.

CXXXIII. Le cose dette finora competono a quel Diritto dei Romani che nominasi *Ragion privata.* Ma avevano i Romani un secondo Diritto: *la pubblica Ragione,* che comprendeva *gli auspicii, i connubii, i magistrati, i sacerdozi,* cose riguardate dai Patrizi, in forza del Diritto delle genti maggiori, come lor proprie, e di cui non permettevano alla plebe

erat, Jus Quiritium Romanorum sua auctoritate civibus in actibus legitimis ministrabat, sine qua cives nihil jure agere dicebantur.

Jus, praesentia potestatis civilis.

CXXXII. Jus *autem erat ipsa Praetoris praesentia, uti principio fuerat ipsa praesentia Patrum in comitiis; et uti prius ipsa praesentia Patrum in comitiis, in quibus appellabantur* Quirites, *ipsum jus Quiritium erat; ita postea jus Quiritium fuit ipsa praesentia Praetoris pro tribunali, quantum jus Quiritium actibus legitimis ministrabat: inter quos ad rem nostram est insignis ille, qui dicitur,* in jure cessio. *Et* Jus *hac acceptione Paullus graviter definit,* locum ubicumque Praetor salva majestate Imperii, salvoque more majorum, jus dicere constituit (1). *Quatenus autem Praetor sit et dicatur* custos juris civilis, *infra suo loco dicetur.*

De Jure Quiritium publico.

CXXXIII. Quae hactenus dicta sunt, spectant Jus Romanorum Quiritium, quod liceat appellare privatum. *Sed est alterum jus Romanorum Quiritium* publicum, *quod* auspiciis, connubiis, magistratibus, sacerdotiis *continetur; quae Patres ex jure majorum gentium habebant plebi incommunicata* (2): *ex cujus juris utriusque acri custodia,*

(1) *In L. penult. D. de legibus.* (2) *Cap. CIV, § Ad eam.*

Digitized by Google

la comunicanza. Racconteremo nel nostro Libro II, qualmente dalla gagliarda custodia fatta dai Patrizi contro la plebe di amendue i Diritti, il privato ed il pubblico, sien derivate la virtù, la giustizia e le esimie arti Imperatorie dei Romani.

Il gius civile comune è il transito pel quale il diritto delle genti maggiori passò a trasformarsi in quello delle genti minori.

CXXXIV. Dalle cose da noi discorse intorno al diritto della privata violenza nella solitudine, alla podestà dei padri sovra i figliuoli, alla fede dei clienti e alle cagioni eziandio che produssero il diritto certo e positivo manifestamente risulta avere preso fine il gius delle genti maggiori, allorquando insieme colla Podestà civile venne a prodursi il Diritto della pubblica forza. Allora incominciarono i diritti civili, ed allora, come lo dice Ermogeniano, furon fondati i Regni, ma vuolsi con ciò intendere i Regni più antichi, cioè i Regni *eroici* ovvero *poetici*, nei quali vedonsi, come in quei Giudici creati da Tullo (*a*) nella causa di Orazio, due Viri, *due Eroi*, cantare *i Carmini*, cioè le formole condannatorie dirette contro *agli accusati del pubblico misfatto* detto *perduellione*. In tal modo le Podestà civili esercitavano al di dentro coi pubblici giudizii il diritto della pubblica forza; e siccome abbiam veduto fondarsi le genti maggiori sull'uso della privata violenza, così le genti minori, cioè i popoli e le nazioni, si sono fondate sovra l'uso legit-

Colla creazione del diritto della pubblica forza prese fine il diritto delle genti maggiori.

Regni eroici, poetici.

Le genti minori fondate sul diritto della pubblica forza.

quam Patres adversus plebem habuere, nos Libro II enarrabimus, et virtutem et justitiam et eximias regnandi artes Romanas ortas esse.

Jus civile commune tradux juris majorum gentium in minorum.

Jus publicae violentiae finis majorum gentium juris.

Regna heroica, poëtica.

Jure publicae violentiae conditae gentes minores.

CXXXIV. Ex iis quae de jure privatae violentiae in solitudine (1), *de imperio paterno in filios* (2), *de fide clientum* (3) *et de caussis certi juris* (4) *supra tradidimus, perspicue palam est, Jus majorum gentium jure publicae violentiae, quod cum Potestate civili coortum est, terminasse, et jura civilia incoepisse, et quae Hermogenianus dicit* (5), regna condita *esse, sed omnium antiquissima,* regna heroica, *sive* poëtica, *in quibus Duumviri,* duo Heroës, *ut supra diximus, a Rege, ut in Horatii caussa a Tullo* (6) *creati judices dictarent* carmina, *seu formulas in* publice reos, *quos* perduellionis *appellabant; et ita Potestates civiles jus publicae violentiae domi publicis judiciis exercerent: et ut a jure privatae violentiae majores gentes, ut vidimus* (7), *ita violentiae publicae jure gentes minores, populi nimirum et nationes conditae sunt;*

(*a*) Cicerone attesta, nella sua Orazione in difesa di Milone, quella esser stata la prima condanna nella persona di un cittadino, che si fosse veduta presso i Romani; perciò dovettero necessariamente i Romani aver ricevuto quella forma di giudizio dal diritto delle genti minori.

(1) *Cap. XCIX et C.* (2) *Cap. CI cum duob. seqq.* (3) *Cap. CIV.* (4) *Cap. CXVII.* (5) *L.* 5. *D. de Just. et Jure.* (6) *Quod primum judicium de capite civis populum Romanum vidisse Cicero* pro Milone *testatur: quare id Romanos ex jure minorum gentium accepisse necesse est.* (7) *Cap. CIV,* § *In statu.*

Digitized by Google

timo della pubblica forza. Da esse furono introdotti i diritti delle guerre e della pace, ed il gius civile comune fu, per così dire, *il transito*, pel quale il gius delle genti maggiori trapassando, venne a trasformarsi nel Diritto delle genti minori.

Del diritto delle genti minori.

CXXXV. Il diritto dell'usare la pubblica forza è inerente alla Podestà civile, e ne forma il proprio ed essenzial carattere; le Podestà civili possiedon sole ogni ragione della Sovranità, e perciò spetta ad esse il diritto della guerra e della pace. Non permette l'individua loro Sovranità che le lor vicendevoli ragioni sieno ad un qualsiasi stato legale sottoposte, quindi non avendo luogo nei reciproci loro conflitti alcun legale ricorso, egli è forza che ritornando tra di esse uno stato eslege, riapparisca il primitivo diritto della forza, con carattere bensì tutto diverso, perch'era forza privata quella a cui ricorrevano gli eslegi, mentre è pubblica forza quella che viene adoperata dalle civili Podestà. Hansi in tal guisa i pubblici *duelli*, perchè contendendo due Podestà ugualmente sovrane, non evvi *un terzo* ad esse superiore che interponga un legale giudizio, e tronchi giuridicamente la sorvenuta controversia. Ed a tali antichissime usanze riportasi Plauto quando dà ai Romani il nome di *ottimi duellanti*. I diritti o le vecchie costumanze avute dalle genti maggiori avanti la fondazione dei civili governi tutte si ritrovano nei diritti e nei costumi introdotti dai popoli guerreggianti. Imperocchè le guerre sono *rivendicazioni* dalle pubbliche Podestà per viva forza perseguite; le antiche *condizioni* divengono *diritti di rappresaglia*, analogia di cui ebbe sentore il Zazio; le *mancipazioni* si ritrovano in quelle ef-

Fra le Podestà sovrane ritorna lo stato eslege, ed il diritto monastico.

Le guerre sono pubblici duelli.

Origine del diritto di rappresaglia.

a quibus jura bellorum et pacis sunt introducta: et tradux, *ut ita dicam, quo jus majorum gentium in jus gentium minorum traductum est, fuit* jus civile commune, *quod supra diximus* (1).

Do Jure minorum gentium.

CXXXV. Cumque jus publicae violentiae sit Potestatis civilis cognatum et proprium (2)*; et Potestates civiles, ut supra demonstravimus, summae sint* (3)*, hinc solae Potestates civiles jus belli, et a contrario pacis habent: cumque eae summae sint, hinc status exlex inter ipsas recurrit, ao proinde jus violentiae redit; in eo tamen a priore diversum, quod illud privatae, hoc autem publicae sit: et ita* duella *publica facta sunt; quia inter duas summas Potestates* tertius *non est superior, qui earum controversias dirimat jure: ex qua antiquitate Plautus Romanos* Duellatores Optimos *appellat: et* bella *sunt* vindicationes, *quae per veram vim publice peraguntur;* conditiones (4) in repressaliorum *jura, ut Zasio suboluit, abiere;* mancipationes *per veram* manus

Inter summas Potestates status exlex recurrit et jus monasticum.

Bella duella publica.

Repressaliorum juris origo.

(1) *Cap. CXVIII.* (2) *Cap. CXXXIV.* (3) *CXIII.* (4) *Cap. C. § Per veras autem.*

Digitized by Google

fettive catture manescamente operate, che nominansi *cattività*. Siccome la protezione accordata ai deboli, per preservargli dalle ingiurie dei violenti, aveva fatto nascere il diritto *del nesso* (della padronanza) similmente i vinti di cui risparmiavasi la vita, dieder luogo all'introduzione *della servitù*, ed i *servi* ebbero i loro *padroni* come avevan avuto *i clienti* i loro *Signori* (Heri). Dalle *manumissioni* (dichiarazioni di franchigia) nacque il secondo diritto delle Clientele, che nominasi *Padronaggio*, al quale corrisponde ugualmente *l'assegnazione*, di cui sono pur due le parti: *l'ossequio* e le *opere* dei liberti. L'*usurpazione* fu di bel nuovo *l'uso*, cioè *il rapimento* della cosa posseduta; ricomparve ugualmente ogni materiale effetto della prisca *usucapione* stata l'originario fondamento sul quale vennero a costituirsi le primitive genti, com'eziandio la fonte da cui derivò ogni *certo* ed effettivo diritto riguardo alla possessione dei fondi; imperocchè, l'usucapione fu l'unica forma usata dagli Ottimi per impossessarsi dei *fondi* di terra, pel quale atto e per la lunga possessione passarono i fondi dallo stato d'indeterminata *comunanza*, a quello di particolar pertinenza dei singoli Ottimi. Da ciò si ebbero le espressioni di *fondare le genti*, *fondare le società civili*, *le Repubbliche e gl'imperii*. Adunque è cosa all'usucapione consimile il modo seguito dai conquistatori nell'impossessarsi del dominio di un Regno, ed a simiglianza del dominio ottenuto per l'usucapione, la nuova Signoria sempre più si rafferma per la lunga e continuata possessione. Laonde il diritto delle genti maggiori studiosamente considerando, ritroviamo abbozzati in esso tutti i principii, che andaron susseguentemente sviluppandosi nel diritto delle genti minori. Sovra quel di-

Patroni dei clienti, Signori dei servi.

Padronaggio a significanza della clientela.

Usucapione origine del diritto delle genti e del diritto positivo.

Usucapione nelle civili società.

Il diritto delle genti maggiori abbozzo di quello delle genti minori.

capionem *fiunt, quae dicuntur* captivitates; *et ut ob infirmos a violentorum injuriis servatos* jus nexi *prius ortum* (1), *ita ob servatos victos* servitus *introducta; et uti illi* clientium Heri (2), *ita hi* servorum Domini *fuere. Ex manumissionibus alterum* jus clientelarum *ortum, quod dicitur* Patronatus; *cujus similis proprietas* assignatio; *et partes item duae,* obsequium *et* operae *libertorum;* usurpatio *iterum vera* usus, *sive possessionis* raptio *fuit: et* usucapio *primum* fundandarum gentium principium *et* fons *omnis* certi juris *in rebus soli, qua optimi* fundos *terrarum* communium *longa possessione fecere* certos, *proprios* (3), *quod barbare dicunt particulares; unde illae locutiones provenere* fundare gentes, fundare civitates, fundare respublicas, fundare imperia, *mansit apud omnes gentes modus acquirendi dominia regnorum diuturnâ possessione. Itaque vides jus majorum gentium juris gentium minorum quoddam rudimentum fuisse; quo primae civitates*

Heri clientum, Domini servorum.

Patronatus ad exemplum clientelae.

Usucapio principium fundandarum gentium et certi juris:

A gentibus publice recepta.

Jus majorum gentium rudimentum juris minorum.

(1) *Cap. CIV, § Jus nexi.* (2) *Cap. eod § Proinde.* (3) *Cap. C, § Jus autem, et Cap. CIV, § In statu.*

Digitized by Google

ritto fondaronsi naturalmente le civili Società, e ciò avvenne non per deliberato consiglio, ma in conseguenza di vecchie e radicate costumanze, che infondevano nei popoli quei sensi guerreschi mantenuti sempre vivi altresì dalle pratiche del gius civile comune, che offrivan loro un obbietto perpetuo di guerriera meditazione.

Le prime civili società nate per la guerra.

Il gius civile guerriera meditazione.

Per dare alle guerre un carattere di giustizia, vi fu aggiunta *la denunzia* tratta dal gius civile comune; e ciò era pure un avanzo del diritto delle genti maggiori, le quali usavano l'*obvagulatio* ed il *pipulum*, due vocaboli, che dappersè dimostrano assai i tempi infantili ove ebbero nascimento, perchè in quegli antichissimi tempi, quando ad alcuno era stata involata una qualche cosa, il padrone col *vagito* ch'è proprio dei fanciulli, col *pipato*, ch'è il canto delle galline, lamentava le perdute cose. Il darsi a siffatte dimostrazioni era detto dai Romani *quiritare*, implorare la protezione dei Quiriti, dei Padri possessori di ogni Autorità. Ad imitazione di cotali usanze del gius civile comune, ebber luogo di comun consenso delle genti le denunzie delle guerre, e la denunzia è detta *clarigatio* nel gius feciale Romano, perchè il Feciale a chiara voce richiedeva le cose tolte, denunziando la guerra se non venissero tosto restituite. Da quel diritto delle genti minori quelle *condizioni*, state le rappresaglie del diritto delle genti maggiori, trasformaronsi nel diritto civile in quelle denunzie restitutorie che nominavansi *condictiones*.

Obvagulatio e pipulum modi di querelarsi delle genti maggiori.

Ricorso alla protezione dei Quiriti. *(Quiritatio)*.

Clarigatio.

Le *Condizioni* antiche trasformatesi nelle denunzie restitutorie.

Risulta quindi dalle considerate cose, che il Diritto delle genti mag-

nullo consilio institutae, sed moribus ipsis ad bellicam virtutem imbutae sunt: et in jure civili communi, quae perpetua quaedam belli meditatio esset, versabantur.

Primae civitates ad bellum natae.

Jus civile bellica meditatio.

Tamen ex jure civili communi bellis, ut justa essent, denunciationem *addidere, quae item ex jure majorum gentium proveniebat, apud quas fuerat* obvagulatio (1) *et* pipulum *quae duo satis significant infantiam eorum temporum quibus nata sunt; cum domini* vagitu, *qui puerorum, vel* pipatu, *qui pullorum est proprius, res sibi raptas querebantur: id apud Romanos dictum* Quiritare, *implorare fidem* Quiritium, *Patrum Romanorum quorum erat Imperium* (2): *ex hoc jure civili communi convenere gentes in* denunciationes bellorum, *quae denunciatio Jure foeciali Romano* clarigatio *dicta, qua Foecialis clara voce res repetebat, quae nisi restituerentur, indicebat bellum. Atque ex hoc minorum gentium jure* conditiones, *sive repressalia juris majorum gentium,* condictiones *factae sunt jure civili.*

Obvagulatio *et* pipulum *erant majorum gentium querelae.*

Quiritatio *Romanorum.*

Clarigatio.

Conditiones, condictiones factae.

Ex quibus vides, Jus majorum gentium internam bellorum justitiam

(1) *Ex vulgari Lexicorum eruditione.* (2) *In. l. Omnes populi, D. de Just. et Jure.*

Digitized by Google

Il gius delle genti maggiori riguarda alla giustizia delle guerre, quello delle minori alle forme solenni da osservarsi in esse.

giori provvede *alla giustizia* intrinseca *delle guerre, al richiamo delle robe involate,* il che si riporta alla tutela dei proprii averi, *del suo;* il diritto delle genti minori riguarda alla giustizia *esterna* delle guerre, alla determinazione delle *forme solenni,* che debbono in quelle osservarsi, affinchè non intervengano le guerre se non fra Podestà sovrane, nè s'incomincino che dopo l'intimazione delle regolari denunzie.

Del diritto naturale delle genti, e del diritto naturale dei Filosofi.

CXXXVI. Il Gius civile comune di cui abbiam ragionato è quel Gius, *ch'è a tutti i popoli comune;* e ad esso ben corrisponde la seguente diffinizione del Gius civile fatta da Gajo: *ogni popolo quand'è da leggi e da costumanze governato, viene ad usare in parte di un diritto suo proprio, ed in parte di quel diritto, ch'è comune all'universalità degli uomini.* Volle *la divina Provvidenza* che ogni civil Società venisse *per la forza istessa delle cose* a sviluppare di per sè colle spontanee costumanze quel comune diritto, che provvedeva alla conservazione del quieto lor vivere interno, onde potessero le civili Podestà, che quel comun diritto separatamente osservavano, condursi più facilmente per accordi comuni a stabilire le Ragioni delle guerre. Quel diritto sviluppatosi per le comuni costumanze delle Genti, è *il Diritto naturale dei Giureconsulti* di gran lunga diverso *da quello dei Filosofi,* il quale è severissimamente ideato a norma dell'Eterna Ragione. Le Repubbliche di Ottimati, come più avanti diremo, vennero quasi tutte od a ristringersi in Monarchia, o ad allargarsi a popolar governo, le quali due

Jus majorum gentium justitiam, jus minorum solemnia bellorum spectat.

dictare, nempe rerum repetitionem; *quod est idem ac* sui tutelam; *jus gentium minorum* externam, *quae in* solemnitatibus *bellorum spectatur, ut summae Potestates bella gerant, nec ante, quam condixerint, sive denunciaverint, gerant.*

De Jure naturali gentium, et jure naturali Philosophorum.

CXXXVI. Hoc jus civile commune, quod diximus (1), *est jus* commune omnium populorum, *quod dicit Gajus* (2) *ubi jus civile definit:* omnes populi qui legibus et moribus reguntur, partim suo proprio, partim communi omnium hominum jure utuntur: *idque* Divina Providentia (3) *quia* rebus ipsis dictantibus (4) *inter gentes seorsim ad cujusque populi tranquillitatem ipsarum moribus explicavit; quo civiles Potestates id divisim edoctae, facilius conjunctim in jura bellorum convenirent. Quod jus communibus gentium moribus explicatum, est* Jus Naturale Jurisconsultorum, *a* Jure naturali Philosophorum *longe diversum, quod ii ad Rationis Æternae libellam severissime exigunt. Sed enim cum respublicae Optimatium, ut inferius dicemus, ferme omnes sint vel sub regna redactae, vel in libertatem resolutae, quae*

(1) *Cap. CXXX.* (2) *L. 9. D. de Just. et Jure.* (3) *Cap. XLVI, § Igitur.* (4) *Cap. VI, VII et VIII.*

Digitized by Google

forme di reggimento sono quelle, che nei loro governi hanno maggior rispetto all'ordine naturale, e con minore strettezza si attengono ai provvedimenti puramente civili, come pure lo avremo a dimostrare in appresso. Per tali ragioni, andò sempre vieppiù allentandosi quella custodia delle vecchie costumanze delle genti maggiori, ch'era il più essenziale elemento della stabilità delle antiche Repubbliche di Ottimati, per essere di fatti, come tosto lo avremo a dire, proprio carattere di simili governi l'illesa conservazione delle antiche costumanze. Cessarono quindi nei contratti per privato interesse intervenuti quelle da noi racconte imitazioni dell'antica violenza; cessaron parimente le solennità del gius civile comune; ed il gius comune dei popoli, ovvero delle genti, venne sempre a maggiormente avvicinarsi al diritto naturale. Così, a ragion d'esempio, la *solenne mancipazione* si cambiò *nella semplice tradizione; com'eziandio la semplice tradizione della cosa venne annoverata pel diritto naturale delle genti tra i modi di acquistare il dominio.* Imperocchè, secondo il diritto naturale dei Filosofi, a trasportare altrui la padronanza di una cosa ed a farne compiuta la traslazione basta nel padrone di essa il semplice proponimento dell'animo. Ma, come si è detto in addietro, vuole la natura dell'umana società che quell'interno sentimento venga in un qualsiasi modo esteriormente significato, a ciò bastando un segno verbale od un cenno, senza che abbisogni l'effettiva tradizione della cosa. Tuttavia i Governi, ed eziandio i monarchici ed i popolari, nello stabilire ognun da per sè, un diritto civile lor proprio, in quella forma che meglio

Solennità usate dalle genti minori più antiche:

Abbandonate dalle genti minori posteriori:

In niun conto tenute dai Filosofi.

Tutti gli stati stabiliscono un diritto certo, positivo, ma alcuni con maggior fermezza.

duae rerumpublicarum formae ex ordine magis naturali quam civili reguntur, ut inferius dicemus quoque; iisdem de caussis juris majorum gentium vetustiorum custodia, qua potissimum stabant antiquae Optimatium respublicae (namque id ejus reipublicae proprium, custodia patrii moris, ut mox etiam dicetur), est relaxata: et ita in privatis rebus agendis ea violentiae imitamenta, quae supra memoravimus (1), *cessere; et sic cessere juris civilis communis solemnitates; et jus populorum seu gentium commune propius accessit ad jus naturale; et* solemnis mancipatio *ex. gr. in* simplicem traditionem *abiit; et ita simplex* rei traditio inter modos acquirendi dominii jure naturali gentium *est numerata. At enim jure naturali Philosophorum sola animi destinatio a domino facta de transferendo rei suae in alterum dominio, id transfert; et natura quidem humanae societatis signum aliquod postulat, ut supra diximus* (2), *sed quodcunque sive verbis sive adeo nutu sat est, ipsius autem rei traditio necessaria non est. Sed quia respublicae, etiam regiae, etiam liberae, in jure civili seorsim sibi con-*

Solemnitates juris minorum gentium vetustiorum: A recentioribus remissae:

A Philosophis contemptae.

Omnis respublica stat jure certo, sed alia firmius aliâ.

(1) *Cap. CXXVI.* (2) *Cap. XLV.*

Digitized by Google

alle lor politiche condizioni corrispondesse, cioè secondo l'ordine naturale, non poterono, nel consagrare gli atti legali, attenersi in modo assoluto alle esigenze della pura verità, le cui determinazioni sarebbero riuscite incerte ed insufficienti, e vollero, al contrario, adoperare quelle forme e quei modi più idonei e confacenti a rivestire le private convenzioni di caratteri certi ed efficaci, senza però discostarsi dal vero. Vollero perciò quei Governi deliberatamente che per operare il trasporto del dominio i padroni manifestassero il lor volere con indizi più determinati e più fissi che non lo sarebbero le parole od i cenni. Essendo a forma di popolar Repubblica o di Monarchia pervenuti quasi tutti gli Stati, che sussistevano nei tempi ove fiorivano i Romani Giureconsulti che composero il *Corpus Juris Romani*, non è quindi meraviglia, se trattando *dei modi dell'acquistare il dominio*, e dei *contratti*, essi si sieno fondati sovra un gius naturale misto, i cui elementi erano certi, cioè consistevano in leggi determinate e positive, non appoggiandosi a quel gius naturale filosofico, a ragione nominato *puro* dal Grozio. E perciò sono degni di lode coloro, che nel Titolo *delle Instituzioni* intitolato *de Jure naturali Gentium, et civili*, tolsero la frapposta virgola, che denoterebbe la distinzione dei due diritti, fra i quali Interpreti è prestantissimo Ermanno Vultejo, che può esser detto il Principe di quanti hanno comentato quella parte del gius romano. Se il Grozio avesse a ciò avvertito, non avrebbe al certo sovra quell'argomento ripreso i Romani Giureconsulti; imperocchè se avessero scritto in quei tempi antichissimi dove regnavano dovunque le Repubbliche di Ottimati, il Gius naturale delle Genti, cui avrebbero esposto sarebbe per l'appunto quel

Il gius naturale delle genti misto di positivo.

Il gius naturale dei Filosofi scevro di ogni determinata e positiva espressione.

dendo pro suae cujusquae reipublicae forma, nempe ex ordine naturali, non ad vera, sed prorsus incerta naturae, sed ad certa spectarunt, quae ad vera naturae propius accederent; iccirco deliberati animi de transferendo rei dominio in dominis signum firmius, quam verba et nutus esse voluerunt. Cum igitur Jurisconsulti Romani, ex quibus Corpus Juris Romani coaluit, floruerint, cum respublicae ferme omnes vel liberae essent, vel regna; nil mirum, si, quum de modis dominii acquirendi *agunt et de* contractibus, *jus naturale mixtum nempe ex certo definiunt, non jus naturale Philosophorum, quod recte* merum *Grotius appellat. Quare laudandi qui in Tit. Inst.* De Jure naturali gentium, et civili, *virgulam expungunt, in quibus est Hermannus Vultejus, omnium qui commentarios ad eam juris partem scripsere facile princeps. Haec si Grotius advertisset, is certe Jurisconsultos Romanos super eo argumento non reprehenderet: qui ipsi si antiquissimis temporibus, quibus omnes respublicae fuere Optimatium, scripsis-*

Jus naturale gentium ex certo mixtum. Jus naturale Philosophorum a certo merum.

Digitized by Google

Gius medesimo, che fu tenuto finora pel Gius civile proprio dei Romani.

CXXXVII. Riconobbe il Grozio quella verità, ma non la dimostrò con vere ragioni per non averla attribuita alle vere sue cause, quando disse esser *doppio* il Diritto delle Genti, dividendolo in *proprium e minus proprio;* egli definisce il *proprium* quello *che appartiene alla vicendevole società degli uomini,* a quel genere attribuendo *il diritto delle guerre e della pace;* e comprende nell'appellazione di *minus proprio,* ciò che *spetta privatamente alla tranquillità di cadaun popolo,* al qual genere egli vuol riferire tutti i modi dell'acquistare il dominio annoverati dai Giureconsulti romani, trattane però l'occupazione per fatto di guerra. Ma quel gius delle genti *(il proprium)* è stato da noi diffinito il diritto della forza, per esser egli quel medesimo diritto fondato dalle genti maggiori, le quali senza leggi vivevano; costituitesi di poi le civili società, ed in occasione delle guerre insorte tra le genti minori, ritornato l'uso della forza, e fatto perciò ritorno ad uno stato eslege, ritornò ugualmente, come lo abbiamo dimostrato, quel primitivo diritto. Quel diritto esercitato colla forza, la quale esclude ogni elezione, è in un certo modo immutabile, e perciò il diritto delle genti rimane uniforme presso qualvogliasi popolo, ed in ogni qualsiasi tempo. Il *minus proprio,* al contrario, fu introdotto senza veruna violenza; quindi per derivare dalla volontà, egli è mutabile, non però a capriccio, ma in

Della divisione del Gius natura'e delle genti in proprium *e* minus proprio.

Il gius delle genti *proprium* è immutabile.

È mutabile il *minus proprio.*

sent, Jus naturale gentium describerent, quod Jus civile Romanorum proprium hactenus putatum est (1).

CXXXVII. Id verum Grotius dixit, quamquam non vere, quia non suis ex caussis dixit, quum jus gentium duplex *facit,* proprium *et* proprio minus; *ac* proprium *definit,* quod pertinet ad mutuam hominum societatem, *ex quo genere* jura bellorum *et* pacis *esse dicit;* proprio minus, quod spectat privatim ad cujusque populi tranquillitatem; *ex quo genere dicit esse modos acquirendi dominii jure naturali gentium, quot numerant Jurisconsulti Romani, occupatione bellica excepta. Quia* jus gentium proprium *est jus violentiae, ut definivimus* (2), *quod a majoribus gentibus in statu exlegi fundatum, ut narravimus* (3), *rebuspublicis postea constitutis, occasione bellorum inter minores gentes, violentiâ inter ipsas recurrente, ac proinde recurrente statu exlegi, inter ipsas recurrit, ut demonstravimus* (4). *Id autem jus, cum vi geratur et vis electionis sit expers, est quodammodo immutabile: unde jus bellorum apud omnes gentes humanas, omnique tempore videas uniforme:* minus proprio *a nationibus est introductum citra omnem vim; ac proinde cum voluntate ortum sit, mutabile est, non pro libi-*

De Jure naturali gentium proprio et minus proprio.

Jus gentium proprium immutabile.

Minus proprio mutabile.

(1) *Cap. CXXVIII.* (2) *Cap. C.* (3) *Cap. CIV.* (4) *Cap. CXXIX, § Igitur.*

Digitized by Google

cagione dei cambiamenti occorsi, come lo abbiam veduto, nelle forme e le condizioni dei civili governi, e perciò non solo egli può in diversi tempi variare, ma in un tempo medesimo egli può secondo i luoghi diversificare.

Tre forme pure dei politici governi:

CXXXVIII. Dalla *tutela*, dal *dominio*, e dalla *libertà* nacquero tre forme pure dei politici governi, l'*Aristocratica* o di *Ottimati*, la *Monarchica* e *la popolare*.

Di Ottimati,

Il Governo *aristocratico*, o *di Ottimati*, si fonda sovra la conservazione, sovra la *tutela dell'Ordine* dei Patrizi che lo ha costituito, ed è massima essenziale di sua politica, che ai soli Patrizi sieno attribuiti gli auspici, i poderi, la gentilità, i connubii, i magistrati, i comandi, ed i sacerdozi.

Monarchico,

Il carattere del Regno, della Monarchia (*A*), è *la Signoría di un solo*, in cui sta riposto il sovrano e liberissimo arbitrio di tutte le cose.

Popolare.

Sono condizioni del popolar governo *la parità dei suffragi*, *la libera espressione delle sentenze*, e *l'ugual accesso* di ognuno a tutti gli *onori*, senza esclusione dei supremi, in ragione *del censo*, ossia del patrimonio.

(*A*) La parola *Regno* (*Regnum*) è spesse volte usata dagli scrittori con diverse significanze. Laonde, per ischivare nell'argomento da noi discorso ogni oscurità, vuolsi avvertire che originalmente il nome di *Re* adoperato nel suo senso proprio e preciso significava *il Principe dell'Ordine dei Patrizi*, il capitano delle milizie ed il latore delle

Re Eroici:

dine tamen, sed pro formis rerumpublicarum, ut vidimus (1)*: quare non solum alio tempore aliud, sed uno eodemque tempore in alia Orbis terrarum parte esse aliud potest.*

Tres rerumpublicarum formae merae: *Optimatium,*

CXXXVIII. Ex tutela, dominio, libertate *tres rerumpublicarum formae merae ortae*, Optimatium, Regia, Libera.

Optimatium *respublica nititur* tutela ordinis, *qua primum fundata est, ut supra disseruimus* (2), *ut soli Patricii habeant auspicia, agrum, gentem, connubia, magistratus, imperia, et apud gentes sacerdotia.*

Regia,

Regia A) *eminet* unius dominatu, *et summo ac maxime libero apud eum unum omnium rerum arbitrio.*

Libera.

Libera *celebratur* aequalitate suffragiorum, libertate sententiarium, *et* aequo *omnibus ad* honores *vel summos* aditu; *qui aditus* census *est, seu patrimonium.*

A) *Id vocabulum* Regnum *apud Scriptores saepe diversa significat: quamobrem ne quam disserendis pariat obscuritatem, animadvertendum est, principio rerum* Regem *significasse propria significatione* Ordinis Principem, *bellorum ducem et legum latorem, significatione*

Reges Heroici:

(1) *Cap. CXXXVI.* (2) *Cap. CXXVII.*

Digitized by Google

leggi, nella stretta accezione della parola, per essere suo ufficio il portare alla plebe le leggi decretate dall'Ordine dei Patrizi, ed eran tali le condizioni dei Re prodottisi, come lo abbiam narrato dianzi, di mezzo all'ordine dei Patrizi, in cagione delle prime turbolenze delle Plebi. Erano di tal natura *i Re eroici* descrittici da Omero, e tali appo i Greci lungamente rimasero i Re anche nei popolari governi, come lo dimostra quella lunga serie di Re avuti dagli Ateniesi dopo Teseo, per nulla dire dei Re dei governi di Ottimati, qual era a Sparta quel Regno diviso fra due Eraclidi, il qual carattere della Regia autorità appare ancor maggiormente dopo la creazione degli Efori, a cui spettava d' invigilar gelosamente sui portamenti dei Re, com'era ufficio di questi il procurare sull'osservanza delle leggi. Fu di simil ragione appo i Romani la Regia Podestà introdotta dal diritto o dalle costumanze delle genti, e Cicerone, seguendo il costume Spartano, dà il nome di Re ai Consoli di quella popolar Repubblica di cui ha ideato le leggi sull' esempio di Roma. Ma degenerata in Tirannide sotto ai Tarquini la regia autorità, ed affrancati i Romani da L. Giunio Bruto in occasione dello stupro di Lucrezia, rimase tanto odioso il nome del Regno che chiunque cadeva in sospetto di voler commettere impunemente atti ingiusti e violenti, tosto con universale obbrobrio veniva tacciato *di macchinare per innalzarsi al Regno*. Di poi presso ai Greci il Regno dei Macedoni fu una pura ed assoluta Monarchia simile a quella avuta, gran tempo avanti fra gl' Italiani dagli Etruschi. Puossi raccogliere da passi innumerevoli di Tito Livio, di Giulio Cesare e di Cornelio Tacito che gli altri popoli del-

Presso ai Greci,

Presso agli Italiani,

maxime propria, qua leges ordinis ad plebem ferebat, quales principio Reges *ex* ordine *natos in turbis cum plebe primum ortis supra narravimus* (1). *Eaque significatione sunt* Reges Heroici *apud Homerum, et mansere diu apud Graecos ferme omnes, etiam in rebuspublicis liberis, ut post Theseum alii longa serie in Atheniensi, ut ne dicam in rebuspublicis Optimatium, uti Regnum inter duos Heraclidarum divisum in Spartana, maxime creatis Ephoris, sub quorum acri custodia ita Reges, ut sub Regum custodia leges erant. Ita et apud Romanos ea* Regis *appellatio a jure gentium recepta est, ut Cicero vel suae Reipublicae liberae* Consules *in legibus, quibus eam ad Romanae exemplum fingit,* Reges *more Spartanorum appellet. Sed Regno cum Tarquiniis degenerante in tyrannidem, et per stupri Lucretiae illati occasionem, libertate a L. Junio Bruto Romanis assertâ, ea appellatio odiosissima fuit, ut eos, qui impune injurias facere vellent,* regnum agitare, *cum indignatione et stomacho dicerent. Sed ut postea inter Graecos regnum merum Macedonum fuit, ita longe antea inter Italos*

Apud Graecos,

Apud Italos,

(1) *Cap. CIV, § Sed et natura.*

Digitized by Google

Presso gli Occidentali.

l'Occidente, gl'Ispani, i Galli, i Germani, i Britanni, avevano alle lor Repubbliche preposto i Principi (tale essendo il nome dai summentovati storici riportato), il cui governo molto si avvicinava ai costumi Eroici da noi rammentati. Presso a quelle genti era in tant'odio il Regno o la Signoria che quel grande Arminio, Principe dei Cherusci, il quale ai Germani oppressati dalle armi Romane aveva restituito la libertà, fu ucciso miserabilmente dai suoi, quando ebber sospetto ch' egli aspirasse alla Signoria. La Tirannide a cui soggiacquero i Siculi era *pura ed assoluta Monarchia*, siccome era *Tirannide la Monarchia degli Asiatici*, quale l'ebbero i Persi fin dalla più remota antichità; nel qual senso disse Tacito esser l'*Oriente ai Regi assuefatto*. E perciò quando prese Augusto la sovrana Podestà non volle avere il nome di Re alla guisa dell'Oriente, contentandosi di quello di Principe secondo l'uso dell'Occidente.

Pure Monarchie dell'Oriente.

Perchè sieno tre le forme pure dei politici governi.

CXXXIX. A chi richiedesse per qual ragione nè più nè meno di tre sieno le forme pure dei civili governi, si risponderebbe con Tacito, che *la Repubblica è un sol corpo, e la dee reggere un sol animo*. La Natura ha riposto nell'uomo l'unità, e perciò, ad imitazione della natura, ed il governo dei pochi, e quello dei più sempre nella loro espressione all'unità si riducono; ed hassi in tal guisa, od il governo di *un* Ordine di cittadini, o quello dell'universalità del popolo, il quale nei Comizi riunito produce *con unica sentenza* il volere di tutto il popolo o della maggior parte di esso.

Apud Occidentales.

illud fuit Ethruscorum. Apud ceteros Occidentales, uti Hispanos, Gallos et Germanos, Britannos ex innumeris T. Livii, Julii Caesaris et Corn. Taciti locis colligere licet, respublicae per Principes, ita eos isti vocant Historici, juxta heroicum, quem tradidimus, morem (1) *rectae sunt; et tanto odio habita regna, seu dominatus, ut vel ingens Arminius, qui Cheruscorum Princeps fuerat Germanicae libertatis contra Romanos assertor, ob affectati Regni suspicionem a suis occisus sit. Siculis autem Tyrannis ita* regnum merum *significavit, ut* regnum *apud Asianos* tyrannidem, *quale etiamnum ab sua usque ultima antiquitate Persae habent; qua acceptione Tacitus dixit,* suetum Regibus Orientem. *Quare Augustus non* Regis *nomine cum Orientalibus, sed cum Occidentalibus* Principis *appellatione* Rempublicam *accepit.*

Regna mera in Oriente celebrata.

Cur tres rerumpublicarum meratum formae.

CXXXIX. Cur autem tres nec plures aut pauciores sint rerumpublicarum formae merae, ratio ea est quia, ut Tacitus inquit, unum est reipublicae corpus, *et* unius animo regendum: *naturâ autem* unus homo; *sed et ad similitudinem naturae* unus aliquis ordo *civium, vel* populus universus, *aut* major *ejus* pars *quae pro universo habetur, in comitiis convocata* instar unius.

(1) *Cap. CXXXVIII* A), *et CV.*

Digitized by Google

CXLI. Perchè si potessero fondare i civili governi, fu necessaria cosa che la natura istessa conducesse ad assoggettarsi alle leggi coloro che senza leggi e liberi vivevano. Ricorrendo adunque per lor salvezza gli uomini deboli e sprovveduti all' assistenza dei forti, e ricovratisi negli altrui ben assicurati poderi, dovevano i forti ritenersi il dominio dei campi, contentandosi i ricettati di coltivarli; quindi agli uni spettò il comando, agli altri l' obbedienza, tali essendo le più essenziali condizioni delle costumanze o *del diritto delle Genti maggiori.* E sovra una così fatta norma dovette costituirsi anche l'aristocratica Repubblica dei Veneziani, ciò che ben conviene colle naturali sue condizioni, ed eziandio coi racconti della Storia. Venendo un intiero popolo ad implorare la protezione di un solo (il che accade frequentemente nelle guerre, che costringono i vinti a darsi in balía del vincitore, spettacolo tante volte rinnovatosi presso ai popoli dell'Asia mal difesi dai loro degeneri Ottimati), allora la ragione del comando si stabilisce nel modo indicato a Livia, dopo la morte di Augusto, da Crispo Sallustio, dicendole che *i conti non tornano mai, se non si rendono a un solo.* Ed è quella *la legge Regia* di Ulpiano, cioè *la condizione dell' assoluta Monarchia,* dovendosi qui prendere *la legge* nel senso di *condizione,* come ciò spesse volte ritrovasi appo i Giureconsulti. Finalmente, dove tutti sono ugualmente alle leggi sottoposti, ivi a nessuno è lecito di sorpassare la comune uguaglianza. Adunque quella istessa frase di Ulpiano adoperando, puossi esprimere con eleganza le

Legge fondamentale di ogni puro politico governo:

Degli Ottimati,

Della Monarchia.

Che sia la legge Regia di Ulpiano.

Del popolar Governo.

CXL. Et ita rerum naturâ comparatum fuisse necesse est, ut respublicae fundarentur, et exleges aut liberi legibus se submitterent. Ubi enim infirmi et omnium rerum indigi salutis caussa ad aliquot fortium virorum praesidium, vel in tutum aliorum agrum confugerunt; ibi fortes habere agri dominium, receptos *colere; ac proinde illos imperare, hos parere* jus *est, quod* majorum gentium *supra diximus* (1): *ad cujus antiquissimi juris normam, Rempublicam Venetam Optimatium et natura ipsa fert, et Historiae produnt constitutam. Ubi cuncti unius fidem implorarunt, quod bellis plerumque accidit, ut victi a victore serventur, ut Asiani ferme omnes, inter quos degeneres Optimates regnabant; ibi ea sit* conditio imperandi, *uti Crispus Liviae dicebat,* ut non aliter ratio constet, quam si uni reddatur; *quae est* lex Regia *Ulpiani* (2), *nempe* Regni meri conditio, *uti* conditiones *passim* leges *dicuntur. Postremo ubi universi ex aequo legibus se submittunt, ibi neminem eminere aequum est. Itaque cum ipsa Ulpiani phrasi tres has* conditiones, *cujusque reipublicae merae* leges funda-

Lex fundamentalis cujusque reipublicae merae.

Optimatium,

Regia.

Lex Regia Ulpiani quid?

Liberae.

(1) *Cap. CIV, § Ad eam.* (2) *L. 1. de Constit. Princip.*

Digitized by Google

tre *condizioni*, le tre *leggi fondamentali* proprie a cadauna delle forme pure dei politici Governi.

Proprietà di cadaun governo puro.

CXLI. Gli Stati *di pura Aristocrazia* si governano mantenendo quelle *costumanze*, o quel diritto, che prevaleva ai tempi di lor fondazione.

I governi degli Ottimati retti dalle costumanze.

Vuol natura che sieno i costumi più antichi delle leggi; ed è altresì essenzial principio di simil forma di governo la severa conservazione delle giuridiche costumanze. Perciò giammai vedonsi i Patrizi introdurre per proprio e spontaneo consiglio un qualche cambiamento, volendo, al contrario, il loro interesse che vengano tenacemente conservate quelle costumanze state, come lo abbiam dimostrato, fondamento della loro politica esistenza. Nel quale spirito di tenace osservanza dei costumi antichi i Romani più che ogni altro popolo perseverando, estesero la loro potenza sovra tutto l'orbe in forza del diritto delle genti, come sarà da noi dimostrato nel nostro Libro II.

Che sia il mos majorum.

Era di tal fatta quel costume degli antichi, quel *mos majorum*, al quale, sotto il Re Tullo, si riportarono i Duumviri nel condannare Orazio, prima capital condanna di un cittadino vedutasi in Roma, come lo attesta Cicerone. Discorrendo intorno ai principii dei civili governi, abbiamo stabilito, avere i Romani ricevuta quella costumanza dal *jus* delle genti. A quell'istessa pena, giusta il costume degli antichi, *more majorum*, fu condannato Domizio Nerone, come nella di lui Vita lo riporta Svetonio, quando il Senato lo dichiarò nemico della Repubblica. Ignorava Nerone la forza di quella formola, ma inteso quale si

mentales, *unamquanque suae, appellatione maxime propria dicere eleganter possis.*

Proprietas cujusque reipublicae in rae.

CXLI. Respublicae Optimatium *merae reguntur* moribus, *quibus gentium jure fundatae sunt. Natura enim mores legibus antiquiores tulit: et ea reipublicae forma tota stat juris custodia; quia consilium non fuit, ut Patres quicquam demutarent, quin contra utilitas suadebat, ut acriter custodirent mores gentium, super quibus suum fundarant Imperium, uti supra descripsimus* (1): *qua custodia Romani, quia ceteris gentibus praestitere, ut Libro II demonstrabimus, gentium jure universi terrarum Orbis potentes facti.*

Respublicae Optimatium moribus reguntur.

Mos majorum quid?

Atque hic ille est mos majorum, *quo quae poena ex. gr. a Duumviris in Horatium dictata sub Tullo fuerat, quod primum judicium de capite civis populum Romanum vidisse Cicero testatur; unde supra nos confecimus* (2), *Romanos id jus, cum versemur in ipsis reipublicae initiis, a jure gentium accepisse; ea ipsa poena Domitius Nero a senatu hostis reipublicae judicatus, ut Svetonius in ejus vita refert.*

(1) *Cap. CIV § Ad eam.* (2) *Cap. CXXXIV.*

Digitized by Google

fosse, e spaventato dall' ignominia del soprastante supplizio, piuttosto che aspettarlo volle farsi uccidere dai suoi.

Ma *quell' istessa formola di criminal giudizio*, per la quale Orazio fu condannato pel delitto di perduellione, detta dagli scrittori latini *mos majorum*, la ritroviamo significata anche col nome di *legge*. Ciò vedesi chiaramente in Tito Livio, quando ci riporta le seguenti parole di Tullo: *Io statuisco due uomini, che rendano ragione ad Orazio, secondo la legge del perduellione*, ed avanti di citarne la formola premette Tito Livio: *Le parole* DELLA LEGGE *erano orribili*. Egli è però manifesto esser stata dessa meno una *Legge*, che un *esempio* tratto da un' antica costumanza, il quale applicavasi ai rei di un consimile delitto, ciò che equivaleva a un Decreto del Principe fatto per una determinata occasione, ed esteso in appresso ad ogni caso consimile. Ciò era propriamente *produrre*, *pubblicare un esempio*, e per essere siffatti esempi ordinariamente *severi*, vennero poscia a significare *le punizioni rigorose*. Vuol ragione che le più antiche leggi in esempi di simil natura consistessero; perchè i rozzi ingegni sono condotti per via d'esempi, i quali sono particolari, quando all' incontro sono generali, le leggi propriamente dette, e giungono a malo stento gl' ignoranti all' intelligenza delle idee generiche. Perciò *l' eloquenza eroica* era sempre d' infiniti esempi abbondevole; di ciò fan prova le antichissime favole d' Esopo, e quella favola eziandio dei membri contro al ventre congiurati, colla quale

Che fossero le prime leggi;

Che i primi esempi;

Che significasse propriamente un *esempio*.

Perchè furon chiamati *esempi* le severe punizioni.

Perchè sieno gli esempi più antichi che le leggi.

L'eloquenza eroica trionfava cogli esempi.

more majorum *damnatus est: cujus formulae vim cum Nero ignoraret, ubi eam edoctus est, supplicii ignominiâ commotus, occidi sustinuit, quam expectare. Sed haec ipsa* formula judicii publici, *qua Horatius perduellionis damnatus est, et a Latinis Scriptoribus, ut vidimus, dicitur* mos majorum, *haec, inquam, ipsa ab iisdem* lex *appellatur: ita apud Livium Tullus fatur:* Duumviri, qui Horatio perduellionem judicent SECUNDUM LEGEM, facio; *et Livius ipse, antequam eam recitet formulam, praemittit:* LEX horrendi carminis erat. *At cernis eam non tam* legem, *quam* exemplum *fuisse, quod in similis criminis reos edebatur, haud absimile Principis decreto, quod ad similes caussas trahitur. Idque proprie erat* exemplum edere: *eumque ejusmodi exempla ab ordine severa ederentur; hinc* exempla *postea* severas poenas *significarunt. Quod autem antiquissimae leges essent ejusmodi exempla, ratio id postulat, quod rudia ingenia exemplis ducuntur, quae particularia sunt, leges proprie dictae genere constant* (1), *et genera rudes homines difficile intelligunt. Unde* eloquentia heroica *exemplis fictis tota vigebat, ut antiquissimae Æsopi Fabulae testantur; et Menenius*

Primae leges quae?

Prima exempla quae?

Exemplum edere *proprie quid?*

Cur severae poenae

Exempla *dicta?*

Cur exempla legibus antiquiora?

Eloquentia heroica exemplis regnabat.

(1) *L. Jura* 8. *D. de legib.*

Digitized by Google

Menenio Agrippa acchetò la plebe romana. Un luogo luminosissimo di Dionisio d'Alicarnasso pienamente dimostra che le prime leggi dei Romani altra cosa non furono se non esempi tratti dalle antiche costumanze, ed applicati ai nuovi delitti: deliberando il Senato, se si avessero a portare al popolo le leggi (ed erano desse propriamente vere leggi), che furono in XII Tavole ridotte, alcuni Padri vogliosi di conservare senza verun cambiamento le aristocratiche condizioni, ch'erano essenziale elemento del governo misto avuto dai Romani, opinarono *doversi conservare le patrie costumanze, e non bisognare nuove Leggi.* Colle leggi intese nella significanza surriferita ben corrispondono quelle fatte da Romolo e dagli altri Re, le quali formavano quel *gius incerto* e quella *mano regia* di cui parla Pomponio, che reggevano il popolo Romano nei primi tempi della sua politica esistenza. Ed era ben confacente ed adatta quell'espressione di *manus regia*, per essere i primi Re *la mano*, che amministrava la Ragione ai cittadini, rimanendo *nell'Ordine* dei Patrizi *la Mente* che stabiliva la Ragione. Ai Re apparteneva la *Jurisdictio*, l'esterna manifestazione della Ragione, e stava nell'Ordine Patrizio la *Jurisditio*, l'autorità intrinseca e potenziale di essa. I primi Re son detti *Legislatori* nella propria ed originaria significanza della parola, essendo loro ufficio il portar le Leggi dall'Ordine al Popolo, come Tullo, il quale *chiamato il popolo a parlamento* creò i Duumviri, per la cui formola *disse* il *jus* che

Qual cosa fossero il *gius incerto* e la *mano regia.*

Perchè nominasi *mano Regia.*

I primi Re erano *la mano* della legge.

Erano veri ed effettivi Legislatori.

Agrippa membrorum a ventre desciscentium fabulâ Romanam plebem reduxit. Sed et primas leges Romanas fuisse haec exempla ex more patrio in reos edita luculentissimus locus Dionysii Halicarnassensis (1) *demonstrat, ubi dum deliberatur in Senatu, an leges, quae postea in XII. Tabb. redactae sunt, populo ferendae essent, quae proprie leges erant, fuerunt status Optimatium, e quibus respublica libera mixta erat, acres custodes, qui censebant,* patrios mores servandos, leges ferri non oportere. *Et cum his legibus hac significatione acceptis apte cohaerent leges quas Romulus aliique Reges tulere, et* jus incertum *et* manus Regia, *qua initio civitatis populum Romanum egisse Pomponius* (2) *narrat. Et recte quidem* manus Regia *appellabatur: nam primi Reges fuerunt* manus, *ut ita dicam,* juris, *quae jus civibus ministrabat; nam* mens juris *apud* Ordinem *erat:* Jurisdictio *erat* Regum, *at* Jurisditio *erat* Ordinis: *eaque ratione* primi Reges *significatione nativa et maxime propria dicti sunt* Legumlatores, *qui ferebant leges ab ordine ad populum, uti Tullus, qui* concilio populi advocato, *Duumviros creavit, ex quorum formula* jus *in Horatium* dixit; *et ita* per-

Quid jus incertum *et* manus Regia?

Cur dicta manus Regia?

Primi Reges manus juris.

Veri Legislatores

(1) *Lib. X.* (2) *L. 2. princ. D. de orig. Juris.*

Digitized by Google

condannava Orazio, ed in tal modo portò dall'Ordine al Popolo *la legge del perduellione.* Nè avrebber potuto i Duumviri esprimere quella Legge, se Tullo non gli avesse creati a tal uopo; ed in tal guisa, con quell'antica giuridica solennità concorda a maraviglia *il gius incerto* di Pomponio, perch' era di arbitrio del Re la creazione dei Duumviri. Perciò la balía avuta dai Re del fare una simil creazione corrispondeva all' autorità della *relazione* delle leggi esercitata in appresso dai Consoli ai tempi della popolar Repubblica. In tal modo nei Re e nei Consoli era uguale l' autorità del *pubblicare* al di dentro *le leggi*, e dell' *esercitare* al di fuori *il militar comando*, i quali ufficii Teseo nel fondare la Repubblica di Atene si conservò amendue quali attributi della Regia Podestà.

Perchè il nome di *gius incerto.*

In che consistesse al di dentro l'autorità dei Re nei primi civili governi.

Nei Governi puramente Monarchici basta a reggere i popoli *un cenno* del Principe sovrano. Perciò i Turchi, i Tartari, i Moscoviti, i Persiani non hanno leggi, se non quelle tenute da quei popoli per divine.

Governansi le pure Monarchie col cenno del Principe;

Nelle Repubbliche puramente popolari ogni cosa viene ordinata con vere e determinate *leggi*, le quali esprimono il volere del popolo.

Colle leggi le popolari Repubbliche.

CXLII. Qui ci occorre la prima divisione del gius comune in *costumanze* ed in *leggi*, la quale viene enunciata da Gajo nei seguenti termini: *Tutti i popoli si governano per leggi, e* PER COSTUMANZE, dove la particella *e* vuol esser presa nel senso di *vel, ovvero*, come ciò accade usualmente in Giurisprudenza. Imperocchè, i puri governi di Ottimati si reggono dietro le costumanze, com' eziandio le pure Mo-

Principalissima divisione del Diritto in costumanze *e* leggi.

I governi aristocratici e monarchici si reggono per le costumanze; per le leggi i popolari.

duellionis legem *ab ordine ad populum* tulit: *neque Duumviri legem concipere poterant, nisi Tullus creasset: et ita cum tanta illa antiqui juris solennitate belle convenit* jus incertum Pomponii: *quia in Regis arbitrio erat creare Duumviros. Quare antiquissimi Reges in republica Optimatium ea* creatione *tantum pollebant, quantum Consules postea in libera pollebant* relatione: *et ita eorum propria erat* legislatio *domi, ut* belligeratio *foris, quae duo Theseus in fundanda Atheniensi Republica sibi Regi servavit* (1).

Cur jus incertum *dictum?*

Quid Reges in primis rebuspublicis domi possent.

In rebuspublicis mere regiis *Principes summi solo* nutu *gentium moribus moderantur. Unde apud Turcas, Tartaros, Moschos, Persas leges nullae praeter divinas, quas falsi habent.*

Merae regiae nutu Principum;

In rebuspublicis mere liberis *omnia* legibus *proprie dictis, quae sunt jussa populi, peraguntur.*

Liberae legibus.

CXLII. Hinc prima Juris civilis communis divisio est in mores *ac* leges: *quod ita Gajus* (2) *enunciat:* Omnes populi LEGIBUS *et* MORIBUS reguntur: *ubi particula* et, *ut saepe in jure usuvenit, pro particula* vel *accipienda. Nam Respublicae mere Optimatium et mere Regia re-*

Summa Juris civilis divisio in *mores* ac *leges.*

Respublicae mere Optimatium et mere regia moribus. legibus mere libera regitur.

(1) *Plutarch in Thes.* (2) *L. 9. D. de Just. et Jure.*

Digitized by Google

narchie; mentre, al contrario, le popolari Repubbliche si governano colle leggi. E sovra tal ragione è fondato il detto di Triboniano, *provenire dagli Ateniesi e dagli Spartani la divisione del diritto in scritto, e non scritto;* cioè, provenir dessa da due politici Governi, l'uno popolare, e l'altro di Ottimati, le quali congiunte forme, l'una coll' altra mescendosi e temperandosi, costituiron di poi la Romana Repubblica, sendo stata però la condizione di Roma sotto i primi Re conforme al governo di Sparta. Perchè Licurgo nel fondare la legislazione degli Spartani volle per espresso comando che non si scrivesse alcuna legge; ed *alla istituzione dei fanciulli* riportavansi quasi tutte le leggi da lui lasciate, volendo pel rimanente che ad ogni cosa si provvedesse seguendo *le costumanze dei maggiori*, di cui comandò strettissima l'osservanza. Perciò fu tanto famosa e celebrata quella Repubblica di Ottimati. I Re Eraclidi procuravano *manu regia* l'esecuzione di quelle leggi, in quel modo istesso seguíto da Tullo per la legge del *perduellione* nominata *mos majorum* dai latini scrittori.

Per qual ragione il diritto sia scritto appo gli Ateniesi non scritto appo gli Spartani.

Le leggi degli Spartani avevano riguardo alla παιδαγωγία, le altre cose erano determinate dalle costumanze.

CXLIII. Le *leggi* e *le costumanze* sono le une e le altre espressioni del Diritto, ma *le costumanze* ne sono interpretazione più ferma e più salda, perchè desse coi fatti si dimostrano, e l'andar del tempo in abito naturale le converte. *Le leggi* sono interpretazione talvolta migliore, sempre però più debole, per esser dettate da un mutabil volere. Perciò *i Governi aristocratici ed i monarchici sono i più quieti*, e *vengono*

Le costumanze e le leggi espressioni del Diritto.

I costumi più saldi che le leggi.

Le leggi migliori che i costumi.

guntur moribus, uti e contra legibus populares. Atque hac ratione constat illud, quod Tribonianus scribit, Divisionem juris scripti et non scripti ab Atheniensibus et Spartanis provenire (1), *hoc est a forma reipublicae liberae et Optimatium: ex qua utraque postea Romana commixta est, modo tamen Spartanorum mores accipias, uti Romanorum sub primis Regibus* (2). *Nam Spartanis Lycurgus leges quidem dedit, atque adeo scribi vetuit; sed eae circa* puerorum institutionem *ferme omnes versabantur: in ceteris vero* mores majorum, *quibus ea Optimatium praeter omnes praeclarissima virtute Respublica fundata fuerat, ipsis custodiendos reliquit: et ita leges Heraclidae* manu regia, *ut Tullus legem* perduellionis, *tractabant, quae a Latinis Scriptoribus dicta est, ut nuper vidimus,* mos majorum.

Qua ratione jus scriptum ab Atheniensibus, non scriptum a Spartanis.

Spartanorum leges propriae παιδαγωγία, mores reliqui.

CXLIII. Et mores *et* leges *sunt Juris naturae interpretationes: sed* mores *sunt interpretatio firmior; nam factis ipsis probantur, et diuturnitate temporis abeunt in naturam:* leges *sunt interpretatio quandoque melior, at semper infirmior, utpote quae a mutabili voluntate dictatae. Hinc* Respublicae Optimatium *et* Regiae tranquilliores *ac* dif-

Mores et leges juris naturae interpretamenta.

Mores legibus firmiores.

Leges moribus meliores.

(1) § 10. *Inst. de Jure nat. gent. et civili.* (2) *Cap. CXLI, § Atque hic.*

Digitized by Google

più difficilmente distrutti. Ne sieno esempio ne' tempi antichi lo Spartano governo, e nei moderni la Veneta Repubblica. E quanto alle monarchie, abbenchè nel corso degli anni elle sieno talvolta intorbidate alla morte del Principe, ne rimane però stabile ed incorrotta la forma. Perciò dalla più remota antichità fino ai nostri giorni, vivono i Persiani sotto assoluta Monarchia con propria Sovranità, senza esser stati giammai a forestiera dominazione sottoposti. Ma i popolari governi furon sempre *poco durevoli e turbolentissimi.* Quello degli Ateniesi fondato sulle leggi di Solone non potè mantenersi oltre alla guerra del Peloponneso; e quello dei Romani, benchè raffrenato dall'elemento degli Ottimati, non durò guari più di cinquecent'anni.

Perchè i governi di Ottimati ed i monarchici sono quieti e durevoli.

I governi puramente popolari sono turbolenti e poco durevoli.

CXLIV. Siccome nell'uomo è prima a prodursi *la tutela dei sensi,* ad essa seguendo *il regno delle sciolte passioni,* e prevalendo all'ultimo *la Signoria della Ragione*, parimente *nella vita del Genere umano*, cioè nella Storia, vedonsi in sul principio stabiliti *gli Stati di Ottimati,* di cui è essenziale e costitutivo elemento *la difesa dell' Ordine patrizio,* il qual governo largamente si estese nei tempi eroici ed oscuri. Venne in appresso quella forma politica dove *han più campo le sciolte passioni,* cioè *la Monarchia pura, la Signoria, la Tirannide.* Racconta Livio che dopo la cacciata di Tarquinio, lamentavano i giovani Patrizi il caduto signoril governo, dicendo: *che il Re* (assoluto perchè superbo) *era un uomo che poteva adirarsi e perdonare.* A quella

Ordine del nascimento, ovvero natura dei governi politici puri.

I primi governi, puramente aristocratici;

I secondi puramente monarchici;

ficilius corrumpuntur: *exemplo sit ex antiquis Spartana, ex nostrorum temporum Veneta: et quanquam regiae in* transitu rerum *per Principum summorum mortes quandoque turbentur, forma tamen integra manet. Quare Persae ab ultima usque antiquitate ad haec usque tempora sub Regno mero suae ditionis, externi Imperii semper ignari.* Respublicae *autem* mere liberae turbulentissimae *et* aevi brevis. *Namque Atheniensis libertas a Solone, a quo est legibus constabilita, usque ad Peloponnesiacum bellum vere vixit. Romana enim ab Optimatibus, quibus mixta erat,* in officio contenta *est; et tamen non ultra quingentos et paullo plus annos exspatiata.*

Cur respublicae Optimatium, et regna tranquilla et diuturna?

Respublicae mere liberae turbulentae nec diu duraturae.

CXLIV. Sed ut in homine prima extitit sensuum tutela, *deinde* affectuum libertas, *tandem* dominium rationis: *ita in* vita generis humani, *quam supra diximus esse Historiam* (1), prima *extitit* Respublica Optimatium, *quae* tutela ordinis constat (2), *quae forma in* tempore obscuro *et* heroico *late regnavit* (3). *Deinde* Respublica affectuum liberorum, *nempe* Regnum merum, Dominatus, Tyrannis, *uti patricii juvenes apud Livium dicebant,* Regem *(merum, qualis superbus)* hominem esse,

Ordo nascendi, sive natura rerumpublicarum merarum.

Primae respublicae Optimatium merae;

Secundae merae Regiae;

(1) *Cap. C.* (2) *Cap. CXXXVIII, § Optimatium.* (3) *Cap. eod. A).*

Digitized by Google

forma di tirannica Signoria concorsero più d'ogni altro popolo gli Asiatici sempre vogliosi dell'altrui commiserazione, e rivolti unicamente a procacciarsi le larghezze dei loro Re; e perciò *nei primordii del tempo istorico* incontrasi la Monarchia di Nino. Nacque all'ultimo il governo *della Ragione e delle Leggi*, di quelle leggi ch'eccitavano le lagnanze dei già ricordati giovani, i quali dicevano: *essere la Legge una cosa sorda ed inesorabile* (ad esempio dell'Eterna Ragione) *più salutevole ed utile agl'impotenti che ai potenti, nè aveva in sè punto di remissione o di perdono, venendo l'uomo a trapassare i termini* (ad esempio dell'eterno rigore della Ragione); perciò tardissime ed ultime nacquero le popolari e libere Repubbliche. Imperocchè, quella forma è di tutte la più pensata, per essere di acuto e perspicace ingegno l'intendere i generi delle cose, di cui sono espressione le leggi propriamente dette. *La legge è mente scevra di ogni passione*, come lo disse egregiamente Aristotile; possono fallare i singoli uomini, ma *il concorso dell'universale in una medesima sentenza è grande argomento di verità*. Senza che, vuole la natura delle cose che gli uomini cerchino in prima a provvedere alla sicurezza dei proprii averi, e poscia, ben assicurate le loro cose, agognino quelle degli altri. Fondarono gli Ottimi i loro aristocratici governi per assicurare i loro averi dalle imprese delle plebi; ed i governi monarchici e popolari si son fondati, al contrario, ad oggetto di allargare la loro dominazione.

In ultimo i popolari.

Rigore delle Leggi simile a quello della Ragione.

La forma del popolare governo è la più pensata.

La legge è mente scevra di passioni.

Gli stati di Ottimati nati ad assicurare l'Imperio, i monarchici ed i popolari ad estenderlo.

eumque irasci et ignoscere posse; *in quam tyrannici regni formam concessere potissimum Asiani* (1); *qui summe cupiunt sui misereri, et unice spectant ad suorum Regum largitiones: hinc* primus in tempore historico *universo Ninus prodit. Postremo nata* Respublica rationis *et* legum, *quas iidem juvenes queruntur* rem surdam et inexorabilem esse *(ad instar rationis aeternae* (2)); salubriorem melioremque inopi, quam potenti; nihil laxamenti, nil veniae habere *(ad exemplum ejus, qui supra dictus est, rationis aeternus rigor* (3)), si modum excesseris: *unde omnium tardissimae respublicae liberae natae sunt. Namque ea forma est omnium maxime excogitata; quia praestantis acuminis est intelligere genera rerum, ex quibus leges propriae dictae conciperentur* (4); legem esse mentem affectibus vacuam, *ut praeclare Aristoteles dixit; et singulos falli posse, ac magnum* argumentum veri *esse*, quod idem omnibus videatur. *Et sane ita naturâ comparatum oportuit, qua homines prius sua tuentur, deinde sui securi inhiant alienis. Respublicae Optimatium natae, ut optimi a plebibus sua tuerentur* (5); *regia et libera, uti mox dicemus, ut imperia proferrent.*

Postremae liberae.

Rigor legum similis rigori rationis

Forma reipublicae liberae maxime excogitata.

Lex mens affectibus vacua.

Respublicae Optimatium ad tuendum, Regia et libera ad proferendum Imperium nata.

(1) *Cap. eod.* A). (2) *Cap. LXXVIII.* (3) *Cap. LXXIX.* (4) *L.* 8. *D. de legib.* (5) *Cap. CIV.* § *Sed et.*

Digitized by Google

CXLV. Fortissime genti godevano il viver civile sotto agli Ottimati ed al Principato, perchè la fortezza corrisponde alla difesa non all'ingiuria; e furono tali le condizioni di quasi tutti gli Europei. Ma *le genti molli e rozze* di presente e con facilità *agli assoluti governi* acconsentono. Il pregio in cui hanno la vita a servitù gli prepara, ed in quella ruvidezza degl'ingegni gli uomini, come lo osserva Tacito, *per nulla tengono le grazie chieste in comune, le quali a piè zoppo vengono*, ricercano bensì *la grazia che ognuno di per sè ottiene, cui non prima uno la merita, ch'egli l'ha;* perciò dice quello Storico *essere l'Oriente ai Regi assuefatto.* Genti fornite d'ingegno acutissimo, ma di debol volere e di viver *molle*, come i Siculi, appresso i quali, fino nei tempi della originaria ruvidezza, furono buccolici i primi carmi, soggiacquero tostanamente *ai Tiranni.* Ma altre nazioni, ch'erano e *forti* ed *acutissime*, ritrovarono e leggi e libertà. Furon tali i Cretensi, appo i quali nacque Minosse, il primo legislatore; è prova dell'animoso lor spirito la legge crudelissima a cui seppero piegare gli Ateniesi, come è prova della loro acutezza quel Dedalo divenuto simbolo dell'ingegnosità. Gli Ateniesi, che con tanta eccellenza coltivarono la filosofia, l'eloquenza ed ogni buona e nobile arte, di buon'ora e nei tempi eroici eziandio, si procacciarono l'ajuto delle leggi, avendo Teseo fondato sovr'esse un popolar governo temperato di Aristocrazia. Ottenuta dagli Ottimati la superiorità, ebbersi gli Ateniesi quelle leggi

Le forme dei politici governi derivano dalla natura dei popoli.

Genti fortissime sotto al dominio degli Ottimati, come gli Europei;

Molli e rozze come gli Asiatici sotto alle pure Monarchie;

Come eziandio i popoli sagaci e molli, quali i Siculi;

Gli acutissimi e forti ritrovarono le leggi ed il viver libero, come i Cretensi, e gli Ateniesi,

CXLV. Gentes fortissimae sub Optimatibus et Principatu civilem vitam agitarunt; quia fortitudo est ad tutelam, non ad injuriam comparata (1): *tales fuere Europaei ferme omnes. Gentes* molles rudesque *statim et facile* regnis meris *acquievere: nam prae vitae studio sunt ad servitium parati, et ingeniorum ruditate putant nulla, quae* in commune expostulantur, *quia* tarda, *ut Tacitus notat;* privatam gratiam *spectant, quam, ut idem auctor ait,* statim mereare, statim recipias: *unde idem Historicus dicit*, suetum Regibus Orientem. Acutissimae, *ut Siculi, qui sic a Cicerone appellantur, sed* molles, *utpote quos inter rudes Musae ortae, Bucolicae, statim* tyrannis cessere. *At* acutissimae *et* fortes *invenere* leges *et* libertatem. *Primus enim legislator Minos inter Cretenses ortus, quorum fortitudinem saeva lex Atheniensibus bello data, acumen autem Daedalus, qui ingenii virtutem significat, inter eos versatus probant* (2). *Atheniense, a quibus philosophia, eloquentia et omnes bonae artes excultae, ab heroicis usque temporibus legum auxilium implorarunt, quibus a Theseo civitas libera fundata est Optimatibus permixta: quae postea ab Optimatibus occupata est,*

De formis rerumpublicarum ex populorum natura.

Fortissimae sub Optimatibus, ut Europaei;

Molles et rudes, ut Asiani sub regnis meris;

Uti et acutissimae et molles, quales Siculi;

Acutissimae et fortes leges et libertatem invenere, ut Cretenses, Atheniensis,

(1) *Cap XXXIX. et LXVI D.* (2) *Lib. II ubi de Poëseos orig.*

Digitized by Google

di Dracone *scritte col sangue*, e di poi da Solone, uno dei sette savi della Grecia, furon condotti ad uno stato libero e popolare. In Africa inteser ben tosto la dolcezza del viver libero quei Cartaginesi, il cui sagacissimo ingegno è dimostrato a sufficienza dagli alti militari consigli di Annibale, e dalla impareggiabil dottrina dei Padri della Chiesa nati in quella regione, tra i quali tanto s'innalza S. Agostino. I Romani, men celebrati per le doti dell'ingegno, che per la virtù che lor valse l'imperio del mondo, rimasero lungo tempo avanti di volgere a popolar governo la lor Repubblica di Ottimati; secondo le parole di Livio, *essi gustarono tardi la dolcezza del viver libero*, e non ebbero vere e determinate leggi che trecent'anni dopo la fondazione di Roma.

I Cartaginesi;

I popoli fortissimi ma non di mente tanto acuta, come i Romani, tardi conseguirono la libertà.

CXLVI. Dalla natura dei Popoli derivano le forme dei politici governi, ed ugualmente dalla natura dei politici governi proviene la giustizia dei Popoli. Lo stato degli Ottimati guardasi dall'intraprender le guerre e *coltiva massimamente la giustizia*, per essere suo essenziale e constitutivo elemento la difesa dell'Ordine patrizio, e quindi la risoluta resistenza ad ogni impresa della plebe, il che richiede il concorso di tutte le forze dell'Ordine de' Patrizi; conducendo all'incontro ogni estensione dell'imperio, o ad arricchire la plebe coi conquistati campi, o a disgiungere l'Ordine, ed a cagionarne alla per fine lo scioglimento. Conviene ad un sì fatto governo lo starsi ristretto nei limiti del

Della Giustizia dei governi cagionata dalla natura di essi.

Gli stati di Ottimati renitenti alle guerre ed amanti della giustizia.

Perchè in brevi territorii si ristringano.

in qua Draco leges sanguine scribere *dictus est: tandem a Solone, uno e septem Graeciae sapientibus, ad perfectam libertatem perducta. In Africa Carthaginienses, gens fortis et miro ingenii acumine, quo militaribus consiliis insignis Annibal, et Ecclesiae ejus Orbis Patres, inter quos eminet Augustinus, ceteris praestitere, cito libertatis dulcedinem intellexerunt. Romani ob egregiam virtutem, qua cunctis Orbis terrarum nationibus postea imperarunt, non tamen perinde acuti, diu durarunt, ut respublica ab Optimatium transformaretur in liberam: et, ut cum Livio dicam, sero* libertatis dulcedinem experti *sunt, et trecentis post annis leges proprie dictas acceperunt.*

Carthaginienses;

Quam fortissimae, non tam acutae sero libertatem expertae, ut Romani.

CXLVI. Sed uti rerumpublicarum formae ex populorum natura, ita ex natura rerumpublicarum populorum justitia orta est. Nam respublica Optimatium continentissima bellorum (1), *et* justitiae maxima cultrix; *quia tutelâ ordinis constat, et potissimum adversus plebem constat; et ipsius ordinis opibus constat: et prolatione imperii, aut plebs agro capto ditanda, aut ordo distrahendus, ac proinde solvendus denique. Quare intra ambitum, in quo fundata, contineri necesse est: nam si longius abeat, Optimates nec facile nec cito in ordinem coire*

De Justitia rerumpublicarum ex ipsarum natura.

Respublica Optimatium abstinens bellorum et justitiae cultrix.

Cur brevi ambitu continenda?

(1) *Cap. CXXXVIII, § Optimatium.*

Digitized by Google

proprio territorio, perchè lungo tratto discostandosene, più non potrebbero gli Ottimati presto ed agevolmente assistere ai convegni del loro Ordine, argomento principale di ogni lor sicurezza. Ed altresì l'inviare nelle debellate provincie, secondo il costume dei Re e delle popolari Repubbliche, governatori scelti tra gli Ottimati porta seco il pericolo di vedere disperdersi in pro di alcune private persone gli acquisti coll'universale sforzo procacciati. Perciò furon picciole e spesse le antiche Repubbliche di Ottimati; contente del trar vendetta delle ingiurie dei vicini, e del riportarne le dovute restituzioni, esse non allargavano i proprii confini. Bastò per lungo tempo uno stretto territorio agli Spartani, ch'erano il fiore delle genti, nè avevano chi in guerra gli pareggiasse; ma venuti colla guerra Peloponnesiaca ad estendere il loro dominio, si disfece il loro Stato per l'effetto della vittoria riportata sopra gli Ateniesi. Derivava dalle cagioni surriferite *la giustizia* dispiegata dai Romani *nelle lor guerre*, sostenute con sensi di *purezza* e di *pietà*, e nelle quali entravano non per ispontaneo volere, ma da ingiuste violenze provocati; e quella lor giustizia guerresca era eziandio un'arte della politica usata dagli Ottimati contro la plebe. Quindi l'antica *clemenza* e la *mansuetudine* usate dai Romani nella vittoria, per le quali *non toglievasi ai vinti che il potere di portarsi a nuove offensioni;* quindi nei primi tempi quella Romana magnanimità del dare ai vinti la cittadinanza, sotto i nobili colori, coi Sabini *dell'affinità*, cogli Albani della comune *origine*, per accrescere Roma *sulle rovine delle disfatte città*, come lo nota Livio, finchè venisse a formarsi un corpo di Repubblica giusto e sufficiente;

Perchè fossero picciole e spesse le antiche Repubbliche di Ottimati.

Donde la romana giustizia nelle guerre;

La lor clemenza e mansuetudine;

La magnanimità verso i vinti.

La cittadinanza data ai vinti.

possunt, quo stat tutela: mittere autem in provincias victas Regum, vel liberarum rerumpublicarum more ex Optimatibus Rectores, periculosum, ne publice parta privatim perdant. Eapropter antiquae Optimatium respublicae minutae et crebrae; et finitimorum injurias ulcisci, aut vindicare contentae, suos fines non proferebant. Spartani parvo agro diu contenti, robur gentium erant, et bello invicti: ubi proferre Imperium bello Peloponnesiaco voluerunt, ipsâ victoriâ, qua Athenienses subegerunt, sunt resoluti. Hinc justitia Romana bellorum, *quae* pura *et* pia *gerebant, non ultro, sed injuriis lacessiti, quam ipsam bellicam justitiam Optimates in artibus regni adversus plebem habebant: unde prisca Romanorum* in victoriis mansuetudo *et* clementia, *qua* victis *gentibus* solam injuriae licentiam adimebant. *Hinc principio illa Romana* magnanimitas, *victis civitatem dandi praeclaris illis coloribus* affinitatis *qua* Sabinis, originis *qua* Albanis; *ut* Roma *excisarum* urbium ruinis interea crescceret, *ut Livius notat, donec coalesceret in*

Unde jure majorum gentium minutae et crebrae?

Unde justitia Romana bellorum?

Et mansuetudo et clementia?

Et magnanimitas in victos? Qua victi in societatem Romanam asciti?

Digitized by Google

Perchè in principio fossero rare le romane Colonie.

Ragione delle contese per la legge Agraria.

e quindi eziandio la somma lor *ritenutezza nello stabilire le Colonie*, cagione dei continui contrasti sorvenuti per la *legge Agraria* tra la plebe e gli Ottimati.

I governi monarchici ed i popolari atti alle conquiste.

Onde il nome delle spedizioni guerresche.

Come di già lo abbiam detto, la natura dei governi monarchici, ed anche quella dei popolari, più facilmente gli dispone ad estendere il loro dominio. Prontissimamente ed a lor posta spediscono gli assoluti Monarchi ogni loro faccenda, per la qual speditezza, che tanto importa alla felice condotta di una guerra, vengon le guerre chiamate *spedizioni*. Oltremodo, come saviamente lo avverte Tacito, *applaudonsi dalla moltitudine e dal volgo i feroci consigli*. Per quelle ragioni adunque, Nino, fondatore della Monarchia degli Assirii, è il primo conquistatore di cui ci parli la Storia, venendo di poi Ciro fondatore dell'Imperio dei Persi, Alessandro di quello dei Macedoni, ed Augusto fondatore anch'egli di quello dei Romani. Furono conquistatori anche i Cartaginesi ed i Romani, popoli che amendue liberamente governandosi, intrapresero gravi e lunghissime guerre per ottenere l'Imperio del mondo.

Le grandi conquiste fatte da governi regii o da popolari Repubbliche.

Dove in cadauno dei governi puri sia riposta la potenza Giuridica.

CXLVII. Negli Stati di Ottimati è del Senato la *Jurisditio*, stata da noi nominata *la potenziale autorità del diritto puramente civile*, la quale con vocabolo proprio appellasi *autorità del Senato*. Nelle assolute monarchie vuole la Legge *Regia* da noi ricordata, ossia la fondamental condizione delle Monarchie, che quell'autorità sia l'attributo del Sovrano. In popolare Repubblica quell'autorità appartiene al popolo riunito nei

Cur principio rarae Coloniae?

Ratio certaminum ob legem Agrariam.

justum reipublicae corpus: hinc deinde illa summa continentia deducendarum Coloniarum; *hinc postremo illa aeterna* legis Agrariae *inter plebem et Optimates certamina.*

Respublicae regia et libera factae ad Imperia proferenda.

Respublicae regia aeque ac libera aptae ad Imperia proferenda, ut supra diximus quoque (1); *quia Reges meri suo solo arbitrio cuncta et celeriter expediunt: unde a celeritate, qua potissimum res bellicae feliciter administrantur*, expeditiones *bella sunt dicta*. Multitudini *autem et* vulgo, *ut recte Tacitus advertit*, ferocia consilia probantur *maxime. Hinc in tempore historico Ninus primus Imperiorum prolator prodit, qui Assyriorum Monarchiam fundavit, mox Persarum Cyrus, tum Alexander Macedonum, denique Romanorum Augustus, et Carthaginienses ac Romani, utraque libera respublica, de Orbis terrarum Imperio ingentia et diuturna bella gessere.*

Expeditiones bellicae unde dictae?

Monarchiae vel regno vel libertate fundatae.

Cujusnam in quaque republica mera est Jurisditio?

CXLVII. In Optimatium republica mera jurisditio, *quam diximus esse* juris mere civilis dominium (2), *ea est Senatus, quae est* Senatus auctoritas *proprie dicta: in* mere Regia *est* summi Principis *ex* lege Regia, *sive lege Regni fundamentali, quam supra memoravimus* (3); *in*

(1) *Cap superiore.* (2) *Cap. CXVI.* (3) *Cap. CXL.*

Digitized by Google

Comizi, cioè alla maggior parte di esso, e n'è prova la formola delle leggi proposte: *Velitis, jubeatis, Quirites,* vogliate, comandate, Quiriti, com'eziandio la formola degli squittinii: *uti rogas, ita jubeo,* dispongo come tu dimandi.

CXLVIII. Negli Stati di Ottimati, *la Ragione* (jus) rimansi *segreta nel petto dell'Ordine* de' Patrizi. Nelle Monarchie, ella è riposta *nello Scrigno del petto Regio,* siccome lo disse con parole assai ragguardevoli il Pontefice Bonifacio VIII. Nelle popolari Repubbliche ella consiste negli squittinj del popolo chiamato a parlamento.

Dove sia la Jurisdictio in cadauno dei puri Governi.

Perciò *è Ragione* ogni comando dell'Ordine con adequata formola espresso, il che chiamasi propriamente *dire, esprimere Ragione* (jus dicere, jus edere), ed ogni formola imperativa emessa dall'Ordine viene nominata *jus ex ordine,* rimanendo sottinteso *editum,* cioè *ragione espressa dall'Ordine;* laonde nel diritto Romano spesse volte *jus* è ricevuto col significato di formola.

Che sia il jus ex ordine.

È *Ragione* qualunque espressa determinazione della mente e dell'animo del Principe Sovrano proferita colla voce del Legislatore. Perciò il *juramentum obsequii,* o, come dicesi volgarmente, il giuramento di *fedeltà* prestato ai Romani Imperatori, assai gravemente è detto dai Latini *in Principis verba,* il qual giuramento introduce nello Stato la forma del reggimento puramente monarchico, per esso trasportando il Popolo nel Principe ogni suo diritto. Perciò le leggi espresse da quei Principi son dette propriamente *Oracoli* (Oracula), il qual nome

Forza del Giuramento in verba Principis.

mere libera est populi universi, aut majoris partis in comitia convocati, ut monstrat illa formula legum rogandarum velitis, jubeatis, Quirites, *et illa formula suffragii,* uti rogas, ita jubeo.

CXLVIII. In republica Optimatium mera jus omne in pectore ordinis arcanum *servatur; in republica mere* regia *asservatur in* Regii pectoris Scrinio, *ut Bonifacius VIII Pontif. momentosissime loquitur* (1): *in mere libera in suffragiis populi in comitia convocati.*

Quaenam in quaque republica mera est Jurisdictio?

Hinc quicquid ordo concepta verborum formula jubet, jus est: atque id est proprie jus dicere, jus edere, *et quicquid ea formula ex ordine emittitur,* jus ex ordine, *supple* editum, *appellatur: unde passim in jure Romano* jus *pro* formula *accipitur.*

Jus ex ordine proprie quid?

Quicquid autem Princeps summus mente, sive animo Legislatoris ore profert, jus est: unde juramentum obsequii, *seu, ut vulgo dicunt,* fidelitatis *in Romanos Principes sic Latini satis graviter dicunt, in* Principis verba, *quod juramentum indit reipublicae formam regni meri; eo enim populus omne suum jus Principi et in Principem transfert. Quare jura a Principibus istis dicta proprie* oracula, *ut passim*

Vis juramenti in Principis verba.

(1) *Cap. I de constit. lib. VI.*

Digitized by Google

ritrovasi frequentemente nelle leggi del Codice di Giustiniano, come eziandio quello di *Constituzioni dei Principi*, vocabolo di cui vuolsi notare la molta importanza, significando il potere avuto dai Principi del dare, di presente, forza di legge ad ogni lor giuridica *Risoluzione*.

Donde il nome di *Constituzioni dei Principi*.

Donde il nome di *Legge* dato alle leggi dei popolari governi.

Il comando, che viene espresso da un libero popolo in parlamento riunito, riceve la propria e speciale appellazione di *Legge;* ma quel nome di *Legge* non proviene punto dall'esser essa espressa con caratteri che si possan leggere, perchè non è condizione della legge l'essere scritta, come non è condizione della consuetudine il non esser scritta; imperocchè il comando espresso statuisce la legge, ed i taciti costumi stabiliscono la consuetudine. Erano *leggi* quelle di Licurgo, ed era pur *legge* anche quella che vietava di scriver le leggi; e d'altra parte, *le Consuetudini dei Feudi* e di alcuni Municipii rimangono *Consuetudini*, abbenchè sieno poste in iscritto. Il nome di *legge* (lex) deriva da *lectione*, cioè dal raccoglimento e dal novero dei voti degli squittini, il cui maggior numero dà alla legge la forza e la possanza.

Diffinizione della *Jurisdictio*.

L'effettiva autorità giuridica (Jurisdictio) manifestasi adunque per la formola, scritta o parlata, che viene espressa dall'Ordine, o dal Re, quando vuole *statuir Ragione*, e quell'atto chiamasi propriamente *esprimere, dire Ragione;* ella si manifesta ugualmente per la formola, scritta o parlata, per la quale negli squittini il popolo tutto, o la maggior parte di esso, viene ad esprimere imperativamente il suo volere.

Che sia *Legislazione*.

E l'idea generica della Ragione, espressa e determinata dalla Sovrana Podestà civile, nominasi specialmente *Legislazione*.

Constitutiones Principum *cur ita dictae?*

in legibus Codicis appellantur: sed Constitutiones Principum *satis momentoso vocabulo dici consueverunt, quod Principes statim ac Legislatoris animo quid constituunt, jus condunt.*

Lex popularis *unde dicta?*

Quod autem populus liber in comitiis jubet, Lex *proprie dicitur, non quod literis perscripta sit et legatur: non enim scriptura legem, neque non scriptura consuetudinem, sed jussus expressus legem, taciti mores consuetudinem faciunt: nam Spartanis leges erant Lycurgi, in quibus tamen et illa, ne leges scriberentur; et* Consuetudines Feudorum, *uti et cujusque Municipii, quanquam in scripturam redactae, consuetudines tamen manent. Itaque* lex *dicitur a* lectione, *seu numeratione* suffragiorum, *a quorum majori numero lex suam vim habet et potestatem.*

Jurisdictio *proprie dicta definitur.*

Itaque Jurisdictio *est formula, quam sive scripto sive dicto, Ordo, vel Rex animo juris condendi emittit, quod proprie est* jus edere, jus dicere; *vel est formula aut scripto aut dicto proposita, qua populus universus aut major populi pars suffragiis jubet.*

Quae Legislatio *appellatur?*

Atque hoc jurisdictionis genus, qua Potestas summa civilis jus dicit, dicitur in specie Legislatio.

Digitized by Google

CXLIX. Ma abbiam veduto dianzi, esser stata chiamata *Legge* quella sentenza resa dai Duumviri contra Orazio. Essa non venne pubblicata per la lettura di un qualche scritto, ma fu a voce proferita ed espressa con una certa maniera di canto, come più estesamente sarà spiegato altrove, e fu perciò detta *carmine*. L'appellazione di *legge* (lex) non le venne nemmeno dai raccolti suffragi (da *legere*, raccogliere), perchè il Re Tullo creò solo i Duumviri, che combinarono ed aggiustarono la detta legge; ma forse al vero ci appiglieremmo, facendo derivare quella parola *legge* dagli esempi tramandati da un antico *jus* segreto, tra i quali ebbero quei Duumviri a *scernere* (legere) quanto convenisse al fatto allor presente; il che bene si accorderebbe colle condizioni dei Romani, i quali, come lo abbiam detto dianzi, furono da Romolo riuniti in civil Società, lungo tempo dopo la fondazione delle genti minori. Abbiam detto eziandio esser nate ad un tempo medesimo e la *legge agraria* e le *Società civili*, ma non abbiamo pertanto dichiarato a sufficienza l'origine di quella legge. Abbiamo dianzi conghietturato essere antichissima quella qualificazione di *agraria*. In quanto al vocabolo *lex*, l'esser egli un monosillabo, e perciò l'appartenere alla infanzia della lingua latina, dà anche luogo di attribuirgli una lontana antichità. Imperocchè, nelle lingue nacquero in prima le interjezioni, le quali sono le prime voci umane per cui prorompono le impetuose passioni, e sempre in ogni lingua ritrovansi monosillabe, quali le deve usare l'infanzia. In greco ed in latino sono pur monosillabi *i pronomi*, il cui uso dovette precedere quello dei nomi, come tutto giorno

Delle prime Leggi.

Donde sia originariamente provenuto il nome di *legge*.

Prima infanzia della lingua latina.

CXLIX. Sed et supra vidimus (1) *id jus in Horatium a Duumviris dictum* legem *appellatum; haud sane a legenda scriptura, namque ore prolata est, et quidem quodam cantu prolata, ut latius alibi, unde* carmen *dictum: non a* legendis suffragiis, *nam Tullus Duumviros creavit, qui legem conciperent: a* legendis *autem* juris arcani exemplis, *id sane commode diceretur de Romanis, quibus diu post minores gentes fundatas civitatem Romulus constituerat, ut supra dictum est* (2). *At de* lege Agraria, *quacum ortas respublicas supra diximus quoque* (3), *haec origo non satis apte narratur. Antiquitatem vocabuli* Agraria *ibi supra conjecimus: hujus vocabuli* lex *vetustatem dat conjicere, quod monosyllaba sapiat Latinae gentis infantiam. Namque inter homines primae* interjectiones *natae sunt, quas definias primas humanas ad affectuum impetum erumpentes voces, quas monosyllabas in omnibus ferme linguis observes, quod est praecipuum infantiae argumentum: et* pronomina, *quae antequam nomina nata esse etiamnum*

De primis legibus.

Primae leges unde sic dictae?

Prima latinae linguae infantia.

(1) *Cap. CXLI, § Atque.* (2) *Cap. CXXIV, § Quod autem.* (3) *Cap. CXXVII.*

Digitized by Google

Monosillabi i primi vocaboli delle cose.

ce lo insegnano perfino i bambini. Nella lingua latina *sono pur monosillabi quasi tutti i primi vocaboli delle cose*, e di quegli oggetti che dovevano primi fermare l'attenzione degli uomini: HOC, per Cielo, *Sol, lux, nox;* nell'uomo, *os, frons, cor, cus, crus, pes,* la mano detta in greco χεῖρ; le cose più proprie dell'uomo, *vox, for, sum, mens;* le cose più necessarie, *lux, fons, glans,* πῦρ, nome greco del fuoco; e la voce *Dis,* conservata dai Poeti, non avrebbe ella significato *la terra?* Le cose più piacevoli, *lac, mel,* cibi dell'età dell'oro; nelle piante, *stirps, flos, frons, frux;* gli animali più utili, *bos, sus,* ed *ovis* (in greco ὄϊς) fu forse originalmente monosillabo, e fecesi poi dissillabo; la materia pecuaria, *grex;* la rustica, *rus; res* ch'è per l'infanzia tutto un vocabolario; il primo frumento, *far*; il condimento, *sal;* l'arnese di casa, *vas;* il primo metallo *æs;* la prima moneta, *as;* il più rustico degli Dei, *Pan,* com'eziandio *Styx,* parola la cui riverenza è il fondamento della Società degli Dei; e quei vocaboli che esprimono ogni principio del viver civile, *vis, vir, gens, Urbs, rex, dux, merx, pax,* donde *pacisci* pattuire, *jus, fas, mos, lex* (*a*). Ma non potrebbe aver avuto la parola *lex* il significato che ritrovasi in *aquilex,* il quale significa l'uomo esperto nel ritrovare e nell'elicere l'acqua?

Monosyllaba prima rerum vocabula.

infantes nos docent, in Graecis aeque ac Latinis monosyllaba pleraque omnia: Latinis autem prima rerum vocabula item ferme omnia monosyllaba *fuere, ut eorum, quae primo erant notanda in natura:* HOC, *pro* Caelo (1), Sol, lux, nox; *in homine,* os, frons, cor, cus, crus, pes, *at* manus *Graecis* χεῖρ; *magis propria,* vox, for, sum, mens; *magis necessaria,* lux, fons, glans, *certe Graecis pro* igne πῦρ: *an Terra dicta* Dis, *quod conservarunt Poëtae? magis jucunda,* lac, mel, *aureae aetatis cibi; in plantis* stirps, flos, frons, frux; *utiliora animantia* bos, sus, *an* ovis *monosyllaba, postea dissyllaba Graecis* ὄϊς? *materia pecuariae* grex, *rusticae* rus; *infantiae vocabularium* res; *primum frumentum,* far; *condimentum,* sal; *instrumentum,* vas; *primum metallum,* aes; *prima moneta,* as; *Deorum rudissimus,* Pan; *sua religione fundat societatem Deorum* Styx; *rei civilis principia,* vis, vir, gens, URBS, rex, dux, merx, pax, *unde pacisci,* jus, FAS, mox, lex (2). *An* lex *dicta significatione, qua* aquilex *inveniendae eliciendaeque aquae peritus?*

(*a*) Altri nomi ed altri vocaboli spesse volte citati in questi Libri e rimasti monosillabi per esser nati nell'Infanzia della Lingua latina, trovansi noverati al Num. XII. Cap. XIII del Libro *della Constanza della Filologia.*

(1) *Id nobis faciet initium* Histor. Temporis Obscuri.

(2) *Alia nomina passim in his Libris et verba praeterea ob has ipsas* Infantiae Latinae *rationes nata monosyllaba, enumerantur Lib. II, Part. II, Cap. XIII, Num.* 12.

Digitized by Google

Al certo, il darsi al *ricercar le fonti*, e allo *scavare i pozzi fu primo e comune pensiero degli uomini*, e ciò fu avvertito dai più eruditi. Nessuna cosa può dunque aver preceduto *la ricerca dell' acqua* (*lex aquæ*), e perciò i grandi uccelli ebbero presso i Latini il nome di AQUILE (aquilæ), quasi *aquilegæ* scernitrici di acqua, ed è confermata la nostra conghiettura dal loro nome di *aquulæ* ancor più antico. Volendo, come di già lo abbiamo mostrato, i fondatori delle prime schiatte segregarsi dall' empia e nefanda moltitudine, ed avendo osservato (*a*) che gli uccelli collocavano i lor nidi presso alle fonti, (onde, dal vocabolo greco παγή, fonte, preser nome i *pagi*, i casali, voce conservatasi nel gius romano nel distinguere i villici, *paganos*, dai militi), dieronsi a segui-

Prima cura civile fu la ricerca delle fonti.

Lex, ricerca dell'acqua.

Donde il nome di *Aquilae*.

Donde i *pagi*.

Certe prima mortalium communis cura *fuit, ut eruditiores observant*, inventio fontium *et* puteorum: *igitur prima omnium dicta* lex aquae, *unde fortasse omnes aves majores* AQUILAE *Latinis*, *quasi* aquilegae *dictae; quam firmat conjecturam, quod*, aquulas *prisci dixere: quod qui primi gentes fundarunt, quum ex multitudine impia et nefaria segregari, ut supra diximus* (1), *vellent, quia id de avibus observarant* (2), *quod nidificarent ad fontes; ut ibi sedes* legerent, *ubi aquarum copiam haberent (unde* pagi *a verbo* παγή, *quod* fontem *significat*

Prima civilis cura, inventio fontium.

Lex aquae.

Aquilae *unde dictae.*

Unde pagi?

(*a*) Io penso, l'estrema originaria stupidità di quegli uomini considerando, che debbasi rigettare l' ipotesi di una simile attenta ed intelligente osservazione, come di fatto la rigettiamo nel Lib. II. Parte II. Cap. 20 al § relativo ai *Matrimonii*, un'altra supposizione sostituendo, che meglio e più gravemente conferma l'azione della divina Provvidenza, la quale è l'argomento continuatamente discorso e sviluppato in questi Libri. Meglio si accorda alle tante altre prove dello stato di stupidezza nel qual vivevano quei primi uomini, il supporre che il terrore cagionato dal fragoroso scoppio del fulmine abbia solo avuto il potere di scuotere quelle intorpidite menti, destando in esse i sensi dell'umanità; nè ciò fu cosa a tutti bastevole, come lo narriamo nella storia del tempo oscuro. Puossi credere però, che abbian tenuto dietro alle Aquile, per cercare i luoghi ove nascondersi; quindi, per essere costume dei grandi uccelli di collocare i nidi presso alle fonti, condotti dalla Divina Provvidenza, abbian ritrovate le acque perenni, accanto alle quali poterono fissare le loro stanze. Venuti di poi a riconoscere l'importanza di quel primo di ogni divino beneficio, il quale aveva procurato che le lor sedi si fondassero presso alle fonti perenni, nacque tra loro la religione delle fonti, tanto tenacemente osservata dalle primitive genti.

(1) *Cap. CIV*, § *In statu.*

(2) *Sed primo illi, summoque hominum stupori, etiam istam animadversionem rectius abjudicaveris, ut abjudicamus Libro II, Part. II, Cap. XX, ubi* de Matrimoniis: *quod et nostrum* de Divina Providentia *argumentum, per hos Libros perpetuo dissertatum confirmat gravius; et cum ceteris, quae de stupido illo primorum hominum genere narrantur, aptius congruerit, qui fulmine opus erat, ut ad humanitatem colendam excitarentur; nec tamen omnes sunt excitati, ut in* Histor. Temp. Obsc. *narratur; si dicas, quod secuti Aquilas, ubi se absconderent; quia aves majores in altis montium nidificant, et omnes faciunt nidos ad fontes Providentia Divina duce, reperere perennes aquas, ad quas perpetuo considerent: et sic postea primum omnium divinorum beneficiorum id agnovere, juxta perennes fontes primas sedes fundasse: unde prima, et maxime acris fuit primis gentibus religio Fontium.*

Digitized by Google

tare le *aquile*, poscia tanto dai Romani riverite qual nazionale Numine, per esserne guidati nello *scegliere* (legere). a loro stanza luoghi abbondevoli d'acqua. Vedendole giunger dall'alto, credevano ch'elle dal Cielo venissero, ed ogni cosa celeste, od appartenente al Cielo, fu detta, per la comune origine, διός dai Greci, *dius* dai Latini, da cui si passò di leggieri al vocabolo *Dii;* quindi, come lo indovina Platone, vennero i Greci alla parola δικαιον, Diritto, alla quale, secondo la conghiettura di quel filosofo, stato aggiunto un κ, per leggiadrezza di dicitura, ebbesi δίκαιον. Rispetto alle altre conseguenze cui Platone dedusse da quel vocabolo, essere il Giusto la Mente divina, scevra di ogni elemento concreto, che penetra le cose tutte, tutte le contiene e tutte le muove, ch'è dai Fisici chiamata *Etere*, e *Giove* dai Poeti, queste cose, a mia sentenza, ottimamente alla mente di un Platone convengono, ma mal si confanno all' estrema ruvidezza dei primi tempi, ed alle genti, che non solo le alte e recondite verità, ma pure ogni cosa ignoravano. Rimane per tanto stabilito, che i Greci concordano perfettamente coi Latini sulla storia della cosa, e sull'etimologia della parola, mostrando i più autorevoli grammatici che *jus* antichissimamente dicevasi *jous*, e che *jous* derivava da *Giove*, nominato da essi *Diespiter*, *Dius pater*, siccome *Jupiter*, Giove, era detto Δίς dai Greci. Puossi da ciò conchiudere esser stato divino, come già lo abbiamo indicato, il primo diritto avuto dalle genti,

Donde la parola Dii.

Donde δικαιον.

Jus da Jove.

dicti, quam vocis originem custodierunt in jure Romani, quo paganos *a militibus separant);* aquilas *secuti sunt, quas postea* Numina Romana *Romani custodiere: et quia id de* coelo observarant; *et quicquid coeleste esset, vel ad coelum pertineret, ut Aves, ex communi origine Graeci* δῖον, *Latini* dium *dicebant, ut supra vidimus* (1); *unde facile* Dii *appellati; indidem* δικαιον Jus, *ut divinatur Plato, dixere: quod postea, ut idem Philosophus conjicit, venustioris appellationis gratiâ,* κ *addito,* δίκαιον *sunt proloquuti. Nam cetera, quae super ejus verbi origine disserit, jus esse mentem divinam ab omni concretione purissimam, omnia permeantem, omnia continentem, agitantem omnia, quam Physici* Ætherem, *Poëtae dixere* Jovem; *ea, inquam, Platonis mentem, non primae aetatis summam, nedum altissimarum, sed omnium rerum imperitiam et ruditatem decent. Id vero constat, cum Graecis Latinos super hujus rei historia, ac proinde super ejus vocis etymo bellissime convenire, quorum graviores Grammatici notant,* jus *priscis* jous, *et* jous *a* Jove *appellatum, qui iisdem* Diespiter, Dius Pater, *ut* Δίς *Graecis* Jupiter *dictus est. Ex quibus conficitur* primum jus gentibus *fuisse* Divinum, *ut supra innuimus* (2) *ex* caeli observatione *natum,*

Unde Dii dicti?

Unde δίκαιον?

Jus a Jove appellatum.

(1) *Cap. CIV, § In statu.* (2) *Dict. Cap. CIV, § In statu.*

Digitized by Google

esser egli nato *dall'osservazione del Cielo*, ed esser stata sua espressione *la Religione degli auspicii*. Nelle quali cose ritrovasi l'origine della prima, e, per così dire, della fisica *legge dell'acqua*.

E qui mi occorre il dubbio se da queste discorse cose non possa esser provenuta eziandio la *prima religione delle fonti*, e se la parola *religio* non derivi da *relegendo* (scegliere accuratamente), piuttosto che da *relegando*, la qual conghiettura vien confermata da quell'assai elegante ricordo: *Relegentem esse, non religiosum oportet*, il quale vuol dire esser d'uopo esercitarsi alla pietà, e non abbandonarsi a vana superstizione. Le Dee delle fonti erano nominate *Lymphæ* o *Nymphæ*, e da ciò è provenuto il nome di *lymphati* dato a coloro, che avevan avuto l'ardimento di fissare lo sguardo nelle fonti sacre, come lo dimostra la favola di Acteone. Presso agli antichi, *lymphare* equivaleva ad *oblucinare*, e significava *impazzire, infuriare*, come con bastevole erudizione lo avverte Pareo. I *Luci*, boschi consagrati agl'Iddii, non erano mai senza una qualche fonte, e quindi, come già lo abbiam detto, senza le *are* e senza le confacenti religiose cerimonie; erano nominati *Ceriti* coloro ch'erano invasi di un sacro furore, e perciò meglio che a Ceri, città dei Sabini, forse a quei *Ceriti* potrebbesi riportare l'origine delle religiose *cerimonie*. Adunque, perchè a quel carattere religioso attribuito alle fonti ed alla *prima legge dell'acqua* non dovrebbesi riportare *l'impronta religiosa che ritrovasi in tutte le leggi?* Non avrebbe Numa Pompilio finto di ricevere le sue leggi da una *Ninfa*, e copertele del manto di una religione veneratis-

Prima religione delle fonti.

Donde la parola *religio*.

Donde *lymphati*.

Mito di Acteone.

Che sia *oblucinare*.

Donde i sacri *Luci*.

Donde i *Ceriti*.

Donde le *cerimonie*.

Donde il carattere religioso avuto da tutte le leggi.

et in auspiciis *positum: unde prima, et, ut ita dicam*, physica lex *orta* aquae.

Utrum inde prima religio fontium *fuerit, eaque non a* relegando, *sed a* relegendo, *accurate legendo dicta sit, ut monitum illud satis elegans probare videtur* relegentem esse, non religiosum oportet, *hoc est pietati, non vanae superstitioni operam dare? Ex qua ipsa* lymphati *provenerint, quod* lymphae, *sive* Nymphae, *quae fontium Deae habebantur, iis, qui puros fontes spectare ausi essent, furorem immittere crederentur: atque id Actaeonis fabula significet: unde* lymphare *priscis idem ac* oblucinare *significabat, furore corripere, ut satis erudite advertit Paraeus; quod* lucos *Diis sacros, eosque* non sine fonte *aliquo, ac proinde, ut supra diximus* (1), non sine ara *et religione aliqua habuerint. Qui furore correpti* ceriti *item dicebantur: an* caerimoniae *Deorum inde rectius quam* caeremoniae *a* Cere *Sabinorum urbe appellatae? et ex hac falsa de* fontibus *persuasione, uti prima* lex aquae, *ita postea* leges omnes religione conspersae? *et Numa Pompilius ob id se a* Nympha *leges accipere simularit, quo eas religione con-*

Prima religio fontium.

Unde dicta religio?

Cur lymphati *dicti?*

Mythologia Actaeonis.

Oblucinare *quid?*

Unde sacri luci?

Ceriti *unde?*

Unde cœrimoniae?

Unde leges *religione perfusae?*

(1) *Dict. Cap. CIV, § In statu.*

Digitized by Google

sima, per più agevolmente persuadere un popolo feroce? Le quali cose, qui modestamente accennate in forma di postulati, saranno più ampiamente dichiarate nel Libro II, in modo da mostrare ch'esse ben corrispondano all'ordine reale ed effettivo dei fatti storici.

Donde la denominazione di *Legge agraria.*

Ma in quel tempo ov'era estrema la infantile povertà del parlare, alla puerizia del genere umano confacentissima, la quale età incapace delle idee generiche si suole spiegare per via di similitudini, in quel tempo remotissimo, venne apposto il nome di *Legge* a quell'*agrario* provvedimento, cui abbiam detto dianzi esser stata la prima legge introdottasi con un politico significato; e ciò ebbe luogo con atti simili a quelli usati dapprima per la ricerca delle acque, perchè ebbesi ugualmente a ricercare i clienti per le selve ove si erano appiattati, a cavargli dai lor ripostigli, ed a ricondurgli alle case degli Ottimi. Piuttosto che Legislatori, apportatori di Legge, non ci sembreranno veri *Legati* coloro, ch'ebber l'incarico di comunicare alla plebe quella legge agraria? Non sarebbe da ciò provenuta la tradizione, che vuole aver Mercurio dato *leggi agli Egizii?* Non lo figurano i Poeti qual Legato degli Dei agli uomini? Non è egli preposto ai *traffichi dei mercatanti?* Quei legati dei *viri*, degli *eroi*, degli *ottimi*, tre nomi che abbiam veduto una sola cosa significare, avrebbero dunque portato quella legge agli *uomini*, alla *plebe*. Sarebbesi in tal guisa introdotta la prima distinzione delle civili Società in due classi od ordini, quella *dei viri*, e quella *degli uomini*, il che naturalmente si deduce dai prin-

Mito di Mercurio.

Primi ordini dei civili governi: i viri, e gli uomini.

Perchè sien detti *Viri* i Magistrati.

spersas facilius populo feroci persuaderet? Cuncta haec, quae hoc loco modeste postulamus, ita se habuisse Libro II ostendemus.

Agraria *cur* lex *dicta?*

Sed et in illa summa verborum egestate et infantia, humani generis pueritiam decente, quae aetas cum generum impos sit, per similitudines explicatur (1), legis *vocabulum translatum est ad* agrariam, *quam primam omnium legum significatione politica supra retulimus* (2), *idque factum ob similitudinem, quod eâ clientes per sylvas, quo secesserant, occultatos inveniret, eliceretque, et ad Optimos domum reduceret. Et qui eam ad ipsos legem adportarent, non Legislatores, sed* Legatos *dici coeptos dicamus?* *An Mercurius inde* leges Ægyptiis, dedisse *fertur? et* Legatus Deorum ad homines *a Poëtis fictus? et* mercimoniis praepositus? *Quod hi Legati* virorum, heroum, optimorum, *quos supra vidimus idem esse* (3), *ferrent legem ad* plebem, *ad* homines: *ita ut* primi rerumpublicarum ordines *fuerint,* virorum *et* hominum: *quod e nostris principiis effluit, quae tradunt, primas respublicas virtute fundatas* (4), *unde* vir virtutis, homo naturae (5) *ad nos*

Mercurii *mythologia.*

Primi rerumpublicarum ordines viri *et* homines.

Cur Magistratus Viri *appellati?*

(1) *Cap. CXLI.* (2) *Cap. CXXVII.* (3) *Cap. CIV, § In statu.*
(4) *Cap. CIV, § Proinde.* (5) *Cap. CIV, § Proinde.*

Digitized by Google

cipii pei quali abbiamo stabilito esser stata *la virtù* (la qualità di *viro*) fondamento delle primitive Società; laonde giunsero fino a noi le locuzioni usate dai Romani, con senso di opposizione e di contrasto, di *vir virtutis, homo naturae,* avendo essi applicato il nome di *viri* a significare eziandio quegli stessi uffici dei Magistrati e dei Sacerdozi, rimasti per sì lungo tempo inaccessibili alla plebe. *Viri* eran detti eziandio i mariti, ed anche i connubii furono lungamente interdetti ai plebei. E forse i nomi di *eroi*, di *viri*, e perfino quello di figliuoli degl' Iddii, cui davano a sè medesimi i Patrizi, eran prodotti dalla falsa lor persuasione che quei nomi fosser lor dovuti a cagione della divina lor origine, cioè perch' erano nati da consagrati connubii auguralmente celebrati con auspicii provenuti da Giove, i quali auspicii reputavano cosa di propria loro ragione e pertinenza. E forse perciò davano a sè stessi il nome di *Dei*, e parlando di quegli Iddii dai quali si credevano originati, avevano sempre la religiosa avvertenza di aggiungere la qualificazione d' *immortali* (*a*).

Perchè il nome di *viri* dato ai mariti.

Donde gli Eroi fosser creduti figli degli Dei.

Come fossero chiamati Dei.

Che fossero gli Dei immortali.

Ma per far ritorno a Mercurio, potrebbesi forse arguire avergli i Latini dato il nome di *Mercurio* a motivo del suo intervento nella *legge agraria*, la quale concedendo alla plebe il *dominio bonitario dei poderi* veniva ad offrirle *la mercede* dell'obbedienza. Quella legge agraria ri-

usque pervenere vocabula: quod Romani retinuere, qui omnes Magistratus et Sacerdotia cum suo quemque numero viros *appellarunt; et diu Magistratus et Sacerdotia incommunicatos plebi habuere: et maritos dixere* viros, *diuque habuere plebi item incommunicata connubia: seque* viros, *sive* heroas (1), *quos* Deorum filios *definiebant, ex ea falsa persuasione jactarent, quod essent ex connubiis orti, quae non sine auspiciis celebrabant; et auspicia ab Jove nata* (2), *et sua esse auspicia crederent? An autem his de caussis* Dii *quoque appellati, quod ut pie dicerent,* Deos, *a quibus se ortos putabant, semper cum perpetuo adjuncto* immortales *dixere?* (3)

Cur et mariti Viri?

Unde Heroes *habiti Deorum filii?*

Qui Dii?

Qui Dii *immortales?*

Sed ut ad Mercurium redeamus, an Latinis Mercurius *ob id dictus, quod* lege agraria *plebi* mercem parendi *offerret,* bonitarium agrorum

(*a*) Tali erano le conghietture da noi considerate, quando giungemmo a ritrovare il terzo genere delle lingue, il quale fu il primo a prodursi nell'ordine dei fatti, cioè la lingua *divina* che fu anteriore all'*eroica*, come la lingua *eroica* precedette la *volgare*, e di ciò tratteremo nelle Note del Libro II. Parte II. ai cap. XXIII e XXX.

Triplice la lingua delle prime genti; Divina, Eroica, Volgare.

(1) *Cap. CIV, d.* (2) *Cap. CIV, § Proide.* § *In statu.*

(3) *Haec ita conjiciebamus, donec postea tertium linguae genus, quod naturâ primum fuit, nempe gentium* linguam *falso* divinam, *ita priorem* heroicâ, *ut heroica prior* vulgari *est, tandem inveniremus: de qua in Notis Lib. II, Part. II ad cap. XXIII et cap. XXX.*

Lingua primarum gentium triplex: Divina, Heroica, Vulgaris.

Digitized by Google

La legge agraria pacificatrice.

mase altresì qual *tipo della pace* (*pacio*), degli accordi che ponevano fine alle guerre, per essere principal condizione dell'ottenuta pacificazione la concessione fatta ai vinti del *dominio bonitario* dei poderi, rimanendone ai vincitori, pel fatto della vittoria, il superior dominio (*jus optimum*); e quindi proviene la locuzione, che occorre di frequente negli autori Latini, di *pacare*, per *dar legge ai vinti*. Perciò quel Poeta, che tanto mavigliosamente seppe addentrarsi nelle patrie antichità, disse esser arte propria dei Romani *pacique imponere morem*, ciò che fu giustamente interpretato: *imporre ai vinti la legge della pace*; ed è riguardevolissimo un simile detto, perchè le antiche leggi altra cosa non furono che costumanze (*mores*). Quella legge adunque stata il fondamento della civile Società dei Romani, fu del pari la ragione cui principalmente seguitarono in ogni successivo sviluppo della Romana podestà.

Che sia *pacare*.

Allargando vieppiù la similitudine, fu *legge* quella *formola di criminale giudicio*, per cui i Re, col mezzo dei Duumviri da essi creati, ricorrendo al *gius arcano*, rintracciavano nelle segrete tradizioni patrizie un genere di pena che potesse applicarsi al gastigo del colpevole. La qual pena chiamavasi dai Latini *exemplum*, e dai Greci παράδειγμα, *esempio*, con un significato opposto al senso presente della parola; perchè, oggidì, per la parola *esempio* ci occorre l'immagine di una cosa già fatta ed avvenuta, mentre in allora ella era immagine di una punizione imposta attualmente per distogliere altrui, per l'avvenire, da un consimile delitto.

Legge detta di poi *esempio*.

Lex agraria pax *bellorum*.

dominium (1), *et* lex agraria *mansit postea ipsa* bellorum pax, *sive* pacio, *in quam legem, in quam* pacionem *victi* pacati, *ut dominium rerum soli bonitarium sibi haberent, jure optimo fortibus per victoriam quaesito* (2): *unde illam locutionem apud Latinos Auctores passim legas*, pacare, *pro dare legem victis: quod antiquitatis doctissimus usque ad miraculum Poëta dixit, populi Romani proprium*

Pacare *quid?*

pacique imponere morem,

ut recte interpretantur, legem pacis victis imponere, *quod momentose dictum, cum priscis* leges *nihil aliud quam* mores *fuerint* (3), *et Romani, super qua lege Rempublicam primum fundarint, super ea amplificarint et auxerint* (4).

Deinde lex *pro exemplo*.

Ad haec, ulterius prolata similitudine, lex *fuit* publici judicii formula, *qua Reges, creando Duumviros, poenae genus* in jure arcano *ordinis invenirent, quod in reos elicerent, quod Latini* exemplum, *ut Graeci* παράδειγμα *dixere principio, significatione quam nunc maxime adversa: nunc enim significat rei actae vel gestae imaginem; tunc poenae imaginem, quae alios a simili crimine deterreret: non aliter*

(1) *Cap. CXXVII.* (2) *Cap. CXXVIII.* (3) *Cap. CXLI.* (4) *Cap. CXXVII.*

Digitized by Google

Una usanza siffatta si è fino ai nostri tempi conservata presso ai Veneziani (la cui aristocratica Repubblica fu prodotta da cagioni simili a quelle che furono origine dei più antichi governi): nel punire i rei essi si riportano ad un giudicio altre volte intervenuto, e cui chiamano *caso seguío;* ma, in fatto, vengono a giudicare coi sensi di prudenza e di giustizia inspirati ai giudici da ogni singola causa, ciò che in tutto corrisponde al *jus incertum* di Pomponio. E, come puossi vedere in Livio, la Storia Romana ha dato lungamente il nome di *Leggi* a quelle giuridiche disposizioni ricevute dai Giureconsulti nell'accezione di *Privilegia,* le quali erano specialmente dirette contro singoli cittadini; e ciò ritrovasi in Cornelio Tacito, dove, le leggi avute dai Romani ricordando, dice: le *leggi che seguirono* (i privilegi), *sebbene alcune contro ai malfattori, le più furono violente per le discordie dei nobili con la plebe, per acquistare onori illeciti, cacciare i grandi e altri mali.* Le leggi Cornelie e le Giulie conservarono l'antica significanza, ma esse sono propriamente leggi, nel presente significato della parola, cioè *formole punitive dei delitti, concepite in modo generico.*

Lode della Repubblica Veneta.

Privilegi nominati lungamente *leggi.*

Perchè sieno ora *leggi* quelle che determinano i criminali giudicii.

Finalmente derivò il nome di *Legge* dai *suffragi raccolti* negli squittini, ricevendo quell'appellazione il significato avuto dai vocaboli *legumen* e *spicilegium,* il quale ritrovasi eziandio in *legere,* leggere, dal *raccogliere gli scritti caratteri.*

Finalmente venne il nome di *leggi* dai raccolti suffragi.

CL. In un governo di Ottimati, le risoluzioni ed i comandi della Sovrana Podestà civile sono propriamente *Plebisciti,* cioè fatti perchè

Dei Plebisciti, Plebissciti.

ac nunc quoque Veneti (quae Optimatium Respublica, quia iisdem ex caussis ex quibus antiquissimae, ut supra diximus (1), *orta est, quamplurimum de antiquissimis refert) reos puniunt ex simili re alias judicata, quam ipsi verbo dicunt,* caso seguío; *re autem ipsa puniunt pro justitia et prudentia, quae ex re nata eos judices monent: quod est ipsissimum* jus incertum *Pomponii* (2). *Et Historia Romana diu hac acceptione* leges *nominat, qua acceptione* privilegia *appellant Jurisconsulti, ut apud Livium videre est: et Corn. Tacitus in* Historia legum *in illa verba:* secutae leges *(nempe privilegia)* aliquando in maleficos ex delicto..... latae: *quam antiquitatem retinuerunt* leges Corneliae, leges Juliae, *sed significatione praesenti* legum, *ut sint* formulae poenarum in crimina generatim conceptae.

Venetae Reipublicae laus.

Diu leges *dictae* privilegia.

Quid leges *nunc publicorum judiciorum?*

Postremo leges *a* legendis suffragiis, *ut supra diximus* (3), *appellatae; sed significatione, unde* legumen, spicilegium *dicta sunt: ex qua ipsum* legere *postea dictum est, qua significatione* legimus scriptum.

Postremo leges *a legendis suffragiis.*

CL. Haec summae Potestatis civilis jussa in republica Optimatium

De Plebiscitis et Plebis-scitis.

(1) *Cap. CXXVII, circa fin.* (2) *Cap. CXLI,* § *Atque.* (3) *Cap. CXLVIII,* § *Quod autem.*

Digitized by Google

Gli antichissimi Plebisciti erano risoluzioni dei Re notificate alla Plebe.

ne abbia cognizione la plebe. Ne lasciò Livio un chiarissimo esempio in quel giudizio di Orazio, dove, chiamato a parlamento *il popolo*, o, con maggior esattezza, *la Plebe*, il Re crea i Duumviri, i quali esprimono *la legge*, o, meglio, pubblicano *l'esempio*, che condannava Orazio. Aristotile, nelle sue *Etiche*, trattando *del Consiglio*, ci attesta *esser stato quel modo istesso osservato nelle antiche Repubbliche, ove i Re annunziavano al popolo le cose che avevano deliberate* (Ethica Nicomachea III. 5), e ciò troviamo aver fatto eziandio i Re Eroici descrittici da Omero. Nei governi di Monarchia i Decreti dei Principi, che equivalgono alle *leggi* di una popolare Repubblica, sono propriamente *Populo-Scita*. Dice Cicerone nel suo Libro *delle Leggi: sieno liberi i voti del popolo, e vengano notificati agli Ottimati;* ove si trattasse di uno Stato di Ottimati dovrebbe rivolgersi quella formola con dire: *la formola, od il Diritto espresso dall'Ordine, sia notificato alla plebe*, perchè in quella forma di governo la plebe ubbidisce agli Ottimati. Nella Monarchia la legge è statuita dal Principe, e con riguardevole espressione, essa vien detta *Beneplacito* del Principe, pubblicato, notificato al Popolo; perchè al Re, in un simil governo ubbidisce il popolo tutto, nobili e plebe. Imperocchè quell'atto nominato *pubblicazione della legge*, il quale altra cosa non è, che il fare a tutti palese la legge, perchè niuno possa slegarsene col dire di averla ignorata, quell'atto, adunque, dovrebbe appellarsi negli Stati monarchici *populo-*

La Pubblicazione della legge è *plebiscito* in governo di ottimati, e *populoscito* in Monarchia.

Antiquissima plebiscita, Regum placita plebi nota.

sunt proprie Plebiscita; *quorum illustre exemplum nobis Livius reliquit in Horatiano judicio, in quo* concilio populi, *rectius* plebis *dixisset*, advocato, *Duumviros creat, qui dictant legem, sive, ut diximus, exemplum edunt, quo Horatius condemnatur: quem morem Aristoteles in* Ethicis, *ubi de* consilio *agit, antiquissimarum rerumpublicarum fuisse testatur, et Homerus de suis heroicis Regibus passim narrat. In republica autem regia,* Principum placita *proprie sunt* Populo-scita; *quae in republica libera* leges. *Namque uti Cicero in sua* Republica *caput illud de* legibus *concipit:* Suffragia populi libera sunto, Optimatibus nota; *ita in Optimatium republica ea* lex *converteretur:* Formula seu Jus ex ordine editum esto, plebi scitum, *hoc est*, plebi notum: *quia in ea republica plebs ordini paret; in republica regia jus est a* Principe constitutum, *quod momentose* Principis placitum *dicitur*, populo publicatum, *quod idem est ac* populo scitum, populo notum; *quia in ea republica universus populus, nempe et plebs et ordo Regi parent. Nam* publicatio legum, *quae vulgo dicitur, et nihil aliud est nisi legis probatio, qua cives ab ejus obligatione ob ignorantiam excusari non possunt; in republica regia* populo-scitum, *in republica Opti-*

Publicatio legis *in republica. Optimatium* plebi-scitum, *in regia* populo-scitum *est*

Digitized by Google

scito, e, propriamente, *plebiscito* nei governi di Ottimati, come quello dei Veneziani. E rettamente fu inteso quest'argomento da Balbo, uomo assai sagace e non di buone lettere sprovveduto, quando disse, che i Plebisciti, le leggi Tribunizie dei Romani, dovrebbero scriversi non con semplice, ma con doppia *ss*, ed esser dette *Plebisscita*, deliberazioni statuite dalla plebe, perchè i Grammatici fan derivare *scitum* da *sciscere*, che significa *statuire, ordinare*. Molto finora travagliaronsi gli eruditi per ispiegare la significanza della parola *tribunizia* aggiunta a quella *legge* per la quale, secondo Pomponio, furono abrogate le leggi Regie; pertanto non sarà per noi difficil cosa di superare gli ostacoli che gli han trattenuti. Vuolsi avvertire, che quella legge fu fatta da L. Giunio Bruto, il quale era Console e non punto Tribuno della Plebe, essendo ben noto, che la creazione dei Tribuni della Plebe avvenne molti anni dopo, in seguito della secession della plebe sul monte Sacro. Una tal cosa cagionò grande impaccio agli eruditi, e perciò essi vogliono che sia sbagliato l'allegato testo, ma, come tosto lo avremo a vedere, non vi ha in esso difetto alcuno. Per uscir di pena, essi hanno immaginata una lezione assai stiracchiata, proponendo di sostituire: *lex Bruti Junia*, quando un tal modo d'intitolar le leggi è cosa del tutto insolita nella Storia Romana. Vogliono alcuni che quella legge fosse detta *Tribunizia* dall' ufficio di *Tribuno dei Celeri* avuto da Bruto sotto al Re Tarquinio, ma non regge un simil supposto: Bruto fu principale autore della cacciata dei Tarquinii, ed eragli sì incresciosa ogni Tarquinia ricor-

Quando abbiasi a scrivere *Plebiscito*, e quando *Plebis scito*.

Dalla legge Tribunizia, che abrogò le leggi Regie.

matium, ut Venetiis, plebi-scitum *quam proprie, tam eleganter dicenda esset. Quod recte intellexit Balbus vir satis acutus, nec humaniorum literarum plane rudis, quum dixit*, Plebi-scita, *leges Tribunicias Romanorum, non uno sed duplici* ss *scribenda esse, quando Grammatici a verbo* sciscere, *pro* jubere, *derivatum id vocabulum volunt. Hinc facile praetervehas illas Eruditorum syrtes de* lege tribunicia, *qua Pomponius* (1) *leges regias abrogatas narrat: nam ea lata est a L. Junio Bruto Consule, non Tribuno plebis; nam Tribuni plebis post multos annos secessione plebis in montem Sacrum primi creati sunt. Quibus angustiis redacti, mendum ibi loci putant subesse, ubi, ut mox videbimus, nullum subest; et satis dura lectione conjiciunt legendum* lege Bruti Junia; *quod nominandarum legum genus in Historia Romana insolens omnino est. Quare alii* tribuniciam *dictam opinantur, quod Brutus* Tribunus Celerum *Tarquinii Regis fuerat* (2): *sed nescio an satis commode haec dicant, ut Brutus, qui Regum ejiciendorum auctor fuerat*

Quando plebi-scitum, quando plebis-scitum scribendum.

De L. Tribunitia qua leges regiae abrogatae.

(1) *L. 2. § Exactis, D. de or. Juris.* (2) *Dict. l. 2. § Iisdem.*

Digitized by Google

danza, che, in odio di quella, egli sforzò Collatino a lasciare il Consolato; non puossi perciò credere, che in quella legge, fatta per abolire ogni legge Regia, avesse voluto Bruto ricordare un uffizio, che apparteneva al governo ed al tempo dei Re, quando, al contrario, per togliere ogni simil memoria, il Conestabile della Cavalleria fu aggiunto al Dittatore, non più col titolo di *Tribunus Celerum*, ma con quello di *Equitum Magister*. Ed invero, non offriva quell'argomento difficoltà che meritasse di cruciare sì fattamente uomini tanto eruditi; imperocchè, come lo riporta Pomponio, le leggi Regie nominavansi *leggi Curiate*, per esser fatte in quel pubblico Parlamento, a cui davasi l'appellazione di *comizii curiati*, ove, secondo la giusta interpretazione di Budeo, concorrevano i Cittadini ripartiti nelle lor respettive Tribù. In allora, e lungo tempo dopo, non erano di altra forma i Comizi, imperocchè i Comizi centuriati componevansi in ragione del censo e dell'età, ed il Censo, istituito da Servio Tullio, era stato dismesso da Bruto, rimanendo tralasciato nella libera Repubblica lungo tempo dopo cacciati i Re. Dunque il nome di *leggi Curiate* equivaleva perfettamente a quello di *leggi Regie*, e perciò era divenuta odiosa quell'appellazione; mutatosi adunque il nome, ma non la cosa, le leggi furon dette *Tribunizie*, e figurarono con quella denominazione nella Storia Romana, non con quella di *Plebisciti* o di *Privilegi*. Però le leggi *sacre* continuarono ad esser dette *leggi Curiate* con altro senso tuttavia, e perch' eran fatte in ispeciali comizi, ove, giusta il numero delle Curie,

Le leggi Regie nominavansi leggi Curiate.

In principio i comizi *curiati* erano la stessa cosa che i comizi radunati per *tribù*.

I comizi centuriati cominciarono lungo tempo dopo la libertà.

Il nome increscioso di Curiate cambiato in Tribunizie.

Le leggi curiate conservate con altra significanza per le cose sacre.

praecipuus, et sola nominis Tarquinii offensione Collatinum se Consulatu abdicare coëgt, dederit nomen legi, qua leges regias abrogat omnes, a Magistratu, qui fuerat cum regno et sub regno, et odio regni, Dictatori *non amplius* Celerum Tribunus, *sed* Equitum Magister *nomine additus est. Sed non est, ut tantopere eruditissimi viri torqueantur; nam leges regiae* leges curiatae *dictae fuerant, ut Pomponius* (1) *tradit, a* curiatis comitiis, *quae Budaeus* (2) *ibi* comitia tributim coacta *recte interpretatur. Neque tum et multo post alia comitiorum ratio Romae fuit: centuriata enim comitia pro censu et aetate inibantur: censum quidem Servius Tullius instituit, sed eum Brutus, ut infra dicemus, oppressit; et re ipsa diu post Reges ejectos census in republica libera jacuit.* Leges *igitur* curiatae *idem sonabant ac* regiae; *ac proinde ea appellatio invisa erat: nomen mutatum est, res mansit; et exinde* leges tribuniciae *dictae sunt; et ita ab Historia Romana non* plebiscita, *non* privilegia *fere semper nominantur. De* sacris *tamen* leges curiatae

Leges regiae dictae curiatae.

Principio curiata *comitia eadem ac* tributa.

Centuriata diu post libertatem incoepere.

Curiatarum *invisum nomen in* tribunitias *mutatum.*

De sacris curiatae leges mansere vi alid.

(1) *Dict. L. 2. § Et ita, D. de or. Juris.* (2) *Comment. ad leg. alteram de or. Juris.*

Digitized by Google

intervenivano trenta Curioni preposti ai sagrifizii. La religione fece mantenere quel nome, siccome, cacciati i Re, i quali erano eziandio *i Re dei sagrifizi*, dessa fece tuttavia conservare quel titolo nel *Re dei sagrifizi* surrogato all'espulso Re. Le *adozioni*, per le quali gli adottati eran fatti partecipi del culto della famiglia che gli adottava, a motivo di quel loro carattere di religione, venivano autenticate con una *legge curiata:* donde ebbesi la locuzione di *rimanere nelle cose sacre paterne* che applicavasi al figliuolo soggetto alla patria podestà, e quella di *essere sciolto dalle cose sacre paterne*, che significava l'esserne emancipato.

Perchè si creasse un Re dei sacrifizi.

Le adozioni autenticate per legge curiata.

Dicevasi *cose sacre paterne* per significare patria potestà.

CLI. Abbenchè ciascuna delle tre forme pure delle civili Società, da noi finora considerate, abbia caratteri proprii e distintivi, nondimeno, in ragione di quella proprietà di origine divina, per la quale sono sempre nell'uomo strettamente congiunte la ragione, la volontà e la possanza, sempre inseparabilmente frammischiati i tre elementi della virtù, sempre connesse le tre parti della giustizia, cioè la giustizia universale e la doppia giustizia particolare, e sempre fra loro implicati e ravvolti i tre primitivi diritti, ugualmente una qualsiasi forma del politico governo non va giammai scompagnata dagli attributi delle altre due.

Origine divina delle tre forme pure dei civili governi.

In ciascuna di esse è sempre *unica la Sovrana Podestà;* ciò ritrovasi, di nome e di fatto, nella pura forma monarchica, la quale in ciò

dictae mansere, sed vi prorsus alia, utpote quae in comitiis ferebantur, in quibus triginta Curiones pro numero curiarum, quarum sacra curabant, coibant. Sed nomen religio custodivit, uti exactis Regibus, qui sacrorum Reges *quoque erant,* Rex sacrorum, *qui id nomen servaret, suffectus est.* Adoptiones *autem, quibus adoptati in adoptantium paterna sacra transibant, religionis caussâ, uti dictum est,* lege curiata *fiebant* (1). *Unde postea mansere locutiones in* sacris paternis manere, *pro esse in patria potestate;* sacris paternis absolvi, *pro emancipari.*

Cur Rex Sacrorum *creatus? Cur adoptiones lege curiata fiebant?*

Sacra paterna *pro patria potestate.*

CLI. Sed et hae tres rerumpublicarum formae merae, quanquam his, quas observavimus hactenus, propriis notis distinctae sint, tamen ex proprietate divinae originis (2), *qua in homine ratio, voluntas, potestas sunt inter se complicata; tres virtutis partes inter se commiætae* (3); *tres justitiae, universa nempe et duplex particularis inter se connexae* (4); *tria jura primaria inter se glutinata sunt* (5); *earum rerumpublicarum quaeque forma aliarum duarum attributis praedita est.*

Rerumpublicarum merarum divina origo.

In unaquaque *enim* unus summus *imperat, vel* vere unus, *ut in*

(1) *Sveton. in Augusto, cap. LXIV.* (2) *Cap. III.* (3) *Cap. LX.* (4) *Cap. LXIV.* (5) *Cap. LXXXVI.*

Digitized by Google

In un qualsiasi governo è unica la Podestà Sovrano.

sembra vieppiù accostarsi alla natura ed alla verità; ed a ciò appunto si riferisce quel motto di Tacito, detto però con altra intenzione: *che la Repubblica è un sol corpo, e che la dee reggere un animo solo.* Quell'unità rinviensi eziandio ogni qual volta vedonsi più persone convenire in un comune partito, unitamente deliberando o come Ordine, in uno Stato di Ottimati, o come riunione di tutto il popolo o della maggior parte di esso, in un popolare governo. Perciò, *in ogni qualsivoglia governo è sempre unica la Sovranità*, ed è unica, perchè è Sovranità, la quale, come l'unità, non comporta multiplicazione. Quando son parecchie le sovrane Persone, od esercitano a vicenda l'unica Sovranità, come lo facevano i Consoli Romani, quando le medesime Provincie amministravano, o partiscono tra loro i territorii, come fecero i Triumviri nell'ordinar la Repubblica, allorchè, volendo tutti e tre sovranamente regnare, s'ebbe Augusto l'Occidente, Antonio l'Oriente, e Lepido l'Africa; e quando in appresso fu diviso da Constantino Magno l'Imperio Romano nelle due parti dell'Oriente e dell'Occidente, esercitarono separatamente i suoi successori l'autorità del Romano Imperio.

Dove sono parecchi i Sovrani, la sovranità si esercita od a vicenda, o sovra divisi territorii.

In qualsiasi civil società regna la libertà civile.

Regnando in qualsivoglia forma di Governo la libertà civile quale l'abbiamo dianzi diffinita, ne consegue che ivi sien compartiti a dovere i premi, le pene, le dignità e le gravezze. Così in uno Stato di Ottimati, Romolo, secondo i racconti della Storia, aveva bensì composto di soli Patrizi il pubblico Consiglio, ma questi scegliendo con riguardo

In unaquaque republica unus summus.

mere Regia; quare ea respublica omnium proxime accedit ad naturam et verum: quo vere spectat illud Taciti, etsi non ea mente dictum: Unum esse reipublicae corpus, *et* unius animo regendum: *vel* plures instar unius, *ut Ordo in Optimatium republica, vel in populari populus universus, vel major ejus pars, quae pro universo habetur. Atque adeo* in omni regimine, qui summus unus, *et quia summus unus: summum enim multiplicari, uti et unum, non potest. Quare si* plures summi, *vel* per vices uni, *uti Consules Romani in iisdem Provinciis administrandis; vel* per subjectas Imperii partes uni, *uti* Triumviri reipublicae ordinandae *caussa; qui, quum regnare quisque summo imperio voluere, Augustus sibi Occidentem, Orientem Antonius, Lepidus Africam regendam sumpsere; et Imperio Romano per Constantinum Magnum in Orientis et Occidentis partes diviso, successores unius Imperii Romani Imperatores fuere.*

Ubi plures summi, uni vel per vices, vel per subjectas partes.

In unaquaque republica libertas civilis vivit.

In unaquaque republica libertas civilis, quam supra definivimus (1), *celebratur, ut praemia poenae, honores onera dignis mandentur; ut in Optimatium republica Romulus Consilium publicum ex Patriciis*

(1) *Cap. CVIII, § Libertas.*

Digitized by Google

all' età ed alla prudenza, e perciò ebbesi quel Consiglio il nome di Senato. Eziandio nelle illimitate Signorie dei Moscoviti, dei Turchi e dei Tartari, vedonsi per lo più pervenire ai comandi ed ai pubblici impieghi gli uomini più ragguardevoli per prudenza e per virtù. Anche nelle popolari Repubbliche, il censo, che n'è elemento principalissimo, divide gli ordini dei cittadini, e determina gli onori, perchè spesse volte consiglia cose disoneste la povertà, mentre la ricchezza suole aspirare all'onestà; ed ogni qualsiasi forma di reggimento mantiene l' ordine naturale, quando ivi è aperto ai migliori l'adito alle grandezze.

Tutte osservano l'ordine.

CLII. L'ordine naturale è l'anima di ogni qualsiasi civil governo, il che nuovo argomento della divina origine di tutti i Governi ci somministra. Nel principio di quest' opera abbiam diffinito *il vero* dicendo *essere egli ciò che all'ordine delle cose corrisponde*, onde abbiamo dimostrato, qualmente in forza dell' idea dell'ordine eterno, facciansi per noi intelligibili e le cose e quelle prime verità che lor corrispondono, le quali formano *i fondamentali Principii delle scienze;* abbiamo dimostrato avere Iddio in noi riposta l'idea dell' Ordine eterno, conchiudendo, che da Dio ci provengono la cognizione di ogni realtà ed i principii di ogni scienza. Perciò, se *l'ordine naturale è la forma eterna di ogni civil Governo,* i civili governi derivano tutti da Iddio, quelli però dove regni quella *verità*, che corrisponde *all'ordine proprio e reale delle cose*, e non *a un ordine nominale d'ogni realtà sprovveduto*, il quale non è un vero

Degli ordini.

L'ordine è triplice:

Ordine naturale, di cui è costitutivo elemento il *vero*,

Egli proviene da Iddio.

Forma eterna delle civili società.

Sua diffinizione.

quidem, ut narrant, composuit, sed in iis aetatem et prudentiam spectavit, unde Senatus *dictus. Et Moschus, Turca, Tartarus in illa infinita dominatione, ut plurimum spectatos prudentiâ et virtute cives ad imperia et magistratus provehunt. Vel in ipsa populari republica* census, *a quo potissimum constituitur, ordines dividit, et dat honores; quod ut paupertas suadet turpia, ita opes aspirant honestati. Et unaquaeque ordinem tuetur, quo semper meliores accedant ad optimos.*

Unaquaeque tuetur ordinem.

CLII. Sed argumentum, respublicas omnes a Deo esse, illud aliud invictum se offert, quod ordo naturalis *sit anima cujusque reipublicae. Principio enim definivimus,* verum *esse, quod rerum ordini respondet* (1), *et hinc demonstravimus* (2) *vel prima rerum vera, quae* Scientiarum principia *dicuntur, nos vi ordinis aeterni intelligere; et ideam ordinis aeterni nobis a Deo esse: itaque principia scientiarum et rerum a Deo esse confecimus. Quare, si* omnium rerumpublicarum forma aeterna *est* ordo naturalis, *respublicae omnes a Deo sunt: in quibus* verum *regnat,* quod respondet ordini rerum, *non* ordini nominum sine

De ordinibus.

Ordo triplex:

Ordo naturalis, qui vero constat,

Et a Deo est.

Forma rerumpublicarum aeterna.

Definitur.

(1) *Ex definitione* Veri. (2) *Principio.*

Digitized by Google

ordine, e ne presenta soltanto il simulacro. L'ordine naturale si ritrova adunque nelle Società civili, quando in esse comandano i prudenti, i temperanti, i forti, ed obbediscono gl'imprudenti, gl'intemperanti, i dappochi, ed era tale la condizione delle *famiglie* e delle *clientele*, primi abbozzi delle civili Società, com'eziandio quella *delle più antiche Repubbliche di Ottimati.*

Come abbiano incominciato le civili società.

Ordine civile.

Ma dove vedonsi gli *Ottimi* essere Ottimi di nome, e non più di fatto, ivi *all'ordine naturale* è subentrato *un ordine puramente politico*, a *un ordine vero* è susseguito un ordine *certo*, ossia *legale e positivo*, il quale corrisponde, non più ad un ordine reale, ma ad un ordine puramente nominale, che altro vantaggio non reca, se non quello di togliere ogni dubitanza circa alla materiale esistenza della civil Podestà. Imperocchè i primi governi di Ottimati si sono o conservati nei figli succeduti ai padri, od allargati a popolo, o ristretti nell'autorità di un solo, donde deriva *il triplice ordine politico*, dal quale si ebbero le tre forme pure dei civili governi. Laonde sono costitutivi elementi dell'ordine politico, *la nascita* nel governo aristocratico, *il censo* nel popolare, e *la casa reale* nella Monarchia. Ma nè la nobiltà, nè la roba non danno la saviezza, e come dice Tacito: *il nascer di sangue principesco è caso e non virtù.*

È diffinito esser suo costitutivo elemento *il certo*.

Triplice ordine civile. Donde provengono le tre forme dei civili governi.

Ma siccome, intorno alle cagioni del diritto *certo* (espresso e positivo) discorrendo, abbiam dimostrato, essere *il certo* parte *del vero*, e de-

L'ordine civile è parte dell'ordine naturale.

re, *qui non ordo, sed imago ordinis est. Igitur ordo naturalis rerumpublicarum is est, in quibus prudentes, temperati, fortes praesunt; imprudentes, intemperati, imbecilli reguntur; quales fuere prima rerumpublicarum rudimenta* familiae (1) *et* clientelae (2), *et* antiquissimae Optimatium *respublicae* (3).

Quo inchoatae respublicae.

Ordo civilis, *Qui constat* certo, *definitur.*

Sed quando Optimi facti sunt nomina sine re, ordini naturali *successit ordo* civilis, *et* vero *successit* certum, *quod est conformatio ordini non rerum, sed verborum, ex qua proveniat conscientia publice dubitandi secura* (4). *Nam prima Optimorum Imperia vel in filiis servata, vel in populos universos dilapsa, vel ad unos redacta sunt; unde* triplex ordo civilis, *ex quo tres rerumpublicarum formae merae natae. Inde namque ordo civilis constat vel* genere, *ut in Aristocratia; vel* censu, *ut in Democratia; vel ex* Domo regnatrice, *ut in Monarchia. Sed nec nobilitas nec patrimonium sapientes facit, et ex* Principibus nasci, *ut Tacitus ait*, fortuitum, nec ultra imputandum.

Ordo civilis triplex.

Unde triplex rerumpublicarum forma,

Sed, ut supra diximus, certum *esse* partem veri (5), *et rationem*

Ordo civilis pars ordinis naturalis.

(1) *Cap. CIII.* (2) *Cap. CIV.* (3) *Cap. CV et CXLIV.* (4) *Ex definitione* Certi. (5) *Cap. XXXIII.*

Digitized by Google

rivare la ragion civile dalla naturale; del pari, l'ordine civile viene per propria natura ad esser partecipe dell'ordine naturale, in quanto egli produce e mantiene la pubblica sicurezza, e perciò da Dio medesimo sono mantenuti quegli Stati, anche corrottissimi, che in forza di quell'Ordine civile vengono a conservarsi. Ed è comunemente nominato *ordine civile* quell'ordine, che per sua propria e natural condizione è dell'ordine naturale partecipe.

Ordine misto.

Imperocchè egli è *Ordine civile* quello che in forza delle leggi possiede *gli elementi dell'ordine naturale*, e sarebbe suo vero nome quello di *ordine politico misto di civile e di naturale*. Tale sarebbe un governo di Ottimati, ove il Senato, a simiglianza di quello instituito da Romolo, fosse composto dei più sapienti fra i Patrizi; tali sarebbero le popolari Repubbliche guidate dall'autorità di un sapiente Senato, e tali le Monarchie, quando il Principe ricorresse al consiglio degli uomini savii e virtuosi. Un simile ordine misto può esser diffinito *la successione degli onori*, dove i buoni, anche nei più bassi gradi dei pubblici uffici, fede, diligenza, operosità e giustizia dimostrando, sono riguardati ed apprezzati, e vengono quindi a maggiori cariche promossi, i migliori sempre sovrastando, ed invigilando sugli andamenti degl'inferiori.

In qualsiasi forma di governo.

Diffinizione.

Ma *le leggi colla temenza delle pene*, e *gli Ordini colla speranza* dei *guiderdoni* prescrivono ai cittadini le rette operazioni. Perciò sono

Gli Ordini superiori alle leggi.

civilem ex ipsa ratione naturali profluere, ob caussas certi juris quas supra disseruimus quoque (1); *ita ordo civilis ex sui natura ordinis naturalis est particeps, quantum publicam parit securitatem, quo fit ut vel corruptissimae civitates, dum hoc ipso ordine civili servantur, a Deo servantur. Sed hic ordo civilis, qui suapte natura ex ordine naturali participat*, ordo civilis *communiter appellatur.*

Ordo mixtus.

Namque est et ordo civilis, *qui* legum voluntate ordini naturali commixtus est, *quem sane ordinem politicum ex civili et naturali* mixtum *appelles: ut in republica Optimatium ex Patriciorum sapientissimis Senatus constet, qualem Romulus instituit: in populari populus sapientis Senatus auctoritate regatur: in regia Princeps utatur sapientum virorum consilio. Hic ordo mixtus definiri potest* honorum successio, *qua alii aliis, ut fide, diligentia, solertia, virtute, justitia in minoribus reipublicae partibus sibi commissis boni spectantur; ita gradatim a minoribus ad majores promovetur, ut tamen semper meliores praesint, et inferiorum mores inspectent*

In quaque republica.

Definitur.

Sed leges metu poenarum, *hi* ordines spe praemiorum *recte agere cives jubent. Quare ordines sunt legibus firmiores: unde fit ut leges*

Ordines legibus praestantiores.

(1) *Cap. CXVII.*

Digitized by Google

L'ordine naturale più che la legge è *mente scevra di passioni.*

gli ordini più saldi che le leggi; laonde, se gli ordini debbono alle leggi la loro originaria instituzione, essi vengono di poi a raffermare e a mantenere le leggi. Imperocchè volendo considerare non un'ideale Repubblica come quella di Platone, ma uno Stato reale ed effettivo come il rozzo governo di Romolo, l'ordine, o naturale o misto, purchè le leggi abbiano in esso introdotto bastevoli elementi di ordine naturale, quell'ordine, dico, presenta, vie meglio che la legge il carattere della *mente scevra di passioni* qual dovrebbe esser la Legge, secondo la savia sentenza di Aristotile. Può *genericamente* essere scevra di passioni la mente di un popolo, e perciò i giudicii del popolo, espressi in modo generale, sono, per così dire, oracoli di volgare sapienza, il che diede luogo al noto proverbio: *voce di popolo, voce di Dio;* ma, *in ispecie,* ella suol essere perturbatissima, massimamente quando, qual mare agitato da venti potentissimi, ella è commossa e sollevata da turbolenti cittadini. In Atene i Capopopolo, in Roma i Tribuni della plebe, sempre la mente del popolo di violente passioni infiammando, spingevano le plebi ad ogni atto più ingiusto contra ai migliori cittadini, perseguitandogli con leggi particolari e straordinarie. Prorompendo sì fattamente e senz'alcun ritegno l'*ambizione* e l'*invidia,* vedevansi mandati in bando gli uomini di specchiata virtù, ed esaltati ai più insigni onori i dappochi ed indegnissimi. Ed in tal guisa operando, giunsero i Capopopolo ed i Tribuni a rovinare la libertà di quelle due Repubbliche (*a*).

Genericamente è savia la Mente del popolo;

In ispecie ella è spesse volte stolta;

Ed è sempre agitata dai turbolenti.

Le leggi particolari *(privilegi)* stoltamente promossi sono le pesti delle Repubbliche.

Ordo *naturalis rerius quam* lex, *est* mens affectibus vacua.

Mens populi in genere sapiens;

In specie saepe stulta: At semper a turbulentis commota est.

Privilegia a stultis illata sunt rerumpublicarum pestes.

quidem hos ordines mixtos jubeant, sed hi ordines mixti leges conservent. Namque ordo sive naturalis, sive mixtus, quantum ex naturali per leges mixtus est (quando non in Platonis Republica, *sed in hac Romuli* foece *versamur) multo rectius, quam Aristoteles de* lege *scite dixerat* (1), *est* mens affectibus vacua. *Nam mens populi, ex. gr., licet in genere affectuum vacua sit, unde populi judicia in genere prolata vulgaris sapientiae sunt, ut ita dicam, oracula, quod vulgo ferunt,* vox populi, vox Dei est; *tamen haec eadem populi mens in specie perturbatissima esse solet; maxime ubi a turbulentis civibus, ceu ab Austris fretum, commoveatur; uti a Demagogis mens populi Atheniensis, a Tribunis plebis mens populi Romani in singulos cives affectibus inflammari solebat; et aut* invidiosis, *aut* ambitiosis legibus *singularibus* extra ordinem *latis praeclari virtute viri patriâ utrinque pulsi, et immeritissimis civibus amplissimi honores demandati. Quare et Demagogi et Tribuni plebis tandem suae cujusque reipublicae libertatem perdidere* (2).

(*a*) Ed invero due provvedimenti, deliberati amendue *in modo straordinario* (extra

(1) *Cap. CXLIV.*

(2) *Et sane Romanam Rempublicam duo* extra ordinem *lata pessum dedere,*

Digitized by Google

Ma è la Mente più della loquela verace, e gli Ordini più che le leggi sono saldi. La mente, sempre verace vuole essere alla loquela preposta, perchè l'uomo è tirato all'errore non dalla mente, ma dal consiglio, cioè dalla volontà. Iddio non inganna giammai, ed è dono d'Iddio la Mente dell'uomo; dappernoi c'inganniamo, quando ci lasciamo volgere *alla sapienza dei sensi*, la quale non è altra cosa che *stoltezza*. Le parole talvolta non sovvengono la mente, spesso non ne esprimono i concetti, e riescono false. La mente, al contrario, è sempre dalla verità travagliata, e sovra di ciò è fondata la diffinizione da noi proposta: *essere la ragione umana la forza della verità;* e sempre è la Mente travagliata dalla verità, perchè in ogni dove occorre all'uomo l'aspetto d'Iddio, mentre, spesse fiate, le parole con volontà mentitrice eludono la forza della verità, abbandonando la mente, anzi facendole violenza, ed osando contrastare a Dio. Similmente l'*ordine naturale*, ed anche l'ordine misto, s'egli contiene gli opportuni naturali elementi, sempre somministra la dovuta Ragione, purchè trovinsi preposti ai civili governi uomini savii e virtuosi, che abbiano rispetto a quell'ordine naturale, cioè che non riguardino *a un ordine nominale che tutto consiste in raccozzate parole,*

L'ordine naturale è la mente delle civili società; le leggi ne sono la favella.

L'ordine naturale sempre somministra Ragione.

Le leggi sono spesso insufficienti;

At quanto mens est sermone veracior, tanto ordines sunt legibus firmiores: mens enim semper vera sermoni praeit; nam judicio, seu voluntate fallimur: idque adeo, quia Deus nunquam fallit quenquam, a quo mens hominibus datur (1), *nos autem nobismetipsis imponimus* sensuum sapientiâ, *quam supra* stultitiam *definivimus* (2): *verba autem saepissime menti non succurrunt, crebro non exprimunt, et falsa sunt: mens enim a vero urgetur; quam* veri vim *definivimus* rationem humanam (3), *et semper a vero urgetur, quia nunquam aspectu amittere possumus Deum* (4), *Verba autem saepissime hanc veri vim voluntate mentientis eludunt, ac mentem deserunt, immo menti vim faciunt et Deo obsistunt. Sic* ordo naturalis *et ordo mixtus, quantum ex naturali mixtus semper jus ministrat, quod fit, quando viri sapientia et virtute spectatissimi ex hoc ordine naturali, hoc est, non ex* ordine concepto verborum *et ex* certo legum (5) *ex* formula legum, *sed ex*

Ordo naturalis est mens reipublicae, leges sunt lingua.

Ordo naturalis semper jus ministrat.

Leges saepe deficiunt;

ordinem), mandarono in assoluta rovina la Romana Repubblica: in primo luogo, *la Legge Agraria*, proposta le più volte per via di plebisciti, le quali erano leggi decretate dal popolo fuori del consueto ordine legale, e senza l'intervento del Senato; in secondo, quell'*ultimo Senatus consulto* che *in modo straordinario*, (extra ordinem), armò i Consoli contro Cesare.

Lex Agraria, *quae fere semper plebiscitis proposita est, quæ fuere populi leges extra ordinem Senatus jussae; et* Senatusconsultum ultimum, *quo* extra ordinem *Consules adversus Caesarem armati sunt.*

(1) *Principio.* (2) *Cap. XXVII.* (3) *Cap. XXXV.* (4) *Cap. XXXIII.* (5) *Cap. CXVII.*

Digitized by Google

e tutto deriva dalle determinazioni di arbitrarie leggi, e dalle formole legali, ma che, nel governare gli Stati, attendano a quella *formola naturale* menzionata da Varrone, cioè *all'ordine eterno delle cose, alla verità.* Ma in molte cause tutto giorno dimostransi insufficienti le leggi; quindi per supplire, come lo abbiam detto, al difetto di esse nasce la necessità dell'interpretazione; laonde, volendo i giudici mantenere l'autorità di quella imperfetta e mancante Ragione, non solo incappano in gravissimi sbagli, ma, come dice il Giureconsulto, vengono le leggi stesse a farsi strumento di frode. Perciò, più sono felici le civili Società, quando i loro ordini civili maggiormente si accostano all'ordine naturale.

Alle volte sbagliano;

Ed anche ingannano.

Della conservazione, della corruzione, dell'emendamento e del tramonto dei civili governi.

CLIII. Mantenendosi adunque quelle leggi che hanno stabilito i buoni ordini civili, e, molto più, durando quegli ordini, che custodiscono e proteggono le leggi, gli Stati nella propria lor forma si conservano. Ma altramente operando, nascono nei governi di Ottimati le sette, che gli dividono, e sorgono quelle prepotenze presto conseguite da chi imprende di chiamare il popolo a libertà; anche le popolari Repubbliche tosto si scompigliano, nè possono schivare ogni più estremo pericolo, se non col ricorrere all'assoluta autorità di un solo. La Monarchia in tirannica Signoria si travolge, e gl'insopportabili eccessi della tirannia muovono a cacciare il Principe quei popoli, che a lunga obbedienza assuefatti, raramente vengono a mutare la forma dello Stato.

Quale sia l'ordine, nel quale, corrottisi i civili governi, ad altra forma trapassano.

La cagione comune di tutti quei rivolgimenti è la decadenza dell'or-

formula naturae, *quam Varro dicebat* (1), *ex* ordine aeterno rerum, *ex* vero (2) *respublicas regunt. Leges autem in quamplurimis caussis deficiunt, unde necessaria est interpretatio, ut supra diximus* (3), *quae haec legum vitia suppleat: et sub hac ipsa juris auctoritate non solum quandoque erratur, ut inquit J. C., sed ipsis legibus fraus fit* (4). *Hinc respublicae beatiores, quarum ordines civiles magis ex ordine naturali commixti sunt.*

Quandoque fallunt;

Quin et decipiunt.

De rerumpublicarum conservatione, corruptione, emendatione, occasu.

Respublicae quo ordine aliae in alias corrumpuntur?

CLIII. Hinc si conserventur leges, quae ordines jubent, et multo magis ordines qui leges tuentur, respublicae in sua quaque forma conservantur: alioqui respublica Optimatium ut plurimum in factionem et potentiam, qua facile eminent, qui promovent libertatem; respublica libera in sui perniciem et exitium, unde postea salutis caussa ad unius dominatum confugit; regia in tyrannidem ac dominatum, a qua populorum animi ad obsequium temporis diuturnitate consuefacti, quamvis quandoque Principem, perraro reipublicae formam mutant.

Communis omnium caussa est, quia ubi deficit ordo naturalis, et

(1) *In Prooemio.* (2) *Ex definitione* Veri. (3) *Dicto Cap. CXVII.*
(4) *L. Fraus, D. de legib.*

Digitized by Google

dine naturale. Dove vien meno l'ordine naturale, e non la degnità, ma l'ambizione apre la via ai Magistrati, ai comandi, ed agli altri onori, ivi tutto incomincia a farsi venale; la possanza col mercar gli onori si acquista, nè si consegue se non coll'aiuto d'immense ricchezze avaramente procacciate; quindi, sparita d'infra gli uomini ogni uguaglianza, l'oppressa moltitudine prende in odio lo stato presente, e ad ogni novità ansiosamente si rivolge, finchè venga ad abbattersi in un qualche uomo ambizioso e perduto, che dimostrandosi favoreggiatore di libertà, armatosi contro la patria l'opprime colle forze istesse dei cittadini. Giunti gli Stati ad un simil grado, se non gli protegge Iddio, fonte eterna d'ogni ordine naturale, passano tosto dalle turbolenze alla corruzione, alla totale rovina, non ristando punto la servitù legale ed apparente a tener dietro alla servitù naturale ed effettiva. Imperocchè, non passano ad un tratto le civili Società, come avviene ad un popolo sopraffatto dalle forze di un vincitore, dalla libertà alla schiavitù, ma già dianzi, tralasciando l'osservanza delle leggi sono venute poco a poco a porgere il collo alla vera, alla naturale servitù. E gravemente dice Cicerone: *vogliamo esser servi delle leggi per rimanere liberi:* ciò che si può rivolgere: *Cadiamo nella naturale, nella vera servitù, quando ci svincoliamo dalle leggi.* Compiaciutisi i Romani delle delizie dell'Asia, ed invescati nelle ricchezze di Attalo, allora incominciò la lor servitù, perchè invaghiti delle dovizie e delle ricercatezze, più

In ogni forma di civil governo è unica la cagione di lor corrompimento:

La mancanza dell'ordine naturale

Le civili società soggiacciono a vera e naturale servitù avanti di subire la servitù legale.

non pro dignitate, sed ex ambitione, magistratus, imperia, aliique honores dispensantur, ibi venalia omnia haberi incipiunt, et honorum mercatu potentiam insurgere, et ad potentiam struendam avaritiam grassari necesse est; per quae, exutâ omni aequalitate, multitudo oppressa praesentia odit, et ad res novas spectat; ut si nacta sit, qui libertatis caussam suscipiat, ambitiosissimum aut perditissimum aliquem, contra patriam armatur, eamque civilibus armis opprimit: atque adeo nisi Deus, a quo omnis naturalis est ordo (1), *custodiat civitates, primum labefactantur, deinde corrumpuntur, postremo occidunt; et servitutem naturae servitus juris, tanquam conserva, comitatur: nam respublicae non statim lege victoriae, sed sensim prius natura servae fiunt, ubi legum servitium exuunt, ut graviter Cicero ait:* ideo legum servi sumus, ut liberi esse possimus; *quod invertere sic possis;* naturâ servi efficimur, si legibus liberemur. *Ex quo Romani Asiae delicias et Attalicas opes suspicere ac mirari coepere, tunc servire coepere; ex luxus et voluptatum amore capti non ultra legibus servierunt. Unde non mirum si servitus repente extitit tota in unius Au-*

Una omnibus corruptelae caussa.

Ordo naturalis, qui desit.

Respublicae prius fiunt serrae natura, deinde jure.

(1) *Principio.*

Digitized by Google

non ubbidirono alle leggi. Non è quindi maraviglia se bastò la vita di Augusto perchè si vedesse compito il corso della romana servitù, sendo ben presto passati i Romani dalla sfrenata libertà dei tempi di Giulio Cesare *alle ricercatissime adulazioni, ed a quella inenarrabile servilità* di cui stomacavasi lo stesso Tiberio, quando nell'uscire un giorno di Senato, disse: *Oh gente nata a servire!*

Si correggono i civili governi.

Possono nondimeno gli Stati corrotti a miglior grado ridursi, *se le istituzioni presenti sono richiamate alla condizione delle antiche,* oppure *se le antiche istituzioni vengono introdotte nelle presenti,* il che significa ciò poter avvenire, quando un Principe sapiente ed animoso fa prevalere la sua *autorità*, o quando uomini gravissimi e meritevoli valgono a muovere gli animi col loro virtuoso *esempio.*

Coll'autorità, o coll'esempio.

Come i civili governi correggonsi anche le leggi.

CLIV. Laonde, la dottrina politica inspira e determina ogni interpretazione delle leggi, *col trasportare le leggi anteriori nelle posteriori, o col riportare le posteriori alle anteriori.*

Del regresso delle condizioni politiche primitive per la spontanea formazione di nuove politiche società.

CLV. Ma avvi un modo naturale pel quale gli Stati spontaneamente ricorrono a quegl' iniziali principii stati il fondamento sovra il quale, al primo loro apparir sulla terra, si constituirono le politiche Società, modo finora non stato avvertito da alcuno, perchè nascosi erano rimasti quei veri principii delle civili Società in questo libro considerati.

Dove parecchie libere Repubbliche risolvono di formare un sol corpo colla congiunzione delle lor forze (e la stessa cosa avverrebbe trat-

gusti vita; et ab effreni libertate sub Julio Caesare in quaesitissimas adulationes *et* infandum servitium *sub Tiberio cecidere, quod ipsemet indignabundus semel curiâ egrediens dixerit:* O homines ad servitutem paratos!

Respublicae emendantur.

Corruptae autem respublicae emendatione reparantur, si praesentia ad pristina instituta revocentur; *aut* pristina instituta ad praesentia producantur; *quod est tantundem: quod fit ubi extiterit Princeps qua sapiens, qua fortis, qui id praestet* auctoritate; *aut viri pietate meritisque gravissimi, qui id ipsum praestent* exemplo.

Auctoritate, vel exemplo.

Ut respublicae ita leges emendantur.

CLIV. Hinc omnis legum interpretatio a doctrina civili moderatur, ut leges priores ad posteriores trahantur (1), *seu* posteriores ad priores pertineant (2).

De rerumpublicarum recursu.

CLV. Sed est quidam rerumpublicarum ad sua principia recursus, unde primo in terris natae sunt, qui hactenus est animadversus a nemine; quia hactenus vera rerumpublicarum principia latuere, quae supra diximus (3).

Ubi enim plures civitates liberae (et idem sane foret si plures Reges

(1) *L. Non est novum, cum seq. D. de legib.* (2) *L. Sed et posteriores D. eod.* (3) *Cap. CIV, § Sed quae.*

Digitized by Google

tandosi della unione di alcuni Principi sovrani), produconsi spontaneamente nuove ragioni di comando e di ubbidienza, e ritornano le medesime naturali cagioni da cui derivò la formazione delle prime Società civili; perciò a reggere quelle forze novellamente riunite tosto vedesi sorgere un unico Governo con ogni carattere dello Stato degli Ottimati, come avvenne nei tempi moderni agli Svizzeri ed agli Olandesi, e negli antichi agli Achei. Perciò gli Stati prodottisi in simili condizioni non vedonsi trapassare gli altrui confini, ma fermamente i lor proprii limiti custodiscono, e scelgonsi una città principale a sede del comun governo, come fecero gli Achei coll'eleggere, per la sua natural situazione, a città capitale Corinto. Mostrarono gli Olandesi di aver ben inteso la natura di quella lor congiuntiva forza, quando diedero alla lor Repubblica la qualificazione di *Alte Potenze*, per aver voluto significare con essa la congiunzione in un solo corpo *di più Stati Sovrani*, e per essere essenziale obbietto della lor congiunzione *la Tutela* di quel corpo comune, la qual *Tutela* emana come lo abbiam veduto dalla *Potenza dell'uomo*. Prendono eziandio gli Olandesi il nome di *Ordini*, perchè, conforme al costume degli Stati di Ottimati, si adoperano con ogni sforzo alla tutela dell'Ordine; essi danno il nome di *Stati* al convegno dei Procuratori delle loro libere Repubbliche a comun consiglio riuniti, come se significar volessero, esser vital condizione del loro governo *la stabilità*, ed esserne rovina ogni conquista ed allargamento. Se gli Olandesi han fondato Colonie nelle Indie, ciò fu opera dei privati mercatanti, e non della pubblica Podestà, la forza della mercatura congiungendo quelle Colonie alla nazione che le ha fondate e le signoreggia. Siffatta spontanea formazione di nuove politiche So-

Dalla congiunzione di parecchie popolari Repubbliche formasi un governo di Ottimati, come quello degli Stati Uniti Olandesi.

Perchè si chiamino *Ordini*.

Perchè si chiamino *Stati*.

Perchè fondino Colonie.

summi) in unum corpus coëunt, ex ipsis una respublica Optimatium, caussarum naturâ recurrente, componitur, ut nostris temporibus Helvetii et Hollandenses, apud antiquos Achaei: eamque ob caussam alienos fines non transcendunt, sed acriter suos custodiunt, et potissimum principem urbem, ut Achaei situ ipso Corinthum. Et Hollandenses quidem hanc vim intellexerunt, quum suam rempublicam appellarunt Alte Potenze, *hoc est plura* summa Imperia *in unum corpus composita, quae tutela, quam ex* hominis potentia *natam diximus* (1), *constant: et* ordines *quoque dicunt, quia, ut Optimatium respublica, ordinis tutelâ unice nititur: et rerumpublicarum liberarum Procuratores, qui in commune consulunt,* Status *vocant; quia ea respublica statu rerum maxime vivit, prolatu rerum corrumpitur. Et quanquam in Indias mittunt Colonias, id tamen non respublica sed mercatura facit: et vis commercii eas Principi genti conjungit. Hunc rerumpublicarum*

Ex pluribus rebuspublicis liberis σύζημα, *una fit Optimatium, ut Hollandensis.*

Cur appellantur Alte Potenze?

Cur dicuntur Ordines?

Cur Status?

Cur mittat Colonias?

(1) *Cap. LXXIV, CXXXVIII.*

Digitized by Google

Colle confederazioni formate a fine di guerra ritornano le forme dei primitivi governi di Ottimati.

cietà, ritrovasi ancor meglio espressa nelle alleanze e confederazioni guerresche, nelle quali il Principe della Confederazione, come vedesi in Omero di Agamennone, Capo della Grecia contro ai Trojani confederata, non ha nella guerra maggiori diritti di quelli avuti nel civile governo dal Re, capo di uno Stato di Ottimati (*a*). Fa mestieri di avvertire, che le alleanze qui da noi considerate sono alleanze uguali, quali intervengono fra Podestà ugualmente sovrane; imperocchè in quegli accordi disuguali, come quelli dei Romani coi lor alleati, rimangono al superiore la condotta e l'autorità. Le quali condizioni della nuova spontanea formazione di politiche Società a sufficenza dimostrano, che nella Storia dell'umanità furono di Ottimati i primi civili governi prodottisi, come lo abbiam veduto, per la riunione di un certo numero degli indipendenti Imperii, che sovranamente le famiglie governavano, se è pur vera la massima volgarmente ripetuta, che le cose dalle istesse cagioni traggano e la loro origine ed il loro disfacimento.

Soltanto nelle confederazioni uguali.

Valido argomento perchè sian stati di Ottimati i primi civili governi.

Dello sviluppo del carattere divino del Diritto.

CLVI. Le condizioni delle Società più attentamente considerando, vieppiù ci confermiamo nella sentenza dianzi riportata, avere incomin-

In bellis foederatis Optimatium respublica recurrit; Æquali foedere tamen.

recursum expressiorem in foederatis bellis cernere est, in quibus Princeps foederis, ut Agamemnon Graeciae foederatae contra Trojanos apud Homerum (1), *non plus juris in bello habet, quam domi Rex in Optimatium republica.* Foedera *autem heic* aequalia, *hoc est inter aeque summas Potestates inita accipio: nam in* foederibus inaequalibus, *ut inter Romanos et Romani nominis socios, respublica manet ejus, qui in* foedere superior *est. Haec quae heic dicimus de rerumpublicarum recursu satis ostendunt primas respublicas in humana historia fuisse Optimatium, ea ratione, quam tradidimus, ex pluribus summis Imperiis familiaribus compositis natas; si verum illud, quod vulgo ajunt res ex quibus caussis principio nascuntur, in easdem tandem resolvi*

Validum argumentum primas in terris respublicas fuisse Optimatium.

De divino Juris circulo.

CLVI. Quin per has caussas ipsa Imperia familiaria a falso jure divino per divinationem *apud gentes, uti nos supra descripsimus* (2),

La confederazione dei Greci formava un governo di Ottimati.

(*a*) Da quei luoghi degli Autori, che a ciò confermare in gran copia mi occorrono, quello sceglierò ove Agamennone in quella forma di general convegno detto ἀγορά, al quale intervenivano anche i plebei, comunica ai Greci la sua risoluzione di far ritorno alla patria; ma Diomede, in quell'altra adunanza detta Βουλή, ch'era il consesso degli Eroi, risponde opporsi egli intieramente al consiglio di Agamennone, per la qual sentenza i Greci non si rimossero dall'espugnazione di Troja.

Graecia foederata abiit in Optimatium. Rempublicam.

(1) *Ex cujus locis, quam sane multis, illum seligam, ubi Agamemnoni in concione, quae dicitur ἀγορά, in quam plebei quoque conveniebant, edicit Graecis in patriam reditum; Diomedes, se in concione, quae dicitur* Βουλή, *sive in Heroum consilio aperte obstiturum respondet: pro cujus sententia Graeci ad Trojam expugnandam manserc.*

(2) *Cap. CXLIX. § Sed et in fin.*

Digitized by Google

ciato i primi governi, quelli delle Famiglie, col riconoscere un Diritto Divino, espresso per la Divinazione; ciò è chiaramente dimostrato dalla perpetua Ragione delle guerre, perchè, come lo abbiam detto in addietro, guerreggiando tra loro più Podestà Sovrane, elle si tengono per *inimiche* (hostes), si riconoscono per *uguali*, e tosto sentonsi a Dio assoggettate, perchè niuna ugualità può sussistere senza un reggimento, nè vi ha un diritto equatorio senza che gli corrisponda un diritto rettorio, nè, come dianzi si è detto, può sussistere alcuna giustizia equatrice senza una giustizia rettrice. Adunque la forza della guerra viene per sè stessa ad ammaestrare le Sovrane Podestà, ed a condurle a riconoscere essere elle sottoposte all'eterna Ragione, all'eterna Giustizia, al sommo Iddio. Ciò vedesi apertamente nelle formole usate nel Gius Feciale per denunziare le guerre: « ODI, o GIOVE, *e tu, o Giunone, e tu Quirino, e voi tutti Iddii del cielo, della terra, e dell'inferno. Io vi testifico, che codesto popolo è ingiusto, e non fa ragione* ». Nè sono men chiare le formole usate per solennizzare le leghe e le confederazioni: *Se il popolo Romano sarà il primo che per consiglio pubblico fraudolentemente mancherà a queste leggi e condizioni, allora tu,* o GIOVE, *in quello stesso dì, così ferisci e percuoti il popolo Romano, come io oggi ferirò questo porco; anzi tanto più aspramente il ferisci, e percuoti, quanto tu sei di maggior virtù e potenza.* Le quali formole c' insegnano quanta fosse la forza della religione del giuramento, per la quale si credevano obbligate le civili Podestà all' osservanza degli accordi pattuiti, e ci attestano al-

La forza stessa delle guerre insegna alle sovrane Podestà che sono soggette a Dio.

orta esse, docet perpetua bellorum ratio, quod ubi plures summae Potestates bello, ut diximus, se agnoscunt hostes, *se agnoscunt* aequales, *protinus intelligunt, se subditas esse Deo: quia aequalitas nulla stare potest sine regimine; nullum jus aequatorium sine rectorio celebratur; nulla justitia aequatrix sine justitia rectrice vivit, ut superius dictum est* (1). *Itaque ipsa vis bellica sit summarum Potestatum magistra, quae eas edoceat, ipsas aeternae Rationi, Justitiae aeternae, sive adeo Summo Deo subjectas esse: et quidem edocet illis in Jure Foeciali conceptis indicendorum bellorum formulis:* AUDI JUPITER, et tu Juno, Quirine, Diique omnes caelestes, vosque terrestres, vosque inferni, audite. Ego vos testor, populum illum injustum esse, neque jus persolvere, *etc.; et foederum feriendorum:* si populus Romanus prior defecerit publico consilio, dolo malo, tum DIESPITER populum Romanum sic ferito, ut ego hunc porcum hodie feriam, tantoque magis ferito, quanto magis potes, pollesque, *etc., edocet jurisjurandi religione, qua se pactis obstrictas intelligunt:*

Vis ipsa bellica docet Principes summos subjectos Deo.

(1) *Cap. LXIV.*

Digitized by Google

tresì l'esistenza di un Gius naturale sviluppatosi tra le genti, siccome lo comportavano l'indole delle nazioni, e le comuni usanze di quelle civili Società. Perciò, nel leggere i Poeti, gli Storici ed i Giureconsulti, ad ogni passo ci occorre il *Fas gentium*, qual legge generale dei popoli guerreggianti, come vediamo essere osservate dalle Società cristiane; in forza della religione, le massime del Diritto naturale dei Filosofi, e dietro ad esse guidarsi in ogni lor guerra i Cristiani Monarchi, e le Cristiane Repubbliche. Ed i Poeti, gli Storici e gli Oratori si accordano a proclamare, che i Diritti delle guerre procedono dagli Dei, il che dimostra come per un nuovo universale sviluppo, le umane Società, per consagrare la ragione delle guerre, siensi di bel nuovo a Dio (*a*) spontaneamente rivolte. Volle adunque la divina Provvidenza, che pel solo naturale effetto delle spontanee costumanze, giungessero le nazioni a quel punto medesimo, ove son pervenuti gli Stoici coi più astrusi loro raziocinii, cioè ad acquistare la cognizione del Diritto naturale, ed a riconoscere, in occasione delle guerre, che tutti i civili governi sparsi sovra la terra, formano una grande SOCIETÀ, ove sono in comunione Iddio e gli uomini, questi, come lo abbiam detto, con LUI partecipando il Vero e la Ragione; nella qual SOCIETÀ regna ed impera il solo Iddio, sendone sudditi gli uomini, e figurandovi le Sovrane podestà civili quasi nella condizione di un Ordine di Ottimati,

Il *Fas gentium* si manifesta nelle guerre.

I diritti delle guerre nate dagli Dei.

Il gius naturale delle genti preludio del gius naturale dei filosofi.

Per la guerra è riconosciuta da tutti gli stati l'esistenza di una società umana universale e comune,

Governata da Dio,

edocet naturali jure, quo se in bellis teneri profitentur, quantum captus gentium, et communes rerumpublicarum mores id ipsis explicuere, ut supra diximus (1); *quare* Fas gentium *in bellis regnare apud Poëtas, Historicos, Jurisconsultos passim legas: cumque Respublicae Christianae ex jure naturali Philosophorum ipsius vi religionis regantur, ex eo jure Christiani Reges et liberi populi bella administrant. Unde vides bellorum jura a Poëtis et Historicis Oratoribusque passim a Diis orta* (2) *dici, ob id ipsum, quod ad Deum redeunt. Et ita gentibus a Divina Providentia intelligere datum est moribus ipsis, quod Stoici vix subtilibus rationibus sunt assecuti, jus gentium docere, et maxime bellis docere, quod omnes Orbis terrarum Respublicae una civitas magna sit, cujus Deus hominesque habent communionem; illam nempe quam supra diximus esse ex societate veri et rationis* (3), *ita ut ei civitati unus Deus praesit, homines subsint, et summae Potestates civiles ordinem quaendam quasi Optimatium obtineant, qui pura ac pia bella*

Fas gentium in bellis elucet.

Et jura bellorum a Diis orta.

Jus naturale gentium juri naturali philosophorum praeludens.

Bello ex omnibus rebuspublicis agnoscitur una civitas,

Sub Dei regimine,

(*a*) Nella seconda e più estesa significanza del concetto, non nel senso primitivo ed originario, come lo diremo nelle Note del Lib. 2°, Parte II, al Cap. XXIII.

(1) *Cap. CXXXVI.* (2) *Significatione hujus falso divinae vocis secunda et prolata, non prima et nativa, ut dicemus in Notis Lib II, Part. II, ad cap. XXIII et cap. XXX.* (3) *Principio, et Cap. XLV et Cap. L.*

Digitized by Google

preposto a far pure o religiose le guerre, cioè non intraprendendole per spontaneo capriccio, ma movendole solo per contrastare alla ingiustizia ed alla violenza. Le quali cose sono apertamente dimostrate dalla grave e frequente formola usata nel protestar le guerre, ove erano invocati gl'*Iddii comuni*, i quali non eran punto nè la Giunone dei Cartaginesi, nè la Venere dei Romani, ma *quel Giove, Suprema ed Universale Equità*, cioè Iddio unico e sommo, ed unico per esser egli il Sommo, il Sovrano, come dianzi lo abbiam detto. E quei Dominatori, che per mala tendenza di lor prava natura si separano dalle leggi comuni dell' umanità e vogliono regnar soli sulla terra, imparan tosto per le guerre istesse che non può durare la Potenza in chi si diparte da quella Società universale di cui è reggitore Iddio.

Quasi con forma di governo aristocratico.

Chi vuol rimanere fuori della legge comune è tratto per forza a far ritorno in quel comun governo di Ottimati retto da Dio.

Le discorse cose ci dan luogo di conghietturare, che le genti maggiori nello stato eslege ed in mezzo alla solitudine fossero sottoposte ad un reggimento, che in un certo modo potrebbe esser nominato divino, e, per adoperare l'appellazione usata da Filone, ch' essi ubbidissero ad una Teocrazia. Ma una gente sola conobbe la vera Teocrazia, riverendo Iddio giusta la legge di natura, e furon questi i Patriarchi fondatori del popolo Ebreo. Le altre genti furono da false Teocrazie governate, per essere falsi gli oggetti della religiosa loro osservanza, consistendo od in un Dio materiale, il Cielo, od in più idoli, come gli

Donde la conghiettura che le genti maggiori eslegi fosser governate da una Teocrazia.

Donde l'opposta appellazione di Ebrei e di Genti.

gerant; hoc est, non ultro, sed injuriis lacessiti; quod satis aperte cas admonet tam gravis illa quam frequens in bellis deprecandi formula, per Communes Deos, *qui Dii Communes, non Carthaginiensium Juno, non Venus Romanorum, sed*

Quasi Optimatium,

Jupiter omnibus aequus,

et sic Deus unus et summus, et quia summus, iccirco unus, ut supra diximus (1) *Ex quibus omnibus Potentes rerum, qui ex pravo corruptae naturae studio solitudinem affectant, et unos in Orbe terrarum regnare cupiunt, per bella ipsa doccantur, se sine societate aliqua sub Dei et quidem unius Dei regimine perdurare in potentia non posse.*

A statu exlegi vi ipsa curritur ad Optimatium statum sub regno Dei.

Atque haec ipsa omnia nobis fecere locum conjiciendi, in statu exlegi et in solitudine gentes majores *Divino quodam regimine, sive* Theocratia, *ut Philo id appellat, rectas esse; unam quidem Theocratiâ verâ, quia verum Deum colerent ex lege Naturae, eosque fuisse Patriarchas, a quibus populus Hebraeus fundatus est; ceteras gentes rectas Theocratiis falsis, quia aut unum corporeum, uti Caelum, aut*

Unde conjectura, gentes majores exleges Theocratia rectas esse.

Unde discrimen illud, Hebraei et Gentes.

(1) *Lem. II.*

Digitized by Google

astri ed altre materiali esistenze. Ed i sacri libri per distinguerle dagli Ebrei, lasciaron loro il nome di Genti, come più estesamente lo spiegheremo nel Libro II.

In tal guisa per naturale sviluppo venne ad allargarsi *il circolo divino del Diritto:* ritornando ogni Diritto umano, dopo aver cominciato dal Diritto divino, a far capo ad esso Diritto divino pei successivi sviluppi, che furono da noi dichiarati. E la Società del Vero da Iddio in fra gli uomini stabilita, come lo abbiam dianzi dimostrato, trapassando per continuata successione dal Diritto delle Genti Maggiori al Diritto civile comune, ed al diritto guerresco delle genti minori, venne sì fattamente a ritrovare in Dio ogni sua consistenza.

Dei governi misti.

CLVII. Dalle tre pure forme dei politici Governi da noi considerate, derivarono di poi altre forme di temperati governi, i quali, *puri* di loro natura, divennero misti in conseguenza di patti e di convenzioni. È ragione di un simile intervenuto temperamento l'indebolimento intrinseco di una civile Podestà costretta a rivolgersi *spontaneamente* alle altrui forze, o nell'interno del proprio Stato od al di fuori, a fine di assicurarsi dalle altrui violenze. Venuta *ad implorare la fede altrui* e ad esserne *in fede ricevuta,* allora, in difetto di ogni espressa pattuazione, il fatto istesso basta a condurla in istato di effettiva inferiorità e soggezione. Come lo abbiam veduto in addietro, presso ai Latini *fede* viene a significare *protezione* e *imperio; implorar la fede* è ricorrere alla possanza, alla protezione altrui; *ricevere in*

L'implorar la fede è confessione di soggezione.

plura corpora, ut astra sub idolis, ac proinde falsos Deos observarent, quibus ad Hebraeorum discrimen in Sacris Libris nomen Gentium *relictum est: quod latius Libro II explicabimus.*

Et ita divinus Juris circulus *circumactus, ut jus omne humanum coeptum, ut vidimus* (1), *a divino, per hanc rerum, quam hactenus narravimus* (2), *successionem, ad jus divinum redeat tandem: et societas veri a Deo inter homines incoepta, ut supra demonstravimus* (3), *per hanc juris majorum gentium, juris civilis communis et juris minorum gentium in bellis perpetuam successionem in Deo ipso consistat.*

De Rebuspublicis mixtis.

CLVII. Ex his tribus rerumpublicarum formis meris, *quas hactenus vidimus, aliae postea respublicae* temperatae, *quae* naturâ *merae sunt,* pacto *mixtae: cujus temperaturae ratio est, quia ubi qui summum imperium habet, ad id sibi ab aliena injuria, vel vi tutandum, alienam sive domi, sive foris* fidem ultro implorat, *et in* fidem recipitur, *nisi aliter pacto convenerit, res ipsa ei dictat subjectionem. Unde*

Fidei imploratio est subjectionis confessio.

(1) *Cap. CIV,* § *In statu.* (2) *Cap. eod.* § *Proinde.* (3) *Principio, et Cap. XLV et Cap. L.*

Digitized by Google

fede egli è accogliere sotto la propria protezione, sotto il proprio imperio. Ho detto: *spontaneamente*, perchè un sovrano sopraffatto per forza di guerra perde pel diritto della vittoria ogni politica libertà. Ma quella Podestà civile, che trovasi condotta a sottoporre volontariamente ad altrui la sua sovrana autorità, di necessità deve ritenere una parte di quella libertà, cui ha voluto assicurare coll'altrui assistenza. Questo atto dell'implorar la fede equivale adunque ad una tacita convenzione consentita dal protettore nell'atto istesso ov'egli somministra il richiesto ajuto, e ne conseguita la formazione di un'ineguale alleanza colla Potenza assistita. A questa *causa giustificante* si aggiunge agevolmente una causa *suasiva* ad indurre colui, al quale hassi spontaneamente offerto l'imperio a rilasciarne al presente una parte, per procacciarsi di poi il tutto con maggior agevolezza.

Cagione delle alleanze ineguali.

Non imprenderemo di noverare tutte *le cause giustificanti*, che possono dar luogo a forme innumerevoli di governi misti, perchè la natura degli effettivi contratti può variare infinitamente; volendo soltanto quelle considerare, che conducono a spiegare i principii e le cagioni del Diritto Romano.

Quando per rintuzzar le violenze di uno o di più potenti vengono gli Ottimati *ad implorare la fede della plebe*, cioè ad aver ricorso al suo ajuto, ne nasce un nuovo reggimento, che ha per principal fon-

fides, ut vidimus (1) *supra, Latinis significat* protectionem *et* imperium; *et* implorare fidem *implorare potestatem, protectionem;* recipere in fidem, *recipere sub protectione et imperio. Dixi* ultro; *nam si bello coactus se dedit, jure victoriae civilem libertatem amittit. Ita quae Potestas civilis summum suum imperium alteri ultro subjicit, aliquam libertatis partem retineat necesse est, pro qua obtinenda alienum auxilium imploravit; quae* imploratio fidei tacitum *est* pactum, *in quod qui fert auxilium id ferendo tacitus convenit, et inaequale foedus cum implorante paciscitur. Cum hac* caussa justifica *et illa* suasoria *commode sociatur, ut cui imperium ultro offertur, partem ejus in praesenti remittat, quo postea totum facilius obtineat.*

Caussa foederum inaequalium.

Nos non omnes has justificas caussas *exequimur, quibus innumera rerumpublicarum mixtarum genera esse possunt; uti certa contractus natura pactis variari in immensum potest: eas tantum expendemus, quae ad Juris Romani principia et caussas explicandas conducunt.*

Ubi Optimates ab unius vel plurium Potentum injuriis populi fidem implorant, sive ad ejus auxilium confugiunt, ibi libertas praecipue fundatur, sed cum aliqua Optimatium mixtura. Sic L. Junius Brutus

(1) *Dicto Cap. CIV, § Atque.*

Digitized by Google

Cagione per la quale la Repubblica aristocratica passa allo stato di popolare Repubblica temperata coll' elemento degli Ottimati.

damento la libertà, temperata però coll'elemento degli Ottimati. Così, in occasione dello stupro di Lucrezia commesso dal figlio del Re Tarquinio, L. Giunio Bruto richiese a nome di tutti gli Ottimati l'assistenza del popolo Romano contro al Re Tarquinio, e ricevutone in fede, fondò la libertà Romana.

Cagione per la quale la popolar Repubblica diviene Monarchia temperata di libertà.

Quando il popolo mosso dalle prepotenze degli Ottimati rifugge ad un uomo chiedendogli assistenza, ne conseguita un governo di Monarchia, misto però di qualche elemento di libertà. Ottavio Augusto raccolse in sì fatte condizioni *la Romana Repubblica stracca per le discordie civili, non con forma di Regno* (ossia di regno puro), *nè di Dittatura* (come in libera Repubblica), ma *ricevendola sotto il suo Imperio* (e, come abbiam detto, *in fede*) con *titolo di Principe;* perciò il popolo Romano fu detto *aver vissuto sotto ai Principi nè in tutta libertà, nè in assoluta servitù.*

La natura degli stati, come quella dei contratti, cambiasi per effetto delle convenzioni.

Adunque per lor natura e per le intrinseche lor condizioni, sono puri i civili Governi; fannosi misti in forza di convenute pattuazioni, potendo quelle condizioni, come quelle delle private contrattazioni, essere per convenzioni susseguenti modificate. In virtù di simili accordi, debbono d'ambo i lati strettamente corrispondere ed andar sempre congiunte *la forza* soccorritrice e *la fede* offerta; perciò non è lecito a chi è in fede ricevuto di procurare il danno della forza soccorritrice senza incorrere nel delitto di offesa maestà. Ed ha il carattere della *Maestà* quella forza che ha prestato il richiesto soccorso, diffinita dai

Onde dicasi *reo di Maestà.*

Che sia la Maestà.

Caussa ex qua respublica Optimatium fit libera Optimatibus temperata.

Optimatium omnium nomine per occasionem stupri a Tarquinio Regis filio in Lucretiam illati, opem populi Romani adversus Tarquinium tyrannum implorat, et a populo Romano in fidem receptus Romanam libertatem fundavit.

Caussa ex qua respublica libera fit regia libertati commixta.

Ubi autem populus ab Obtimatium sive adeo Potentum injuriis ad unius opem confugit, ibi Regnum praecipue constitutum, sed cum aliqua libertatis temperie. Sic Octavius Augustus rempublicam discordiis civilibus fessam, non regno *(nempe mero)* nec dictatura *(ut in republica naturâ libera),* sed sub nomine Principis sub imperium *(quod diximus* (1) *in fidem)* accepit: *et* populus Romanus sub Principibus *dictus,* qui nec totam libertatem nec totam servitutem pateretur.

Rerumpublicarum uti contractuum natura pactis mutatur.

Itaque vides hujusmodi respublicas naturâ meras esse, pactis mixtas: et uti contractuum, ita rerumpublicarum naturam pactis mutari: quorum vi pactorum in *ipsa* ope *inest* fides *utrinque, et inest* ops in *ipsa* fide: *quare non licet in fidem recepto opem recipientis minuere: et si minuat, minutae, seu laesae Majestatis est reus:* Majestas *enim nihil*

Unde reus Majestatis *dicatur?* Majestas *quid?*

(1) *Cap. CIV, § Atque.*

Digitized by Google

Dottori *dignità ed ampiezza dell'Imperio*, al cui mantenimento debbono concorrere tutte le pubbliche forze. Nè, d'altra parte, è lecito al soccorritore di aggravare le condizioni dell'accordata protezione, e rimovendosene, la commessa perfidia lo farebbe condannare dalla pubblica coscienza davanti gli uomini, sì come davanti Iddio. Quindi quel giuramento, col quale sogliono esser raffermati simili pattuazioni, può esser detto con eleganza *giuramento che consagra l'esercizio della pubblica forza*, il che è conforme alla diffinizione del diritto delle genti, cui abbiamo dianzi proposta. Imperocchè la consentita obbligazione dura e sussiste per tutto quel tempo ove la Podestà civile giunge colla propria forza a proteggere efficacemente il giuratore da ogni esterna violenza; ma se questi, mancando la protezione impromessa, si trovasse senza propria colpa da forza estranea sopraffatto, egli sarebbe sciolto dal legame del prestato giuramento.

Gastigo dei mali Principi.

Giuramento dell'esercizio della pubblica forza.

CLVIII. Laonde i patti che cambiano la natura delle politiche Società, a simiglianza di quelli che mutano la natura dei contratti, sogliono esser con giuramento confermati, a fine di essere più santamente mantenuti.

Delle Leggi sagrate.

Giusta l'opinione riferitaci da Festo, la quale ci sembra più vera, sono propriamente *leggi sagrate* quei patti che vengono confermati dalla santità del giuramento. Perciò Teseo, in un popolar governo, e Licurgo, in uno Stato di Ottimati, condussero amendue, il primo il

Onde si dicano *leggi sagrate*.

aliud est, quam ipsa ejus, qui in fidem receperit, ops, quae a doctoribus definitur Imperii dignitas et amplitudo; *quam utramque publicae vires conservant maxime: contra non licet recipienti mutare fidem; et si mutet, apud Deum hominesque* famae judicio *perfidiae reus damnatur, ut supra diximus* (1). *Hinc juramentum, quo ejusmodi pacta firmari solent, eleganter* juramentum publicae violentiae *dici posset: quod est conforme definitioni juris gentium, quam supra exposuimus* (2); *nam tandiu obligat, quandiu Potestas civilis sua vi jurantem ab omni vi aliena tueatur; quod si non tueatur, et qui juravit, sine ulla culpa sua in alienam vim recidat, is prioris juramenti religione solutus est.*

Malorum Principum poena.

Juramentum publicae violentiae.

CLVIII. Hinc pacta, quibus rerumpublicarum natura mutatur, uti et pacta, quae mutant naturam contractuum, quo sanctius serventur, solent jurejurando firmari.

De legibus sacratis.

Haec pacta jurisjurandi sacramento firmata, sunt leges sacratae *ex veriori, quam Festus refert, opinione. Ita in republica naturâ libera Theseus populum Atheniensem* (3), *in republica naturâ Opti-*

Leges sacratae unde dictae?

(1) *Cap. LXIX.* (2) *Cap. C.* (3) *Plutarch. in Theseo.*

Digitized by Google

popolo Ateniese, il secondo gli Eraclidi, a giurare di mantenere le nuove leggi, perchè, dianzi, per la natura dei lor respettivi Governi, nè il popolo Ateniese, nè la nobiltà Spartana, non andavan soggetti a determinate leggi. Ottenuta dal popolo Romano la libertà, volle Lucio Giunio Bruto fargli solennemente giurare di non mai soffrire la restituzione dei Re, e di quel giuramento fu principal cagione l'avere da Numa in poi, come lo riporta Livio, appartenuto al popolo l'elezione dei Re. I Tribuni della Plebe furono anch'essi istituiti *per leggi sagrate* sovra quel Monte, che da ciò prese il nome di *Sacro;* e volle la plebe quel giuramento, perchè temeva non venisse talvolta l'universalità del Popolo ad abrogar quelle leggi. In effetto di tal giuramento fu solennemente riconosciuto essere il governo fondato da Romolo una libera e popolare Repubblica. Laonde gli Ottimati nei tanti lor contrasti colla plebe, ben noti a chi è punto versato nelle Romane Storie, procurarono bensì con occulte pratiche d'infiacchire il Tribunato, ma non tentarono giammai apertamente di rovinarlo (*a*).

Onde il nome di *sacri* dato ai Tribuni della plebe, e quello di Monte Sacro.

La Legge delle XII Tavole non fu consagrata col giuramento ed a ciò concorsero molte cagioni: negli Ottimati era molta la renitenza di fare un atto pel quale avrebbero manifestamente riconosciuta ed approvata la popolar condizione del Romano governo; i Decemviri, i quali aspiravano alla Tirannide, cui vollero ottenere l'anno susseguente, te-

Perchè la legge delle XII Tavole non venne confermata col giuramento.

matium Lycurgus Heraclidas (1) *jurare in suas quisque leges adegere: quia ex natura reipublicae quisque suae et populus Atheniensis et Spartanus ordo legibus subjectus non erat* (2)*: L. autem Brutus asserta populo Romano libertate, maxime quia Regum electio jam inde a Numa fuerat populi, ut Livius tradit, eum* jurare *adegit* de Regibus nunquam postea restituendis: *et Tribunos plebis, quia plebs metuebat, ne populus olim eos abrogaret, legibus sacratis primum constituere in monte, quem proinde* Sacrum *appellarunt: et in Tribunos plebis juravere, quo juramento, suam rempublicam, quae a Bruto jam naturâ libera facta erat, naturâ liberam sunt quoque contestati: unde Optimates in tot tantisque cum plebe certaminibus, quot omnes in Romana Historia paullum versati norunt, Tribunatum arcanis quidem artibus infirmare, nunquam convellere palam ausi* (3).

Unde Tribuni plebis sacri, *et* sacer *mons appellatus?*

Lex vero XII Tabb. juramento sacrata non est, quia et Optimates nolebant ea confessione profiteri, populum Romanum naturâ liberum esse; et Decemviri, qui affectabant tyrannidem, ut sequenti anno re ipsa

Cur lex XII Tabb. juramento firmata non est?

(*a*) Laonde non ardì por mano al Tribunato nemmeno Silla, il quale con tanta violenza e crudeltà aveva usata la vittoria ottenuta contro la Setta dei plebei.

(1) *Plutarch. in Lycurgo.* (2) *Cap. LXIII.* (3) *Ut ne Sylla quidem plebejae partis crudelissimus victor ac tyrannus oppresserit.*

Digitized by Google

mevano che quel giuramento non fosse d'impedimento agli empii loro consigli; nè pur lo volevano gli stessi plebei, che speravano di poter tirare da quella legge un Diritto di tutta uguaglianza, ed ottenere in conseguenza di esso i connubii, i magistrati, i sacerdozi, ciò che tentarono effettivamente, compiutosi appena il terz'anno, col richiedere di avere comuni coi Patrizi i connubii. A ciò nella prefata legge avevano provveduto i Padri con un espresso divieto, perciò quel giuramento sarebbe stato alla Plebe un ostacolo, che l'avrebbe gravemente inciampata.

Con cupa simulazione procurossi Tiberio quel giuramento: al principio del suo Principato egli diceva con tutta modestia, come lo narra Tacito, esser pronto ad indossarsi qual parte dei pubblici carichi gli avrebbe imposto il Senato, asseverando mentitamente, quasi stesse ancora in piedi la libertà, *che mai sarebbe egli per isminuire in modo alcuno l'autorità Senatoria.* Ma egli procurò sollecitamente, che a lui Tiberio Cesare *giurasser fede e soggettanza i Consoli Sesto Pompeo, e Sesto Apulejo, seguitandogli Sejo Strabone, capo delle Coorti pretoriane, e Gajo Turranio, prefetto dell'annona, ai quali tosto tenner dietro il Senato, la milizia ed il popolo.* Per forza sua propria era quel giuramento espressione di gravissima servitù, per essere egli derivato *dalla disciplina dei gladiatori,* tra i quali i giovani garzoni obbligavansi verso i loro Maestri con quella forma di assoluta soggezione, giurando di obbedire ad ogni lor parola, e di lasciarsi a lor posta

Forza e possanza del Giuramento *in verba Principis.*

docuere, noluerunt eo juramento sua nefaria consilia impediri; et plebei ipsi, qui ab Optimatibus aequum jus ea lege exprimere volebant, cetera, ut connubia, magistratus, sacerdotia, suae libertatis jure porro tracturi, uti tertio post anno, statim tentarunt sibi cum Patribus communicari connubia, quod sibi Patres vetando caverant (1), *noluere ullum sibi ad ea obtinenda obicem struere: itaque omnes et Patres, et Decemviri, et plebs legem XII Tabb. jurare dissimulârunt.*

At hercule Tiberius id exegit ea simulatione, qua principio se eam reipublicae partem gesturum, quam sibi Senatus demandasset, nec ex ejus corpore, *ut Tacitus memorat,* excessurum *mentiebatur, ita ac si respublica naturâ libera esset: itaque primum omnium curavit, ut* Sex. Pompejus et Sex. Apulejus consules primi in *sua* Tiberii Caesaris verba jurarent, et apud eos Sejus Strabo et C. Turranius, ille praetoriarum cohortium praefectus, hic annonae: mox Senatus, miles et populus. *Sed hoc juramentum vi ipsa erat gravissimae servitutis; nam* a re gladiatoria *translatum, cujus tyrones hac formula in verba Magistri*

Juramenti in verba Principis, potestas et vis.

(1) *Tab. XI ex ordinatione Jacobi Gothofredi.*

Digitized by Google

legare, battere, bruciare, e ciò in prezzo del vitto e dell' ammaestramento, compenso nominato gravemente da Cicerone *mercede da schiavi.* Da ciò venne negli Stati monarchici l'usanza del far prestare ai sudditi *il giuramento dell' ossequio*, il che pertanto non è voluto dalla propria natura di quegli stati, *ove i Principi ricevono dagli Dei il supremo arbitrio delle cose, a noi rimanendo la gloria dell'ubbidienza*, ma viene usato per dare un carattere di maggior santità alle ragioni delle Monarchie temperate con popolari elementi. Pertanto in siffatte Monarchie ella è necessaria cosa che in mezzo ai fausti e festosi augurii del nuovo Regno, giurino i Re di mantenere quelle leggi di libertà, che sono ora volgarmente nominate *Privilegii dei Regni.*

Il giuramento dell' Ossequio non è necessario nelle pure Monarchie.

Ma è necessario quello dei Re di mantenere le franchigie dei sudditi.

Carattere distintivo della natura dei governi misti.

CLIX. Il carattere distintivo, che determina la natura di ogni governo misto, dimostrando l'elemento che ivi trascende, è la *Jurisditio* (*a*) ossia *l'Autorità,* nell'originario suo politico significato di *dominio e*

jurabant, vinciri, verberari, uri; *pro victu et disciplina, quam mercedem Cicero graviter* auctoramentum servitutis *appellat. Mansit ergo, ut in rebuspublicis naturâ regiis populi Regibus obsequium jurent, non quod earum natura id postulet: in quibus* Principi summum rerum judicium Dii dederunt; nobis obsequii gloria relicta est; *sed quo regna libertate mixta essent sanctiora. Illud vero in natura regiis cum libertate mixtis necessarium est* (1), *quod Reges inter regnorum auspicationes et bona omina jurant in* leges libertatis, *quae* Regnorum privilegia *nunc vulgo appellantur.*

Juramentum obsequii in regnis naturâ non necessarium.

Necessarium vero juramentum Regum in leges libertatis regnorum.

CLIX. Nota *autem, quae cujusque* reipublicae mixtae naturam distinguit, *est* Jurisditio (2), *sive* Auctoritas *nativa significatione civili,*

Nota distinguendi rerumpublicarum mixtarum naturam.

(*a*) E se talvolta è doppio in un medesimo Stato il potere legislativo, ed a fronte del corpo politico da cui emanano le vere leggi, havvi un altro potere, i cui provvedimenti possiedono un'autorità eguale a quella delle leggi, dovrebbero quei due poteri aver limiti fissi ed immutabili. A ciò non avvertirono i Romani, e ne seguitò la rovina della Repubblica; perchè il Popolo statuiva le leggi, e la plebe, con uguale autorità, decretava i Plebisciti, incominciando per essi ad irrogare le pene, senza aver riguardo alle forme consuete; di poi passando a dare gli onori ed i comandi, e venendo in fine a proseguire ostinatamente la divisione dei campi; le quali leggi agrarie cagionarono le sedizioni della plebe, gli ostinati contrasti dei Potenti, e poscia le guerre civili che rovinarono la Repubblica.

Vizio gravissimo nella forma della Romana repubblica, cagione del suo disfacimento.

(1) *Et si forte duplex in eadem civitate sit legislatrix potestas, altera veras leges altera jussa potestate legibus pari feret, ut in Romana, quae tamen certissimis, immotisque finibus sunt distinguenda: quae res Romanis inobservata ipsorum Rempublicam perdidit: nempe ut* populus leges *ferret, et* plebs plebiscita potestate legibus pari: *nam plebiscitis primum extra ordinem irrogatae poenae; mox mandati honores et imperia; tandem agrorum obstinata divisio: et ex legibus agrariis primum turbae, mox potentum certamina, tandem bella civilia orta, quibus Respublica concidit.*

(2) *Cap. CXV et CXVI.*

Reipublicae Romanae in ipsa forma maximum vicium, quod eam perdidit.

Digitized by Google

balia della Ragion civile. Secondo la natura del potere che possiede quell' Autorità, o Principe, od Ordine patrizio, o Popolo, sarà preponderante od il principio monarchico, o quello degli Ottimati, od il popolare.

Quando fu effettiva l'autorità del Senato.

Laonde, quando in principio della Romana Repubblica era *in principio* il governo dei Romani uno Stato di Ottimati, misto coll' elemento di Monarchia, allora stava in mano del Senato la *Jurisditio*, l'*Autorità giuridica*, ed abbiamo veduto Tullo scegliere nel Senato i Duumviri, che pronunziarono il *jus*, o la legge, che condannava Orazio. Passaron quindi i Romani ad un popolar Governo temperato dall' elemento d' Ottimati, la qual condizione è dimostrata dalla formola usata nel prôporre le leggi: *Vogliate, comandate, o Quiriti;* come anche dalla tabella dello squittino: *Come tu proponi, così io statuisco.* Finalmente, a poco a poco, venne di fatto a trasformarsi in Monarchia la popolare Repubblica. Augusto aveva assunto la Podestà Tribunizia. Con ciò egli dimostrava dover tornare in pro della Plebe l'affidatagli tutela della libertà; egli toglieva per l'avvenire ai Tribuni il potere sì lungamente esercitato di concitare il popolo a sedizione, e col richiamare a sè il diritto di far leggi Tribunizie favorevoli alla libertà, lasciava ai Consoli l' odievolezza delle leggi favorevoli al Patriziato, quali furono le leggi *Papia Poppea, Elia Senzia* e *Furia Caninia*, perciò pigliando e deponendo a suo talento il Consolato. Ma il titolo da lui usato più frequentemente fu quello *di Principe*, volendo con ciò mostrarsi unico Prin-

Pratiche usate per volgere a Monarchia il popolar governo.

qua significat Juris civilis dominium, *ut supra diximus, apud quemnam sit, apud unumne, an apud Ordinem, an apud populum; nam apud quem horum trium ea erit, Respublica vel Monarchica, vel Aristocratica, vel Democratica praecipue erit.*

Senatus auctoritas quando proprie dicta est?

Sic apud Romanos principio *fuit respublica* Optimatium naturâ regno mixta: *nam* Jurisditio, *sive* Auctoritas *fuit propria* Senatus; *ex cujus corpore Tullus creat Duumviros, qui* jus *seu* legem *in Horatium concipiant, ut supra vidimus; postea fuit* naturâ libera ex Optimatibus mixta; *ut docet formula legum rogandarum*, Velitis, Jubeatis, Quirites; *et tabella suffragii*, Uti rogas, ita jubeo. *Tandem ita sensim a republica natura libera in rempublicam naturâ regiam actu est transformata. Augustus enim sibi sumpserat Tribuniciam Potestatem, qua et plebi tutelam libertatis semel susceptam profiteri probaret; et Tribuni plebis licentiam concitandi populum in seditiones in posterum adimeret; et ad se adduceret jus rogandi leges Tribunicias, quae libertati faverent: nam quae ordinem tuerentur, eas a Consulibus rogari curavit, ut in eos a se populi odium averteret: cujusmodi fuere* Lex Papia Poppaea, Ælia Sentia, Furia Caninia: *et ob id ipsum Consulatum su-*

Artes mutandi libertatem in regnum.

Digitized by Google

cipe e moderatore delle due Sette, Plebe ed Ottimati, le quali nelle sue mani avevan rimesso la condotta della Repubblica stracca dalle guerre civili: e perciò, non sotto nome di Dittatura o di Regno, ma col titolo di Principe, egli stabilì uno Stato Monarchico, temperato con qualche elemento di Aristocrazia e di Popolo. Egli ebbesi eziandio l'appellazione perpetua d'Imperatore, il qual titolo, segno in altri tempi di militare virtù, divenne in Augusto significazione di dignità; concentrando in tal guisa nella sua persona gli auspicii, ovvero la fortuna delle guerre, ed a lui trasportando, come conviene alla Monarchia, ogni gloria delle riportate vittorie. Di poi alla morte del Pontefice Massimo M. Lepido, Augusto ottenne tosto anche la dignità perpetua del Massimo Pontificato, e furono in sua balía tutte le cose sacre.

Augusto dunque, mantenendo ai Magistrati gli antichi nomi, ridusse in Monarchia il libero reggimento, a ciò tacitamente consentendo il popolo, che quietamente del nuovo stato di cose si appagava. Ma Tiberio nel principio del suo Principato, colle sue finte da noi descritte dimostrazioni, trasse il popolo a giurargli fedeltà, affinchè apparissero nella Repubblica le sembianze del libero governo; si compì sotto Tiberio il rivolgimento dello Stato, fattosi *monarchico con qualche commistione del popolare elemento*, quando, seguendo il racconto di Tacito, *gli squittini si ridussero dal campo Marzio al Senato* (*a*), *perchè gli uffici fino*

Quando la Repubblica Romana passò alla condizione di pura Monarchia.

mebat, ponebatque. Sed potissimum Principis *appellatione usus est, ut utriusque partis et plebis et Optimatium unus Princeps esset; quia* rempublicam *harum partium* armis civilibus fessam *accepit: quare non* dictaturâ, non regno, sed Principis nomine *ab eo est respublica naturâ regia constituta, Optimatibus et libertati commixta. Ad haec* Imperatoris *appellationem quoque perpetuam induit, quam appellationem prius virtutis, fecit postea dignitatis; ut is unus auspicia, seu fortunam bellorum haberet, unde victoriarum gloriam, ut regnum decet, omnem in se transduceret. Tandem et* Pontificatum Maximum *qui naturâ sua perpetuus erat, defuncto M. Lepido Pont. Maximo sibi sumpsit quoque, ut sacra omnia sua haberet in manu.*

Itaque Augustus, iisdemque Magistratuum *vocabulis, libertatem in regnum mutavit, ex tacito Populi consensu, qui ei rerum statui acquievit. Sed Tiberius in Principatus initio a populo fidei juramentum per simulationem, quam supra diximus, exegit, ut Respublica adhuc naturâ libera videretur. Tandem Respublica omnino conversa est, et facta naturâ* regia ex libertate commixta *sub eodem Tiberio, quum e* campo, *ut Tacitus narrat,* Comitia ad Patres translata *sunt* (1): *nam* ad eam

Quando Respublica Romana regni naturam induit?

(*a*) E sì fattamente fu tolto al popolo Romano quel Gius pubblico dei Quiriti,

(1) *Et sic Jus Quiritium publicum, quod ex primorum Patrum coitione in primis*

Digitized by Google

a quel dì s'eran dati per favore delle Tribù, benchè i migliori dal Principe. Il popolo di tal preminenza levatagli (cioè della *Jurisditio*, dell'autorità giuridica) *non fece che un po' di scalpore* (ecco la pazienza del popolo); *al Senato fu ella cara, per non aver più negli ambiti largamente a donare, e con indegnità alla plebe dechinarsi* (ecco anche l'autorizzazione del Senato). E per siffatte ragioni, colla tacita autorità del Senato, col tacito volere del popolo, e quindi *per tacita legge* soggiacque la Romana Repubblica a Monarchico governo misto del popolare elemento. I Romani Imperatori s'ebbero allora pienamente la *Jurisditio;* in tal modo passò Roma a quella politica condizione *dove ha forza di legge il piacere del Principe,* soggiacendo a quella legge Regia di cui parla Ulpiano, la quale è condizione della natural Monarchia, ed a cui viene ad assoggettarsi un popolo, quando per propria salvezza trasporta spontaneamente ad unico Signore l'Imperio assoluto e sovrano.

CLX. Perciò riesce ormai del tutto disconvenevole ogni qualsiasi disputazione intorno alla legge Regia, quando vediamo Corn. Tacito, quell' im- Della Legge Regia.

diem, etsi potissima arbitrio Principis, quaedam tamen studiis tribuum fiebant, neque populus ademptum Jus *(hoc est jurisditionem, juris dominium)* questus est, nisi inani rumore *(en populi patientia)* et Senatus largitionibus et precibus sordidis exsolutus libens tenuit *(en auctoritas quoque Senatus). Et his rationibus auctoritate tacita Senatus, tacito populi jussu, ac proinde* tacita lege *Respublica Romana facta est regiae naturae libertati commixta: et* Jurisditio *deinceps* apud Romanos Imperatores *fuit, et quod* Principi placet legis habet vigorem, *quae est lex Regia Ulpiani* (1), *lex imperii* (2) *Romani conditio, natura Regni, sive Imperii summi, quod populus universus salutis caussa ultro defert ad unum* (3).

CLX. Nam quicquam sane aliud praeterea de Lege Regia *disserere dispudet; cum Corn. Tacitus, rerum Romanarum sub Principatu scri-* De Lege Regia.

nato nella prima congiunzione dei Padri, avvenuta quando per contrastare ai primi moti della plebe, fondarono la civil Società, di cui fu prima forma la Repubblica di Ottimati; in appresso, dopo lunghi contrasti si estese quella denominazione di Quiriti all' intiero popolo nei Comizi riunito, il quale in tal guisa costituiva la popolare Repubblica. Disparve adunque per questo provvedimento di Tiberio l'appellazione di *Maestà Romana* avuta dal Popolo quando ristretto nei suoi Comizi mostravasi Signore del Romano Imperio, nè più vi furon *Quiriti,* perchè più non v'erano Romani, che nei loro centuriati Comizi si radunassero. Vera legge Regia dei Romani.

cum plebe turbis coaluit, quo prima Reipublicae forma Optimatium fuit; deinde in populum comitiis coactum, diffusum est, ex quo Respublica libera extitit; tandem populo ademptum: et Romanae Majestatis *appellatio, qua populus in comitiis* Dominus Imperii Romani *agnoscebatur, evanuit: neque adeo ultra* Quirites *fuere, quia non ultro Romani in comitiis centuriatis fuere.* *Vera lex Regia Romanorum.*

(1) *Cap. CXL.* (2) *L. 3. C. de Testam.* (3) *Cap. CXL.*

Digitized by Google

Gli Annali di Tacito provano che dessa non abbia esistito;

pareggiabile scrittore delle cose Romane avvenute nei tempi del Principato, incominciare i suoi Annali col racconto degli ultimi momenti di Augusto e dei primi fatti di Tiberio, al solo oggetto di dimostrare ai suoi leggitori, con quali arti riducansi le Repubbliche dal libero al signoril governo. Nè Augusto e Tiberio avevan mestieri di adoperare quelle arti, se il popolo Romano, in gran Parlamento radunato, avesse all'uno od all'altro deferita la monarchica autorità. E troppa sarebbe stata la trascuranza dei Romani Storici, che la memoria di tante leggi ci conservarono, le quali trattano di cose di menomo o di leggierissimo momento, se avessero trasandato e taciuto un fatto di tanto rilievo, pel quale venne a cambiarsi così profondamente il governo di tutto l'Orbe. Come puossi supporre altresì, che con tanta imprudenza si fosse dato ad una tal Legge quel nome ai Romani odiosissimo, che lor ricordava la Tirannide dei Tarquinii? Quando all'incontro abbiamo veduto con quanta fatica siasi adoperato Augusto a scansare ogni simile rimembranza, *facendosi*, come avverte Tacito, *non Re, non Dittatore, ma Principe nella Repubblica!* Non vale adunque a contrastare a tante gravi ragioni un luogo di un solo greco Scrittore, massimamente quando tanto variano le opinioni circa il tempo di quella Legge, riportandola chi ad Augusto, chi a Tiberio, chi a Claudio, e chi perfino a Vespasiano. Il marmo Capitolino altra cosa non porta, che un Decreto del Senato, il quale non è punto la Legge Regia, ma

Silenzio di tutta la Storia Latina;

Odiosità della denominazione;

Incertezza del tempo in cui fu fatta.

Giudicio sul marmo Capitolino.

Nullam convincunt Taciti Annales;

plor incomparabilis, non aliam ob caussam suprema Augusti *et* initia Tiberii *statuit Annalium principia, nisi ut lectores moneat, quibus artibus Respublicae ex liberis transformentur in Regias: quibus artibus sane neque Augustus neque Tiberius quicquam habuissent opus, si populus Romanus in maximis Comitiis regnum ipsorum alterutri detulisset. Ecquae alioqui Romanorum Historicorum oscitantia foret, de minutissimis rebus, levissimisque leges commemorare; tantam vero, quanta est qua Orbis terrarum Imperium tam insigniter mutatum est, omnes silentio transmittere? Quae prudentia eam legem nomine appellare tam odioso, quod Romanis Tarquiniorum memoraret tyrannidem?* (1) *Quando Augustus id sedulo vitavit, qui, ut Tacitus notat,* non Regno, neque dictaturâ, sed Principis nomine constituit Rempublicam. *Quare unius Graeci Scriptoris* (2) *locus dignus non est, qui haec omnia conturbet, maxime cum de ejus legis tempore tam varient opiniones, ut alii ad Augustum, alii ad Tiberium, ad Claudium alii, alii denique ad Vespasianum usque eam referant. Marmor autem Capitolinum nihil aliud servat, quam Senatusconsultum, quo Senatus Prin-*

Silentium Historiae Latinae universae;

Invidia nominationis;

Temporis quo lata est inconstantia.

De Marmore Capitolino judicium.

(1) *CXXXVIII, 1).* (2) *Dionis lib. LIII.*

Digitized by Google

è bensì effetto e conseguenza di essa, dichiarando per quel Decreto il Senato, secondo l'usanza Romana, a nome di tutto il Popolo il suo ossequio al Principe. Con ciò può benissimo accordarsi l'accennato passo di Dione, perchè chiunque abbia letto *l'Indice delle Leggi* avrà veduto non accadere di rado che si desse il nome di *Leggi* ai Decreti del Senato fatti nei tempi del Principato, e massimamente in quelli di Claudio. Senza che, quella locuzione ricorda ancor meglio i tempi di Domiziano, nei quali davasi il nome di *Comizi dell' Imperio*, non solo alle adunanze dell'intiero Senato, ma anche a quel più autorevole e ristretto consiglio, che riunivasi per provvedere al trasporto od alla successione dell' Imperio. Così troviamo in Tacito che volendo Galba proclamare l'adozione di Pisone, *egli si affrettò di riunire i Comizi dell'Impero*, significando quell'appellazione di Comizi un'assemblea ove erano chiamati i soli Consoli Tito Vinio e Corn. Lacone, con Mario Celso, eletto Console, e Ducennio Gemino, Prefetto di Roma. Ed in tal senso adunque fu dato il nome di *Legge dell' Imperio* al Decreto del Senato conservatoci dal marmo Capitolino.

I Decreti del Senato chiamati *Leggi* sotto al Principato.

Che fossero sotto al Principe i Comizi dell' Imperio.

Che significasse il nome di Legge dell' Imperio.

CLXI. Dalle cose che abbiam finora considerate intorno alle naturali condizioni dei governi puri e temperati, deriva, come da viva sorgente, la cognizione di tutto il Gius romano, e della Romana Giurisprudenza, quali si produssero e sotto la popolare Repubblica, e sotto al Principato.

Dell'autorità del Senato nella popolare Repubblica mista di Aristocrazia.

Perchè, nella Repubblica popolare temperata dall' elemento degli

cipi Romano de more obsequium profitetur: quod non ipsa lex Regia, *sed* legis Regiae *effectus esset, ut Senatus pro universo populo obsequium Principi juret: cum quo Dionis locus componi potest; nam qui* legum Indicem *legerit, non infrequens viderit sub Principatu maxime Claudii, Senatusconsulta* legum *appellatione donari. Praeterquamquod locutio Domitiani tempora redolet, ut nedum Senatus universus, sed sanctius Consilium, de Imperii Romani delatione, aut successione habitum,* Imperii comitia *vocentur. Sic Galba* comitia Imperii transigere *a Tacito dictus est, quibus* Pisonem adoptat; *et Tit. Vinius et Corn. Laco consules. Marius Celsus consul designatus et Ducennius Geminus praefectus urbi soli adfuere: ita Senatusconsultum Capitolino marmori commendatum* lex Imperii (1) *dictum est.*

Senatusconsulta leges *sub Principibus dicta.*

Comitia Imperii quae sub Principibus?

Quae lex Imperii?

CLXI. Ex his quae hactenus disseruimus de rerumpublicarum cum merarum, tum mixtarum natura, omnis Romani Juris et Romanae Jurisprudentiae tum in statu libertatis, tum sub Principatu effluit tanquam ex suo fonte cognitio.

De auctoritate Senatus in Republica Romana libera Optimatibus mixta.

Namque in republica naturâ libera, sed ex Optimatibus mixta, aucto-

(1) *L. 3. C. de Testam.*

Digitized by Google

Autorità del Senato trasformatosi dal dominio nella tutela del Diritto.

Ottimati, l'autorità del Senato stata originalmente *Jurisditio* (autorità intrinseca e potenziale del diritto), trasformossi in *Jurisdictio*, riducendosi l'autorità del Senato, perduta ormai la padronanza del diritto, a conservarne soltanto la tutela, come lo esprime la formola: *tutela il Diritto e non lo statuisce.* Imperocchè, nei tempi ove la libertà del popolo Romano acquistata per opera di Bruto, non era ancora raffermata e salda, come lo fu in appresso, per adoperare le parole di Livio, mercè le imprese Tribunizie, volendo il Senato ritenere a sè la giuridica autorità, facevasi autore dei provvedimenti deliberati dal popolo, sottoponendogli con ciò ad una vera *ratificazione*, atto che dimostra la padronanza. Simili condizioni, come lo avverte Livio, eran cagione di continui contrasti, di ardenti minaccie, e talvolta anche di risse violente. Pertanto le istigazioni dei Tribuni avevano ottenuto alla plebe una *Ragione per tutti uguale*, dopo la quale ella si ebbe la comunanza dei *connubii*, in appresso quella dei *Magistrati*, dei *comandi*, e finalmente perfino quella dei *Sacerdozi*. Ma ciò che venne a raffermar del tutto la libertà Romana furono le tre leggi fatte, l'anno di Roma CCCCXVI, dal Dittatore Publio Filone, al quale Livio dà la qualificazione di *popolare*, aggiungendo lo Storico, che quelle leggi *erano favorevolissime alla plebe, e contrarie alla nobiltà;* onde i Padri tenevano, *che la Repubblica, quell'anno, fosse stata più danneggiata in casa, che aggrandita al di fuori per le riportate vittorie*, le quali erano state pur molte e ragguardevoli. Dispose la prima di queste leggi, *che i Plebisciti obbli-*

L'autorità del Senato stata una maniera di *ratificazione*.

Senatus auctoritas ex dominio juris in tutelam juris translata.

ritas Senatus, quae prius fuerat Jurisditio (1), *transit in* Jurisdictionem, *in auctoritatem Senatus, quae non amplius est dominium juris* (2), *sed est tutela juris, transit in formulam*, quae jus tuetur, non condit. *Etenim asserta per Brutum populo Romano libertate, sed nondum* Tribuniciis tentationibus, *ut cum Livio loquar, omnino constabilita, Patres ut jurisditionem apud se retinerent, quicquid populus prius jussisset, postea patres ejus fiebant auctores: quae auctoritas re ipsa* ratihabitio *erat, quae est propria dominorum* (3); *unde, ut idem Livius notat, ea res semper* spectabat, *saepe crumpebat* ad vim. *Libertatem igitur Romanam super* Tribunicias tentationes, *quibus plebs Romana primum* jus aequum, *mox* connubia, *deinde* Magistratus *et* Imperia, *tandem* Sacerdotia *varie tentavit et tenuit; Q. Publius Philo Dictator Livio appellatus* popularis *tribus legibus A. ab U. C.* CCCCXVI *constabilivit, quas, eodem Historico tradente*, jucundissimas plebi, adversas nobilitati tulit, quibus plus eo anno domi acceptum cladis, quam victoriis *(quae multae et magnae fuerant)* foris auctum imperium Patres

Senatus auctoritas prius erat ratihabitionis genus.

(1) *Cap. CXVI et CXLVII.* (2) *Cap. CXLVIII.* (3) *L. fin. C. ad Macedon.*

Digitized by Google

gassero tutti i Quiriti. E Livio, dimostrandosi profondamente addentrato nella scienza del Gius romano, adopera ivi con somma proprietà la parola *Quirites;* perchè già da gran tempo in virtù della legge *Ortensia,* o dell' *Orazia,* o forse di amendue, i plebisciti obbligavano i Romani con potenza uguale a quella delle Leggi, ma per questa legge di Filone fatta in quella occasione dei Plebisciti, l'appellazione di *Quiriti* (titolo della Podestà civile dei Romani, stato insino a quel tempo posseduto dai Patrizi, quando come Ordine unitamente deliberavano) venne estesa per la prima volta all' universalità del Popolo, con propria ricognizione e confessione degli stessi Patrizi. La seconda delle sovr'accennate Leggi volle *che le leggi, le quali si facessero da' Comizi centuriati, fosserò approvate dal Senato, avanti di essere cimentate e vinte nelle Centurie;* e quindi, come lo racconta Livio, *incominciò il Senato ad autorizzare le leggi, quando rimaneva ancor dubbio il risultamento degli squittini.* E perciò, volendo il popolo statuire una nuova legge, la decretava con libero volere e piena autorità, conformandosi alla formola stata a tal uopo espressa anticipatamente dal Senato, e quindi portata al popolo da un qualche Magistrato Senatorio, Console, Dittatore, Pretore od Interrè. Adunque per effetto di quella legge passò all'universalità del popolo il dominio del gius civile, la piena podestà legislativa, e si ridusse l'autorità del Senato all' incarico di esprimere la formola legale. Il Senato col somministrare quella formola eserci-

Per la prima legge del Dittatore Filone il popolo fu riconosciuto dai Patrizi Signore del Romano Imperio.

Per la seconda, l'autorità del Senato fu trasformata in una semplice tutela,

E passò nell' universalità del popolo il dominio del gius civile.

credebant. *Earum autem legum una fuit, ut* plebisscita omnes Quirites tenerent; *ubi Livius vocem* Quirites *ex juris Romani scientia momentose in loco maxime suo retinet. Jamdiu enim lege sive* Hortensia, *sive* Horatia, *sive utrâque plebisscita Romanos omnes tenebant aequa legibus potestate. Itaque hac lege per eam plebisscitorum occasionem factum, ut* Appellatio, *vulgo* Titulus *potestatis civilis Romanorum* (1) *qua Patres in* Ordine *dicebantur* Quirites, *ipsorum confessione ab* Ordine *ad populum transferretur universum. Altera lex fuit,* ut legum, quae Comitiis centuriatis ferrentur, ante initum suffragium Patres fierent auctores: *ex qua lege Patres omni vi adempta, ut idem Livius notat, coeperunt fieri* Legum auctores in incertum Comitiorum eventum; *ut si populus jubere legem vellet, in formulam legis a Senatu prius deliberatam et conceptam, et a Magistratu aliquo Senatorio, sive Consule, sive Dictatore, sive Praetore, sive Interrege latam, is suam liberam juris condendi voluntatem conformaret: qua lege dominium juris civilis populo universo assertum est; et auctoritas Senatus exinde fuit ipsa formula legis concepta, per quam Senatus veluti praesens populum*

Una lege Philonis dictatoris populus Romani Imperii dominus ex Patrum confessione declaratus.

Altera senatus auctoritas tutelae facta.

Et dominium juris civilis populo assertum.

(1) *Cap.* CXXX.

Digitized by Google

tava, rispetto al popolo, la vera autorità di un Tutore, assistendo qual Tutore colla sua presenza il popolo del pari presente, nell'occorrenza presente ed attuale dello squittino, affine di prevenire ogni pubblico dannaggio; ed in tal modo era quella formola un civile provvedimento, che tutelava le leggi e la Repubblica. La terza delle Leggi del Dittator Filone permise *che uno dei Censori fosse scelto in fra i plebei, come di già potevano esserne scelti amendue i Consoli.* Laonde, la plebe ottenne pienamente l'uguale comunicanza di tutti i Magistrati, quando fino ad allora n'era rimasta eccettuata la sola Censura.

Colla terza legge si compì l'uguale comunicanza dei Magistrati alla Plebe ed ai Patrizi.

Quando si incominciasse a dire *Senato e Popolo Romano.*

Senato e Plebe, Senato e Popolo.

CLXII. Fino al giorno ove furon proposte da Filone le sue due prime leggi, due elementi, *Senato* e *Plebe,* componevano il romano governo: comandava il Senato, gli ubbidiva la plebe. Per quella legge, incominciò il governo civile Romano ad appellarsi *Senato e Popolo;* il Senato, che con autorità di tutore assisteva il popolo, quando decideva le pubbliche facende; il Popolo, che riunito nei Comizi, ove insieme deliberavano Padri, Cavalieri e plebe, sovranamente decretava sovra i pubblici interessi; sotto la tutela dell'autorità Senatoria, era il popolo Romano Signore delle leggi e dell'Imperio, e in quest'accezione rimase il motto di AUTORITÀ DEL SENATO, COMANDO DEL POPOLO, finchè durò la libertà Romana.

Autorità del Senato, Comando del Popolo.

Debbonsi distinguere le leggi secondo le condizioni del governo da cui emanano.

CLXIII. Ma ciò che meglio di ogni altra cosa dimostrava la popolar natura della Romana Repubblica, *erano le leggi Tribunizie*, le quali

praesentem in re praesenti suffragiorum tuebatur, ne quid publice damni faceret: eaque formula deinde fuit Ordo civilis, qui leges et Rempublicam tuebatur. Tertia legum fuit, ut alter utique ex plebe, cum eo ventum sit, ut utrumque plebejum Consulem fieri liceret, Censor crearetur: *et ita omnes omnino magistratus, namque sola Censura supererat, plebi ex aequo communicati.*

Tertia omnes Magistratus plebi cum Patribus ex aequo communicati.

S. P. Q. R. quando dici coepit.

Ordo et Plebs, Senatus Populusque.

CLXII. Ad eam igitur usque diem qua duae priores leges a Philone rogarentur, Romana civitas erat Ordo *et* Plebs; *Ordo qui imperaret, plebs quae pareret: ex ea lege civitas Romana dici coepta est* Senatus Populusque; *Senatus quantum Patres suam populo in Comitiis centuriatis praestaret, quam diximus, in publicis rebus jubendis, veluti tutoris auctoritatem; populus vero, quantum iidem Patres, et praeterea equites et plebei eas ipsas publicas res in iisdem Comitiis juberet: et populus Romanus esset dominus juris et Imperii, sub Senatus auctoritate: eaque acceptione mansit* SENATUS AUCTORITAS, POPULI IMPERIUM, *quoad Romana libertas vixit.*

Senatus auctoritas, Populi Imperium.

De legibus ex natura reipublicae distinguendis.

CLXIII. Sed Reipublicae Romanae natura liberae, maxime propriae Tribuniciae leges *fuere, quas populus Romanus ut merus Im-*

Digitized by Google

erano decretate dal Popolo Romano, sulla proposta di un Tribuno, con piena Signoria dell'autorità e della Ragion civile Romana, senza alcun intervento degli Ottimati, STRAORDINARIAMENTE, e senza aver d'uopo di formola espressa anticipatamente dal Senato; e perciò le leggi Tribunizie sono tutte favorevoli alle ragioni del popolo. Ma finchè si mantenne la Repubblica con ottimo temperamento di *popolo* e di *Ottimati*, le leggi *Consolari* avevano il carattere proprio di leggi di un governo di Ottimati, perch' eran quasi tutte fatte a difesa dell'Ordine patrizio, di rado avvenendo che alcune di esse, come le leggi Valerie dell'*appellazione appresso il popolo*, favoreggiassero le popolari ragioni. Ma in tempo di corrotta Repubblica, nel momentaneo trionfo della setta degli Ottimati, più volte accadette che i Patrizi per cattivarsi il favore della plebe, proponessero *leggi Consolari* favorevoli al popolo. Così, per usare le parole di Floro, *si sforzò Livio Druso di vincere quelle leggi* (le agrarie dei Gracchi) *non solo colle forze del Tribunato, ma eziandio* COLL'AUTORITÀ *del Senato*. Pompeo, come lo riferisce Tacito, ottenne per leggi Consolari che fossero processate alcune persone private, una delle quali fu Milone. Finalmente, passato sotto Augusto il governo ad essere una Monarchia mista di Ottimati e di popolo, le leggi Consolari davan forza al Patriziato, e tali furono le leggi *Elia Senzia, Furia Caninia, Papia Poppea*, tornando bene al Principe che provenissero dai Consoli le leggi vedute di mal occhio dal popolo. Le *leggi*

Leggi Tribunizie propria espressione del popolar governo.

In ben composta Repubblica le leggi consolari favorevoli a patriziato.

In disordinata Repubblica favoreggiano il popolo.

In governo monarchico, conservano i diritti dei patrizi.

Leggi Dittatorie.

perii et juris Romani Dominus sine ulla Optimatium mixtura, EXTRA ORDINEM, *extra formulam a Senatu conceptam, Tribuno plebis rogante, scisccbat: quare omnes sunt maxime fautrices libertatis.* Leges *autem* Consulares, *dum Respublica permansit in optima temperie libertatis et Optimatium, fuerunt propriae reipublicae Optimatium: quare* Ordinis tutelam, *ut plurimum* spectant; *rarae libertati, ut leges Valeriae* de provocatione ad Populum, *favent. Sed republica qua pars Optimatium erat in potentiam, corruptà, ad captandam populi auram* Leges Consulares *latae, quae libertati faverent: quare* Livius Drusus, *ut Flori verbis utar*, non Tribunatus modo viribus, sed ipsius etiam SENATUS AUCTORITATE easdem *(Gracchorum agrarias)* leges asserere conatus est. *Pompejus in singulos, ut Tacitus notat, Consulari lege quaestiones tulit, ut in Milonem. Denique* Leges Consulares *in republica regia natura mixta Optimatibus et libertati, ut quae sub Augusto fuere, tutelam Ordinis custodiunt, ut lex* Ælia Sentia, Furia Caninia, Papia Poppaea, *quia Regno expediebat invidiosas libertati leges a Consulibus ferri.* Leges Dictatoriae *ad* Regias *proxime accedunt: quare*

Leges Tribuniciae propriae libertatis.

Consulares in bona republica ordinem tuentur.

Republica corrupta libertati favent;

In republica regia ordinem custodiunt.

Dictatoriae,

Digitized by Google

Talvolta sono popolari;

Dittatorie molto si accostano al carattere delle leggi fatte dal governo monarchico, perchè anch'esse spesse volte contrastano agl'interessi politici che legalmente prevalgono ai tempi della lor pubblicazione; perciò, da una banda, in tempo ove i Patrizi ogni lor forza adoperavano per mantenere la Repubblica sotto il governo dei pochi, vediamo da Filone, Dittator popolare, venir consolidata l'autorità del popolo; dall'altra, quando già da gran tempo e con piena ricognizione del Senato, era al tutto popolare lo Stato della Repubblica, vediamo instituirsi da Silla, Dittatore della Setta degli Ottimati, le *Questioni perpetue*, affine di togliere la licenza dei così detti *Privilegi*. Le leggi *Interregie* hanno massimamente il carattere di leggi d'Ottimati, per essere l'*Interregno* cosa propria di simili governi, come lo dimostra, nei libri di Livio, il racconto dell'*Interregno* occorso per la morte di Romolo, durando il quale il Senato procurava d'introdurre un governo di assoluta Aristocrazia. Di poi ebbersi gl'*Inter Re*, o quando non potevansi riunire i Consolari Comizi, o quando ai Padri tornava in acconcio di ricorrere a quella nominazione per impedire la creazione dei Consoli, il che accadde spesse volte nella contesa insorta tra la plebe ed il Senato per la comunicanza del Consolato.

Talvolta sono aristocratiche.

Le leggi Interregie sono aristocratiche.

Dei Decreti del Senato, nella popolare Repubblica temperata d'Aristocrazia.

Quando ebbero il nome di *Senatusconsulti*.

CLXIV. Trasportatasi per la Legge Filonia la Podestà legislativa dal Senato all'universalità del popolo, i Decreti del Senato incominciarono ad esser nominati *Senatusconsulti;* imperocchè, il *consultare, il consigliare*, è atto *di Tutore*, come è *di Signore il comandare*. Adunque,

Modo fautrices libertatis;

Modo tutrices ordinis.

Interregiae reipublicae Optimatium maxime propriae.

vel in republica, quam Patres contendebant esse naturâ Optimatium, Philo dictator popularis (1) libertatem Romanam constabilivit, *ut nuper vidimus; vel in republica ex ipsa Patrum confessione jamdiu naturâ liberâ Sylla Dictator ex parte Optimatium* Quaestionés perpetuas instituit, *quibus effrenem* Privilegiorum *libertatem coërcuit.* Leges Interregiae *reipublicae Optimatium naturâ sunt maxime propriae, uti is est ejus reipublicae maxime proprius Magistratus: ut apud Livium docet ex Romuli morte* Interregnum, *in quo Patres Aristocratiam regno quam fieri potest purissimam agitabant: unde* Interreges *postea creati, vel quum Comitia consularia haberi non poterant, vel in id ipsum creabantur a Patribus, ut ne Consules crearentur, ut saepissime factum in certamine plebis et Patrum de Consulatu communicando.*

De senatusconsultis in republica libera Optimatibus mixta.

Quando senatusconsulta proprie dici coepta.

CLXIV. Sed juris dominio a Patribus in populum universum Philonia *lege translato*, amplissimi Ordinis Decreta *exinde* Senatusconsulta *proprie dici coepere;* consulere *enim* Tutoris *est, uti* jubere Domini. *Itaque Senatusconsulta vel erant, ut eleganti Ciceronis phrasi utar,*

(1) *Cap. CLXI, § Namque.*

Digitized by Google

i Decreti del Senato eran talvolta, usando l'elegante locuzione di Cicerone, *anticipate autorizzazioni* (præscriptæ auctoritates) ossia *formole* delle leggi che dovevano esser decretate dal popolo, per le quali formole, veniva il Senato a figurare, rispetto al popolo, quale *approvatore* di quelle leggi, ed a determinare la migliore espressione di esse. Provvedevano talvolta quei Decreti all'*economia*, cioè alla *dispensazione* dei pubblici averi, come *del denaro* da levare dalla pubblica Camera per sovvenire alle spese della guerra, od agli ornamenti della pace. Avvisavano i Decreti del Senato anche alle meritate onoranze, donde *i trionfi decretati* o *dinegati dal Senato*. In altre occorrenze, agiva direttamente il Senato, da per sè, sempre in qualità di Tutore, non più qual *dispensatore od autorizzante*, ma rappresentando l'*assente pupillo* (imperocchè l'autorizzazione del Tutore vuol esser prestata dal Tutore presente ad un pupillo egualmente presente, per un fatto presente ed attuale), e dispiegava un simile carattere quando era d'uopo d'inviare o di ricevere le ambascerie. Era talvolta proprio e diretto l'intervento del Senato, ed allora egli esercitava le veci del Tutore di un *pupillo infante* (perchè l'autorizzazione suppone sempre nel pupillo la conscienza del trattato negozio), ed in simil forma trattava il Senato direttamente della *dichiarazione delle inimicizie*, e della *pattuazione delle alleanze* (*a*). Perciò aveva il Senato piena balía

Tutti i senatus consulti sono atti di tutela.

Delle formole delle Leggi.

Della pecunia somministrata dalla pubblica Camera.

Della dispensazione degli onori.

Delle ambascerie

Della dichiarazione delle inimicizie.

Della formazione delle alleanze.

praescriptae auctoritates, *sive* formulae *in quas Populus leges juberet, quibus, ut diximus*, Senatus *fiebat* Populo legum auctor, *sive* Adprobator; *vel quae* oeconomiam *sive* dispensationem *rerum publicarum complecterentur, ut de* pecunia *belli necessitatibus, pacisque ornamentis ex aerario subministranda; de* honoribus *tribuendis, unde* a Senatu decreti, denegatique triumphi; *vel quae Senatus tanquam* Tutor non dispensator, non auctor, sed actor pupilli absentis *(nam auctoritas a praesente praesenti in re praesenti praestatur) per se ipsum expediebat, ut de* Legationibus *quas mitteret vel admitteret; vel quae Senatus tanquam* Tutor pupilli infantis *(nam auctoritas pupillo, qui gnarus sit ejus quod gerat, praestatur) item per se ipsum transigebat, ut de* hostibus judicandis, foederibus feriundis (1). *Quare a Senatu* hostes

Omnia senatus consulta ad auctoritatem tutelae revocantur.

De legum Formulis.

De pecunia ex aerario subministranda.

De honoribus tribuendis,

De legationibus,

De hostibus judicandis,

De foederibus feriundis,

(*a*) Dal qual costume risultava, che, ai tempi della popolar Repubblica erano affidati al Senato i segreti di Stato, e tutte le pratiche delle ambascerie e delle alleanze. Era tanta la segretezza del Senato, che venuti in Roma gli ambasciadori di Perseo e delle greche Repubbliche per indagare le risoluzioni del Senato contro la Grecia, quando già avevano i Padri stretto un accordo contro Perseo, con Eumene Re di

(1) *Quo instituto in Republica libera Senatus custodiebat arcana consilia; ut de Legationibus, de Foederibus; quorum acri custodia, dum Romae cum Graecarum rerumpublicarum, tum ipsius Persei Legati agerent explorabundi, quid Senatus contra Graeciam decerneret; Patres belli foedus cum Eumene Perga-*

Digitized by Google

per pubblicare le inimicizie; laonde *gli accordi Caudini e Numantini* furono disapprovati, per essere stati conchiusi senza che il Senato avesse primamente espresso la formola delle pattuazioni. In tal guisa, siccome spettava al popolo, più feroce, di decidere le guerre, così al Senato, più prudente, apparteneva, coll'invio dei Legati, *di tentare prima ogni pruova, avanti di ricorrere alle armi*, avendo rispetto alla giustizia delle guerre, e ponendovi termine pei solenni accordi, e non, secondo il costume dei Barbari, collo sterminio dei vinti. Qui ci occorre il ricordare i Decreti del Senato, che conoscevano *delle ragioni e dei mancamenti delle provincie*, dalla qual giustizia esercitata sugli alleati venne al Senato la qualificazione di *Ara degli alleati* (ara sociorum), espressione la cui origine antichissima rimasta fin ora sconosciuta sarà dichiarata nel nostro 2.° Libro. Rammenteremo anche i Decreti del Senato *sovra i termini dei pubblici terreni*, pei quali facevano talvolta contesa le città italiane, come pure gli arbitrati assunti dai Padri a richiesta dei Re e dei popoli; cose tutte, ove figurava il Senato in qualità *di arbitro e giudice per-*

Delle ragioni e dei mancamenti dei popoli alleati.

Dei termini dei pubblici terreni.

judicati, *et sine Senatus auctoritate, seu perscripta conditionum formula* Caudinum, Numantinumque foedus improbatum: *quod ut ferocis populi erat bella jubere, ita erat sapientis Senatus, per Legatos jure* omnia experiri prius, quam armis; *et bellorum videre justitiam et bella ipsa, non ut Barbari solent, internecione, sed foederibus definire. Atque huc revocanda quoque Senatusconsulta* de cognoscendis juribus, injuriisque Provinciarum: *unde ab antiquissima et hactenus ignorata origine, quam nos Lib. II explicabimus, Senatus Romanus dictus est* ARA sociorum: *et huc revocanda quoque Senatusconsulta* de publicorum finibus agrorum, *de quibus Italiae civitates ambigerent; et de arbitriis regum, populorumque recipiendis: de quibus caussis omnibus Patres erant veluti* perpetui Judices, Arbitrique a Populo Romano constituti;

De juribus et injuriis sociorum.

De publicis agrorum finibus in Italia.

Pergamo, fu quel trattato tenuto tanto segreto, che non si riseppe se non quattro anni dopo finita la guerra. Manca quell'immenso vantaggio ai popolari governi non temperati dall'elemento aristocratico, e perciò quando vogliono nascondere i lor consigli agli emuli od ai nemici, si veggono condannati alla pericolosa necessità di confidarsi ad una sola persona, come lo fecero gli Ateniesi con Aristide, o di rimettere la somma delle cose a pochi uomini rinomati per saviezza e per virtù, con evidente pericolo di lor libertà, come fecero gli Olandesi per la spedizione fatta in Inghilterra dal Principe di Orange.

mcorum Rege contra Persum pepigere; et ita celarunt, ut vix quatuor post finitum bellum annos rescitum sit. Quo ingenti commodo respublicae liberae carent sine hac reipublicae Optimatium mixtura: quare, ut sua consilia celent hostes, vel aemulos, eo necessitatis misere rediguntur, quod uni, ut Aristidi Athenienses, aut paucis, fide et taciturnitate summis spectatis viris, ut Hollandenses in Arausionensis Principis ad Britaniam occupandam expeditione, cum evidenti periculo servitutis, rempublicam universam permittant.

Digitized by Google

petuo costituito dal popolo Romano. Finalmente, era piena la balía del Senato in quelle difficili ed improvvise occorrenze, ove di presente dovevano confinarsi alcune persone, o levare dall'Italia un qualche genere di cose, come leggesi in Livio essere accaduto pei sacri Baccanali; in simili occasioni agiva il Senato, *qual Tutore di Pupillo assente od infante.* E venendo a sovrastare alla Repubblica un gravissimo pericolo, tosto vi sovveniva il Senato con quel Decreto, che perciò nominavasi Supremo, il quale armava il Console di ogni opportuno potere, affinchè *non avesse a ricevere alcun danno la Repubblica.*

Del confinare e del levare dall'Italia.

Dell'armare il Console.

CLXV. La Romana Repubblica quale l'aveva instituita L. Giunio Bruto, allorchè implorò l'assistenza (la fede) del popolo contro i tiranni, era un governo misto degli elementi di popolo o di Ottimati, nel quale i Padri, siccome lo abbiam detto dianzi, eransi attribuita la Giurisdizione, ossia la piena giuridica autorità; ma accresciuta per la legge di Filone la forza del popolare elemento, non potè il Senato ritenersi più lungamente quel diritto di cui abbiamo eziandio parlato in addietro, di ratificare sovranamente le risoluzioni del popolo, nè poterono più oltre conservarsi i Patrizi quell'autorità che gli faceva *autori e padroni del diritto.* Vollero pertanto i Padri serbare gelosamente segreta la scienza giuridica, laonde poterono conservare l'appellazione di *autori del diritto*, non più nel senso della *padronanza*, ma bensì in quello della *custodia della Ragione;* perchè ad essi aspettavasi il mantenerne l'osservanza nei privati giudizi.

Autori del Diritto.

Imprima Autori del Diritto in senso della padronanza.

Di poi Autori del Diritto in senso della Custodia.

vel postremo erant tanquam de rebus sive absentis, sive infantis pupilli domini, ut in rebus calidis de certis hominum, rerumque generibus cito Roma, Italiaque expellendis, ut de Sacris Bacchanalibus *apud Livium; et in postremis reipublicae periculis illud Senatusconsultum, quod ob id dicunt* Summum, *de armando Consule, et ut videret,* ne quid Respublica detrimenti caperet.

De expellendis aliquibus ab Italiae finibus.

De armando Consule.

CLXV. Et per Philonis legem confirmata natura reipublicae libera Optimatibus mixta, qualem L. Junius Brutus, implorando adversus tyrannos populi fidem, instituit, ut supra diximus (1), *Patres jurisditionem, seu juris dominium retinere illa ratihabitione ejus, quod populus jussisset, quam supra exposuimus* (2), *non ultra potuerunt; ex quo juris dominio,* juris Auctores, juris Domini *dicebantur: in eo tamen perstiterunt, ut scientiam juris sibi conservarent arcanam: unde* juris Auctores *postea non juris Domini, sed* juris Custodes *dicti, qui jura in caussis tuerentur.*

Juris Auctores.

Prius juris Auctores juris domini.

Postea juris Auctores Custodes juris.

(1) *Cap. CLVII, § Ubi Optimates.* (2) *Cap. CLXI.*

Digitized by Google

Il Pretore custode del diritto Romano privato,

Il Senato custode del pubblico Diritto.

CLXVI. Perchè potesse sovr'ambe le parti della Ragione estendersi ugualmente l'autorità patrizia, siccome alla pubblica ragione provvedeva il Senato coll'esprimere antecipatamente le formole delle leggi di poi deliberate dal popolo (le quali formole sono nominate con eleganza da Cicerone *antecipate autorizzazioni*, praescriptae auctoritates, come di già lo abbiam ricordato), parallelamente esercitavasi nella *Ragion privata* l'autorità del Pretore Romano, il quale anch'egli somministrava ai Giudici le formole su cui dovevano fondare le loro sentenze, ed in tal modo veniva a provvedere alla tutela della privata Ragione. Con carattere di *Ministro della Ragione* interveniva il Pretore negli atti legali, per essi conferendo ai cittadini ogni diritto di dominio, in forza del Gius dei Quiriti, come lo abbiam detto in addietro; indi avevano i Testamenti le lor forme solenni: la scrittura, i testimonii in numero di sette, i suggelli, colle quali solennità il Pretore conferiva ai Testamenti, da ciò nominati Pretorii, l'autorità della Ragion civile. Qual *Custode della Ragione* figurava il Pretore nelle azioni, ovvero formole, per le quali *diceva ragione* a chi dimandava giustizia; ed *alla formola* istessa dell'azione era dato il nome di *Jus*, di *Ragione;* perchè, in fatto, le azioni sono i mezzi legali che ci procurano la tutela e la conservazione di tutte le cose sovra le quali si estende la nostra padronanza. E perciò il Pretore, quando diceva ragione, era propriamente il *Custode della Ragion civile.*

Diritto del Testamento Pretorio.

Il Pretore nel dir ragione era il custode del gius privato.

CLXVII. Per la naturale concatenazione delle cose da noi discorse,

Praetor Romani Juris custos.

Senatus custos jurispublici.

CLXVI. Atque id egere, ut quemadmodum Senatus tuebatur jus publicum perscriptis formulis, in quas populus leges juberet, quae formulae, ut supra diximus (1), *Ciceroni appellantur* praescriptae auctoritates; *ita Praetor Romanus praescriptis formulis, in quas judices judicarent, tueretur jus privatum: et ita Praetor esset* Minister juris *in actibus legitimis, quibus dominium ex jure Quiritium civibus ministrabat, ut supra diximus* (2): *unde Testamentis proprias solennitates induxit, scripturam, septem testium numerum, et signacula, quibus solennitatibus is praestabat Testamentis ab ipso* Praetoriis *appellatis juris civilis auctoritatem* (3): *et idem Praetor* Custos juris *esset in actionibus, seu formulis, quibus postulantibus jus dicebat; et formula actionis* jus *dicta. Actiones enim sunt proprie rerum nostrarum legibus formatae tutelae* (4), *quibus nostra tuemur et conservamus. Quare Praetor, quum jus dicebat, erat proprie* Custos civilis Juris.

Jus testamenti Praetorii.

Praetor in jure dicendo, custos juris privati.

CLXVII. Heic vero disserendum ipsa rerum serie se offert argu-

(1) *Cap. CLXIV.* (2) *Cap. CXXXI.* (3) § *Sed cum paulatim Inst. de Testam.* (4) *Cap. CXXI.*

Digitized by Google

ci occorre al presente l'argomento della Giurisprudenza segreta dei Romani, il quale di luce splendidissima rischiara non solo le cose Romane e la Romana giurisprudenza, ma eziandio la Storia universale e l'universale erudizione. Perciò, forte mi maraviglio come Arnoldo Clapmario, scrittore per altro nella materia da lui trattata eruditissimo, non abbia nel suo Libro degli *Arcani delle Repubbliche* nè avvertito, nè pur sospettato l'esistenza di una cosa di tanta gravità in niuna delle Repubbliche da lui studiate, e nemmeno nella Repubblica Romana, ov'ella con tanta evidenza si dimostra. Di già abbiamo sovra tal cosa ragionato nel nostro Libro: *della Ragione degli studii dei nostri tempi paragonata con quella dei tempi antichi*, ma ivi ci siamo ristretti ad introdurre quest'argomento, perchè in allora non avevamo ancora rinvenuto il principio della Giurisprudenza, cui andiamo ora esaminando. Avremo adunque a riprendere la cosa da un più lontano principio.

Della Giurisprudenza segreta dei Romani.

Negli stati meramente popolari, *tutte le faccende sono trattate in modo aperto e generoso.* Nelle pure Monarchie, ove ogni diritto sta riposto *nello scrigno del petto Regio*, è massimamente segreta la persona Reale, nè ad alcuno sono palesati gl'intimi consigli della Podestà, se non a qualche persona di esperimentata fedeltà verso il Principe, quali sono oggi giorno i *Ministri di Stato.* Perchè, molto si maravigliarono i Parti dei modi di Vonone, il quale reduce da Roma, ne riportava costumi tanto diversi dalle patrie usanze, e siccome lo riporta Tacito, *Vonone stomacava i Parti col suo serrare e bollare ogni*

È palese il diritto nei popolari governi.

Nelle Monarchie i Re sono segreti.

mentum de Jurisprudentia Arcana Romanorum, *quod quia non solum Romanis rebus, Romanaeque Jurisprudentiae, sed universae Historiae, universaeque Eruditioni affert luculentissimam lucem, miror sane, Arnoldum Clapmarium in libro de* Arcanis Rerumpublicarum *eruditissimum alioqui hujus argumenti scriptorem, id nedum in nulla republica, sed ne in Romana quidem, in qua maxime eminuit, non solum non observasse, sed ne esse quidem suspicatum. Nos in Nostro libro* de Ratione studiorum nostri temporis cum Antiquorum collata, *aliqua super hac re disseruimus, sed inchoata, quia nondum Jurisprudentiae principium, quod tum vestigabamus, invenimus. His de caussis igitur haec res nobis est altius repetenda.*

De Jurisprudentia Arcana Romanorum.

In republica mere libera omnia palam *aguntur et* generose. *In republica mere regia, quia jus omne in Scrinio Regii pectoris asservatur* (1), *Regis persona maxime arcana; atque uni et item alteri* obsequii spectatissimo *nota* interiora potentiae, *qui* Status Ministri *nunc appellantur. Quare Parthi in Vonone Roma cum Romanis artibus ad ipsos*

In *republica libera jus palam.*

In *republica regia arcani Reges.*

(1) *Cap. CXLVIII.*

Digitized by Google

cencio, colle larghe udienze, e liete accoglienze; alle quali usanze molto contrastava il vivere appartato dei Principi dell'Oriente, anche oggidì conservatosi. Alla condizione dei governi di pura Aristocrazia ben conviene il gius arcano e misterioso, e perciò, presso agli Spartani, in un governo di Ottimati misto di Monarchia, non volle Licurgo che si scrivessero le leggi. Romolo fondatore di uno Stato di Ottimati temperato anch'esso di Monarchia, accolse le Clientele, per le quali era speciale ufficio di ogni Ottimate, come lo dice Orazio, *d'insegnare i giuridici doveri al Cliente plebeo,* ed a sì fatta natura di governo ben si confaceva il *Diritto incerto, il Diritto riposto,* per usare le espressioni di Pomponio.

Negli stati di Ottimati rimane segreto il Diritto.

Presso a tutti i popoli le leggi fanno parte della religione.

Quasi tutte le nazioni han riguardato le leggi come cosa sacra, tenendole per *una delle parti principali della Religione,* e ciò è general costume di quasi ogni popolo; per esser stati, come lo abbiam detto, di Ottimati i primi civili governi, nei quali le prime leggi avevano sempre il carattere di leggi divine. Presso agli Ebrei ai soli Leviti era palese il sentimento delle leggi comunicate a Moisè dal vero Iddio. Presso ai Caldei i Magi, ch'erano i Sapienti ed i Sacerdoti di quelle genti, erano nella scienza giuridica versatissimi; tra gli Egizi ai soli sacerdoti era riserbata la cognizione delle Leggi; come appo i Galli ella era proprio ufficio dei Druidi, i quali riunivano

Presso agli Ebrei,

Ai Caldei,

Agli Egizi,

Ai Galli,

misso, Tacito referente, vilissima utensilium annulo claudi, *et* promptos Principis aditus *mirabantur: unde passim in Oriente etiam nunc occultissimi Reges. At ex reipublicae mere Optimatium natura est* jus arcanum: *quare Spartanis Reipublicae Optimatium regno mixtae Lycurgus cavit ne leges scriberentur; et Romulus, qui Civitatem ex Optimatibus regno mixtam fundavit,* clientelas recepit, *quarum proprium erat, ut cum Horatio dicam, quemque Optimatum, suo plebejo*

In republica Optimatium jus arcanum.

. . . . . *Clienti promere jura.*

Itaque ex ejus reipublicae natura erat Jus incertum (1), *sive* Jus in latenti (2), *ut Pomponii locutionibus utar.*

Leges ubique gentium pars religionis.

Hinc apud omnes ferme nationes sunt leges inter sacras res habitae, *et* pars magna religionis; *isque mos gentium ferme omnium fuit; quia omnia Regna et Imperia ab Optimatium rebuspublicis coepere, ut supra dictum est* (3), *in quibus primae leges cum jure divino coepere. Sed Hebraeis merito legum sensa solis* Levitis *gnara, quas Moses a vero acceperat Deo. At apud Chaldaeos* Magi *gentis sapientes et Sacerdotes, apud Ægyptios soli* Sacerdotes, *apud Gallos vero* Druidae *earum gen-*

Hebraeis,

Chaldaeis,

Ægyptiis,

Gallis,

(1) *Cap. CXLI, § Atque hic.* (2) *In Historia Juris.* (3) *Cap. CV et CVI.*

Digitized by Google

il doppio carattere di Sacerdoti e di Filosofi. I Sacerdoti dei Germani avevan l'autorità di pronunziare le capitali sentenze, ed in Roma ogni legale dottrina ritrovavasi presso al Collegio dei Pontefici. Nè a ciò punto s'oppongono le parole di Pomponio, le quali sembrano ristringere a cent'anni l'esercizio dell'autorità giuridica di quel Collegio: le parole di quel Giureconsulto si riferiscono specialmente alla Legge delle XII Tavole, ed al tempo scorso tra la pubblicazione di quella legge, e quello ove la Giurisdizione passò dal Collegio dei Pontefici all'autorità del Pretore Romano; nè al certo volle Pomponio parlare di tutto il corso della Romana giurisprudenza, incominciando dai principii del Romano governo.

Ai Germani, Ai Romani.

CLXVIII. Fu conseguenza delle discorse cose che i Sacerdoti, presso a quasi tutte le nazioni antiche, hanno posseduto una *letteratura segreta;* con qualche differenza però in quanto agli Ebrei, presso ai quali erano in mano di tutti le scritture delle leggi tratte dal Sacro Codice autografo, ma i Leviti possedevano soli la scienza litterale. Imperocchè non avendo gli Ebrei alcun segno per accennare le vocali, occorrevano frequenti le quistioni sul tenore delle scritture, le quali difficoltà erano sciolte dai Leviti, in quelle lettere versatissimi. Quella *scienza litterale* fu depravata dai Farisei colle tante lor verbali sottigliezze, che gli condussero a trascurare l'originario sentimento della Legge divina, od *a dispregiarne lo spirito*, come disse l'Apostolo e dopo lui ripeterono i Padri della Chiesa; in appresso i Rabbini maggiormente la

Della scrittura Eroica. Letteratura segreta, Appo gli Ebrei,

tium Philosophi et Sacerdotes callebant jura; apud Germanos item Sacerdotes *de reis capitales sumebant poenas; apud Romanos scientia juris erat apud* Collegium Pontificum. *Neque quicquam obturbet, quod Pomponius narret* (1) *id obtinuisse* centum prope annos; *loquitur enim Jurisconsultus apposite ad leg. XII Tabularum, ex quo ea lex rogata est, donec Jurisdictio a Collegio Pontificum ad Praetorem Romanum transferretur, non autem de universo jure, cum quo Civitas Romana principio est constituta.*

Germanis, Romanis.

CLXVIII. Ortum hinc quoque est, ut apud omnes ferme antiquas gentes Sacerdotes quoque haberent literaturam arcanam, *cum hoc tamen ab Hebraeis discrimine, ut ii omnes ex Sacro Codice autographo exscriptas haberent leges; sed soli Levitae literae scientiam callebant. Cum enim iis nullae vocalium formae essent, facile de legum scripto quaestiones suboriebantur, quas Levitae ex sua* literae scientia *exsolvebant. Hanc* literae scientiam, *neglecta sententia, seu ut Apostolus, et post eum Ecclesiae Patres loquuntur*, contempto spiritu, *Pharisaei verborum*

De Characteribus Heroicis. *Literatura Arcana. Hebraeis,*

(1) *In Historia Juris.*

Digitized by Google

corruppero, facendola all' ultimo degenerare nelle monstruosità della *Cabala*. Fra gli Egizi i soli Sacerdoti avevano l' intendimento dei *geroglifici*, donde quel lor nome caratteri sacri, ed anche al presente fra i Chinesi, che vantano grandissima antichità di nazione e di governo, i Re ed i primati del Regno possiedono soli la scienza delle lettere (*a*). Ma la parola *Fabula* derivando dalla voce *For*, donde hassi *Fas*, non potrebbesi supporre che le favole fossero pei Greci ciò ch' erano pegli Egizi i geroglifici, cioè *caratteri segreti del tempo Oscuro* usati dagli Ottimi a tramandare la memoria dei pubblici fatti? E *le favole del tempo Eroico* non sarebbero elle *le istorie del tempo Oscuro?* Non sarebbe questa la cagione della tanta varietà ed incertezza, o, per dir meglio, della tanta infelicità della Mitologia? Queste considerazioni ci diedero occasione di andar rintracciando l' origine della Poesia, ben lungi dalle comuni credenze. I quali discorsi all' argomento presente riportando, aggiungeremo che, a simiglianza di quelle antichissime genti, ebbero anche i Romani un modo di scrivere proprio della Giurisprudenza, esprimendo essi con convenzionali caratteri le formole delle azioni; così, a cagion d' esempio, usavano i caratteri: A. T. M. E. M. D. O.

Appo gli Egizi,

Forse ugualmente presso agli antichissimi Greci.

Presso ai Romani.

scrupulositatibus depravarunt, tandem Rabbini corruperunt, ut in monstrosam, quam Cabalam *appellant, tandem abjierit. Sed inter Ægyptios Hieroglyphica solis Sacerdotibus nota, unde* sacri characteres *appellati: uti etiamnum apud Sinenses, qui enormem et gentis et reipublicae antiquitatem jactant, scientiam literarum soli Reges et Regni primores tenent* (1). *An, cum ab eodem verbo* For, *unde* Fas, *inde quoque* Fabula *dicta sit, ut Hieroglyphica Ægyptiis, ita Fabulae Graecis fuerint* temporis obscuri characteres arcani, *quibus Optimi res publicas suis posteris consignarint? et* Fabulae temporis heroici *nihil sint aliud nisi* Historiae temporis obscuri? *Atque haec vera caussa sit, cur Mythologia tam incerta et varia sit, ac, ut vere dicam, infelix? Haec res nobis argumentum praebuit vestigandi Poësos originem longe aliam, quam quae ab iis temporibus ad nos usque putata est. Id in praesentia referamus, ad hoc antiquissimarum gentium ipsissimum instar, Romanos legum literaturam arcanam quoque habuisse, ut actionum formulas per notas scriberent; ex. gr. A. T. M. E. M. D. O.,*

Ægyptiis.

An idem antiquissimis Graecis?

Romanis.

(*a*) Ed anche presso ai Germani i soli Sacerdoti intendevano *l' arcano delle lettere*, come lo narra Tacito *dei Costumi dei Germani*, e come l' osserva il Chiarissimo Sig. de Ghemminghen nella lettera pubblicata in fine del secondo Libro della presente Opera, quello *de Constantiâ Jurisprudentis*.

(1) *Et inter Germanos soli Sacerdotes* literarum secreta *norant, ut narrat Tacitus* de morib. German., *quod Cl. D. D. de Ghemminghen advertit in epistola ad calcem libri alterius qui est* de Constantiâ Jurisprudentis.

Digitized by Google

in luogo di scrivere distesamente: *Ajo te mihi ex mutuo dare oportere, dico che mi hai a dare per mutuo pattuito.* Laonde presso ai Romani le azioni mosse in occasione di contratti innominati dovevano essere intimate *perscriptis verbis*, con parole compiutamente scritte, per essere tali contratti d'indefinita natura, ed incerta, avvertendo i più eruditi Comentatori che hassi a scrivere *perscriptis* e non *praescriptis.* Queste azioni sono nominate altresì *actiones in factum, azioni di fatto,* perchè è cosa incerta la determinazione dei fatti, e quelle azioni erano dirette ad oggetto di stabilire il fatto, cioè di far constare il modo ond' era avvenuta la cosa.

Tutte le leggi originate dalla religione.

Le Leggi non nacquero al certo per effetto di una qualsiasi impostura, e male s' accorderebbe l' impostura collo stato d' infanzia del genere umano. Elle si produssero in forza da uno spirito di religione, il cui obbietto, vero presso agli Ebrei, era falso presso alle altre genti. Imperocchè, come lo abbiamo dianzi in più luoghi dichiarato (*a*), senza giustizia non può nè fondarsi nè sussistere veruna Società, nè havvi giustizia che non sia posta sotto l'auspicio di una qualche Divinità; con verità disse Demostene essere le Leggi τῶν θεῶν δῶρον, dono degli Dei, ed a quel detto allude Ulpiano quando nomina i Giureconsulti *i Sacerdoti della Giustizia.* Adunque la Giurisprudenza, la Scienza delle Leggi, si produsse all' origine delle civili Società con carattere arcano e misterioso, non per effetto di un deliberato ed artificioso consiglio

Per la forza istessa delle cose fu segreto il carattere delle prime leggi.

non perscriberent: Ajo te mihi ex mutuo dare oportere: *unde Actiones ex contractibus innominatis, quia indefinitis et incertae inter Romanos naturae* perscriptis *verbis, ut Eruditiores advertunt* (1), *non* praescriptis, *legendae sunt: et* actiones in factum *appellatae; quia facta incerta, et eae in factum, hoc est, uti res gesta erat, dirigebantur.*

Leges omnes ex pietate ortae.

Sed quemadmodum leges, non impositurâ ullâ, quae sane ab illa humani generis pueritiâ omnino aliena est, sed ex vera *pietate inter Hebraeos, ex pietate* falsa *inter gentes, ut supra diximus* (2) *natae sunt; quod nulla societas sine justitia ac proinde sine aliquo Dei Numine fundari ac sustineri potest, ut supra non uno loco est demonstratum* (3), *ut ex vero Demosthenes dixerit leges* τῶν θεῶν δῶρον (4) *ad quem Ulpianus alludit* (5) *quum Jurisconsultos* Justitiae Sacerdotes *appellat: ita Jurisprudentia, seu legum scientia nulla arte, sed ex ipsa rerum natura principio rerumpublicarum arcana orta est,*

Scientia legum ex ipsa natura rerum arcana orta.

(*a*) Ed anzi nelle cose tutte, che abbiam dette finora.

(1) *Herman, Vultejus in Comment. Instit. hoc loci.* (2) *Cap. CIV, § In statu.* (3) *Immo ex perpetua huc usque dictorum serie.* (4) *L. 2. D. de legib.* (5) *L. 1. D. de Just. et Jure.*

Digitized by Google

ma bensì per la forza istessa delle cose, e per aver dessa Giurisprudenza preso il suo nascimento negli stati di Ottimati, i quali furono la prima forma dei civili governi.

Della lingua eroica la quale è il Fas gentium.

CLXIX. Gli Ottimi, fondatori delle Genti maggiori, avevano introdotto le favelle per l'uso della loro ristretta famigliare Società, e non qual mezzo di comunicare al di fuori di essa. Per ciò faceva lor mestiere usarle cogli eslegi presso ad essi ricoverati, siccome bisognava loro ugualmente far conoscere ai loro Clienti i doveri imposti dalle leggi della loro Società; laonde fu necessaria cosa che la scienza delle leggi fosse riserbata agli Ottimati, e rimanesse segreta ai Clienti come *a nuovi uomini.* E forse da ciò rimase fra i Romani l'appellazione di *nuovi uomini* data a coloro, i quali, primi della loro famiglia, venivano ad ottenere un pubblico ufficio, il che ben conviene colle cose dette in addietro intorno alle clientele ed alle prime leggi.

Donde l'appellazione di *nuovi uomini.*

Imperocchè fu forza che nello stato eslege gli uomini, andati sempre peggiorando, fossero alieni non solo dalla vera, ma da ogni qualsiasi religione. In quella loro abbominevole mescolanza, in quel loro andare a guisa di fiere vagabondi, dovettero, deposto ogni senso ed arte d'umanità, aver perfino dismessa la favella instituita da Adamo e tramandata da Noè. Per la confusione babilonica delle lingue tale doveva essere la condizione di quelle genti, le quali, (e massimamente i Fenici), venute d'Oriente, per le altre parti della

quia in rebuspublicis, quae omnium primae fuere Optimatium (1), *orta est.*

De lingua heroica, quae est fas gentium.

CLXIX. Quod qui Optimi majores gentes fundarunt, linguas ipsi sibi, non aliis introduxerant. Itaque exleges ab ipsis, ad quos confugerant, linguas doceri necesse erat; et sic Optimi clientibus suae reipublicae jura promere debebant: unde necessario factum, ut Legum scientia Optimorum propria et clientibus utpote hominibus novis arcana esset. Unde forsan homines novi *postea Romanis mansere dicti, qui suorum primi ad rempublicam accessisent: idque ex iis, quae de clientelis* (2) *et de primis legibus* (3) *supra diximus, facili negotio conficitur.*

Unde homines novi dicti?

Namque ita haec res se habuerit necesse est, ut homines in statu exlegi, uti non solum veram, sed omnem religionem perpetua successione pejorum exuerint; ita in illa nefaria commistione et ferino errore non solum humanitatem omnem omnesque ejus artes, sed et linguam ab Ada institutam, et a Noacho traditam prorsus omnem obliti sint; idemque ex confusione linguarum Babylonica evenisse, postquam ex

(1) *Cap. CV. et CVI.* (2) *Cap. CIV.* (3) *Cap. CXLIX.*

Digitized by Google

terra si diffusero. Fu forza eziandio che gli Ottimi, nel segregarsi dalla moltitudine eslege, ritiratisi ognun di per sè nei loro sagri boschi con qualche femmina da essi presa, abbiano ritenuto quei medesimi primi abbozzi della favella, coi quali gli eslegi di quella regione fra sè comunicavano in quella forma, che poteva adattarsi alla loro estrema ruvidezza. Citiamo, ad esempio, gli Ottimi di quella contrada, ch' ebbe poscia il nome di Lazio; quelli ch' eransi ritirati in quei consagrati boschi (lucos), ove fioriron di poi Alba, Ardea, Otricoli, Gabbi, Suessa Pomezia, Sora, Algido, Satrico, Cornicolo, Verula, Bacuvio, Tivoli, Preneste, ed altre moltissime terre del Lazio, mossi da cagioni medesime, dovettero, come lo abbiamo dimostrato, esser condotti a fondare separatamente quelle civili società, e trovaronsi aver comuni i rozzi principii della favella, quando coll' andar del tempo incominciarono ad introdursi tra quelle gli amichevoli accordi, ed i vicendevoli ospitali consorzi; il qual fatto, di già avvertito dagli Eruditi, sarà più estesamente dichiarato nel nostro libro II. Accadde pertanto necessariamente che quelle genti, ch' erano disgiunte e reciprocamente s' ignoravano, formarono quella lingua loro comune, chiamatasi *latina*. Così, per esempio, dalla voce *for* che significa *enunciare una cosa certa* (e ne trassero i Romani l' appellazione di *fasti dies, giorni fasti*, data a quei giorni ove il Pretore *fatur dice Ragione*, in modo *certo*, ossia con formole diffinite e determinate), ebbesi il vocabolo *fas*, il quale in

Le prime genti venute dall'Oriente si diffusero per la terra.

Dell'origine delle lingue.

Oriente per alias Orbis terrarum plagas, Phoenices maxime, sunt dissipati. Itaque necesse quoque est, ut Optimi alii ab aliis divisi, cum a multitudine exlegi segregarentur, cum aliqua foemina quisque sibi captâ in suae regionis Lucos concesserint, cum iisdem linguae rudimentis, quibus illius regionis exleges, ut in illa summa infantia ipsis liceret, inter se communicabant. Exemplum apponamus de Optimis ejus regionis, quae postea Latium *dicta est. Sic qui concesserunt in lucos, ubi postea Alba, Ardea, Otriculum, Gabii, Suessa Pometia, Sora, Algidum, Satricum, Corniculum, Verulae, Bovillae, Tibur, Praeneste, et quae aliae quammultae Latii urbes conditae sunt; quia ex iisdem caussis Optimos eas civitates fundasse, supra demonstravimus* (1), *et rudia linguae principia habebant communia* (2), *quando sero foedera amicitiae caussâ, et hospitia inter civitates, ut Eruditi advertunt, et nos latius Lib. II ostendemus, sunt introducta: necesse postremo est ut eae gentes divisae aliae aliarum ignarae, linguam communem, quae dicitur* Latina, *fundarint. Ut ex. gr. ex verbo* For, *quod significabat* loqui certum, *unde* Fasti dies *dicti Romanis, in quibus Praetor* fatur,

Ab Oriente primae gentes per orbem sparsae.

De origine linguarum.

(1) *Cap. CV. et CVI.* (2) *Cap. CXLIX.*

Digitized by Google

tutte le città latine significava il Gius immutabile, onde venner poscia i Filosofi a nominare *Fatum* le cose da Dio decretate. Dalla voce *lex* derivarono i Latini quell'appellazione di *Legati* data a quegli uomini, i quali sorvenendo nelle singole città quelle secessioni delle plebi, di cui si è di già parlato, affrontavano, cinta la fronte di verbene colte sui sagri altari, le adirate moltitudini, ed erano da quelle rispettati come persone sante ed inviolabili. Scoppiate in appresso le guerre tra quelle varie politiche Società, esse riconobbero qual immutabile diritto il rispetto dei legati ed il loro carattere di santa inviolabilità, e lo nominarono *Fas gentium.*

Perchè l'appellazione di gente; come, p. es., quella di *Gente Romana*,

Di *Gente Latina.*

In prima furono chiamate *gentes*, *genti*, le parecchie *Case* o stirpi virili riunite in una medesima politica Società, cadauna delle quali in più famiglie si diramava, la qual riunione formava *un popolo*, ed in tal senso dicevasi *la gente Romana.* Poscia nominossi *gens* la riunione dei popoli di comune favella, e così ebbesi l'appellazione di *gente latina.*

Per qual ragione fu introdotto il *Fas gentium.*

Portate di poi le guerre in un'altra regione, trovossi che quei popoli di diversa favella erano pure conscii anch'essi del *fas gentium*, cioè dell'inviolabilità dei Legati, per esser sovra la medesima ragione fondati i lor civili governi, ed essersi per ciò anche tra quelle politiche Società introdotto quel diritto, in mezzo ad altra favella, e pel concorso di circostanze al tutto diverse.

certum jus dicit, certas formulas dictat, Fas *inter omnes civitates Latinas Jus immutabile significavit; unde postea* Fatum *Dei decretum dixere Philosophi: a verbo Lex,* Legati *apud omnes Latinos dicti, qui cum apud singulas civitates in plebium secessionibus, quas supra diximus* (1), verbenis, *quas quia ex aris sumptas sanctas habebant, coronati, eaque religione muniti, plebibus quanquam iratis inviolabiles erant; bellis inter ipsas civitates deinde ortis, hoc jus immutabile agnoverunt; idque* Fas gentium *appellarunt, ut Legati hostibus* sancti *essent.*

Cur ex. gr. Gens Romana dicta?

Cur ex. gr. Gens Latina?

Ita gentes *prius dictae plures unius civitatis viriles stirpes, in plures familias divisae, quae* populum *unum efficiunt, ut* Gens Romana; *deinde appellatae sunt plurium civitatum populi, qui una communi lingua loquerentur, ut* Gens Latina.

Qua ratione Fas Gentium productum?

Postremo adversus gentes alius regionis prolatis bellis, quanquam eae alia lingua uterentur, tamen quia eadem ratione fundatae sunt, Fas gentium *agnoverunt hoc jus Legatorum, ex. gr. ex alia communi lingua, aliisque argumentis inter suas civitates introductum.*

(1) *Cap. CIV, § Sed et natura.*

Digitized by Google

Adunque il diritto della forza erasi prodotto spontaneamente e per le medesime cagioni presso alle singole genti; successe di poi a quelle violenze la formazione delle civili Società, le quali stabilirono la Ragion civile con forme, che i violenti costumi delle genti maggiori simbolicamente ricordando, erano una perpetua meditazione della guerra. Laonde ritornando tra le Podestà civili, pei sorvenuti contrasti, il diritto della Forza con ragioni e costumanze determinate dallo Stato di guerra che di nuovo le rimetteva fuori di ogni legal condizione, le genti avvezze da gran tempo a quelle *mancipazioni*, a quei *nessi*, (avanzo della primitiva condizione delle clientele), conservatisi nelle forme del *gius civile comune*, furon condotte a credere, per esempio, che le *cattività* e le *servitù* fossero diritti eterni delle guerre.

Il *Fas gentium* conservato nell'antichissimo Gius civile comune.

Alla qual simiglianza il *Fas gentium*, ovvero, come lo abbiam detto in addietro, la *Ragione eroica*, penetrò parimente nella lingua eroica. Nè altra cosa sembra significare la favola di Cadmo. Fenice, per esser posta in Fenicia l'antichissima città marittima di Tiro, vassene ricercando la sorella *Europa* stata da Giove involata. Cadmo, che significa *l'Asia*, fonda in Europa Tebe, nella Beozia antichissima regione dei Greci; da un'altra parte, Didone venuta da Tiro fonda *in Africa* Cartagine, e con ciò viensi a mostrare esser provenuti dall'Asia gli Europei e gli Africani. I compagni di Cadmo son morti da uno smisurato *serpente*. Mi fia qui concesso di supporre che sieno una

Favola di Cadmo

Cum igitur jus violentiae ex iisdem caussis apud singulas gentes ortum sit, ut supra vidimus (1), *et exinde civitates fundatae, in quibus jus civile perpetua belli meditatio, sive majorum gentium violentiae imitatio quaedam esset, ut supra vidimus quoque* (2); *redeunte jure violentiae inter Potestates civiles, ac proinde statu exlegi recurrente* (3), *gentes per* mancipationes, *et* nexus *ex* clientelis *ortos, et jure civili communi conservatos,* captivitates *et* servitutes *ex gr. jura esse aeterna bellorum crediderunt.*

Antiquissimo jure civili communi fas gentium custodium.

Ad hoc instar linguâ heroicâ, Fas gentium, *sive* Jus heroicum, *quod supra diximus* (4), *est introductum. Quod Cadmi fabula significare videtur. Phoenix, quia in Phoenicia antiquissima urbs Tyrus ad mare posita, quaerit sororem* Europam *a Jove raptam; quo ipso Cadmus significat* Asiam: *in Europa Thebas in Boeotia antiquissima Graecorum regione fundat; altrinsecus Tyro veniens Dido Carthaginem in* Africa *condit: quibus innuitur, ab Asia et Europaeos et Africanos provenisse. Ejus socii ab ingenti* serpente *necantur: heic mihi nunc*

Cadmi mythologia.

(1) *Cap. CXXXVII.* (2) *Cap. CXXIV.* (3) *Cap. CXXXV.* (4) *Cap. CLXIX.*

Digitized by Google

medesima cosa il serpente di Cadmo, e *l'Idra* di Ercole, e che amendue significhino la terra, la quale era allora un'immensa selva prodotta dall'ὕδωρ, dall'umidità della terra, e che più si tagliava più vigorosamente rigermogliava, in tal modo che a disfarla non il ferro, ma il fuoco adoperar bisognasse. Questa *selva*, quest'*idra*, questo *serpente* uccide i compagni di Cadmo; nello stato eslege, per l'incertezza dei padri non avevasi memoria dei passati. *Cadmo uccide il serpente, e ne sotterra i denti.* Son questi i Forti, che solcano la terra, e cogli aratoli travolgono le zolle, perchè i denti del serpente figurano le curvature degli aratoli, dette dai Latini *urvae*, donde venne il nome di *urbes;* e diremo più distesamente nel Libro II, come presso a quasi tutte le nazioni abbiano dall'*ARAtro* preso il nome le antichissime *Urbes. Nacquero da quei denti uomini armati;* ecco quegli *Ottimi* fondatori delle prime civili Società. Venuti ad azzuffarsi *si uccidono con vicendevoli ferite;* ecco le Repubbliche degli Ottimati, che le une contro le altre guerreggiano. *Cadmo fu il primo ritrovatore delle lettere:* ecco la scrittura ritrovata dagli Ottimati e divenuta cosa lor propria.

Delle etimologie eroiche.

Saggio di un Etimologico comune ad ogni favella.

CLXX. Queste considerazioni ci diedero luogo a conghietturare che la storia del tempo Oscuro, tramandataci sotto l'involto di favolosi racconti dalla Lingua eroica, possa un giorno somministrar la materia di un Etimologico, il quale più non si contenterebbe di rintracciar nei vocaboli una qualche più o meno ingegnosa e fondata simiglianza di sillabe e di letteruccie, ma che dalle cose istesse e dalla verità

concedatur, hic Cadmi serpens idem ac Herculis hydra; *atque haec non alia sit, nisi terra, quae tunc ingens sylva erat, quam* ὕδωρ, *terrae humor efficiebat, ut caesa usque repullularet, ut non ferro, sed igne extingui necesse fuerit: haec* sylva, *haec* hydra, *hic* serpens *Cadmi socios necat; in statu exlegi, patribus incertis, nulla erat majorum memoria:* Cadmus serpentem occidit, *et ejus* dentes terrâ obruit; *hi sunt fortes qui terras fodiunt et culturae subigunt; nam serpentis dentes sunt aratrorum curvaturae, dictae Latinis* urva, *a quibus* urbes *appellatae, ut Lib. II latius dicemus, apud omnes ferme nationes, antiquissimas urbes ab* ARAtro *item dictas; ex iis* dentibus viri armati orti; *hi sunt* Optimi, *qui primas respublicas fundant: hi mox* digladiantes mutuis vulneribus se confodiunt: *hae sunt civitates Optimatium, quae bella gerunt: et* Cadmus primus literas invenit; *en literatura ab Optimatibus reperta, quae proinde ipsorum propria est.*

De etymis heroicis.

Tentamen Etymologici omnium linguarum communis.

CLXX. Quae res fecere nobis locum conjiciendi, quod Historia temporis obscuri, *hac* lingua heroica *tradita, et characteribus fabularum custodita possit olim praebere Philologis copiam contexendi* Etymologicum, *quod non unius syllabae, sive adeo literulae, ut plurimum ineptâ*

Digitized by Google

potrebbe ritrarre non solo le origini alla lingua greca ed alla latina comuni, ma quelle eziandio più generali, comuni ad ogni favella; e di ciò alcuni saggi offriremo nel nostro secondo Libro, in quanto potranno corrispondere col nostro soggetto.

Le sopraccennate cose furono da noi discorse a fine di stabilire, come da necessarie ed ispontanee cagioni derivasse il diritto avuto dagli Ottimati, fra le antichissime genti, del posseder soli la Giurisprudenza, ossia la scienza delle leggi. Già possedevano i Padri Romani quel diritto anche in quel tempo ov' erano da Romolo istituite le Clientele, perchè era loro essenzial condizione che i Clienti si facessero consapevoli dei giuridici doveri, ed in virtù del Diritto delle Genti spettava ai Padri l' ufficio d' interpretargli. Ma una sì fatta interpretazione non era punto un raccozzar le parole ed avvertirne la simiglianza, come sarebbe, verbi grazia, il dire che *fundamentum* sia tratto da *fundamen*, e *testamentum* da *testamen*, la qual cosa è Etimologia grammaticale; ma avvertiva quella sposizione alla forza ed alla significanza delle cose istesse, esplicando p. e. come *testamentum* fosse così nominato per significare *la testificanza della mente*, *testatio mentis*. Vuolsi comunemente che dai Filosofi, e specialmente dagli Stoici, abbiano imparato i Giureconsulti un tal genere di Etimologie, ma ciò non è punto vero, perchè quell' Etimologia è creazione propria dei Romani Giureconsulti, e vuolsi riportarne l' origine a tempi più lontani d' assai che quelli ove nacquero le sette dei Filosofi. Se Lo-

I Romani custodi della letteratura eroica.

Etimologia grammaticale.

Etimologia filosofica.

Scienza della lingua latina propria dei Giureconsulti.

vel ingeniosâ vocum similitudine, sed ex rebus ipsis, et ex vero origines non Latinae vel Graecae, sed omnium linguarum communes enarret: cujus tentamina aliquot, quae ad nostrum argumentum faciunt, Lib. II exhibebimus.

Haec disseruimus, ut liqueret, id jus esse, quod necessitas expressit, ut Jurisprudentia, seu legum scientia apud antiquissimas gentes solis Optimatibus gnara esset. Id jus Patres Romani jam inde ex quo Romulus clientelas *instituit, quarum officium erat* docere clientes jura, *ex jure gentium obtinebant, ut ipsorum propria esset* (1) *legum interpretatio, ei quidem ea, qua verba exponerent, non ex vocum similitudine, ut ex. gr. non ut a fundamen* fundamentum, *ita a testamen* testamentum *dicatur, quae Etymologia grammatica est; sed ex rerum ipsarum vi et potestate, ut* testamentum *dicatur, quod* testatio mentis *sit: quod etymologiae genus Jurisconsultos a Philosophis, et maxime Stoicis didicisse hactenus ex communi errore putatum est: cum ea Jurisconsultorum Romanorum propria sit et originem habeat, ut vidimus.*

Romani heroicae literaturae custodes.

Etymologia grammatica.

Etymologia philosophica.

Linguae Latinae scientia est propria Jurisconsultorum.

(1) *Cap. CLXIX.*

Digitized by Google

Apologia dei Giureconsulti contro Lorenzo Valla.

renzo Valla ciò avesse considerato, non avrebbe ripreso sì agramente i Giureconsulti incolpandogli di una cosa, per la quale meritano piuttosto di essere grandemente commendati. Quando in essi non fosse stata bastevole la scienza, è lodevolissima la lor prudente avvertenza dell'aver conservato l'uso e l'intendimento di quella lingua ove fu espresso il diritto delle genti maggiori, stato di poi ravvolto e custodito nell'antichissimo gius civile (che, come lo abbiam avvertito, fu detto impropriamente diritto delle genti), nella qual lingua venne di poi a dispiegarsi la Ragione delle Genti minori.

I soli Patrizi erano Giureconsulti.

CLXXI. Laonde i soli Patrizi romani professarono la Giurisprudenza in forza di quelle giuridiche costumanze state, come lo abbiam detto, introdotte dalle genti più antiche.

Il Censo base della popolare Repubblica.

Ordine degli Ottimati disciolto da Servio Tullio.

Ma volendo Servio Tullio aprirsi la via all'assoluta Podestà ottenuta di poi da Tarquinio Superbo, cercò d'indebolire il Senato coll'instituire un provvedimento popolarissimo, ch'è principal elemento del popolar governo, cioè coll'introdurre *il Censo*, nominato dai Greci τιμός, donde una delle forme della popolare Repubblica fu detta da essi τιμοκρατική. Fu conseguenza di quella instituzione di Tullio che non più la *progenie*, ma il *patrimonio* venisse a far conferire i Magistrati ed i comandi, quindi alle popolari Repubbliche applicasi il motto del Poeta: *dà il censo gli onori.*

Apologia pro Jurisconsultis adversus Vallam.

omnibus Philosophorum sectis antiquiorem: quae si Laurentio Vallae in mentem venire potuissent, non tam acerbe super hac re Jurisconsultos reprehenderet: cum is eos eo nomine reprehendat, quo sunt maxime commendandi; et in re eos reprehendat, quam si scientia non praestant, tamen prudentia praestare conantur, ut linguae artem sibi conservent, qua fas majorum gentium conceptum est, jure civili antiquissimo custoditum, quod diximus (1), *esse jus gentium improprie dictum, et qua lingua tandem fas minorum gentium est explicatum.*

Soli Patricii Romani Jurisconsulti.

CLXXI. Hinc soli Romani Patricii jurisprudentiam professi sunt, ex hoc jure, quod diximus a gentibus introductum.

Census fundamentum reipublicae popularis.

A Servio Tullio resolutus ordo Optimatium.

At Servius Tullius, qui ad Dominatum affectabat viam, quam mox Tarquinius Superbus percurrit, Ordinem resolvere voluit, popularissima re, qua potissimum respublica constituitur popularis, institutâ, nempe Censu (2), *qui Graecis* τιμός *appellatur; quare iisdem respublica popularis* τιμοκρατική *dicta est. Itaque a Tullio factum, ut Magistratus et Imperia non amplius* genus, *sed* patrimonium *daret; unde in republica deinde libera mansit Poëtae illud,*

. . . . . Dat census honores.

(1) *Cap. CXVIII, CXXXIV, CXXXV.* (2) *Cap. CXXXVIII, § Libera. Bernardus Segnius in Ethica Aristot.*

Digitized by Google

Imperocchè col censo, ed a ragione del valsente dei patrimonii, vi ebbero tre Ordini di Cittadini Romani: il *Senatorio*, quello dei *Cavalieri*, ed il *Plebeo*, quando in prima ve n' erano due soli: *Senato* e *Plebe*, ciò che ben dimostra esser in principio stata di Ottimati la Romana Repubblica, come lo è oggi giorno la Veneta. In tal modo gli uomini facoltosi, abbenchè di oscura condizione, erano descritti nell'Ordine Senatorio; indi gli Eruditi con una distinzione vera bensì, ma non mai usata dai Romani, gli nominano *Patrizi per censo, ma non per sangue*, dando a vicenda il nome di *Plebei per Censo e non per sangue* a quei Patrizi calati per la strettezza degli averi nell'ordine dei Plebei (*a*).

Primi Ordini dei Romani *Senato e Plebe.*

Patrizi per sangue e Patrizi per censo.

Giova, a tal proposito, citare l' esempio di P. Clodio, il quale sarà vieppiù significativo per riportarsi ad una Casa oltre modo superba ed inimicissima della Plebe. Se sono vere le notizie dateci da Svetonio, nella vita di Tiberio, sull'origine della Casa Claudia, essa era una Casa Patrizia delle genti maggiori, e fu fondata da Appio Claudio, il quale nominato *Atta* da Svetonio, *Atto* da Tacito, e *Clauso* da Livio, *sendo*

Per l'adozione perdevasi la famiglia, non il Casato.

Nam pro censu tres Romanorum civium Ordines facti, Senatorius, Equestris, Plebejus, *qui ante duo omnino erant*, Patres *et* Plebs; *quae res satis demonstrat, principio Romanam Rempublicam fuisse Optimatium, ut Veneta. Itaque ut obscurae sortis homines, qui amplissimum patrimonium habebant, in Ordine Senatorio censebantur, quos Eruditi vera quidem, sed Romanis inaudita illa divisione*, censu non genere Patricios *appellant; ita vicissim, qui Patricii ob tenue patrimonium censebantur in plebejo, iidem Eruditi* censu non genere plebejos *dixerint* (1).

Primi Ordines Romani Patres et Plebs.

Patricii genere et Patricii censu.

Ad haec P. Clodius (libet exemplum afferre ex gente superbissima et infensissima plebi, et, si super ejus origine altera Historiae pars quam tradit Svetonius in Tiberio, *vera est, majorum gentium Patricia, ab Appio Claudio fundata, qui* Atta *Svetonio*, Attus *Tacito*, Clausus

Adoptione familia, non gens amittitur

(*a*) Tale distinzione l'usò di fatti Carlo Sigonio nel suo Libro *de Antiquo Jure Romano*, lib. I. cap. VII. e lib. II. cap. V, dove osserva in modo convenientissimo al nostro argomento, che la plebe nella Romana Repubblica riguardavasi sotto un doppio aspetto: quello della *progenie*, e quello dell' *Ordine*, secondo che veniva opposta od ai Patrizi, od al Senato; rispetto alla *progenie*, egli diffinisce la plebe: *la parte più ignobile del popol Romano*, e rispetto *all' Ordine*, dice ch' *erano della plebe coloro che non erano nè Senatori, nè Cavalieri*. Io però diffinirei la Plebe: *la parte più povera del popolo Romano*.

(1) *Uti re ipsa dixit Carolus Sigonius* de Antiquo Jure civili Romano, *lib. I, cap. VII, et lib. II, cap. V, ubi plebem in Romana Republica bifariam, apposite ad rem nostram, accipi observat, pro* gente, *ut opponitur* Patriciis, *pro* ordine, *ut* Senatoribus: *et* plebem *pro* gente *definit*, ignobiliorem Populi Romani partem; *pro* ordine *vero*, qui neque Senatores, neque equites ex populo erant: *ego vero definirem*, Populi Romani partem pauperiorem.

Digitized by Google

Roma nuovamente edificata, venne da Regillo ad abitarvi con gran numero di suoi amici e partigiani, per mezzo ed opera di Tito Tazio, compagno di Romolo nell'imperio; Clodio adunque si fece adottare da un plebeo onde poter ottenere il Tribunato della plebe, il quale Magistrato non poteva aversi da un Patrizio; nè per quell'adozione venne P. Clodio a perdere i natalizii diritti. In quella nobilissima Casa dei Claudii rimanendo, un secondo esempio citeremo: Domizio adottato da Claudio, e perciò pervenuto all'Imperio, fu nondimeno nominato *Domizio Nerone.* Di più, se per l'adozione si fosse perduto il Casato (e qui, per un nuovo esempio piacemi ricorrere alla casa Sulpizia), non avrebbero verun fondamento le parole dette da Galba nell'adottar Pisone, quali le riporta Tacito: *sarebbe orrevole a me il mettere in casa mia la progenie di Pompeo e di M. Crasso, e glorioso a te l'aggiungere alla tua nobiltade i Sulpizi, e i Lutazii splendori.* Non avendo pertanto l'adozione fatto perdere a Clodio il suo nobilissimo Casato, ne conseguita che il Censo ed il Tribunato non bastavano a caratterizzare e distinguere le Case patrizie e le plebee.

Nè il Censo nè il Tribunato son caratteri che distinguano le case patrizie e le plebee.

L'essere Patrizi i Giureconsulti è cosa confacente ai governi aristocratici.

Laonde non formando i Patrizi nella Repubblica un Ordine distinto e separato, nulla ne sarebbe riuscita l'autorità, se per altra via non avessero procurato di conservarsi la preminenza. Voleva adunque la propria condizione dell'aristocratico governo che fosse da essi tenacissimamente conservata e mantenuta segreta la cognizione della Ragion civile: in Roma era triplice la Ragione, e distinguevasi in *sacra*, in

Livio dictus, Regillo Romam recens conditam cum magna clientum manu commigravit, auctore Tatio, consorte Romuli): *Clodius, inquam, se plebejo adoptandum dedit, ut caperet Tribunatum plebis qui erat Patribus omnino incommunicatus: ea adoptione gentem non amisit; quemadmodum, ut in eadem gente Claudia immoremur, Domitius a Claudio adoptatus, qua adoptione Imperium adeptus est, tamen* Nero Domitius *est nominatus. Alioqui, si adoptione gens amitteretur, Galba (et in gentis Sulpiciae exemplis versari libet) Pisonem adoptans falso apud Tacitum ei diceret:* Egregium mihi erat, Pompeii et M. Crassi sobolem in penates meos adsciscere; et tibi insigne, Sulpitiae et Lutatiae domus decora nobilitati tuae adjecisse. *Igitur cum ea adoptione Clodius nobilissimam gentem non amiserit; neque Census, neque Tribunatus plebis notae sunt, quae gentes patricias, plebejasque distinguant.*

Neque census, neque Tribunatus plebis sunt notae distinguendi gentes.

Jurisprudentes Patricii ex natura reipublicae Opimatium;

Hinc Patricii cum nullum in republica Ordinem facerent, nulla certe eorum ratio habita esset, nisi arte aliqua ullum sibi potentiae gradum adstruerent. Igitur ex ipsius reipublicae Optimatium natura sibi jus arcanum *obstinatissime conservarunt: cumque jus triplex,* sacrum, pu-

Digitized by Google

pubblica ed in *privata;* fondamento della sacra Ragione era il *Gius augurale,* come della Ragione pubblica il *Gius Feciale,* e della privata *le formole delle azioni;* non potevano radunarsi i Comizi senza le augurali Cerimonie celebrate da mani patrizie; dai Patrizi dipendevano adunque le cose tutte, ch'erano in quei Parlamenti trattate, cioè le guerre, le paci, le alleanze ed i giudicii, e seppero adoperare quella loro necessaria intervenzione in modo ben confacente allo spirito, che suol animare le aristocrazie, col contrastare ora alla prepotenza dei Re, ora alle voglie della plebe. La cognizione del Diritto posseduta dagli Ottimati estendevasi a tutte le anzidette Ragioni, per essere propria natura della Giurisprudenza l'abbracciare la cognizione delle cose divine ed umane, queste sempre da quelle provenendo, perchè, siccome lo abbiamo più volte ripetuto, il Gius divino è stato mai sempre fonte ed origine del Diritto umano. Laonde la cognizione del Gius divino essendo unicamente comunicata a chi facesse parte dei Collegi dei Pontefici e degli Auguri (*a*), e gli uomini di sangue nobilissimo essendo soli ag-

Corrispondente alla natura della Romana giurisprudenza.

blicum, privatumque, *et in sacro jus* augurium, *in publico* Foeciale, *in privato autem* actionum formulae *continerentur; ut Patricii comitia, quae auspicato haberi necesse erat, ut bella, paces, foedera, ut judicia bona ex parte sua haberent in manu, ea reipublicae Optimatium proprietate pro consilio adversus regnum vel libertatem usi sunt; et ex ipsius Jurisprudentiae natura, quae est* divinarum atque humanarum rerum notitia, *quarum posterior ex priore descendit, ut ex Jure Divino humanum natum esse nos non uno in loco jam vidimus; cum Jus Divinum non nossent, nisi qui ex Pontificum, Augurumque Collegiis essent* (1); *cumque in ea non nisi nobilissimi viri cooptarentur*

Ex natura Jurisprudentiae Romanae.

(*a*) Durava ancora ai tempi di Cicerone quella costumanza tramandata dai tempi eroici: nell'Orazione *pro Domo* egli dice: *essere divina istituzione la soprantendenza dei Pontefici alla religione degl'Iddii immortali ed alla interpretazione delle Leggi umane.* E nel Libro II. *de Legibus,* egli fa dire a M. Scevola *aver egli imparato da suo padre Publio ch'era dovere di ogni buon Pontefice il conoscere profondamente il Gius civile;* nel 1.° Libro dell'Oratore sotto figura di M. Crasso egli aggiunge: *e chi non sa quanto onore, quanta grandezza e quanta dignità rechi la cognizion delle Leggi a coloro che la posseggono? Non vedonsi fra di noi, come presso ai Greci, concorrere quegli uomini da nulla, colà chiamati* πραγματικοί,

Della scienza giuridica sacra ovvero segreta dei Romani.

(1) *Qui mos heroicus ad Ciceronem usque perdurabat; qui in Orat. pro Domo* divinitus institutum *dicit,* ut Pontifices et Deorum Immortalium religionibus praeessent, et humana jura interpretarentur; *et lib. II de Legib. Marcus Scaevola* sese ex patre Publio audisse *refert,* quod nemo Pontifex bonus esset, nisi qui idem jus civile probe cognosceret: *et lib. I de Oratore sub Marci Crassi persona:* Jamvero ipsa per se *(Jurisprudentia)* quantum afferat iis, qui praesunt, honoris, gratiae, dignitatis, quis ignorat? Itaque ut apud Graecos infimi homines mercedula ad lucti ministros se praebent in judiciis oratoribus ii qui apud illos πραγματικοί vocantur;

De Juris scientia sacra sive arcana Romanorum.

Digitized by Google

gregati a quei Collegi, ai soli Patrizi poteva esser palese la scienza del Diritto e della Giurisprudenza (tardi essendo stata ottenuta dalla plebe la comunicanza dei sacerdozi, che rimase l'ultimo dei diritti da essa conquistati). Leggesi nella gravissima *Historia Juris* di Pomponio che P. Sulpizio, uomo di splendida nobiltà, la cui Casa, come lo riporta Svetonio nella vita di Galba, vantavasi di trarre l'origine da Giove, fosse da Q. Mucio Scevola giustamente ripreso con le seguenti parole: *esser cosa vergognosa per un Patrizio l'ignorar Ragione, quando gli era mestieri tutto giorno di praticarla.*

Ma ogni arte usarono i Patrizi, massimamente col mantenere la gravezza dei debiti, per allontanar la plebe dal Senato, e procurare che pochi plebei vi si potessero intromettere; perciò nei Latini scrittori di frequente occorrono usati indistintamente i nomi di *Patrizi* e di *Senatori*, come se fossero una cosa medesima, quando per sè stesse erano distinte e ben diverse.

Perchè dicevasi indistintamente Patrizi e Senatori.

Ciò che leggesi in Pomponio che di tanti Giureconsulti da lui noverati, uno solo di essi, Tuberone il minore, fosse Patrizio, deve es-

Alquanti luoghi di Pomponio corretti e dichiarati.

(nam sero Sacerdotia plebi communicata sunt; ea enim fuit postrema plebis tentatio), uni Patricii jus et Jurisprudentiam norant. Unde P. Sulpitium, qui tanta cluebat nobilitate, ut ab Jove summo ejus gens jactaret originem, ut Svetonius in Galba *tradit, Q. Mucius Scaevola merito apud Pomponium in gravissima* Historia Juris *objurgavit:* Turpe esse patricio viro jus, in quo versaretur, ignorare.

Sed cum Patricii variis artibus et potissimum gravitate aeris alieni plebem ab ordine Senatorio prohiberent, ita ut paucissimi eo pervenirent; hinc apud Latinos Scriptores passim legas Senatores *et* Patricios *promiscue appellari, tanquam una res essent, quae re ipsa sunt longe aliae.*

Cur Patricii et Senatores promiscue dicti?

Et quod apud Pomponium ex omnibus Jurisconsultis, quos recenset, solum Tuberonem minorem Patricium *fuisse legatur, ab amanuensi*

Aliquot Pomponii loci purgati, illustrati.

che adescati da un picciol guadagno, assistono gli Oratori nei giudizii. Ma a Roma, all'incontro, quel bello studio è l'esercizio di ogni più illustre e più riputato Cittadino, a simiglianza di quel valentuomo, che a cagione della di lui scienza del gius civile fu detto dal Poeta: Egregie cordatus homo, catus Ælius Sextus *l'uomo dabbene, il prudentissimo ed avvisato Elio Sesto;* ciò che apertamente dimostra, che anche ai tempi di Cicerone, erano tutti Patrizi i Giureconsulti.

sic in nostra civitate contra amplissimus quisque et clarissimus vir, ut ille qui propter hanc juris civilis scientiam sic appellatus a summo Poëta est,

Egregie cordatus homo, catus Æliu' Sextus,

multique praeterea: *ex quibus locis apertissime conficitur, etiam Ciceronis aetate Jurisconsultos non nisi fuisse Patricios.*

Digitized by Google

sere al certo un' aggiunta fatta da un qualche emanuense delle cose Romane ignorantissimo (*a*), come se Ap. Claudio, Sempronio Σοφός, Scipione Nasica, Q. Muzio, S. Elio, M. Catone, Sesto Pompeo, e quel Ser. Sulpizio, di cui testè abbiam parlato, non fosser stati tutti di stirpe nobilissima. Nè a ciò s'oppone punto quanto narra lo stesso Pomponio aver voluto Ofilio rimanersi nell'Ordine dei Cavalieri, ed avere Longino appartenuto anch'egli a quell'Ordine, perchè a cagione del Censo i Patrizi erano spesse volte noverati anche nell'ordine dei plebei. Ed oltre a ciò, ai tempi di Augusto (ne' quali han vissuto Ofilio e Longino), molti che godevano, e talvolta larghissimamente, del Censo Senatorio, volevan nondimeno starsene nell' Ordine dei Cavalieri, perchè rimanendo fuori del Senato, potevano con maggior facilità introdursi all'intrinsichezza de' Principi, siccome racconta Tacito di G. Cilnio Mecenate, e di Gajo Crispo Sallustio. E forse giovossi Augusto di questi grandi esempi per abbassare l' Ordine Senatorio, ciò che venne di poi ad accrescere il lustro dei Cavalieri.

Con qual modo incominciasse Augusto ad indebolire l'ordine Senatorio.

rerum Romanarum plane rudi additum est (1), *quasi Ap. Claudius, Sempronius* Σοφός, *Scipio Nasica, Q. Mucius, Sex. Ælius, M. Cato, Sex. Pompejus, Ser. Sulpitius, quem paullo ante diximus, non ex nobilissimis gentibus orti essent. Quod autem Ofilium in equestri ordine perseverasse* (2), *et Longinum ex equestri ordine fuisse* (3) *Pomponius narrat, nihil obturbat: nam Patricii, ut diximus, pro censu in ordine etiam plebejo censebantur. Quanquam ab Augusti temporibus, quibus et Ofilius et Longinus fuere, qui census Senatorii erant, et quidem amplissimi, in equestri ordine perseverare malebant, quo ab ordine senatorio alieni, essent principibus intimiores, ut de C. Cilnio Mecoenate, et de C. Crispo Sallustio, Tacitus narrat: et fortasse his magnis exemplis Augustus ordinem senatorium incoepit resolvere; unde postea Equites illustres provenere.*

Qua arte ab Augusto ordo senatorius solor coeptus.

(*a*) Quando pure Pomponio non avesse voluto parlare di quei Consiglieri del Principe, i quali ai suoi tempi erano nominati Patrizi. Laonde come nella libera Repubblica i Senatori erano i Padri del popolo Romano, così sotto al Principato quei Consiglieri furon detti Patrizi, ovvero Padri del Principe, e per ciò quella dignità scioglieva il figlio di famiglia dai vincoli della patria podestà; e come durando la popolar Repubblica la nascita faceva i Patrizi, così più tardi faceva i Patrizi la dignità lor conferita dal volere del Principe.

Onde nominato dignità il Patriziato.

(1) *Nisi Pomponius intelligat Principis Consiliarium, quod ejus aetate Consiliarii Principis appellarentur* Patricii: *inde quod Senatores in republica libera Patres populi Romani fuere, sub Principatu fuere patricii seu Patres Principis, quae ratio fuit, ut ea dignitas solveret filiumfamilias a patria potestate: ita ut qui in republica libera erant Patricii genere, sub Principatu essent Patricii dignitate.*

Patriciatus dignitas unde dicta.

(2) *L. 2. D. de orig. Jur.* § *Ex his.* (3) *Dict. L. 2,* § *Fuit et alius.*

Digitized by Google

Perchè incontraronsi sotto ai tiranni i divulgatori della Romana Ragione.

Sesto Papirio sotto Tarquinio.

Quindi fansi manifeste le cagioni della Storia Romana non esplicate da Livio, nè avvertite da coloro, che hanno impreso lo studio della Romana civiltà. Appena ebbe Tarquinio Superbo ridotta la Monarchia aristocratica in assoluta Signorìa, Sesto Papirio, uno degli assentatori della Tirannide, qualificato da Pomponio *uno degli uomini Principali di Roma*, diedesi tosto a pubblicare la Ragion civile, che da lui prese il nome di *Papiriana*. In un tempo molto posteriore, il Censore Appio Claudio aveva formata una setta per incamminarsi all'assoluta podestà, incitatovi da quell'innata superbia della schiatta dei Claudii, e dall'esempio d'Appio, il Decemviro. Perciò, seguendo il racconto di Livio: *egli fu il primo a contaminare la nobiltà del Senato, mescolando tra' Senatori i figliuoli de' libertini*; per la qual cosa, *la città si divise in due sette, sicchè altro favoriva il popolo non corrotto, amatore del giusto, e favoreggiatore degli uomini dabbene, ed altro la fazione del Foro, la quale divenuta grande e gagliarda per la Censura di Appio, nominò Edile Curule Gajo Flavio, figliuolo di Gneo, nato di padre libertino, e di basso stato.* Quel Flavio, che, al dire di Pomponio, era *Scrivano d'Appio*, fattosi nuovo Papirio di un altro Tarquinio, *divulgò la Ragion civile tenuta occulta presso ai Pontefici, e mise in pubblico, in piazza, una Tavola dei giorni festivi, acciocchè si sapesse quando nelle Corti si teneva ragione.* La qual cosa fu dai Padri con tanto rincrescimento ricevuta, che pieni di rammarico si strapparon dalle dita gli anelli, e via gli gittarono, sì forte gli commosse il vedere fatta ad ognuno

G. Flavio nella faziosa Censura di Appio.

Cur Vulgatores juris Romani sub Tyrannis?

Sex. Papyrius sub Tarquinio;

Hinc aperiuntur caussae Romanae Historiae, quas neque Livius aperit, neque ullus Politiae Romanae observator advertit, quod statim ac Tarquinius Superbus Regnum Optimatium in Dominationem convertit, Sex. Papyrius tyrannidis assentator, unde Pomponio dicitur e Principalibus Viris (1), *Jus civile edidit, quod ab eo dictum est* Papyrianum. *Quum Ap. Claudius Censor factionem sibi parare voluit, qua fortasse regnum invaderet, ut antea Appius Decemvir invasit, qui ex superbissima familia* Senatum primus, *ut Livius narrat,* libertinorum filiis lectis inquinaverat: *ex* qua lectione in duas partes discessit civitas: aliud integer populus, fautor et cultor bonorum, aliud forensis turba tenebat: *quae* Appii censurâ vires nacta Cn. Flavium, Cn. filium, patre libertino humili fortuna ortum, *et* Ap. Scribam, *ut tradit Pomponius* (2), Ædilem Curulem *fecit: Flavius, ut alterius Tarquinii Papyrius,* jus in Pontificum penetralibus repositum evulgavit, fastosque circa forum in Albo proposuit, ut quando lege agi posset sciretur: *quod factum Patribus tantopere displicuit, ut omnes prae dolore abje-*

Cn. Flavius sub Appio Factioso.

(1) *Dict. L.* 2, § *Et ita.* (2) *Dict. L.* 2, § *Postea.*

Digitized by Google

palese quella recondita cognizion delle leggi, da essi in virtù del diritto delle genti sempre qual cosa propria rivendicata, e l' essersi per la promulgazione dei Fasti prostituito alla plebe quel loro *Fas* sagrosanto.

Come di già più e più volte l'abbiam dimostrato, ella era natural conseguenza di quel governo di Ottimati cui, ottenuta da Bruto la Romana libertà, volevano pertanto i Padri far prevalere, che la Ragion civile rimanesse presso ad essi *in istato latente*, giusta l' espressione di Pomponio. Imperocchè Bruto, conquistata la libertà, adoperossi con ogni studio a ridurre la Repubblica a Stato di Ottimati. Egli rifece ed ampliò il Senato stato diminuito per le uccisioni di Tarquinio, col chiamare in esso i principali dei Cavalieri; non rimise il Censo, fondamento del popolar governo, e cassò ogni legge Regia, affine di riporre in *istato latente la Ragion civile*. Le quali cose con somma fortezza di animo e singolar prudenza operando, coll' ampliare il Senato, col levare il Censo, col rifar segreta la Giurisprudenza, accrebbe l'autorità degli Ottimati di quanto, per la promossa libertà, erasi tolto di forza all'aristocratica Monarchia, affinchè quel gran politico rivolgimento non avesse punto ad intaccare quelle istituzioni, base della fondazione della Repubblica e di ogni suo successivo accrescimento.

Fondamento di gran parte della storia e della Giurisprudenza Romana.

Perchè Bruto ampliò il Senato?

Perchè non rimise il Censo?

Perchè cassò le leggi Regie?

CLXXII. Perciò, durando la popolare Repubblica mista di aristocrazia, tutti i Decreti del Senato riferivansi al gius pubblico, ed autoriz-

Durando regolata la Repubblica tutti i Decreti del Senato attenevano al Gius pubblico.

cerint annulos: quod custodiam juris, quam Patres ex jure gentium suam esse contendebant, reserasset, et Fas *promulgatione* fastorum *plebi prostituisset.*

Haec omnia ita se habebant, quia ex natura reipublicae Optimatium, quam Patres Romanam, etiam libertate a Bruto constitutâ, contendebant, proprium est jus, *ut Pomponii phrasi utar, in* latenti, *ut nos supra pluribus demonstravimus* (1). *Nam Brutus, qui libertatem populi Romani fundavit, Optimatium rempublicam, qua potuit parte, restituit: nam Senatum Tarquinii caedibus exhaustum ex Ordine equestri reposuit, et auxit praeterea; censum autem non restituit, qui est popularis reipublicae fundamentum; leges omnes regias abrogavit, ut* jus *in* latenti *reponeret: quae omnia ut summa virtute, ita singulari sapientia egit, ut quantum Optimatium regno libertate detraheret, tantum aucto Senatu, suppresso censu, et restituto jure arcano reponeret, ut in hac ipsa insigni mutatione, super quibus institutis respublica fundata et aucta erat, conservaret.*

Fundamentum magnae partis Historiae et Jurisprudentiae Romanae.

Cur Brutus Senatum auxit?

Censum non restituit?

Leges Regias abrogavit?

CLXXII. Hinc in republica libera ex Optimatibus mixta omnia Senatusconsulta de jure publico concepta sunt: erantque vel juris publici

In bona republica libera omnia Senatusconsulta de jure publico.

(1) *Ex Cap. CXXXVIII, § Optimatium.*

Digitized by Google

zavano le leggi fatte o da farsi sovra oggetti spettanti al gius pubblico. Per usare volgari denominazioni, erano quei Decreti o *preparazioni per l'espressione della pubblica Ragione* come quando statuivasi una qualche legge di pubblica Ragione, od *esecuzioni di pubblica Ragione*, cioè atti di pubblico governo, come quando trattavasi della nomina dei Governatori delle Provincie. I quali Decreti del Senato non portano nell'intestazione alcun nome di Console; imperocchè quei Decreti che attengono alla ragion privata e portano il nome di uno dei Consoli, appartengono tutti ai tempi del Principato, come quelli che riempiono il Codice di Giustiniano. Perciò occorrendo un qualche dubbio circa ai tempi ed all'autore di un Decreto del Senato, potrassi arditamente tenere per regola, essere dei tempi della libera Repubblica quei Decreti che trattano di materia relativa al gius pubblico, tranne quelli che irrogano penalità, ed essere, all'incontro, de' tempi del Principato quelli che versano sovra la Ragione privata.

Distintivo carattere dei tempi dei decreti del Senato.

CLXXIII. Le Leggi di Gius pubblico erano apertamente comunicate al popolo dal Senato, ma ciò non avveniva giammai pel gius privato, perchè i Patrizi sempre procurarono di conservarsene segretissima la scienza. Nè giammai venne dai Consoli proposta al popolo alcuna legge di Ragion privata, tranne quella legge *Petilia Papiria, del Nesso*, strappata agli Ottimati per un popolar rumore insorto quando volle la plebe che fossero condannati alla carcere i soli malfattori, più non comportando che i debitori fossero sostenuti nelle private carceri dei creditori.

Finchè la Repubblica rimase nelle normali sue condizioni, niuna legge Consolare trattava del Gius privato.

Fondamento della Giurisprudenza segreta.

condendi, vel juris publici jam conditi auctoritates; et, ut vulgo dicam, erant illa juris publici condendi praeparationes, *ut de lege aliqua de jure publico ferenda; haec erant* juris publici executiones, *ut de* mandandis a populo provinciis: *quae omnia nullum Consulis nomen praescriptum habent: nam quae de jure privato facta sunt, et Consulum alterius nomen praescriptum habent, ut sunt quibus Corpus Juris Justinianei scatet, ea sub Principibus omnia facta sunt. Itaque ubi de Senatusconsulti tempore et auctore ambigitur, haec regula audacter tenenda, quod sit de jure publico, praeterquam de poenis in republica libera; quae autem sunt de jure privato, ea sub Principibus facta esse.*

Nota quae distinguit tempora Senatusconsultorum.

CLXXIII. Contra quando Patres de jure publico palam cum populo agere debebant, jus privatum, ejusque scientiam sibi conservarunt arcanam: nullamque per Consules de jure privato ad populum legem tulere, praeter unam Poeteliam Papyriam *de* nexu, *quam ab Optimatibus turba popularis expressit, ut noxae dediti tantum, non amplius ex contractu debitores vincti domi apud creditores haberentur:*

In bona republica libera nullae leges Consulum de jure privato.

Fundamentum Jurisprudentiae arcanae.

Digitized by Google

Questa legge fu proposta dai Consoli C. Petelio, e L. Papirio Mugellano, l'anno CCCCXIX, e Livio, con un sentimento profondissimo del Gius Romano, osserva: *che certo per la superba ingiuria e soperchieria di un solo fu vinto quel di un grande e potente vincolo della fede*, ed aveva incominciato quel racconto col dire: *che in quell' anno fu fatto come un altro principio di libertà alla plebe romana.*

Problema che dimostra come la Storia Romana non sia ancor stata considerata nelle sue cagioni.

Richiede l'intima natura dell' uomo che in noi nasca in prima la voglia della libertà, che a quella venga dietro la brama dell'uguaglianza, e producasi per ultimo il desiderio della dominazione; d'altra parte, il *diritto del nesso*, che dava la persona del debitore in balía del creditore, fu sempre alla plebe Romana intollerabile, essendo stato cagione di frequenti e pericolosi tumulti, ed anche essendone derivato il primo sollevamento della plebe. Come mai adunque non portossi la plebe Romana a rivendicare prima di tutto, e con ogni sforzo, quella libertà, avanti di richiedere l' uguaglianza dei diritti, i connubii, e la partecipazione dei Magistrati e dei Sacerdozi? A questo quesito sarà soddisfatto, quando, nel nostro Libro II, imprenderemo a dilucidare la Storia Romana coll' aiuto di quella del Tempo Oscuro.

Le Leggi di Ragion privata sono tutte Tribunizie.

Per altro le leggi di Gius privato fatte durante la libera Repubblica sono quasi tutte *Tribunizie*, e tutte, come lo abbiam detto, favoreggiavano le popolari ragioni; perchè egli è costume dei deboli di richiedere contro ai potenti l'ugual Ragione, com'egli è voto comune dei potenti che non v' abbiano leggi. E perciò dobbiamo tenere per

quam tulere C. Poetelius et L. Papyrius Mugillanus A. ab U. C. CCCCXIX, *et, ut Livius cum profundissima juris Romani eruditione argutat,* ob impotentem unius vincti injuriam, ingens VINCULUM FIDEI victum est; eoque anno aliud INITIUM LIBERTATIS exstitit. *Sed quando hominum natura ita est comparata, ut prius liberi esse, tum aequari aliis, postremo dominari cupiamus; et* jus nexi *plebi Romanae tam grave erat, ut ex eo saepe in turbas ruerit, et prima turba inde orta sit; cur non primum omnium plebs Romana hanc libertatem ante jus aequum, ante connubia, ante Imperia et Sacerdotia cum Patribus communicata vindicavit? In Historia Romana ab Historia Temporis obscuri illustrata Lib. II satis huic admirationi faciemus.*

Problema, quod probat Historiam Romanam nondum ex suis caussis spectatam.

Ceterum leges in republica libera de jure privato *latae ferme omnes* Tribuniciae *fuere, et omnes, ut supra diximus* (1), *libertatis fautrices: is enim est mos tenuium adversus potentes postulare jus aequum; et potentiae commune votum est, leges non esse. Quare constans regula sit:*

Omnes de jure privato leges Tribuniciae.

(1) *Cap. CLXIII.*

Digitized by Google

massima costante e regolatrice, che *le leggi Tribunizie sono state sempre incitate da una qualche ingiustizia de' Potenti, o furon fatte all'oggetto di attraversare una inimica ed occulta mena della Potenza.*

Regola per conghietturare dalle leggi la Storia Romana.

Legge Scribonia delle Usucapioni.

La legge *Scribonia* delle *Usucapioni*, la quale vietò che l'Usucapione si estendesse alle servitù degli stabili urbani, sembra al certo diretta contro quegli atti, che chiamansi volgarmente *usurpazioni dei potenti*, ed è di origine antichissima la parola *usucapione*, significando, in quell'accezione, *il rapimento dell' uso*, o della possessione. Quindi non essendo noto l'autore di quella legge, si può conghietturare ch' egli fosse quel Celio Curione, Tribuno della plebe, che fu anche proponitore *della legge Scribonia agraria*, ossia *viaria*.

Legge Atinia delle Usucapioni.

La legge *Atinia delle Usucapioni* impediva che si estendesse l'Usucapione alle cose derubate. N'è parimente incerto l'autore, ma essendo diretta contro le usurpazioni dei potenti, egli è verisimile che ne fosse autore Atinio, Tribuno della plebe, il quale propose eziandio l'altra legge Atinia, che dichiarò Senatori i Tribuni della plebe con diritto di sostenere nel Senato la propria sentenza, la qual legge fu vinta in tempo di già corrotta Repubblica, quando la podestà era in mano dei Capopopolo.

Legge Plauzia delle Usucapioni.

La legge *Plauzia delle Usucapioni*, la quale fa parte della legge *Plauzia della violenza*, provvede che non possa giammai esservi Usucapione per le cose possedute per fatto di violenza. Questa legge, di-

Regula ex legibus conjiciendi Romanam Historiam.

Tribuniciis legibus aliquam Potentium injuriam fecisse locum, aut adversus eorumdem arcanum aliquod potentiae obviam itum esse.

Lex de Usucapionibus Scribonia.

Certe de Usucapionibus Scribonia, *ne praediorum urbanorum servitutes usucapi liceret* (1) *videtur lata contra quas vulgo dicunt* Usurpationes potentum, *vocabulo sane antiquissimae originis, qua acceptione significat usus, sive possessionis raptionem* (2). *Unde fit locus conjecturae, cum de auctore non constet, fuisse Caelium Curionem Tribunum plebis, qui et* Scriboniam Agrariam, *seu* Viariam *quoque tulit* (3).

De Usucapionibus Atinia.

De Usucapionibus Atinia, *ne res furtivae usucaperentur* (4), *cujus auctor item incertus: sed quia est contra usurpationes potentium, verisimile est tulisse Atinium Tribunum plebis; qui auctor fuit alterius legis* Atiniae, *ut Tribuni plebis essent Senatores, et dicendae in Senatu sententiae jus haberent, latae in republica corrupta, cum potentia apud plebejae partis principes erat* (5).

De Usucapionibus Plautia.

De Usucapionibus Plautia, *quae est caput legis* Plautiae *de vi, ubi cavit, ne res vi possessae unquam usucaperentur* (6). *Tulit contra Op-*

(1) *L. 4. in fine, D. de Usurp. ubi Cujacius.* (2) *Cap. CXXIV.* (3) *Cael. Epist. Famil. lib. VIII.* (4) *L. 4, § 4. D. de Usurp. § Furtivae, Inst. de Usucap.* (5) *Gell. lib. XIV, cap. ult.* (6) *L. 33, § 2. D. de Usucap. dict. § Furtivae.*

Digitized by Google

retta contro la potenza degli Ottimati, fu proposta da M. Plauzio Silano, Tribuno della plebe, l'anno DCIV, essendo Consoli C. Pompeo Strabone, e L. Porzio Catone.

La *legge Aquilia, del danno,* fu fatta per impedire che i potenti danneggiassero, com'è lor costume, i campi dei plebei, e ne fu promotore G. Aquilio Gallo, tribuno della plebe, come lo ricorda Ulpiano. Legge Aquilia del danno.

Potendo ogni cittadino giungere a far parte dell'Ordine Senatorio, in virtù del Censo, ed a ragione del valsente dei suoi averi, era una delle principali massime del Senato di procurare in ogni maniera che povera si rimanesse la plebe. Perciò sempre l'oppressarono i Padri colla gravezza delle usure, e vedevano di buon occhio che i plebei profondassero in spese eccessive, ben lungi dal volere ostare ai loro scialacqui con qualche legge di privata Ragione. Imperocchè, secondo il general costume di ogni Patriziato, da osservarsi nei nobili di ogni paese, procuravano i Patrizi di conservar le ricchezze nelle loro famiglie, ed essendo i Patrizi i soli Giureconsulti, potevano facilmente avvertire nei testamenti, perchè i pupilli, per loro tenera età, non corressero pericolo di perdere i patrimonii. Era massima segreta della politica patrizia di gravare la plebe colle usure.

Laonde ebbesi *la legge Cincia* per moderare *le Donazioni*, e ne fu autore M. Cincio, Tribuno della plebe, l'anno DXXXIX. Legge Cincia delle Donazioni.

La *Legge Letoria dei Minori,* per togliere ogni legale efficacia alle Legge Letoria dei Minori.

timatum potentiam M. Plautius Silanus Tribunus plebis, C. Pompejo Strabone, L. Portio Catone Consulibus A. IOCIV.

De Damno Aquilia *contra damna a potentibus plebejorum agris data per injurias, ut solent. Tulit. C. Aquilius Gallus Tribunus plebis, ut Ulpianus memorat* (1). *De Damno Aquilia.*

Arcanum tamen potentiae Patrum erat, ut plebs semper egeret, quando censu ad Senatorium Ordinem perveniebat: quare Patres semper gravi foenore premebant plebem; et ob id ipsum plebejorum patrimonia dissipari libentes sinebant; tantum abest, ut legem ullam de jure privato conderent, quo ei malo occurreretur. Nam ex sui ordinis instituto, et quadam patricia, ut ita dicam, consuetudine, quam etiamnum inter nobiles ubique gentium observamus, Patricii opes in suis familiis conservabant: et qui soli erant Jurisconsulti in testamentis cavebant filiis ne infirmiori aetate patrimonia perderent. *Arcanum potentiae Patrum foenore gravare plebem.*

Hinc de Donationibus *lex* Cincia, *quae certum imponit donationibus modum. Tulit M. Cincius Tribunus plebis A.* IOXXXIX. *De Donationibus Lex Cincia.*

De Minoribus *lex* Laetoria, *ne a minoribus* XXV *annis stipulari li-* *De Minoribus Laetoria.*

(1) *In. L.* 1, *D. ad. Leg. Aquil.*

Digitized by Google

stipulazioni dei giovani di meno di venticinque anni, legge chiamata comicamente da Plauto nel Pseudolo *legge della venticinquina.* L'autore di questa legge è probabilmente Letorio, Tribuno della plebe, confortatore della legge dei Magistrati plebei, stata promossa, l'anno CCLXXX, dal suo Collega Publilio Volerone, sotto il Consolato di Appio Claudio, figliuolo di Appio, e di Tito Quinzio, legge nominata *Publilia Voleronia* da Dionisio.

Legge Attilia delle Tutele.

La legge Attilia, delle Tutele, disponeva che nel dare i Tutori alle donne ed ai pupilli rimasi senza tutela, dovesse il Pretore essere assistito, in Roma, dalla maggior parte dei Tribuni. Ne rimase sconosciuto l'autore; ella ha tutti i caratteri del Plebiscito, per essere intitolata con un nome solo, e per esservi aggiunti i Tribuni della plebe al Pretore, Magistrato Senatorio.

Legge Giulia e Tizia.

Non ha autore certo *la legge Giulia e Tizia,* per la quale ai Presidi delle Provincie spettava il dare i Tutori alle donne ed ai pupilli rimasi egualmente senza Tutela; essa sembra appartenere ai tempi del Principato, ove avevano il titolo di *Presidi* i Governatori delle Provincie, che nominavansi *Pretori* sotto la libera Repubblica.

Legge Furia per moderare i Legati.

La legge Furia, prima legge fatta per moderare i Legati, fu proposta al certo da G. Furio, Tribuno della plebe. La seconda legge sovra i legati fu la Legge *Voconia* proposta, l'anno DXCIV, da Q. Voconio Saxa, Tribuno della plebe, sotto il Consolato di Cepione e di

Legge Voconia.

ceret, quam Plautus in Pseudulo *comice* Legem quinamvicenariam *appellat. Verisimile est Laetorium illum Tribunum plebis tulisse, quicum Publilius Volero Tribunus plebis tulit de plebeis Magistratibus, Ap. F. et T. Quinctio Consulibus A.* CCLXXX (1), *Dionysio* Publiliam Voleroniam *appellatam* (2).

De Tutelis Atilia,

De Tutelis *lex* Atilia, *ut mulieribus pupillisve tutorem non habentibus Praetor cum majore parte Tribunorum Romae tutores daret. Auctor non constat: Plebisscitum videtur, tum quod uno appellata nomine, tum quod ea Praetori, Magistratui Senatorio, Tribuni plebis adduntur.*

Julia et Titia.

Nam Julia *et* Titia, *ut Provinciarum Praesides mulieribus pupillisve tutorem non habentibus darent, auctorem certum non habet. Videtur lata sub Principatu, quo omnes Provinciarum Rectores* Praesides, *ut in republica libera,* Praetores *dicti.*

De legatorum modo lex Furia,

Lex Furia, *quae omnium prima legatis adhibet modum, a C. Furio Tribuno plebis certo lata.* Voconiam *secundam legem, quae legatis moderatur, tulit Q. Voconius Saxa Tribunus plebis, Cepione et Philippo*

Voconia,

(1) *Liv. lib. II.* (2) *Dionys. lib. IX.*

Digitized by Google

Filippo. L'ultima di quelle leggi fu la *Falcidia*, la quale riuscì a stabilirne in modo definitivo le condizioni, e fu promossa, l'anno DCCXIII, dal Tribuno della plebe Falcidio, essendo Consoli Domizio ed Asina. Legge Falcidia.

È incerto l'autore della legge *Giunia Velleja, dei diritti ereditarii dei Postumi.* Cujace pensa che debbasi leggere *Giulia*, e non *Giunia;* noi ci crediamo fondati a tener questa legge per un Plebiscito, conghietturando che le disposizioni di essa debbon esser state, per l'addietro, una segreta formola Patrizia circa i testamenti, la qual formola fecesi palese a tutta la Plebe, per questa legge, la quale statuiva che sorvenendo un postumo dopo la morte del testatore, non perciò si rompesse il Testamento, e non essendovi testamento, non potesse fra gli eredi effettuarsi all'esclusione del postumo la divisione dell'asse ereditario. Legge Giunia Velleja dei Postumi.

Le leggi circa l'usura attengono al gius pubblico, e sono Plebisciti, come *la legge Duilia Menia*, che tassò l'usura a uno il mese per centinajo, rimettendo in vigore ciò ch'aveva statuito la legge delle XII Tavole. Le leggi circa l'usura sono di diritto pubblico.

Quando ci occorrono leggi Consolari di Ragion privata possiamo altresì tenere per fermo esser desse de' tempi dei Principi, come le leggi *Furia Caninia* ed *Elia Senzia* fatte sotto Augusto, e favorevoli ai Patrizi. Regola per conghietturare i tempi delle leggi.

Da ciò sembra discordare la legge *Ostilia*, dei *Furti*, fatta affinchè Legge Ostilia dei Furti.

Consulibus A. IDXCIV. Falcidia *ultima lex, qua modus legatis stetit, lata est a P. Falcidio Tribuno plebis, Domitio, Asina Consulibus A.* IDCCXIII. *Falcidia.*

Lex autem Junia Velleja *de* Posthumis instituendis (1) *dubium habet auctorem. Cujacius pro* Junia *legendum censet* Juliam. *Itaque pro plebisscito nos pro jure nostro acceperimus; et conjicimus esse formulam institutionis in testamentis Optimatium arcanam, hac lege universae plebi evulgatam: ne posthac posthumi rumperent testamenta, et asses hereditatum aequis partibus in omnes heredes ab intestato dissiparentur.* *De Posthumorum institutione Junia Velleja.*

Leges autem de Foenore *publici juris sunt, de quo etiam sunt Plebisscita, uti lex* Duilia Moenia (2), *quae foenus unciarium legis XII Tabb. restituit* (3). *Leges de Foenore sunt juris publici.*

Ceterum constanter affirmandum, si quae sunt leges consulares de jure privato, eas sub Principibus latas, ut Furia Caninia, Ælia Sentia *sub Augusto: quas et ipsas supra diximus* (4) *ordinem custodire.* *Regula de conjiciendis legum temporibus.*

Una videtur obturbare lex Hostilia *de* Furtis, *ut furti agere liceat* *De Furtis Hostilia*

(1) *L. Gallus* 29. *D. de Liber. et Posthum.* (2) *Livius lib. VII.* (3) *Tacitus lib. V.* (4) *Cap. CLXIII.*

Digitized by Google

in caso di furto si potesse agire in giustizia a nome dei militi ritenuti prigioni dagl'inimici, la qual legge credesi statuita l'anno DLXXXIII dai Consoli A. Ostilio e L. Attilio. Ma Fulvio Orsino la crede legge Regia di Tullo Ostilio, donde le *formole Ostiliane* di cui parla Cicerone nel Libro *de Oratore,* trattando del testamento dei militi. Se quella legge non è del Re Tullo Ostilio, ella è al certo legge Tribunizia.

Non avrei preso a connumerare tutte quelle leggi da me qui sopra ricordate, contentandomi al solito di percorrerle genericamente, se la cognizione di esse fattasi volgare oggidì, non richiedesse schiarimenti maggiori, per togliere ogni dubbio sulla verità del criterio (κριτήριον) da me proposto.

Vantaggi della segreta Giurisprudenza.

CLXXIV. Sì fatta custodia della Ragion civile cagionò ogni gloria del nome Romano. La segreta Giurisprudenza, comun costume, come lo abbiamo in altro luogo avvertito, di ogni governo di ottimati, portò un primo vantaggio: quei Patrizi, i cui antenati avevano col loro valore fondata la Repubblica, raddolcivano negli ozii della pace cogli studii della Giustizia la nativa ferocia, che lor bisognava dispiegare nelle battaglie, nè gli conduceva la scioperaggine ad odiose ed insolenti soperchierie, valendo altresì il loro esempio ad ispirare al popolo la religione delle leggi. Imperciocchè è veramente beata quella civil società, ove la Religione delle leggi, come quella di un Iddio ignoto, vive nell'animo di tutti i cittadini; ivi non hassi in minor rispetto la

Raddolcita la ferocia dei Nobili.

Accresciuta nella plebe la religione delle leggi.

eorum nomine, qui hostium potiti essent; quam putant latam ab A. Hostilio et L. Atilio Consulibus A. IOLXXXIII. *Sed Fulvius Ursinus existimat legem Regiam Tulli Hostilii fuisse: unde* hostilianae actiones, *seu formulae apud Ciceronem* de Oratore, *ubi agitur de Militis Testamento. Nisi igitur lex Regis Tulli Hostilii est, ea est lex Tribunicia.*

Haud sane has leges enumerassem, sed ex genere pro more meo percurrissem omnes, nisi ipsa harum legum nunc jam vulgaris eruditio alicui putandi faceret locum, me falsum de hac re κριτήριον *proposuisse.*

Juris arcani bona.

CLXXIV. Ex hac autem juris tutela omnis Romani nominis gloria orta est. Nam primum juris arcani bonum, et quidem omni reipublicae Optimatium commune fuit, quod nos alibi disseruimus (1), *ut Patricii, quorum virtute majorum respublica fundata erat, et quorum ferocia ad bellorum usus est necessaria, justitiae studiis potius mitigarentur; quam otio et injuriis insolescerent: et una opera populus juris religiosissimus esset. Nam illa respublica beatissime agit, in qua legum, ut ignoti Numinis religio, cives tenet: ita enim disciplina ur-*

Nobilium ferocia mansuefacta.

Plebi aucta legum religio.

(1) *Lib. de nostri Temporis Studiorum Ratione cum Antiquorum collata.*

Digitized by Google

civil disciplina, che la militare ubbidienza, la quale inibisce al milite di ricercar le cagioni dei ricevuti comandi, volendolo ardente a ricevergli e pronto ad eseguirgli.

CLXXV. Fu vanto tutto proprio del popolo Romano l'aver saputo adoperare a comun vantaggio, due forze inimiche ed ognor contrastanti; da una banda, l'alterigia della Plebe giammai le ingiustizie dei Patrizi comportando; dall'altra, l'invitta animosità degli Ottimati mai tralasciando l'ostinata difesa del loro Ordine. Dai quai conflitti nacquero necessariamente le secessioni della Plebe, onde per non regnare sovra luoghi abbandonati e solitarii, fu forza ai Patrizi d'acconsentire che con forme santissime si creassero i Tribuni della Plebe quali custodi della libertà Romana; a ciò contrapponendo gli Ottimati la mantenuta custodia della Ragion civile. Con forze uguali, e che perciò liberamente si contrappesavano, combattendosi la custodia della libertà e quella della Ragion civile, accadde fra le altre memorabili cose, di cui sarà ragionato nel nostro Libro II, che venuta a stancarsi la plebe di quella incerta ed instabile Giurisprudenza *da essa sì lungamente sofferta*, come con parole assai riguardevoli lo ricorda Pomponio, e vivamente richiedendo di avere leggi fisse ed uguali per tutti, ottenne finalmente quella Legge delle XII Tavole, nella quale, (come lo avremo ad esporre con chiari esempi nel nostro Libro II), ritrovasi tanta sapienza e tanta convenevolezza che Cicerone, non per un modo di dire puramente oratorio, ma fondatosi sovra ragioni sal-

Preminenza del diritto Romano

Principali cagioni della Romana grandezza:

La libertà custodita dai Tribuni della plebe;

La Ragione custodita dai Patrizi.

Elogio della Legge delle XII Tavole

bana non minori severitate custoditur, quam militaris, quà nefas est militi caussas imperii requirere; et solae ejus partes sunt id alacrem expectare, impigrum exequi.

CLXXV. Sed ea gloria Romanorum propria fuit, quod altitudo animi plebis Romanae, quae non ferebat Patrum injurias; et invicta virtus, qua Optimates Ordinem tuebantur, effecere plebi Romanae secessionum necessitatem, per quas a Patribus, ne in vacua regnarent, Tribunos plebis cum illa sanctitate constitutos expressit, libertatis Romanae custodes, quibus Patres se opposuere custodes Juris. Atque ex hac aequis viribus et quidem summis utrinque adversante et libertatis et juris tutela, inter cetera praeclara, quae Libro II exponemus, factum est, ut plebe incerti juris pertaesa, quod diu, ut Pomponius momentose tradit, passa *est* (1), *et jus omnibus aequum expostulante, id lege XII Tabb. retulere, quam et hoc Libro perstrictim et Libro II gravius tanta sapientia et utilitate refertam demonstrabimus, ut non oratorie*

Juris Romani praestantia.

Magnitudinis Romanae caussae praecipuae:

Custodia libertatis a Tribunis plebis;

Custodia juris a Patribus.

Laus leg. XII Tabb. asserta.

(1) *L. 2. § Exactis, D. de orig. Juris.*

Digitized by Google

dissime, dichiara anteporre quel libricciuolo alle biblioteche di tutti i filosofi.

La legge delle XII Tavole fine e fonte del Diritto romano.

CLXXVI. La legge delle XII Tavole è con meritati elogi nominata da Tacito *fine d'ogni buona Ragione*, e da Livio *fonte d'ogni Ragione*. Ben puossi dire ch'ella fosse il fine d'ogni buona Ragione in allora determinata ed espressa, ed il fonte onde si avesse susseguentemente a ricavare ogni giurisprudenza, ovvero ogni interpretazione; e per essere il fine e la compiuta espressione della Ragione determinata e positiva, ella divenne il fonte donde doveva derivare ogni interpretazione. La riguardava il Senato qual fine di ogni positiva Ragione, e perciò egli sempre si oppose ad adoperare la sua autorità alla promulgazione di quelle leggi, che si riferivano ai singoli Privati (*Privilegia*), le leggi di tal natura sendo sempre state messe a partito fuori delle forme ordinarie dai Tribuni della Plebe. Affinchè quella legge sempre rimanesse la fonte di ogni interpretazione, giammai i Consoli, come lo abbiamo veduto, vennero spontaneamente a farsi autori di Leggi di ragion privata. Proporrebbe adunque cosa nuova e verissima, chi la cagione della Romana Giurisprudenza riportasse alla preminenza dell'Ordine patrizio, ed all'aver egli provveduto efficacemente alla conservazione delle leggi antiche.

Dalla conservazione dell'Ordine, e dalla custodia dell'ugual Ragione nacque la Romana Giurisprudenza.

Della Giurisprudenza degli antichi.

CLXXVII. In principio ed anche gran tempo dopo lo stabilimento del popolar governo, i patrizi Romani, unicamente l'utilità politica considerando, stabilirono una stretta e rigida Giurisprudenza quale l'avrebbe comportato uno Stato di Ottimati simile a quello degli Spartani.

Cicero ejus legis libellum omnium Philosophorum bibliothecis anteponat.

Lex XII Tabb. finis et fons Romani Juris.

CLXXVI. Quae meritis elogiis Tacito dicitur Finis omnis aequi juris, *Livio autem* omnis juris fons *appellatur: finis omnis aequi juris conditi, fons omnis juris condendi, sive omnis interpretationis: et ideo fons omnis interpretationis, quia omnis aequi juris conditi finis; et ut esset omnis juris conditi finis, Senatus nunquam privilegiis suam praestitit auctoritatem: quare omnia privilegia extra ordinem Plebisscitis sunt irrogata: ut autem omnis interpretationis fons esset, Consules nullas de jure privato leges ad populum ultro tulere, ut supra vidimus* (1). *Ita ut ex custodia ordinis et juris aequi si Jurisprudentiam Romanam natam dicas, et novum et verum dixeris.*

Ex custodia ordinis et juris aequi nata inter Romanas Jurisprudentia.

De Jurisprudentia rigida antiquorum.

CLXXVII. Et ob id ipsum Romani Patricii Jurisprudentiam rigidam principio et diu in republica libera, ut in Optimatium republica, qualis Spartana fuit, ex utilitate civili excoluere. Unde conceptas verborum formulas religiose custodiebant: atque ad eas tanquam ad

(1) *Cap. CLXXIII.*

Digitized by Google

Laonde erano dai Patrizi mantenute con religiosa osservanza quelle antiche formole verbali, alle quali dovevano piegarsi le cause, come ad un *ferreo regolo*, che rimanendo inflessibile e mai le piegature dei corpi assecondando, gli costringe ad adattarsi a lui. Perciò in molte cause, che volevano equa sentenza eran sorde le leggi, e stavasi inoperosa la Ragione; ed in molti casi ove non doveva aver luogo alcuna legale intervenzione la legge violentemente s' intrometteva con un rigore disadatto ed importuno.

L'equità civile simile ad un regolo ferreo.

CLXXVIII. Perciò l' antica Giurisprudenza si può diffinire *l'Arte dell' equa Ragione*, cioè lo studio di adoperare ogni diligenza a mantenere fra i cittadini l'uguale ed invariabile applicazione delle formole legali.

Definizione dell' antica Giurisprudenza.

CLXXIX. Tale era quell' *Equità civile*, per la quale, come dice Giustiniano *nelle Novelle*, sforzavansi di prevalere le *Usucapioni* qualificate da lui con eleganza di *empio espediente*. In simil senso e con modo ancor più elegante usano gl' Italiani l' espressione di *Ragion di stato*, ad essa riportando quei provvedimenti, che possono giovar talvolta ai Reggitori, ma che sono al comun sentire ripugnanti.

Definizione dell' Equità civile.

CLXXX. Perciò l' antica Giurisprudenza mai si scostava dal *certo*, dalla determinata espressione della legge, e tutta fondavasi sulla strettissima osservanza di alcune solennità, e su quel complesso di atti e di parole, che chiamavasi *Dicis caussa, cagione di giustizia*. Con uno scrupoloso rispetto procuravasi di osservare e di mantenere (*cavendi*) quelle forme; dal quale vocabolo *cavere* venne il nome di *causa* dato

L' antica Giurisprudenza trascura il vero e si attiene al certo.

regulam ferream, *quae ad se corpora, non se ad corpora dirigit, caussas accomodabant: unde in caussis quammultis, quae jus postulabant, leges surdae erant, et jus iners feriabatur; contra quamplurimis, quae jus recusabant, leges obtrudebantur, et jus aderat importunum.*

Æquitas civilis, regulae ferreae similis.

CLXXVIII. Quapropter Jurisprudentia antiqua definiri potest, Ars aequi juris, *hoc est solertia custodiendi inter cives formulas juris ubique aequas.*

Definitio antiquae Jurisprudentiae.

CLXXIX. Atque haec est Æquitas civilis, *qua Justinianus in* Novellis *dicit niti* usucapiones, *et* impium praesidium *eleganter appellat, quam Itali elegantiori phrasi vertunt* Ragion di Stato.

Definitio aequitatis civilis.

CLXXX. Proinde antiqua Jurisprudentia tota ad certum *conformata, tota in observatione solemnitatum, et eorum quae* Dicis caussa *fieri dicuntur, posita erat. In eo tota ejus erat occupatio* cavendi, *unde* caussas *in jure supra diximus appellatas* (1); *ita ut quod de actio-*

Jurisprudentia antiqua *verum* negligit, *certum* curat.

(1) *Cap. CXVII.*

Digitized by Google

ad ogni giudizial ricorso. E come dicevasi per le *azioni* che chi *pecca nella formola perde la causa*, così in ogni qualsiasi causa, che occorresse tra vivi, o che spettasse all' eredità dei defunti, aveva luogo quel motto: *chi inciampa nella formola inciampa nella causa, e più non può agire.*

Giurisprudenza dei Lacedemoni.

CLXXXI. Ed occorrendo, come avvien di frequente sotto l' impero di leggi determinate, quelle cause non state prevedute dalle leggi, e di tal natura che fosse forza di apertamente ammetterle, o di escluderle dai termini legali, eleggevasi più tosto di aver per non fatte le cose fatte, o per fatte le cose non fatte che di cambiare in alcun modo la Ragione stabilita. Era consimile la Giurisprudenza dei Lacedemoni, come lo è eziandio quella di ogni Governo di Ottimati, che reggasi con leggi, per essere forma propria di quei governi l' immutabilità della Giurisprudenza. E qui ci torna bene di ricorrere all' esempio di quella Repubblica di Ottimati, la quale per valore e per giustizia avanzò ogni altro simil governo. Bene adunque a quella Giurisprudenza conviene la interpretazione fatta dal Re Agesilao, quando volendo risparmiare la vergogna ed il meritato gastigo alla gioventù Spartana per l' estrema scarsezza dei soldati rimasta il fiore e la possanza della Repubblica, nè perciò tollerando che si facesse a loro scampo una nuova legge, risolvette d' ordinare che dormissero le leggi nel giorno ove fu commesso il delitto, e nel dì seguente ogni autorità ripigliassero, affinchè in nulla si rilasciasse la severità della legge che gli condannava.

Modo Spartano d'interpretare le leggi.

nibus dicebatur, qui cadit formulà, cadit caussà; *id de omni omnino re sive inter vivos, sive in ultima voluntate verum esset*, qui cadit formula, cadit negocio, et nihil agit.

Jurisprudentia Lacedaemoniorum.

CLXXXI. Et si caussae existerent, quas existere latis legibus necesse est (1), *quae jure aut eximi aut includi publice oporteret, facta potius infecta, infecta vicissim facta fingebat, quam ut ne jus quicquam demutaretur. Quae est Lacedaemoniorum Jurisprudentia; quae in omni Optimatium republica, quae legibus regitur, viget, cujus forma est custodia juris* (2). *Sed ita appellare placuit a republica Optimatium, quae omnes ejus generis respublicas justitia, et virtute superavit. Ex hac enim Jurisprudentia fuit illa Agesilai Regis interpretatio, qui Spartanam juventutem, reipublicae florem et robur in summa militum egestate, ne lege quidem alia servare voluit militaris flagitii ream, ut ne lex, quae eos damnabat, quicquam relaxaretur: sed legem ex die postero ejus diei, quo flagitium admissum fuerat, valere jussit.*

Spartana interpretandarum legum ratio.

(1) *Cap. CXVII.* (2) *Cap. CXXXVIII, § Optimatium.*

Digitized by Google

E chi vorrà bene avvertire troverà non essere altra cosa le finzioni dell'antica Giurisprudenza se non ritrovamenti aggiugnitivi o restrittorii, mercè i quali gli antichi Giureconsulti, per non potere come i nostri aggiustare le leggi ai fatti, venivano al contrario a piegare i fatti alle leggi.

Frazioni del gius antico, e sue estensioni o restrizioni.

Accadendo una qualche assoluta necessità, egli era un vanto per l'antica Giurisprudenza di giungere ad imitare il consiglio del re Agesilao conservando in tal guisa inviolate le leggi, e provvedendo pertanto ai bisogni occorrenti.

Lode dell'antica Giurisprudenza.

CLXXXII. Quindi ad ogni passo nel diritto Romano antico incontransi soprabbondevoli le finzioni, e giova avvertire che nel Diritto romano va compreso anche il Gius pretorio, il quale ne forma parte essenzialissima. Perciò ritrovansi i parti concepiti avuti per figliuoli già nati; i vivi tenuti per defunti, ed i defunti per vivi; un solo capo colle qualità di triplice persona; ascosi nelle acquisizioni i figliuoli ed i servi sotto la persona dei genitori e dei padroni; una persona figurandone un'altra; i tempi non ancora avvenuti o di già decorsi fatti presenti; congiunti i tempi distanti; personificati molti diritti; nude appellazioni d'ogni reale esistenza sprovvedute; nudi diritti, senza che lor corrisponda alcuna accomodazione di beni; molte vendite immaginarie; ed hansi eziandio le simulate violenze praticate nel

Il Diritto antico tutto pieno di finzioni.

Ad quae si quis animum recte advertat, has juris antiqui fictiones *nihil aliud nisi priscae Jurisprudentiae* productiones *vel* restrictiones *fuisse comperiat, quibus Jurisconsulti antiqui, non ut nostri, leges ad facta, sed ad leges facta accomodabant.*

Dictiones antiqui Juris, productiones aut restrictiones ejusdem.

Atque in eo omnis antiquae Jurisprudentiae posita laus erat, aliquod ejusmodi consilium, quo Agesilaus Rex usus est, comminisci, quo et leges integrae manerent, et caussarum utilitati consuleretur.

Antiquae Jurisprudentiae laus.

CLXXXII. Hinc Jus antiquum Romanum fictionibus *totum scatens: appellatione autem juris* civilis Romani *et jus* Praetorium *heic amplector, quod sane Juris Romani universi pars quaedam fuit* (1). *Hinc in quamplurimis caussis conceptos pro natis, vivos pro defunctis, defunctos pro vivis haberi; quemque tria capita gerere: filios, servos in acquisitionibus sub parentum, vel dominorum persona latere; alios gerere aliorum personas; tempora, quae nondum transierunt, produci; tempora, quae jam transierunt, retroagi; tempora dissita conjungi: tot jura personata, nuda nomina sine re, nuda jura sine bonorum commodis; tot imaginarias venditiones et simulatas violentias* (2) *jure*

Jus antiquum fictionibus totum scatens.

(1) § *Constat autem, Inst. de Jur. natur. gent. et civili.* (2) *Cap. CXXIV.*

Digitized by Google

gius civile con ogni solennità di forme, ed anche nel Gius Pretorio le rescissioni di atti e le reintegrazioni.

Gius civile antico è la simbolica figurazione del gius naturale.

Giustiniano nel Proemio delle *Instituzioni* nominò FAVOLE DEL DIRITTO ANTICO tutte quelle finzioni del Gius civile; e quantunque i Giureconsulti abbian sempre voluto ad esse scrupolosamente attenersi, perchè volevan riguardare al *determinato e stretto tenore della legge*, nondimeno di mezzo a queste favole ed a queste finzioni sempre irrompeva e facevasi strada la verità del diritto naturale. Ciò che fu detto *in ispecie* dell'Adozione ch'ella era un'imitazione della natura, puossi dire in modo *generico* di tutto il Gius civile antico, conchiudendo con acutezza e con verità che la prisca Giurisprudenza dei Romani figurasse un Poema, nel quale fu in prima rappresentata la favola del Gius naturale delle Genti, e poscia quella del Diritto naturale dei filosofi, figurando in quel Poema variati ed innumerevoli Personaggi colla maestà della Ragion civile Romana, cioè colla gravità e la costanza delle Romane leggi.

La verità irrompeva di mezzo alla *certa* e determinata espressione della legge.

Il Gius civile antico imitazione della natura.

L'antica Giurisprudenza è quasi un Poema.

Della Sapienza Eroica.

Favola di Orfeo e di Anfione.

CLXXXIII. Come dianzi abbiam detto, i Poeti confermano quelle favole del Gius antico, quando ci rappresentano Orfeo ed Anfione quali fondatori di civili società, amendue Eroi e Poeti, Orfeo col suono della Lira facendosi mansuete ed ubbidienti le fiere, Anfione col muovere i sassi, che dappersè intorno a Tebe conducendosi, ordinatamente si

civili; tot actorum rescissiones, et in integrum restitutiones jure praetorio celebrari.

Jus civile antiquum Juris naturalis fabula.

Per certum erumpit verum.

Jus civile antiquum imitatur naturam.

Prisca Jurisprudentia Poëma quoddam.

Sed per has omnes Juris civilis antiqui fictiones, quas ex latiori genere cum Justiniano in Institutionum *prooemio* JURIS ANTIQUI FABULAS *dixeris, et per quas Jurisprudentes Juris civilis* certum *curabant* (1), *per eas ipsas fictiones et fabulas Juris naturalis* verum *erumpebat* (2). *Quare quod in specie dicitur de* adoptione (3) eam imitari naturam, *id ex genere universo de omni Jure civili antiquo dicere quis potest; et quam acute, tam vere conficere; priscam Romanorum Jurisprudentiam,* POEMA *quoddam fuisse, quod primum juris naturalis gentium, deinde juris naturalis Philosophorum* (4) *perpetuam fabulam sub innumeris et variis personis egit, cum Romani Juris decoro, sive ipsarum legum gravitate et constantia.*

De Sapientia heroica.

Orphei et Amphionis mythologia;

CLXXXIII. Sed diximus, quod ob has antiqui Juris fabulas Orpheum et Amphionem et Heroës et Poetas et Rerumpublicarum fundatores ipsi Poëtae tradiderint (5); *quod lyra Orpheus feras cicurasset, sibique obsequentes fecisset; lyra Amphion ex lapidibus ad sonum ultro coëun-*

(1) *Cap. CXVII.* (2) *Cap. CXXV.* (3) *L.* 23. *D. de Liber. et Posthum.* § *Minorem* 4. *Inst. de Adopt.* (4) *Cap. CXXXVI.* (5) *Cap. CXXIV.*

Digitized by Google

ammontavano ad edificare le mura di Tebe. Convengono tutti i Mitologi che quelle favole significassero i primi fondatori dei civili governi, ma cadono in isbaglio allorchè tengono quegli eroi per due individuali persone, quando essi figurano i caratteri eroici di tutti gli Ottimi vissuti in diverse età.

Che diremo noi della Lira? Qui appare la consueta infelicità de' Mitologi. Dicono, per esempio, che Orfeo col canto e colla Lira suoi distintivi attributi agli uomini d'ogni legge ignari insegnasse la natura degl'Iddii, di sensi di religione penetrandogli, pei quali fattisi mansueti ed obbedienti vennero a piegarsi alle Leggi. Ed in tal modo ostinansi i Mitologi a considerare i primi Poeti come tanti Teologi. Riguardo al canto puossi bensì lor concedere che il sermone obbligato a un proporzionato numero abbia preceduto lo sciolto parlare; ciò lo dimostra Omero principe degli Scrittori, Esiodo predecessore di Omero, ed Orfeo, il quale, secondo la comune credenza, cantava i suoi Inni in un tempo anche ad Esiodo anteriore. Storia del Ritmo.

Ma come potè accadere che prima d'ogni qualsiasi arte nascesse la Poesia, e che da essa sien provenute la Pastorizia e l'Agricoltura? Ben al contrario ella è legge di natura che gli uomini provvedano in prima alle cose necessarie, di cui hanno urgentissimo il bisogno, indi passino alle utilità, giungendo all'ultimo alle cose di puro diletto, fra le quali a ragione tiene il primo luogo la Poesia. E nella estrema Dell'origine della Poesia.

tibus Thebarum muros aedificasset. Omnes autem Mythologi conveniunt, hisce fabulis primos Rerumpublicarum fundatores significari; sed in hoc falsi, quod eos duos heroës putarint, cum ii sint omnium Optimorum et plurium quidem aetatum heroici characteres (1).

Sed quid de Lyra? heic solita Mythologorum infelicitas cernitur. Dicunt enim Orpheum, ex. gr., cantu et hymnis, quos ei appingunt, Deorum naturam exleges homines docuisse, eorumque religionem ipsis insinuasse, qua mansuefacti legibus se submiserunt: unde constanter conficiunt, primos Poëtas fuisse Theologos. De cantu quidem id ipsis est concedendum, quod orationem numeris constrictam priorem fuisse solutâ doceat primus omnium scriptorum Homerus, et Homero prior Hesiodus, et Hesiodo prior hymnorum scriptor Orpheus vulgo putatus. Historia Numeri.

Sed quî fieri potuit, ut Poësis omnium artium prima fuerit, ut ex ea inter gentes ipsa pecuaria, ipsa rustica ortae sint: cum ita naturâ sit comparatum, ut homines prius necessaria, quibus urgentur, videant, deinde utilia, tandem ad quae fert ultro libido, et quaesitam afferunt vo- De Poëseos origine.

(1) *Cap. CLXVIII.*

Digitized by Google

rozzezza in cui vivevano gli uomini, in quella loro stupida ed assoluta ignoranza, come potevano sorgere di repente Menti capaci del retto intendimento delle verità divine, che sono di tutte le più profonde? Tutto diverso è l'ordine, col quale si son prodotti i Filosofi in mezzo alla civiltà ed alla coltura del tempo istorico. Comparvero in primo luogo *i Fisici*, come Empedocle e gli altri consimili, a questi succedendo *i Morali*, come Socrate, il quale fu il primo a richiamare dal Cielo la Filosofia morale, venendo per ultimo *i Divini*, dei quali è Platone il Principe. L'ordine istesso seguito dalla Natura voleva che in tal guisa si svolgessero le cose, perchè gli uomini incominciano ad esser tirati a quegli oggetti, che feriscono i sensi, cioè *ai naturali fenomeni*, quindi si portano a ciò che commove gli animi, *alle cose Morali*, e giungono alla fine ad avere per obbietto del loro discorso la Mente istessa e quelle cose che non soggiacciono al senso, cioè a dire *le cose Divine*. Ed al postutto, in quella fanciullezza del genere umano ove a malo stento possono gli uomini avvertire gli oggetti individui e particolari, come avrebbonsi potuto incontrare ingegni tanto gagliardi per innalzarsi al concetto delle civili Società, le quali altra cosa non sono che amplissime universalità, ed altissimi generi del viver civile?

Storia della Filosofia.

Le civili Società generalizzazione delle umane utilità.

Fine proprio della Poesia.

Nè pertanto vogliam negare che la Poesia per le ardite ed immaginose sue favole, per la splendida e focosa favella, più di ogni altra arte non sia atta a commuovere gli animi delle rozze genti, limitandosi la nostra sentenza a negare ai primi Poeti quella pretesa

luptatem, inter quae Poësis tenet facile primas? Deinde qui fieri potuit, ut in illa summa hominum ruditate, omniumque rerum imperitia et generis humani stupore, repente homines extiterint, qui recta altissimas res, nempe divinas intellexerunt? quando in humanitate et cultu temporis historici primum Physici, *ut Empedocles aliique; deinde* Morales, *ut Socrates, qui primus moralem philosophiam de caelo revocasse dictus est: tandem* Divini, *quorum princeps Plato, provenerunt? et humanae naturae ordo hunc rerum ordinem postulabat, quod homines prius ad res, quae sensus feriunt, ut* Naturales, *deinde quae animos afficiunt, ut* Morales, *tandem ad mentem ipsam, et ea, quae nullum veniunt sub sensum,* divinas, *advertunt. Tandem qui fieri potuit, ut in illa generis humani pueritia, qua homines vix singula animadvertunt, ingenia extiterint, quae respublicas intelligerent: cum eae nihil sint aliud, nisi civilium bonorum amplissimae universitates et summa genera?*

Historia Philosophiae.

Respublicae humanorum commodorum genera summa.

Non inficiamur quidem Poësim granditate fabularum et luculentia locutionis ad stupidos animos excitandos praecipue factam esse: sed

Proprius Poëseos finis.

Digitized by Google

dottrina teologica, perchè anche i Poeti gli vediamo gli uni agli altri succedutisi in quel medesimo ordine col quale si produssero i Filosofi. Vennero primi i Poeti Eroici, Omero e Tirteo, a cantar le guerre, per essere la passione guerresca quella che più facilmente solleva gli animi rozzi ed induriti. Ebbersi quindi i Poeti drammatici, i cui primi componimenti furon detti Satirici, ove, all'origine, introducevansi gl'Iddii sovra i carri, sotto aspetto di Satiri, colle corna sul capo, con veste caprina, e tutt'imbrattato il viso dalle fecce dell'uva, immagini tratte dalle cose che più comunemente occorrevano agli occhi di quelle rozze genti; e da ciò potrebbe esser venuto il nome della Tragedia, piuttosto che dal becco, τράγος, ricevuto in premio. Si ebbe di poi quella Commedia antica, che venne proscritta dalle leggi quando trascorse ad espor sulle scene le persone principali della Città, ed a renderle al popolo sospette. Dalla Satira si passò alla Tragedia, e dalla Commedia antica alla nuova; venne in prima la Tragedia, che figurava sui Teatri qualmente eran punite le sceleraggini dei Tiranni e dei Grandi, spettacolo atto a commuovere il popolo a ciò disposto dai pubblici avvenimenti delle proprie città. Ritrovossi all'ultimo la *Commedia nuova*, che volge circa i fatti domestici, per lor natura non avvertiti dal popolo. E perciò dicendo Simone (Terenzio, Andria I. 3ª): *Si bucina che il mio figliuolo sia innamorato;* risponde brontolando Davo: *Appunto la gente si dà di questi fastidii.*

Storia della Poesia.

Perchè ebbesi in prima l'Epopea.

E la Tragedia,

Poscia l'antica Commedia.

Ed all'ultimo la Commedia nuova.

ipsius Poëseos natura primos Poëtas Theologos fuisse negat, cum eodem ordine quo Philosophi et nati Poëtae sint: primi Heroici, Homerus, Tirtaeus, qui cecinere bella, ad quae homines vel lapidei convertuntur. Ex Dramaticis primi Satyrorum *inventores, qui sylvestres Deos plaustris invexere, et primam Deorum personam, quam ipsis per naturam licebat, finxere Satyrorum, ex rebus, quas tractabant, cornibus, caprina pelle, et uvarum foecibus, quibus ora perungebantur; unde* Tragoediam *dictam multo verosimilius conjicio, quam quod* τράγος, *hircus daretur praemio. Hinc* Comoedia antiqua, *quae legibus tandem vetita est, quod viros civitatis Principes, quos populus universus suspiceret, in fabulas traducebat. Inde ex Satyra* Tragoedia, *ex Comoedia antiqua* Comoedia nova *ortae, et tamen* Tragoedia *prior qua tyrannorum et magnarum domuum scelera punita theatris exponebantur, ad quas e civilibus rebus maxime populus excitatur. Tandem* Comoedia nova *inventa est, quae res privatas agit, ad quas populus non attendit: unde Simoni roganti:*

Meum gnatum rumor est amare

merito Davus mutiens respondet:

Id populus curat scilicet.

Historia Poeseos.

Cur prima Epopeja?

Et Tragoedia?

Tum Comoedia antiqua?

Nova Comoedia ultima?

Digitized by Google

Le quali cose dicono e conferman tutte, non potere i primi Poeti esser stati Teologi. Ma nondimanco consta dalla Storia ch'Esiodo abbia preceduto Omero, la qual cosa non poco ci travagliò, nè venne da noi accettata la Storia dei Poeti finora tramandataci, se non quando ebbimo rinvenuto l'origine della Poesia in modo di potere, senza punto dipartirci dai principii da noi discorsi, accordarci colla tradizione istorica e soddisfare pienamente alle occorse difficoltà; il che sarà dimostrato nel libro II.

Favola della Lira.

Riportando quelle considerazioni all'argomento della Lira da noi intrapreso dianzi, di più corde (*fidibus*) è composto quello strumento; sono una cosa istessa *fides* e *legame* (*nervus*), e questa *fides*, detta dai Greci χορδά, fu il primo nome dato alla Sovranità, a cui vennero a sottoporsi i Clienti. Da parecchi legami (*ex pluribus fidibus*), cioè a dire dalle singole e particolari sovranità esercitate separatamente dagli Ottimi sovra i Clienti, dai diversi diritti della forza privata, venne a formarsi la pubblica forza, e costituitasi la pubblica forza si produssero le civili società. La Lira adunque è la Pubblica Podestà alla quale fansi ubbidienti le fiere. (*a*)

Haec omnia negant, immo pernegant, primos Poëtas fuisse Theologos; et tamen historiâ constat, Hesiodum Homero priorem. Haec nobis fecere solicitudinem, qua Historiae Poëtarum hactenus traditae nunquam acquievimus, donec ex nostris principiis originem Poëseos invenimus, quâ et historia constaret, et his difficultatibus satisfieret, ut Libro II ostendemus.

Lyrae mythologia.

Ex ea origine de Lyra *haec dicamus.* Lyra *ex pluribus fidibus constat: et* Fides *eadem ac* nervus, *quae et* Graecis χορδά, *primum Imperii nomen in terris fuit, quo* Clientelae *stetere* (1): ex pluribus fidibus, *seu Imperiis singularibus, quae optimi in clientes habebant, ex pluribus privatae violentiae juribus vis publica est constituta, ut supra dictum quoque est* (2), *et publica vi constituta primae extitere Respublicae. En Lyra: publicum Imperium, cui ferae factae sunt obsequentes* (3).

La Lira significava le leggi.

Favola di Clitennestra e di Egisto.

(*a*) Egli è forse a credere che un siffatto senso simbolico possa rinvenirsi in quel racconto dell'Odissea fatto da Nestore a Telemaco, ove gli narra di quel Vate lasciato da Agamennone presso a Clitennestra a cantarle i pregi della castità. La Regina da quei canti allettata, pudicamente vivevasi, ma Egisto incominciò per togliersi

(1) *Cap. CIV, § Atque.* (2) *Cap. CV, CXVII, CXXXIV.*

Prima Lyra, leges.

Clytemnestrae et Ægysti mythologia.

(3) *An haec Lyra fuerit, ad quam, ut Nestor narrat Telemacho in* Odyss., *Poëta ab Agamemnone domi relictus, qui sibi uxorem Clytemnestram servaret, castimoniae laudes accinebat, quibus delectata Regina, casta vivebat: quem Poëtam Ægystus in insulam desertam devexit: eoque amoto, Clytemnestram ad*

Digitized by Google

Ma tra i principali vanti della Poesia, questo eziandio vuolsi noverare, esser stata la sapienza poetica la prima forma adoperata sulla terra dal sapere umano.

Poesia prima forma della sapienza.

De' prischi ecco il saper: dalle profane
Scerner le sacre; le private cose
Dalle comuni; freno alla vagante
Venere imporre; a' maritali patti
Dar norma; le città cigner di mura;
Su' codici scolpir le nuove leggi.
(Oraz. *Arte poet.*)

La Sapienza di tre parti si compone: la prima è la contemplazione delle cose Divine, ed in quella *sapientissimo* è riputato Platone; la seconda è la cognizione delle verità naturali, laonde ebbero il nome di *Sapienti* gli antichi Fisici; la terza è *la Prudenza nel dirigere le cose umane*, per la quale ebbero il nome di *Sapienti* quei sette Greci, che lasciarono ammonimenti al vivere umano giovevolissimi. E presso ai Romani ebbe Sempronio il cognome di Σοφός, e Scipione Nasica quello di *Corculus*, uomini amendue nella Giurisprudenza reputatissimi.

Tre divisioni della sapienza.

Egli è fuor di dubbio, come lo attesta Cicerone, che i Giurecon-

Sed et inter praecipuas Poëseos laudes illa numeratur, quod prima fuit in terris sapientia Poëtarum:

Prima sapientia Poëtarum.

Fuit haec Sapientia quondam,
Publica privatis secernere, sacra profanis;
Concubitu prohibere vago, dare jura maritis:
Oppida moliri, et leges incidere ligno.

Sapientia autem partibus continetur tribus; quarum prima est, Divinarum rerum contemplatio, *qua Plato sapientissimus fertur: secunda est rerum in* naturâ *abditarum* cognitio, *qua* Sapientes *antiqui* Physici *dicti: tertia est* humanarum rerum Prudentia, *qua* septem Graeciae Sapientes *appellati, qui monita in vita adprime utilia reliquerunt: et Romanis Sempronius* Σοφός (1), *et Scipio Nasica* (2) Corculum *dicti, qui Jurisprudentiâ maxime floruerunt.*

Sapientiae partes tres.

Citra dubium Romani Jurisconsulti testimonio Ciceronis dicti Ora-

dinanzi il Poeta, facendolo trasportare in un'isola deserta, ed allontanatolo, tosto menossi alle sue Case Clitennestra. E ciò significa che disprezzato il consiglio degli Eroi o degli Ottimati preposti alla custodia delle leggi, e calpestato ogni diritto, il Tiranno violentò la pudicizia delle caste femmine. (Odys. 7. 267)

se domum abduxit: nempe ejecto Heroum sive Optimatium consilio, qui leges custodiebant, legibusque projectis, Tyrannus castarum foeminarum pudicitiam expugnavit.

(1) *L. 2, § Fuit. D. de orig. Jur.* (2) *Dicta L. 2, d. § Fuit vers. Cajus.*

Digitized by Google

sulti erano nominati *gli Oracoli della Città*. Usavano i Latini il vocabolo *Responsa* a significare ugualmente le risposte degli Oracoli, e quelle dei Giureconsulti. Uscivano gli Oracoli dalle tenebrose e nascoste caverne, e parimente dalle profondità del gius recondito erano tratti i *Responsi giuridici*, i quali come quelli degli Oracoli

Caratteri comuni de' Giureconsulti Romani e degli Oracoli.

Palesavan coi carmini la sorte,

ed anche

Mostravan del ben vivere la via.

Erano Carmi le formole giuridiche.

Col canto adunque e regolati dal Ritmo dicevano i lor Responsi gli antichi Giureconsulti, come, parlando delle formole delle leggi, lo abbiamo dianzi accennato. Chi in quelle antiche leggi non avvertisse un regolato numero ed una certa ritmica proporzione, non gli sentirebbe nemmeno nei frammenti dei Carmini Saliari, i quali pure si cantavano, ed erano accompagnati dal suono degli strumenti. Ella è cosa ben naturale, che nei primi Carmini si dimostrasse ancora rozzo e talvolta zoppicante il ritmico andamento del verso, e ciò vien confermato dai *numeri Plautini*, o dai ritmi adoperati da Plauto venuto pertanto in tempi ben posteriori. Riporta altresì Cicerone che ognuno tutto giorno ricorreva al consiglio dei Giureconsulti, non soltanto per le cose attenenti alla Ragion civile, ma eziandio in ogni dubbiezza, che occorresse nella vita domestica, come quando trattavasi di prender moglie, o di maritare la figliuola. I Giureconsulti tenuti per uomini *divini*,

Quaedam Jurisconsultis Romanis cum Oraculis communia.

cula civitatis: *et apud Latinos de solis* Oraculis *et* Jurisconsultis Responsa *dicta; et uti ex* adytis Oracula, *ita ex* Jure arcano responsa *data; et uti ab Oraculis cum*

dictae per carmina sortes;

tum

Vitae monstrata via est.

Ut formulae Juris Carmina.

Ita prisci Jurisconsulti carminibus responsa dabant, ut de legum formulis supra diximus (1); *in quibus si quis hos poëticos numeros non sentiat, is ne eos quidem audiat in* Carminum Saliarium *fragmentis: quae tamen ad symphoniam canebant. Et ita naturam ferre necesse fuit, ut primis carminibus existerent primula rudimenta numerorum, ut* numeri Plautini *diu post fusi testantur. Et Ciceronis item testimonio Jurisconsulti non solum de jure caussae, sed de omni re dubia in vita agenda, ut ex. gr. de ducenda uxore, de filia collocanda deli-*

(1) *Cap. CXLI, § Atque*

Digitized by Google

erano i vatí dei Romani (*a*), donde è forse rimasto l'usarsi il verbo *canere*, cantare, nel senso di *prædicere*, predire.

I primi Giureconsulti erano propriamente i Vati dei Romani.

Nella lunga contesa avuta colla plebe per la comunicanza dei connubii, dei comandi e dei Sacerdozi la resistenza dei Patrizi fondavasi principalmente sovra il loro ostinato asseverare ch'erano cosa lor propria gli auspicii, ed abbiamo veduto ch'erano Patrizi tutti gli antichi Giureconsulti Romani. Di più abbiam dimostrato essere il *Fas delle Genti* una lingua eroica, di cui i soli *Forti* avevano l'intendimento, ed esser stato un arcano degli Ottimi quella letteratura eroica, che racchiudeva una scienza delle etimologie, per la quale direttamente giungevasi a diffinire le cose istesse ch'erano pei vocaboli significate, ciò che forma l'unico studio dei Filosofi; ed abbiam veduto eziandio che i Giureconsulti romani ricorrevano nella Giurisprudenza a quel sì fatto genere di Etimologia.

La Sapienza, il Sacerdozio, il Regno erano una sola cosa presso le genti primitive.

E finalmente presso alle primitive Genti non solo confondevansi le qualità di *sapienti* e di *sacerdoti*, ma fra i sapienti venivano scelti i Re; l'autorità Regia andava congiunta col supremo sacerdozio, e perciò *i Re Romani* erano egualmente *Re dei sagrifizi*. E forse dai Clienti romani era dato il nome di Re a quei loro *Patroni* o Protettori, che insegnavan loro i giuridici doveri, ed Ulpiano nomina i Giureconsulti *i Sacerdoti della Giustizia*.

berantibus consulebant, ut Jurisconsulti videantur esse Divini, seu Vates Romanorum (1), *unde fortasse mansit* canere *pro* praedicere.

Priscì Jurisconsulti, Vates proprii Romanorum.

Certe quoque diu et obfirmatissime Romani Patricii in perpetua illa de connubiis, imperiis, sacerdotiis plebi communicandis contentione auspicia sua *esse affirmabant: et nos omnes priscos Jurisconsultos Romanos patricios fuisse ostendimus. Praeterea supra vidimus* (2) Fas gentium linguam heroicam *fuisse, quam fortes soli callebant: et* literaturam heroicam Optimorum arcanam *fuisse* (3), *qua continebatur scientia* etymorum, *quibus res ipsas definiebant, quod est unicum studium Philosophorum; et vidimus* (4) *Jurisconsultos Romanos hoc etymorum genere in Jurisprudentia usos esse.*

Postremo primis gentibus non solum qui sapientes *iidem* Sacerdotes *erant, sed ex sapientum numero* Reges *creabantur, et cum Regno summum Sacerdotium cohaerebat: unde* Reges Romani, sacrorum *quoque* Reges *erant: et fortasse* Clientes *Romani* Patronos, *a quibus jura docebantur*, Reges *appellabant; et Ulpianus Jurisconsultos* Justitiae Sacerdotes *dixit.*

Sapientia, Sacerdotium, Regnum una res primis gentibus.

(*a*) Con ciò perfettamente conviene Cicerone dicendo nel 1.° Libro de *Oratore, che la casa del Giureconsulto era l'Oracolo della Città.*

(1) *Ad quod apposite Cicero I de* Oratore; *ibi:* est enim sine dubio domus Jurisconsulti totius Oraculum civitatis.

(2) *Cap. CLXIX.* (3) *Cap. CLXX.* (4) *Cap. CLXX, § Haec disseruimus.*

Digitized by Google

Dobbiamo adunque lasciare ormai in disparte quelle finzioni, di cui troppo finora si compiacquero tanti ingegni rarissimi, che ai rozzi uomini dei tempi primitivi attribuirono l'intelligenza delle più profonde verità, mentre al contrario ci dimostra la storia che anche fra i popoli, come i Greci, colti e dottissimi, non vennero quelle verità ad esser meditate se non dopo un lungo durare della civiltà. Affinchè chiaramente apparisca quanto erroneamente ed alla ventura sien state proposte le sentenze, che finora ebber corso intorno alla sapienza eroica ed ai Poeti Teologi, diremo che la natura istessa fu quella che insegnò agli Ottimi la sapienza eroica. La contemplazione delle cose divine riducevasi per essi all'osservazione degli spazii celesti; ne rimase nel Gius augurale l'espressione di *Templi del Cielo*, e convien ricordare che l'arte augurale fu trasmessa ai Romani dagli Etruschi, popolo già in Italia fiorentissimo quando Atene era ancora una piccolissima terra. Da quella contemplazione del Cielo furon condotti quegli antichi alla cognizione degl'Iddii, ai quali tosto riportarono il provvedimento delle cose umane. Così, per esempio, dalla contemplazione del Cielo vennero ad immaginare un *Giove*, *Mente del Cielo*, dandogli per attributi il *Fulmine* e l'*Aquila*, sovra i quali aggiravasi tutta l'Arte divinatoria, arte a cui era specialmente applicata la denominazione di *cose divine*. Le etimologie gli conducevano a diffinire la natura delle cose: per esempio, da *aqua*, detta ὕδωρ dai Greci, (donde ὕδρος, serpente aquatico, nominato *Hydrus* da Orazio, *Natrix* da Cicerone, e *Draco* nella

S'egli è vero che fossero Teologi i primi Poeti.

La Contemplazione del Cielo origine della Teologia civile,

Ne fu cagione la credenza di una Divina Provvidenza;

Ne fu strumento la Divinazione.

Simultanea produzione della Etimologia e della Filosofia.

An igitur, et ut omittamus istas, quas hactenus magna ingenia fecere delicias, quae rudibus primae aetatis hominibus rerum altissimarum cognitiones appingunt, quae inter excultissimas atque doctissimas gentes, ut Graecos vix tandem longo post humaniorum temporum intervallo sunt inventae et excogitatae; et ut haec omnia, quae de Sapientia heroica, de Poëtis Theologis forte quadam et temere hactenus dicta sunt, constent; dicamus, sapientiam heroicam *fuisse, quam optimos ipsa rerum natura docuerit, ut eorum* Divinarum rerum contemplatio ipsa Caeli observatio *fuerit, a qua Romani in* jure Augurio, *quod ab Ethruscis, Regno Italiae florentissimo, ut supra vidimus, quum Athenae vix parvae erant, acceperant,* Caeli templa *mansere dicta: eique contemplatione, naturam Deorum cognoverint, quantum ad rerum humanarum providentiam spectare arbitrarentur; et ex* Caelo *ex. gr.* Caeli mentem Jovem *sibi confinxerint; eique* fulmen *et* aquilam *attribuerint, quae sunt argumenta ferme totius* Divinationis, *a qua potissimum* res divinae *sunt appellatae: suis* etymis *rerum naturas definierint, ut ex. gr. ab* aqua *quae* ὕδωρ *Graecis, unde* ὕδρος, *aqueus Serpens,* Hydrus *Horatio,* Natrix *Ciceroni,* Draco *vulgo Latinorum dictus,* Hydram *terram ex*

Ut verum, primos poëtas fuisse theologos.

Theologiae civilis origo, Contemplatio;

Caussa, Divinae Providentiae persuasio;

Usus, Divinatio.

Philosophia et Philologia geminae ortae.

Digitized by Google

lingua volgare dei Latini), essi avrebbero diffinita l'*Idra:* una terra intrisa di umidità, che voleva esser trattata col *fuoco* e non col *ferro.* E finalmente spinti quegli uomini dalla forza istessa delle cose, mercè l'assistenza della Provvidenza divina vennero a fondare le civili società ed a governarle con tutta prudenza.

Prima Politica naturale.

CLXXXIV. I Romani soli in sulla terra han conservato la sapienza eroica, di cui furon loro maestre le prime Genti, perchè siccome lo abbiam detto, seppero provvedere *alla simultanea custodia della Ragione e della Libertà.* D'una in altra età i Patrizi si tramandavano *gli auspicii,* e con essi la cognizione delle cose divine; dai Padri passavano ai figliuoli i Magistrati ed i carichi della Pubblica Podestà, e andando con essi congiunta la perizia della Giurisprudenza, venivano in tal guisa a comunicarsi la scienza delle cose umane, tanto quella che le pubbliche faccende considerava, quanto quella che atteneva ai privati negozii, in ogni occorrenza quel sapere dispiegando, che si ricava dal lungo esercizio dell'autorità. Senza che, rimase gran tempo racchiusa fra i Patrizi anche ogni cognizione della letteratura eroica, onde con verità ed eleganza i Giureconsulti Romani potrebbero nominarsi *i sapienti della Gentilità.*

I soli Romani conservarono la Sapienza Eroica.

I Giureconsulti Romani' Sapienti della Gentilità.

E perciò forte mi maraviglio che fra i tanti nobilissimi ingegni, i quali con sapienti ed eruditissimi comenti hanno illustrata la Romana Giurisprudenza, non abbia alcuno di essi avuto la brama di ricercare per qual cagione sien stati soli i Romani a ridurre la Giurisprudenza

Perchè soli sulla terra abbiano i Romani inventata la Giurisprudenza.

humore constantem definierint, quae igne *non* ferro *estinguatur: postremo tum fundandarum, tum regendarum Rerumpublicarum prudentia praestiterint, quam rebus ipsis dictantibus* (1), *a Divina Providentia* (2) *didicissent.*

Prima Politia naturalis.

CLXXXIV. Hanc Heroicam Sapientiam a primis gentibus acceptam uni in Terris Romani utrâque illâ, quam diximus (3), juris *et* libertatis custodiâ *inter suos integram conservarunt; et* scientiam rerum divinarum *suis auspiciis,* rerum humanarum *tum* publicarum *suis Magistratibus et imperiis, tum* privatarum *juris peritiâ item suâ Patricii, atque adeo usu ipso rerum ipsi sibi tradebant: quibus addidere* literaturam heroicam *quoque suam, ita ut Jurisconsulti Romani eleganter et vere* Gentium Sapientes *dici possint.*

Uni Romani Sapientiam Heroicam conservarunt.

Jurisconsulti Romani gentium Sapientes.

Atque heic sane miror, cur tot tantaque praeclara ingenia, quae Jurisprudentiam Romanam doctissimis, atque eruditissimis commentariis illustrarunt, desiderium dubitandi incesserit neminem, cur uni

Cur uni in terris Romani Jurisprudentiam invenerint.

(1) *Cap. XLVI.* § *Igitur.* (2) *Ibidem.* (3) *Cap. CXXVI.*

Digitized by Google

in forma di ben congiunta ed ordinata dottrina. Se una tal preminenza fosse effetto della militar virtù, in quella gli han forse superati gli Spartani; se ne fosse cagione la filosofia, non possono i Romani, in quanto a filosofica dottrina, reggere menomamente al confronto degli Ateniesi; se la potenza del loro Imperio, furono potentissime anche le tre antiche Monarchie, nè ebbero quelle genti pure il pensiero di coltivare la Giurisprudenza. E forse se quei comentatori si fossero proposta una tal quistione, già da gran tempo sarebbero state disaminate le vere cagioni del Diritto romano, e della Romana Giurisprudenza.

Perchè non l'ebbero gli Spartani.

Non poteva nascere fra gli Spartani la Giurisprudenza a cagione del divieto di scriver le leggi lasciato da Licurgo. A Sparta le leggi sempre espresse con lingua viva e presente, non lasciavano alcun luogo all' Interpretazione. Abbenchè quella Repubblica abbia durato quasi ottocento anni (tempo lunghissimo, nel quale cambia del tutto la lingua in ogni civil società, che rimane aperta al commercio dei forestieri, e dove i cittadini possono a lor posta recarsi in altri paesi), presso agli Spartani le leggi a viva voce con lingua parlata ed attuale tramandate sempre quelle desse si dimostravano, nonostante il cambiamento dei costumi di necessità sorvenuto in quel lungo tratto di otto secoli. La scienza giuridica non poteva allignare nemmeno fra gli Ateniesi per la continua correzione ed abrogazione delle leggi disutili o troppo rigide, fatta ogni anno dai Nomoteti, a tal fine creati annualmente dal popolo. Nelle Monarchie, i Giudici scelti per la lor giustizia

Nè gli Ateniesi.

Romani Jurisprudentiam in certam ab ipsis solis conflatam scientiam in terris invenerint? Nam si id virtute *effecere, Spartani Romanis fortasse fortiores: si* philosophiâ, *Romani Atheniensibus ne comparandi quidem: si* regni potentia, *nulla trium Monarchiarum priorum eam est suspicata. Si hanc quaestionem sibi proposuissent, fortasse veras Juris et Jurisprudentiae Romanae caussas nunc jam exploratas haberemus.*

Cur non Spartani?

Non enim Jurisprudentia inter Spartanos nata; quia iis Lycurgi lege cautum erat ne leges scriberentur: quare apud eos nulla interpretatio necessaria: nam semper praesenti lingua leges loquebantur. Hinc quanquam respublica diutissime ad octingentos ferme annos durarit, quo temporum spatio in civitatibus, quae aditum non prohibent peregrinis, et commeatus civibus permittunt, linguae ferme totae mutentur; jura apud Spartanos, moribus mutatis, quos octingentis annis mutari necesse fuit, linguâ semper praesenti, eadem esse videbantur.

Cur non Atheniences?

Non inter Athenienses, quia apud ipsos leges in annos singulos, ut inutiles, aut rigidae repertae, ita in singulos annos a Nomothetis per populum in id creatis mutabantur. In Monarchiis judices prudentia

Digitized by Google

Nè gli Assirii, i Persi, e le altre Monarchie.

o per la lor rinomata prudenza, nel dir ragione sempre al Diritto naturale in ogni singola causa si conformano; perciò la Giurisprudenza per la varietà delle cause, che occorrono alla giornata non mai ferma e sempre varia si dimostra. Ma all'incontro presso ai Romani strappata con grande istento al Senato dalla plebe la Legge delle XII Tavole, e con essa ottenute leggi scritte e per ognuno uguali, tosto *alla conseguita libertà vennero i Patrizi a contrapporre la custodia delle Leggi*, col posseder soli la cognizione del Gius privato. Essendo scritta la Legge e mutandosi di continuo la lingua, fu necessaria l'interpretazione, necessità cresciuta altresì per la meditata renitenza dei Padri, arte di patrizia politica, al provvedere con leggi Consolari agli sviluppi della Ragion privata. La legge delle XII Tavole aveva bensì fatte a tutti palesi le leggi fin allora rimaste segrete, ma i Patrizi ogni cura adoperarono per mantenere arcane le formole legali delle azioni, che alla Legge delle XII Tavole corrispondevano; alle quali formole, come lo attesta Pomponio, fu data specialmente la denominazione di *gius civile*, da quelle essendo nata la Romana Giurisprudenza, o per dir meglio, da quelle essendo nata sulla terra, fra i Romani, la Giurisprudenza. E merita particolare avvertenza quel luogo di Pomponio, ed egli ci sarà di *criterio* a distinguere nel Diritto dei Romani le cose derivate dal Diritto delle Genti, e quelle da essi direttamente introdotte.

Regola per distinguere nel Gius Romano ciò che deriva dal Gius naturale delle Genti, e ciò ch'è proprio del Gius civile.

et justitia spectati ex ordine naturali jus in singulis caussis dicunt, quod semper est aliud pro caussarum diversitate. At Romani ubi plebs a Patribus Legem XII Tabb., hoc est jus aequum scriptum expressit, custodia juris adversum hanc libertatem *praestitit, ut Patres jus Romanum privatum conservarent; et quia lex scripta erat, et lingua mutaretur, scientia interpretandi juris necessario inter ipsos nata est: quam necessitatem adauxere Patres eo regni consilio, quod nullam aliam de jure privato legem Consularem, ut supra diximus, tulerint; ut quando jus arcanum Lege XII Tabb. palam factum, saltem juris, sive actionum formulas ad Leg. XII Tabb. accommodatas Patricii arcanas haberent; quae in specie maxime propria merito, ut Pomponius refert* (1). jus civile *appellantur, utpote* ex *quibus Jurisprudentia Romana sive adeo Jurisprudentia in terris inter Romanos orta est: quod heic attente notari velim; namque hic Pomponii locus, ut postea videbimus* (2), *nobis* κριτήριον *erit; quo in jure Romanorum distinguatur, quid a jure gentium acceperint, quid vero ipsi introduxerint.*

Cur non Assyrii, Persae, ac Monarchae reliqui?

Regula distinguendi in Jure Romano quid sit juris gentium, quid juris civilis.

(1) *In. L. 2 § His legibus latis vers. Haec. disputatio.* (2) *In disquisitione Leg. XII Tabb. lib. II.*

Digitized by Google

Filosofia dei Giureconsulti derivata dalla Sapienza Eroica.

CLXXXV. Le cagioni, che dovunque hanno costituito le umane civiltà, le quali furon da noi considerate quando abbiam ragionato della sapienza eroica, furono quelle medesime, che hanno valsuto alla Giurisprudenza romana l'alto grido di Giustizia, che la fece sì universalmente celebrare, perchè han saputo i Romani mantenere virtuosamente le comuni giuridiche costumanze ricevute dalle antiche Genti, ed insieme con esse conservare eziandio i principii della loro sapienza. Laonde non concorsero a fondare la Romana Giurisprudenza i concetti dei Filosofi Stoici od Epicurei, come lo vorrebbero alcuni interpreti del Gius romano in ciò mostratisi più ingegnosi che veridici, tutta derivando da proprii e nazionali principii.

Propria Filosofia della Romana Giurisprudenza.

Imperocchè costantemente e di comune accordo convengono i Giureconsulti in quella divisione da noi proposta nei *Lemmi Metafisici* qual *Principio della Scienza legale*, la quale distingue le cose in *corporee* ed *incorporee;* in *corporee*, che col senso si percepiscono, in *incorporee*, di cui è sede l'intelletto, o la Mente dell'uomo; laonde i Diritti non consistono nel corpo, ma per essere al corpo superiori stanziano del corpo e delle cose che spettano al corpo, e sono *Idee*, siccome in più luoghi, e massimamente nel *Parmenide*, lo dimostra Platone con argomenti gravissimi. Quindi, quasi per voti unanimi, i Giureconsulti convengono nelle seguenti massime: i corpi si dividono, sono indivisibili i Diritti; si distruggono i corpi, si estinguono i Diritti; le

Propria Metafisica del Diritto.

Massime della Filosofia giuridica.

Philosophia Jurisconsultorum a Sapientia Heroica derivata.

CLXXXV. Et ex iis ipsis rebus quas de sapientia heroica disseruimus, factum est, ut Jurisprudentia Romana in tantam justitiae laudem, quantam omnes norunt, pervenerit: quia Romani una cum jure gentium communem quoque gentium sapientiam receperunt, et receptam fortissime conservarunt. Unde Romana Jurisprudentia neque Stoicorum, neque Epicureorum, ut isti ingeniosi magis, quam veri Juris Romani interpretes argutant, sed his suis ipsius placitis constat.

Propria Jurisprudentiae Romanae Philosophia.

Namque omnes Jurisconsulti in illam rerum divisionem, quam nos in Lemmatis Metaphysicis proposuimus, tanquam in legitimae Scientiae Principium *constantissime conveniunt; qua* res *in* corporales *et* incorporales *dividunt* (1); *et corporales tactu definiunt, incorporales intellectu consistere, sive in hominis mente constare dicunt, et sic jura non constare corpore, ac proinde supra corpus statuunt, ut Plato passim, sed maxime in* Parmenide, ideas *esse gravissimis argumentis demonstrat* (2). *Hinc tanquam per discessionem in illa* Placita *omnes conveniunt: corpora dividi, jura esse individua: corpora corrumpi, jura extingui,*

Metaphisica propria Juris.

Philosophiae Juris Placita.

(1) *Leg.* 1, § 1. *De Rerum divisione; unde Justinianus a Gajo principium sumit. Instit. de Reb. corpor. et incorp.* (2) *Praestantissimus Arnoldus Vinnius in Commentar. Instit. hoc tit. pr. n.* 2, *haec videt: Tu judica meritum.*

Digitized by Google

cose estinte non si ravvivano, e così dicesi che Iddio può estinguere l'animo e farne cessare l'attuale manifestazione, ma non già distruggerlo ed annietarne l'essenza: i corpi nascono nel tempo, ed in esso hanno il fine, ma il tempo non somministra il modo d'introdurre o di sciogliere la obbligazione; non può un qualsiasi processo di tempo costituire diritti, che non abbiano da per sè originalmente esistito (ed ecco la ragion metafisica della Regola Catoniana); il tempo vale soltanto a dimostrare che l'animo si è distolto dalla padronanza, come *nelle usucapioni*, o ch'egli ha trasandato il diritto, come *nelle prescrizioni:* colla distruzione del corpo si toglie, ma non si distrugge l'usufrutto, siccome distrutto il corpo è tolto ma non è distrutto l'animo; i diritti diconsi diminuiti quando vengono alienati, riferendosi ai patrimonii da cui si dipartono. E fa d'uopo ricordare che dai tempi di Adamo fino ai nostri, la successione dei diritti, come l'abbiamo dimostrato, si è perpetuamente conservata *pei tre modi originarii dell'acquisizione.*

Perpetua successione dei Diritti da Adamo fino a noi.

E perciò nell'animo umano proclamato immortale da Platone, perch'egli è al corpo superiore, collocano i Giureconsulti il domicilio e la sede di ogni Diritto dicendo ad una voce, che *i Diritti si acquistano per l'animo, per l'animo si conservano, e per l'animo vengono ad alienarsi.*

L'animo subbietto universale del Diritto.

I Romani ricevettero questa Metafisica del Diritto da quelle genti

extincta non reviviscere, ut animus humanus dicitur a Deo extingui posse, corrumpi autem non posse: corpora tempore nasci, tempore finiri; sed tempus non esse modum inducendae, vel dissolvendae obligationis: *et quae jura a principio non sunt, tractu temporis esse non posse; quae est metaphysica ratio regulae Catonianae: et tempus dumtaxat esse signum, quod animus dominium abjecerit, ut in* usucapionibus, *vel, ut in* praescriptionibus, *signum, quod animus jus remiserit: et corpore corrupto* usumfructum tolli, *non autem corrumpi, uti corpore corrupto tollitur, non corrumpitur animus: et jura dicuntur minui, quum alienantur, relata ad patrimonia, unde abeunt; ceterum a primo homine Ada ad nos usque, ut supra demonstravimus, per* tres originarias rerum acquisitiones (1) *eorum perpetuo conservata successio.*

Perpetua Jurium ab Ada ad nos usque successio.

Atque adeo animum humanum, qui Platonicis asseritur, per hoc, quod sit supra corpus, immortalis, *Jurisconsulti statuunt omnium omnino jurium domicilium et sedem: qui uno ore omnes dicunt,* jura animo parari, animo conservari, animo alienari.

Animus universi Juris subjectum.

Hanc juris Metaphysicam Romani a gentibus antiquissimis acce-

(1) *Cap. XCVII; Cap. CIV, § Per hanc; Cap. CXIX.*

Digitized by Google

Tradizione del genere umano circa l'immortalità dell'anima.

antichissime, da cui è provenuta la credenza dell' immortalità dell' animo, universal tradizione del genere umano comune a tutte le genti; barbare e feroci quelle essendo, se pure ve ne ha, che da questa generale credenza si discostano. E se io imprendessi a dire che una così fatta tradizione abbia presa l' origine dalle dimostrazioni di Platone, e quindi siasi in mezzo alle genti propagata e diffusa, verrei meritamente tacciato d' impazzare eruditamente. Adunque nella nostra Dottrina persistiamo. Abbiamo detto che il Diritto umano incominciò a prodursi per l' inumazione dei morti, e che trasse il suo principio dal Gius divino; che amendue i Diritti, il divino e l' umano, avevan di già saldi i lor fondamenti presso alle Genti maggiori, quando all' incontro gli empii eslegi lasciavano insepolti i cadaveri. Nella Legge delle XII Tavole *gl' Iddii Mani* sono nominati Deità dei Genitori; dal vocabolo *parentes* venne il nome di *parentalia* dato ai funebri sagrifizii, e soltanto agli Dei erano offerti i sagrifizii. Abbiam diffinito le Genti maggiori: *stirpi virili in più famiglie diramate.* Ella è dunque necessaria cosa che fosse riconosciuta ed avverata quella diramazione delle stirpi originarie nelle parecchie famiglie coll' osservare in qual modo fosser disposte le inumazioni nelle quali eran stati i defunti, per cura dei posteri, l' un dopo l' altro collocati, *seguendo l' ordine della mortalità,* giusta l' elegante espressione di Papiniano. Cotali ordinamenti degli antenati ebbero presso ai Romani il nome di *Stemmi*, vocabolo, che punto non deriva

In principio furono i Dii Mani dei soli Patrizi.

Donde il vocabolo *parentalia.*

Origine delle genealogie.

Donde il nome di Stemmi.

Generis humani traditio de immortalitate animorum.

pere, a quibus haec generis humani traditio orta est; qua gentes humanae omnes credunt (nam quae non credunt, si quae sunt, omnino barbarae ac ferae sunt) animos humanos esse immortales: quam traditionem si Platonis demonstrationibus incoeptam, et per gentes diffusam et propagatam dicerem, equidem viderer erudite ineptire. Doctrinâ constemus igitur. Diximus jus humanum ab humandis mortuis incoepisse; et jus humanum a divino sumpsisse exordia; et jus divinum humanumque apud majores gentes utrumque esse fundatum; uti contra inter exleges impios cadavera inhumata jacuisse (1). Dii *autem* Manes *Leg. XII Tabb.* Divi parentum *appellantur; et* parentalia, *sive sacra funerum a* parentibus *dicta; sacra autem non nisi Diis fiunt. Sed et majores gentes definivimus viriles stirpes, quae in plures familias dividebantur* (2). *Igitur hanc stirpium in familiarum ramos diductionem necesse est inde factam, quod posteri,* ordine mortalitatis, *quem eleganter Papinianus dicit, suos majores alium post alium condidissent: quos ordines Romani dixere* Stemmata, *haud sane dicta a*

Dii Manes principio tantum Patriciorum fuere.

Parentalia, unde dicta?

Gentilitatum origo.

Unde Stemmata dicta?

(1) *Cap. CIV, § In statu.* (2) *Cap. C, § Id divido, cum tribb. seqq.*

Digitized by Google

da ς ίφω, (come accordare quella significazione di *Corona* colla rozza semplicità di quei tempi?) ma bensì da stamen, *filo* (*a*), cosa con quella rozzezza più confacente, donde quei medesimi stemmi sono nominati da Paolo *le linee del sangue e della cognazione.* Le genealogie, o la successione delle stirpi, state in principio trascurate dagli Ottimati, furon di poi conservate con figliale pietà e religioso rispetto. Preziosissimamente, come lo diremo altrove, custodirono i Patrizi Romani le loro genealogie, e Cicerone volendo ideare la sua Repubblica sul tipo della Repubblica Romana, ai costumi Romani si conformò quando espresse una sua legge nei seguenti termini: *Perpetue* (non interrotte) *rimangano le sacre cerimonie della famiglia.*

In principio ebbero i soli Patrizi i sagrifizi famigliari e quelli degli antenati.

Passati gli Ottimi, seguendo la via da noi indicata, dalla religione delle fonti a quella dei *Dei Mani,* di nuovo la legge umana gli ricondusse alla legge divina.

Sviluppo fra le Genti del Gius divino.

Da questa divinizzazione degli antenati operata dai lor discendenti, nacque in essi la credenza *che gli animi umani non fossero corpi, ma bensì una qualche imagine dei corpi, e che fossero perciò immortali* (*b*);

Metafisica delle Genti.

verbo ς ίφω: (*quid enim faciunt coronae cum illa summa virorum simplicitate?*) *sed a* stamen, *quod* filum *significat* (1), *et magis decet illam rusticitatem: unde* lineae sanguinis *et* cognationis *haec ipsa stemmata a Paullo dicta sunt* (2). *Itaque pietas ipsa suo cultu optimis genealogias, sive gentium successiones imprudentibus conservavit, commonstravitque: quod cum animadverterent, sedulo postea curarunt, ut ea sacra in familiis servarentur: quod Patricii Romani praeter ceteras, ut alibi dicemus, custodierunt: et Cicero ex Romanis moribus in sua Republica, quam ad Romanae exemplum format, caput illud legum concipit:* Sacra Familiaria perpetua *(non interrupta)* manento.

Sacra familiaria et gentilitia principio soli Patricii habuere.

Ea ratione Optimi a religione fontium, *quam diximus* (3), *ad Religionem* Deorum Manium *progressi; a jure humano iterum ad divinum rediere.*

Juris divini circulus inter gentes.

Hac majores gentium a posteris divinitate donati, persuasionem induxere, animos, non corpora, sed quasdam corporum imagines esse, ac proinde immortales (4); *quod corpora tres habeant dimensiones,*

Gentium Metaphysica.

(*a*) Che fossero questi fili, è spiegato nel Lib. II, Parte II. § de succ. ab intestato.

(*b*) A tal proposito sono celebri in Omero, in prima quel luogo dove abbracciando Achille l'ombra di Patroclo, che qual fumo svanisce, egli si ammira come negl'Inferni gli uomini sien privi delle interne viscere; e quell'altro eziandio, dove la ma-

Metafisica degli Eroi.

(1), *Lib. II, Part. II, cap. XX,* §. de successionibus ab intestato, *quaenam ista fuissent* fila, *explicatur.* (2) *L. 9. D. de Gradib.*

(3) *Cap. CXLIX,* § *Verum.*

(4) *Celebres ejus rei sunt apud Homerum loci, ubi Achilles amplectitur Patrocli umbram, quae uti fumus evadit; quod is* [*miratur, in inferis* animos esse si

Metaphysica Heroum.

Digitized by Google

perchè, mentre i corpi hanno le tre dimensioni, lunghezza, larghezza e profondità, due sole ne hanno le imagini, la lunghezza e la larghezza, il che m' indurrebbe ad approvare la sentenza di coloro, i quali vogliono aversi a leggere *schemata*, imagini, e non *stemmata*. E questa *Metafisica delle Genti* vien confermata dai Poeti, i quali ci mostrano gli animi dei defunti penetrare negl' Inferni, negli Elisi, per sotterranei meati, e sempre gli dipingono *di grandezza eccedente l'umana statura*. Le quali cose mi danno ragione di credere esser verisimil cosa che in questa significanza i Romani Patrizi fossero nominati *Uomini dalle molte imagini;* piuttosto che dall' avere nei loro atrii le imagini degli antenati per ordine genealogico disposte, lusso fastoso tardi introdottosi fra i Romani e soltanto dopo la conquista dell' Asia.

Trasmessaci dai Poeti.

Perchè i Patrizi furono detti *Uomini dalle molte imagini.*

La Metafisica di Epicuro è identica a quella dei Poeti.

La Metafisica di quella rozza età è identica a quella di Epicuro, la quale di continuo fa scorrere e volare per l'aria le imagini dai corpi. Secondo la dottrina di Epicuro, quando, per esempio, rivolgiamo il

longitudinem, latitudinem, profunditatem; imagines longitudinem et latitudinem tantum: et hac ratione equidem probarem eorum conjecturam, qui stemmata, schemata, *imagines legendum putant. Namque hanc* gentium metaphysicam *nobis testantur Poëtae, qui animos defunctorum per obstructa terrae ad Inferos, ad Elysios permeare: et cum eas describunt, per* imagines humanâ majores *describunt. Atque hinc Romanos Patricios verisimilius* Viros multarum imaginum *dictos putaverim, quam quod in atriis statuas Majorum per stemmata dispositas haberent, qui splendoris luxus post Asiam devictam ad Romanos sero commeavit.*

A. Poëtis tradita.

Cur Patricii dicti Viri multarum imaginum?

Haec illius rudis aetatis Metaphysica ipsissima Epicuri Physica est, qui e corporibus imagines jugiter effluere, et per inane volitare,

Metaphysica Epicuri eadem ac Poetarum.

dre di Ulisse tre volte dal figliuolo abbracciata tre volte dalle braccia gli sfugge (cosa imitata in appresso da Virgilio e da Torquato Tasso). Ulisse incontra nell'inferno anche il fantasma di Ercole, e dice che in quel mentre quell'Ercole istesso stavasene in Cielo tra gli Dei. A quel luogo d' Omero appigliarono forse gli Stoici quel doppio lor veicolo delle anime, ossia quell' idea generica del corpo, la quale non dà luogo a un vero corpo, ma ad una doppia corporea specie od apparenza, l'una ostracea e terrestre, l'altra eterea e più pura, espurgandosi nell' inferno gli animi dei defunti col veicolo terrestre, mentre col veicolo etereo se ne vanno in Cielo.

Doppii veicoli degli animi, secondo l'opinione degli Stoici.

mulacra sine praecordiis: *et mater, quae ab Ulysse ter comprehensa, ter elabitur, quem locum postea Virgilius et Torquatus Tassus sunt imitati, filio id miranti dicit,* ignem vorare corpora, animum uti somnium evolare: *idemque Ulysses videt idolum Herculis in inferis, ipsum in Caelo inter Numina dicit esse: cui fortasse loco Stoici suum* dogma *affinxere de* duplici animorum vehiculo, *sive corporis genere quodam, quod utrumque corporis speciem praeberet; corpus vero non esset, altero* ostraceo *terrestri, altero* aethereo. *puriore: et defunctorum animos in inferis purgari ostraceis, in Caelo cum aethereis vehiculis agere.*

Bina animorum vehecula Stoicorum.

Digitized by Google

pensiero a Confucio, i simulacri dei Chinesi attraversando senza impaccio quel lunghissimo tratto di terra e di mare, che da noi gli divide, vengono tosto ad affacciarsi alle nostre menti, ed a nostro piacimento ci si parano innanzi di mezzo alla turba infinita degli altri Enti. E ciò deve tornar meno in lode della fantasia dei Poeti che in biasimo della dottrina di Epicuro. Una tal dottrina era ben confaccente alla natura dell' età poetica, ossia all' adolescenza del genere umano, ove più che l' ingegno aveva campo la fervida fantasia, ma merita grave riprensione un filosofo, che tratta le cose metafisiche nel modo istesso con cui favoleggiano i Poeti, riproducendo le opinioni avute dalle genti ancora rozzissime nei tempi più antichi ed avanti che si producesse la Poesia.

Teologia dei Giureconsulti.

Dottrina di Platone dell' immortalità degli animi.

Dottrina di Malebranche sull' estensione intelligibile.

Dalle antiche genti riceveróno i Romani quella Teologia e la perfezionarono i loro Giureconsulti. Imperocchè in tempi posteriori Platone, presso ai Greci, stabilì con ragioni invincibili la preminenza degli animi sovra i corpi e la loro immortalità, provando che le idee, imagini dei corpi, abbenchè sieno dai corpi somministrate e vengano in noi eccitate in occasione dei corpi, non sono perciò corporee; la qual dottrina fu ai nostri tempi abbellita da Malebranche coll' espressione di *estensione intelligibile*, da quell' insigne filosofo elegantemente ritrovata. Ma i Giureconsulti che un tutt' altro fine si proponevano, quello cioè della interpretazione delle Leggi, guidati dalla Romana Giurisprudenza erano stati ugualmente condotti ad affermare le istesse

et cum de Confucio ex. gr. cogitamus, Sinensium simulacra per tantum terrarum ac marium inoffenso cursu nostris mentibus objici, et inter infinitam aliorum turbam, ubi nobis libeat, praesto esse docet: neque haec tam sit Poëtarum laus, quam Epicuri reprehensio; nam eam sapientiam ferebat aevi poëtici naturâ, sive generis humani adolescentia, quae phantasia plurimum ingenioque pollebat, et ob haec ipsa illud secundum ratione purâ praestabat parum: at Pilosophum de rebus metaphysicis eo genere disserere, quo Poëtae fabulantur, et rudissimae ante Poëtas gentes sunt opinatae, id vero est maxime reprehendendum.

Theologia Jurisconsultorum

Platonis de immortalitate animorum doctrina.

Doctrina Malebrancii de intelligibili extensione.

Hanc a gentibus accepere Romani Theologiam, et perfecere Jurisconsulti: nam ut Plato inter Graecos postea invictis rationibus firmat, animos supra corpus esse, ac proinde immortales; et has corporum imagines, sive ideas, quanquam corporum sint, et corporum occasione in nobis excitentur, corporeas non tamen esse demonstrat: quam doctrinam Malebrancius novo et eleganti excogitato intelligibilis extensionis *vocabulo nostris temporibus multa cum laude expolivit; ita Jurisconsulti ipsius Jurisprudentiae Romanae ductu, alio pro-*

Digitized by Google

metafisiche verità. Perchè essi dicono essere indivisibili i diritti, ed è l'indivisibilità esclusivo attributo della sostanza incorporea; le cose indivisibili non sono del corpo, ma dell'intelletto, nè per essere indivisibili si possono giammai corrompere, distruggere, perchè *rompere* equivale a *dividere*. Laonde i Diritti sono modalità della sostanza incorporea ed immortale, o sia dell'animo umano proclamato dai Giureconsulti sede e domicilio d'ogni diritto. Adunque in forza della Romana Giurisprudenza e nulla sapendo delle greche dottrine, vennero i Giureconsulti ad incontrarsi ed a concordare coi Platonici.

I Giureconsulti Romani guidati dalla Giurisprudenza concordarono colla dottrina di Platone.

Quando il Giureconsulto Celso dice *che i Diritti sono modalità qualificative dei corpi, come la bontà, la salubrità, l'ampiezza*, egli produce una proposizione, che deriva dalla propria e particolare filosofia dell'uomo, ma non punto da quella del Romano Giureconsulto, poichè abbiamo dimostrato potere i corpi uguali farsi disuguali, ma essere eterna l'egualità geometrica ed aritmetica; non consistere i diritti nei corpi variabili e fuggevoli, ma bensì nell'eterna egualità, e non potere dai corpi esser prodotto ciò ch'è ad essi superiore, nè dalle cose caduche e fuggevoli generarsi le cose eterne.

Diritti non sono modalità dei corpi, contro l'opinione di Celso.

CLXXXVI. La custodia del Diritto delle Genti religiosamente procurata dai Romani Patrizi, fruttò ai Romani la rinomanza di aver sorpassato nelle arti del governo ogni altro popolo della terra. Perciò, il

Donde la preminenza dei Romani nell'arte Imperatoria.

posito, nempe legum interpretandarum, idem affirmant: quum ajunt, jura esse individua, quae solius substantiae incorporeae proprietas est; nam quia individua dicunt non constare corpore, sed intellectu consistere; et quia individua, non corrumpi, rumpere *enim dividere est; ac proinde jura quosdam substantiae incorporeae et immortalis modos esse, nempe animi humani, quem omnis juris statuunt domicilium et sedem: et ita Jurisconsulti ipsius Jurisprudentiae Romanae vi omnis Graecorum sapientiae imprudentes ad Platonicos accessere.*

Jurisconsulti Romani Jurisprudentiae ductu in Platonis doctrinam concessere.

Nam quod Celsus Jurisconsultus ait (1), jura esse corpora qualiter se habentia, ut bonitas, salubritas, amplitudo; *id ex Viri philosophia, non ex philosophia Jurisconsulti Romani dictum est: quando supra demonstravimus* (2) *aequalia corpora fieri quidem inaequalia posse; at geometricam vel arithmeticam aequalitatem aeternam esse: et jura non in fluxis corporibus, sed in ipsa aequalitate aeterna constare; et corpora quid supra corpus, fluxa aeternum non posse gignere.*

Jura non sunt modi corporum, contra Celsum.

CLXXXVI. Et haec eadem ipsa apud Patricios Romanos Juris gentium custodia praestitit, ut ipsi essent praeter ceteras Orbis ter-

Cur Romani regni artibus praeclarissimi.

(1) *L. 86. D. de Reg. Jur.* (2) *Cap. XLIV.*

Digitized by Google

Poeta non era mosso da un senso di particolare riverenza verso la Patria, ma obbediva alla forza della verità, quando, lasciato ai Greci ogni vanto nelle arti dell'ingegno e dell'eloquenza, esclamava:

Sappi, o Romano, comandare al Mondo.
E tienti pago di sì nobil arte.

I Romani fatti per l'Impero.

Imperocchè è il costume ottimo interprete delle leggi, nè è altra cosa il Diritto delle Genti, se non il costume seguíto dal Genere umano; laonde tanto nel Gius Romano, quanto presso agli storici, ai filosofi, ed agli oratori, il Diritto delle Genti trovasi più e più volte diffinito: *le costumanze delle genti.* Niuna nazione avanzò i Romani nell'arte di governare il Mondo, e ne fu cagione, che fondate dagli Ottimi, dai Migliori, le primi civili Società, sovra le leggi, o sia sovra le costumanze, i Patrizi lor discendenti con ogni cura custodirono quelle leggi ad esse trasmesse per la tradizione ch'erasi continuata nelle lor famiglie, appunto in quel modo con cui voleva Licurgo che s'insegnassero le leggi. E perciò avendo i Romani meglio d'ogni altra nazione saputo conservare il Diritto naturale delle Genti, la stessa natura delle Genti venne ad agevolare l'estensione del Romano Imperio sovra tutto il Mondo, il quale Imperio acquistato col valore e colla giustizia, fu mantenuto colla prudenza e col buon governo.

CLXXXVII. I Patrizi col custodire e mantenere le leggi, i Tribuni

rarum gentes regnandi artibus praeclarissimi; ut Poëta nihil quicquam ex obsequio, sed prorsus ex vero, omnibus ingenii et eloquentiae artibus Graeciae permissis, de populo Romano autem dicat:

Tu regere Imperio Populos, Romane, memento;
Hae tibi erunt artes:

Romani ad Imperium naturâ facti

quia consuetudo est optima legum interpres (1); *et Jus gentium est quaedam generis humani consuetudo, unde id jus passim in Jure Romano et apud Historicos, Philosophos, Oratores legas* gentium moribus *definiri. Itaque nulla natio terrarum Orbem melius rexit Romanâ; ut quando hominum Optimi primi respublicas legibus sive moribus, ut supra diximus* (2), *fundarint; eorum posteri ejus juris scientiam familiari ac perpetua traditione, uti Lycurgus suas volebat doceri leges, Patricii custodirent. Atque adeo jus naturale gentium super ceteras nationes Romani custodientes; ab ipsa gentium natura ad Orbis terrarum imperium, ut virtute et justitia parandum, ita sapientia regendum facti.*

CLXXXVII. Eadem quoque Juri custodia apud Patres et custodia

(1) *L. 37. D. de Legib.* (2) *Cap. CXLI.*

Digitized by Google

Della Giurisprudenza benigna od Ateniese, e del Gius pretorio

I Romani superiori agli Ateniesi nel custodire il Gius patrio.

della Plebe col tutelare la libertà, fecero che i Romani nella legal ministranza della Ragione superassero di gran lunga gli Ateniesi, che tanto si gloriano dei loro filosofi. E non poco contribuì a tal preminenza la creazione del Pretore Romano. Imperocchè la Plebe col decretare leggi personali (privilegia) minacciava d'intraprendere il gius pubblico della Legge delle XII Tavole; di già senz'attenersi ai consueti ordinamenti, ella avea incominciato a gravare colle multe chiunque le contrastava; ella passò, appresso, a compartire gli onori senza neppure in ciò osservare le forme stabilite, perchè la Plebe conscia dell'equità naturale, mai non riguarda l'equità politica. Temettero allora gli Ottimati che la plebe, la quale del rigor delle leggi si querelava, s'inducesse a mutare in qualche parte la ragion privata della Legge delle XII Tavole, o forse a cassarla del tutto, e quindi venissero i Romani a cambiare ogni anno le leggi come gli Ateniesi, togliendo le disutili, e mitigando le troppo severe, per rimaner in appresso sopraffatti dalla infinita quantità delle Leggi. Al giudizio di Tacito, le molte leggi sono sempre indizio del mal governo, e perciò gli Spartani pungendo con motto elegante gli Ateniesi, dicevano *scriversi in Atene le leggi, ed a Sparta osservarsi. Schivarono* i Padri quei gravi pericoli col creare il Pretore Romano altro Magistrato Senatorio, dandogli un nome avuto in origine dai primi Consoli. Imperocchè in principio i Consoli eran detti Pretori, e riporta Livio, che i Pretori ed i Consoli eran creati coi medesimi auspicii, perchè il

Il volgo sensibile all'equità naturale, ignaro dell'equità politica.

De Jurisprudentia benigna, sive Atheniensi, et de Jure Praetorio.

Romani in custodiendo jure patrio Atheniensibus sapientiores.

Vulgus aequitatis naturalis solers, civilis ignarum.

libertatis apud Tribunos plebis praestitere, ut Romani Atheniensibus ipsis, qui suos jactant Philosophos, in ministrando ex legibus jure sapientiae laude antecellerent. Quia enim Libertas jam privilegiis *in jus publicum Legis XII Tabb. insurrexerat, principio quidem poenas* extra ordinem *irrogando; nam postea eo ventum, ut* extra legum ordinem *quoque mandaret honores, quia plebs uti aequitatis naturalis gnara est, ita aequitatis civilis est imperita; veriti Optimates ne plebs legum rigorem quereretur, et jus quoque privatum Legis XII Tabb. abrogaret, derogaretve, et Romani, uti Athenienses, ob ipsarum inutilitatem, vel duritiem in annos singulos demutarent; unde enormi legum copia postea laboraretur; quae Taciti judicio una est ex corruptissimae reipublicae notis; quod Spartani illo eleganti dicto Atheniensibus objectabant,* Leges Athenis scribi, Spartae servari; *his de caussis Praetorem Romanum alium Magistratum Senatorium, ut prisci Consules, Appellatum; nam Consules principio* Praetores *dicti, iisdem auspiciis, ut refert Livius, quibus Consules, ut qui Consulibus extra Urbem agentibus, is Consulum loco in Urbe esset, creari cu-*

Digitized by Google

Pretore doveva tenere in Roma il luogo dei Consoli chiamati al comando degli eserciti. Il Pretore, *viva voce* della Legge delle XII Tavole, doveva ad un tempo mantenere le Leggi civili, e coll'equità naturale mitigarne l'applicazione, avvertendo pertanto che rimanesse inviolata l'autorità della legge delle XII Tavole. Uniti, il Senato ed il Pretore formavano il corpo dell'Aristocrazia; nelle cose di pubblica Ragione interveniva, come abbiam detto, l'autorità del Senato; in quelle di Ragion privata aveva luogo l'autorità del Pretore, ed in tal modo era compiuta la tutela del Gius Romano.

Col mantenere invariabili *le formole delle azioni* provvedeva il Pretore alla stabilità della Ragion civile, e colle *eccezioni* egli v'introduceva, quand'era d'uopo, l'equità del gius naturale. Gli Ateniesi mutavano ogni anno le Leggi, ed i Pretori cambiavano d'anno in anno i loro Editti, i quali non avevano, come credesi volgarmente, un'autorità imperativa, perchè non potevano i Pretori comandare ai lor successori, di cui era uguale l'autorità; ma erano osservati gli Editti come una guida di continua e sperimentata utilità. Per tal ragione e per *la lunga esperienza della somma loro equità*, trasmettevansi gli Editti dall'uno all'altro dei successivi Pretori, senza che a ciò punto ostasse il diritto imperativo stabilito dalle Leggi, e n'ebbero quegli Editti il nome *di Diritto traslatizio.*

Perchè fossero annui gli Editti dei Pretori.

Interveniva ugualmente la giurisdizione dei Pretori nelle cause non prevedute dalla Legge delle XII Tavole, ed in quelle eziandio alle quali non potevasi provvedere coll'interpretazione. Tali erano le cause *di pos-*

rarunt, qui viva *Legis XII Tabb.* vox *esset, undique operà et jus civile custodiret, et aequitati naturali adesset, jure privato Legis XII Tabb. immoto, unumque et Senatus cum Praetore Aristocratiae faceret corpus; et uti Senatus populo in publicis rebus, ut supra diximus* (1), *ita in privatis rebus Praetor praestaret civibus juris auctoritatem, quam diximus* (2), *jam factam esse tutelae Romani Juris* (3).

Sic Praetor *uti* actionibus jus civile *tuebatur, ita* exceptionibus juri naturali *succurrebat: et uti Athenienses in annos leges, ita Praetores in annos mutabant edicta, non ex jure imperii, ut vulgo putant, quod par in parem non habet, sed in perpetuae utilitatis experimentum. Eaque ratione Edicta* aequitatis longo usu spectatae, *jure imperii nihil quicquam obstante, de Praetoribus in Praetores transferebantur; unde eorum Jus* translaticium *dictum est.*

Cur annui Edicta Praetorum?

At vero si caussae existerent, de quibus nullum jus Lege XII Tabb. neque diserte cautum, neque per interpretationem, ut caussae de

(1) *Cap. CXLI.* (2) *Cap. CXXXIII. CLXV. CLXVI.* (3) *Cap. CLXI.*

Digitized by Google

Perchè il Gius Civile non riconosceva i diritti di possessione.

sessione non mai riconosciute dal gius civile; perchè se la legge le avesse considerate, gli Ottimi avrebbero perduto l'esclusività del *Jus Quiritium*. Imperocchè quella ricognizione avrebbe sciolto dal *jus nexi* coloro, che per lunga possessione occupavano l'agro Romano, dal qual legame non furono liberati i Plebei che per la legge Petelia; nè più sarebbero stati i plebei sostenuti nelle private carceri dei Patrizi a cagione dei debiti contratti pei campi, cui non possedevano colle piene ragioni del Diritto Quiritario; le quali private carceri dei Patrizi erano rimaste come un avanzo dell'autorità avuta dai singoli Ottimi sovra i clienti, nei tempi anteriori allo stabilimento delle civili Società. Adunque nelle cause di possessione, ove ricorreva al Pretore chi chiedeva la possessione dei beni di un defunto, il Pretore statuiva direttamente e da per sè, con quelle speciali sentenze nominate *Interdetti*, senza seguire il consueto ordine legale, cioè a dire senz'attenersi alla fórmola legale prescritta dal Gius civile, nè delegare ad un giudice l'esame della causa. Quando di poi per l'eccessiva libertà vennero a sorgere nella Repubblica le prepotenze, e massime quando fecesi preponderante la setta dei plebei, la giurisdizione dei Pretori si estese ad altre cause di quel medesimo genere, come più ampiamente lo mostreremo nel Libro II. Tali sono le *azioni Pretorie* dette *in factum*, le quali più che tutte le altre ed in senso speciale dovrebbero dirsi *azioni pretorie*, perchè in quelle cause il Pretore *facevasi autore della propria Giurisprudenza*,

Quali erano le azioni massimamente Pretorie?

Nelle quali il Pretore era autore del Diritto.

possessione, *quas numquam jus civile agnovit, quia si agnovisset, Optimates jus Quiritium perdidissent; nam possessores longissima agri Romani possessione jure nexi soluti essent; quod postea plebei lege* Poetelia *retulere, ut supra innuimus* (1), *et latius infra dicemus; nec pro agro, quem non ex jure Quiritium habuerant, ob aes alienum cum iisdem Patribus contractum, apud eosdem privatim vincti haberentur; ita ut Patres non ultra privatam carcerem in eos haberent in vestigium antiqui Imperii, quod Optimi privatim, jam ante constitutas respublicas in clientes exercebant, ut supra diximus quoque* (2). *Caussas igitur possessionis Praetor nullo juris ordine, hoc est, nulla formula ex jure civili dictata, nullo dato judice, ipse cognoscebat* Interdictis. *Si quae aliae ejus generis essent caussae, Praetores per summam libertatem de iis postea, corrupta in potentiam republica, et maxime plebejorum parte superante, dare coepere, ut Libro II latius ostendemus: quae sunt* actiones Praetoriae, *quae dicuntur in* factum; *quas omnium* maxime proprie Praetorias *diceres; namque in ejusmodi caussis* Praetor erat proprii juris conditor, *quod*

Cur Jus civile possessionis jura ignorabat?

Quae actiones maxime praetoriae?

In quibus caussis Praetor conditor Juris.

(1) *Cap. CLXXIII.* (2) *Cap. CIV, § Atque et seqq.*

Digitized by Google

la quale affatto si discostava dalla legge Civile. Il pretore estendeva gli effetti del Gius civile a quelle cause per le quali taceva la legge delle XII Tavole, ciò accadendo in tutte le *azioni civili utili*, nelle quali egli propriamente *suppliva al Gius civile.* Quando la legge delle XII Tavole riusciva troppo dura, ed era all' equità repugnante, il Pretore ne temperava la severità con un suo comento, o con una qualche finzione legale, e la moderava, accordando il gius civile colla naturale equità; ed allora *il Pretore, conservata la sembianza del gius civile e dell'osservanza della Legge delle XII Tavole, tuttavia emendava di fatto il gius civile;* e ciò avveniva quando trattavasi *delle possessioni di beni, delle rescissioni delle azioni, delle restituzioni integrali,* o di altre consimili decisioni pretorie.

Ove egli supplisse al Diritto.

Ove emendava il Gius civile.

E per ciò puossi dire con acutezza e con verità che siccome il Gius civile simbolicamente figurava ed imitava l' antico Gius delle genti, così il Gius pretorio altra cosa non era che il Gius naturale ascoso sotto la figura e l' imagine del Gius civile.

Il Gius Pretorio è il Gius naturale sotto l' imagine del Gius civile.

Pei Pretori Romani venne adunque a prodursi quella benigna Giurisprudenza, che può esser detta Ateniese, perchè ben conviene ad una popolare Repubblica, ove i Filosofi della Giustizia, dello Stato, e delle Leggi ragionando, fondano i lor discorsi sulla Ragion naturale, non sulla Ragione politica o civile, quale trovasi espressa dalle

La Giurisprudenza benigna introdotta dai Pretori.

nihil cum civili commune habebat: si vero caussae essent, quas Lex XII Tabb. tacita cogitarat, Praetor jus civile ad eas producebat; atque de iis sunt omnes actiones civiles utiles, *in quibus* proprie Praetor jus civile supplebat: *si vero essent, quarum aequitati Lex XII Tabb. surda, durave esset; Praetor aliquo commento, fictioneve aliqua ita temperabat, remque moderabatur, ut eidem operâ et jus civile et aequitas naturalis salva essent: atque in his proprie* Praetor sub aliqua Juris civilis imagine, et ipsius Legis XII Tabb. religione jus civile emendabat; *uti sunt omnes* bonorum possessiones, actionum rescissiones, in integrum restitutiones, *et alia ad hoc instar praetoria jura.*

In quibus suppletor Juris?

In quibus Juris civilis emendator?

Quare et acute et vere dicere possis, uti Jus civile est Juris gentium quaedam fabula et imitatio, ut supra diximus (1); *ita Jus praetorium est ipsum Jus naturale sub Juris civilis aliqua persona et imagine.*

Jus Praetorium est Jus naturale sub Juris civilis imagine.

Et hac ratione a Praetoribus Romanis primulum extitit Jurisprudentia benigna, quam licet Atheniensium appellare, quia rempublicam liberam decet, in qua et Philosophi ratione naturali, non civili dis-

Jurisprudentia benigna a Praetoribus coepit.

(1) *Cap. CXXIV.*

Digitized by Google

leggi positive, e dove gli Oratori coll'invocare la Ragion naturale, e con produrre ragioni tratte dal comun sentire degli uomini, signoreggiano gli animi della moltitudine, per la quale è fatta propriamente l'eloquenza, imperciocchè *al sapiente basta una sola parola.* Perciò come in Atene la facondia degli oratori conduceva i giudici a seguire nelle loro sentenze la naturale Equità, così in Roma, sotto la popolare Repubblica, gli oratori ornati di eloquenza facevano prevalere l'equità allo stretto senso della legge. M. Crasso, che fu, a giudizio di Cicerone, il Romano Demostene, avendo nella causa di M. Curione impreso *a proteggere la volontà dei morti*, ottenne una sentenza fondata sull'equità contro Muzio Scevola, colonna della Giurisprudenza, il quale invocava l'espressa disposizione della Legge; e dallo stesso Cicerone fu vinta parimente la causa di A. Cecina, non ostante *la formola* addotta da Ses. Ebuzio, il quale tutto si appoggiava su quella letteruccia, per cui *dejicio, cacciar fuori*, differisce da *ejicio, respingere.* Presso ai Romani erano disgiunte l'arte dell'Oratore e quella del Giureconsulto. Ai tempi della popolare Repubblica, professavano i Giureconsulti la severa Giurisprudenza Spartana, ed all'incontro gli Oratori, quelle cause imprendendo che vertevano sul Diritto, usavano ogni loro eloquenza per far prevalere la Giurisprudenza Ateniese. Perciò, in senso tutto proprio e speciale, disse Pomponio essere i Giureconsulti conservatori del

Il comun sentire moderatore di ogni eloquenza.

L'eloquenza fatta per la moltitudine.

Donde l'opposizione dei Giureconsulti e degli Oratori Romani.

I Giureconsulti conservatori del gius civile;

serunt de justitia, de republica, de legibus; et Oratores ratione item naturali et argumentis ex sensu communi *depromptis, qui solus materiam proprie oratoriam suppeditat apud multitudinem regnant; cui unice eloquentia facta; nam* Sapienti verbum sat est. *Quare, ut Athenis Oratores facundiae vi aequum a judicibus obtinebant; ita et Romae in republica libera praeclare diserti in judiciis aequitate jus superabant: ut M. Crassus, ipsius Ciceronis judicio, Romanus Demosthenes in caussa M. Curii, in qua, ut ejusdem verbis utar,* Patrocinium voluntatis mortuorum susceperat *adversus Mucium Scaevolam Jurisprudentiae columen, qui jus tuebatur, aequum obtinuit; uti et obtinuit Cicero ipse pro A. Caecina adversus* Formulam, *qua Sex. Æbutius una ejus literula fretus, qua* dejicio *ab* ejicio *differt, se tuebatur. Et divisae apud Romanos artes Oratoria et Jurisprudentia: nam Jurisconsulti in republica libera* Jurisprudentiam Spartanam *rudem, Oratores si quas juris caussas susciperent,* Jurisprudentiam Atheniensem *eloquentissimam profitebantur. Itaque Jurisconsulti jus civile in specie maxime propria a Pomponio dictum* (1), *nempe for-*

Sensus communis omnis eloquentiae moderator.

Eloquentia multitudini facta.

Cur divisae apud Romanos Jurisprudentia et Oratoria

Jurisconsulti jus civile tuebantur.

(1) *L. 2, § His legibus latis, D. de orig. Juris.*

Digitized by Google

Gius civile, o sia delle formole legali, mentre gli Oratori facevansi promotori del Gius pretorio, il quale, in ispecie, vien contrapposto al Gius civile.

Gli Oratori promotori del Gius Pretorio.

Di poi pel rivolgimento dello Stato e per altre cagioni che saranno da noi più innanzi dimostrate, accresciutasi e migliorata la Romana Giurisprudenza, raggiunse sotto al Principato ogni sua perfezione; ed allora, non più rigida e rozza come la Spartana, nè troppo indulgente o pieghevole come l'Ateniese, ma grave, elegante e dignitosa, le singole cause scrupolosamente pesava nella lance dell'Equità naturale, non più attenendosi alle *formole verbali*, ma *alla Formola della mente;* non *al tenore positivo della legge*, (al Certo), ma *al Vero;* non *all'equità politica*, ma *all'equità naturale*, cioè *all'equità eterna ed universale*, che *in ogni qualsiasi causa distribuisce ugualmente l'utilità.* ed è chiamata da Varrone; *Formola naturale.* A quella ella mai sempre ragguaglia le disuguali utilità, quel regolo Lesbio imitando, che gl'inflessi dei corpi asseconda e non gli costringe a torcersi ed a piegarsi per adattarsi a lui, e perciò ella dimostrasi benigna in tutte le cause. Incominciò quel miglioramento ai tempi della Popolar Repubblica, ma maggiori e più decisi ne furono i progressi dopo l'instituzione del Principato, e fino alla pubblicazione dell'Editto perpetuo, mossa dall'amore del vero e dell'equo, ella fu l'Arte di scappare accortamente alle stret-

Genesi della Romana Giurisprudenza.

Equità naturale simile al regolo Lesbio.

La Giurisprudenza benigna procurava di scansare accortamente il rigore delle Leggi civili.

mulas legum conservabant; Oratores jus praetorium, quod juri civili in specie opponitur (1), *promovebant.*

Oratores jus Praetorium promovebant.

Atque hinc Jurisprudentia Romana per aliam reipublicae mutationem, aliasque caussas, quas inferius dicemus, sensim aucta et propria tandem sub Principatu perfecta est, quae non rigida et rudis, ut Spartana, non sinuosa et benigna ut Atheniensis, sed elegans et gravis tota ad honestatem composita, quae in singulis caussis propria aequitatis naturalis momenta expendens, nullas formulas verborum, *sed* formulam mentis, *non* certum, *sed* verum, *non* aequum civile, *sed* aequum naturale; *sive* aequum aeternùm bonum, utile in quibusvis caussis aequale, *quam* formulam naturae (2) *Varro appellabat, diligenter custodit; atque ad eam, tanquam ad regulam* Lesbiam, *quae se ad corpora, non ad se corpora dirigit, aequat omnes iniquas utilitates; quare omnibus caussis benigna adest; quae et in Republica libera et sub Principatu usque ad Edicti Perpetui tempora fuit sedula ars fallendi juris civilis, prae studio veri, prae studio aequi*

Jurisprudentiae Romanae genesis.

Æquitas naturalis regulae Lesbiae similis.

Jurisprudentia benigna quando sedula ars fallendi juris civilis?

(1) *L. 7, § Jus Praetorium, D. de Justit. et Jure.* (2) *Ut diximus in Operis Proloquio.*

Digitized by Google

tezze della Legge civile che tuttavia la inciampava. Ma tolto quell' ostacolo colla pubblicazione dell' Editto perpetuo, ella potè di poi, come lo diremo in appresso, mostrarsi apertamente verace e generosa.

Definizione della Giurisprudenza.

CLXXXVIII. E perciò Celso, con forma giudicata anche da Ulpiano elegantissima, diffinì la Giurisprudenza: *l' Arte dell' Equo e dell' onesto*, cioè quella di pareggiare ingegnosamente le utilità, senza riguardare nè alle costumanze, nè alle leggi, nè alle formole che dettassero una decisione contraria all' equità, non lasciando che rimangano le leggi inoperose od inefficaci, anzi diligentemente provvedendo affine di ritrarne, all' occorrenza, un qualche utile effetto.

Dell' Equità naturale.

CLXXXIX. È norma eterna di una sì fatta Giurisprudenza *l'Equità naturale*, e perciò ella riceve ed accoglie molte eccezioni alle regole espresse dalla legge, e sforzasi di temperare i rigori della Ragion civile.

L' Equità naturale forma anch' essa un diritto rigoroso.

Ma per propria sua condizione, come abbiam detto di sopra, l' Equità naturale comporta un rigore ancora più inflessibile; ella non discioglie alcuno dall' immutabile sua legge, e nessun uomo è da tanto, che la Ragion naturale gli possa compiacere, col discostarsi dall' onestà: imperocchè, *l'Equità naturale* è il nome generico, che abbraccia ogni forma dell' Equo. Se l' equità civile riceve più spesso il nome di *Rigore di legge*, ciò avviene perchè il Rigor civile immeritamente sofferto riesce ben grave ed aspro, mentre, all'incontro, l' Equità naturale, ossia l' *Equità*

Perchè nominasi *rigore* l' equità civile.

Perchè nominasi *equità* il rigore del diritto naturale.

boni; post Edicti Perpetui tempora, ut mox dicemus, facta est omnino verax et generosa.

Definitio Jurisprudentiae benignae.

CLXXXVIII. Quapropter a Celso, ipsius Ulpiani judicio, eleganter definita Ars aequi boni (1), *seu solertia aequandarum utilitatum, nullo jure, nullâ lege, nullâ formulâ, quae iniquum dictat, spectatâ: nec sinit leges ullas per inertiam ociari; sed ubicumque opus est, diligenter curat, ut aliquam afferant utililatem.*

De Æquitate naturali.

CLXXXIX. Ejusque Jurisprudentiae regula aeterna est Æquitas naturalis, *quae multa contra communes juris regulas recipit et admittit, ac juris civilis rigores temperat. Sed ea ipsa durior est juris rigor, ut supra diximus* (2): *neque enim ex suo jure immutabili quenquam solvit; nec ullum unquam hominis meritum tantum est, ut ratio naturalis ipsi indulgeat, quod non dictet honestas: tamen totius generis nomen occupavit: et* aequitas civilis *magis appellata est* juris rigor; *quia civilis rigor est sane rigor in caussis, in quibus contra immerentes duratur: at aequitas naturalis ex genere* aequitas *dicta*

Æquitas naturalis, et ipsa rigor juris est.

Cur aequitas civilis rigor *appellatur?*

Cur rigor juris naturalis aequitas?

(1) *L.* 1. *D. de Just. et Jure.* (2) *Cap. LXXVIII et LXXIX.*

Digitized by Google

generica ed assoluta, sempre benigna si dimostra, perfino in quelle cause nelle quali ella mostrasi più strettamente congiunta (ed ella in tutte si ritrova); ed è pravo il consiglio di coloro che di mal animo la comportano, perchè è offuscato il loro giudicio da quella sapienza dei sensi, che abbiamo diffinita essere stoltezza.

Come la Giurisprudenza romana contenga due elementi l'Ateniese e lo Spartano.

CXC. In questo modo dalla Spartana custodia della Ragione, confacente ad uno Stato di Ottimati quale lo aveva Sparta, e dall'Ateniese libertà dell'emendare le leggi, conseguenza di un popolar governo, come quello di Atene, dal temperamento adunque di quei due opposti principii, formossi la Romana giurisprudenza, espressione di una Repubblica, che in sè racchiudeva ambo gli elementi di quei due governi; ed alle instituzioni degli Ateniesi e dei Lacedemoni corrispondevano eziandio le due parti del Gius Romano: le leggi scritte, e le non scritte costumanze.

Ma le ragioni che seguono, a sufficienza proveranno essere provenuto un cotal mescolamento delle leggi e della Giurisprudenza dai due politici elementi, che costituivano la Romana Repubblica.

I. *Delle leggi, delle costumanze e degli esempi secondo la natura dei civili Governi.*

CXCI. Imperocchè nella popolare Repubblica è riposta nella moltitudine ogni autorità, e la moltitudine sol conosce l'equità naturale, di cui è pregio particolare il considerare il proprio merito di ogni singola causa. Occorrono infinite le circostanze, ed è massima tra le cause

est; quia in ipsis caussis, in quibus immota haeret, haeret autem in omnibus, in ipsis, inquam, caussis benigna est: et pravum est hominum judicium, qui eam iniquo animo ferunt; nam de ea sensuum sapientia, quam stultitiam definivimus (1), *judicant.*

Ut Romana Jurisprudentia ex Atheniensi et Spartana coaluit.

CXC. Ad hoc exemplum ex tutela Spartana juris, ut decet rempublicam Optimatium, qualis Spartana erat, et ex Atheniensi legum emendandarum libertate, quae rempublicam liberam consequitur, qualis erat Atheniensis, confusa Jurisprudentia Romana in terris nata ex utriusque reipublicae forma; uti ex eadem rerumpublicarum mixtura supra vidimus (2) *ex Atheniensium et Lacedaemoniorum institutis, hoc est, ex forma reipublicae liberae et Optimatium, Jus Romanum ex scripto et non scripto coaluisse.*

Sed hanc Juris et Jurisprudentiae Romanae mixturam ex ipsius temperatura reipublicae natam esse, sequentia satis confirmant.

I. De Legibus, consuetudine et exemplis, ex rerumpublicarum natura.

CXCI. Nam, quia in republica libera Imperium est multitudinis, et multitudo aequitatem naturalem tantum intelligit; et aequitas naturalis pro singulis caussarum meritis aestimatur; et caussae pro circumstantiarum infinito numero semper sunt aliae; et populus liber

(1) *Cap. XXVII.* (2) *Cap. CXLII.*

Digitized by Google

la dissimiglianza; perciò sempre potendo un popolo libero esprimere a sua posta ogni suo volere con altrettante leggi, crescono queste a dismisura. Laonde in Atene ad ogni occorrenza facendosi nuove leggi, ne crebbe il numero a dismisura; ed anche Roma, come lo abbiamo osservato dianzi, quando reggevasi a popolo, ebbe moltissime leggi particolari *(Privilegia)*.

Nei governi popolari sono molte le leggi.

Nelle Monarchie i Sovrani che a loro arbitrio governano i popoli, molto si appoggiano alle costumanze, nelle cose di pubblica e di privata ragione. I Moscoviti, i Turchi, i Tartari, i Persiani non hanno leggi scritte circa la Ragione umana, pubblica o privata. Ma dai Moscoviti è con somma riverenza osservato il Testamento della doppia alleanza, nè è minore il rispetto dell' Alcorano nei Turchi, nei Tartari e nei Persiani. Colà dunque, in forza della consuetudine, viene osservato il Gius divino espresso in quei libri, quantunque in molte cose gravemente deturpato, mentre, in forza della tradizione, il Gius Divino mantiensi purissimo nelle Monarchie cattoliche.

Le Monarchie molto si valgono delle costumanze.

Negli stati di pura Aristocrazia, la cui forma è la conservazione delle Leggi, nominalmente vengono determinati i giudizi dall' autorità degli antichi esempi, ma di fatto, sotto il velame degli esempi, quelle sentenze si producono, che sono giudicate più opportune dai Patrizi, come lo abbiamo notato ragionando dei giudizi criminali.

Negli stati di Aristocrazia regnano gli esempi.

Nei governi misti composti degli elementi racconti, la Ragione ri-

Qual cosa prevalga nei Governi misti.

quicquid vult per leges jubet; in republica libera legibus, et quidem innumeris vivitur: unde tanta Athenis, quantam vidimus (1), *copia legum; et Romae, quatenus in republica libera, innumera privilegia, ut supra vidimus quoque* (2).

In republica libera plurimae leges.

In republica mere regia Reges summi ex suo arbitrio tum publice tum privatim gentes moribus moderantur. Hinc apud Moschos, Turcas, Tartaros, Persas nullae leges humanae de jure sive publico, sive privato scriptae: sed Moschis utriusque Foederis Testamentum, *Turcis, Tartaris, Persis* Alchoranum *scripto custoditur: et ipsum jus divinum iis libris consignatum vi consuetudinis, quamquam in pluribus turpissimae foedatum: in Regnis Catholicis vi traditionis purissime observatur.*

In Regnis meris omnia moribus celebrantur.

In republica mere Optimatium, cujus forma est custodia juris, omnia peraguntur exemplis verbo, re ipsa vero ex civili Patrum prudentia sub exemplorum praetextu, ut in argumento de publicis judiciis supra vidimus (3).

In republica Optimatium regnant exempla.

In republica mista, ut est ex his formis mista, ita partim legibus,

Quid in republica mista?

(1) *Cap. CLXXXVII.* (2) *Cap. eodem.* (3) *Cap. CXLIX, § Ad haec.*

Digitized by Google

sulta dalle leggi, dalle costumanze ed anche talvolta dagli esempi; così a Roma, sotto al Principato, quando il governo era temperato cogli elementi di Ottimati e di popolo, la Ragione fondavasi per lo più sulle costumanze, cioè sul diritto naturale delle genti novissime, talvolta sulla legge delle XII Tavole, ed alcune volte anche sugli esempi, come lo abbiam detto in addietro quando abbiam trattato del *mos majorum*.

CXCII. Laonde introdottisi *i Feudi* in mezzo a governi Monarchici misti di Aristocrazia, ne derivarono *Consuetudini* e non Leggi scritte. Imperocchè quando le invasioni barbariche avevano inondata in Europa una qualche Provincia del Romano Imperio, i Condottieri di quelle genti, per regnare con sicurezza sui vinti ed insieme per obbligarsi coi beneficii gli uomini Principali dei popoli che gli avevano seguiti, alla lor fede commettevano, a guisa di Colonie, i più forti castelli della ridotta Provincia. Mossi in appresso quei castellani dalla lor comune utilità, e fra loro congiuntisi, vennero a formare un Ordine di Ottimati, pel quale in ogni luogo rimase indebolita la Regia podestà. Continuarono quei Grandi del Regno a prestare ai Re il loro ossequio, perchè il loro proprio interesse richiedeva il mantenimento della Regale autorità, onde non giungesse un lor compagno ad occupare il trono, e sovra gli altri ad innalzarsi. La tolleranza dei Re lasciavagli tramandare ai loro legittimi discendenti la custodia dei castelli che

Dell'origine dei feudi.

partim moribus, partim exemplis vivitur; uti in Romana sub Principatu mista ex Optimatibus et libertate, pleraque omnia agitabant cives ex moribus, sive ex jure naturali gentium novissimarum, quamplurima ex Lege XII Tabb. aliisque, et aliqua sub exemplis, ut supra diximus, ubi egimus de more majorum (1).

CXCII. Hinc de Feudis Consuetudines *natae, non leges scriptae; quia feuda introducta sunt in rebuspublicis regiis, quae ex Optimatibus miscebantur. Etenim ductores barbararum gentium, ubi aliquam Orbis Romani in Europa provinciam inundassent, ut tuto inter victos regnarent et gentis primores, qui ipsos sequuti sunt, beneficiis sibi una opera devincirent; eorum fidei validiora oppida tanquam redactae provinciae colonias committebant. Ii porro ordinem quendam Optimatium communis utilitatis admonitu constituerunt, qui ordo ubique Regum potentiam minuit. Igitur hi Regnorum Optimates, Regibus obsequio servato, nam ipsorum intererat, Regem esse, ne quis ipsorum regnum invaderet, et super ceteros emineret; ex ipsorum Regum patientia interea certae suae posteritati, oppidorum, quae ipsi Regibus*

De origine feudorum.

(1) *Cap. CXLI, § Atque.*

Digitized by Google

pel sovrano guardavano, e vennero in tal guisa a possedere, sotto la legge della Fedeltà, quel dominio giuridico che nominasi *Feudo*, ai Re rimanendo il superior dominio *della Cosa Feudale*. E tanto si accrebbe in quei novelli Regni barbarici la potenza dell'ordine degli Ottimati, come assai lo confermano le Storie di quel tempo in tutta l'Europa, che, con forma tutta propria dei governi di Aristocrazia, le cause occorse in cagione delle investiture feudali erano giudicate dai Pari della Corte, i quali, come gli antichi Duumviri, giudicavano seguendo gli esempii, dietro ai quali coll'andar del tempo vennero a formarsi *le Consuetudini dei Feudi* (*a*).

servabant, custodiam tramandarunt; et sic in iis sub lege fidelitatis, dominium juris, quod Feudum *dicitur, sibi pepererunt, dominio rei feudalis apud Reges manente: et ita cum hic Optimatium ordo illis novitiis barbarorum Regnis praepolleret, uti historiae eorum temporum universae ferme Europae satis confirmant; tanquam in Optimatium rebuspublicis res beneficiariae per* Pares Curiae, *uti per antiquos Duumviros exemplis judicatae, quae postea in* Feudorum, *quae dicuntur* Consuetudines abiere (1).

I Feudi sono di origine eroica.

(*a*) Con ciò ben si accordano i racconti delle Storie barbariche, che ci narrano come gli uomini principali tra i vincitori, di comune consenso, dividevano col Duce lor Sovrano la Signoria, ad esso lasciandone la miglior parte, a simiglianza di ciò ch'è riportato da Omero circa il modo seguito dagli Eroi nella divisione delle prede guerresche, le quali esposte al cospetto dell'esercito erano di poi, per lor consiglio, a sorte compartite. (Iliade XIX). Achille narra a Patroclo come, nella divisione delle prede fatta dai figli degli Achivi, gittate le sorti, fra le cose che componevano il premio toccatogli in ricompensa del suo valore, si ritrovasse Briseide, e quanto fieramente lo commovesse l'incomportabile ingiuria fattagli da Agamennone, il quale non contento della da lui prescelta Criseide, gli aveva involata quella fanciulla; (Il.XVI.) dal qual fatto nacque il rancore e l'ira implacabile di Achille, in tutta l'Iliade continuata. Parimente vediamo nell'Odissea (XI), che i figli degli Achivi e Pallade Minerva aggiudicano ad Ulisse le armi di Achille. Da quei luoghi di Omero si possono indurre le seguenti proposizioni:

Minerva figura gli Eroi nel Consiglio. Pallade gli figura deliberanti in pubblico Parlamento.

I. Sono caratteri eroici Minerva nel privato Consiglio, Pallade nei pubblici Parlamenti, come già in questi libri l'abbiam detto più volte.

Feuda heroicae originis esse.

(1) *Cumque his congruit, quod passim in Barbaricis Historiis narratur; quod gentis victricis Principes una cum summo Duce suo ditiones sibi consensu dividebant, et praecipuam Duci dabant; ad ipsissimum instar, quo bellicae praedae inter Heroës apud Homerum memorantur divisae; eae namque coram exercitu omnes exponebantur, et sortito dividebantur inter Heroës ex ipsorum consilio, Iliad. XIX. Quare Achilles Patroclo dicit, Briseidem sibi sortito evenisse virtutis praemio in praedarum divisione facta a* filiis Achivorum, *Iliad. XVI, summâque injuriâ se ab Agamemnone affectum, qui non contentus suâ praecipua Chryseide, illam sibi eripuerit: unde perpetua Achillis ira et dolor per universam Iliadem diffusus, et in Odys. XI Filii Achivorum et Pallas Minerva Ulyssi arma Achillis adjudicasse memorantur. Ex quibus locis Homericis haec conficiuntur:*

Minerva Heroës in consilio, Pallas iidem in concione.

I. Minervam esse characterem Heroum in consilio, Palladem Heroum in concione, quales numero et saepe nos in his Libris enarravimus.

Digitized by Google

CXCIII. In oltre, come lo abbiam detto in addietro, l'ordine naturale ricerca unicamente il *vero*, e pone in non cale il *certo*, il *legittimo*, che risulta dalle legali determinazioni; l'*ordine civile* attende unicamente *al legittimo*, ad esso posponendo *il vero*; l'ordine misto lascia *dal legittimo* trapassare *il vero*, ma per rispetto *del vero* non trascura pertanto *il legittimo*.

II. *Dell'ordine civile e dell'ordine naturale secondo la natura dei civili Governi.*

CXCIII. Praeterea, ut supra dictum est (Cap. CLII), ordo naturalis *unice* verum *amat*, certum *contemnit;* ordo civilis *unice ad* certum *spectat, ac pro* certo *posthabet* verum; ordo mistus *per* certa *rimatur* verum, *non tamen prae* vero *negligit* certum.

II. De ordine civili et naturali pro rerumpublicarum natura.

II. Era propria distinzione dei Greci Eroi di essere *figli certi*, come dei Romani Patrizi di aver *certi i Padri*, e perciò Omero distingue gli Eroi colla sempre ripetuta perifrasi di *Figli degli Achivi*.

I Figli degli Achivi erano i Greci Patrizi.

III. Ritornati i costumi della violenza, ricomparvero le ragioni che allo stato di violenza corrispondevano; laonde i Feudi non furono, come lo ha creduto il Grozio, un nuovo Diritto delle Genti introdotto dai Barbari in tutta l'Europa, ma egli era bensì quell'antichissimo Diritto delle Genti descritto nei canti del vecchio Omero, e con qualche diversità rinnovatosi.

I Feudi sono il Diritto delle più antiche Genti.

IV. I Condottieri delle Genti barbariche ricordano Agamennone che condusse a Troja i popoli della Grecia.

V. Quel modo di dividere la Signoria usato nelle loro conquiste dalle genti barbariche, che hanno inondata l'Europa, assai manifestamente ci dimostra l'esistenza delle clientele nelle loro patrie contrade, e ciò è altresì confermato da Tacito, il quale, nel suo libro *de moribus Germanorum*, dichiara apertamente che nella Germania, d'onde si sono mosse tante invasioni, erano istituite le clientele. Ogni Principale di quelle Genti andava a guerra seguito dai suoi clienti, e conservandone la condotta ed il comando. Similmente, i Greci Eroi andarono a Troja colle loro plebi, cioè con quei servi, cui vediamo in Omero pugnare al fianco dei loro respettivi Eroi. Le clientele mantenutesi appo i Germani nelle originarie loro stanze, vennero di poi per le invasioni a diffondersi e stabilirsi in tutta l'Europa.

Sono nati dalle Clientele.

II. Graecis Heroës esse, qui essent certi filii, *ut Romanis Patricii, qui* certos patres *haberent: cum in Homero Heroës perpetua periphrasi* Filii Achivorum *describantur.*

Filii Achivorum Graeci Patricii.

III. Recurrentibus iisdem violentiae moribus, eadem redire jura: et sic Feuda non esse novum Jus gentium a barbaris per Europam introductum, ut Grotius putabat; sed jus gentium antiquissimum, quantum Homerus antiquus est, in parte tamen diversum.

Feuda jus gentium antiquissimarum.

IV. Ductores barbararum in Europam gentium fuisse, ut Agamemnon ductor Graecorum ad Trojam.

V. Has ditionum divisiones foris factas a barbaris gentibus, quae Europam inundarunt, satis aperte docere, ab ipsis domi celebratas fuisse clientelas; uti re ipsa plurimum in Germania clientelas celebratas Tacitus narrat De Moribus Germanorum, *unde fuere gentes quae inundarunt Europam; ita ut earum gentium Principes cum suis quisque clientibus in bella profecti sint, iique suorum clientum proprium ductum, propriumque imperium habuerint; ut Graeci Heroës cum suis quisque plebibus ad Trojam profecti sunt: suntque famuli, qui apud suum quemque Heroëm in eo bello pugnare passim ab Homero narrantur: et sic* clientelae domi *custoditae inter Germanos,* feuda foris *ab Germanis per universam Europam progenuere.*

Eaque ex clientelis orta.

Digitized by Google

Nella pura Monarchia prevale l'ordine naturale.

Perciò lo Stato di pura Monarchia, siccome quello che più è confacente alla natura, tutto si fonda sull'ordine naturale e *sul vero*, senza lasciarsi inciampare dai determinati civili ordinamenti, nè vincolare dalle formole legali. E nel trattare i negozi di pubblica ragione, o nel giudicare le cause di ragion privata, tralasciando ogni solen-

In republica mere regia ordo naturalis obtinet.

Hinc Respublica mere regia, quia est maxime naturae conveniens, tota ex ordine naturali est, et ex vero *regenda; tota extra ordinem civilem, nec* certo *ullo obligatur: itaque,* sola facti veritate inspecta,

L'antico Gius dei Quiriti è una specie di Gius feudale.

I nostri Feudi si ritrovano ai tempi di Omero

Osservazione. Niuno si potrà adunque maravigliare dell'aver io detto, ed in questo Libro, e nell'altro che gli verrà dietro, che il Gius dei Romani Quiriti era un Gius feudale dei Romani, quando anche nell'età eroica, la natura dei feudi quella medesima si dimostra, come si è conservata al presente. A confermare questa sentenza, gioverà un luogo splendidissimo di Omero espresso con tanta chiarezza, che debbono essere stati ciechi gli Eruditi, per non averlo fino ad ora avvertito. Esso ritrovasi nell'Iliade nel racconto della legazione mandata ad Achille da Agamennone allorquando piegossi a pregare Achille, per mezzo di Fenice, di Ajace e di Ulisse inver lui inviati, di voler placare lo sdegno, e venire in soccorso dei Greci dalla tema di soprastante rovina gravemente travagliati; oltre ai doni con regale magnificenza profferti, egli aggiunge avere tre figliuole, ed esser pronto a dare in moglie ad Achille quale di esse più gli piacerà di scegliere, senza chiedergli in contraccambio dote veruna, anzi offerendo di donargli, sotto nome di dote, sette città ricche di mandre e di abitatori, i quali al pari d'un Iddio lo adoreranno (ecco l'ossequio) e pagheranno al suo scettro i dovuti tributi (ecco il prezzo delle opere pagato al presente ai Signori dai Vassalli). Ecco dunque esattamente ritratti i Feudi dei nostri tempi, i quali, a meno di supporre che gli abbia Omero col suo estro poetico indovinati, non poterono altronde provenire che dalle clientele. Dalle ragioni prodotte nei nostri Libri consta indubitevolmente, che la instituzione *delle clientele* era comune a tutte le primitive Genti, e principalmente ai Germani, pei quali si propagarono i feudi in tutta Europa. Tutti gli autori hanno altresì unanimamente affermato, dopo Plutarco, aver Romolo introdotto in Roma le clientele.

Antiquum Jus Quiritium, Feudale quoddam.

Nostratia feuda Homeri tempore.

Observatio. Tantum igitur abest, ut mireris, quod Jus Romanorum Quiritium, hoc et posteriori Libro dixerim, Jus quoddam fuisse feudale Romanorum; quod feuda eâdem ipsissimâ, qua apud nos sunt naturâ, fuerint aetate Heroum: quam ad rem confirmandam luculentissimus est Homeri locus, et tam disertis verbis conceptus, ut Eruditi omnes prorsus caecutierint, qui eum hactenus inobservatum transmisere. Is est in Iliadis lib. de legatione, ubi Agamemnon per Phoenicem, Ajacem, Ulissemque legatos Achillem orat, ut iram mitiget, sibique placatus, Graecis de summa rerum laborantibus opem ferat; eique inter cetera, quae basilice profert, se tres filias habere ait; quam earum maxime optet, nuptum ei daturum pollicetur, et dotis *nomine septem oppida pastoribus et opilionibus celebrata, qui eum, ut Deum alterum colent (en obsequium) et sub ejus sceptro ipsi tributum pendent (en operarum praecium, quod nunc Senioribus Vassalli pendunt) eamque sibi habeat, sine ulla dote coëmptam. Haec certe nostrorum temporum feuda sunt, quae nisi Homerus poëtico oestro providerit, non aliunde, quam ex clientelis oriri potuerunt.* Clientelas *autem, jus omnium primarum gentium, et Germanorum praeter ceteros, a quibus feuda per Europam omnem diffusa sunt, per ea, quae in his Libris diximus, certo constat: et Romulum clientelas in suam civitatem introduxisse, post Plutarchum omnes conveniunt.*

Digitized by Google

nità di forme e di parole, è rivolto ogni studio all'esame *dell' intrinseca verità del fatto.*

La popolare Repubblica tutta si appoggia all'ordine naturale, perchè la moltitudine, che ivi signoreggia, solo intende la naturale equità. Laonde abbiam detto che le leggi Tribunizie avevano al massimo grado il carattere di leggi di popolare Repubblica: le innumerevoli *leggi particolari* (Privilegia) proposte dai Tribuni erano tutte straordinarie, cioè erano decretate fuori di ogni forma consueta, nè punto v'interveniva l'autorità del Senato; ed in quanto *alle leggi generali,* come lo abbiam veduto, elle conformavansi tutte all'equità naturale.

Ed eziandio nel popolar governo.

Ma il puro governo di Ottimati ha per fondamento l'ordine politico, e mostrasi perciò ripugnantissimo ad accogliere nuove leggi, onde, come lo abbiam detto, sotto colore di attenersi agli esempi, ogni cosa vi è trattata e compita siccome lo vuole la Ragion di Stato.

Nel puro governo di Ottimati regna l'ordine civile.

Fattasi popolare la Romana Repubblica, conservando però il temperamento degli Ottimati, l'ordine naturale prevalse all'ordine civile. In allora a provvedere ai bisogni delle cause si produsse il Gius Pretorio; e n'ebbero i Romani una Giurisprudenza che cambiava a volontà del Pretore e soddisfaceva all'equità naturale, benchè tuttavia mantenesse una qualche osservanza della civil Ragione. Più prese di forza l'elemento popolare, più si accrebbe l'autorità del Gius Pre-

A quale ordine si attengono i governi misti.

omni contempta solemnitate, res publicae aguntur, privatae judicantur.

Respublica mere libera tota ex ordine naturali est, quia multitudo, quae ibi regnat, solam aequitatem naturalem intelligit. Unde diximus (1) *leges Tribunicias esse reipublicae popularis maxime proprias, quibus innumera* privilegia *extra ordinem, nempe civilem, hoc est sine Senatus auctoritate sunt irrogata; et quae ex genere latae sunt, eae sunt, ut supra vidimus* (2), *aequitate naturali refertae.*

In republica mere libera item;

Respublica autem mere Optimatium tota ex ordine civili est, nam continentissima novi condendi juris: unde omnia, ut diximus (3), *ex ratione civili* sub colore exemplorum *aguntur, transiguntur.*

In republica mere Optimatium ordo civilis regnat.

Itaque ut Respublica Romana naturâ libera facta est ex Optimatibus mista, ita ordo naturalis ordine civili potior fuit: et Jus Praetorium pro caussarum utilitate, immo pro voluntate Praetorum mutabile apud Romanos extitit, quod aequitati naturali faceret satis cum aliqua tamen Juris civilis observantia; et quo magis Romana libertas invaluit, eo crevit magis Praetorii Juris auctoritas, ut jam

Quid in republica mista?

(1) *Cap.* CLXIII. (2) *Cap. CLXXIII,* § *Ceterum cum seqq.* (3) *Cap. CXCI,* § *In republica mere Optimatium.*

Digitized by Google

torio, e già ai tempi di Cicerone la Giurisprudenza non più alla Legge delle XII Tavole, ma all'Editto del Pretore si conformava.

Venuta sotto al Principato la Romana Repubblica ad essere un governo Monarchico temperato da Aristocrazia e da Popolo, fecero i Pretori prevalere l'ordine naturale, e gli diedero largo luogo nei loro Editti, mostrando però tuttavia un qualche rispetto della Legge delle XII Tavole; ma i Principi, nelle loro Costituzioni, non ebbero più in niun riguardo il Gius antico.

III. *Delle leggi ordinarie e straordinarie.*

CXCIV. La Legge era statuita in forma ordinaria, *secondo l'Ordine*, quando la decretava il Popolo coll'assistenza del Senato, la cui intervenzione era già divenuta un atto di semplice tutela, riducendosi al diritto di esprimere la formula portata, come lo abbiam detto, agli Squittini da un Magistrato Senatorio; la legge era le più volte Consolare, ed era pure talvolta Pretoria, Dittatoria od Interregia.

Le leggi ordinarie erano Consolari.

Le Leggi straordinarie erano Tribunizie.

Erano *straordinarie, fuori dell'ordine*, tutte le Leggi Tribunizie, ove non interveniva il Senato, nè aveva luogo la formola Senatoria, ed era lor propria appellazione quella di Plebisciti. Indi *i Privilegi* irrogati per Plebisciti sono tutti contrarii al Diritto stabilito dalla Legge delle XII Tavole, la quale diceva espressamente: NON SI IRROGHINO PRIVILEGI, e perciò, l'autorità del Senato sovr'ogni cosa e diligentissimamente procurava, che la Legge delle XII

Perchè erano irrogati i Privilegi per Plebisciti.

tempore Ciceronis (1) *non amplius Jurisprudentia apposite ad Leg. XII Tabb. sed ad Edictum Praetoris accommodate traderetur.*

In Republica Romana denique regia, sive sub Principatu mista Optimatibus et libertati maxime celebratus est ordo naturalis, apud Praetores Edictis sub aliqua Legis XII Tabb. reverentia; apud Principes autem Constitutionibus sine ullo amplius juris antiqui respectu.

III. *De legibus ex ordine et extra ordinem.*

Leges ex ordine Consulares.

Leges extra ordinem Tribuniciae.

Cur iis privilegia irrogata?

CXCIV. Lex *autem ex* Ordine *erat lex a populo jussa ex auctoritate Senatus, jam factâ* tutelae, *hoc est ex formula a Senatu concepta, et per Senatorium Magistratum ad populum lata, ut supra diximus* (2); *eaque erat Consularis ut plurimum, quandoque Praetoria, Dictatoria, Interregia, ut supra diximus quoque* (3).

Leges extra Ordinem *fuere* Tribuniciae *omnes, quae non ex auctoritate Senatus, non ex formula in Senatu concepta latae sunt, et dictae sunt proprio vocabulo* Plebisscita. *Hinc* Privilegia, *quae Plebiscitis sunt irrogata, omnia sunt contra jus Legis XII Tabb., illo capite sancitum,* Privilegia ne irroganto: *quia Senatus auctoritas prae caeteris in eo erat, ut Lex XII Tabb. esset, ut diximus* (4), finis

(1) *Lib.* I, *de Legibus* (2) *Cap. CLXI.* § *Namque.* (3) *Cap. CLXIII.*
(4) *Cap. CLXXVI.*

Digitized by Google

Tavole continuasse ad essere *il fine di ogni equa Ragione*, e quindi rimanesse *il fonte di ogn' interpretazione*. Perciò vien detto anche al presente che *i Privilegi stabiliscono una Giurisprudenza straordinaria*, perch' ella è diversa ed anche contraria a quella che regge generalmente ogni persona, e sono nominati *delitti privilegiati*, non quelli per cui si ricerca una forma più solenne di giudizio, ma quelli ove i colpevoli son puniti con acerbi castighi, la cui severità eccede la comune condizione.

Perchè i Privilegi introducono un *diritto straordinario*.

Onde il nome di delitti *privilegiati*.

CXCV. I Decreti del Senato erano di forma ordinaria, *conformi all'ordine*, quando la deliberazione era introdotta da una relazione del Console, che proponeva la formola sovra la quale avevano i Padri *a dire la loro sentenza*. Imperocchè quando un Senatore senz' aspettare la relazione del Console, voleva mandare a partito una proposta da lui stimata utile o necessaria alla Repubblica, la sposizione ch'egli a tal uopo faceva non era chiamata *sentenza*, ma era ricevuta *in luogo di sentenza;* come puossi vedere in Tacito, ed ancor più chiaramente nel principio dei Commentarii di Cesare sulla Guerra Civile.

IV. *Dei Decreti del Senato ordinarii e straordinarii*

Qual cosa fosse la sposizione ricevuta in luogo di sentenza.

Il Decreto del Senato *straordinario* interveniva in quelle gravi circostanze ove per l'imminente pericolo, non potevasi aspettare non solo che si ragunassero i Comizi, ma nemmeno che avesse luogo la relazione del console. Allora un qualche Senatore esponeva la pubblica necessità, che richiedeva una pronta risoluzione, e tosto esprimevansi le sentenze, come avvenne pel Decreto che proibiva in Roma e in Italia *le solennità Baccanali*.

omnis aequi juris, *et proinde* finis omnis interpretationis, *Hinc et hodie* privilegia *dicuntur* jus extraordinarium *statuere, quum jus statuant sive diversum, sive adeo adversum juri, quod omnes tenet: et* crimina, *vulgo* privilegiata *dicuntur, de quibus non pro stato et solemni judiciorum ordine quaeritur, vel ex quibus in reos poenae supra communem conditionem exasperantur.*

Cur privilegia jus extraordinarium *inducunt?*

Unde crimina privilegiata *dicta?*

CXCV. Senatusconsultum ex ordine *erat ad Consulis relationem, quae erat formula rei publicae deliberandae, super qua Patres* sententiam dicere *debebant. Nam si quid quis Senator sive utile sive adeo necessarium reipublicae, sed non ad Consulis relationem censeret, tunc non* sententiam, *sed* sententiae loco *dicebat, ut apud Tacitum observare est: unde illustratur principium Commentariorum Julii Caesaris* de Bello Civili.

IV. De Senatusconsultis ex ordine et extra ordinem.

Quid sententiae *loco dicere?*

Senatusconsultum extra ordinem *erat in rebus trepidis, et quae nedum Comitiorum moram non paterentur, sed ne Consulis quidem relationem exspectabant: et ad narrationem cujusvis Senatoris de aliqua publica re, quae calidum consilium expostularet, sententiae dicebantur, ut Senatusconsultum de* Bacchanalibus sacris Roma Italiaque ejiciendis.

Digitized by Google

V. *Dei Giudizi ordinari e straordinari.*

CXCVI. I Giudizi criminali erano *ordinarii*, *conformi all' ordine*, quando erano renduti conforme alla formola legale, che condannava il delitto, ed imponevano la pena che risultava da quella formola, la qual formola appellavasi *legge*. Da ciò avevasi *lege agere* per accusare, e parimente *lege agere* dicevasi del Littore quando suppliziava un condannato. In materia civile erano *ordinarii* quei giudizi, ove il Pretore dettava all' attore le parole dell' azione, ed al convenuto quelle dell' eccezione, e poscia, tratto per sorte il Giudice, gli somministrava la formola, che lo doveva guidare nel pronunziare il giudizio, come per esempio: *S'egli è manifesto che Tizio abbia a pagare cento Scudi a Mevio per mutuo seco lui pattuito, nè vi sia pattuazione di non richiedergli, condanna tu, o Sempronio Giudice.*

Che cosa era *lege agere.*

Anticamente, erano *straordinarii* quei giudizi criminali, dei quali conosceva direttamente il popolo, imponendo le pene per via di Plebisciti, come lo abbiam detto in addietro. Di poi quei giudizi consistevano in quelle leggi particolari che si riferivano nominatamente agli accusati, o per le quali, con forma contraria all' ordine giudiziale introdotto da Silla, erano creati speciali Inquisitori dei Delitti, che tiravano a sorte i nomi dei giudici senza osservare la solennità delle forme stabilite. Furono di tal fatta i giudizii che confinarono Cicerone e Milone; perciò Tacito, i successivi cambiamenti della Legislazione romana riportando, nota coi seguenti termini quella infrazione delle leggi

V. De Judiciis ex ordine et extra ordinem.

CXCVI. Iudicia ex ordine *publica erant ex formula legis, quae crimen damnaret, et eâ poenâ, quae ex formula legis concepta erat: quae formula* Lex *dicebatur, ut supra vidimus* (1)*: unde* lege agere *pro accusare; et* lege agere *dicebatur* Lictor, *quum de reo poenas sumebat. Judicia ex ordine privata erant ex formula, qua Praetor dictabat actionem actori, exceptionem reo; ac proinde Judici, quem utrique dabat, formulam, in quam ferret sententiam, praescribebat, ad hoc exemplum:* Si paret Titium Maevio centum ex mutuo dare oportere, ni pactus sit de non petendo, Semproni, condemna Judex.

Quid lege agere?

Judicia extra ordinem *publica prius erant, in quibus ipse populus cognoscebat, et* plebisscitis *poenas irrogabat, ut supra diximus* (2)*: deinde fuere judicia in reos singularibus legibus constituta, quibus extra* legum judiciariarum *ordinem a Silla institutum Quaestores criminum creabantur, qui Judices quoque extra statum et solemnem ordinem sortirentur; ut fuere judicia quibus Cicero et Milo in exilium acti sunt: quam fraudem Syllanis legibus factam Tacitus in* Legum hi-

(1) *Cap. CXLIX, § Ad haec.* (2) *Cap. CLXIII.*

Digitized by Google

Sillane: *e già si facevano leggi non pure in genere, ma contra i particolari*, (Ann. III 27).

Alla qual significanza, in materia civile erano straordinari i giudizi, quando dappersè e senz'alcuna formola il Pretore conosceva delle cause, come avveniva nelle cause vertenti *sulla possessione dei beni*, per le quali egli dava quelle sentenze straordinarie ben conosciute sotto il nome d'*interdetti*. Nondimeno quando sorgeva una questione sul tenore e sul senso dell'Interdetto, il Pretore dava ai litiganti l'ordinaria formola interrogatoria e responsiva appropriata all'*Interdetto*, e ne nasceva un'azione, la qnale, dava luogo, nelle cause di *possessione*, in questo sol caso, e per incidenza, alle forme della Procedura ordinaria. Furono di tal natura le cause di A. Cecina, e di P. Quinzio difese da Cicerone, per le quali gioverebbe di consultare Francesco Ottomano.

Come nelle cause di possessione derivavano azioni regolari.

Adunque durando a Roma il governo di Popolo temperato dagli Ottimati, *dalla parte del Senato*, tutti gli atti, leggi, decreti, giudizi, facevansi tutti seguendo *l'ordine legalmente stabilito*, tranne però quella legge per ottenere la condanna di Milone di cui fu promotore Pompeo, la quale avvenne in un tempo ove degeneravano in prepotenze i portamenti della Setta degli Ottimati; ma *dal lato della Plebe*, che in ciò seguiva gl'impulsi naturali della democrazia, tutte le risoluzioni erano deliberate con forma straordinaria, e *fuori dei legali ordinamenti*.

Il senato conservatore del civile ordinamento.

La plebe conturbatrice del civile ordinamento.

storia *ita notat;* non modo in commune, sed in singulos homines latae Quaestiones.

Ad hoc item instar judicia extra ordinem *privata erant, ubi Praetor ipse sine ulla formula cognoscebat, ut in caussis de* Interdictis, *de* bonorum possessionibus. *Sed si ex. gr. de interdicti verbo et sententia quaestio suboriretur, Praetor stipulationem aut sponsionem interdicto accommodatam interponi jubebat; et ex ea porro actionem, quae ex caussa possessionis nulla alioqui erat, et cum formula judicem ex ordine dabat, ut sunt caussae pro A. Caecina et pro P. Quinctio apud Ciceronem, ubi Franciscus Hotomanus videndus omnino est* (1).

Ut ex caussis de possessione actiones proditae.

Itaque vides et leges et senatusconsulta et judicia in republica libera ex Optimatibus mista a parte Senatus *esse omnia ex* ordine civili, *praeter legem qua Pompejus damnari Milonem curavit; quia jam respublica, qua parte erat Optimatium, in potentiam corrupta erat* (2), *a* parte *vero* plebis *pro natura reipublicae liberae omnia item haec* extra ordinem civilem *acta*.

Senatus ordinis civilis custos.

Plebs ordinis civilis turbatrix.

(1) *In Commentar. Orat. Cic.* (2) *Cap. CLXIII.*

Digitized by Google

VI.
Delle leggi, dei Decreti del senato, e dei giudizi ordinarii e straordinarii in un governo misto.

CXCVII. Nel governo monarchico temperato dal Popolo e dall'Aristocrazia, l'ordine seguíto nel provvedere ai pubblici affari è misto di *civile* e di *naturale.*

Imperocchè *le leggi* sono deliberate nel Senato, ma il Principe, perchè Sovrano, non è tenuto di seguire la decisione del Senato, ossia non è punto in obbligo, nel far la legge, di osservare la formola data dal Senato, ed al contrario ha piena balía di decretare le leggi, e di esprimerle con quali parole più gli sieno a grado, per essere fondata la sua podestà sulla forza del giuramento di ossequio *in verba Principis.* di cui si è parlato.

I Decreti del Senato sono alle volte *ordinarii,* quando il Principe, per consiglio dei suoi Ministri di Stato, propone alla deliberazione del Senato un partito, in cosa di pubblica ragione; i Decreti sono *straordinarii*, quando l'oggetto della deliberazione vien proposto dagli stessi Senatori, dandogli di poi il Principe forza di legge.

I Giudizi, tanto in materia *criminale,* quanto in materia *civile*, sono *ordinarii*, quando è scrupolosamente osservata la serie regolare e solenne degli atti giudiziali, stabilita per guidare il Giudice nella ricerca della verità del fatto; sono *straordinarii*, allorchè, trasandando quelle solennità, il Giudice conserva le sole forme più necessarie ed essenziali, e dice la sua sentenza, assicurato di aver per esse raggiunta la verità.

VI.
De legibus, senatusconsultis, judiciis ex ordine, aut extra ordinem in republica mista.

CXCVII. In repubblica autem natura regia ex Optimatibus et libertate mista, ordo quoque publicarum rerum agendarum ex civili mixtus et naturali est.

Nam et leges *in Senatu deliberantur, sed Princeps, quia summus, non tenetur sequi Senatus auctoritatem, sive in formulam a Senatu conceptam legem jubere: sed in quae verba velit, jus constituit; ex vi illa juramenti, quod supra* in Principis verba *conceptum diximus* (1).

Senatusconsulta quandoque ex ordine, quum Principes a Status Ministris edocti de eo, quod referant in Senatu, habent de re publica relationem; quandoque extra ordinem, quum ab ipsis Senatoribus res publicae deliberandae proponuntur, de quibus Principes jus statuat.

Et judicia *sive* publica *sive* privata *alia sunt ex ordine, quum certa et solemnis actorum judicialium series observatur, per quam judices ad facti veritatem perveniant: extra ordinem sunt, quum tanta judicialium actorum solemnitate spretà, aliqua tamen servantur, ex quibus judex veri securus res judicet.*

(1) *Cap. CLVIII, § At hercule.*

Digitized by Google

CXCVIII. Tre sono le forme di ogni Giustizia effettiva (Jurisdictionis), e come tre rivi che da quell'unica fonte si dipartono: *la giustizia diretta, la giustizia rigida e la giustizia equa.*

VII. *Dei giudizi diretti ed utili secondo la natura dei governi.*

È *diretta* la giustizia quando si adegua al fatto, non lo governa, ma lo *dirige*, cioè lo regge con esattezza, e lo agguaglia, donde ha il nome di *giustizia diretta.*

Giustizia diretta.

È *rigida* la Giustizia che si agguaglia al fatto pel solo effetto di una conformità verbale, ma se ne discosta in quanto al vero sentimento; ella nominasi *stretta giustizia, sommo gius, apice del diritto,* per esser fondata sulla stretta osservanza delle parole.

Giustizia rigida.

È *equa* la Giustizia che si agguaglia al fatto pel vero e reale sentimento, discostandosi da qualsiasi verbale disposizione contraria alla verità di esso, e vien detta *equità naturale, utilità legale,* e per essere giustizia utile ed effettiva, giammai non lascia che la legge rimanga *disutile* ed inoperosa, o venga a nuocere per la sua *malvagità.*

Giustizia equa.

La *Giustizia* e l'*Ingiustizia* si riportano alla deliberazione ed alla creazione della Legge; *l'equità* ed *il rigore* corrispondono all'interpretazione ed all'esecuzione di essa.

La giustizia o l'ingiustizia provengono dalla Legislazione.

Il rigore o l'equità dall' interpretazione.

In ogni governo, qualunque ne sia la natura e la forma, quando i giudizi non hanno luogo in forza di leggi generali ed a tutti comuni, le azioni giudiziarie sono *dirette,* talvolta severe, come avvenne nel giudizio di Orazio, talvolta invidiose, come quando confinavansi gli uomini più illustri, in Atene coll'ostracismo, in Roma colle leggi particolari.

In qual governo abbiansi i giudizi diretti.

CXCVIII. Praeterea omnis Jurisdictionis *tanquam* fontis tres rivi, *jus* directum, *jus* rigidum, *jus* aequum.

VII. De judiciis directis et utilibus pro rerumpublicarum natura.

Jus directum *est jus, quod facto aequatur, illudque nedum regit, sed* dirigit, *hoc est* exacte regit, *exaequat; unde* jus directum *appellatur.*

Jus directum.

Jus rigidum *est jus facto verbis aequum, sententiâ iniquum, et dicitur jus* strictum, *jus* summum, apex juris, *quia toto verborum genere custoditum.*

Jus rigidum.

Jus aequum *est jus sententiâ facto aequum, verbis iniquum, et dicitur* aequitas naturalis, utilitas juris, *quia ea ratione jus utile est, non* iners *feriatur, aut* nequam *noceat.*

Jus aequum.

Circa jus sive legem, dum dictatur, stat justitia *vel* injustitia.

Circa jus sive legem jam dictatam stat rigor, *vel* aequitas.

Justitia vel injustitia legislationis est:

Rigor vel aequitas interpretationis.

In omni republica, ubi judicia non agitantur legibus in commune praescriptis, omnes actiones sunt directae, quamquam severae, ut in Horatium (1); *vel invidiosae, ex quibus ostracismo Athenis, Privilegiis Romae clarissimi viri pulsi* (2).

In qua republica iudicia directa?

(1) *Cap. CXLIX in pr. et § Ad haec.* (2) *Cap. CLXIII.*

Digitized by Google

In quali gli utili.

Variano, seguendo la natura dei governi, i giudizi fondati sovra leggi generali. Negli stati di Ottimati regna la rigida giustizia ad esempio della Giurisprudenza degli Spartani; nei governi popolari trionfa l'equità ottenuta dall'eloquenza col commuover gli animi della signoreggiante moltitudine; regna *l'equità* anche nei governi monarchici, ma *ivi saviamente procede, ponderando le minute circostanze delle cause, come conviene a Monarchia.*

VIII. *Dell'eloquenza forense secondo la natura dei governi.*

CXCIX. Laonde fiorì in Atene l'eloquenza, ed a Sparta era rozza la loquela. Rozzamente favellavano anche i Romani, quando era di Ottimati la loro Repubblica; ma fattasi popolare, prevalsero gli eloquenti, e *sotto al Principato, giunse ad alto grado l'eleganza dei Giureconsulti, e si estinse nei giuridici piati ogni eloquenza.* I Veneziani permettono agli uomini di basso luogo l'eloquenza del foro, e perciò ella è ivi in niun pregio tenuta. Ma a Napoli l'eloquenza forense, che nelle cause civili si dispiega, apre la via ad ogni più alto onore, grande sembianza di libertà in una Monarchia, imperocchè non è similmente pregiata l'arte oratoria quando adoperata nei giudizi criminali.

IX. *Dei giudizii di stretta ragione, o di Buona fede secondo la natura dei governi.*

CC. Finchè la Romana Repubblica fu in mano agli Ottimati, ed in quei tempi eziandio, ove fattasi popolare, seppero tuttavia i Patrizi far prevalere la lor politica, tutti i giudizi erano di stretta Ragione, e n'è prova evidente l'*Acceptilatio* noverata fra gli atti legali. Perciò tutti i contratti dove la Ragion naturale chiaramente riconosceva l'e-

In qua utilia?

In omni republica, ubi judicia conceptis in universos legibus celebrantur, si sit Optimatium, regnat jus rigidum, *ex Spartanorum Jurisprudentia* (1); *si sit libera, viget* aequitas, *quae apud multitudinem regnatricem eloquentiâ est obtinenda* (2); *si sit regia, et* aequitas *quoque regnat, sed* solis rerum momentis, *ut regnum decet,* pensitata.

VIII. De eloquentia forensi pro rerumpublicarum natura.

CXCIX. Hinc Athenis eloquentia floruit; Spartani verborum rudes: Romani dum respublica Optimatium viguit, rudes quoque; dum viguit libertas, eloquentes regnarunt: sub Principatu, elegantiâ Jurisconsultorum invalescente, eloquentia in juris caussis obmutuit. *Veneti forensem eloquentiam obscuro loco natis permittunt, et ita contemptibilem fecere. Neapoli vero forensis eloquentia in privatis judiciis ad summos honores aditum patefacit; magna species libertatis sub regno; nam in judiciis publicis, quae crimine constant, non tanti habetur.*

IX. De judiciis stricti juris et bonae fidei ex rerumpublicarum natura.

CC. Et dum Romana Respublica sive Optimatium naturâ fuit, sive adeo libera, in qua tamen Optimates suis artibus pollebant, omnia judicia fuere stricti juris: *quod evincit* Acceptilatio *inter* actus legitimos *numerata* (3). *Quare omnia, quae naturalis ratio deberi di-*

(1) *Cap. CLXXXI.* (2) *Cap. CLXXXVII in pr. § Et hac.* (3) *Cap. CXXIX.*

Digitized by Google

sistenza del debito non avevan forza nel diritto dei Quiriti, se non venivano trasformati in stipulazioni, laonde ebbe per la sua universalità, il nome di Πανδέκτης, quella forma di contratto di cui Gallo Aquilio venne, in appresso, ad esprimere la formola in modo molto elegante ed assoluto. Non applicavasi in quei tempi il principio della *buona fede* nemmeno al contratto *di compra e vendita*, principalissimo fra i contratti introdotti dal diritto delle genti nuovissime, e perciò, presso gli antichi, i compratori dovevano cautelarsi dal pericolo dell'evizione colla stipulazione *del doppio rimborso*.

Sono di stretta ragione tutte le obbligazioni riconosciute dal diritto dei Quiriti.

Ma nei tempi posteriori, sendo prevalso il popolar governo, s'introdussero i giudizi, che tenevan conto *della buona fede*, sempre di stretta ragione rimanendo la stipulazione e *l'obbligazione scritta* (litterarum obligatio) instituite affinchè potessero i cittadini prendere in esse ogni opportuna precauzione; ciò estendevasi anche al mutuo, di cui è distintivo carattere *la credenza* avuta dal prestatore, onde κατ' ἐξοχήν, per eccellenza, vien detto *credere* colui che dà a mutuo, nel qual contratto *la bontà interviene da una sola parte*, cioè la retta ed umana intenzione, imperocchè per sè stesso il mutuo non comporta l'usura. Rimasero eziandio in simile condizione alcuni atti che da altra cagione provengono, e dove *in veruna delle due parti* non viene a manifestarsi la bontà, per non avere nè l'una nè l'altra voluto farsi favore, come in tutte le azioni reali, e perciò dubitossi lungamente fra i Giureconsulti, se *il principio della buona fede* potesse ammettersi nell'azione per *petizione di eredità*. Ma in ogni altra azione, quando appariva

Perchè fossero di stretta ragione la *stipulazione e l'obbligazione scritta*.

Perchè anche il mutuo.

Chi sono coloro che veramente credono.

Perchè fossero in simil condizione tutte le *azioni reali*.

ctabat, ut juris Romanorum Quiritium vim haberent, in stipulationem erant transformanda, qui contractus ob id Πανδέκτης *dictus; cujus formulam postea elegantissimam et absolutissimam Gallus Aquilius concepit* (1): *ita ut ne* emptio venditio *quidem, omnium contractuum, qui jure novissimarum gentium sunt introducti, facile princeps, bonae fidei principio agnita fuerat; cum emptores de evictionis fortuna* dupla stipulatione *apud priscos sibi caverent.*

Omnes obligationes a jure Quiritium agnitae, stricti juris.

Sed postea, praevalente libertate, judicia bonae fidei sunt introducta; et stricti juris mansere stipulatio *et* literarum obligatio, *quia in id institutae, ut iis sibi cives caverent:* mutuum *praeterea, quo omnino in creditum abitur; unde* κατ' ἐξοχήν, *qui dat mutuum*, credere *dicitur* (2), *et* ex uno tantum latere bonus *est; nam mutuum ex sui natura non fert usuras; et actiones ex ceteris caussis, ubi* neuter alteri bonus, *ut sunt actiones reales omnes; unde diu de* hereditatis petitione *inter Jurisconsultos dubitatum, an esset* bonae fidei *judi-*

Cur stipulatio et obligatio *nominibus stricti juris?*

Cur item mutuum?

Qui vere credant?

Cur itidem actiones reales *omnes.*

(1) § 2 *Instit. Quib. mod. toll. oblig.* (2) *Tott. tit. Jur. de reb. credit.*

Digitized by Google

essere *in amendue le parti* intervenuta la bontà, cioè l'intenzione di favoreggiare, ed anche in quelle, ove *in una sola delle parti* ritrovavasi quel desiderio, senza che perciò apparisse essere del tutto un atto di credito l'intervenuto contratto, come in ragione *di comodato,* avevasi riguardo alla buona fede, e prevaleva la massima: *Bene si agisca coi buoni, ed il modo più equo sarà migliore.*

Forza della formola *bene si agisca coi buoni.*

In uno Stato puramente monarchico, come quello dei Turchi, o puramente democratico come quello degli Ateniesi, presso ai quali i giudizi si fondavano sovra leggi scritte e generali, tutti i giudizi sono determinati *dalla buona fede.*

In uno Stato monarchico temperato dalle leggi, come quello dei Romani sotto al Principato, i giudizi sono determinati in parte *dalla buona fede*, ed in parte *dalla stretta Ragione.*

X. *Dei Giudizi e dei Lodi secondo la natura dei governi.*

CCI. Ma Aristotile ricorda nelle Etiche, che vi ebbero degli Stati, ove non facevasi ragione in materia civile, affinchè non allargandosi inconsideratamente i crediti, ne rimanesse più inviolabile il rispetto delle intervenute promesse, ed ognuno con prudenza all'amministrazione dei suoi averi provvedesse, nè la pubblica Podestà, con universale disturbo, avesse ad impacciarsi delle private contese dei cittadini, suscitate dalla loro propria inconsideratezza.

Dove è rigorosa la ragione, sono rari i giudizi, spessi gli arbitrii.

A quella forma si avvicina lo stato degli Ottimati, ove *domina la ragione scritta.* Essendovi ogni cosa strettamente determinata dalla legge, di rado intervengono i formali giudizi, ma i voleri umani, sem-

cium (1): *at ex reliquis omnibus, in quibus* uterque alteri bonus, *aut si* alter tantum bonus, *non omnino* in creditum abitur, *uti ex commodato,* INTER BONOS BENE AGIER, vel QUANTUM AEQUIUS MELIUS, *formula* bonae fidei, *sive ex* bona fide *praestari dictabat.*

Vis formulae, inter bonos bene agier.

In republica mere regia, ut inter Turcas, vel mere libera, in qua judicia scriptis in commune legibus, ut Athenis, definiuntur; omnia judicia sunt bonae fidei.

In republica natura regia mixta legibus maxima ex parte sunt bonae fidei, *et aliqua* stricti juris, *ut in Romana sub Principatu.*

X. De judiciis et arbitriis pro rerum publicarum natura.

CCI. Sed Aristoteles in Ethicis *fuisse respublicas memorat, in quibus jus de privatis rebus non dicebatur; ut inter cives promissi pudor custodiretur, ubi non temere credebatur; et rei cujusque suae recte administrandae intenderetur prudentia; nec respublicae ex civium temeritate privatorum litibus inquietarentur.*

Ubi jus riget, rara judicia, crebra arbitria.

Ad hanc formam accedit respublica Optimatium; in qua jus scriptum riget; *cum enim ibi omnia ferme legibus certa sint, rara agi-*

(1) *L. ult. C. de petit. heredit.*

Digitized by Google

pre variabili e vacillanti, cagionando in ogni tempo le giuridiche contese, queste vengono di frequente decise con arbitrali giudizi, ed i lodi sono accettati pel solo naturale rispetto, senza che vi s'interponga alcuna legale necessità. Laonde, sorvenendo fra Romani una qualche contesa, nè potendosi accordare le parti, era usata la formola: *nomina chi tu vorrai ad arbitro nella questione pendente, al certo io ne rimarrò vincitore:* quel giudice era qualificato *di uomo dabbene*, ed era formola volgare: *per l'arbitrio d'un uomo dabbene.*

Dove regna l'equa ragione, sono frequenti i giudizi, rari gli arbitri.

Dagli Stati di cui ragiona Aristotile di gran lunga si discostano quelli *ove prevale nella Legge la Ragione benigna*, imperocchè in quelli vuole ognuno sperimentare la necessità della legge, *e sono in gran numero i giudizi legali, pochissimi gli arbitrali*, rivestendo quei pochi una forma legale, con ottenere perciò la necessaria efficacia dei legali giudizi. Ai giudizi arbitrali di simile natura applicavasi quella formola del Pretore: *Fra i giudici e gli arbitri.*

XI. *Dei giudizi condannatorii ed assolutorii secondo la natura dei civili governi.*

CCII. Nei puri e non temperati Governi, ove regna *il rigore della legge scritta*, riescono condannatorii tutti i giudizi, perchè tutti sono dipendenti dalle formole prescritte, da quelle delle azioni nel civile, da quelle delle accuse nel criminale. Perciò siccome le formole dei giudizi civili erano nominate *legis actiones, azioni legali*, parimente le formole accusatorie dicevansi *leges publicorum judiciorum, leggi dei giudizi criminali*, e da ciò avevasi *lege agere* per *accusare, lege agere lictorem*, per *la*

tantur judicia; sed quia humana voluntas incertissima est, crebra sunt arbitria, quae solo pudore naturali, nulla juris necessitate recipiuntur: unde ubi Romani de aliqua re contenderent, et neuter alteri cedere vellet, illa formula utebantur: quemvis arbitrum adige de hac re, vincam scilicet; *et judex dictus* vir bonus; *et tam vulgaris formula illa,* viri boni arbitratu.

Ubi jus aequum regnat, crebra judicia, rara arbitria.

Ab iis Aristotelis rebuspublicis longe abscedit, in qua jus benignum legibus celebratur: *nam quia omnes volunt experiri juris necessitatem,* omnia sunt judicia, paucissima arbitria, *et haec ipsa tamen quandam habent formam et necessitatem judiciorum, atque huc pertinet formula illa Praetoris,* inter judices arbitrosque.

XI. *De judiciis condemnatoriis et absolutoriis pro rerumpublicarum natura.*

CCII. Sed in omni republica mera, quae scriptis legibus riget, *omnia judicia sunt condemnatoria; quia omnia stant formulis actionum, si sint privata, accusationum, si publica. Quare uti formulae judiciorum privatorum dicuntur* legis actiones (1), *ita formulae accusationum dicuntur* leges publicorum judiciorum: *unde illa sunt,* lege agere *pro accusare*, lege agere lictorem, *quum sumit de reo*

(1) *L. 2, § Et ita. D. de orig. Juris.*

Digitized by Google

Le leggi dei giudizii criminali sono la istessa cosa che le formole accusatorie e penali.

esecuzione fatta dal littore. Livio ritrasse dalla profondità della Romana Giurisprudenza ciò ch'egli dice sul giudizio di Orazio: *per vigore di questa legge, furono creati i Duumviri, i quali, stante il rigore di quella, giudicavano non poterlo assolvere, quando ci fosse innocente.* Imperocchè quando veniva la formola ad applicarsi a un accusato, egli trovavasi condannato di fatto, e già per effetto di essa gli soprastava il gastigo. Se veniva dichiarato che la formola non dovesse applicarsi all'accusato, riusciva nullo il giudizio, che traeva dalla formola ogni sua consistenza, ed annullato il giudizio, non vi era luogo ad assoluzione.

Nei governi puri, che non hanno leggi scritte, i giudizi sono tutti assolutorii, perchè ivi *si riguarda alla sola verità del fatto;* se l'accusato non è dichiarato colpevole, ne conseguita naturalmente la sua assoluzione, e quando, al contrario, trovasi avverata la colpa, non havvi per esso, com'è ragione, altra via all'assoluzione, altro modo di sciogliersi dal commesso delitto, che quello di scontarlo soggiacendo al dovuto gastigo.

Qual sia il carattere dell'ordine misto dei giudizii.

Nel governo monarchico, ove *l'autorità delle leggi scritte benignamente procede* avendosi un ugual riguardo ed alla solennità delle forme ed alla verità, i giudizi sono per lo più assolutorii, ed anche talvolta condannatorii. Accade, pur troppo, che la solennità delle forme faccia talvolta comparire colpevole un innocente, il quale ne riporti un'immeritata condanna. Quale sia in quel tremendo contrasto il dovere del giudice nel vedere risultar colpevole uno sventurato, cui nel

Leges publicorum iudiciorum eaedem ac formulae criminum et poenarum.

poenas. Ex cujus Jurisprudentiae penetralibus Livius in Horatiano judicio haec tradit: Hac lege Duumviri creati, qui se absolvere non rebantur ea lege ne innoxium quidem posse, cum condemnassent. *Nam si formula in reum dirigatur, jam reus damnatus est, quem antea poena ex formula jam manebat: sin formula in reum non cadat, judicium nullum est, utpote quod formulâ totum stabat; et cum judicium nullum esset, ne absolutorium quidem erat.*

In omni republica mera, quae scriptis legibus non utitur, *omnia judicia sunt absolutoria: quia sola facti veritate nituntur: quare si quis non paret reus, jam est naturâ absolutus; si paret, naturâ non absolvitur, nisi det poenas.*

Ordo mixtus judiciorum quid praestet?

In republica autem ubi regnum cum scriptis legibus benigne agitatur, *cum ordo judiciorum et solemnitate actorum judicialium et veritate mixtus sit, judicia sunt fere semper absolutoria, quandoque condemnatoria: nam si solemnia judicii constent, et tamen reus ex vero non sit, is condemnatur tamen. Quid autem judex in hac facti*

Digitized by Google

segreto della coscienza egli ha per innocente, è ciò argomento che spetta alla dottrina morale.

CCIII. Proseguendo, in ogni stato puro e non temperato, ch'egli sia di Ottimati, monarchico, o popolare, *è assoluto il comando*, ch'egli importi la pena del capo, od una pena minore. Perciò appena ebbero i Duumviri pronunziata la formola contro Orazio, tosto, come riporta Livio, accostavasi il Littore, ed era per gittargli al collo il capestro. Nell'assoluta Monarchia, come quella dei Turchi, sono immediate le esecuzioni. Nelle popolari Repubbliche, pegli uomini illustri che in Atene incontravano l'Ostracismo, o che a Roma, per leggi particolari, erano mandati a confine, non eravi appellazione, che potesse riformare l'invidiosa sentenza. Negli stati misti è misto parimente ogni comando, eziandio nelle sentenze, che importano la pena del capo; perciò le condanne danno ivi ricorso all'appellagione.

XII. *Del puro e del misto comando secondo la natura dei civili governi.*

Che sia l'Imperio puro.

Che il misto.

Il Re Tullo, nella più volte già racconta condanna, introdusse l'elemento popolare a mitigare l'assoluto comando degli Ottimati, quando, come lo disse Livio con un profondo intendimento della dottrina politica dei Romani, *clemente interpretatore della Legge, egli concesse l'appellazione appresso il Popolo.* Imperocchè se Orazio avesse avuto il diritto di appellarsi al popolo, vana ed inutile sarebbe stata la clemenza del Re, ed il liberare Orazio in virtù di quel diritto era atto non di clemenza, ma di semplice equità. Ma Tullo era un Re guer-

Tullo fautore dell'appellazione appresso il Popolo.

Ragione politica di quell' atto.

περιστάσει *facere oporteat, qui reum palam noscit, secreto scit innocentem, morali doctrinae definiendum relinquamus* (1).

CCIII. Porro in omni republica mera sive Optimatium, sive regia, sive libera omne Imperium merum, sive dictet capitis, sive capite minorem poenam. *Sic statim dictatà a Duumviris in Horatium formulà,* accessit Lictor, *ut Livius narrat,* injiciebatque laqueum. *In mere regia, ut apud Turcas, damnati statim dant poenas. In republica mere libera, vel praeclarissimi Viri Athenis Ostracismo, Privilegiis Romà pulsi adversus ingratas poenas nullam provocationem habebant. In rebuspublicis mistis omne imperium mistum, vel quum capitis poenam imperat; est enim* appellatione temperatum.

XII. De Imperio mero et misto pro rerumpublicarum natura.

Quod sit Imperium merum?

Quod mistum?

Igitur Tullus Rex rempublicam hac in parte meram Optimatium libertate miscuit, ubi ex eadem lege Horatio provocationem *ad* populum clementi interpretatione, *ut Livius ex adytis doctrinae civilis loquitur, permisit. Nam si fuisset jus Horatio ad populum provocare, vana haec fuisset Regis clementia: sin eo jure Horatium eximi ratio aliqua suaderet, non clementia fuisset, sed aequitas. Igitur Tullus,*

Tullus institutor provocationis ad populum.

Civilis ejus facti ratio.

(1) *Ad ornatum § fin. Inst. de perpet. et tempor. Action.*

Digitized by Google

riero, *il cui feroce ingegno*, al dire di Livio, *non era punto a quel di Romolo dissimile;* egli rivolgeva il pensiero di sottoporsi tutta l'Esperia, e ricercava ogni modo d'imprendere a sua posta qualsiasi guerra, perchè negli Stati ove prevalgono gli Ottimati, sempre per le guerre ingrandisce la Regia podestà. Perciò gli Ottimati mostransi alle guerre avversantissimi, temendo che prolungandosi le guerre, non vengano i Re a crearsi una setta militare che procuri il rivolgimento del governo aristocratico ad assoluta Signoria. Occorsa adunque a Tullo quella bella occasione di un Reo salito in tanta rinomanza per la vittoria da lui riportata, e che solo aveva riuscito a difendere ed ampliare il Romano Imperio, ne approfittò quel Re per indebolire coll'appellazione l'ordine degli Ottimati, e fare ad un tempo cosa gratissima alla plebe, onde con ciò assicuratosene il favore, muovere più facilmente le guerre a dispetto degli Ottimati. Laonde, cacciati i Tarquini, tolsero gli Ottimati al popolo l'appellagione, e ad essa sempre con tanta ostinazione si opposero, che dovette di poi essere proposta successivamente al popolo per ben tre volte dai Valerii, per un singolar destino di quella popolare famiglia.

Gli Ottimati inimici dell'appellazione.

Singolare destino della famiglia Valeria.

Nelle Monarchie temperate dalle leggi occorrono spesse volte le appellazioni, ed il ricorso contro le Regie sentenze ai Re medesimi si rivolge.

CCIV. Finalmente nei governi di assoluta Monarchia fondati sulla

Rex belligerus, et feroci ingenio, *Romuli, ut Livius tradit,* non absimilis, *qui omnem Hesperiam bellis subjugare agitabat, quo facilius bella gerere posset, per quae Reges in Optimatium rebuspublicis regnant maxime; quia Optimates semper bellis adversantur, metu ne Reges longa consuetudine bellorum, militarem sibi factionem confirment, qua Regnum Optimatium in merum convertant; contra feroces plebes ad bella sunt pronae: Tullus, inquam, eam pulcherrimam occasionem nactus, lubens arripuit in popularissima caussa Rei victoriâ inclyti, qui unus Romanum Imperium servavit et auxit; ut et Optimatium ordinem appellatione ad populum infirmaret, et plebi unâ operâ rem gratissimam faceret; et ita plebis favore fretus contra Optimatium instituta facilius bella gereret. Hinc Optimates postea in republica libera provocationem ad populum extinguere sedulo curaverunt: unde* lex provocationis *ad populum per Valerios, populari ejus familiae fato quodam ter repetita.*

Optimates provocationi hostes.

Populare familiae Valeriae fatum.

In Regnis, quae legibus mista sunt, appellationes passim dantur; et ab ipsis Regibus ex eorum clementia ad ipsosmet reclamatur.

CCIV. Postremo in republica mere regia, quia unius consistit metu,

Digitized by Google

temenza di un solo, sono crudeli le pene dei delitti; però quando in un solo uomo è riposta ogni sovrana autorità, rimane ancora un qualche adito alla clemenza, abbenchè ella di rado si manifesti. Nei governi di pura aristocrazia, dove l'autorità dei pochi vuol sempre sovrastare all'universalità, sono severi gli esempi ordinati dai Patrizi contro i delinquenti. N'è rimasto il vestigio nei Fori dei nostri tempi, ove la pena di morte è nominata *ordinaria*, nè giammai le pene vengono mitigate dalla clemenza, *per essere in mano di più persone l'esercizio dello Regia Podestà*. Perciò presso agli Spartani erano severissime le pene, ed erano consimili quelle stabilite tra gli antichi Romani dalla legge delle XII Tavole: *recise a posta dei creditori le vive membra dei debitori insolventi; precipitati dalla rupe i falsarii; tratti al patibolo coloro che avessero di notte tempo involate e guastate le ricolte, e condannati all'estremo e più aspro supplizio i giudici corrotti dalla pecunia*. Risorta in Atene l'autorità degli Ottimati, si ebbero le leggi di Dracone scritte col sangue. E quella istessa legale severità, con cui fu condannato Orazio, muove, nel racconto di Livio, le lagnanze dei giovani Patrizi, i quali perciò volevan meglio ritornare ai Tarquini e all'assoluto governo. Di quella severità ebber tosto a far prova i due figli di Bruto, quando il lor padre diede quel miserando esempio di Romana virtù, col far cadere la scure sovra i due suoi unici figliuoli, rimastane orbata l'illustre sua casa. Un luogo di Livio ci dimostra non aver Bruto data al

XIII. *Delle penalità secondo la natura dei civilli governi.*

Perchè sono severe le pene nei governi di Ottimati.

Perchè oggi giorno sia chiamata *ordinaria* la pena capitale.

criminum poenae crudeles: sed apud unum et summum datur, perraro tamen, clementiae aditus. In republica Optimatium mera, quia paucorum est imperium adversus multitudinem obtinendum, severa exempla quoque ab Ordine eduntur in reos: cujus vestigium mansit in nostri temporis Foris, ut poena mortis ordinaria *dicatur: neque poenae clementia temperantur; quia summum imperium stat apud plures. Unde severissimae Spartanorum poenae: ex quo genere sunt priscae inter Romanos poenae, que in XII Tabb. relatae sunt*, oboeratorum corporum vivorum sectiones, dejectiones falsorum de saxo; eorum qui fruges noctu pavere, aut secuere suspendia; et judicum, qui ob pecuniam male judicarunt, suprema supplicia. *Et Athenis, resurgente Optimatium potentia, Leges Draconis sanguine scriptae. Quam sane, neque aliam legum severitatem, qua vel Horatius damnatus est, queruntur Patricii juvenes apud Livium, qui ob id Tarquinios et Regnum malunt: quam severitatem mox ipsi experti sunt misero illo Romano virtutis exemplo, quo duo Bruti filii, patre dictante poenas, in praeclarissimae domus orbitatem, securi percussi sunt. Qui Livii locus non*

XIII. De poenis pro rerumpublicarum natura.

Cur in republica Optimatium severissimae poenae?

Cur poena capitis nunc ordinaria vulgo dicatur?

Digitized by Google

Bruto non diede al popolo ogni libertà.

popolo ogni libertà, ed aver egli soltanto ad un Re solo e perpetuo, sustituitine due, ma fatti per un solo anno. E perciò assennatamente Livio dà a quel cambiamento il nome non *di libertà*, ma *di principio di libertà*, col dire: *principio di libertà si dee chiamare questo, più tosto perchè l'Imperio dei Consoli era fatto per un anno solo, che per essere in altro diminuita la Podestà Reale. I primi Consoli ebbero tutta l'autorità, insegne ed ornamenti del Re, a questo soltanto s'ebbe avvertenza, che un solo si portasse innanzi i fasci, acciocchè non paresse raddoppiato lo spavento del Re.*

Perchè nei popolari governi sieno mitissime le pene.

Ma in popolare Repubblica sono mitissime le pene, perchè in quella torna ad ognuno una benchè menoma parte dei pubblici provvedimenti; al popolo molto importa l'assicurarsi dalle uccisioni, e sempre ricorre al pensiero di tutti l'essere ognuno alla comune fortuna ugualmente sottoposto.

Mirabile cambiamento delle pene presso ai Romani.

Perciò, passata la Romana Repubblica dal governo di Ottimati, che la reggeva in principio, a quello del Popolo, si disusarono le pene severissime della legge delle XII Tavole, cui abbiamo testè ricordate: e Cicerone, difendendo C. Rabirio accusato di perduellione, rinfacciò a T. Labieno la sua inumanità, per aver pronunziata quell' orribil formola: *Via, Littore, legagli le mani*, già da lungo tempo inaudita, e fattasi incomportabile alla romana mansuetudine. In tempi più remoti, quella formola medesima usatasi contr'Orazio, solo vincitore d'Alba, non se n'era punto inorridito il popolo Romano, il quale la tenne anzi

A Bruto non omnis libertas populo constituta.

omnem libertatem per Brutum populo constitutam monet, sed tantum, ut ne Reges singulos et perpetuos, sed binos annuosque crearet. Quam non libertatem, *sed* libertatis originem *diserte appellat*, inde magis; quia annuum imperium Consulare factum est, quam quod deminutum quicquam sit ex regia potestate: omnia jura, omnia insignia primi Consules tenent: id modo cautum est, ne si ambo fasces haberent, duplicatus terror videretur.

Cur in republica libera poenae mitissimae;

In republica autem libera, quia ad quemque minima pars reipublicae redit, et populus est internecionis tutus, et communis fortunae memoria omnes ex aequo subit, sunt poenae mitissimae.

Mira rerum Romanorum a poenis conversio.

Hinc Republica Romana ex natura Optimatium in natura liberam transformata, severissimae Legis XII Tabb. poenae, quas nuper memoravimus, exolevere: et Cicero T. Labienum inhumanitatis reprehendit, quod in Rabirium perduellionis reum illud Romanae mansuetudini jamdiu inauditum et horrendum carmen dictet: I Lictor, colliga manus, *etc.: quod dictatum in Horatium, qui unus imperium Albae Romae subjecit, populus nedum non exhorruit, sed jus putavit*, ab-

Digitized by Google

per giusta, narrandoci Livio, *come Orazio fosse assoluto più tosto per la meraviglia della sua virtù, che per giustizia della sua causa.*

La Giurisprudenza romana ebbe un'origine non forestiera ma nazionale.

Tutte le ragioni da noi discorse, a dimostrare come i progressi del gius Romano abbian sempre esattamente corrisposto ai cambiamenti del Civile governo, luminosamente dichiarano, che la Romana Giurisprudenza ha avute proprie e tutte romane le origini, ed abbiamo per erronea la volgare opinione fino ad oggi mantenutasi, la quale vuole che quelle leggi sieno venute da Atene o da Sparta. Tutta indigena, tutta Romana è quella Giurisprudenza, imperocchè prodottasi, nei suoi esordii, in tempi ove l'elemento popolare era strettamente raffrenato dall'autorità degli Ottimati, ella ebbe il suo progressivo e più notevole sviluppo sotto il governo dei Principi, alquanto temperato di aristocrazia e di popolo, ove si condusse ad ogni sua perfezione.

Come la Giurisprudenza benigna siasi sviluppata e perfezionata sotto il principato.

CCV. Perchè, rivolte le condizioni del civil governo, Augusto si adoperò a ridurre *sotto la mano regia* tutta la ragione romana, la quale sotto la Repubblica si fondava sulla *certa* e determinata espressione delle leggi antiche. Come lo dice Tacito, *stavano all' arbitrio del Principe le cose più principali,* e le più gravi faccende, che prima trattavansi pubblicamente davanti al popolo, come le guerre, le paci, le alleanze ed i provvedimenti della milizia, venivano decise nei privati consigli del Principe.

CCVI. Innumerevoli furono le leggi di pubblica ragione fatte da

solvitque, *ut Livius narrat,* admiratione magis virtutis, quam jure caussae.

Jurisprudentia Romana non peregre convecta, sed domi nata.

Atque haec omnia, quae de praecipuis Romani Juris argumentis ex rerumpublicarum natura disseruimus, luculenter demonstrant, hanc propriam Jurisprudentiae Romanae naturam non ex alienis civitatibus comportatam, ut hactenus Athenis et Lacedaemone vulgo putatum est (1); *sed indigenam et nativam esse, et ex ipsius Romanae libertatis cum Optimatium regimine mixtura extitisse; uti ex Optimatium et libertatis mixtura cum Principatu adolevit, et omnino perfecta est.*

Ut Jurisprudentia benigna adolevit et perfecta est sub Principatu.

CCV. Nam verso civitatis statu Augustus haec regni consilia adhibuit, ut omne jus Romanum, quod in republica libera certum *erat, ad* regiam manum (2) *vere rediret.* Potissima arbitrio Principis, *ut inquit Tacitus, nempe gravioris momenti publica, de quibus palam cum populo antea agebatur, ut de bello, pace, foederibus, et militiae arcanis* intra sacra domus *coërcuit.*

CCVI. Innumeras leges de jure publico ipse, et multas de jure pri-

(1) *Ad § Et non inelegante r. Instit. de Jur. nat. gent. et civili.*
(2) *Non de qua diximus, Cap. CXLI, § Atque.*

Digitized by Google

1. *Per la moltiplicità delle leggi, e la voglia di acquistarsi fama di clemenza.*

Augusto, e molte di ragion privata furono da lui portate al popolo, essendone autori i Consoli. Quindi ricorda Tacito che *ne' funerali d'Augusto andavano innanzi i titoli di tutte le leggi da lui fatte.* Perchè, siccome in uno stato di Ottimati temperato da altro elemento, sia egli monarchico o popolare, portava l'intrinseco principio dell'autorità degli Ottimati che fossero scarse le leggi, latente il diritto, e rigida la Giurisprudenza, ciò che abbiamo di sopra apertamente dimostrato, così in un governo o monarchico, o popolare, temperato dall'Aristocrazia, è propria essenza della popolare o della monarchica Podestà, che vi abbiano leggi numerose, palesi ad ognuno, e da interpretarsi con una *Giurisprudenza,* per così dire, *popolare,* cioè *benigna,* onde, ad un tratto, gratificare al popolo ed infiacchire l'autorità dei Patrizi. Perciò abbiam veduto sotto Tarquinio divulgarsi le leggi da Papirio, e di poi, durante la Censura di Appio Claudio, i *Fasti* esser pubblicati da Flavio. Tullo, che per le guerre voleva giungere alla Signoria, introdusse l'appellazione appresso il popolo, e Servio Tullio, il quale coll'instituire il Censo aveva quasi sradicata la Podestà degli Ottimati, fu, come lo dice Tacito, *sovrano datore di leggi, da ubbidirsi anche dai Re.* Quell'Appio Claudio, che cambiò il Decemvirato in Signoria, fece, circa le rivendicazioni, una legge di molt'equità, a difesa delle persone riputate libere, sulle quali venisse allegato un diritto di padronanza. *Il Corpus Juris Romani* rimase sepolto dalla Barbarie, insieme colla

1. Multitudine legum et clementiae fama.

vato auctoribus Consulibus (1) *ad populum tulit,* quarum tituli, *ut Tacitus tradit,* ejus funeri praelati sunt. *Namque, ut in republica Optimatium regno, vel libertati mista arcanum potentiae Optimatium fuit jus in latenti et legum paucitas cum Jurisprudentia rigida, ut latissime supra est demonstratum* (2); *ita in republica regia vel libera mista Optimatibus arcanum libertatis vel regni sunt leges palam et plurimae, circa quas versetur* Jurisprudentia, *ut ita dicam,* popularis, *hoc est* benigna, *ut supra diximus quoque* (3), *quae et populo gratum faciat, et ordinis auctoritatem affligat. Hinc sub Tarquinio Superbo, ut vidimus* (4), leges *a Papyrio, sub Appio Factioso* Fasti *a Flavio vulgati. Tullus, qui regnare in bellis volebat, provocationem ad populum instituit: Servius Tullius, qui Regnum Optimatium instituto censu pene convellit* (5), *praecipuus* Sanctor Legum fuit, *ut Tacitus tradit,* quibus etiam Reges obtemperarent. *Appius Claudius, qui Decemviratum in Regnum convertit,* de vindiciis secundum libertatem *acquissimam* le-

(1) *Cap. CLXIII.* (2) *Passim usque ad Cap. CLXVII.*
(3) *Cap. CLXXXVII.* (4) *Cap. CLXXI, § Hinc aperiuntur.*
(5) *Cap. eod. § At Servius.*

Digitized by Google

civiltà, in quei secoli ove tutte le Monarchie dell' Europa trovavansi oppresse dagli Ottimati nominati volgarmente Baroni; rinvenutosi quel Codice in Amalfi, ai tempi di Lotario, ricomparve il Gius romano, ove sì vivamente risplende l'Equità naturale, e tosto fu ricevuto in Italia dal comun consenso dei popoli, donde presto si estese in Germania, in Francia, in Ispagna, in Ungheria, in Polonia, in Isvezia, in Fiandra ed in Inghilterra, in tal guisa, che le leggi Romane sembrano esser divenute in quasi tutta l'Europa un diritto a tutte le nazioni comune.

Cagioni intime per le quali il gius Romano fu ricevuto in quasi tutta l' Europa.

CCVII. Nel mentre che Augusto concedeva al popolo un sembiante di libertà, egli offriva al Senato un simulacro d'autorità, nella licenza lasciatagli del far le leggi in materia civile, ed anche criminale. Incominciò l'esercizio di quell'autorità col Decreto del Senato detto *Silaniano*, intorno ai *processi informativi* degli schiavi trovati nella casa dell'ucciso padrone, decreto fatto ai tempi di Augusto, l'anno DCCLXXII, secondo Cujace, sendo Consoli Dolabella e Silano, donde gli venne il nome di *Silaniano*. Ma questa podestà legislativa del Senato faceva pur capo al Principe, perchè le leggi eran proposte per un'orazione del Principe, e perciò, nella lingua legale, ritrovansi spesse volte *le Orazioni del Principe* in luogo dei Decreti del Senato. L' *Orazione* del Principe teneva dunque la vece della *Relazione* Consolare, che in altri tempi pro-

II.
Dei Decreti del senato circa la Ragion privata.

gem *tulit. Consepulto per barbariem Corpore Romani Juris, cum omnia ferme Europae Regna Optimatibus, vulgo* Baronibus *jamdiu premerentur; eo postea Lotharii temporibus Amalphi reperto, Jus Romanum naturalis aequitatis plenissimum statim in Italia, mox in Germania, Gallia, Hispania, Hungaria, Polonia, Scecia, Belgia, Anglia, communi gentium consensu receptum est, ut leges Romanae jus quoddam gentium in universa ferme Europa constituisse videantur.*

Interiores caussae Romani Juris ab universis ferme Europae regnis recepti.

CCVII. Sed dum Augustus id simulacrum libertatis objicit populo, aliud potentiae objicit Patribus; quibus juris privati et publici quoque, quod poenas irrogat, condendi auctoritatem permittit, ut supra diximus (1), *initio facto a Syllaniano Senatusconsulto* de Quaestione Familiae, *quae sub eodem tecto sit, ubi Dominus occisus inveniatur, Dolabella et Silano Consulibus factum Augusti temporibus, Anno* DCCLXXII, *ut censet Cujacius; quare* Silanianum *esset appellandum. Sed ea ipsa Senatus auctoritas juris condendi a Principe, tanquam a fonte, ducebatur; quia fieri debebant ad Principum Orationes: unde passim* Orationes Principum *pro* Senatusconsultis *in jure dictae: ita ut Principis*

II.
Senatus consultis de jure privato.

(1) *Cap. CLXXII.*

Digitized by Google

moveva i Decreti ordinarii del Senato, ed in tal modo l'autorità legislativa ritornava alla mano Regia.

III. *Per la Procedura criminale che aveva luogo seguendo l'ordine naturale.*

CCVIII. Aggiungiamo che Augusto incominciò a conoscere da per sè dei delitti, in ciò comportandosi, al dire di Svetonio, *con somma compassione e benignità.* Imperocchè nei primi tempi di Roma erano severissime le sentenze che punivano i malfattori, tanto quelle pronunziate nei tempi più antichi dai Duumviri, che quelle rese in appresso dai Questori. Rimasero pure severissime le pene sancite dalla Legge delle XII Tavole; ma furono più miti, prima e dopo quella Legge, le pene irrogate coi così detti *Privilegi,* i quali non erano che leggi speciali, dirette contro i singoli cittadini. Le leggi di Silla, sui *processi informativi,* erano leggi generali, ma severe; ed appresso anche per leggi Consolari s'introdussero i processi contro le singole persone, come n'è esempio l'accusa portata contro Milone. Augusto colle Leggi Giulie fece assai più miti i processi informativi, e n'è prova ciò ch'è riportato da Svetonio per la legge dei matrimonii, la quale *avendola Augusto alquanto ristretta più che le altre, non la potè pubblicare, pel grande scalpore fatto da coloro che non la volevano accettare.* Finalmente alla cognizione dei delitti fu proposto il Prefetto della città, il quale imponeva i castighi secondo le leggi, ma dava pur

Storia dei giudizi criminali.

Oratio *successerit* Consulis relationi, *ex qua* Senatusconsultus ex Ordine *fiebant* (1): *et sic ad* manum regiam *res rediit* (2).

III. Quæstionibus criminum ex ordine naturali.

CCVIII. Ad haec ipse Augustus crimina coepit cognoscere, summâ, *ut Svetonius refert* (3), lenitate. *Nam principio leges a Duumviris, deinde a Quaestoribus in reos severissimae dictatae: postea in crimina a Lege XII Tabb. severissimae quoque sancitae: et ante et post XII Tabb. privilegiis mitiores quidem, sed et in singulos irrogatae: posthaec a Sylla* Quaestionibus perpetuis *iterum in commune et severae conceptae: mox etiam legibus Consularibus in singulos, ut in* Milonem, *latae Questiones: unde ab Augusto legibus* Juliis Quaestiones perpetuae, *at leniores restitutae: cujus rei argumento est, quod* Legem de maritandis ordinibus, *ut idem Svetonius memorat, quia* aliquanto quam ceteras Severius emendasset, prae tumultu recusantium perferre non potuit. *Tandem Praefectus Urbi de criminibus coepit cognoscere; qui ex legibus ita decerneret poenas, ut benignitati etiam consuleret. Qua-*

Publicorum judiciorum historia.

(1) *Cap. CXCV.* (2) *Cap. CXLI, § Atque in fin.* (*) (3) *In ejus Vita, cap. XXXIII.*

(*) *Sed confer quoque Cap. CCV.*

Digitized by Google

luogo alla benignità. E perciò le leggi *Cornelie, Giulie* rimasero come *Titoli delle accuse*, e le poteva moderare la discrezione del Prefetto.

Leggi Cornelie, Giulie, oggi chiamate *titoli delle accuse.*

CCIX. Augusto imprese eziandio d' ampliare l' autorità dei Pretori nella pubblicazione degli Editti, perchè potessero correggere ed emendare il gius civile, ed incominciò anche a provvedere *ai Fedecommessi*, per accrescerne la legale efficacia. Giustiniano ne adduce egli stesso la ragione politica, dicendo *esser stato quel provvedimento cosa giusta e popolare.* In ciò sbagliano pertanto gli Eruditi, perchè il nuovo diritto prodottosi in materia di Fedecommessi, fu introdotto dai Pretori regnando Augusto, senza che Augusto ne fosse perciò legalmente autore, o per legge sua propria, o per un Decreto del Senato fatto in seguito di una sua Orazione. I Fedecommessi non ottennero nemmeno più tardi la legale consagrazione del Gius Ottimo, del Gius de' Quiriti, cioè quell' assoluta ricognizione, che non poteva derivare se non da un Decreto o del Principe o del Senato, che lor conferisse una legale autorità. Hassi dunque a credere che richiedendo Augusto sovra la ricognizione dei Fedecommessi il consiglio di alcuni valentuomini, l' uno di essi, Trebazio, gli abbia persuaso esser cosa utile la validazione dei Fedecommessi, e che perciò il Principe abbia ordinato ai Consoli d' interporre la loro autorità (essendo, a mia sentenza, quell' invocata *autorità* non diretta e *giuridica*, ma *indiretta* e *di preminenza*) onde indurre gli eredi fede-

V.
Pel Gius Pretorio emendatore del Gius civile.

Del diritto dei Fedecommessi.

propter leg. Corneliae, Juliae *mansere* Accusationum Tituli, *quibus Praefectus Urbi pro arbitrio moderaretur.*

Leges Corneliae, Juliae hodie Tituli Accusationum.

CCIX. Praeterea Augustus coepit augere Praetorum potestatem Edicta proponendi, quibus jus civile corrigerent, et emendarent, initio facto a Fideicommissis, *ut in necessariam juris praestationem abirent: cujus rei ipse Justinianus eam civilem vulgo politicam rationem affert,* quod justum videbatur, et populare erat (1). *Sed in hac re Eruditi communiter labuntur: namque id jus a Praetoribus sub Augusto, non ab Augusto, neque Senatusconsulto ad Orationem Augusti introductum est; cum fideicommissa etiam postea nullum jus Optimum, nullum jus Quiritium peperissent; quod parere necesse fuit, si aut Princeps aut Senatus id jus constituisset. Itaque concedendum quidem est, Augustum super ea re Sapientum consilium adhibuisse, in quibus Trebatius ei suasit fideicommissorum utilitatem* (2): *concedendum quoque est, Augustum jussisse Consulibus super ea re auctoritatem suam interponere* (*quam interpretor non* juris *sed* dignitatis); *qua moti heredes gravati*

IV.
Jure Praetorio Jus civile emendante.

De Jure fidei commissorum.

(1) § 1. *Instit. de Fideicom. heredit.* (2) § 1. *Instit. de Codicillis.*

Digitized by Google

commissarii ad aver rispetto all'obbligo incorso, ed a non più ritenersi i beni alla loro fede raccomandati. La qual cosa sembrando giusta ed essendo popolare, fu poco a poco confermata dalla Giurisprudenza, ottenendo un'assidua legale applicazione; e tanto ne crebbe l'importanza, che poco dopo fu creato un Pretore speciale a giudicare dei Fedecommessi col titolo di *Fedecommissario*. Tuttavia anche ai tempi delle *Instituzioni*, sotto Giustiniano, l'autorità dei testamenti ben si discostava da quella dei codicilli; imperocchè se, come lo riporta Giustiniano, *l'aver Labeone* (capo di una delle due sette o scuole della Giurisprudenza) *fatto egli stesso codicilli, è indubitabil prova che già ai suoi tempi erano i codicilli sanciti dal Gius Ottimo*, hassi ad intendere avere Giustiniano voluto significare una sola delle parti del Gius Ottimo, quella cioè *della necessaria efficacia legale, dell'effetto utile e materiale*, ma non punto l'altra, *quella del pieno e solenne Diritto*, e già abbiam veduto di sopra in che differissero quelle due parti.

V. *Pel Gius Ottimo costituito dagli Editti dei Pretori.*

CCX. In cagione dei fedecomessi incominciò il Gius Ottimo a derivare anche dagli Editti dei Pretori, quando dal principio di Roma fino a quel tempo, egli si era sempre fondato sovra *gli atti legali*, che dalla Podestà legislativa provenivano; ma come or'ora abbiam detto, esso comportava però la sola significanza *della certa ed efficace Ragione;* imperocchè nell'accezione della *Ragion solenne*, il nome ed il diritto di erede rimase all'erede gravato del fedecomesso.

satis pudori facerent, et suae fidei commissa praestarent. Sed hoc, quia justum videbatur, et populare erat, paullatim conversum est in assiduam jurisdictionem; tantusque eorum favor fuit, ut paullatim etiam proprius Praetor crearetur qui de fideicommissis jus diceret, quem Fideicommissarium *appellarunt* (1). *Tamen vel* Institutionum *temporibus sub Justiniano jus testamentorum a jure codicillorum erat longe aliud* (2): *nam quod Labeo* codicillos fecisset, *alterius sectae Jurisconsultorum princeps*, jam nemini dubium esset, quin codicilli jure optimo admitterentur, *ut refert Justinianus* (3); *accipiendum est de* altera juris optimi parte, *hoc est de* necessaria juris praestatione, *non de* altera, *nempe de* juris solemnitate, *de qua utraque supra diximus* (4).

V. Jure Optimo ex Praetorum Edictis constituto.

CCX. Atque in fideicommissorum caussa omnium primum coepit ex Edictis Praetorum quoque nasci Jus Optimum, quod hactenus ab Urbe usque condita ex actibus legitimis *parabatur, significatione tamen, ut paullo ante diximus*, juris certissimi; *nam acceptione* juris solemnis, *nomen et jus heredis apud heredem fideicommisso oneratum mansit.*

(1) *Dict.* § 1. *Instit. de Fideicommissar. heredit.* (2) § 2 *Instit. de Codicil.*
(3) § 1. *codem.* (4) *Cap. CXXVIII, Juris autem.*

Digitized by Google

Laonde puossi stabilire per regola, che tutti gli Editti sovra *le possessioni di beni*, tutte le azioni pretorie, furono introdotte dai Pretori in tempi posteriori ad Augusto. Usò Augusto infinita prudenza in ragione dei Fedecomessi, cosa di tanta utilità; consigliatosi con alcuni sapienti, egli fu incitato a porvi rimedio da Trebazio Giureconsulto autorevolissimo, e se ne andò nondimeno più e più volte tentennando, ora dicendosi commosso dalle preghiere di coloro che lo scongiuravano di provvedervi, con ogni augurio di sua personale salvezza, ora mostrandosi tocco dell' insigne mala fede dei depositarii infedeli, avanti di risolversi ad interporre l' autorità dei Consoli (non volendo pertanto che usassero di lor giuridica autorità, e contentandosi che vi adoperassero la loro preminenza) per procurare poco a poco il sicuro eseguimento degli ultimi voleri dei defunti. Adunque se Augusto usò di tanta moderazione per non iscompigliare immaturamente la Ragion civile, come potrebbero essere stati anteriori a quel Principe l' azione *Serviana*, la *Paulliniana*, la *Calvisiana*, e le altre azioni Pretorie *rescissorie* o *restitutorie ab integro* le quali emendavano il Gius civile? Ricordiamo altresì come volendo Augusto per la legge *Papia Poppea* rimediare colle vacanti eredità alla penuria della pubblica Camera, ed incitare colle penalità gli smogliati ad accasarsi al fine di far rifiorire la popolazione Romana tanto scemata per le guerre civili, ciò non potè seguire senza ch' egli ne riportasse qualche malvoglienza. Se in tempo anteriore ad Augusto avessero incominciato i Pretori a decretare cogli Editti *le possessioni di beni*,

Regola per giudicare circa ai tempi delle azioni pretoriane.

Hinc regulam licet statuere, omnia de bonorum possessionibus *edicta, omnes* actiones praetorias *post Augusti tempora a Praetoribus esse introductas. Nam si Augustus ipse sapientum consilium adhibuit in re tantae utilitatis, quantam ei Trebatius maximae auctoritatis Jurisconsultus suasit* (1), *et tamen Augustus veluti tentabundus semel atque iterum, vel quia per ipsius salutem quis rogatus esse diceretur, vel ob insignem quorundam perfidiam, jussit Consulibus auctoritatem suam interponere (quam paullo supra interpretati sumus non* juris, *sed* dignitatis), *ut inde sensim in jus necessarium abiret: si, inquam, id tanta sedulitate egit Augustus, ne acerbe jus civile perrumperet; putamus* Servianam, *atque adeo* Paullianam, Calvisianam, *aliasque actiones praetorias sive* rescissorias, *sive* restitutorias in integrum, *quibus jus civile corrigitur, ante Augustum natas esse? Deinde Augustus lege* Papia Poppaea *tum in* caducariis capitibus, *ut exhaustum aerarium*

Regula dijudicandi de temporibus actionum praetoriarum.

(1) *Dict.* § 1. *Instit. de Fideicommissar. heredit.*

Digitized by Google

a danno del pubblico erario, e delle famiglie che andavano spegnendosi per difetto di maritaggi, non avrebbe avuto quel Principe ogni facilità di cassare assolutamente quella parte del gius Pretorio? Non durò forse fino a Adriano la balía dei Pretori di togliere ogn' anno, a lor posta, l'autorità degli Editti dei loro antecessori?

VI. *Per l'accresciuta autorità della Giurisprudenza.*

CCXI. Di più quando i Patrizi fidatisi, come dice Pomponio, *sui loro studii*, avevano insino allora risposto ai privati Consulti, Augusto per far da sè solo derivare ogni fonte della Romana Giurisprudenza, e con vista di accrescerne l'autorità, stabilì che per sola sua autorità e licenza avessero i Giureconsulti ad interpretare le leggi, ed a rispondere alle legali interrogazioni, prendendo perciò lettere da lui; il consultare divenne in tal guisa un pubblico uffizio, e n' era beneficiato chiunque ciò dimandasse, in mercè del qual provvedimento incominciò la Giurisprudenza a sfuggire dalle mani dei Patrizi.

Quando incominciò la Giurisprudenza a sfuggire dalle mani dei Patrizi.

Anacronismo degli Eruditi.

Qui ci occorre un inescusabile anacronismo degli Eruditi, i quali hanno creduto che il diritto del consultare concesso da Augusto ai Giureconsulti, tanta autorità riportasse che non potesse il Giudice dal loro avviso dipartirsi. Il testo del paragrafo delle Instituzioni, sovra il quale si fondano, non porgeva la materia di un simile sbaglio, per essere ivi parlato di un Cesare, ma non però determinatamente di Augusto. Di più, esponendo Pomponio nel Digesto *l'Origine del Di-*

repararet, tum caelibatus poenis, *ut populus Romanus bellis civilibus pene vastus celebraretur, et tamen non sine invidia tantam diligentiam adhibuit: et putamus Praetores jam bonorum possessiones ante eum dedisse in pauperiem aerarii, et ad orbitatem fovendam; quando poterat Princeps hanc juris praetorii partem in perpetuum extinguere, quam Praetores ipsi ante Adrianum in annos singulos poterant?*

VI. Aucta Jurisprudentiam auctoritate.

CCXI. Insuper Augustus, ut omnes eum omnis Romani Juris fontem *agnoscerent; quando antea Patricii*, qui fiduciam studiorum suorum habebant, *ut Pomponius narrat* (1), *consulentibus respondebant, constituit, sub majoris auctoritatis imagine, ut Jurisconsulti ex sua auctoritate responderent; et sic publice respondendi munus instituit; idque beneficio petentibus dare coepit. Atque ita coepit Jurisprudentia e manibus Patriciorum elabi.*

Quando Jurisprudentia a Patriciis abscedere coepit?

Eruditorum anacronismus.

Sed heic foedus occurrit Eruditorum Anachronismus (2), *putantium ab Augusto jus respondendi datum esse Jurisconsultis ea auctoritate, ut judici recedere a responsis eorum non liceret: quae sane errandi necessitas iis ab ipso* § (3) *non fiebat, cum ibi a Caesare, non ab Augusto dicatur: deinde Pomponius non id ait, beneficio dedisse petenti-*

(1) *L. 2. § Primus Divus Augustus, D. de orig. Juris.* (2) § *Responsa Prudentum, Instit. de Jur. natur. gent. et civili.* (3) *Responsa Prudentum.*

Digitized by Google

ritto (Dig. de Orig. Juris l. I, tit. II) non dice punto che l'ufficio dato a coloro che chiedevano di far le giuridiche Consulte portasse seco una necessaria o legale autorità, ma soltanto che furon creati quegli uffici per accrescere il credito dei Giureconsulti e far tenere in maggior conto le sentenze di coloro, che davano pubblicamente i giuridici responsi, fondatisi sulla sola privata fiducia dei proprii studii. E come credere in vero che sotto Augusto fossero obbligati i Giudici a seguire nei loro Giudizi i Responsi dei Giureconsulti, quando sotto quel Principe, e per lungo tempo anche sotto i suoi successori, era tale l'ordine dei Giudizii, che nascendo un dubbio sul senso della formola giuridica, il Giudice rimandava i litiganti davanti al Pretore, perchè ne riportassero una più certa ed esplicita interpretazione della Legge?

Ma nel sovraccennato Paragrafo delle *Instituzioni*, il quale incomincia per *Responsa Prudentum*, il Cesare di cui si parla, non è Augusto, ma bensì Adriano, il cui nome sarà stato segnato colla lettera iniziale A, senza il compimento di esso, ciò che avrà cagionato lo sbaglio a cui diede luogo l'allegato passo di Pomponio (*a*), Imperocchè volendo

bus jus respondendi hac tanta auctoritate, sed ut ex auctoritate responderent, ut major juris auctoritas (quam cuique praestabat privata suorum studiorum fiducia) haberetur. Et sane qui fieri poterat sub Augusto, ut judices Jurisconsultorum Responsa in judicando sequi tenerentur, cum et sub eo et diu sub sequentibus Principibus is ordo judiciorum fuerit, ut si de formula quaestio juris existeret, judex litigantes ad Praetorem remitteret, a quo certius sive explicatius jus reportarent.

Quid igitur? In § Responsa prudentum *Caesar non Augustus, sed Adrianus est, qui notatus forsan per* A *non perscriptus apud Pomponium errori locum fecit* (1). *Adrianus enim, qui effrenem Praetorum licen-*

(*a*) Nella nostra sentenza ci conferma la lettura del § dello stesso Pomponio (al Lib. I. Tit. II. 47 del Digesto de Orig. Juris) che incomincia per *Et obiter*, il cui senso, senza la correzione proposta, riuscirebbe evidentemente disadatto e falso. Vi si dice che avanti ai tempi del Divino A. i Giureconsulti non ebbero dai Principi il diritto di dare pubblicamente i giuridici Responsi; ma non solo niun Principe, prima di Augusto, ha dato ad alcuno la licenza d'interpretar le leggi, ma Augusto fu il primo che governasse i Romani con titolo ed appellazione di Principe.

(1) *Idque confirmat lectio ipsius* § Et ut obiter, *in d. l. 2 apertissime inepta, immo falsa, nisi ita emendetur; nam ante D. A. Divum Augustum, ne dum Princeps ullus jus respondendi dedit nemini, sed nullus omnino Princeps Romanus fuit.*

Digitized by Google

Adriano coll' *Editto Perpetuo* dato a comporre a Salvio Giuliano, por fine alla sfrenata licenza dei Pretori del fare e rifare a lor posta gli Editti, statuì che occorrendo alcune difficoltà circa le formole date dal Pretore in forza dell' Editto Perpetuo (e ciò spesse volte doveva accadere), dovessero i Giudici consultare i Giureconsulti a tal uopo designati, ed attenersi nelle loro sentenze ai loro firmati responsi. Perciò i Magistrati usciti di Pretura, vogliosi di ottener quell' ufficio, ed avendone richiesto Adriano, ricusò quel Principe col dire: *non esser quello un carico da poter esser richiesto ad Augusto per favore ed a beneficio dei richiedenti, ma, al contrario, esser egli da conferirsi per ispontanea scelta del Principe a beneficio dell' universale*, con ciò intendendo doverne essere investite persone di specchiata giustizia e di avverata prudenza.

Onde l'abbondanza degli Ottimi Giureconsulti dopo la pubblicazione dell' Editto perpetuo

Laonde la somma dignità di quell' ufficio, e le spesse quistioni a cui dava luogo l' Editto perpetuo indussero molti ingegni sagacissimi a ricercare l' Equità naturale, e ad illustrare l' Editto perpetuo con Comenti per giustizia e per sapienza grandemente commendevoli.

Stabilite queste ragioni, ci rimane pure uno scrupolo. In quali cause adunque facevano giuridica autorità i Giureconsulti nominati da Augusto? In quelle di quei cittadini, che sfuggendo i piati ed il foro, amavano meglio sottoporre le lor differenze alla decisione dei Giureconsulti.

tiam in Edictis figendis refigendisque, Edicto Perpetuo, quod Salvio Juliano componendum mandavit, coërcere volebat; si ejusmodi juris quaestiones de formula, quam Praetor ex Edicto Perpetuo dictasset, quas, quia ex Edicto Perpetuo dictabat, multas et crebras oriri necesse erat, constituit, ut de ea re certi Jurisconsulti publice instituti a judicibus ipsis consulerentur; ex quorum signatis responsis judices sententias ferre tenerentur. Quod munus ne praetura quidem functis petentibus dare voluit, rescribens, non esse id munus, quod ab Augusto beneficio peti solebat, *sed* esse mumus quod ipse beneficio daret, *intelligens viris justitia et prudentia praeclarissimis.*

Unde copia optimorum Jurisconsultorum, Edicto Perpetuo composito?

Hinc et ejus muneris summa dignatio, et frequentia ejusmodi Quaestionum ad Edictum Perpetuum in caussa fuere, ut innumera et solertissima naturalis aequitatis vestigandae ingenia excitarentur, qui ad Edictum Perpetuum commentarios justitiae et sapientiae laude praeclarissimos lucubrarent.

Sed quando haec ita se habent, scrupulus etiam restat, in quibus caussis Jurisconsulti ab Augusto constituti juris faciebant auctoritatem? in illis eorum civium, qui ut lites fugerent, ex Jurisconsultorum responsis controversias decidere malebant: unde illa locutio, de qua

Digitized by Google

Tornava in simili casi la locuzione già da noi ricordata: *Qualunque arbitro tu sceglierai, io rimarrò vincitore.* Quei Giureconsulti erano dunque *arbitri giuridici* scelti spontaneamente dalle due parti per decidere in modo assoluto la sorvenuta contesa; gli arbitri nominati dal Pretore eran chiamati a dichiarare soltanto la verità del fatto, ad essi applicandosi la formola: *fra giudici ed arbitri.* Adunque prima di Augusto poteva una delle parti deferire al Pretore una lite già decisa dal responso del Giureconsulto, ma dopo quella instituzione di Augusto, fu vietato al Pretore di dire ragione in quelle cause già giuridicamente risolute dai Giureconsulti costituiti dal Principe.

Avanti Augusto i Giureconsulti scelti ad arbitri del Diritto.

CCXII. Antistio Labeone fu il Papirio ed il Flavio di Augusto, e Tacito, nominandolo con Atejo Capitone, gli chiama amendue: *due lumi della pace.* Era grande in Labeone l'amore della verità, ed egli non si mostrò, come Capitone, assiduo assentatore della Signoría e della Possanza. Le lodi dello storico lo fan di gran lunga all'emulo sovrastare, dicendolo: *uomo schietto e leale, e perciò più celebrato, mentre Capitone più cortigiano, piaceva più ai padroni.* Capitone dimostravasi tenace riguardatore delle leggi antiche; Labeone era difensore della ragion naturale e della verità. Di buon occhio vedeva Augusto le lor giuridiche contese, e dava ad esse ogni campo, cosa utile reputando di porre le leggi dei Romani al cimento della disputazione. Così per un temperamento introdotto dalla divina Provvidenza, Capi-

VII. *Per le sette dei Giureconsulti.*

supra (1), Quemvis arbitrum adige, vincam scilicet. *Ita ut Jurisconsulti essent quidam* Arbitri juris *a partibus ultro sumpti: nam à Praetore dati de facto cognoscebant: ad quos pertinet illa formula,* Inter Judices Arbitrosque. *Itaque ante Augustum de lite Jurisconsulti responso decisa poterat altera pars jus postulare a Praetore: hoc D. Augusti instituto vetitum deinceps Praetori est jus dicere de caussis, de quorum jure Jurisconsulti ab Augusto constituti respondissent.*

Jurisconsulti ante Augustum erant quidam Arbitri juris.

CCXII. Papyrius autem Flaviusque Augusti fuit, sub eo alterum ab Atejo Capitone, ut Tacitus laudat, pacis decus, *non, ut illi, ex regni vel potentiae assentatione, sed ex veri studio* (2) Antistius Labeo, vir incorrupta libertate, et ob id fama celebratior: *nam* Capitonis obsequium dominantibus magis probabatur. *Et tamen Capito juris antiqui acer custos; Labeo juris naturalis et veri assertor. Augustus libens utrumque alteri de jure adversari permisit, ob eam utilitatem, ut jus certum Romanorum in quaestiones abiret, ita Divina Providentia*

VII. Sectis Jurisconsultorum.

(1) *Cap. CCI, § Ad hanc formam.* (2) *L. 2. § Hi duo, D. de or. Juris.*

Digitized by Google

tone colla sua sconsigliata resistenza (a), Labeone col suo zelo eccessivo spalleggiarono entrambi la politica di Augusto; Capitone coll' accanita difesa delle leggi antiche ne precipitò il disuso, e Labeone spinto dall' amore del vero, confermò col proprio esempio il nuovo diritto dei Codicilli.

In tal modo quei due chiarissimi Giureconsulti vennero ad esser capi delle due sette, che divisero la Romana Giurisprudenza. A Capitone aderì Masurio Sabino, dopo il quale venne Cassio Longino, onde s' ebbero *i Cassiani;* a Cassio seguitò Celio Sabino, onde *i Sabiniani.* Dall' altra banda, a Labeone succedette Nerva, a Nerva Proculo, onde i *Proculejani,* ed a Proculo Pegaso, onde i *Pegasiani.* Perseverò Capitone, come lo riporta Pomponio, nella riverenza della tradizione, cioè a dire, *nel rispetto dell' antica Giurisprudenza, la quale valutava il Diritto per la sua politica utilità,* fondandosi su quella Metafisica dei Poeti, che abbiam veduta tanto accordarsi con quella di Epicuro; e da ciò nacque l' errore degli Eruditi, che han creduto aver Capitone trasportata nella sua scuola la filosofia di Epicuro. Ma Labeone, che, come racconta Tacito, era d' indole e di costumi molto

Primo errore degli Eruditi circa la filosofia dei Giureconsulti.

moderante, ut Capito imprudens (1), *Labeo praeter propositum Augusti artibus uterque serviret, et Capito sua prisci juris pertinacia id resolveret, Labeo suo veri studio jus Codicillorum suo exemplo firmaret.*

Ita ii duo extitere praeclarissimi sectarum in Jurisprudentia Romana principes. Nam Capitoni Masurius Sabinus, Sabino Cassus Longinus, a quo Cassiani, *Cassio Caelius Sabinus, a quo* Sabiniani; *Labeoni autem Nerva, Nervae Proculus, a quo* Proculejani, *Proculo Pegasus, a quo* Pegasiani, *successere. Capito, quia* in iis quae tradita fuerant, *ut Pomponius narrat* (2), perseveravit, *nempe in* Jurisprudentia antiqua, quae jus utilitate aestimabat, *et in Metaphysica Poëtarum, quam eandem supra diximus ac Epicuri esse, fundata erat, errori locum fecit Eruditis, ut eum in suam sectam Epicureorum philosophiam peregre importasse putarint. Labeo autem, quia a* Capitone ingenio et moribus diversus *erat, ut Tacitus observat, in jure interpretando*

Eruditorum de philosophia Jurisconsultorum error unus.

(a) Era forse meditatissima quella resistenza di Capitone, siccome lo soglion essere gli atti di ogni assiduo cortigiano; imperocchè col dimostrarsi zelante osservatore delle leggi antiche, il suo ossequio verso Augusto vieppiù risaltava, e ne appariva più coscienzioso e più grave.

(1) *Nisi potius sciens, ut seduli adulatores solent; religiosum juris videri, quo majori fide et gravius assentaretur Augusto.*

(2) *L.* 2, § *Hi duo. D. de orig. Juris.*

Digitized by Google

a Capitone dissimile, seguitò nell' interpretar la Ragione una tutt'altra via, *insegnando*, al dir di Pomponio, *molte novità*, e fecesi pertanto primo promotore di quella Giurisprudenza, che fonda il Diritto sovra l' onestà, la qual cosa fu cagione di un secondo sbaglio degli eruditi, che han creduto aver voluto Labeone introdurre nelle sue dottrine la filosofia degli Stoici. Ma abbiamo di già dimostrato, come la filosofia del Gius romano sia provenuta dalla sapienza delle genti maggiori ricevuta e conservata dai Romani insieme colle antiche lor leggi, la qual filosofia, sotto la guida della Giurisprudenza, venne a raggiungere le platoniche dottrine.

Labeone autore della nuova Giurisprudenza.

Secondo errore dei Giuriconsulti.

La propria filosofia del diritto Romano raggiunge la dottrina Platonica.

Nè punto imprenderò di contrastare all' affermazione di Pomponio, il quale vuole che *Labeone fosse rivolto agli studii della sapienza*, cioè a quelli della Filosofia stoica, ma, come già lo abbiam detto di Celso, quella Filosofia era la propria dottrina dell'uomo, non già quella del Giureconsulto. Imperocchè siccome la natura del Governo degli Ottimati vuole un'equità civile che tutta corrisponda e giovi alle sue condizioni politiche, al contrario i governi monarchici temperati dalle leggi, sono portati a far prevalere l'equità naturale, che fonda il Diritto sovra l' onestà.

Perchè si potessero stabilire quelle Scuole o Sette, faceva d' uopo che entrambe si accordassero in alcuni principii della Ragion civile comuni alle due sette, onde sovr'essi appoggiare i discorsi delle reciproche disputazioni; era pur mestieri per reciprocamente intendersi

Mezzi adoperati dalla Giurisprudenza per giungere a costituirsi dottrinalmente.

diversam quoque a Capitone iniit viam, et plurima, *ut Pomponius refert*, innovare studuit; *ac proinde Jurisprudentiae novae primus extitit auctor, quae jus honestate censet: quod errori locum fecit alterum Eruditis, ut eum in suam sectam Stoicam Philosophiam intulisse crediderint. At Juris Romani philosophiam demonstravimus a majorum gentium sapientia una cum ipsarum jure accepisse Romanos et conservasse, et ipsius Jurisprudentiae ductu ad Platonicam accessisse* (1).

Labeo *Jurisprudentiae novae auctor.*

Eruditorum error alter.

Propria Jurisprudentiae Romanae Philosophia ad Platonicam accedit.

Nec tamen abnuerim, Labeonem, ut Pomponius innuit, studiis sapientiae dedisse operam, *hoc est* Stoicae Philosophiae. *Sed ea, ut de Celso supra diximus* (2), *viri, non Jurisconsulti Philosophia est. Etenim ut reipublicae Optimatium propria est aequitas civilis, quae jus censet utilitate; ita Regni, quod legibus est admistum, propria est aequitas naturalis, quae jus censet honestate.*

Ut autem eae sectae fundarentur, necesse fuit quaedam principia juris utrique sectae communia statuere, ex quorum confectis rationi-

Rationes quibus Jurisprudentia in Doctrinam abiit?

(1) *Cap. CLXXXV, § Hanc a gentibus.* (2) *Cap. CLXXXV, § Nam quod Celsus.*

Digitized by Google

che fossero diffiniti alcuni nomi, onde usare di un medesimo vocabolario legale. Principii a tutti i Giureconsulti comuni furono quei *Dogmi metafisici*, di cui abbiamo parlato in addietro; a questi si aggiungevano alcuni *Dogmi* o *Placiti*, ch' erano dalle due parti accettati e ricevuti sotto nome di *Regole del Gius antico* e *di parole dell' arte*, quali ritrovansi nei Digesti, al Titolo de *Verborum significatione* ed in altri luoghi. Con quei Principii e quei Dogmi giuridici, con quelle diffinizioni dei termini legali, e colla cognizione dei documenti positivi della Romana Giurisprudenza, crearonsi i Giureconsulti una Topica legale, dove rinvenivano gli argomenti da addursi nelle disputazioni circa il punto giuridico controversato, i Capitoniani riguardando *all'utilità politica*, i Labeoniani *all'equità naturale*, e quindi possono quelli esser chiamati *Giureconsulti politici*, e questi *Giureconsulti morali*.

Principii giuridici.

Dogmi giuridici generalmente accettati.

Diffinizione dei termini legali.

Topica legale.

I Capitoniani Giureconsulti politici.

I Labeoniani Giureconsulti Morali.

Un così fatto sviluppo della Giurisprudenza non poteva prodursi tra gli Spartani, presso ai quali le non scritte leggi venivano chiaramente espresse con lingua mobile ed attuale; nè poteva avvenire appo gli Ateniesi, che ogni anno emendavano le leggi. Senza che, in Atene i Pragmatici tenevano in non cale la Topica legale, perchè attendevano alla storia delle leggi, senza penetrarne *l' efficacia* e *la virtù*; gli Oratori, tutto al successo de' lor piati rivolti, niun' altra cosa nelle leggi ricercavano, se non il modo di piegarle ai bisogni

Cagioni della superiorità dei Romani sugli Ateniesi nella legale dottrina.

bus altera alteram oppugnaret; et quaedam nomina definire, quo artis vocabulario utrique alteros intelligerent. Communia autem Jurisconsultis principia fuere Dogmata Metaphysica, *de quibus nos supra diximus* (1), *et quaedam* Placita, *quae dicuntur* Regulae juris antiqui *et* verba artis, *in quae convenirent, definita; quae sunt sub Tit.* de Verbor. signific. *et passim alibi. Ex his* principiis juris, *his placitis juris, his definitis nominibus juris, et notitiâ omnis juris Romani conditi, Jurisconsulti Topicam* legalem *sibi crearunt, qua argumenta ad disputandum de jure controverso invenirent, Capitoniani ex* utilitate civili, *quapropter* Jurisconsulti Politici, *Labeoniani ex* aequitate naturali, *qui proinde* Jurisconsulti Morales *appellari commode possent.*

Principia juris;

Communia placita juris;

Definitiones nominum juris;

Topica juris.

Capitoniani Jurisconsulti Politici.

Labeoniani Jurisconsulti Morales.

Quae cuncta nasci apud Spartanos non potuerunt, apud quos leges, quia non scriptae, semper praesenti et vulgari lingua diserte loquebantur; nec apud Athenienses, inter quos quotannis emendabantur; et Pragmatici Topicam legalem non callebant, qui Legum Historiam tenebant, non potestatem *et* vim; *Oratores prae caussae studio spectabant jura legum; Philosophi circa suae Reipublicae leges numquam*

Cur Romani in tractandis legibus Atheniensibus meliores

(1) *Dicto Cap. CLXXXV, § Namque.*

Digitized by Google

della causa, e giammai i Filosofi rivolgevano alle patrie leggi le lor meditazioni. Ben altre furono le condizioni della Romana Giurisprudenza. Fatta appena la legge delle XII Tavole, nacque, come lo dice Pomponio, nel Collegio dei Pontefici la scienza delle leggi, e quella dell'interpretarle, e per quelle cagioni di cui abbiam dichiarata la lunga e continuata serie, le interpretazioni della Ragion civile preparavano l'ulterior trasformazione di essa. Così siccome la discussione delle formole giuridiche dei Pontefici che facevasi nel foro, preparava la materia della posterior legislazione civile, parimente, nei tempi che seguirono, le discussioni legali delle due sette svolsero e chiamarono alla luce il Gius naturale, rimaso coperto od involuto negli Editti dei Pretori pel rispetto in cui avevansi ancora le Leggi antiche, e lo condussero ad acquistare definitivamente ogni legale e positiva autorità, in forza dei Decreti del Senato, e delle Costituzioni dei Principi.

La Giurisprudenza Romana incomincia dalla pubblicazione della Legge delle XII Tavole.

Le disputazioni delle sette simili alle discussioni del Foro.

CCXIII. Ma quelle cagioni istesse che avevan data alla Romana Giurisprudenza la sua forma e la sua perfezione, incominciavano in gran parte a travolgerla e deformarla. La libertà delle opinioni intorno alle cose morali, quando con virtù singolare non si moderi e raffreni, suol sempre generare le più mostruose sentenze. Perciò ai nostri tempi innumerevoli opinioni veggiam condannate per la Sapienza e la Pietà dei Sommi Pontefici. E d'altra parte, dove i carichi ed i beneficii vengono ardentemente ricercati e richiesti, nè sono conferiti per ispontanea scelta ai più sufficenti, se coloro che hanno l'autorità di concedergli,

Della Giurisprudenza sotto Adriano.

Cagioni che fecero raffrenare la licenza dei Pretori nel cambiare gli Editti.

versati sunt. Per has rationes vix latâ Lege XII Tabb., et Legum et interpretandi Scientia *fuit, ut Pomponius tradit, apud Collegium Pontificum* (1): *et ex caussis, quas supra continenti serie disseruimus ea conversio rerum facta est, ut quemadmodum principio Formulae Pontificum de jure privato disputatione Fori in jus civile abibant* (2); *postea disputatio Sectarum excussit jus naturale, juris civilis reverentiâ contectum Edictis Praetorum; vel juris civilis auctoritate munitum Senatusconsultis, vel Constitutionibus Principum.*

Lata Lege XII Tabb. coepit Jurisprudentia Romana.

Antiquae Triturae Fori disputatio Sectarum similis.

CCXIII. Sed bona et magna parte harum caussarum, quibus Jurisprudentia Romana propria efformabatur, difformari incipiebat: namlibertas opinandi de moribus introducta, nisi singulari virtute regatur, sententiarum monstra parere solet; ut nostris temporibus ex hac caussa innumeras opiniones per summam sapientiam et pietatem a Pontificibus Maximis damnatas, et in dies damnari observamus: et ubi

De Jurisprudentia sub Adriano.

Unde Praetorum Edicta mutandi effrenata licentia.

(1) *L. 2. His legibus lati, D. de or. Juris.*
(2) *Dict. § His legibus, vers. Haec disputatio.*

Digitized by Google

non sono di sapienza forniti, sogliono gli uffici cadere le più volte in persone disadatte ed indegne. Aveva Augusto stabilito, *che la licenza del consultare potesse richiedersi da ognuno in forma di beneficio;* ne seguitò che in mezzo alla gran quantità dei Giureconsulti succedutisi dai tempi di Augusto a quelli di Adriano, e grandissimo ne deve esser stato il numero, a mala pena ne novera Pomponio quattordici o quindici, come degni di una qualche nominanza, ed in quella decadenza degli studii giuridici, i Pretori immoderatamente cambiavano di continuo gli editti dei loro antecessori.

Dal qual disordine mosso Adriano, ottimo principe, a Silvio Giuliano, Giureconsulto sapientissimo, diede a comporre *l'Editto perpetuo,* ove furono raccolti quegli *Editti translatizii* (Editti dei Pretori), di cui per lunga prova erasi riconosciuta l'equità naturale, e d'allora innanzi i Pretori, tolta loro ogni licenza d'innovare, furono obbligati di fondare su quell'Editto i loro giudizi. Stabilì eziandío quel Principe che fosse pubblico carico il rispondere ai legali consulti, volendo che quell'ufficio si desse non più per favore, ma per benemerenza, e che a ciò si scegliessero i Giureconsulti per legale dottrina e gravità di costumi più riguardevoli, *i quali fidando nei loro studii, già da gran tempo si fossero preparati a rispondere al popolo.* Rispondevano quei Giureconsulti ai quesiti dei Giudici senza udire i difensori delle parti contendenti, ed i loro responsi segreti e firmati erano perciò di tutta

Cagioni nuovissime per le quali si produsse la nuova Giurisprudenza.

beneficia petuntur, non dantur, nisi Sapientes ii sint, quorum in manu est ea dare, plerumque immeritis conferuntur; cumque Augustus instituisset, jus respondendi beneficio peti posse; *hinc in tanta copia Jurisconsultorum, quantam fuisse ab eo ad Adrianum usque necesse est, vix ad quatuordecim quindecim memoria dignos Pomponius numerat: atque hinc Praetorum superiora edicta corrigendi effrenata licentia.*

His de caussis Adrianus optimus princeps Edictum Perpetuum componi Salvio Juliano sapientissimo Jurisconsulto mandavit, quod ut plurimum ex translaticiis edictis *et aequitatis naturalis diu spectatae conscripsit, ex quo deinceps Praetores jus dicerent, sublatâ licentiâ mutandi: constituitque munus publice de jure respondendi* non ultra beneficio peti, *sed* praestari, *nempe spectatis legum scientia, et morum gravitate Jurisconsultis, qui* sua fiducià populo ad respondendum multo ante se praepararant (1): *atque ii cum ad Judicum Consultationes responderent, inauditis caussarum Patronis, nam responsa obsignata et*

Novissimae caussae ex quibus Jurisprudentia nova extitit.

(1) *L. 2, § Primus Divus Augustus, D. de orig. Juris.*

Digitized by Google

integrità. Tacque pertanto l'eloquenza del Foro, e s'ebbe in suo luogo la grave e colta eleganza dei Giureconsulti, la cui autorità grandemente si accrebbe per le molte questioni cagionate dall'Editto perpetuo. In tal modo cessò del tutto il rispetto alla Legge delle XII Tavole, ed all'Editto perpetuo riportossi ogni giuridica reverenza.

Del Diritto Romano sotto Costantino.

CCXIV. Finalmente l'Imperatore Costantino Magno coll'abolire le antiche formole fece chiaro e manifesto ogni arcano della Ragion civile. A mia sentenza, due cagioni a ciò cospirarono. In primo luogo l'equità naturale di quel Principe lo indusse a ridurre i processi in tal forma, che l'attore non più obbligato di adoperare, sotto pena di nullità, alcune consagrate parole, potesse intimare all'avversario le sue ragioni con quali termini volesse, ed ottenere pertanto la richiesta giuridica sentenza. Di più la Religione cristiana, da lui abbracciata non gli permetteva di tollerare più lungamente quelle formole dei Giuramenti deferiti in tutte le azioni che si aggiravano sul fatto, nelle quali formole invocavansi le false Deità; e perciò *la nuova Giurisprudenza* dispiegossi pienamente ai tempi di Costantino.

Nuova Giurisprudenza prodottasi sotto Costantino.

Gius intermedio dei Romani immagine del Gius antico.

CCXV. La reverenza in cui il Gius antico era tenuto dai Pretori e dai Giureconsulti potè sola indurre Giustiniano a dare, in quella sua Costituzione intitolata *de Veteri Jure enucleando*, il nome di *Jus antiquum* alle sentenze dei Giureconsulti raccolte nei Digesti, quando meglio ad esse avrebbe convenuto quello di *Gius mediano (jus medium)*. E vuole essere

Perchè chiamossi *antico* il Diritto dei Digesti.

occulta dabant, integerrima dabant. Unde eloquentia Forensis prorsus obmutuit; cui gravis et culta Jurisconsultorum elegantia successit: et ita in immensum auctâ Jurisconsultorum dignitate, et maxima quaestionum ad Edictum Perpetuum frequentiâ, omnino desiit Jurisprudentia ad Leg. XII Tabb. coli, et tota coepit ad Edictum Perpetuum celebrari.

De Jure Romano sub Constantino.

CCXIV. Cumque tandem omne juris civilis arcanum patefactum esset a Constantino Magno Imp. qui formulas omnino sustulit (1); *quod conjicio fecisse tum ipsius naturalis aequitatis monitu, ut quibus verbis actor suum jus adversarium docuisset, in id jus recte sententia dirigeretur; tum quia Religionem Christianam complexus, formulas juramentorum tollere voluit, quae per falsos Deos concipiebantur, ex quibus actio in factum ex jurejurando dabatur; hinc Constantini temporibus* nova Jurisprudentia *tota extitit.*

Sub Constantino Jurisprudentia nova extitit tota.

CCXV. Nam a sola Juris antiqui reverentia, quam Praetores et Jurisconsulti habent, Jus Digestorum, *quod vere* medium *diceres, Justinianus* antiquum *appellat Constitutione* de veteri jure, *quod momentose et eleganter dixit*, enucleando; *namque* nucleus *est jus naturale*,

Jus medium Romanum imago juris antiqui.

Cur jus Digestorum antiquum *dictum?*

(1) *Cod. de Formul. sublat.*

Digitized by Google

avvertita quella espressione di *enucleando* a tal proposito adoperata con tanta eleganza da Giustiniano, per essere propriamente la Ragion naturale il *nocciolo (nucleus)*, che rimaneva nascoso ed involuto *sotto il guscio e la buccia* del gius civile antico. D'altra parte, il Diritto espresso nel Codice da Giustiniano (Diritto ch'egli qualifica di *Jus novum* nella Costituzione *de novo Codice faciendo*, colla quale incomincia quel Codice), com'eziandio il diritto raccolto nei Digesti, al quale egli dà il nome di *antico*, sono però amendue di un tempo medesimo. In fatto i Giureconsulti, i cui scritti furono ricevuti nelle Pandette o Digesti, non soltanto quelli che hanno esposto l'Editto perpetuo ma quelli eziandio che han trattato altri giuridici argomenti, tutti al certo, come lo dimostra l'Indice ai Digesti preposto, sono contemporanei o posteriori ad Adriano, siccome parimente incomincia da Adriano la serie degl'Imperatori, le cui Costituzioni compongono il Codice di Giustiniano. Durando la Romana repubblica, con passo prudente e moderato, com'era dovere, vennero introdotti nella legislazione i cambiamenti fattisi necessarii, e si procurò che il gius Pretorio non emendasse le leggi, ma ne raddrizzasse soltanto l'applicazione, coll'introdurre utilmente, quand'era mestieri, i necessarii elementi del gius naturale. Laonde quando voleva l'equità che si accogliessero le dimande di coloro che si presentavano *con qualità equivalenti a quelle dell'erede, della persona libera e franca, dell'agnato*, essi ottenevano *l'equivalenza* dei richiesti diritti, riportandone ogni effetto utile e materiale, cioè *i beni* ed i vantaggi, ma non giungevano a possedere quei diritti in tutta la lor pienezza. Di poi lo spirito della Monarchia, rivolto all'equità naturale, mosse i Principi ad autorare coi Decreti del Senato, e colle proprie Costituzioni, la Giu-

Infatto è nuovo il Diritto dei Digesti.

Il gius Pretorio precursore della nuova e della nuovissima Ragion civile.

sub juris civilis putamine, cortice; *cum alioqui* jus, *quod appellat* novum Cod. de novo Codice faciendo, *quod in ipso Codice prostat, id antiquo* Digestorum *synchronum sit: nam Jurisconsulti, ex quorum scriptis libros* Pandectes *composuit, praeter eos, qui ad Edictum Perpetuum, alii qui de aliis juris argumentis scripsere, ferme item omnes, ut eorum Index* Digestis *praepositus commonstrat, ab Adriano incipiunt; ut et ab Adriano incipiunt Imperatores e quorum Constitutionibus Codex Justinianeus compositus est. Tanta sedulitate et mora leges, ut par est, in Republica Romana mutatae, ut jus Praetorium nihil jus civile corrigeret, sed tantum quaedam juris naturalis commoda subministraret; ut ex. gr.* instar heredis, instar sui, instar adgnati *haberet* instar quoddam haereditatis, *hoc est non* jus, *sed* bona: *quod jus Praetorium pro regni natura moneret postea Principes, ut vel Senatusconsultis, vel Constitutionibus naturalem aequitatem regie*

Jus Digestorum re ipsa novum.

Jus Praetorium praelux Juris civilis novi ac novissimi.

Digitized by Google

risprudenza stabilita dai Pretori, togliendo ogni discordanza fra le leggi civili e le decisioni Pretorie. Allora in tutto e per tutto vennero i *fedecommessi* ad essere agguagliati ai *legati*, e gli *emancipati* alle *libere persone;* i parenti del lato materno *(cognati)* ottennero *jure optimo* le successioni, come quelli del lato paterno *(agnati)*, non più coi ristretti e materiali effetti della sola utilità ed efficacia, ma eziandio con ogni pienezza legale, e con ogni giuridica solennità.

Il Gius Pretorio tralcio del Gius antico.

CCXVI. Siccome il Diritto civile comune fu il sorcolo per cui il diritto delle genti maggiori si transfuse in quello delle genti minori, parimente la giurisprudenza dei Pretori fu il tralcio che condusse l'antico diritto della Legge delle XII Tavole a tramutarsi nel nuovo Diritto stabilito dalle Costituzioni dei Principi.

Cambiamenti dello Stato in conseguenza del Gius Ottimo.

Il Gius Ottimo, chiamato di poi Gius dei Quiriti, fondato e conservato per la virtù.

CCXVII. Abbiam veduto, dalle origini dell'umanità incominciando, per qual serie di successive cagioni siensi prodotte le varie trasformazioni del Gius ottimo. Il Gius ottimo fu fondato dalle genti maggiori quando vigevano i governi delle famiglie e delle Clientele; *prodotto dell'animosa fortezza degli ottimi*, egli non venne con minor virtù custodito: ma infiacchitosi o perdutosi per la trascuraggine dei Padri (*a*), grandi mu-

complexi, constituerent, ut omni juris civilis et Praetorii discrimine sublato legatis fideicommissa in omnibus et per omnia *essent* exaequata, emancipati *cum* suis, cognati *cum* adgnatis defuncto succederent jure optimo *non sola significatione, qua* certissimum, *sed etiam, qua* solemnissimum *est* (1).

Jus Praetorium tradux juris antiqui.

CCXVI. Atque eo pacto, uti Jus civile *commune fuit tanquam surculus ex quo jus gentium majorum in jus gentium minorum efflorescerct* (2); *ita jus Praetorium fuit tanquam Tradux, quo jus civile antiquum Legis XII Tabb. in jus civile novum Constitutionum traduceretur.*

De Reipublicae mutationibus a jure optimo.

Jus optimum deinde Quiritium virtute partum, virtute custoditum.

CCXVII. Atque ex hac perpetua successione caussarum juris optimi, quas a prima usque humanitate contexuimus, vides Jus optimum, a majoribus gentibus paternis Imperiis Clientelisque fundatum, (3) *ut* virtute partum (4), *ita* virtute *fuisse* custoditum: *nam ut Patrum inertia laxatum est, aut amissum* (5), *ita insignes in Republica Romana*

(*a*) Quel diritto fondato sulla fortezza avrebbe dovuto con ugual virtù conservarlo la popolare Repubblica, quando venne in mano al popolo la pubblica possanza, nè lasciarsi invadere dal lusso, dall'avarizia e dal broglio, i quai vizi generarono le civili discordie, e condussero alla servitù.

(1) *Cap. CXXVIII, § Juris autem optimi.* (2) *Cap. CXXXIV.*
(3) *Cap. CI, CII, CIII, CIV.* (4) *Dicto Cap. CIV, § Sic optimi, et § Atque id est Jus optimum.*
(5) *Namque Jus virtute fundatum, virtute quoque ab libero populo, Imperiique domino obtinendum, neque luxuria, avaritia, ambitu, unde discordiae civiles ortae, et inde servitus nata, perdendum erat.*

Digitized by Google

tazioni ne provò la Romana Repubblica. Quel Gius ottimo, trasmesso ai Romani dalle antichissime costumanze, venne a formare *un doppio diritto dei Quiriti*, l' uno *pubblico*, che cogli auspicii consagrava e conservava nei Patrizi le ragioni della gentilità, dei Connubii, dei Magistrati, dei Sacerdozi; l'altro *privato*, che si riferiva al dominio dei retaggi; e se fu base principale della Repubblica *la Ragione della patria podestà*, ne fu principalissima *la ragione del nesso*, quella cioè della soggezione dei clienti e dei debitori: furon quelli i fondamenti, sovra i quali crebbe e s'innalzò la Repubblica, come più ampiamente lo spiegheremo nel nostro Libro II, quando studieremo la Legge delle XII Tavole. Ci contenteremo al presente di mostrare che i Patrizi, nel concedere alla plebe la ragion privata dei Quiriti, si ritennero pertanto la Ragion pubblica, continuando i plebei ad essere *nessi* dei Patrizi, cioè a rimaner sottoposti alla lor soggezione in una *condizione* però, che può qualificarsi di *ottima*. I popoli ricevuti dai Romani in qualità di socii, od alleati, erano parimente *nessi*, ma la lor soggezione era, per lo più, di *condizione mediana*, perchè privati del *dominio ottimo*, cioè del possesso franco ed assoluto dei loro poderi (essendone per la vittoria passato il superior dominio al popolo Romano), i possessori ne avevano soltanto *il dominio bonitario*. Ho detto *per lo più* perchè ai popoli più feroci toglievasi anche il dominio bonitario, ed i loro campi erano dati alle Colonie Romane mandate ad impossessarsene; allora diveniva la lor soggettanza della *peggior condizione*, riportandosi a quella dei primi clienti, obbli-

Doppio Diritto; Pubblico, Privato.

La Repubblica Romana fondata sovra la doppia base dei diritti della patria podestà, e del nesso.

La Plebe romana rimasta allo stato di *nessi*, ma nella migliore delle condizioni della soggettanza.

I socii erano i *nessi* di condizione mediana.

I popoli deditizii, avevano la peggior condizione.

feciſse mutationes. Id enim moribus receptum a Romanis, in Jus Quiritium (1) *divisum est* duplex, *alterum* publicum, *quod auspiciis Gentes, Connubia, Magistratus, Sacerdotia Patribus custodivit;* privatum *alterum, quo agrorum dominia continebantur* (2): *et ut* jure patriae potestatis, *et multo magis* jure nexi *respublica fundata est; ita eadem utroque aucta et amplificata, ut latius in Leg. XII Tabb. disquisitione Libro II explicabimus. Heic tantum colligere datum est, quod Patres privato jure Quiritium plebi concesso, publicum sibi retinuere, ut plebs Romana essent Patrum* nexi optima *omnium* conditione: *nam Socii fuere* nexi *Romanae* conditionis, *ut plurimum* mediae, *qui jure optimo agrorum mulctati, quorum optimo jure dominium populi Romani victoriâ factum est, eorundem dominium bonitarium habebant* (3): *dixi plerumque, quia ferociores gentes hoc ipso dominio bonitario mulctabantur, Romanis Coloniis inter eos deductis; ut ii essent* nexi pessimae conditionis, *qui referebant primos clientes, qui agros inclytis pro*

Duplex, Publicum, Privatum.

Super duplici Jure Romana Respublica fundata, patriae potestatis et nexi.

Nexi jure optimo Plebs Romana.

Nexi conditionis mediae socii.

Nexi conditionis infimae dediticii.

(1) *Cap. CXXIII et CXXXIII.* (2) *Cap. CXXIV et CXXIX.*
(3) *Cap. CXXVII.*

Digitized by Google

gati a lavorare i campi degl' incliti senz'altro compenso ottenerne che la sola loro sussistenza (*a*). Fa d' uopo qui ricordare che lasciata ai Re dai trascuranti Patrizi la custodia della Ragione dei Quiriti, potè Servio Tullio stabilire il Censo, il quale aprì alla plebe l'adito ai Magistrati, fondamento della libertà, ben tosto conseguita dal popolo Romano impaziente della Tirannide. Adunque in mercè del Censo si produsse nello stato un terzo Ordine frapposto tra il Senato e la plebe, quello cioè dei Cavalieri, che divenne il semenzajo del Senato, e nel quale potevano essere ascritti uomini di basso luogo. Ricordiamo eziandio come in appresso non meglio poterono i Patrizi difender il Gius dei Quiriti dagli assalti della plebe. Accomunatisi i connubii, cessarono nei Patrizi le esclusive ragioni della gentilità; fecersi bentosto comuni anche i Magistrati ed i Sacerdozi, ed allargatesi a tutto il popolo Romano le ragioni dei Quiriti, la denominazione di Quiriti si estese all' universalità del popolo.

Il censo, prima notevole diminuzione del Gius Ottimo.

La seconda fu la communicazione dei Connubii.

Come il Gius *dei Quiriti* divenne *Gius Romano.*

Alle sovraccennate condizioni avute in Roma dai varii ordini dei Cittadini, vennero a corrispondere quelle dei popoli sottoposti al Romano Imperio. Siccome i Patrizi avevano lungamente avuto in disdegnanza i connubii colla plebe, similmente i Romani schifavano i maritaggi coi popoli alleati, repugnando ad imparentarsi perfino coi più gran Re. Per gran

Il *jus nexi* applicato alle Romane conquiste.

victu coluerant (1) (2). *Patres sua inertia sensim laxavere Regibus suam juris Quiritium custodiam; et Servius Tullius instituit Censum, quo plebi ad Magistratus aditus est patefactus, et fundamentum jactum est libertatis, ad quam populus Romanus Tyrannorum impatiens mox pervenit; et praeter Patres et plebem tertius ordo, Equitum, natus est, qui esset Seminarium Senatus, in quo ordine Magistratus obscuro loco nati capere possent* (3). *Porro Patrum inertia laxavit plebi juris Quiritium custodiam, et communicatis plebi connubiis, Patres jura gentium non ultra propria habuere; unde mox Magistratibus et Sacerdotiis quoque plebi communicatis, omnes Romani facti Quirites sunt, et jus Quiritium in jus Romanum prolatum est: quo, ut Patres antea connubia plebis, ita Romani postea cum sociis, quanquam maximis Regibus connubia fastidiere: et uti Optimi olim jus optimum utrumque nexis incommunicatum habuerant; ita Romanis sociis, ut plurimum*

Prima insignis deminutio Juris optimi, census.

Altera, connubia plebi communicata;

Ut Jus Quiritium factum est Jus Romanum.

Respublica sub juris nexi exemplo augetur.

(*a*) Ma la Grecia all' incontro a cagione dell' insigne sua umanità, e per lo splendore delle arti e delle discipline fu del tutto lasciata libera dal Console Flaminio suo vincitore; e le greche Repubbliche conservaronsi intatto il Gius Ottimo, quale lo avevano in prima.

(1) *Contra autem Graecia ob insignem humanitatem et praeclaras ingenii artes et disciplinas a Consule Flaminio victore prorsus libera asserta est; et Graecis Rebuspublicis jus optimum, quale ante habuerunt, integrum relictum.*

(2) *Cap. CIV, § Ad eam.* (3) *Cap. CLXXI, § At Servius.*

Digitized by Google

tempo la Ragione degli Ottimi non si accomunò colla suddita plebe, e medesimamente gli alleati non ebbero, in principio, nè le ragioni della cittadinanza, nè quelle del pieno dominio dei poderi *(jus mancipi)*, e puossi dire che i popoli alleati erano effettivamente *sudditi (nexi)* del popolo Romano. Col volger del tempo i Romani Patrizi furono condotti a concedere alla plebe la ragion privata dei Quiriti, cioè il pieno ed assoluto dominio dei retaggi, e col tempo vennero ugualmente i popoli del Lazio ad ottenere dai Romani quel medesimo diritto. Allargatasi fuor d'Italia la Romana Podestà, quel diritto di dominio si estese a tutta Italia, la quale venne in tal modo a rappresentare nel Romano Imperio le antiche condizioni della plebe romana. A Roma eran tratti dall'ordine equestre i Senatori nuovamente creati, così dal Lazio e dalle terre municipali erano chiamate alla romana cittadinanza quelle terre fatte più meritevoli per militari servigi; la condizione del Lazio e delle terre Municipali venne in tal guisa ad essere analoga a quella ottenuta in Roma dall'Ordine equestre. Ed alla diramazione *delle genti maggiori in parecchie famiglie* venne a rispondere l'espansione della gente romana distendendo per tutto il mondo le sue numerose Colonie.

I popoli alleati erano quasi i *nessi* del popolo Romano.

L'Italia nell'Imperio Romano figurava la Plebe.

Il Lazio ed i Municipii rappresentavano quasi l'ordine dei Cavalieri.

Adunque in virtù del Diritto delle genti, o sia in virtù del diritto della vittoria, tutto il mondo Romano venne a figurare una immensa Roma. Sotto il nome e l'autorità di una sola gente, la Romana, eran venute a riporsi tutte le genti debellate, e perciò troviamo spesso negli Storici *in ragione della vittoria esser venute le vinte genti a riporsi sotto il nome, e sotto l'Imperio dei Romani.* Della qual gente le Colonie figuravano le parecchie famiglie, i popoli soggiogati rappresen-

Il mondo Romano simile ad un'immensa Roma,

Nella quale eravi una sol gente, la gente Romana.

Forza del nome Romano.

Socii, quasi nexi populi Romani.

Italia, ceu plebs Imperii.

Latium et Municipia tanquam Equester Ordo Romani nominis.

Orbis terrarum quasi ingens Roma.

Et in eo una gens, Romana.

Vis Romani nominis.

habebant incommunicatum jus tum Civitatis, tum Mancipi, ut socii dici possent nexi *populi Romani. Sed uti Romani Patres jus Quiritium privatum, sive jus Mancipi plebi cessere; ita Romani principio id cessere Latio; deinde, Imperio in Provincias prolato, cessere Italiae, cujus fundi res Mancipi facti sunt, ut Italia ferme esset plebs Imperii Romani: et uti sublectiones Senatus ex Equestri Ordine fiebant: ita postea ex Latio et Municipiis, pro militiae meritis in Civitatem Romanam adsciscebantur; ut Latium et Municipia Equester Ordo populi Romani viderentur: et uti* majores gentes per familias *dividebantur, ita gens Romana Coloniis divisa per Orbem terrarum est. Atque adeo Orbis universus jure gentium, sive victoriae jure, ingens Roma erat; in Orbe una gens, in cujus nomen et imperium gentes victae abiere, Romana; unde passim apud Historicos legis, victas gentes jure victoriae in Romanum nomen Imperiumque abiisse; cujus Familiae Romanae Coloniae fuere; quibus infimae conditionis nexi,*

Digitized by Google

tando le tre condizioni della soggettanza, a cui era stata successivamente sottoposta in Roma la plebe Romana. Imperocchè la peggiore ed *infima* di quelle condizioni l'ebbero quei popoli, che datisi alla mercè dei vincitori, a pro dei Coloni Romani lavoravano i campi; migliore ed anzi *mediana* potè dirsi la soggezione di quelle provincie, i cui abitatori per sè coltivavano i poderi, potendo godersi i frutti della loro opera, ed era poi *ottima* la condizione ottenuta dai popoli dell'Italia. Il Lazio e le terre municipali figuravano, d'altra parte, l'Ordine equestre, ed i Romani tutti, in quella smisurata Repubblica, si mostravano col carattere di Quiriti, di Patrizi. Ma finalmente stracchi i Romani dalle guerre civili, rinunziarono ai Principi i diritti dei Quiriti, e cessò alla per fine quell'appellazione di Quiriti, quando per opera di Tiberio dal Campo Marzio i Comizi furono trasportati al Senato. Più tardi quando Antonino per meglio assicurare le Provincie, ed interessarle alla conservazione dell'Imperio, estese a tutte la Romana cittadinanza, nominalmente furono quei Popoli associati alla Podestà romana, ma difatto essi rimasero in istato d'inferiorità, ed in una condizione simile a quella avuta per antico dagli Albani e dai Sabini, i quali nei primi tempi di Roma ottennero l'uguaglianza della Ragion Romana. Ed all'ultimo, siccome la plebe Romana era stata francata per la legge Petelia di ogni vestigio del *jus nexi*, similmente le Provincie ebbero da Giustiniano il pieno diritto del libero ed assoluto dominio dei poderi.

Le Colonie Romane quasi famiglie in cui diramavasi la gente Romana.

Quando fu tolto ai Romani il Gius dei Quiriti.

Sviluppo degl'iniziali elementi della Romana Repubblica.

CCXVIII. All'ombra del Romano Imperio propagatasi per tutto il mondo la Greca umanissima civiltà, in mezzo ai popoli, appo i quali al vecchio gius ottimo, già da gran tempo tralasciato, erano succe-

I successivi sviluppi del Romano Diritto e della Romana Giurisprudenza debbonsi riportare alla Provvidenza.

Dediticii colebant agros; nexi mediae notae erant Provinciae, quae agros colebant sibi; nexi notae optimae, erat Italia; Equester Ordo Municipia et Latium; Quirites erant Romani omnes. Tandem, attrita bellis civilibus Romana virtute, Romani jure Quiritium cessere Principibus, et, a Tiberio Comitiis e campo in Senatum translatis, non ultra Romani appellati Quirites. *Tandem per Antoninum Civitate Romana per omnes Provincias evulgatâ* (1), *ut omnium gentium interesset Imperium Romanum stare; Romani nominis verbo* socii, *re vera* nexi *redierunt ad statum illum, quo Sabini Albanique in Civitatem aequo cum Romanis jure recepti sunt: et uti plebs Romana ultima libertatis lege* Poetelia *jure nexi soluta est; ita Provinciae a Justiniano* (2) *jure mancipi postremo donatae.*

Gentis Romanae tanquam familiae, Romanae Coloniae.

Quando Jus Quiritium publicum ademptum Romanis?

Romanæ Reipublicæ ad sua initia recursus.

CCXVIII. Et Graeca humanitate sub auctoritate Romani Imperii per Orbem terrarum sparsa, Provincialibus Praetorum Edictis inter

Juris et Jurisprudentiæ Romanæ vices Divinæ Providentiae accepto tribuendae.

(1) *L. In orbe, D. de stat. Hom.* (2) *L. unic. C. de Usucap. transfor.*

Digitized by Google

dute mitissime costumanze, la ragion civile espressa negli Editti provinciali dei Pretori (*a*) venne a trasformarsi nella ragion naturale delle genti più incivilite ed umane, cioè in quel Diritto naturale di cui ragionano i nuovi Giureconsulti. Ed ecco in qual modo venne a compirsi, in mercè della divina Provvidenza, l'evôluzione del Diritto: nacquero i Diritti in sulla terra dal rispetto delle false Deità; violente ne furon le forme sotto il governo delle genti maggiori; a queste succederon più miti le genti minori, e cessò l'antica violenza, rimastane la ricordanza nella simbolica solennità delle forme giuridiche, e quindi per incessante e progressivo sviluppo giunsero le leggi ad inspirarsi della reverenza del vero Iddio e dei dettami dell'illuminata coscienza. I Diritti nati nella fanciullezza del genere umano dalla contemplazione del Cielo visibile, gradatamente s'innalzarono all'eterna contemplazione dell'Eterna Verità, nella quale consiste la vera beatitudine, ciò che sarà meglio dimostrato nel Libro II. E fu legge della Divina Provvidenza che ciò avvenisse, come in tutto il creato, *pel proprio e naturale sviluppo delle forze insite nelle cose medesime.* Avverte Tacito come Tiberio *nel racconciare la giustizia distruggeva la libertà.* Dispose adunque il consiglio d'Iddio, ogn'intento di Tiberio oltrepassando, che quelle istesse

Il gius civile dei Romani divenuto diritto naturale delle genti più umane.

I diritti nati da religiosa reverenza, a religiosa reverenza ritornano.

socios (1), *qui adempto jure optimo omnia inter se moribus agitabant, jus civile in naturale gentium humanissimarum jus abiit, quod est jus naturale gentium, de quo Jurisconsulti novi loquuntur: ita Divino Numine moderante, ut jura in terris a falsorum Deorum pudore nata, per juris gentium majorum violentias, per minorum solemnitates, iterum ad pudorem veri Dei, seu conscientiae dictamen redirent: et jura inter gentes a Caeli contemplatione orta, ad veri aeterni aeternam contemplationem, ut latius Libro II firmabimus, beatitudinem aeternam reducerent. Nam* Divina Providentia, *ut cetera omnia*, rebus ipsis dictantibus, *ita et haec comparavit, ut dum a Tiberio, uti Tacitus narrat,* veritati consulitur, libertas corrumpebatur; *Divinum Consilium praeter*

Jus civile Romanum factum jus naturale gentium humanarum.

Jura a pudore orta ad pudorem redeunt, et a contemplatione nata in contemplatione postremo desinunt.

(*a*) A ciò viene in acconcio un bellissimo luogo di Tacito: raccontando, *nella vita d'Agricola,* come questi per ammansare i Britanni, popoli d'indole ferocissima, aveva ordinato che i figliuoli dei nobili fossero ammaestrati nelle arti liberali, aggiunge lo Storico le seguenti parole: *chiamandosi dai non pratici civiltà, ciò ch'era una specie di vassallaggio.* Ma volle la Provvidenza che i mezzi del vassallaggio giovassero a diffondere tra i popoli feroci il viver civile.

(1) *Queis addo pulcherrimum Taciti locum* in Vita Agricolae, *qui ut cicuraret Britannos ingeniis ferocissimos, curavit Principum filios liberalibus artibus erudiri*: quae apud imperitos humanitas vocabatur, cum pars servitutis esset: *quod divina Providentia sic convertebat, ut per eas servitutis artes humanitas in efferas gentes proferretur (Nota ad Cap. XXX, lib. II).*

Digitized by Google

cupe e meditate ragioni politiche, le quali inducevano i Principi Romani a procurare la cessazione del viver libero e la rovina dell'autorità degli Ottimati, gli portassero ugualmente a favorir la giustizia ed a secondare la verità. In tal guisa per quella Ragion di Stato, di cui feci parola nel mio libro *de Ratione studiorum*, i Principi Romani furono tirati dalla Divina Provvidenza ad adoperarsi inconscienti e con ogni forza in pro dell'Eterna Verità.

L'involuta verità si fa strada in mercè dei segreti consigli dei Governanti.

Parimente la sapienza antichissima delle Genti ricevuta dai Romani, e da quel solo popolo, come lo abbiam detto di sopra, sapientemente conservata, la mantennero i Patrizi quei rigori adoperando, ch'eran lor consigliati dalla segreta loro politica. Le intime condizioni del governo Monarchico, da noi già in addietro noverate, mossero Augusto a favorire l'introduzione della benigna Giurisprudenza, ed il medesimo spirito Monarchico dispose ugualmente Adriano, quell'acerrimo persecutore dei Cristiani, a condurre quasi a perfezione la trasformazione della Giurisprudenza, come s'egli avesse avuto a cuore di agevolare l'opera di Constantino, perchè, data pace alla Chiesa, potesse con maggior facilità abolire diffinitivamente le vecchie formole. Comprova S. Agostino esser stata opera della divina Provvidenza che gli Ebrei soggiogati dai Romani ed ostinatamente nella vecchia legge perseverando, fossero per tutto il mondo dispersi, affinchè in mezzo alle genti producessero i divini Oracoli contenuti nei libri dell'antica alleanza ed annunziatori di Cristo. E noi pure, quel medesimo argo-

Maravigliosa disposizione dei consigli Divini per introdurre la Religion cristiana nel Romano Imperio.

omne Tiberii propositum, dum a Principibus Romanis libertas, et Optimatium Ordo arcanis regni artibus corrumpuntur, per has ipsas arcani regni artes consulit veritati; ut ipsi Romani Principes ex ipsa ratione Status, *ut Libro* de Ratione Studiorum *diximus, quae huc translata velim, a Divina Providentia ad aeterni veri cultum imprudentes raperentur*

Per arcana rerumpublicarum erumpit intecta veritas.

Sic antiquissimarum gentium sapientiam a Romanis receptam, uniceque, ut supra diximus (1), *conservatam, per eos ipsos rigores, quibus a Patriciis arcano potentiae, quod supra item diximus* (2), *est custodita, Augustus arcanis item regni consiliis, quae supra numeravimus* (3), *in benignam Jurisprudentiam conversam promovit; Adrianus acerrimus Christianorum persecutor pene perfecit; ut cum Constantinus Ecclesiae pacem daret, commode formulas tollere prorsus posset. Itaque quo argumento D. Augustinus Divinae Providentiae opus probat, Hebraeos a Romanis victos per universum Orbem cum sua legis pertinacia dissipatos, ut Divina de Christo Oracula in veteris Foederis libris*

Mira Divinorum Consiliorum dispositio, ad Christianam Religionem Romano Imperio insinuandam.

(1) *Cap. CLXXXIV.* (2) *Cap. CLXXI.* (3) *Cap. CCV cum septem seqq.*

Digitized by Google

mento ripigliando, mostreremo come l'Imperio Romano, che sovra il Mondo estendeva la sua autorità, di già governavasi con leggi alla Religion cristiana consentanee, allorquando ad essa si convertì Costantino. Come lo dimostra il ragguaglio fattone da un autore, di cui bene non si ha il nome, le leggi Romane amichevolmente coi giudizi Mosaici e colle leggi morali Cristiane concordavano, e perciò nell'argomentare contro i Romani, i Cristiani poterono provare che in forza dei precetti di lor religione era da essi praticata e reverita la Romana Giustizia.

I Diritti nati affine di ordinare le umane operazioni in mezzo alla corruzione dell'umana natura.

CCXIX. Sott'altro riguardo dobbiamo volgerci ammirati all'Ordine stabilito dalla Divina Provvidenza: i fanciulli ogni elezione determinano dagli appetiti, e quella vogliono violentemente conseguire; gli adolescenti hanno prepotente la fantasia; l'uomo giunto all'età virile con ragione più scevra dalle passioni giudica le cose, ed a vecchiaja pervenuto vi adopera sodo e pacato consiglio. Ad un tale sviluppo corrisponde la vita del genere umano. Nei primi tempi, intaccato dal peccato originale, menando vita solitaria e sprovveduta, egli dovette abbandonarsi ad ogni eccesso di sfrenata libertà; poscia la fantasia e l'ingegno gli somministrarono i ritrovamenti che gli porsero le cose all'uman vivere necessarie, utili e gioconde, e fu quello il tempo dei Poeti, durando il quale si arricchì il Mondo d'ogni più utile invenzione adoperata dai popoli a felicitare la vita civile. In appresso usando

Perchè nei primi tempi regnò la sfrenata intemperanza; quindi la violenza, e di poi la forza della fantasia e dell'ingegno.

ubique gentium extarent, quibus gentes ab infensissimis ipsis Christiani nominis adversariis Christum docerentur: eodem ipso, inquam, argumento Divina Providentia factum dicimus; ut quum Constantinus Christianam Religionem publice complexus est, Imperium Romanum quod universum ferme terrarum Orbem regebat, jam legibus Christianae Religioni conformibus regeretur; et leges Romanae cum legibus judiciorum Mosaicis amice compositae, ut utrarumque Collatio incerti Auctoris demonstrat, legibus morum Christianis commodissime convenirent; et praeterea argumento in ipsos Romanos essent, Christianos ex suae religionis praeceptis Justitiam Romanorum colere.

Jura pro humanae vitae corruptae ordine nata.

CCXIX. Et in eo quoque Divinae Providentiae ordo est cum admiratione suspiciendus: quod ut pueri omnia libidine eligunt et violentiâ exequuntur; adolescentes phantasiâ plurimum pollent; viri ratione puriore, senes solida prudentia res censent: genus humanum originis vicio infirmum, solitarium et egentissimum, oportuit primum effreni libertate facile crescere; deinde phantasia et ingenio necessaria, utilia, jucunda vitae invenire; quod seculum vere Poëtarum fuit, et brevi omnium ferme rerum inventiones terrarum Orbi commodavit; quae ad civilem vitam beate agendam usu ipso gentium probatae sunt; de-

Cur prima in terris effrenis libido? deinde violentia? tum phantasiae et ingenii vis?

Digitized by Google

maggiormente la ragione, vennero gli uomini a coltivar la sapienza, e sorsero allora i filosofi, che insegnarono i doveri morali. Seguirono un ordine consimile gli sviluppi del gius naturale: al suo comparire egli ci appare come la consecrazione della legale intemperanza e della legale violenza; quindi lo vediamo rimanere involuto nelle favole che figuravano l'antica legale violenza; e finalmente, condotte le leggi alla lor perfezione, egli si manifesta con aperta ragione e generosa verità.

Poscia la ragione

Storia ammirabile del gius naturale.

CCXX. Vediamo altresì che a contrastare alla nefanda sfrenatezza dell'empia moltitudine valsero le favole, cui s'infinsero gli Ottimi che il Cielo coi fulmini lor favellava, e ch'erano suoi cenni i voli degli uccelli (onde dal verbo *nuere* accennare, si ebbe il vocabolo *Numen* ad esprimere il volere d'Iddio); ebbesi di poi il gius civile comune, colle sue simboliche figurazioni delle forme dell'antica violenza, e disparve il Gius Ottimo sotto a quelle forme coperto e sopraffatto. Come il Gius dei Quiriti era stato un simulacro del *Gius Ottimo*, così il Gius Pretorio ritenne la sola apparenza del Gius dei Quiriti, e finalmente la Verità naturale svolgendosi da ogni giuridico velame, mostrò tutto il suo splendore colla pratica della Religion cristiana.

La verità naturale si produce in mezzo alle favole giuridiche

CCXXI. Imperocchè la verità del Gius naturale ascosa sotto l'antica legislazione fu messa in isplendida luce nella nuova Giurisprudenza, col Codice delle Imperiali Costituzioni, il quale incomincia, al primo Titolo, col proclamare *la Santa Trinità e la Fede Cattolica*, ad ogni cosa premettendo la vera cognizione del sommo Iddio. E questa cogni-

Concordanza delle cose da noi dimostrate colla vera cognizione di Dio, dalla quale tutte derivano.

Derivano dalla vera cognizione di Dio:

mum ratione sapientiam excolere, quo seculo philosophi humanae vitae officia edocuere: ita jus naturale primum lege justae, ut ita dicam, libidinis, justaeque violentiae ortum; deinde quibusdam justae violentiae fabulis inductum; tandem ratione aperta et generosa veritate totum perfectum extaret.

Demum ratio?

Mira juris naturalis historia.

CCXX. Et per fabulas, quas primi Optimi ipsi sibi finxerunt, Caelum fulminibus loqui, avium volatibus nuere, unde Dei voluntas Numen *dicta, nefariae libidini multitudinis impiae obviam itum; deinde violentiae imitamentis jus civile commune ortum, et jus Optimum fabulis inductum est; jus Quiritium juris Optimi simulacrum; jus Praetorium juris Quiritium imitatio fuit; per has omnes, inquam, fabulas juris, veritas naturae intecta prodiret tandem in usus Christianae Religionis.*

Per juris fabulas vitae verum excussum.

CCXXI. Namque hanc juris naturalis veritatem intectam Jurisprudentia nova ad Cod. Constitutionum Imperialium celebrat, qui auspicia sumit a Tit. de Summa Trinitate et Fide Catholica, *nempe a vera summi Numinis cognitione. Atqui ex vera summi Numinis cognitione*

Rerum demonstratarum in vera Dei cognitione consensio.

Ex veri Dei cognitione;

Digitized by Google

La vera storia Sacra;

La vera teologia rivelata;

La vera morale cristiana;

La vera Dottrina civile dei cristiani;

La vera nuova Giurisprudenza.

La nozione del proprio dovere obbliga il sapiente ad esser cristiano.

zione del vero Iddio ci valse a dimostrare la verità dell'Istoria Sacra, la quale c'insegna *che Adamo creato da Dio con pura ed incorrotta natura trovossi pel primo peccato decaduto;* indi furono da noi dimostrati *i Principii della Teologia revelata,* provando come da essa sia proceduta la vera Dottrina morale, che ha per obbietto l'Eterno Bene, e come ne sia parimente derivata *la vera Dottrina Civile,* la quale governa gli Stati, compartendo non un'equità civile determinata dall'interesse politico, ma un'equità naturale rivolta agli eterni principii del Vero e del Buono, da essa procedendo anche *la vera Giurisprudenza,* fedele interprete di un'equità eternamente vera. La Religione Cristiana queste cose tutte abbraccia, insegna e professa. Adunque la Religion Cristiana trovasi in modo manifestissimo umanamente dimostrata, in tal forma che in mezzo ad un accordo sì conveniente e perfetto d'idee e di fatti, debba ogni sapiente sentire e confessare che ad avere una Dottrina stabile e concordante gli è forza di essere Cristiano. E ciò sarà il perpetuo argomento del nostro Libro II.

Dimostrazione del Circolo della Divina ed Umana Erudizione.

Cap. ultimo. Dalla sapienza antichissima delle Genti Maggiori abbiamo ritratto i principii della Giurisprudenza: ella teneva per massima fondamentale, *essere a morte assoggettate le cose materiali, ed essere immortali i soli animi.* La Romana Giurisprudenza quei Principii adottando, divide le cose *in oggetti corporei,* ed *in forze che sono al corpo sovrastanti,* dalla qual Metafisica abbiamo dedotta la Dottrina professata nel nostro Libro. Adunque Iddio, intromise il Diritto

Vera sacra Historia;

Vera Theologia revelata;

Vera Christiana Moralis;

Christianorum doctrina civilis vera;

Vera Jurisprudentia nova.

Ex officio Sapientis, ipsum decet esse Christianum.

Divinae et humanae Eruditionis circulus demonstratus.

veritatem Sacrae Historiae demonstravimus, Adamum, a Deo creatum. natura integrum, suo vicio lapsum; *ac proinde demonstravimus* Principia Theologiae revelatae; *et ex ea derivatam vidimus veram* Doctrinam Moralem, *quae aeternum bonum sibi habet propositum; veram* Doctrinam civilem *inde prognatam, quae non aequitate civili, sed aequitate naturali respublicas regit: hinc veram* Jurisprudentiam *aequi aeternûm veri cultricem. Religio Christiana haec omnia amplectitur, docet et profitetur. Igitur Religio Christiana est humanitus planissime demonstrata: ut a tanta rerum consensione, Sapientem, ut in omnibus constet, oporteat esse Christianum: quod erit perpetuum Libri II argumentum.*

Cap. ult. *Principia autem Jurisprudentiae ex antiquissima majorum gentium sapientia repetimus, quae* res alias morti obnoxias, animos immortales *statuebat. Haec Principia Jurisprudentia Romana complexa est illa rerum divisione, qua aliae sunt* corporeae, *aliae* supra corpus: *quae est Metaphysica, ex qua omnia hoc Libro vera confecimus. Igitur*

Digitized by Google

nell'autorità naturale dell'uomo, immagine della divina Aseità, e la fece dispiegarsi per forme successive seguendo le varie e progressive condizioni del vivere umano. Nella vita solitaria esercitossi il Diritto ver l'*autorità monastica;* di poi egli si manifestò per l'*autorità economica* nella società domestica, *difesa animosamente dagli Ottimi* contro le imprese dei vaganti eslegi; prodottosi il Diritto nei Regni eroici per *l'autorità civile,* ed *appoggiato alla virtù degli Ottimati*, egli si propagò sotto forma di gius naturale delle Genti *per la virtù dei Romani.* Imperocchè i Romani, che tutte le altre genti si sottoposero, soli per un lungo tratto di tempo seppero conservare quel Diritto e ritenerne le costumanze, il che fu appunto cagione che tutti i popoli debellati hanno accettata la Romana superiorità. Laonde fu continua la successione delle diverse forme giuridiche: il *gius Ottimo* mantenutosi in mezzo agli uomini che vivevano nello stato eslege; il *Gius degli Ottimati* nelle prime civili Società; il *Gius dei Quiriti,* nella romana Repubblica esercitatosi prima della Legge delle XII Tavole *in modo diretto,* e specialmente ogni singolo caso con *tutto rigore* considerando, *rigido* nella popolar Repubblica, e finalmente *benigno* sotto al Principato. Il Diritto per tutti quei gradi sviluppandosi, fece ritorno a Iddio ed ai precetti della vera Religione. E con ciò abbiam dimostrato che la cognizione del vero Iddio è il principio ed il finale obbietto di ogni vera Dottrina. La Giurisprudenza è la cognizione delle cose divine ed umane. Abbiamo adunque dimostrato L'UNICO PRINCIPIO E L'UNICO FINE DEL DIRITTO UNIVERSALE. E siccome il Gius, la Legge, ossia il Giusto,

jus a Deo homini auctoritate naturali, ad suae Divinae imaginem Aseitatis *ingenitum,* auctoritate *juris* Monastica *exertum,* auctoritate Œconomica et Optimorum virtute *in statu exlegi*, auctoritate civili et virtute Optimatium *in Regnis Heroicis in jus naturale gentium propagatum, et una* Romanorum virtute, *qua omnes Orbis gentes subjugarunt, perenniter custoditum, et quia una Romanorum virtute perenniter custoditum, omnes Orbis gentes Romanis victae cessere; per* juris Optimi *in statu exlegi,* juris Optimatium *in primis rebuspublicis,* juris Quiritium *in Romana, primum* directi *ante Legg. XII Tabb.; deinde post eam Legem* juris Romani rigidi *in republica libera, tandem* juris Romani benigni *sub Principatu, perpetuam successionem ad Deum redit, quod jubet veri Numinis Religionem. Atqui veri Numinis cognitionem omnis Divinae et humanae eruditionis principium, finemque demonstravimus:* Jurisprudentia *autem* est divinarum et humanarum rerum notitia. *Igitur* UNUM UNIVERSI JURIS PRINCIPIUM, UNUSQUE FINIS *est planissime demonstratus. Et tum Jus, seu justum, est a* Justitia

Digitized by Google

procede *dall'Eterna Giustizia*, cioè da Dio ch'è di ogni Legislazione *principio*, così *il Gius*, o la Giurisprudenza, si rivolge ugualmente *all'Eterna Giustizia, a Dio, ch'è il Fine*, il finale Obbietto *di ogni equa Interpretazione.*

CONCHIUSIONE.

Eccoti adunque, magnifico FRANCESCO VENTURA, ricavata ogni umana dottrina dall'unico Principio delle cose, dalla *Mente* e dai tre elementi, *Cognizione, Volontà*, e *Possanza*, che per così dire la costituiscono. Ed eccoti come l'uomo rivolto al Vero per lo sforzo spontaneo della sua mente, ed aiutato dal Lume divino, che con invincibil forza lo trae a consentire alla Verità, è condotto a proclamare che procede da Dio tutto il genere umano, ch'egli è da Dio governato, ch'egli a Dio fa ritorno, e che senza Iddio sovra la terra non vi han leggi, non civili Società, non umani consorzii, ma solitudine, ferocia, laidezza e nefandità.

Æterna, *nempe Deo, qui est omnis Legislationis principium; tum Jus, seu Jurisprudentia, est a* Justitia Æeterna, *nempe Deo, qui omnis aequae* Interpretationis *est* Finis.

CONCLUSIO.

Atque habes, amplissime FRANCISCE VENTURA, *ex uno principio rerum,* mente, *et elementis, ut ita dicam, tribus,* Nosse, Velle, Posse, *per unum mentis conatum ad Verum* (1) *ope Divini luminis, hoc est invicti ad verum assensus, omnem humanitatem a Deo existere, a Deo regi, ad Deum ipsum redire: et sine Deo in terris nullas leges, nullas respublicas, nullam societatem; sed solitudinem, feritatem et foeditatem et nefas esse.*

---

(1) *Cap.* XXXV.

Digitized by Google

NOTA

(ALLA PAGINA XXX)

SULLA TEORIA DI ARISTOTILE

INTORNO

ALLA GIUSTIZIA DISTRIBUTIVA E COMMUTATIVA

La GIUSTIZIA racchiude, secondo il Vico, tutte le umane virtù, è da lui identificata (cap. XLII a XLIV) colla *Grazia divina*, fonte di *quell'unico assentimento*, pel quale l'uomo è condotto ad affermare tanto le verità cognitive, quanto i principii morali. Laonde deriva il nostro autore la massima: QUOD EST ÆQUUM DUM METIRIS, IDEM EST JUSTUM QUUM ELIGIS; « *l'equo, quale egli risulta dalla misura-* » *zione, tale deve esser accettato per giusto nell'elezione* » volendo con ciò significare l'identità *dell'equo* proclamato dalla mente in virtù di un concetto generico, e *del giusto* eletto dalla volontà, ed applicato per un giudizio particolare ai fatti speciali.

Alla Giustizia aspettasi distribuire equamente le utilità, in ciò consistendo massimamente il materiale obbietto delle politiche società. Avverte il Vico (cap. LX) che in tutte le umane compagnie ritrovansi due elementi indivisibili: l'elemento *rettorio*, quello della superiorità e del comando, ch'è preposto al governo delle società e ne costituisce l'unità; *l'equatorio*, quello dell'uguaglianza, il quale risulta dall'egual condizione, in cui vicendevolmente ritrovansi le persone sottoposte ad un medesimo comando. A questi due elementi egli fa corrispondere due ragioni del misurare le utilità, la prima fondata sulla disuguaglianza, per la quale tiensi conto *del merito* delle per-

Digitized by Google

sone, della lor *potenza effettrice*, cioè dei vantaggi recati da esse alla società; la seconda, che mantiene la uguaglianza, perchè si riporta *alle cose effettuate* ed *ai bisogni* a cui esse debbon supplire, ove non esistendo alcun elemento disuguale, vuole il loro ragguaglio operarsi con perfetta parità. Laonde egli fa corrispondere alla prima di queste ragioni *la proporzione geometrica*, per la quale la respettiva quota viene ottenuta per via di moltiplicazione, sendo introdotti per moltiplicatori quei numeri che meglio corrispondono alla potenza effettrice delle persone retribuite; e vuole che applichisi alla seconda *la proporzione aritmetica*, ove vengon sommati ambo gli elementi sottoposti al ragguaglio, senz'alcuna intervenzione di un termine che ne disturbi la parità. Nel quale argomento riproduce il Vico la gravissima teoria dichiarata da Aristotile al lib. V dell'*Etica Nicomachea*, intorno alla *Giustizia distributiva e commutativa.*

Chi vorrà considerare attentamente quest'argomento ravviserà in esso il perno, sovra il quale si aggirano le umane società, e riconoscerà che la sovraccennata disuguaglianza è la condizione essenzialissima del mantenimento e dei progressi di ogni politica congiunzione. Imperocchè in ogni umana compagnia manifestansi disugualissime le *utili* ed *effettrici qualità* di coloro che ne fan parte; quindi può esser figurata ogni civil società sotto l'aspetto di una scala, sulla quale vanno a grado a grado innalzandosi gli uomini forniti di disuguali idoneità; alcuni pochi agli altri sovrastanno; questi seguono di passo ineguale quei primi ed a mano a mano raggiungono il posto occupato in prima dai lor superiori, i quali maggiormente innalzatisi preparano a chi vien lor dietro una nuova stazione più cospicua e migliore. Laonde sono ben cieche e disumane quelle utopie, che vogliono distruggere ogni effetto di questa innata e benefica disuguaglianza, riducendo gli uomini alla condizione di una vil gregge condannata a soddisfare in modo rozzo ed uniforme a rozzi ed uniformi bisogni, e distruggendo quei nobili incitamenti che meglio rispondono alla lor essenza immortale.

Digitized by Google

Una Teoria *del valore* delle cose fondata sovra l'esatta analisi dei fatti economici, che concorrono agl'innumerevoli quotidiani contratti *di compra e vendita,* condurrebbe, a nostra sentenza, a manifestare chiaramente la coesistenza delle leggi che reggono le *distribuzioni* e le *commutazioni,* (le *retribuzioni* e gli *scambii)* quali le ha determinate la mente impareggiabile dello Stagirita.

A determinare il *valore* delle cose utili, delle ricchezze, concorrono due contrastanti elementi: l'uno *subbiettivo*, che consiste nel *bisogno* che vuol essere soddisfatto pel possesso dell'oggetto bramato; l'altro *obbiettivo*, che risulta dalla doppia serie dei moti operati e dall'uomo, e dalla natura per ottenere la formazione di quella utilità. Il moto adunque è generatore di ogni ricchezza, come lo è del calore e della luce.

Vuolsi notare che abbiam detto *il bisogno* e non *l'utilità,* per significare con quel vocabolo l'esistenza di ostacoli frapposti all'ottenimento della cosa desiderata, imperocchè, nel senso economico della parola, l'uomo non *abbisogna* delle cose di cui egli può avere a suo libito e senz'alcuno sforzo il possesso, abbenchè ne sia indispensabile l'uso o ne riesca grandissima l'utilità (*).

Sono diversi gli ordini dei bisogni: gli uni corrispondono alle fisiche necessità, e provvedono alla conservazione della vita; gli altri si riferiscono alle ricercatezze del viver sociale, ed alle costumanze introdottesi per la diversità degli ordini e delle condizioni.

L'umana industria prevede siffatti bisogni, e colle sue opere procura di soddisfargli. Concorrono ad ogni umano lavoro due generi di forze: quelle *della natura* e quelle *dell'uomo*, cioè un elemento

(*) E qui giova ricordare la definizione della ricchezza data da Aristotile in queste parole: χρήματα δὲ λέγομεν πάντα ὅσων ἡ ἀξία νομίσματι μετρεῖται. *Ricchezze chiamiamo noi tutte quelle cose, il valor delle quali è misurato col denaro.* (Etica Nicom. lib. IV. c. X.) la qual difinizione ci sembra ottima, perchè toglie alla denominazione di ricchezza ogni carattere di particolare arbitrarietà, mercè l'intervenzione di un elemento sociale, *il denaro*, il quale dimostra la generalità del bisogno che vien soddisfatto dalla cosa in tal guisa misurata.

Digitized by Google

naturale, ed un elemento *artificiale*, che consiste nell'arte usata dall'uomo, e nella forza da lui dispiegata per dirigere l'operazione della natura.

I due generi delle forze a cui ricorre l'industria si dispiegano in modo disugualissimo. Imperocchè alcuni terreni possiedono un altissimo grado di fertilità; alcuni climi sono atti a certe speciali colture, alcune vene metallifere danno con poco lavoro prodotti abbondantissimi, mentre negli altri luoghi son minori le virtù produttive, offrendo varii gradi di decrescente produttività, finchè si giunga a quel punto minimo, ove le opere intraprese raccolgono i più magri prodotti.

Una disuguaglianza consimile ed anzi maggiore manifestasi nella potenza produttiva degli uomini. Mentre è quasi indefinita l'utilità di quelle menti altissime, a cui è dato di trasformare le condizioni del general lavoro, somministrando all'umana società nuovi e potentissimi mezzi di accrescere le utilità, a questi vengon dietro uomini anch'essi, abbenchè in minor grado, ingegnosi ed utilissimi, ai quali van succedendo uomini meno utili, diminuendo di grado in grado le facoltà effettrici, finchè giungasi a quella classe numerosissima, in cui prevalgono le forze muscolari, e che quelle opere eseguisce, al cui pregio a mala pena corrisponde l'equivalenza del vitto dei lavoratori.

Il celebre economista inglese Davide Ricardo ristrinse ai soli terreni coltivati la sovraccennata considerazione della disuguaglianza delle forze naturali (quando avrebbe dovuto estenderla a tutte le forze della natura utilmente dirette dall'umana industria), e fondò sovr'essa la teoria della *rendita* o del *prodotto netto*, conchiudendo *essere la rendita supplita dall'eccedenza del prodotto delle varie classi dei fondi coltivati sovra quello del fondo, pure coltivato, che presenta il minor grado di fertilità.* Supponendo adunque di 60 moggia di frumento il prodotto di una data estensione del terreno più fertile, di 50 quello di un fondo men buono, di 40 quello di un susseguente, e soltanto di 30 quello del più cattivo, riuscirebbe di 30 moggia *la*

Digitized by Google

rendita del terreno più fertile, di 20 quella del secondo, di 10 quella del terzo, nulla essendo quella dell'ultimo, nel quale il capitale adoperato e l'opera somministrata avran trovata la sola corrispondente lor retribuzione senz'alcun sopravvanzo. Deve questo principio esser esteso a tutte le forze naturali, di cui giovasi l'umana industria, le quali concorrono tutte inegualmente alla formazione dei sopravvanzi, non potendo quelle che danno il minor prodotto somministrare alcuna eccedenza, oltre allo stretto contraccambio del capitale e dell'opera.

Adunque tra le forze naturali quelle che agiscono con minor efficacia, ed eziandio tra i lavoratori quelli che hanno l'infimo grado dell'utilità, non possono somministrare alcuna eccedenza, nè contribuire menomamente alla comune accumulazione, condizione di ogni successivo miglioramento, nè tampoco concorrere alle spese necessarie al mantenimento ed al decoro della vita socievole, cioè alle spese del pubblico governo, della pubblica istruzione, della beneficenza ed altre consimili. Come lo abbiam veduto, non lo possono quelle forze naturali, perch'esse porgono i lor prodotti in quella stretta quantità, che corrisponde alle spese occorse ed al lavoro adoperato; non lo possono quei lavoratori, perchè altra cosa non danno se non il mero equivalente del proprio lor consumo. Laonde consegue che le spese indispensabili al viver sociale vengono esclusivamente sopperite dalle eccedenze che provengono, nei due generi delle forze che concorrono alla produzione delle ricchezze, *dalle cose e dagli uomini* provveduti degli alti gradi di utilità, ai quali sopravvanzi sono dovuti assolutamente i vantaggi ed il lustro della vita sociale.

Puossi eziandio conchiudere dalle cose dianzi considerate che l'elemento *obbiettivo del valore* delle utilità, quello cioè che risulta dalle condizioni della produzione di esse, viene unicamente determinato da quel lavoro, ch'è il men produttivo, e ciò tanto in rispetto all'opera dell'uomo, quanto in riguardo alle forze naturali che a quell'opera concorrono. Supponiamo che sien lavorate in un luogo più miniere di carbon fossile d'inegual ricchezza: se l'ammon-

Digitized by Google

tare delle spese di estrazione ascende a L. 1 per ogni quintale metrico in una di esse, la cui annua produzione non oltrepassi 100,000 quintali, mentre nella seconda di quelle miniere il costo dell'estrazione è di 90 centesimi, con un prodotto di quintali 200,000; nella terza scendendo quel costo a 80 centesimi col prodotto di quintali 300,000, e finalmente in una quarta a soli 70 centesimi col prodotto di quintali 400,000, il minor dell'estrazione nelle tre ultime miniere non avrà niuna influenza sulla fissazione del prezzo richiesto per la vendita, il quale sarà determinato dalle condizioni dell'estrazione nella prima miniera, in quella cioè dove il lavoro viene eseguito con maggior difficoltà, e l'effettivo prezzo del carbone poco si scosterà da L. 1, ammontare delle spese di quella estrazione. Adunque se in quelle contrade sarà di L. 1. 10 il prezzo del carbone, l'utile ricavato sarà di L. 10,000 per la prima miniera, quando ascenderà per le altre a L. 40,000, a L. 90,000, ed a L. 160,000. Quindi mentre a nulla od a poco ammonterà l'eccedenza ottenuta dal primo dei quattro estrattori, essa crescerà progressivamente pei tre altri, che potranno perciò contribuire proporzionalmente alle spese afferenti al mantenimento della civil società.

A coloro che van sempre ragionando della inconciliabilità dei principii e degl'interessi, volendo sempre che in ogni caso mai si tralascino le logiche deduzioni, ed ognor predicando non poter mai appagarsi gli uomini se non col raggiungere le estreme conseguenze, dei lor raziocinii, dovrebbero invero riuscire del tutto incomprensibili i contratti di *compra e vendita*, che ogni giorno compionsi innumerevoli, e nei quali intervengono principii ed interessi tra loro massimamente ed anzi assolutamente opposti. Nondimanco ivi, come in altre infinite occasioni, ben presto intervengono gli amichevoli accordi, in mercè dell'azione di una forza superiore, quella del sentimento del comun bisogno. Vuolsi pertanto avvertire che, da una banda, i produttori avanti d'intraprendere o di continuare un qualsiasi lavoro, non mancano d'indagare attentissimamente l'intensità *del bisogno* a cui

Digitized by Google

vogliono provvedere; e che, dall'altra, colui che sente il bisogno di ottenere la cosa che gli difetta, ha fatto anch'egli le opportune ricerche per aver notizia delle condizioni che han determinata l'effezione della cosa da lui bramata, affine di prevedere le pretensioni di coloro che la detengono. Perciò nè all'uno, nè all'altro han mancato gli argomenti atti a ravvicinare le opposte lor pretensioni, in tal forma che quando giungon finalmente ad affrontarsi, di leggieri avviene fra di essi un'accordo, per lo quale rimane le più volte dimezzato il divario delle prime loro esibizioni, togliendosi da un lato quanto vien cresciuto dall'altro, per formare in tal guisa un termine mediano, e raggiungere *l'equo prezzo,* col quale rimangono appagati i due opposti interessi. Ed in mercè dell'occorsa pattuazione vengono ambo le parti ad aver accresciuta la loro ricchezza, per essere le scambiate cose venute in quelle mani che ne potevano ricavare una maggior utilità, e per avere i due contraenti ottenuta la cosa che lor difettava, ed era da essi reputata o necessaria, od utile, od aggradevole. Nei quai contratti viene usata, secondo Aristotile in ciò seguitato dal nostro Vico, *la proporzione aritmetica,* dove aggiungesi ad uno degli estremi quanto manca all'altro, perchè uniti pareggino la somma dei due termini mediani.

In modo al tutto diverso vengono determinate *le retribuzioni*, ossia *le distribuzioni.* Ivi hassi riguardo al merito delle persone, alla lor disuguale utilità, ed abbiam veduto dianzi, quanto sia grande quella disuguaglianza, percorrendo essa una lunga serie di gradi, che van sempre ristringendosi, incominciando da quei lavoratori, nei quali predomina la forza muscolare, per giungere a quegli uomini egregi, le cui meditazioni aprono al genere umano le fonti d'indefinite ricchezze. Puossi perciò ammettere con Aristotile e col Vico che crescano le retribuzioni per l'introduzione di un multiplicatore fatto di grado in grado maggiore, in ragione della utilità effettiva delle persone retribuite. Ragguagliando, a cagion d'esempio, la retribuzione dovuta ad A con quella ottenuta da B, se la ragione spettante al primo

Digitized by Google

sarà di 45, quella del secondo di 36, ed il compenso ottenuto da questo di 1200, avrassi la proporzione geometrica:

36 : 1200 : : 45 : 1500

per la quale A avrà 1500, e B 1200 (*a*).

Ma abbiam veduto che all'infimo dei racconti gradi ritrovansi coloro, le cui facoltà produttrici essendo minime, le opere da essi compiute rappresentano soltanto il valsente delle cose necessarie alla lor personale sussistenza ed a quella della parte improduttiva della lor famiglia, non rimanendone un qualsiasi soprappiù. Senzachè al disotto di questa classe trovasi necessariamente la parziaria o totale impotenza di coloro, al cui mantenimento è forza che sia provveduto per l'opera altrui. Bisogna adunque che per assistere quegl'infelici, e per contribuire alle pubbliche gravezze, com'eziandio per accrescere la ricchezza ed il decoro del corpo sociale, si ricorra, come lo abbiam veduto, alle eccedenze generate da coloro, che nella gerarchia del sociale lavoro occupano i posti più elevati, la qual contribuzione va sempre crescendo in ragione della effettiva preminenza ed utilità di cadauno. Il corpo sociale non potrebbe in alcun modo sussistere, se le spese afferenti alla vita politica non fossero sopperite dal lavoro dei più intelligenti ed operosi. Perciò la retribuzione da essi conseguita non può giammai agguagliare il valsente delle loro opere, il divario ch'esiste tra le ricchezze da essi prodotte e la loro remunerazione potendo solo formare quel soprappiù, senza il quale non sussisterebbe l'umana società. D'altra parte, riuscirebbe al tutto disutile un nuovo ritrovamento, anche ingegnosissimo, se il compenso dato al-

(*a*) È cosa quasi inutile l'avvertire che il nostro Vico è incorso in isbaglio (cap. LXII) quando disse non agguagliarsi per geometrica, ma per aritmetica proporzione la quota degli utili spettante ai compagni, che somministrano per una operazione di mercatanzia quantità disuguali di denaro. Ivi le quote sono indubitabilmente ragguagliate per via di una proporzione geometrica, e ciò per essere in quelle operazioni ogni porzione dell'accomunata pecunia cagione effettrice di una parte corrispondente del complessivo guadagno.

Digitized by Google

l'autore di esso *equivalesse* alla utilità che ne vien ritratta, e la società non ne raccorrebbe il menomo vantaggio. All'idea di un qualsiasi introdotto miglioramento va dunque connessa quella *dell'eccedenza del valsente della nuova utilità sovra la riportatane retribuzione.*

Se alla prodotta utilità corrispondesse una pari retribuzione, avrebbesi quel giusto *del contrappasso,* o *del taglione,* quel *giusto di Radamanto,* respinto da Aristotile come distruttivo di ogni civile consorzio e da lui attribuito ai Pittagorici. (Etica Nicom. liv V. cap. 5.) Ma vuole quel sommo Filosofo che nelle retribuzioni intervenga ognora *la Grazia* ad accrescere in modo infinito il pregio dei ricevuti compensi, col penetrare i benemeriti dei più dolci sensi che felicitano il cuore degli uomini; ed egli ricorda altresì che *il Tempio delle Grazie* vien sempre edificato in quel luogo della città, ch'è a tutti più accessibile, per significare che *le Grazie,* simbolo dolcissimo della reciproca benvoglienza, e non la rigorosa parità del materiale guadagno, debbono governare le respettive opere dei cittadini, ed intervenire nella retribuzione di esse.

Quegli uomini adunque di cui è massima la virtù produttiva, perchè la loro utilità sempre eccede l'ottenuto compenso, concorrono principalmente al miglioramento del viver sociale, per essi crescendo l'universale ricchezza e la progressiva, tanto desiderabile, agiatezza della classe più numerosa. Per essi aumentasi di continuo la quota che forma in ogni tempo ciò ch'è tenuto strettamente necessario all'umana sussistenza; per essi le cose avute in altri tempi come oggetti di un lusso anche eccessivo fannosi accessibili ad un numero di persone sempre maggiore, e con esse estendonsi eziandio i nobili godimenti dell'animo e dell'intelletto. Giova all'universale la prosperità di quei pochi, nè a questi reca minor utilità la migliorata condizione dei più, che fansi in tal modo ministri ognor più efficaci della generale prosperità.

Digitized by Google

Digitized by Google

INDICE DELLE MATERIE

PREFAZIONE DEL TRADUTTORE . . . . . *Pag.* V

PROLOQUIO DELL' OPERA.

Occasione dello Scrivere . . . . . » 1

Cagioni dello scrivere . . . . . » 3

Principio dello scrivere . . . . . » 15

Argomento del libro . . . . . » 16

Metodo od ordine seguitato. — Partizione dell' argomento . . . . . » 17

Definizioni del vero *e del* certo . . . . . » 18

Assunti metafisici . . . . . » 19

DELL'UNICO PRINCIPIO ED UNICO FINE DEL DIRITTO UNIVERSALE.

Da Dio derivano i Principii delle scienze . . . . . » 23

In forza dell' idea dell' ordine conosciamo le verità reali . . . . . » 24

I al XI. Della natura d' Iddio Ottimo Massimo . . . . . » 26

XII al XVII. Della incorrotta natura dell' uomo . . . . . » 28

XVIII al XX. Definizione dell' onestà . . . . . » 30

XXI al XXXII. Della umana natura corrotta. . . . . » 31

XXXIII. Principio di ogni umanità . . . . . » 34

XXXIV. Forza della verità . . . . . » *Ivi*

XXXV. Ragione umana . . . . . » *Ivi*

XXXVI. Della virtù . . . . . » *Ivi*

XXXVII. Virtù dianoetica. — Scienza — Arte — Sapienza — Virtù Etica . . » 34 *e* 35

XXXVIII. Virtù dei Pagani, — dei Cristiani . . . . . » 35

XXXIX. Le tre parti della virtù . . . . . » *Ivi*

XL. Divina origine della virtù . . . . . » 36

XLI. Vera virtù . . . . . » *Ivi*

XLII. Grazia divina . . . . . » *Ivi*

XLIII. Della Giustizia . . . . . » 37

XLIV. Che il diritto deriva dalla natura. — Cosa sia l'equità . . . . . » 37 *e* 38

XLV. L'uomo è naturalmente socievole. — Umanità e parti di essa . . . . » 38 *e* 39

XLVI. L'utilità è *occasione*, l' onestà è *cagione* del diritto — e dell' umana società. — L' utilità e la necessità *occasioni* della società umana . . . » 39 *e* 40

Digitized by Google

XLVII. Definizione del Gius naturale . . . . . *Pag.* 41
XLVIII. *Fas* o diritto naturale immutabile . . . . . » *Ivi*
XLIX. La natural cognazione fondamento dell' umana società. — La Metafisica è madre della Giurisprudenza . . . . . » 42 *e* 43
L. Della doppia società reale; l' una della verità; l'altra dell'equità . . . . » 43
LI. Leggi delle due Società. — Veracità. — Diligenza. — Fede. — Verità, fondamento della Giustizia. — Ledere. — Obbligo della padronanza. — Legge della reciproca benvoglienza. — Legge della estrema necessità. — Legge della innocua utilità. — L' uomo dabbene. — La verecondia custode del gius naturale . . . . . » 48 *a* 46
LII. Tre principii del diritto derivanti dalla *cognizione* e dalla *cognazione* . » 46
LIII. Principii della scienza della legislazione . . . . . » *Ivi*
LVI. La società del vero sussiste in quella dell' equo e reciprocamente . . . » 47
LV. La verità fonte di ogni diritto naturale. — Che sia vivere con verità . . » 48
LVI. Principio e fine unico della Giurisprudenza e della morale cristiana . . . . . » *Ivi*
LVII. Il *suum* . . . . . » *Ivi*
LVIII. Diffinizione della Giustizia . . . . . » 49
LIX. La Giustizia fondamento di ogni società. . . . . » *Ivi*
LX. Della doppia società tra persone di pari e dispari condizione. — Perchè è infinito il nostro debito rispetto a Dio. — Che sia l' onoranza? — Il sodalizio è libera società . . . . . » 50 *e* 51
LXI. Della doppia proporzione . . . . . » 51
LXII. Del diritto rettorio ed equatorio. . . . . » 52
LXIII. Della Giustizia rettrice ed equatrice. — Diritto potestativo. — La *rivendicazione* trovasi nella *ripetizione* e reciprocamente. — Diritto degnatorio. — Diritto penale. — Per qual ragione i testamenti faccian parte del gius pubblico, — e le tutele, — le adozioni, le comunità, i collegi. — Per qual ragione le guerre sono di diritto privato . . . . . » 53 *a* 55
LXIV. Il gius rettorio, il gius equatorio, e la Giustizia che da entrambe proviene, dottrinalmente distinte, praticamente congiunte. — La Giustizia rettrice sussiste nella Giustizia equatrice, e reciprocamente . . . . . » 56 *e* 57
LXV. Della Giustizia universale . . . . . » 57
LXVI. Della colpa, del dolo, dell' ingiuria. — L' eccezione del dolo introdotta per la verecondia . . . . . » 58
LXVII. Della perdonanza, della pena, dell' imputazione . . . . . » 59
LXVIII. Peccasi sempre per ignoranza. — Ignoranza specifica. — Ignoranza del sentir comune. — Ignoranza generica. — Ignoranza di sè. — Ignoranza delle cose proprie . . . . . » 59 *a* 61
LXIX. Delle pene nelle due società della Verità e dell' Equità. — In che consiste principalmente la pena. — Coscienza. — Elezione. — Scala delle pene. — Gli incontinenti. — Gli intemperanti. — Le usucapioni e le prescrizioni vengano ad essere multe apposte sovra i negligenti . . . . . » 62 *a* 64
LXX. La Giustizia *particolare* ed *universale* dottrinalmente distinte, in realtà formano una cosa medesima . . . . . » 65

Digitized by Google

LXXI. Genesi del dominio, della libertà, della tutela . . . . . *Pag.* 66
LXXII. Tre fonti del diritto *volontario*. . . . . » *Ivi*
LXXIII. Fonte unica del diritto *necessario* . . . . . » *Ivi*
LXXIV. In qual ordine nascano la *padronanza*, la *libertà* e la *tutela*; ossia natura di esse . . . . . » *Ivi*
LXXV. Il Gius naturale *anteriore* e *posteriore* degli Interpreti sono una cosa medesima che *i primi principii di natura*, e *le conseguenze di natura* degli Stoici. — Vita dell'uomo, comune cogli animali. — Che sia pei Metafisici *il diritto naturale* dei Giureconsulti; — che sia egli pei Fisici. — Significazione di *substare* e di *brutum*. — Vita propria dell'uomo. — Che sia vivere veramente. — La forza è il constitutivo elemento di ogni diritto naturale . . . . . » 67 *a* 72
LXXVI. Sue divisioni. — Elogio di Grozio. — Gius naturale primario, ἀδιάφορον. — In quale dei due diritti regni la Filosofia . . . . . » 72 *e* 73
LXXVII. Materia e forma di ogni diritto volontario . . . . . » 73
LXXVIII. Eterno carattere di ogni diritto naturale . . . . . » 74
LXXIX. Rigore eterno del diritto naturale . . . . . » *Ivi*
LXXX. Proprii principii della Cristiana Giurisprudenza . . . . . » 74 *e* 75
LXXXI. *Spirito* delle leggi; *ragione* di esse . . . . . » 75
LXXXII. Il *vero* ed il *certo* delle leggi. — Il *certo* è parte del *vero* . . . . » 75 *e* 76
LXXXIII. Il *certo* proviene dall'*autorità*, il *vero* dalla *ragione*. — L'*autorità* parte della *ragione*; — quindi la ragione civile è parte della ragion naturale. . . . . » 76 *e* 77
LXXXIV. Pragmatico legale, Filosofo legale. . . . . » 77
LXXXV. Fondamento di ogn'interpretazione. — Ogn'interpretazione ricavata dall'equità è di più universal ragione. — Le cose *speciali* nel gius civile si riferiscono alle *generalità* del gius naturale. — Le *restrizioni* del gius civile sono *ampiazioni* del gius naturale, e reciprocamente. — Più sono universali i diritti, più a Dio si avvicinano. — Sotto qual riguardo sieno finzioni il *patrimonio*, l'*eredità* e lo *Stato* . . . . . » 77 *a* 79
LXXXVI. Divina origine della padronanza, della libertà e della tutela. . . . » 79
LXXXVII. Tre sorgenti di tutte le politiche Società . . . . . » 80
LXXXVIII. Dell'autorità . . . . . » *Ivi*
LXXXIX. Contrassegno dell'autorità. . . . . » *Ivi*
XC. Dell'autorità naturale . . . . . » 81
XCI. Nuovo nome dell'autorità naturale . . . . . » 82
XCII. Origine divina dell'autorità naturale . . . . . » *Ivi*
XCIII. Per essa l'uomo è il sovrano di tutta la natura mortale . . . . . » *Ivi*
XCIV. Anche l'*autorità* è nata dalla ragione . . . . . » 83
XCV. Dall'autorità di natura nasce l'autorità giuridica. — Prima legge prodottasi tra i mortali . . . . . » *Ivi*
XCVI. Ogni diritto volontario è nominato autorità. . . . . » *Ivi*
XCVII. Prima originaria acquisizione dei diritti. . . . . » 84
XCVIII. Dell'autorità *monastica* . . . . . » *Ivi*
XCIX. Per l'autorità monastica l'uomo è sovrano nella solitudine . . . . . » 85

Digitized by Google

C. Del diritto delle genti maggiori. — Diffinizione del gius delle genti. — Che sia la storia. — Divisione del diritto delle genti. — Che sieno le genti *maggiori*. — Déi delle genti maggiori. — Che sieno le genti *minori*. — Patrizii delle genti *maggiori*. — Patrizii delle genti *minori*. — Mancipazioni, usucapioni, vindicazioni, usurpazioni, mancipii. — *Nessi, obbligati*. — Duelli. — Congiungimento delle mani. — *Vindiciae*. — Condizioni. — Donde i patti si nominano condizioni. — Fede. — *Implorare la fede*. — *Donde ricevere in fede*. — *Condictiones* . . . . . *Pag.* 85 *a* 88

CI. Dell' *autorità economica*. — Il figliuolo *partecipe* del padre. — Figlio *cosa* del padre . . . . . » 88

CII. I padri *sovrani* della famiglia, — pecunia, — patrimonio, — eredità. — Che sia la famiglia. — Diritto di vita e di morte sui figliuoli . . . » 88 *e* 89

CIII. La famiglia *primo abbozzo* dei civili governi. — *Il testamento* effetto del famigliare governo . . . . . » 89 *e* 90

CIV. Clientele *secondo abbozzo* del civil governo. — Mancano tuttora alla storia gl' incominciamenti di essa. — Descrizione dello stato *eslege*. — La *vergogna* generatrice di ogni diritto divino ed umano. — Donde abbia incominciato il gius divino. — Prima religione esercitata nei consacrati boschi e nelle are. — Origine del *connubio*, della *patria podestà*, della *divisione dei campi*. — Dell' *umanità*. — Congiunzione delle travi, — casuccie, — casali, — genti. — False religioni nate da un sentimento falso. — *Virtù* conseguenza della religione. — Viri, *Ottimi*. — *Padri*. — I veri *Patrizi* delle genti maggiori. — È eroico tutto l' antico gius dei Romani e pubblico e privato. — Il Gius umano derivò dal gius divino. — *Seconda originaria acquisizione di diritti*. — Cambiamento della natura della padronanza. — *Gli ottimi, i fortissimi* — Estensione dell' Imperio. — Carattere delle clientele. — *Assegnazione*; parti del dovere dei clienti: le *opere*, l' *ossequio*. — *Addetti*. — Antichissimo diritto degli asili. — Gius *Ottimo*, gius *fortissimo*. — *Fides*, primo nome dell' imperio e della Podestà. — Il *Gius nexi* è di antichissima origine. — Quando si sien usati i termini di *Plebe* e di *Ottimati*. — Quando quelli di *Plebe* e di *Padri*. . . . . » 90 *a* 99

CV. *Cagione* ed *occasione* dei civili Governi. — Prima apparizione dell'Ordine civile, e primi Re . . . . . » 99 *e* 100

CVI. Che sia società politica, la Repubblica . . . . . » 100

CVII. La società politica è la più ampia delle giuridiche universalità. — *Prima* universalità giuridica, *il suo*; *seconda* il patrimonio, l' *eredità*; *terza* la *civile società*. — Le leggi *originate* dalla *virtù*, *confermate* dalla *Religione*. — Tutti i beni della vita umana son dovuti alla società politica. — Significanza del vocabolo *res*. — Corpo della pubblica società; — animo di essa, — mente, — ragione, — persona, — vita, — salvezza . » 100 *a* 102

CVIII. Del *dominio eminente*, della *civil libertà* e della *Sovrana Podestà* . » 102 *e* 103

CIX. Materia di tutto il gius pubblico . . . . . » 103 *e* 104

CX. Dell' autorità civile. . . . . » 104

CXI. Divina origine dell' autorità civile . . . . . » *Ivi*

Digitized by Google

CXII. Della Giustizia architettonica. — La Giustizia architettonica: nel *sapiente*, — nella *famiglia*, — nella *civil Società*; comanda alla *prudenza*, — alla *temperanza*, — alla *fortezza*, — alla *Giustizia particolare*; — sua *legge regina* . . . . . *Pag.* 104 *e* 105
CXIII. La podestà civile imagine d'Iddio. — Sua simiglianza con Dio. — I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX . . . . . » 105 *a* 107
CXIV. Gius civile puro . . . . . » 107
CXV. Principio del gius civile . . . . . » *Ivi*
CXVI. *Jurisditio* e *Jurisdictio* . . . . . » 108
CXVII. Cagioni del diritto *positivo*, *certo*. — La forza riserbata alla podestà civile. — *Forme*, *modi*, *cause* giuridiche. — Perchè sien dette *cause*. — Il gius naturale *vero* ma *incerto*; il gius delle genti maggiori *certo* ma *violento*; il gius civile *certo* e *pacato*. — L'interpretazione fatta necessaria dal gius naturale. — Il Gius civile alla *forza* sostituì la *giuridica necessità* all'*incertezza* la *solennità delle forme*, affine di mantenere il natural rispetto e la verità . . . . . » 108 *a* 110
CXVIII. Gius civile comune . . . . . » 111
CXIX. *Terza* acquisizione originaria del diritto . . . . . » *Ivi*
CXX. Tutti i diritti di privata utilità derivano dall' autorità pubblica . . . » *Ivi*
CXXI. *Dominio*, *libertà*, *tutela* materia del gius privato. — *Azioni*, *tutele* delle cose nostre . . . . . » 111 *e* 112
CXXII. Divina origine del gius privato . . . . . » 112
CXXIII. Del diritto dei *Romani Quiriti*. — La Repubblica Romana fu in origine uno Stato di ottimati, misto dell' elemento monarchico. — I Romani Quiriti sono i Patrizi. — L' *asta* arme dei patrizi. — *Bellona*, *Minerva*, mente e spirito della Guerra. — *Quiriti Romani* armati di asta. » 113 *e* 114
CXXIV. Gius de' Quiriti *favola* del gius delle genti. — Imitazioni della violenza: la *mancipazione*, — l' *Usucapione*, — l' *Usurpazione*, — l' *obbligazione*, — *rivendicazione*, *conserzione delle mani*, — *condizione*. — Atti simbolici del *gius antico*. — Mito di *Orfeo* e di *Anfione* . . . » 114 *e* 115
CXXV. Simboli pei quali il gius civile si avvicinò alla *verità* . . . . . » 115
CXXVI. Come i Romani soli abbian conservato il gius delle genti Maggiori. — I Romani meritarono, pel diritto delle genti, la signoria dell'Orbe. » 115 *a* 117
CXXVII. La legge agraria *prima* legge politica. — *Prima* legge agraria. — Il *dominio bonitario* nato colla istituzione della civile Società. — *Seconda* legge agraria. — Perchè alla *mancipazione* fosse congiunta la tradizione del nesso. — Leggi fondamentali sulle quali si appoggiò l' accresciuto Imperio dei Romani . . . . . » 117 *a* 119
CXXVIII. Del Gius Ottimo dei Romani. — Il Gius Ottimo *originato* dal diritto delle genti, e *conservato* nel Gius romano. — Le *due ragioni* del Gius Ottimo dei Romani: — Diritto *pienissimo*, — Diritto *certissimo* . » 120 *e* 121
CXXIX. Il Gius dei Quiriti corrisponde al Gius Feudale. — L' *ossequio* e l' *omaggio* sono una cosa medesima. — Etimologia di *omoggio*. — *Onorenza* e *fede* elementi dell' *ossequio* e dell' *omaggio*. — Servizio militare. — Che significasse la tradizione del nesso nelle *mancipazioni*. —

Digitized by Google

Il gius dei Quiriti più stretto che il feudale. — Dominii bonitari, — tenute del Feudi. — Il Gius romano è provenuto dai Feudi; non i Feudi dal Gius romano. — Col diritto della violenza ricompariscono i Duelli ed i Feudi . . . . . *Pag.* 122 *a* 124

CXXX. *Quiriti*, appellazione della Podestà civile dei Romani . . . . . » 124

CXXXI. Il *Pretore* ministro del Gius dei Romani Quiriti . . . . . » *Ivi*

CXXXII. La presenza della Podestà civile figura la pubblica Ragione . . . » 125

CXXXIII. Del gius pubblico dei Quiriti . . . . . » *Ivi*

CXXXIV. Il gius civile comune è il *transito* pel quale il diritto delle genti *maggiori* passò a trasformarsi in quello delle genti *minori*. — Colla creazione del diritto della pubblica forza prese fine il diritto delle genti *maggiori*. — Regni *eroici*, *poetici*. — Le genti *minori* fondate sul diritto della pubblica forza. . . . . » 126

CXXXV. Del diritto delle genti minori. — Nei contrasti fra le Podestà sovrane riaparisce lo stato *eslege*, ed il diritto *monastico*. — Le guerre sono pubblici duelli. Origine del diritto di rappresaglia. — *Patroni* dei clienti, *Signori* dei servi. — *Padronaggio* esercitato sulla *clientela*. — *Usucapione* origine del diritto delle genti e del diritto positivo. — *Usucapione* nelle civili società — Il diritto delle genti maggiori *abbozzo* di quello delle genti minori. — Le prime civili società nate per la guerra. — Il gius civile guerresca meditazione. — *Obvagulatio* e *pipulum* modi di *querelarsi* delle genti maggiori. — Ricorso alla *protezione* dei Quiriti. — *(Quiritatio)*. *Clarigatio*. — Le *condizioni* antiche trasformatesi nelle *denunzie restitutorie*. — Il gius delle genti maggiori riguarda alla *giustizia* delle guerre, quello delle minori alle *forme solenni* da osservarsi in esse . . » 127 *a* 130

CXXXVI. Del diritto naturale delle genti, e del diritto naturale dei Filosofi. — *Solennità* usate dalle genti minori più antiche: — abbandonate dalle genti minori posteriori; — in niun conto tenute dai Filosofi. — Tutti gli stati stabiliscono un diritto *certo*, positivo, ma alcuni con maggior fermezza. — Il gius naturale delle genti *misto* di positivo. — Il gius naturale dei Filosofi *scevro* di ogni determinata e positiva espressione . . . . . « 130 *a* 133

CXXXVII. Della divisione del Gius naturale delle genti in *proprium* e *minus* proprio. — Il gius delle genti *proprium* è immutabile. — È mutabile il *minus proprio* . . . . . » 133 *e* 134

CXXXVIII. Tre forme pure dei politici governi: — Di *Ottimati*, — *Monarchico*, — *Popolare*. — Re *Eroici*: — presso ai Greci, — presso agli Italiani, — presso gli Occidentali. — *Monarchie pure* dell' Oriente . . » 134 *a* 136

CXXXIX. Perchè sieno tre le forme pure dei politici governi . . . . . » 136

CXL. Legge fondamentale di ogni puro politico governo: — degli *Ottimati*; — della *Monarchia*. — Che sia la *legge Regia* di Ulpiano. — Del *popolar Governo*. . . . . » 137

CXLI. Proprietà di cadaun governo puro. — I governi degli Ottimati retti dalle *costumanze*. — Che sia il *mos majorum*. — Che fossero le prime leggi; — Che i primi *esempi*: — Propria significazione dell' *esempio*.

Digitized by Google

— Perchè furon chiamati *esempi* le punizioni severe. — Perchè sieno gli *esempi* più antichi che le *leggi*. — L'eloquenza eroica trionfava cogli esempi. — Qual cosa fossero il *gius incerto* e la *mano regia*. — Perchè nominasi *mano regia*. — I primi Re erano la *mano* della legge. — Erano veri ed effettivi *Legislatori*. — Perchè il nome di *gius incerto*. — In che consistesse al di dentro l'autorità dei Re nei primi civili governi. — Governansi le pure Monarchie col *cenno* del Principe; — colle *leggi* le popolari Repubbliche *Pag.* 138 *a* 141

CXLII. Principalissima divisione del Diritto in *costumanze* e *leggi*. — I governi aristocratici e monarchici si reggono per le *costumanze*; per le *leggi* i popolari. — Per qual ragione il diritto sia *scritto* appo gli Ateniesi, non *scritto* presso gli Spartani. — Le leggi degli Spartani avevano riguardo alla παιδαγωγία, le altre cose erano determinate dalle *costumanze* . . . . . » 141 *e* 142

CXLIII. Le *costumanze* e le *leggi* espressioni del Diritto. — I *costumi* più saldi che le *leggi*. — Le *leggi* migliori che i *costumi*. — Perchè i governi di Ottimati ed i monarchici sono quieti e durevoli. — I governi puramente popolari sono turbolenti e poco durevoli . . . . . » 142 *e* 143

CXLIV. Ordine del nascimento, ovvero natura dei governi politici puri. — I primi governi, puramente *aristocratici*; — I secondi puramente *monarchici*; — In ultimo i *popolari*. — *Rigore* delle Leggi simile a quello della Ragione. — La forma del popolare governo è la più pensata. — La *legge* è mente scevra di passioni. — Gli stati di Ottimati nati ad *assicurare* l'Imperio, i monarchici ed i popolari ad *estenderlo* . . . » 143 *e* 144

CXLV. *Le forme dei politici governi derivano dalla natura dei popoli*. — Genti fortissime sotto al dominio degli Ottimati, come gli Europei; — molli e rozzi come gli Asiatici sotto alle pure Monarchie; — come eziandio i popoli sagaci e molli, quali i Siculi; gli acutissimi e forti ritrovarono le leggi ed il viver libero, come i Cretensi, e gli Ateniesi, — i Cartaginesi; — i popoli fortissimi, ma di mente meno acuta, come i Romani, tardi conseguirono la libertà. . . . . » 145 *e* 146

CXLVI. *Della Giustizia dei governi cagionata dalla natura di essi*. — Gli stati di Ottimati renitenti alle guerre ed amanti della giustizia. — Perchè in brevi territorii si ristringano. — Perchè fossero picciole e spesse le antiche Repubbliche di Ottimati. — Donde la romana giustizia nelle guerre; — la lor clemenza e mansuetudine; — la magnanimità verso i vinti; — la cittadinanza data ai vinti; — perchè in principio fossero rare le romane Colonie; — ragione delle contese per la legge Agraria. — I governi monarchici ed i popolari atti alle conquiste. — Onde il nome delle *spedizioni* guerresche. — Le grandi conquiste fatte da governi regii o da popolari Repubbliche . . . . . » 146 *a* 148

CXLVII. *Dove in cadauno dei governi puri sia riposta la potenza Giuridica (Jurisdictio)*. . . . . » 148 *e* 149

CXLVIII. Dove in cadauno dei puri Governi trovisi la *Jurisdictio*. — Che sia il *jus ex ordine*. — Forza del Giuramento in *verba Principis*. — Donde il nome di *Costituzioni dei Principi*. — Donde il nome di *Legge* dato

Digitized by Google

alle leggi dei popolari governi. — Diffinizione della *Jurisdictio*. — Che sia *Legislazione*. . . . . *Pag.* 149 *e* 150

CXLIX. Delle prime leggi. — Donde sia originariamente provenuto il nome di legge. — Prima infanzia della lingua latina. — Monosillabi i primi vocaboli delle cose. — Prima cura civile fu la ricerca delle fonti. *Lex*, ricerca dell'acqua; — donde il nome di *Aquilae*; — donde *i pagi*. — Donde la parola *Dii*; — donde δικαιον. — *Jus* da *Jove*. — Prima religione delle fonti; — donde la parola *religio*; — donde *lymphati*. — Mito di Acteone. — Che sia *oblucinare*; — donde i sacri *Luci*; — donde i *Ceriti*; — donde le *cerimonie*; — donde il carattere religioso avuto da tutte le leggi; — donde la denominazione di *Legge agraria*. — Mito di Mercurio. — Primi ordini dei civili governi; i *viri*, e gli *uomini*. — Perchè sien detti *viri* i Magistrati; — perchè il nome di *viri* dato ai mariti; — donde gli Eroi fosser creduti figli degli Dei; — come fossero chiamati *Dei*; — che fossero gli Dei immortali. — La legge agraria *pacificatrice*; — che sia *pacare*. — *Legge* detta di poi *esempio*. — Lode della Repubblica Veneta. — *Privilegj* nominati lungamente leggi. — Al presente le leggi determinano i criminali giudicii. — Finalmente venne il nome di *leggi* dai *raccolti suffragi*. . . . . » 151 *a* 159

CL. Dei Plebisciti, *Plebissciti*. — Gli antichissimi Plebisciti erano risoluzioni del Re notificate alla Plebe. — La pubblicazione della legge è *plebiscito* in governo di ottimati, e *populoscito* in Monarchia. — Quando abbiasi a scrivere *Plebiscito*, e quando *Plebis scito*. — Della legge tribunizia, che abrogò le leggi regie. — Le leggi regie nominavansi *leggi Curiate*. — In principio i comizi *curiati* erano la stessa cosa che i comizi radunati per *tribù*; — i comizi centuriati cominciarono lungo tempo dopo la libertà; — il nome increscioso di *curiate* cambiato in *Tribunizie*; — le leggi *curiate* conservate con altra significanza per le cose sacre. — Perchè si creasse un Re dei sacrifizi; le adozioni autenticate per legge curiata; — dicevasi *cose sacre paterne* per significare la *patria potestà* . . . . . » 159 *a* 163

CLI. *Origine divina delle tre forme pure dei civili governi*. — In un qualsiasi governo è *unica* la Podestà sovrana. — Dove sono *parecchi* i Sovrani, la sovranità si esercita od *a vicenda*, o sovra *territorii divisi*. — In qualsiasi civil società regna la libertà civile. — Tutte osservano *l'ordine*. . . . . » 163 *a* 165

CLII. Degli ordini. — L'ordine è *triplice*: — *Ordine naturale*, di cui è costitutivo elemento il *vero*, — egli proviene da Iddio. — *Forma eterna* delle civili società, — sua diffinizione, — come abbiano incominciato le civili società. — *Ordine civile*; — è diffinito esser suo costitutivo elemento *il certo*. — *Triplice ordine civile*. — Donde provengono le tre forme dei civili governi. — L'ordine civile è parte dell'ordine naturale. — Ordine misto, — in qualsiasi forma di governo; — diffinizione. — Gli *Ordini* superiori alle *leggi*. L'*ordine naturale* più che la *legge* è mente scevra di passioni. — *Genericamente* è savia la mente del popolo; —

Digitized by Google

in ispecie ella è spesse volte stolta; — ed è sempre agitata dai turbolenti. — Le leggi particolari (*privilegj*) stoltamente promosse, sono le pesti delle Repubbliche. — L' ordine naturale è la *mente* delle civili società; le leggi ne sono la *favella*. — L' ordine naturale sempre somministra Ragione. — Le leggi sono spesso insufficienti; — alle volte sbagliano, — ed anche ingannano . . . . . *Pag.* 165 *a* 170

CLIII. *Della conservazione, della corruzione, dell' emendamento e del tramonto dei civili governi.* — Quale sia l' ordine, nel quale, corrottisi i civili governi, ad altra forma trapassano. — In ogni forma di civil governo è *unica* la cagione del lor corrompimento: mancanza dell' ordine naturale. — Le civili società soggiaciono a vera e *naturale* servitù avanti di subire la servitù *legale*. — Si correggono i civili governi — coll' autorità o coll' esempio . . . . . » 170 *a* 172

CLIV. Correggonsi anche le leggi come correggonsi i civili governi. . . . » 172

CLV. *Del regresso delle condizioni politiche primitive per la spontanea formazione di nuove politiche società.* — Dalla congiunzione di parecchie popolari Repubbliche formasi un governo di Ottimati, come quello degli Stati uniti di Olanda. — Perchè questi chiaminsi *Ordini;* — perchè *Stati;* — perchè fondino Colonie. — Colle confederazioni formate a fine di guerra ritornano le forme dei primitivi governi di Ottimati — soltanto nelle confederazioni *uguali*. — Valido argomento perchè sien stati di Ottimati i primi civili governi. . . . . » 172 *a* 174

CLVI. *Dello sviluppo del carattere divino del Diritto.* — La forza stessa delle guerre insegna alle sovrane Podestà che sono soggette a Dio. — Il *Fas gentium* si manifesta nelle guerre. — I diritti delle guerre appoggiate sulle credenze religiose. — Il gius naturale delle genti anteriore al gius naturale dei filosofi. — Viene ad essere riconosciuta da tutti gli stati l' esistenza di una società umana *universale* e *comune*, — governata da Dio, — quasi con forma di governo aristocratico. — Chi tenta di rimanersi fuori della legge comune è tratto dalla forza all' ubbidienza di quel comun governo di cui è reggitore Iddio. — Donde la conghiettura che le genti maggiori eslegi fosser governate da una Teocrazia, — donde l' opposta appellazione di *Ebrei* e di *Genti* . . . . . » 174 *a* 178

CLVII. *Dei governi misti.* — L' *implorar la fede* è *confessione di soggezione.* — Cagione delle alleanze ineguali. — Cagione per la quale la Repubblica aristocratica passa allo stato di popolare Repubblica temperata coll' elemento degli Ottimati. — Cagione per la quale la popolar Repubblica diviene Monarchia temperata di libertà. — La natura degli stati, come quella dei contratti, cambiasi per effetto delle convenzioni. — Onde dicasi *reo di Maestà;* — che sia la *Maestà;* — castigo dei mali Principi. — Giuramento che consacra l' esercizio della pubblica forza . . . » 178 *a* 181

CLVIII. *Delle Leggi sagrate.* — Onde si dicano leggi sagrate; — onde il nome di *sacri* dato ai Tribuni della plebe, e quello di *Monte sacro.* — Perchè la legge delle XII Tavole non venne confermata col giuramento. — Forza e possanza del Giuramento *in verba Principis.* — Il giuramento

Digitized by Google

dell'Ossequio non è necessario nelle pure Monarchie. — Ma è necessario quello dei Re di mantenere le franchigie dei sudditi. . . . . *Pag.* 181 *a* 184

CLIX. *Carattere distintivo della natura dei governi misti.* — Quando fu effettiva l'autorità del Senato. — Pratiche usate per volgere a Monarchia il popolar governo. — Quando la Repubblica Romana passò alla condizione di pura Monarchia . . . . . » 184 *a* 186

CLX. *Della Legge Regia.* — Gli Annali di Tacito provano che dessa non abbia esistito; — silenzio di tutta la Storia Latina; — odiosità della denominazione; — incertezza del tempo in cui fu fatta; — giudicio sul marmo Capitolino; — i Decreti del Senato chiamati *Leggi* sotto al Principato; — che fossero sotto ai Principi i *Comizi dell' Imperio*; — che significasse il nome di *Legge dell' Imperio* . . . . . » 187 *a* 189

CLXI e CLXII. *Dell' autorità del Senato nella popolare Repubblica mista di Aristocrazia.* — *Autorità* del Senato trasformatasi dal *dominio* del Diritto nella sola *tutela* di esso. — L' autorità del Senato stata una maniera di *ratificazione.* — Per la prima legge del Dittatore Filone il popolo fu riconosciuto dai Patrizi signore del Romano imperio; — per la seconda, l' autorità del Senato fu trasformata in una semplice tutela, — e passò nell' universalità del popolo il dominio del gius civile, — colla terza legge si compì l' uguale comunicanza dei Magistrati alla Plebe ed ai Patrizi. — Quando incominciossi a dire Senato e Popolo Romano. — Senato e Plebe, Senato e Popolo. — *Autorità* del Senato, *Comando* del Popolo. » 189 *a* 192

CLXIII. *Debbonsi distinguere le leggi secondo le condizioni del governo da cui emanano* — Leggi Tribunizie propria espressione del popolar governo. — Durando la ben composta Repubblica le leggi consolari favorevoli a patriziato; — disordinatasi la Repubblica, favorevoli al popolo. — In governo monarchico, conservano i diritti dei patrizi. — Leggi Dittatorie; — talvolta popolari; — talvolta aristocratiche. — Le leggi Interregie sono aristocratiche . . . . . » 192 *a* 194

CLXIV al CLXVI. *Dei Decreti del Senato nella popolare Repubblica temperata d'Aristocrazia.* — Quando ebbero il nome di *Senatusconsulti;* — tutti i senatus consulti sono atti di tutela; — delle formole delle Leggi; — della pecunia somministrata dalla pubblica Camera; — della dispensazione degli onori; — delle ambascerie; — della dichiarazione delle inimicizie; — della formazione delle alleanze; — delle ragioni e dei mancamenti dei popoli alleati; — dei termini dei pubblici terreni; — del confinare e del levare dall'Italia; — dell' armare il Console; — Autori del Diritto. — In prima Autori del Diritto in senso della padronanza, — di poi Autori del Diritto in senso della custodia. — Il Pretore custode del diritto Romano privato, — il Senato custode del Diritto pubblico. — Diritto del Testamento Pretorio. — Il Pretore nel dir ragione era il custode del gius privato . . . . . » 194 *a* 198

CLXVII. *Della Giurisprudenza segreta dei Romani.* È *palese* il diritto nei popolari governi; — nelle Monarchie i Re sono *segreti;* negli stati di Ottimati rimane *segreto* il Diritto. — Presso a tutti i popoli le leggi fanno

Digitized by Google

parte della religione, — presso agli ebrei, — ai Caldei, — agli Egizi, ai Galli, — ai Germani, — ai Romani . . . . . *Pag.* 198 *a* 201

CLXVIII. *Della scrittura Eroica.* — Letteratura segreta, — appo gli Ebrei, appo gli Egizi, — forse ugualmente presso agli antichissimi Greci, — presso ai Romani. — Tutte le leggi originate dalla religione. — Per la forza istessa delle cose fu segreto il carattere delle prime leggi . . . » 201 *a* 204

CLXIX. Della lingua eroica, la quale è il *Fas gentium;* — donde l'appellazione di *nuovi uomini.* — Le prime genti venute dall'Oriente si diffusero per la terra. — Dell'origine delle lingue. — Perchè l'appellazione *di gente*; come p. es., quella di *Gente Romana*, — di *Gente Latina.* — Per qual ragione fu introdotto il *Fas gentium.* — Il *Fas gentium* conservato nell'antichissimo Gius civile comune. — Favola di Cadmo . . » 204 *a* 208

CLXX. *Delle etimologie eroiche.* — Saggio di un Etimologico comune ad ogni favella. — I Romani custodi della letteratura eroica. — Etimologia grammaticale. — Etimologia filosofica. — Scienza della lingua latina propria dei Giureconsulti. — Apologia dei Giureconsulti contro Lorenzo Valla. » 208 *a* 210

CLXXI e CLXXII. *I soli Patrizi erano Giureconsulti.* — Il Censo base della popolare Repubblica. — Ordine degli Ottimati disciolto da Servio Tullio. — Primi Ordini dei Romani *Senato* e *Plebe.* — Patrizi per *sangue* e Patrizi per *censo*, — per l'adozione perdevasi la *famiglia*, non il *casato*, — nè il *Censo* nè il *Tribunato* son caratteri che distinguano le case patrizie e le plebee, — l'essere Patrizi i Giureconsulti è cosa confacente ai governi aristocratici, — corrispondente alla natura della Romana giurisprudenza; — perchè dicevasi indistintamente *Patrizi* e *Senatori.* — Alquanti luoghi di Pomponio corretti e dichiarati; — con qual modo incominciasse Augusto ad indebolire l'ordine Senatorio; — perchè sotto ai tiranni i divulgatori della Romana Ragione. — Sesto Papirio sotto Tarquinio. — G. Flavio nella faziosa Censura di Appio; — fondamento di gran parte della storia e della Giurisprudenza Romana; — perchè Bruto ampliò il Senato, — perchè non rimise il Censo, — perchè cassò le leggi Regie? — Durando regolata la Repubblica tutti i Decreti del Senato attenevano al Gius pubblico. — Distintivo carattere dei tempi dei decreti del Senato . . . . . » 210 *a* 218

CLXXIII. Finchè la Repubblica rimase nelle normali sue condizioni, niuna legge Consolare trattava del Gius privato. — *Fondamento della Giurisprudenza segreta.* — Problema che dimostra come la Storia Romana non sia ancor stata considerata nelle sue cagioni. — Le Leggi di Ragion privata sono tutte Tribunizie. — Regola per conghietturare dalle leggi la Storia Romana. — Legge *Scribonia* delle *Usucapioni.* — Legge *Atinia* delle *Usucapioni.* — Legge *Plauzia* delle *Usucapioni.* — Legge Aquilia del *danno.* — Il gravare la plebe colle usure era massima segreta della politica patrizia. — Legge *Cincia* delle *Donazioni.* — Legge *Letoria* dei *Minori.* — Legge *Atilia* delle *Tutele.* — Legge *Giulia* e *Tizia.* — Legge *Furia* per moderare i *Legati.* — Legge *Voconia.* — Legge *Falcidia.* — Legge *Giunia Velleja dei Postumi.* — Le leggi circa l'*usura* sono di di-

Digitized by Google

ritto *pubblico*. — Regola per conghietturare i tempi delle leggi. — Legge *Ostilia dei Furti* . . . . . *Pag.* 218 *a* 224

CLXXIV. *Vantaggi della segreta Giurisprudenza*, — raddolcita la ferocia dei nobili, — accresciuta nella plebe la religione delle leggi . . . . . » 224 *e* 225

CLXXV e CLXXVI. Preminenza del diritto Romano. — Principali cagioni della Romana grandezza: — la *libertà* custodita dai Tribuni della plebe; — la *Ragione* custodita dai Patrizi. — Elogio della Legge delle XII Tavole. — La Legge delle XII Tavole *fine* e *fonte* del Diritto romano. — Dalla *conservazione* dell'Ordine, e dalla *custodia* dell'ugual Ragione nacque la Romana Giurisprudenza . . . . . » 225 *e* 226

CLXXVII al CLXXXII. *Della Giurisprudenza degli antichi*. — L'equità *civile* simile ad un regolo ferreo. — Definizione dell'*antica Giurisprudenza*. — Definizione dell'*Equità civile*. — L'antica Giurisprudenza trascura il *vero* e si attiene al *certo*. — Giurisprudenza dei Lacedemoni; — modo spartano d'interpretare le leggi. — *Frazioni* del gius antico, e sue *estensioni* o *restrizioni*. — Lode dell'antica Giurisprudenza. — Il Diritto antico tutto pieno di finzioni; — il gius civile antico è la simbolica figurazione del gius naturale; — la verità irrompeva di mezzo alla certa e determinata espressione della legge; — il Gius civile antico imitazione della natura; — l'antica Giurisprudenza è quasi un Poema . » 226 *a* 230

CLXXXIII e CLXXXIV. *Della Sapienza Eroica*. — Favola di Orfeo e di Anfione. — Storia del Ritmo. — Dell'origine della Poesia. — Storia della Filosofia. — Le civili Società generalizzazione delle umane utilità. — Fine proprio della Poesia. — Storia della Poesia. — Perchè ebbesi in prima l'Epopea, — e la Tragedia, — poscia l'antica Commedia, — ed all'ultimo la Commedia nuova. — Favola della Lira, — la Lira significava le leggi, — favola di Clitennestra e di Egisto, — poesia prima forma della sapienza; — tre divisioni della sapienza; — caratteri comuni de' Giureconsulti Romani e degli Oracoli; — erano Carmi le formole giuridiche; — i primi Giureconsulti erano propriamente i Vati dei Romani. — La *Sapienza*, il *Sacerdozio*, il *Regno* erano una sola cosa presso le genti primitive. — S'egli è vero che fossero Teologi i primi Poeti. — La Contemplazione del Cielo origine della Teologia civile; — ne fu cagione la credenza di una Divina Provvidenza; — ne fu strumento la Divinazione. — Simultanea produzione della Etimologia e della Filosofia. — Prima Politica naturale. — I soli Romani conservarono la Sapienza Eroica. — I Giureconsulti Romani *Sapienti della Gentilità*. — Perchè soli sulla terra abbiano i Romani inventata la Giurisprudenza; — perchè non l'ebbero gli Spartani, — nè gli Ateniesi, — nè gli Assirii, i Persi, e le altre Monarchie. — Regola per distinguere nel Gius Romano ciò che deriva dal Gius naturale delle Genti, è ciò ch'è proprio del Gius civile . . . . . » 230 *a* 241

CLXXXV. Filosofia del Giureconsulti derivata dalla Sapienza Eroica. — Propria Filosofia della Romana Giurisprudenza. — Propria Metafisica del Diritto. — Massime della Filosofia giuridica. — Perpetua successione dei Diritti da Adamo fino a noi. — L'*animo* subbietto universale del Diritto.

Digitized by Google

— Tradizione del genere umano circa l' immortalità dell' anima. — I *Dii Mani* furono in principio dei soli patrizi; — donde il vocabolo *parentalia*. — Origine delle genealogie; — donde il nome di *Stemmi*. — In principio ebbero i soli Patrizi i sagrifizi famigliari e quelli degli antenati. — Sviluppo fra le genti del Gius divino. — Metafisica delle Genti, — trasmessaci dai Poeti, — perchè i Patrizi furono detti *Uomini dalle molte imagini*. — La Metafisica di Epicuro è identica a quella dei Poeti. — Teologia dei Giureconsulti. — Dottrina di Platone dell' immortalità degli animi. — Dottrina di Malebranche sull' *estensione intelligibile*. — I Giureconsulti Romani guidati dalla Giurisprudenza concordarono colla dottrina di Platone. — I Diritti non sono modalità dei corpi, contro l'opinione di Celso . . . . . *Pag.* 242 *a* 248

CLXXXVI. Donde la preminenza dei Romani nell' arte imperatoria. — I Romani fatti per l' Impero . . . . . » 248 *e* 249

CLXXXVII al CXC. Della Giurisprudenza benigna od Ateniese, e del Gius pretorio. — I Romani superiori agli Ateniesi nel custodire il Gius patrio. — Il volgo sensibile all' equità *naturale, ignaro dell' equità politica*. — Perchè fossero annui gli Editti dei Pretori, — perchè il Gius Civile non riconosceva i diritti di possessione. — Quali erano le azioni massimamente *Pretorie?* — Nelle quali il Pretore era *autore* del Diritto; — ove egli *supplisse* al Diritto, — ove *emendava* il Gius civile. — Il Gius Pretorio è il Gius naturale sotto l' imagine del Gius civile. — La Giurisprudenza *benigna* introdotta dai Pretori. — Il comun sentire moderatore di ogni eloquenza; — l' eloquenza fatta per la moltitudine, — donde l' opposizione dei Giureconsulti e degli Oratori Romani. — I Giureconsulti conservatori del gius civile; gli Oratori promotori del gius Pretorio. — Genesi della Romana Giurisprudenza. — Equità naturale simile al regolo Lesbio. — La Giurisprudenza benigna procurava di scansare accortamente il rigore delle Leggi civili. — Definizione della Giurisprudenza. — Dell' Equità naturale. — L' Equità naturale forma anch' essa un diritto rigoroso. — Perchè nominasi *rigore* l' equità civile. — Perchè nominasi *equità* il rigore del diritto naturale. — Come la Giurisprudenza romana contenga due elementi, l' Ateniese e lo Spartano . . . . . » 249 *a* 257

CXCI. I. — *Delle leggi, delle costumanze e degli esempi secondo la natura dei civili governi*. — Nei governi popolari sono molte *le leggi*. — Le Monarchie molto si valgono delle *costumanze*. — Negli stati di Aristocrazia regnano gli *esempi*. — Qual cosa prevalga nei governi misti . . » 257 *a* 259

CXCII. Dell' origine dei feudi. — I feudi sono di origine eroica. — Minerva figura gli Eroi nel Consiglio, Pallade gli figura deliberanti in pubblico Parlamento. . . . . » 259 *e* 260

CXCIII. II. — *Dell' ordine civile e dell' ordine natarale secondo la natura dei civili governi* — Nella pura Monarchia prevale l' ordine naturale, — ed eziandio nel popolar governo. — Nel puro governo di Ottimati regna l' ordine civile. — A quale ordine si attengono i governi misti . . . . » 261 *a* 264

CXCIV. III. — Delle leggi *ordinarie* e *strordinarie*. — Le leggi *ordinarie*

Digitized by Google

erano Consolari; — le leggi *straordinarie* erano Tribunizie, — perchè erano irrogati i Privilegi per Plebisciti, — perchè i Privilegi introducono un Diritto straordinario; — onde il nome di *delitti privilegiati* Pag. 264 e 265

CXCV. IV. — Dei Decreti del Senato ordinarii e straordinarii. — Qual cosa fosse la *sposizione* ricevuta in luogo di sentenza . . . . . » 265

CXCVI. V. Dei Giudizi ordinari e straordinari. — Che cosa era *lege agere*. — Come nelle cause di possessione nascevano azioni regolari. — Ordinamento dal senato — conturbato dalla plebe . . . . . » 266 e 267

CXCVII. VI. — *Delle leggi, dei Decreti del senato*, e dei giudizii nella Romana Repubblica durandovi il governo misto . . . . . » 268

CXCVIII. VII. — *Dei giudizi diretti ed utili secondo la natura dei governi.* — Giustizia *diretta*. — Giustizia *rigida*. — Giustizia *equa*. — La giustizia o l'ingiustizia provengono dalla Legislazione. — Il rigore o l'equità dall'interpretazione. — In qual governo abbiansi i giudizi diretti, — in quali gli utili . . . . . » 269 e 270

CXCIX. VIII. — Dell'eloquenza forense secondo la natura dei governi . . . » 270

CC. IX. — Dei giudizii di stretta ragione, e di buona fede secondo la natura dei governi. — Sono di stretta ragione tutte le obbligazioni riconosciute dal Diritto dei Quiriti. — Perchè fossero di stretta ragione la *stipulazione* e *l'obbligazione scritta*; — perchè anche il *mutuo*; — chi sono coloro che veramente *credono*; — perchè fossero in simil condizione tutte le *azioni reali*; — forza della formola *bene si agisca coi buoni* . . . » 270 a 272

CCI. X. — Dei Giudizi e dei Lodi secondo la natura dei governi. — Dove è rigorosa la ragione, sono rari i giudizi, spessi gli arbitrii. — Dove regna l'equa ragione, sono frequenti i giudizii, rari gli arbitrii . . . . » 272 e 273

CCII. XI. — Dei giudizi condannatorii ed assolutorii secondo la natura dei civili governi. — Le leggi dei giudizii criminali sono la stessa cosa che le formole accusatorie e penali. — Qual sia il carattere dell'*ordine misto* dei giudizi . . . . . » 273 a 275

CCIII. XII. — *Del puro e del misto comando secondo la natura dei civili governi.* — Che sia l'imperio puro, — che il misto. — Tullo fautore dell'appellazione appresso il Popolo. — Ragione politica di quell'atto. — Gli Ottimati inimici dell'appellazione. — Singolare destino della famiglia Valeria . . . . . » 275 e 276

CCIV. XIII. — *Delle penalità secondo la natura dei civili governi.* — Perchè sono severe le pene nei governi di Ottimati. — Perchè oggi giorno sia chiamata *ordinaria* la pena capitale. — Bruto non diede al popolo ogni libertà. — Perchè nei popolari governi sieno mitissime le pene. — Mirabile cambiamento delle pene presso i Romani. — La Giurisprudenza romana ebbe un'origine non forestiera ma nazionale . . . . . » 276 a 279

CCV. *Come la Giurisprudenza benigna siasi sviluppata e perfezionata sotto il principato* . . . . . » 279

CCVI. I. — *Per la moltiplicità delle leggi* e la voglia di acquistarsi fama di clemenza. — Cagioni intime per le quali il gius Romano fu ricevuto in quasi tutta l'Europa . . . . . » 279 a 281

Digitized by Google

CCVII. II. — *Pei Decreti del senato circa la ragion privata* . . . . *Pag.* 281 *e* 282
CCVIII. III. — *Per la procedura criminale* che aveva luogo seguendo l'ordine naturale. — Storia dei giudizi criminali. — Leggi Cornelie, Giulie, oggi chamate *titoli delle accuse* . . . . . » 282 *e* 283
CCIX. IV. — *Pel gius Pretorio emendatore del Gius civile.* — Del diritto dei Fedecommessi . . . . . » 283 *e* 284
CCX. V. — *Pel gius Ottimo costituito dagli Editti dei Pretori.* — Regola per giudicare circa ai tempi delle azioni pretoriane . . . . . » 284 *a* 286
CCXI. VI. — *Per l'accresciuta autorità della Giurisprudenza.* — Quando incominciò la Giurisprudenza a sfuggire dalle mani dei Patrizi. — Anacronismo degli Eruditi. — Onde l'abbondanza degli Ottimi Giureconsulti dopo la pubblicazione dell'Editto perpetuo. — Avanti Augusto i Giureconsulti scelti ad arbitri del Diritto . . . . . » 286 *a* 289
CCXII. VII. — *Per le sette dei Giureconsulti.* — Primo errore degli Eruditi circa la filosofia del Giureconsulti. — Labeone autore della nuova Giurisprudenza. — Secondo errore dei Giureconsulti. — La propria filosofia del diritto Romano raggiunge la dottrina Platonica. — Mezzi adoperati dalla Giurisprudenza per giungere a costituirsi dottrinalmente. — Principii giuridici. — Dogmi giuridici generalmente accettati. — Diffinizione dei termini legali. — Topica legale. — I Capitoniani *Giureconsulti politici.* — I Labeoniani *giureconsulti morali.* — Cagioni della superiorità dei Romani sugli Ateniesi nella legale dottrina. — La Giurisprudenza Romana incomincia dalla pubblicazione della legge del XII Tavole. — Le disputazioni delle sette simili alle discussioni del Foro . . . . . » 289 *a* 293
CCXIII. Della Giurisprudenza sotto Adriano. — Cagioni che fecero raffrenare la licenza dei Pretori nel cambiare gli Editti. — Cagioni nuovissime per le quali si produsse la nuova Giurisprudenza . . . . . » 293 *a* 295
CCXIV. Del diritto Romano sotto Costantino. — Nuova Giurisprudenza prodottasi sotto Costantino . . . . . » 295
CCXV. Gius intermedio dei Romani, immagine del Gius antico; — perchè chiamossi antico il diritto dei Digesti. — Infatto è nuovo il diritto dei Digesti. — Il gius Pretorio precursore della nuova e della nuovissima Ragion civile . . . . . » 295 *a* 297
CCXVI. Il Gius Pretorio *tralcio* del Gius antico. . . . . » 297
CCXVII. Cambiamenti dello Stato in conseguenza del Gius Ottimo. — Il Gius Ottimo, chiamato di poi Gius dei Quiriti, fondato e conservato per la virtù. — Doppio Diritto; — *pubblico*, — *privato.* — La Repubblica Romana fondata sopra la doppia base dei diritti della patria podestà e del *nesso.* — La Plebe romana rimasta allo Stato di *nessi*, ma nella migliore delle condizioni della soggettanza. — I socii erano *i nessi* di condizione *mediana.* — I popoli deditizi avevano la *peggior condizione.* — Il censo, prima notevole diminuzione del Gius Ottimo. — La seconda fu la communicazione dei Connubii. — Come il Gius *dei Quiriti* divenne *Gius Romano.* — Il *Jus nexi* applicato alle Romane conquiste. — I popoli alleati erano quasi i *nessi* del popolo Romano. — L'Italia

Digitized by Google

nell'imperio Romano figurava la *Plebe*. — Il Lazio ed i Municipii rappresentavano quasi *l' ordine dei Cavalieri*. — Il mondo Romano simile ad un' immensa Roma; — nella quale eravi una sol gente, la gente Romana. — Forza del nome Romano. — Le Colonie Romane quasi famiglie per cui diramavasi la gente Romana. — Quando fu tolto ai Romani il Gius dei Quiriti. — Sviluppo degl' iniziali elementi della Romana Repubblica . . . . . *Pag.* 297 *a* 301

CCXVIII. I successivi progressi del Romano Diritto e della Romana Giurisprudenza debbonsi riportare alla Provvidenza. — Il gius civile dei Romani divenuto diritto naturale delle genti più umane. — I diritti nati da religiosa reverenza, a religiosa reverenza ritornano. — L' involuta verità si fa strada in mercè dei segreti consigli dei Governanti. — Maravigliosa disposizione dei consigli Divini per introdurre la Religion cristiana nel Romano Imperio . . . . . » 301 *a* 304

CCXIX. I Diritti nati affine di ordinare le umane operazioni in mezzo alla corruzione dell' umana natura. — Perchè nei primi tempi regnò sfrenata intemperanza; quindi la violenza, e di poi la forza della fantasia e dell' ingegno, — poscia la Ragione. — Storia ammirabile del Gius naturale . . . . . » 304 *e* 305

CCXX. La verità naturale si produce in mezzo alle favole giuridiche . . . » 305

CCXXI. Concordanza delle cose da noi dimostrate colla vera cognizione di Dio, dalla quale tutte derivano. — Derivano dalla vera cognizione di Dio: — la vera storia sacra; — la vera teologia rivelata; — la vera morale cristiana; — la vera dottrina civile dei cristiani; — la vera nuova Giurisprudenza. — La nozione del proprio dovere obbliga il sapiente ad esser cristiano . . . . . » 305 *e* 306

Cap. Ultimo. Dimostrazione del Circolo della Divina ed umana Erudizione . » 306

Conchiusione. . . . . » 308

Nota (alla pagina XXX) sulla Teoria di Aristotile intorno alla Giustizia distributiva e commutativa. . . . . » 309

FINE.

00569803

Digitized by Google

Digitized by Google

Digitized by Google

Digitized by Google

Digitized by Google

Digitized by Google

Digitized by Google